

6992

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

* IN CALCE ALLEGATA
ORDINANZA DI
CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
Roma 10/7/92

* IN CALCE ALLEGATA
ORDINANZA DI
CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
Roma 15/11/92

VOL. I

INTESTAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica

del 30.1.92

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

Dr. Arnaldo	VALENTE	Presidente	SENTENZA
Dr. Giorgio	BUOGO	Consigliere	Nr. 80
Dr. Mario	POMPA	"	REGISTRO GENERALE
Dr. Mario	SCHIAVOTTI	"	Nr. 23501/91
Dr. Umberto	PAPADIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SUI RICORSI PROPOSTI DAI RICORRENTI:

- 1) ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE
4.10.43 CARINI
- 2) AMATO FEDERICO
7.12.32 TERMINI IMERESE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilescritto copia studio
al Sig. *Manna*
per diritti L. *16600*
Il 21 LUG 1992
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilescritto copia studio
al Sig. *V. Audo*
per diritti L. *16600*
Il 5 OTT 1991
IL CANCELLIERE

3) ANSELMO VINCENZO

14.8.40 PALERMO

4) BELLIA GIUSEPPE

28.3.54 CATANIA

5) BIONDO SALVATORE

28.2.55 PALERMO

6) BONANNO FRANCESCO

13.11.53 PALERMO

7) CONTORNO ANTONINO

4.2.15 PALERMO

8) CUCINA LUIGI ANTONIO

18.1.61 PALERMO

9) D'ANGELO MARIO

18.2.45 ALESSANDRIA D'EGITTO

10) DATTILO SEBASTIANO

25.6.23 ALESSANDRIA D'EGITTO

11) DE RIZ PIETRO LUIGI

4.7.38 POLCENIGO

12) DI LEO VINCENZO

1.5.55 PALERMO

13) DI MARCO SALVATORE

19.7.56 PALERMO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. FJ

per diritti L. 16.6000

|| 24-6-92

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. GALASSO


per diritti L. 166000

|| _____

IL CANCELLIERE




- 14) ENNA VITTORIO
26.6.41 PALERMO
- 15) FALDETTA LUIGI
20.7.38 CASTELTERMINI
- 16) FINAZZO EMANUELE
18.2.36 CINISI
- 17) FIORENZA VINCENZO
7.3.24 PALERMO
- 18) GAMMINO GIOACCHINO
23.12.60 DESIO
- 19) GELARDI MARIO
7.6.23 PALERMO
- 20) GIUSTOLISI ANTONIETTA
28.5.28 CATANIA
- 21) GRAZIANO SALVATORE GIUSEPPE
20.3.50 PALERMO
- 22) INSINNA LORETO
5.8.42 VALLELUNGA PRATAMENO
- 23) LO MEO COSTANTINO
28.10.37 PALERMO
- 24) LUPO GIUSEPPE
22.9.43 PALERMO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Palermo', is written over the bottom right portion of the list. The signature is stylized and cursive.

- 25) MANGIONE ANTONINO
18.12.55 PALERMO
- 26) MARCHESE ANTONINO
11.3.57 PALERMO
- 27) MARINO MANNOIA FRANCESCO
5.3.51 PALERMO
- 28) MESSINA PIETRO
27.4.50 PALERMO
- 29) MURABITO CONCETTO
14.9.55 CATANIA
- 30) NAPOLI STEFANO
30.3.33 PALERMO
- 31) RANDAZZO GIUSEPPE
19.11.30 CARINI
- 32) RANDAZZO SALVATORE
13.4.30 PALERMO
- 33) RIELA SAVERIO
23.5.13 CATANIA
- 34) RIZZA SALVATORE
4.9.32 CALTANISSETTA
- 35) SAVOCA CARMELO
13.12.43 CATANIA

M. Malu
ES

- 36) SINAGRA ANTONIO
31.7.59 PALERMO
- 37) SINAGRA FRANCESCO
6.9.38 PALERMO
- 38) SPINA GIUSEPPE
7.11.57 PALERMO
- 39) SPINONI GIUSEPPE
18.6.37 B.GO S. GIACOMO
- 40) TOTTA GENNARO
30.8.42 MILANO
- 41) VARA CIRO
5.7.49 VALLELUNGA PRATAMENO
- 42) VARRICA CARMELO
21.5.53 MESSINA
- 43) VARRICA FRANCO
13.12.57 PAGLIARA
- 44) VERNENGO PIETRO
8.1.43 PALERMO
- 45) VIOLA GIUSEPPE
26.8.45 PARTINICO
- 46) VITALE PAOLO
26.9.37 PALERMO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Palermo' with a large flourish above it and a smaller mark below.


- 47) P.G. PALERMO C/
- 48) ABBATE GIOVANNI Pure ricorrente
9.3.27 PALERMO
- 49) ABBATE MARIO Pure ricorrente
26.8.62 PALERMO
- 50) ABBENANTE MICHELE Pure ricorrente
10.12.41 CINISI
- 51) ADELFFIO FRANCESCO Pure ricorrente
24.3.41 PALERMO
- 52) ADELFFIO GIOVANNI Pure ricorrente
28.10.38 PALERMO
- 53) ADELFFIO MARIO Pure ricorrente
24.1.57 PALERMO
- 54) ADELFFIO SALVATORE Pure ricorrente
15.11.27 PALERMO
- 55) AGATE MARIANO Pure ricorrente
19.5.39 MAZZARA DEL VALLO *Mario*
- 56) ALBERTI GERLANDO Pure ricorrente
18.9.27 PALERMO
- 57) ALBERTI GERLANDO JR. Pure ricorrente *R*

	18.10.47	PALERMO	
58)	ALFANO PAOLO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	12.4.53	PALERMO	
59)	ALIOTO GIOACCHINO		Pure ricorrente
	15.2.53	PALERMO	
60)	ARGANO FILIPPO		Pure ricorrente
	1.8.30	PALERMO	
61)	ARGANO GASPARE		Pure ricorrente
	22.8.31	PALERMO	
62)	BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO		Pure ricorrente
	3.2.42	CORLEONE	
63)	BALDI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	23.12.38	PALERMO	
64)	BATTAGLIA ANTONINO		
	14.9.44	PALERMO	
65)	BATTAGLIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	8.11.38	PALERMO	
66)	BISCONTI ANTONINO		
	11.4.34	BELMONTE MEZZAGNO	
67)	BISCONTI LUDOVICO		Pure ricorrente
	2.1.27	BELMONTE MEZZAGNO	
68)	BONICA MARCELLO		Pure ricorrente

Melli
y
B

	13.10.46	CATANIA	
69)	BONURA FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.3.42	PALERMO	
70)	BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO		Pure ricorrente
	12.2.48	PALERMO	
71)	BRUNO FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.5.51	ISOLA DELLE FEMMINE	
72)	BRUSCA BERNARDO		Pure ricorrente
	9.9.29	SAN GIUSEPPE JATO	
73)	BRUSCA GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.2.57	SAN GIUSEPPE JATO	
74)	BUFFA FRANCESCO		Pure ricorrente
	2.1.51	PALERMO	
75)	BUFFA VINCENZO		Pure ricorrente
	22.10.38	PALERMO	
76)	BUSCEMI SALVATORE		Pure ricorrente
	28.5.38	PALERMO	<i>Mali</i>
77)	CALAMIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	19.1.29	PALERMO	
78)	CALO' GIUSEPPE		Pure ricorrente
	30.9.31	PALERMO	
79)	CAMPANELLA ATTILIO		Pure ricorrente

6.7.34	PALERMO	
80)	CAMPANELLA CALOGERO	Pure ricorrente
6.12.52	CATANIA	
81)	CANCELLIERE DOMENICO	Pure ricorrente
16.12.59	PALERMO	
82)	CANNIZZARO FRANCESCO	Pure ricorrente
24.4.37	CATANIA	
83)	CANNIZZARO UMBERTO	Pure ricorrente
24.4.37	CATANIA	
84)	CAPIZZI BENEDETTO	Pure ricorrente
28.6.44	PALERMO	
85)	CARUSO VINCENZO	Pure ricorrente
22.4.30	PALERMO	
86)	CASELLA GIUSEPPE	Pure ricorrente
12.6.42	PALERMO	
87)	CASTIGLIONE GIROLAMO	Pure ricorrente
10.1.54	PALERMO	
88)	CHIANG WING KEUNG	
1.12.55	HONG KONG	
89)	CHIARCANE SALVATORE	Pure ricorrente
7.8.46	PALERMO	
90)	CILLARI ANTONINO	Pure ricorrente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mella', is written over the right side of the document, partially overlapping the text of entry 88.

	1.6.48	PALERMO	
91)	CILLARI GIOACCHINO		Pure ricorrente
	26.4.51	PALERMO	
92)	CIULLA CESARE		Pure ricorrente
	30.4.55	PALERMO	
93)	CIULLA GIOVANNI		
	10.8.58	PALERMO	
94)	CIULLA SALVATORE		Pure ricorrente
	21.2.50	PALERMO	
95)	CONDORELLI DOMENICO		Pure ricorrente
	7.11.42	CATANIA	
96)	CORALLO GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.8.30	PALERMO	
97)	CORONA ORAZIO		Pure ricorrente
	9.4.32	PALERMO	
98)	COSTANTINO		Pure ricorrente
	5.1.45	PALERMO	<i>Mali</i>
99)	CRISTALDI SALVATORE		Pure ricorrente
	28.5.57	CATANIA	
100)	CRISTALDI VENERANDO		Pure ricorrente <i>h</i>
	16.11.52	CATANIA	
101)	CUCUZZA SALVATORE		Pure ricorrente

	15.7.47	PALERMO	
102)	CUSIMANO GIOVANNI		Pure ricorrente
	26.5.49	PALERMO	
103)	DAINOTTI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.2.50	PALERMO	
104)	D'ANGELO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	26.3.33	PALERMO	
105)	DAVI' SALVATORE		Pure ricorrente
	3.1.48	PALERMO	
106)	DI CARLO ANDREA		Pure ricorrente
	10.7.45	ALTOFONTE	
107)	DI CARLO GIULIO		Pure ricorrente
	10.1.35	ALTOFONTE	
108)	DI FRESCO ONOFRIO		Pure ricorrente
	24.11.57	CEFALA' DIANA	
109)	DI GAETANO GIOVANNI		Pure ricorrente
	7.12.38	PALERMO	
110)	DI GIACOMO GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.7.54	PALERMO	
111)	DI PACE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	20.1.42	PALERMO	
112)	DI PASQUALE GIOVANNI		Pure ricorrente

1.12.34	PALERMO	
113)	DI PIERI PIETRO	Pure ricorrente
21.3.26	PALERMO	
114)	DI SALVO NICOLA	Pure ricorrente
5.7.38	PALERMO	
115)	DI TRAPANI DIEGO	Pure ricorrente
25.5.36	PALERMO	
116)	FAIA SALVATORE	Pure ricorrente
22.1.51	PALERMO	
117)	FARAONE NICOLA	Pure ricorrente
30.6.54	PALERMO	
118)	FASCELLA ANTONINO	
8.9.32	PALERMO	
119)	FASCELLA FRANCESCO	Pure ricorrente
6.10.38	PALERMO	
120)	FASCELLA PIETRO	Pure ricorrente
10.4.35	PALERMO	
121)	FAZIO SALVATORE	Pure ricorrente 
4.7.27	PALERMO	
122)	FEDERICO DOMENICO	Pure ricorrente
25.2.40	PALERMO	
123)	FERRERA ANTONINO	Pure ricorrente

	22.1.50	CATANIA	
124)	FERRERA	FRANCESCO	Pure ricorrente
	4.11.35	CATANIA	
125)	FIDANZATI	ANTONIO	Pure ricorrente
	5.5.38	PALERMO	
126)	FIDANZATI	GAETANO	Pure ricorrente
	6.9.35	PALERMO	
127)	FIDANZATI	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	25.5.40	PALERMO	
128)	FIDANZATI	STEFANO	Pure ricorrente
	23.5.40	PALERMO	
129)	GAETA	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	20.10.35	TERMINI IMERESE	
130)	GAMBINO	GIACOMO	Pure ricorrente
	21.5.41	PALERMO	<i>M. P.</i>
131)	GAMBINO	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	29.6.33	PALERMO	
132)	GERACI	ANTONINO	Pure ricorrente
	2.1.17	PARTINICO	
133)	GRADO	GAETANO	Pure ricorrente
	8.3.43	PALERMO	
134)	GRADO	GIACOMO	Pure ricorrente

	5.6.52	PALERMO	
135)	GRADO SALVATORE		Pure ricorrente
	2.1.46	PALERMO	
136)	GRADO VINCENZO		Pure ricorrente
	11.2.41	PALERMO	
137)	GRAVIANO BENEDETTO		Pure ricorrente
	15.7.58	PALERMO	
138)	GRAVIANO FILIPPO		Pure ricorrente
	27.6.61	PALERMO	
139)	GRAVIANO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	30.9.63	PALERMO	
140)	GRAZIOLI SERGIO		Pure ricorrente
	2.1.41	ROMA	
141)	GRECO GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.1.56	PALERMO	
142)	GRECO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	2.3.54	PALERMO	
143)	GRECO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.1.58	PALERMO	
144)	GRECO IGNAZIO		Pure ricorrente
	23.7.22	PALERMO	
145)	GRECO MICHELE		Pure ricorrente

	12.5.24	PALERMO	
146)	GRECO SALVATORE		Pure ricorrente
	7.7.27	PALERMO	
147)	GUTTADAURO GIUSEPPE		
	18.8.48	BAGHERIA	
148)	INCHIAPPA GIOVAN BATTISTA		
	20.2.51	ALTOFONTE	
149)	IGRASSIA IGNAZIO		Pure ricorrente
	18.11.50	MONREALE	
150)	LA MOLINARA GUERIN		Pure ricorrente
	24.9.34	GIULIANA NOVA	
151)	LA ROSA ANTONINO		
	22.5.57	PALERMO	
152)	LA ROSA GIOVANNI		Pure ricorrente
	30.9.37	PALERMO	
153)	LA VARDERA PIETRO		Pure ricorrente
	15.10.33	PALERMO	
154)	LEGGIO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	3.1.35	CORLEONE	
155)	LEGGIO LUCIANO		Pure ricorrente
	6.1.25	CORLEONE	
156)	LIPARI GIOVANNI		Pure ricorrente

	23.11.28	PALERMO	
157)	LIPARI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	14.4.35	CAMPOFIORITO	
158)	LO CASCIO GASPARE		Pure ricorrente
	11.9.42	PALERMO	
159)	LO CASCIO GIOVANNI		Pure ricorrente
	25.8.26	PALERMO	
160)	LO IACONO ANDREA		Pure ricorrente
	7.7.17	PALERMO	
161)	LO IACONO ANTONINO		Pure ricorrente
	14.10.47	PALERMO	
162)	LO IACONO GIOVANNI		Pure ricorrente
	26.7.24	PALERMO	
163)	LO IACONO PIETRO		Pure ricorrente
	19.8.27	PALERMO	
164)	LO PRESTI SALVATOR		Pure ricorrente
	3.5.43	PALERMO	<i>Ar</i>
165)	LO VERDE GIOVANNI		Pure ricorrente
	10.8.39	PALERMO	<i>cf</i>
166)	LUCCHESI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	2.9.58	PALERMO	
167)	LUPO FARO MARIA		Pure ricorrente

	14.8.57	CINISI	
168)	MADONIA	FRANCESCO	Pure ricorrente
	31.3.24	PALERMO	
169)	MADONIA	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	25.4.54	PALERMO	
170)	MADONIA	SALVATORE MARIO	Pure ricorrente
	16.8.56	PALERMO	
171)	MAGLIOZZO	TOMMASO	Pure ricorrente
	1.5.33	PALERMO	
172)	MAGLIOZZO	VITTORIO	Pure ricorrente
	2.7.39	PALERMO	
173)	MANGANO	VITTORIO	Pure ricorrente
	18.8.40	PALERMO	
174)	MANISCALCO	SALVATORE	Pure ricorrente
	13.12.41	PALERMO	
175)	MARCHESE	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	12.12.63	PALERMO	
176)	MARCHESE	MARIO	Pure ricorrente
	1.1.39	MONREALE	
177)	MARCHESE	ROSARIO	Pure ricorrente
	4.3.45	PALERMO	
178)	MARCHESE	SALVINO	Pure ricorrente

Handwritten signature: S. Marchese

	18.3.52	PALERMO	
179)	MARCHESE	SANTO	
	20.8.40	MONREALE	
180)	MARCHESE	VINCENZO	Pure ricorrente
	11.1.25	PALERMO	
181)	MARSALONE	ROCCO	Pure ricorrente
	6.10.50	PALERMO	
182)	MARSALONE	SALVATORE GIUSEPPE	Pure ricorrente
	1.1.53	PALERMO	
183)	MARTELLO	BIAGIO	Pure ricorrente
	14.8.38	PALERMO	
184)	MARTELLO	MARIO	Pure ricorrente
	12.2.46	PALERMO	
185)	MARTELLO	UGO	Pure ricorrente
	24.2.40	USTICA	
186)	MATRANGA	GIOACCHINO	Pure ricorrente
	23.9.45	PIANA DEGLI ALBANESI	
187)	MATRANGA	GIOVANNI	Pure ricorrente
	1.2.53	PIANA DEGLI ALBANESI	
188)	MAUGERI	NICOLO'	Pure ricorrente
	5.11.45	CATANIA	
189)	MESSINA	EDUARDO	Pure ricorrente

	15.3.20	PALERMO	
190)	MILANO NICOLO'		Pure ricorrente
	25.11.27	PALERMO	
191)	MILANO NUNZIO		Pure ricorrente
	26.8.49	PALERMO	
192)	MILANO SALVATORE		Pure ricorrente
	13.11.53	PALERMO	
193)	MINEO SETTIMO		Pure ricorrente
	28.11.38	PALERMO	
194)	MISTRETTA ROSARIO		Pure ricorrente
	23.10.47	PALERMO	
195)	MONDINO MICHELE		Pure ricorrente
	1.1.44	PALERMO	
196)	MONTALTO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.1.59	VILLABATE	
197)	MONTALTO SALVATORE		Pure ricorrente
	3.4.36	VILLABATE	
198)	MOTISI IGNAZIO		Pure ricorrente
	1.1.34	PALERMO	
199)	MUTOLO GASPARE		Pure ricorrente
	5.2.40	PALERMO	
200)	MUTOLO GIOVANNI		Pure ricorrente

	17.3.48	PALERMO	
201)	MANGANO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	4.11.35	PALERMO	
202)	NANIA FILIPPO		Pure ricorrente
	2.6.28	PARTINICO	
203)	OLIVERI GIOVANNI		Pure ricorrente
	21.3.45	VILLAFRATI	
204)	PALMOS FOTIOS		Pure ricorrente
	22.9.43	SOARTOHORI LEFKADA	
205)	PATRICOLA STEFANO		Pure ricorrente
	18.1.54	PALERMO	
206)	PEDONE MICHELANGELO		Pure ricorrente
	20.2.44	PALERMO	
207)	PERINA GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.7.45	CASTEL D'AZZANO	
208)	PILO GIOVANNI		Pure ricorrente
	15.3.37	PALERMO	
209)	PIPITONE ANGELO ANTONINO		Pure ricorrente
	30.8.43	CARINI	
210)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI		Pure ricorrente
	28.5.21	PALERMO	
211)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI		Pure ricorrente

	29.3.27	PALERMO	
212)	PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO		Pure Ric.
	9.12.56	PALERMO	
213)	PRESTIFILIPPO NICOLA		Pure ricorrente
	8.4.50	PALERMO	
214)	PRESTIFILIPPO SALVATORE		Pure ricorrente
	8.4.33	PALERMO	
215)	PROCIDA SALVATORE		Pure ricorrente
	7.3.45	PALERMO	
216)	PROVENZANO BERNARDO		Pure ricorrente
	21.1.33	CORLEONE	
217)	PULLARA' GIOVAN BATTISTA		Pure ricorrente
	21.7.43	SAN GIUSEPPE JATO	
218)	PULLARA' IGNAZIO		Pure ricorrente
	13.4.46	SAN GIUSEPPE JATO	
219)	RANCADORE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.9.25	TRABIA	
220)	RANDAZZO VINCENZO VITO		Pure ricorrente
	8.3.39	CINISI	
221)	RAPISARDA GIOVANNI		Pure ricorrente
	22.1.40	CATANIA	
222)	RIINA GIACOMO		Pure ricorrente

Palermo

	10.11.08	CORLEONE	
223)	RIINA SALVATORE		Pure ricorrente
	16.1.30	CORLEONE	
224)	RIZZUTO SALVATORE		Pure ricorrente
	18.7.36	MONTELEPRE	
225)	ROTOLO SALVATORE		Pure ricorrente
	8.10.56	PALERMO	
226)	SALVO IGNAZIO		Pure ricorrente
	27.5.31	SALEMI	
227)	SANTAPAOLA BENEDETTO		Pure ricorrente
	4.6.38	CATANIA	
228)	SAVOCA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	10.9.34	LAMPEDUSA	
229)	SAVOCA VINCENZO		Pure ricorrente
	20.5.31	PALERMO	
230)	SCADUTO GIOVANNI		Pure ricorrente
	29.3.48	PALERMO	
231)	SCAVONE GAETANO		
	10.9.30	PALERMO	
232)	SCRIMA FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.8.42	PALERMO	
233)	SENAPA PIETRO		Pure ricorrente

Handwritten signature

17.10.49	PALERMO	
234)	SERRA CARLO	Pure ricorrente
4.1.36	CANICATTINI BAGNI	
235)	SINAGRA VINCENZO	Pure ricorrente
14.11.52	PALERMO	
236)	SORCE VINCENZO	Pure ricorrente
14.10.28	PALERMO	
237)	SORESI GIUSEPPE	Pure ricorrente
11.11.35	BORGETTO	
238)	SPADARO FRANCESCO	Pure ricorrente
7.12.58	PALERMO	
239)	SPADARO GIUSEPPE	Pure ricorrente
18.3.29	PALERMO	
240)	SPADARO TOMMASO	Pure ricorrente
20.8.37	PALERMO	
241)	SPADARO VINCENZO	Pure ricorrente
2.1.25	PALERMO	
242)	SPINA RAFFAELE	Pure ricorrente
19.9.23	PALERMO	
243)	TAGLIAVIA PIETRO	Pure ricorrente
3.1.25	PALERMO	
244)	TAORMINA GIOVANNI	Pure ricorrente

	21.7.61	PALERMO	
245)	TERESI FRANCESCO		Pure ricorrente
	14.10.30	PALERMO	
246)	TERESI GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.7.32	PALERMO	
247)	TINNIRELLO ANTONINO		
	25.12.61	PALERMO	
248)	TINNIRELLO BENEDETTO		Pure ricorrente
	5.1.26	PALERMO	
249)	TINNIRELLO GAETANO		Pure ricorrente
	16.1.46	PALERMO	
250)	TINNIRELLO GIUSEPPE		
	6.6.36	PALERMO	
251)	TINNIRELLO LORENZO		Pure ricorrente
	6.12.38	PALERMO	
252)	TORRISI ORAZIO		Pure ricorrente
	30.11.52	CATANIA	
253)	TRAPANI NICOLO'		Pure ricorrente
	27.3.35	PALERMO	
254)	URSO GIUSEPPE		
	20.5.59	PALERMO	
255)	VASSALLO ANDREA SALVATORE		Pure ricorrente

Palermo

	26.1.32	ALTOFONTE	
256)	VERNENGO ANTONINO		Pure ricorrente
	4.2.37	PALERMO	
257)	VERNENGO COSIMO		Pure ricorrente
	3.12.56	PALERMO	
258)	VERNENGO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	5.1.35	PALERMO	
259)	VERNENGO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	29.11.40	PALERMO	
260)	VERNENGO RUGGERO		Pure ricorrente
	1.9.55	PALERMO	
261)	VESSICHELLI ANTONIO		Pure ricorrente
	9.7.42	PAGO VEIANO	
262)	ZANZA CARMELO		Pure ricorrente
	21.6.33	PALERMO	
263)	ZANCA GIOVANNI		Pure ricorrente
	31.1.41	PALERMO	
264)	ZANCA GIOVANNI		
	24.9.39	PALERMO	
265)	ZANCA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	14.11.40	PALERMO	
266)	ZANCA ONOFRIO		

12.12.42 PALERMO
267) ZANCA PIETRO Pure ricorrente
23.1.31 PALERMO
268) ZARCONE GIOVANNI Pure ricorrente
18.10.36 PALERMO
269) ZITO BENEDETTO Pure ricorrente
29.7.51 TORRETTA

Avverso la sentenza 10.12.90 della Corte di Assise
di Appello di PALERMO.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il
ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere SCHIAVOTTI.

Udito il P.M., nelle persone dei Sost.ti Proc.ri
Gen.li dr. TRANFO, D'AMBROSIO, MARTUSCIELLO, che ha
concluso per inammissibilità dei ricorsi di:

- 1) ANSELMO VINCENZO n. a PALERMO il 14.8.40;
- 2) CONTORNO ANTONINO n. a PALERMO il 4.2.15;
- 3) DATTILO SEBASTIANO n. ad ALESSANDRIA D'EGITTO
il 25.6.23

- 4) DE RIZ PIETRO LUIGI n. a POLCENIGO
il 4.7.38;
- 5) DI FRESCO ONOFRIO n. a CEFALA' DIANA
il 24.11.57;
- 6) FAIA SALVATORE n. a PALERMO il 22.1.51;
- 7) FASCELLA PIETRO n. a PALERMO il 10.4.35;
- 8) GAMMINO GIOACCHINO n. a DESIO il 23.12.60;
- 9) MANGIONE ANTONINO n. a PALERMO il 18.12.55;
- 10) MATRANGA GIOVANNI n. a PIANA ALBANESI
il 1.2.53;
- 11) MONDINO MICHELE n. a PALERMO il 1.1.44;
- 12) MUTOLO GIOVANNI n. a PALERMO il 17.3.45;
- 14) TRAPANI NICOLO' n. a PALERMO il 27.3.35;

Per mancata presentazione dei motivi.

- Presenta motivi fuori termine:

16) MESSINA PIETRO n. a PALERMO il 27.4.50 motivi
depositati il 15.10.91 o mancata presentazione
motivi - inoltre:

- Manca la delega all'impugnazione per il difensore
trattandosi di imputati contumaci che non hanno



proposto ricorso personalmente:

- 17) CRISTALDI VENERANDO n. a CATANIA il 28.7.57;
- 18) DI SALVO NICOLA n. a PALERMO il 5.7.38;
- 19) GRECO GIOVANNI n. a PALERMO il 1.1.56;
- 20) PALMOS FOTIOS n. a SOARTOHORI LEFKADA
il 22.9.43;

- Manca la delega di cui sopra e non hanno
presentato i motivi:

- 21) BIONDO SALVATORE n. a PALERMO il 28.2.55;
- 22) CIULLA CESARE n. a PALERMO il 30.4.55;
- 23) GIUSTILISI ANTONIETTA n. a CATANIA il 28.5.28;
- 24) LUPO GIUSEPPE n. a PALERMO il 22.9.43;

e pertanto se ne chiede l'inammissibilità.

- Inammissibilità inoltre dei ricorsi di:

- 1) FERRERA FRANCESCO n. a CATANIA il 4.11.35;
- 2) TINNIRELLO BENEDETTO n. a PALERMO il 5.1.26

Motivi fuori termine.


Dichiararsi inammissibili i ricorsi del P.G. per
mancato deposito dei motivi o per rinunzia nei

confronti di:

- 1) ABBATE GIOVANNI
- 2) ABBATE MARIO
- 3) ADELFO FRANCESCO
- 4) ADELFO GIOVANNI
- 5) ADELFO MARIO
- 6) ADELFO SALVATORE
- 7) AGATE MARIO
- 8) ALBERTI GERLANDO (cl.27) SENIOR
- 9) ALIOTO GIOACCHINO
- 10) ARCOLEO VINCENZO
- 11) ARGANO FILIPPO
- 12) ARGANO GASPARE
- 13) BALDI GIUSEPPE
- 14) BISCONTI LUDOVICO
- 15) BISCONTI PIETRO
- 16) BONICA MARCELLO
- 17) BONURA FRANCESCO
- 18) BRONZINI ALESSANDRO
- 19) BRUSCA GIOVANNI
- 20) BUFFA FRANCESCO
- 21) CALAMIA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Balducci'.


- 22) CAMPANELLA ATTILIO comunque rin.
- 23) CAMPANELLA CALOGERO
- 24) CANCELLIERE DOMENICO
- 25) CANCELLIERE LEOPOLDO
- 26) CAPIZZI BENEDETTO
- 27) CASTIGLIONE GIROLAMO
- 28) CHIARACANE SALVATORE
- 29) CILLARI ANTONINO
- 30) CILLARI GIOACCHINO
- 31) CIRIMINNA SALVATORE
- 32) CORALLO GIOVANNI
- 33) CORONA ORAZIO
- 34) CRISTALDI VENERANDO
- 35) CUSIMANO GIOVANNI
- 36) D'ANGELO GIUSEPPE
- 37) D'ANGELO SALVATORE
- 38) DAVI' SALVATORE
- 39) DI GAETANO GIOVANNI
- 40) DI PACE GIOVANNI
- 41) DI PASQUALE GIOVANNI
- 42) DI PIERI PIETRO
- 43) DI TRAPANI DIEGO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'G. Amadori'.

- 44) FAIA SALVATORE
- 45) FARAONE NICOLA
- 46) FASCELLA PIETRO
- 47) FEDERICO DOMENICO
- 48) GRECO GIUSEPPE (cl. 54)
- 49) GRECO GIUSEPPE (cl. 58)
- 50) GRECO IGNAZIO
- 51) GRECO NICOLO'
- 52) LABRUZZO MARIO
- 53) LA ROSA GIOVANNI
- 54) LAURICELLA CALOGERO
- 55) LA VARDERA PIETRO
- 56) LEGGIO GIUSEPPE
- 57) LO CASCIO GASPARE (cl. 42)
- 58) LO CASCIO GIOVANNI
- 59) LO IACONO ANDREA
- 60) LO IACONO ANTONINO
- 61) LO IACONO GIOVANNI
- 62) LO PRESTI SALVATORE
- 63) LUCCHESI ANTONINO
- 64) MADONIA SALVATORE
- 65) MAGLIOZZO TOMMASO

Madonia
S

- 66) MAGLIOZZO GIUSEPPE
- 67) MARCHESE GIUSEPPE
- 68) MARCHESE ROSARIO
- 69) MARCHESE SALVINO
- 70) MARCHESE VINCENZO
- 71) MARTELLO BIAGIO
- 72) MARTELLO MARIO
- 73) MARTELLO UGO
- 74) MATRANGA GIOACCHINO - Rinunzia
- 75) MAUGERI NICOLO'
- 76) MILANO NUNZIO
- 77) MILANO SALVATORE
- 78) MINEO SETTIMO
- 79) MISTRETTA ROSARIO
- 80) MONDINO MICHELE
- 81) MONTALTO GIUSEPPE
- 82) MONTALTO SALVATORE
- 83) MANGANO GIUSEPPE
- 84) NANIA FILIPPO
- 85) PACE GIUSEPPE
- 86) PACE STEFANO
- 87) PACE VINCENZO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amel' or similar, written vertically on the right side of the page.

- 88) PRESTIFILIPPO GIOVANNI - cl. 27 -
- 89) PRESTIFILIPPO GIROLAMO
- 90) PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
- 91) PRESTIFILIPPO NICOLA
- 92) PROCIDA SALVATORE
- 93) PROFETA SALVATORE
- 94) PROVENZANO SALVATORE
- 95) PULLARA' GIOVAN BATTISTA
- 96) RANCADORE GIUSEPPE
- 97) RANDAZZO VINCENZO VITO - Rinunzia
- 98) RIINA GIACOMO
- 99) RIZZUTO SALVATORE
- 100) SAVOCA VINCENZO
- 101) SCRIMA FRANCESCO
- 102) SPADARO GIUSEPPE
- 103) TAORMINA GIOVANNI
- 104) TERESI GIOVANNI
- 105) VASSALLO ANDREA
- 106) VERNENGO GIUSEPPE - cl. 35 -
- 107) VERNENGO LUIGI
- 108) VESSICHELLI ANTONIO
- 109) ZANCA GIOVANNI - cl. 41 -

Handwritten signature or initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'M. L.', with a large flourish extending downwards.

110) ZANCA GIUSEPPE

111) ZARCORE GIOVANNI - Rinunzia

in accogliemnto del ricorso del P.G.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

BRUNO FRANCESCO

CASELLA GIUSEPPE

FAZIO SALVATORE

TINNIRELLO BENEDETTO

CIULLA CESARE

CIULLA GIOVANNI

CIULLA SALVATORE

GRECO SALVATORE

LIPARI GIUSEPPE

MESSINA EDOARDO

TAGLIAVIA PIETRO

TINNIRELLO GIUSEPPE

VERNENGO GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'G. Malin'.

Sui punti dedotti tutti per assoluzione o
derubricazioni dagli originali capi d'imputazione 1

- 10 - 13 e 22.

Il LIPARI GIUSEPPE per violazione degli artt. 133 e
62 bis C.P.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

GERACI ANTONINO detto NENE' per l'omicidio di BORIS
GIULIANO in detto motivo ritenendosi assorbito
quello sull'entità della pena inflitti per le
restanti imputazioni; ROTOLO SALVATORE e SINAGRA
VINCENZO per l'omicidio RAGONA in esso motivo
assorbito ogni altro dedotto;

SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO per gli omicidi
PATRICOLA CPI 135 - 136 e TAGLIAVIA capo 124
assorbito ogni altro motivo;

SANTAPAOLA BENEDETTO

per gli omicidi:

DALLA CHIESA, SETTI CARRARO, RUSSO capi 225 - 231
per tutte le imputazioni d'omicidio il ricorso e
pertanto l'istanza di accoglimento s'intende estesa
ai reati connessi come da richiamato capo
d'imputazione.

GRECO MICHELE

Inoltre annullamento con rinvio per assol. dei capi
13 e 22.

GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE

Annullamento con rinvio relativamente alle
assoluzioni per gli omicidi:

DI CRISTINA 60-62

FRANCESCO DI NOTO 93-94

IGNAZIO GNOFFO e ten. om. CARMELA PILLITTERI 98-100

ANT. BADALAMENTI 121-123

STEF. GALLINA e tent. om. M. SIMONETTA 131-133

PIETRO MANDALA' ed EM. MAZZOLA 137-140

GIOVANNI e FRANCESCO MAFARA e ANT.NO GRADO 145-146-
149

ANT.NO RUGNETTA 150-151

PAOLO TERESI 156-57

MICHELE IENNA 158-59

ANTONINO GRADO II[^] 161-62

GIOV. DI FRESCO 163-64

IGNAZIO D'AGOSTINO 165-66

FRANCESCO DI FRESCO 174

FRANC. MANDALA' 175-76

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. M. Di M...', is written vertically on the right side of the page.

SALVATORE SPITALIERI 177-180

PIETRO ROMANO 181-82

ANTONINO SPICA 182-83

SALVATORE CORSINO 186-87

SALVATORE GRECO e ten. om. ANGELA E GIUSEPPE GRECO
209-210

GIACOMO CINA' 212-13

DALLA CHIESA - SETTI CARRARO - RUSSO 225-231

GIOV. DI GENOVA, ANTONINO e ORAZIO D'AMICO 239-240

GASPARE e MICHELE FICANO 241-42

PAOLO AMEDEO 243-44

BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA 245-46

CALOGERO BELLINI 255-56

GIOV. AMODEO 257-58

VINCENZO PRESCO 259-60

BORIS GIULIANO 64-67

ALFIO FERLITO FRANZOLIN, RAITI, DI BARCA e DI
LAVORO 202-208

ZUCCHETTO CALOGERO 237-238 e GIACANE PAOLO 218-219

PROVENZANO, BRUSCA e CALO' di tutti i precedenti e

inoltre om. STEFANO BONTATE 81-82

SALVATORE INZERILLO 83-88

Tent. om. CONTORNO e FOGLIETTA 101-105

PIETRO MARCHESE 168-169

FRANCESCO MADONIA

A.C.R. in relazione alle assoluzioni per gli omicidi:

BORIS GIULIANO, DI CRISTINA, CALOGERO BELLINI, GASPARE e MICHELE FICANO, PAOLO e GIOVANNI AMODEO, G. DI GENOVA E BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA in esso assorbiti gli altri motivi del P.G..

Rigetto del ricorso del P.G. in tema di violazione dell'art. 81 CPV C.P. nei confronti di:

ABBENANTE MICHELE

ALBERTI GERLANDO cl. 1947

ALFANO PAOLO

BUFFA VINCENZO

CANNIZZARO VINCENZO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CHIANG WING CHEUNG

COSTANTINO ANTONINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Malen', is written vertically on the right side of the page.

CRISTALDI SALVATORE
CUCUZZA SALVATORE
DAINOTTI GIUSEPPE
DI GIACOMO GIOVANNI
DI SALVO NICOLA
FASCELLA FRANCESCO
FERRERA ANTONINO
FIDANZATI GAETANO
FIDANZATI GIUSEPPE
FIDANZATI STEFANO
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE
GAMBINO GIUSEPPE
GRADO GAETANO
GRADO GIACOMO
GRADO SALVATORE
GRADO VINCENZO
GRAZIOLI SERGIO
GRECO GIOVANNI
INGRASSIA IGNAZIO
LA MOLINARA GUERRINO
LIPARI GIOVANNI
LO IACONO PIETRO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'G. Molinaro', is written vertically on the right side of the page.

LO VERDE GIOVANNI
LUCCHESI GIUSEPPE
LUPO FARO MARIA
MANGANO VITTORIO
MANISCALCO SALVATORE
MARCHESE MARIO
MARSALONE ROCCO
MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE
MATRANGA GIOVANNI
MILANO NICCOLO'
MUTOLO GASPARE
MUTOLO GIOVANNI
PALMOS FOTIOS
PEDONE MICHELANGELO
PERINA GIOVANNI
PILO GIOVANNI
PIPITONE ANGELO ANTONINO
PRESTIFILIPPO SALVATORE
PULLARA' IGNAZIO
RAPISARDA GIOVANNI
SERRA CARLO
SORCE VINCENZO

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. S. S.', located on the right side of the page.

SORESI GIUSEPPE
SPINA RAFFAELE
TINNIRELLO LORENZO
TORRISI ORAZIO
TRAPANI NICOLO'
VERNENGO COSIMO
VERNENGO GIUSEPPE
ZANCA CARMELO
ZANCA PIETRO
ZITO BENEDETTO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione
dell'art. 133 C.P. nei confronti di:

GRAZIOLI SERGIO
LA MOLINARA GUERRINO
MUTOLO GASPARE
MUTOLO GIOVANNI
TINNIRELLO LORENZO
ZANCA CARMELO

Nonché nei confronti di:
GAETA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be the name 'S. Molinaro'.

SCADUTO GIOVANNI

PIPITONE ANTONINO

SALVO IGNAZIO

VERNENGO RUGGERO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione
dell'art. 62 bis nei confronti di:

DI PACE GIUSEPPE

SALVO IGNAZIO

TERESI FRANCO

Inammissibilità del ricorso del P.G. proposto per
violazione dei limiti minimi di pena edittale nei
confronti di:

SPADARO TOMMASO

SAVOCA GIUSEPPE

Trattandosi di motivo non proposto nella precedente
fase.

Rigetto del ricorso del P.G. su tutti i punti
dedotti nei confronti di:

BATTAGLIA ANTONINO

BATTAGLIA GIUSEPPE
BISCONTI ANTONINO
DI FRESCO ONOFRIO
FASCELLA ANTONINO
GUTTADAURO GIUSEPPE
LA ROSA ANTONINO
SCAVONE GAETANO
TINNIRELLO ANTONINO
URSO GIUSEPPE
ZANCA GIOVANNI
ZANCA ONOFRIO
INCHIAPPA G. BATTISTA
BAGARELLA LEOLUCA
LEGGIO LUCIANO
BUSCEMI SALVATORE
DI CARLO ANDREA
DI CARLO GIULIO
GRAVIANO FILIPPO
GRAVIANO GIUSEPPE
GRAVIANO BENEDETTO
MADONIA GIUSEPPE
MADONIA SALVATORE

S. Madonia

MOTISI IGNAZIO

PATRICOLA STEFANO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI

SORESI GIUSEPPE

VERNENGO COSIMO

VERNENGO GIUSEPPE cl. 1940

Rigetto inoltre del ricorso del P.G. nei confronti
di SPADARO VINCENZO relativamente all'omicidio
FIORENTINO TINNIRELLO GAETANO relativamente
all'omicidio RAGONA e suoi motivi ulteriori.

Rigetto dei ricorsi di:

ALBERTI GERLANDO SENIOR e IUNIOR

BAGARELLA LEOLUCA

BATTAGLIA GIUSEPPE

BRUSCA GIOVANNI

BUSCEMI SALVATORE

CRISTALDI SALVATORE

DI CARLO ANDREA (non correz. errore su misura pena

im mot.) DI CARLO GIULIO

DI GIACOMO GIOVANNI

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Malen', is located on the right side of the page.

DI PACE GIUSEPPE
GAETA GIUSEPPE
GRAZIOLI SERGIO
GRECO IGNAZIO
GRECO GIUSEPPE DI MICHELE
GRECO GIUSEPPE DI SALVATORE
GRECO SALVATORE
GRAVIANO FILIPPO
GRAVIANO GIUSEPPE
GRAVIANO BENEDETTO
LA MOLINARA GUERRINO
LA ROSA GIOVANNI
LIPARI GIUSEPPE
MATRANGA GIOACCHINO
MADONIA GIUSEPPE
MADONIA SALVATORE
MARSALONE ROCCO
MARSALONE SALVATORE
MOTISI IGNAZIO
MUTOLO GASPARE
PATRICOLA STEFANO
PEDONE MICHELANGELO

S. Molinar

PILO GIOVANNI

PEPITONE ANGELO ANTONINO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 21)

ROTOLO SALVATORE

SANTAPAOLA BENEDETTO

SAVOCA GIUSEPPE

SAVOCA IGNAZIO

SAVOCA VINCENZO

SALVO IGNAZIO

SPADARO VINCENZO

SORESI GIUSEPPE

TERESI FRANCESCO e GIOVANNI

TINNIRELLO GAETANO e LORENZO

TRAPANI NICOLO'

VERNENGO COSIMO e GIUSEPPE (cl. 1940) e RUGGERO

ZANCA CARMELO, GIUSEPPE e PIETRO

rettifica formula PER LEGGIO LUCIANO

Annullamento senza rinvio della sentenza nei
confronti di CONDORELLI DOMENICO per la morte del
reo.

M. S. M. S.

Chiede il rigetto dei ricorsi di:

ABBENANTE MICHELE

ALFANO PAOLO

ALIOTO GIOACCHINO

AMATO FEDERICO

BALDI GIUSEPPE

BISCONTI LUDOVICO

BONANNO FRANCESCO

BONICA MARCELLO

BRONZINI ALESSANDRO UGO

CALAMIA GIUSEPPE

CAMPANELLA ATTILIO

CAMPANELLA CALOGERO

CANCELLIERE DOMENICO

CANNIZZARO FRANCESCO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CASTIGLIONE GIROLAMO

CORONA ORAZIO

COSTANTINO ANTONINO

CUSIMANO GIOVANNI

DAINOTTI GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Malen', is written vertically on the right side of the page.

DAVI' SALVATORE
DI LEO VINCENZO
DI MARCO SALVATORE
DI PASQUALE GIOVANNI
DI PIERI PIETRO
DI TRAPANI DIEGO
ENNA VITTORIO
FARAONE NICOLA
FASCELLA FRANCESCO
FEDERICO DOMENICO
FERRERA ANTONINO
FIDANZATI ANTONINO
FIDANZATI GAETANO
FIDANZATI GIUSEPPE
FIDANZATI STEFANO
FIORENZA VINCENZO
GELARDI MARIO
GRAZIANO SALVATORE
LA VARDERA PIETRO
LO CASCIO GASPARE
LO CASCIO GIOVANNI
LO MEO COSTANTINO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a name starting with 'R'.

LUPO FARO MARIA
MANGANO VITTORIO
MAGLIOZZO TOMMASO
MAGLIOZZO VITTORIO
MARCHESE ANTONINO
MARCHESE GIUSEPPE
MARCHESE MARIO
MARCHESE ROSARIO
MARCHESE SALVINO
MARCHESE VINCENZO
MARTELLO BIAGIO
MARTELLO MARIO
MARTELLO UGO
MILANO NICOLO'
MILANO SALVATORE
NAPOLI STEFANO
ROTOLO SALVATORE
SERRA CARLO
SINAGRA ANTONIO
SINAGRA FRANCESCO
SINAGRA VINCENZO (cl. 52)
SPADARO GIUSEPPE

SS
M. M. M.

SPINA GIUSEPPE

SPINA RAFFAELE

VARA CIRO

VARRICA CARMELO

VARRICA FRANCO

VIOLA GIUSEPPE

ZARCONE GIOVANNI

ZITO BENEDETTO

Rettifica della formula dubitativa di
proscioglimento relativa al capo 9 con quella: non
aver commesso il fatto per:

BELLA GIUSEPPE

e rigetto nel resto del ricorso.

Annulli l'impugnata sentenza nei confronti di
CUCINA LUIGI e, per l'effetto estensivo, nei
confronti di MESSINA PIETRO, ritenuta l'ipotesi del
tentativo in relazione al reato loro ascritto di
favoreggiamento personale (capo 431), con rinvio ai
soli fini della determinazione della pena.

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to a legal professional, is written vertically on the right side of the page. The signature is dark and appears to be a name starting with 'M'.

Annuli senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di INSINNA LORETO e VARA CIRO perché estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale loro ascritto (capo 423).

Annuli con rinvio la impugnata sentenza nei confronti di LO VERDE GIOVANNI (capo 10) con rinvio per nuovo esame.

Annuli con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MANISCALCO SALVATORE in relazione agli omicidi di SALVATORE BUSCEMI e MATTEO RIZZUTO con rigetto nel resto del ricorso medesimo.

Annuli con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO in relazione all'omicidio di FIORENTINO ORAZIO (capi 127 e 128) con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi.

Dichiari inammissibile il ricorso di FERRERA FRANCESCO poiché proposto oltre il termine di

legge.

Dichiari inammissibile il ricorso di VESSICHELLI ANTONIO per genericità dei motivi.

ULTERIORI RICHIESTE DELLA PROCURA GENERALE

1. Annullamento con rinvio ad altro giudice per il ricorrente:

RANDAZZO VINCENZO.

2. Sostituzione formula di proscioglimento per LEGGIO LUCIANO, da "insufficienza di prove" a "per non aver commesso il fatto".

3. Annullamento senza rinvio, per la misura della pena, per il ricorrente MARINO MANNOIA FRANCESCO, e rideterminazione della pena, concessa l'att. di cui all'art. 8 D.L. 13.5.91 nr. 152, conv. nella legge nr. 203/91, nella misura di 5 anni di reclusione e Lit. 20.000.000 di multa. Rigetto nel resto del ricorso.

Rigetto dei ricorsi di:

ABBATE GIOVANNI
ABBATE MARIO
ADELFIO FRANCESCO
ADELFIO GIOVANNI
ADELFIO MARIO
ADELFIO SALVATORE
AGATE MARIANO
ALTADONNA FRANCESCO
ARGANO FILIPPO
ARGANO GASPARE
BONURA FRANCESCO
BRUNO FRANCESCO
BRUSCA BERNARDO
BUFFA FRANCESCO
BUFFA VINCENZO
CALO' GIUSEPPE
CAPIZZI BENEDETTO
CHIARACANE SALVATORE
CILLARI ANTONINO
CILLARI GIOACCHINO
CORALLO GIOVANNI
CUCUZZA SALVATORE

S. M. de

D'ANGELO GIUSEPPE

D'ANGELO MARIO

DI GAETANO GIOVANNI

FALDETTA LUIGI

FINAZZO EMANUELE

GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE

GAMBINO GIUSEPPE

GERACI ANTONINO

GRADO GAETANO

GRADO GIACOMO

GRADO SALVATORE

GRADO VINCENZO

GRECO MICHELE

INGRASSIA IGNAZIO

LEGGIO GIUSEPPE

*-----

LO IACONO ANDREA

LO IACONO ANTONINO

LO IACONO GIOVANNI

LO IACONO PIETRO

LO PRESTI SALVATORE

LUCCHESI GIUSEPPE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'S. Valeri', is written vertically on the right side of the page.

MADONIA FRANCESCO
MARINO MANNOIA FRANCESCO
MAUGERI NICOLO'
MINEO SETTIMO
MISTRETTA ROSARIO
MONTALTO GIUSEPPE
MONTALTO SALVATORE
MURABITO CONCETTO
MANGANO GIUSEPPE
NANIA FILIPPO
PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 27)
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
PRESTIFILIPPO NICOLA
PRESTIFILIPPO SALVATORE
PROCIDA SALVATORE
PROVENZANO BERNARDO
PULLARA' GIOVAN BATTISTA
PULLARA' IGNAZIO
RANCADORE GIUSEPPE
RANDAZZO GIUSEPPE
RANDAZZO SALVATORE
RANDAZZO VINCENZO

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mannoia', is located on the right side of the page.

RAPISARDA GIOVANNI
RIELA SAVERIO
RIINA GIACOMO
RIINA SALVATORE
RIZZA SALVATORE
RIZZUTO SALVATORE
ROTOLO SALVATORE
SAVOCA CARMELO
SCADUTO GIOVANNI
SCRIMA FRANCESCO
SORCE VINCENZO
SPINONI GIUSEPPE
TAORMINA GIOVANNI
TORRISI IGNAZIO
TOTTA GENNARO
VASSALLO ANDREA
VERNENGO ANTONINO
VERNENGO GIUSEPPE (cl. 35)
VERNENGO PIETRO
VITALE PAOLO.

Uditi i difensori di parte civile:

SALVATORE LA MARCA, NICASIO MANCUSO, NADIA ALECCI,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'G. Alecci', is written vertically on the right side of the page.

ODOARDO ASCARI, ALFREDO BIONDI, PIETRO MILIO,
ALFREDO GALASSO.

Uditi i difensori avv.ti:

VINCENZO ARCIRESI, GIOVANNI ANANIA, CARLO ADORNATO,
FRANCESCO INZERILLO, CRISTOFARO FILECCIA, SERAFINO
BELLISSIMO, ANGELO BONFIGLIO, ORESTE BISAZZA
TERRACINI, GIANDOMENICO PISAPIA, ENZO GAITO, SALVO
RIELA, ALDO DE LISI, CLAUDIO FARANDA, ENZO
FRAGALA', PAOLO GULLO, GIUSEPPE LAURIA, ORAZIO
CAMPO, LUIGI LIGOTTI, MARCO MAZZUCA, ROSANNA
NAPOLI, GAETANO PECORELLA, TULLIO ROCCELLA,
ANTONINO RUBINO, ALESSANDRO SCALFARI, SAVERIO PAOLO
FRAGOLA, GIORGIO ZEPPIERI, ALFONSO BRIGHINA,
GAETANO SCAMARCIO, PATRIZIO SPINELLI, ALDO
CASALINUOVO, VINCENZO SINISCALCHI, ATTANASIO
ALESSANDRO, ROMANO TOMMASO, GIOVANNI GARBO,
RAFFAELE RESTIVO, FRINO RESTIVO, FRANCESCO MUSOTTO,
ROBERTO GENNA, TOMMASO FARINA, SALVATORE TRAINA,
MARCELLO GALLO, ENZO FRAGALA', GIOVANNI ARICO', IVO
REINA, MAURIZIO BELLAVISTA, CARMELO CORDARO,
ANTONIO CRISTIANI, GIOACCHINO SBACCHI, CARLO

TAORMINA, ERNESTO D'ANGELO, DELFINO SIRACUSANO,
ORESTE DOMINIONI, TITTA MADIA, ORAZIO CAMPO, TITTA
MAZZUCA, MICHELE CERABONA, SALVATORE GALLINA
MARTANA, GIOVANNI NATALI, FRANCO COPPI, ANTONINO
MORMINO, VINCENZO SINISCALCHI, ARMANDO VENETO, ENZO
TRANTINO.

S. Malin

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. L'ISTRUTTORIA

Con rapporto congiunto del 13.7.82, la squadra mobile della Questura di Palermo ed il nucleo operativo carabinieri della stessa città denunciavano alla locale Procura della Repubblica GRECO MICHELE ed altre 161 persone, quali responsabili di reati di associazione per delinquere, finalizzata anche al traffico di stupefacenti, nonché di numerosi omicidi consumati tra il 23.4.81, data di uccisione di BONTATE STEFANO, ed il 17.4.82, giorno dell'assassinio di CORSINO SALVATORE.

Il rapporto costituiva un serio tentativo di interpretazione dei fenomeni cruenti verificatisi - dopo circa un triennio di relativa pace "mafiosa", seguita all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE, consumato in Palermo il 30.5.78 - a partire dalla data anzidetta, che doveva segnare l'inizio di una tragica fase di scontri tra fazioni

mafiose, costellata da crimini di ogni genere, tra cui decine di omicidi, e destinata a protrarsi per molti anni.

Ma in quel triennio, il patto di non aggressione tacitamente osservato dalle organizzazioni criminose operanti in territorio siciliano, ed all'interno di ciascuna di esse, non aveva impedito ed anzi aveva favorito loro iniziative gravemente delittuose verso esponenti dei pubblici apparati di repressione, quali gli omicidi del dr. BORIS GIULIANO, capo della squadra mobile della Questura di Palermo, del capitano BASILE EMANUELE, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, dei magistrati CESARE TERRANOVA e COSTA GAETANO, nonché contro qualificati esponenti politici, come il presidente della Giunta Regionale siciliana, PIERSANTI MATTARELLA. E ciò al fine di rendere indisturbate le attività illecite svolte in varie forme, tra le quali preponderante importanza andava assumendo il traffico di ingenti partite di stupefacenti, importate dal medio e dall'estremo Oriente, raffinate clandestinamente

Handwritten signature

nell'isola ed immesse specialmente nel mercato nord-americano, con ricavo di cospicui profitti, reinvestiti in impieghi apparentemente leciti. L'uccisione del BONTATE, seguita a breve distanza di tempo da quella di INZERILLO SALVATORE, era interpretata dagli inquirenti (e tale visione era poi confermata nella susseguente istruzione) come rottura del precario equilibrio preesistente, storicamente comprovata dall'immane spargimento di sangue che ne seguì, vittoriosamente innescato e poi perseguito dalla c.d. mafia vincente (costituita prevalentemente dalle "famiglie" mafiose dei "corleonesi", di Ciaculli e di Corso dei Mille) a danno di quella "perdente", cui appartenevano il BONTATE e l'INZERILLO, oltreché il nutrito stuolo degli assassinati, tutti variamente legati - per comune militanza, per interessi economici, per legami di parentela o di amicizia - alle prime due vittime, capi delle rispettive fazioni.

Nel rapporto, tuttavia, non si ponevano in evidenza, verosimilmente perché non ancora

introdotti nel patrimonio conoscitivo degli inquirenti, criteri originali di valutazione del complesso fenomeno mafioso, ancora visto come aggregato di cosche autonome, di ciascuna delle quali erano descritte, secondo i dati sino a quel momento disponibili, composizione, forza numerica, influenza territoriale, responsabilità accertate o supposte nella catena degli omicidi verificatisi sino alla data del 17.4.82, con particolare riferimento alle "famiglie" GRECO e PRESTIFILIPPO (per le zone di Ciaculli e Croceverde Giardini), MARCHESE e TINNIRELLO (per la zona di Corso dei Mille) SPADARO e SAVOCA (per la zona della Kalsa), RICCOBONO (per la zona di Partanna-Mondello), ed al gruppo dei corleonesi, da lungo tempo operante in Palermo.

Sulla base di tali emergenze, il competente P.M. avviava procedimento nei confronti dei soggetti denunciati, poi trasferito nella sede dell'istruzione formale ed al quale erano successivamente riuniti numerosi altri procedimenti nei confronti di altri soggetti, scaturiti da

ulteriori rapporti di P.G., che riferivano l'esito di accertamenti svolti specialmente nel campo della repressione del traffico di stupefacenti. Seguivano attive indagini istruttorie.

Nel frattempo, iniziavano a formarsi crepe vistose nel muro del solidaristico silenzio omertoso, sino a quel momento rigidamente osservato (salvo l'isolato e remoto caso di VITALE LEONARDO, ritenuto il "primo" pentito della mafia) in ossequio ad una regola fondamentale - l'assoluta riservatezza - dell'aggregazione mafiosa. Tale CALZETTA STEFANO, vicino a talune "famiglie" palermitane, offriva spontaneamente la sua collaborazione alle forze di polizia, non soltanto consentendo l'arresto di alcuni importanti latitanti (ALFANO PAOLO e ROTOLO SALVATORE), ma fornendo notizie di prima mano sulle attività delittuose dei soggetti a lui cognitivi e favorendo il rinvenimento di armi e di stupefacenti in apposito nascondiglio presso lo stabilimento dei Bagni Virzi.

Tale collaborazione era di fatto interrotta a

seguito di una violenta esplosione che danneggiava gravemente una fabbrica di blocchetti gestita dai fratelli del propalante.

Ampi ragguagli erano al contempo accertati in materia di traffici di droghe, con indagini a vasto raggio che coinvolgevano numerosi esponenti di gruppi mafiosi, giovandosi anche degli apporti di alcuni associati (ad esempio AZZOLI RODOLFO); ed in materia, altresì, di omicidi, grazie, fra l'altro, alle confessioni rese da SINAGRA VINCENZO, nato nel 1956 ed affiliato alla cosca di Corso dei Mille, capeggiata da MARCHESE FILIPPO.

Il SINAGRA, tratto in arresto il 12.8.82, unitamente ai cugini SINAGRA VINCENZO detto "tempesta" e SINAGRA ANTONIO, nella flagranza del delitto di omicidio in persona di tale DI FATTA (non ricompreso nel presente procedimento), offriva ampia rassegna delle proprie responsabilità e di quelle di correi nella esecuzione di numerosi omicidi - sino a quel momento rimasti ad opera di ignoti - consentendo per ciascuno l'appropriato riferimento causale e modale e permettendo, anche,

R. Malu

l'individuazione della c.d. "camera della morte", situata in alcuni locali di Piazza S. Erasmo, utilizzata dal gruppo per gli interrogatori e la soppressione di vittime designate. Ivi gli inquirenti rinvenivano, fra l'altro, corde con cappi ed un bastone con presenza di sostanze pilifere, appartenenti a soggetti diversi. Il "pentito", inoltre, indicava nell'avv. SALVATORE CHIARACANE uno dei più diretti collaboratori del MARCHESE, adoperatosi in vario modo - al di là del semplice dovere professionale - per favorire membri della cosca, anche detenuti.

Mentre, dunque, le attività accertative proseguivano in varie direzioni, portando incessantemente alla luce squarci di criminalità organizzata, che venivano a sommarsi al nucleo iniziale (e di ciò qui può darsi conto soltanto in termini estremamente succinti), il 14.7.84 rientrava in Italia, estradato dalle autorità brasiliane, il noto BUSCETTA TOMMASO, indicato da tempo quale personaggio di spicco nel panorama mafioso. Isolato, ormai, all'interno della

Salvatore Chiaracane

organizzazione e ricercato dagli avversari, che avevano provveduto anche alla eliminazione di alcuni suoi congiunti, il BUSCETTA forniva amplissima collaborazione agli inquirenti, offrendo una visione articolata del fenomeno mafioso, della sua strutturazione, dei riti di affiliazione, delle principali attività criminose svolte, dei nessi unitari riconducenti le singole cosche in più vasta aggregazione sorretta da principi comuni e governata, per le questioni di collettivo interesse o comunque trascendenti l'ambito locale, da apposito organismo, denominato "cupola" o "commissione", sedente in Palermo e composta dai rappresentanti delle famiglie mafiose più importanti, i cui nomi egli indicava, loro attribuendo, in sostanza, la responsabilità degli omicidi intervenuti nel corso della "guerra di mafia" e di quelli consumati a danno di funzionari dello Stato.

Tali rivelazioni conducevano alla concentrazione in unico procedimento di numerose istruttorie pendenti - oltreché a seguito del precisato rapporto c.d.

"dei 162" - su singoli episodi criminosi, già separatamente considerati e genericamente riconducibili alla matrice mafiosa, ritenendosi che dall'intreccio delle relative risultanze potessero scaturire reciproche integrazioni probatorie, alla luce degli unitari criteri di condotta criminale descritti dal BUSCETTA. Le dichiarazioni da costui rese trovavano, poi, sostanziale avallo in quelle provenienti da CONTORNO SALVATORE (già membro di spicco della "famiglia di Santa Maria del Gesù" capeggiata da BONTATE STEFANO), il quale, detenuto dal marzo 1982, forniva anche lui al giudice, oltre due anni dopo, rivelazioni sull'organizzazione mafiosa, coincidenti, salvo marginali difformità, con quelle del BUSCETTA, indicando altresì gli autori del tentato omicidio consumato ai suoi danni il 25.6.81 (e nel quale era rimasto coinvolto il ragazzo FOGLIETTA GIUSEPPE) e narrando, con dovizia di particolari, le fasi dello scontro cruento fra le cosche, nel cui corso egli aveva patito perdite impressionanti fra parenti ed amici. Anche tal MARSALA VINCENZO, figlio di MARSALA

Se Maledu

MARIANO (ritenuto il capo della "famiglia" di Vicari) offriva la propria collaborazione, in seguito all'uccisione del padre, tratteggiando con notizie dense di particolari la struttura della mafia a carattere rurale, operante nei piccoli centri dell'entroterra.

Nel contempo, importanti risultati erano raggiunti, nell'ambito dello stesso procedimento unitario e della complessiva struttura mafiosa che ne era il sostanziale oggetto, in ordine a un cospicuo traffico di stupefacenti, sostenuto dalla attiva partecipazione di molti membri dell'associazione mafiosa ed imperniato sull'acquisto di ingenti partite provenienti dal medio e dall'estremo oriente, destinate alla raffinazione in laboratori clandestini della Sicilia, per la successiva immissione nei mercati di consumo, specialmente in quelli nordamericano. Tra l'altro, era possibile far luce, sulla base di numerosi sequestri, di testimonianze, di dichiarazioni confessionarie rese da vari imputati, italiani e stranieri e di altre acquisizioni processuali, su molteplici episodi

M. M. M. M.

concernenti la materia, dal cui insieme era possibile trarre, secondo gli inquirenti, la giudiziale certezza dell'esistenza di una fitta rete di relazioni intersoggettive, finalizzata alle precisate attività economiche ed adeguatamente sostenuta dall'impiego di forti capitali e da circuiti finanziari preposti alle operazioni di riciclaggio dei profitti introitati.

L'ipotesi accusatoria, in particolare, muoveva, come si è detto, dal ritenuto accertamento dell'esistenza di una vasta organizzazione, parallela a quella mafiosa e da questa sostenuta, oltrech  impersonata in buona parte da soggetti associati all'altra che da tempo operava nel traffico delle sostanze stupefacenti, usandovi, in molti casi, organici, mezzi e strutture gi  impiegati nel contrabbando dei tabacchi.

L'approvvigionamento di ingenti quantitativi di morfina base era praticato soprattutto in Turchia ed in Thailandia e la ricostruzione storica ne era possibile attraverso acquisizioni di vario tipo.

Circa i traffici con la Turchia, molti

collaboranti, tra altri ZERBETTO ALESSANDRO, PERINA GIOVANNI, TOTTA GENNARO e AZZOLI RODOLFO, avevano evidenziato l'esistenza di una rete di importazione di stupefacenti destinati ai laboratori siciliani di trasformazione, in cui trovavano spicco le figure di persone accusate di appartenenza all'associazione mafiosa, come - tra altri - i fratelli GRADO, i MAFARA, ALBERTI GERLANDO, (senjor), BADALAMENTI GAETANO, LEGGIO LUCIANO (ancorché detenuto), il ricordato BONTATE STEFANO, FIDANZATI GAETANO e gli stessi BUSCETTA e CONTORNO, ciascuno dei quali era a vario titolo collegato con ulteriori zone di smistamento all'estero. Anche tale WARIDEL PAUL EDWARD aveva fornito indicazioni su un cittadino turco (tale MUSULLULU YASER, residente in Zurigo), a suo dire coinvolto in ingenti affari di droga con gruppi siciliani.

L'importazione di morfina dalla Thailandia era risultata affidata al cittadino cinese KOH BAK KIN, che riforniva le famiglie mafiose di ROSARIO RICCOBONO e di BENEDETTO SANTAPAOLA. Sul punto le

indagini avevano segnato un rilevante traguardo, in primo luogo, con l'arresto nel novembre 1981 di GASPARINI FRANCESCO, all'aeroporto di Parigi, con kg. 4,500 di eroina proveniente da Bangkok. Il GASPARINI, nell'occasione diretto a Roma, forniva poi informazioni su un consistente traffico di morfina attraverso il predetto KIN, sostanze destinate ai laboratori siciliani.

In secondo luogo, si era proceduto il 24.5.83 al sequestro, in Suez, della nave "Alexandros", con un carico di kg. 233 di eroina di origine thailandese, pure destinata ai laboratori siciliani, come già rivelato dal GASPARINI, che all'operazione era stato partecipe. Lo stesso KIN, peraltro, nel prestare attiva e volontaria collaborazione alla giustizia italiana, aveva confermato le predette circostanze ed in particolare il collegamento con le famiglie mafiose palermitane e catanesi per il traffico internazionale degli stupefacenti.

Tali risultanze erano sussidiate dalla scoperta, nel territorio siciliano, di laboratori di trasformazione ormai dismessi e di un altro, ancora

funzionante, sito in Palermo, via Messina Marine, la cui gestione era stata attribuita alla famiglia dei VERNENGO, capeggiata da VERNENGO PIETRO, i cui membri erano ritenuti esperti chimici.

Sulle successive fasi del circuito commerciale, si riteneva raggiunta la prova di una intensa attività di esportazione di eroina già raffinata, oggetto di specifiche indagini parzialmente confluite nel procedimento c.d. di "pizza connection", instaurato negli Stati Uniti di America, in parte coinvolgente anche imputati nel presente procedimento; e quanto al riciclaggio, le indagini bancarie avevano dimostrato, secondo l'accusa, l'esistenza di opportuni canali - apparentemente leciti - per fare rientrare in Italia i capitali accumulati, destinati a vari investimenti, tra cui specialmente attività imprenditoriali di carattere edilizio.

Tra gli episodi legati ai traffici in discorso, è utile segnalare - senza alcuna pretesa di rassegna esaustiva, in questa sede - l'arresto di ABBENANTE MICHELE avvenuto il 21.10.82 all'aeroporto di Roma, allorché lo stesso, che proveniva da

Copenaghen, era colto in possesso di kg. 9,5 di eroina, e si accertava, poi, che egli aveva compiuto tre viaggi in Thailandia fra la primavera e l'estate dello stesso anno, ed in Bangkok, ove si era verosimilmente incontrato con tale PALESTRINI FIORAVANTE, che aveva preso il posto del GASPARINI nella funzione di collegamento tra il KOH BAK KIN ed il gruppo siciliano del RICCOBONO, rappresentato da MUTOLO GASPARE. E difatti il PALESTRINI era stato poi arrestato a bordo della nave "Alexandros", in occasione del relativo sequestro.

Altro importante episodio, che si riteneva poi di eminente rilievo quanto al possibile movente dell'uccisione del dr. BORIS GIULIANO, si era verificato il 19.6.79 all'aeroporto di Palermo, allorché erano state sequestrate due valigie contenenti 500.000 dollari, attraverso cui era stato agevole risalire ai rapporti tra gruppi siciliani e nord-americani nel traffico di stupefacenti.

Sulla base di tali e di altri riferimenti, si

riteneva di individuare vari gruppi particolarmente impegnati nelle attività commerciali connesse alla materia: quello dei GRADO, operante soprattutto in Milano, cui era collegato il TOTTA e che si avvaleva di corrispondenti in Palermo (CONTORNO, GAETANO, BADALAMENTI, BONTATE etc. etc.); il gruppo palermitano dei RICCOBONO e quello di BENEDETTO SANTAPAOLA, di Catania, i cui reciproci rapporti erano mantenuti da MUTOLO GASPARE, braccio destro dei RICCOBONO, e da CONDORELLI DOMENICO, ligio al ritenuto boss catanese, al quale risultavano poi collegati, secondo l'ipotesi accusatoria, membri delle "famiglie" FERRERA e CANNIZZARO; il gruppo di CALO' GIUSEPPE, radicato in zona urbana di Palermo (Porta Nuova), nel cui ambito preminente appariva la posizione di SPADARO TOMMASO, già severamente condannato con sentenza del tribunale di Firenze per analoghe attività.

Nelle relative indagini, intessute, anche e soprattutto, sulla fitta trama di rivelazioni provenienti da soggetti sicuramente inseriti in quel contesto di criminalità, e in esso già

attivamente operanti, restavano coinvolti molti imputati, a parecchi dei quali era attribuito ruolo promotore o direttivo nella costituzione e nella gestione delle rispettive associazioni, tra le quali, poi, il giudice di merito non riteneva di ravvisare quei vincoli di unitarietà verticistica, invece colti tra le associazioni mafiose.

Alla stregua delle cennate risultanze, arricchite peraltro da contributi ulteriori, provenienti da fonti disparate, che coinvolgevano, complessivamente, oltre 700 imputati, si procedeva alla contestazione organica delle imputazioni elevate, che erano sostanzialmente raggruppate in cinque distinti ambiti, rispettivamente concernenti:

- il delitto di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416, primo, terzo, quarto e quinto comma, C.P., con l'aggravante di cui all'art. 18 della legge 646/82, in relazione ai fatti consumati anteriormente al 29.9.82;
- il delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis C.P., con le aggravanti di

cui ai commi quarto e sesto e, per taluni imputati, secondo, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., in relazione ai fatti associativi consumati posteriormente al 29.9.82, e in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 646/82;

- gli omicidi e tentati omicidi, ai danni di oltre 100 persone, consumati sino al primo semestre dell'anno 1983 (compreso), oltreché i reati connessi;

- le associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti ed i reati di acquisto e cessione di dette materie, ai sensi degli artt. 71, 74, 75 secondo comma legge 685/75;

- i reati c.d. minori, riguardanti diecine di episodi di danneggiamenti, estorsioni, detenzioni e porti illegali di armi, ricettazioni, rapine, favoreggiamenti etc., ascritti a membri di cosche mafiose o ad estranei.

In relazione ai numerosissimi delitti contro la vita, poteva ulteriormente introdursi, secondo l'impostazione accusatoria (in seguito recepita

nella sentenza di primo grado), la seguente distinzione:

- reati costituenti l'inizio della c.d. "guerra di mafia", e cioè gli omicidi nelle persone di BONTATE STEFANO, INZERILLO SALVATORE, TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO, D'AGOSTINO EMANUELE ed i tentati omicidi contro il CONTORNO e tali SPITALE e CAPUANO;

- reati concernenti lo sterminio delle c.d. "cosche perdenti", ai danni di persone ritenute variamente legate al CONTORNO ed a GRECO GIOVANNI, detto "Giovannello", già componente della cosca di Ciaculli, capeggiata da GRECO MICHELE, ma successivamente legatosi alle associazioni avverse, comandate dal BONTATE e dall'INZERILLO; in tale novero erano ricondotti gli omicidi di RUGNETTA ANTONINO, MANDALA' PIETRO, MAZZOLA EMANUELE, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA MICHELE, GRADO ANTONINO, DI FRESCO GIOVANNI, D'AGOSTINO IGNAZIO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA' FRANCESCO, CORSINO SALVATORE, BELLINI CALOGERO, MARCHESE PIETRO, ucciso nel

carcere dell'Ucciardone, ROMANO PIETRO, SPICA ANTONIO, SPITALIERI SALVATORE, GRECO SALVATORE, CINA' GIACOMO, PESCO VINCENZO;

- fatti concernenti la c.d. "tufiata di Ciaculli" (il tentato omicidio di GRECO GIUSEPPE GIOVANNI, nato nel 1952, noto con il nomignolo di "scarpazzedda" o "scarpuzzedda", ritenuto eminente e feroce esponente della cosca di Ciaculli ed autore materiale di numerosi omicidi), cui seguì la violenta reazione del suo gruppo, concretatosi secondo l'accusa, nella uccisione di parenti del BUSCETTA (BUSCETTA BENEDETTO, BUSCETTA ANTONIO, BUSCETTA VINCENZO e BUSCETTA BENEDETTO) e di tali GENOVA GIUSEPPE, D'AMICO ANTONINO, D'AMICO ORAZIO, FICANO GASPARE, FICANO MICHELE, AMODEO PAOLO, AMODEO GIOVANNI, tutti ritenuti legati, con relazioni varie, ai soggetti considerati gli ispiratori della "tufiata";

- gli altri omicidi della "guerra di mafia" (vittime ne furono SIRCHIA GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO, DI CRISTINA GIUSEPPE, DI NOTO FRANCESCO, SEVERINO GIUSEPPE, SEVERINO SALVATORE, GNOFFO

IGNAZIO, DI BIAGIO GIOVANNI, PECORELLA STEFANO,
INZERILLO GIUSEPPE, MAFARA GIOVANNI, MAFARA
FRANCESCO, GRADO ANTONINO, DI GREGORIO SALVATORE,
BADALAMENTI ANTONINO, GALLINA STEFANO, BADALAMENTI
SILVIO, SORCI ANTONINO, SORCI CARLO e SORCI
FRANCESCO);

- gli omicidi di pubblici funzionari, nei quali
venivano compresi quelli già ricordati del dr.
GIULIANO e del capitano BASILE, quelli successivi
di altrettanta eccezionale gravità, quali
l'uccisione del prof. PAOLO GIACCONE, docente di
medicina legale e perito giudiziario e gli eccidi
del generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, della
moglie EMANUELA SETTI CARRARO e dell'agente della
Polizia di Stato DOMENICO RUSSO, consumate in
Palermo la sera del 3.9.82 (ma il RUSSO, gravemente
ferito, decedeva, in realtà, il successivo giorno
15); ancora l'assassinio collettivo consumato il
16.6.82 nell'abitato di Palermo, dei carabinieri
FRANZOLIN SILVANO, RAITI SALVATORE e DI BARCA
LUIGI, nonché del detenuto FERLITO ALFIO,
personaggio eminente della mafia catanese, che

Se Basile

essi scortavano in traduzione al carcere di Marsala, e dell'autista privato DI LAVORE GIUSEPPE, che era al volante dell'autovettura investita dal fuoco (c.d. "strage della Circonvallazione" e a riguardo della quale si riteneva che l'agguato, sicuramente diretto contro il FERLITO, fosse stato eseguito da elementi palermitani e catanesi, con il benestare della "commissione", su mandato di BENEDETTO SANTAPAOLA, capo della cosca catanese avversa a quella diretta dall'ucciso); ed infine, l'assassinio dell'agente di P.S. ZUCCHETTO CALOGERO, abile investigatore della Questura di Palermo, particolarmente addentro agli ambienti mafiosi della città.

- gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille, capeggiata da MARCHESE FILIPPO, consumati nelle persone di BUSCEMI SALVATORE, AMBROGIO GIOVANNI, GENNARO DIEGO, INGRASSIA DOMENICO, SPARACELLO GIACOMO, LO VERSO MAURIZIO, FALLUCCA GIOVANNI, TAGLIAVIA GIOACCHINO, FINOCCHIARO GIUSEPPE, PATRICOLA FRANCESCO, CALABRIA AGOSTINO,

BUSCEMI RODOLFO, RIZZUTO MATTEO, MIGLIORE ANTONINO,
LO IACONO CARMELO, PERI ANTONINO, RAGONE PIETRO,
SCALICI GAETANO, BENFANTE GIOVANNI: ed in tale
ambito avevano particolare rilievo, ai fini delle
successive incriminazioni, le propalazioni, anche
confessorie, del predetto SINAGRA VINCENZO classe
1956.

In esito alla espletata, complessa istruzione
formale era disposto, con sentenza-ordinanza
dell'8.11.85, il rinvio di 476 imputati al
giudizio della Corte d'Assise di Palermo (ne è
inutile in questo luogo l'indicazione nominativa,
anche perché molti non sono più interessati al
presente grado), ma nei confronti di quindici di
essi era poi ordinata, in sede dibattimentale, la
separazione del giudizio, per ragioni varie.

A 364 imputati restavano ascritte imputazioni
concernenti il reato associativo comune e quello di
tipo mafioso; a 310, per lo più identificatisi
nei predetti, erano addebitati i reati associativi
e specifici riguardanti il commercio degli
stupefacenti; a taluni di costoro, nonché ad altri

prevenuti, rimanevano contestati reati diversi contro il patrimonio ovvero contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamenti, false testimonianze), ovvero, ancora, reati in materia di detenzione e porto illegale di armi; era, in apice, mantenuta ferma, malgrado l'identità soggettiva di molti partecipi, la distinzione tra reato associativo, comune o di tipo mafioso, e reato associativo in materia di stupefacenti.

Le imputazioni riguardanti i delitti contro la vita ed i reati connessi (per lo più, detenzione e porto di armi, anche da guerra, sequestri di persona ed occultamenti di cadavere), restavano ascritte a un più ristretto novero di soggetti, prevalentemente imperniato sui componenti la c.d. "cupola" o "commissione", identificati in RIINA SALVATORE, PROVENZANO BERNARDO, RICCOBONO ROSARIO, GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE (classe 1927), BRUSCA BERNARDO, SCAGLIONE SALVATORE, CALO' GIUSEPPE, GERACI ANTONINO (nato il 2.1.17), MOTISI IGNAZIO, SCADUTO GIOVANNI, MARCHESE FILIPPO, MADONIA FRANCESCO, cui era attribuita, unitamente

Scaglione

a GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", la responsabilità decisionale dei relativi fatti (per lo più materialmente consumati da ignoti), eccezion fatta per quelli ricondotti invece ad esclusiva iniziativa della cosca di Corso dei Mille, che restavano ascritti, per la fase ideativa e per quella esecutiva, a MARCHESE FILIPPO e, con variazioni soggettive nei singoli casi, ai suoi accoliti ZANCA CARMELO, ZANCA ONOFRIO, ROTOLO SALVATORE, SENAPA PIETRO, SINAGRA VINCENZO di Antonino (classe 1956), SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952), SINAGRA ANTONIO, TINNIRELLO GAETANO, SPADARO FRANCESCO e SPADARO VINCENZO.

Il concorso in alcuni degli omicidi (consumati o tentati) ascritti ai componenti della "cupola" era altresì contestato ad altri imputati (DI CARLO ANDREA, LUCCHESI GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, PULLARA' GIOVAN BATTISTA, BONO GIUSEPPE, CUCUZZA SALVATORE, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO SALVATORE, ARGANO GASPARE, BRUNO FRANCESCO, BUFFA VINCENZO ed altri),

come sarà meglio chiarito, per quanto necessario, nell'esame delle singole posizioni.

Erano complessivamente sottoposti all'esame della Corte d'Assise di Palermo 453 capi di accusa, esclusi quelli riguardanti i soggetti nei cui confronti era poi disposta la separazione del giudizio.

II - LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza in data 16.12.87, detta Corte adottava le statuizioni ritenute di giustizia, assolvendo quindici imputati dai reati contestati con formule varie e dichiarando l'estinzione degli addebiti nei riguardi di altri quattro per morte; pronunciava condanne a pene varie nei confronti di 209 imputati dei reati associativi, comuni o di tipo mafioso, e di 140 imputati dei reati in materia di stupefacenti, (se ne vedano elencazioni nominative alle pagg. 441 - 444 ed alle pagg. 451 - 454 della sentenza di secondo grado), rispettivamente infliggendo le relative pene principali ed accessorie; e di altri imputati, ancora, per reati

Palermo
[Signature]

di altra natura.

Con particolare riferimento ai delitti di sangue, la Corte affermava la responsabilità di:

- BRUNO FRANCESCO, in relazione all'omicidio di GALLINA STEFANO ed al tentato omicidio di SIMONETTA MARIA, condannandolo alla pena di anni 25 di reclusione e di Lit. 3.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- BUFFA FRANCESCO, in relazione al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena di anni 15 di reclusione e di Lit. 1.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- CUCUZZA SALVATORE, in relazione al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena di anni 18 di reclusione e di Lit. 10.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- GRECO GIOVANNI, in relazione al tentato omicidio di GRECO GIUSEPPE fu Nicola ("scarpazzedda"), condannandolo alla pena di anni 15 di reclusione e di Lit. 1.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- GRECO MICHELE, in relazione agli omicidi di

INZERILLO SALVATORE, TERESI GIROLAMO, DI FRANCO,
FEDERICO, ANGELO e SALVATORE, SEVERINO VINCENZO e
SALVATORE, GNOFFO, MANDALA', MOZZOLA, MAFARA
GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO, DI
GREGORIO, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA, GRADO
ANTONINO (classe 1948), DI FRESCO GIOVANNI,
D'AGOSTINO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA'
FRANCESCO, ROMANO, SPICA ANTONIO, CORSINO,
FRANZOLIN, RAITI, FERLITO, DI BARCA, DI LAVORE,
GRECO SALVATORE, CINA', DALLA CHIESA, SETTI
CARRARO, RUSSO, BUSCETTA BENEDETTO ed ANTONINO,
GENOVA, D'AMICO ANTONINO e D'AMICO ORAZIO,
FICANO GASPARE e FICANO MICHELE, AMODEO PAOLO,
BELLINI, AMODEO GIOVANNI, PESCO, ed al tentato
omicidio del CONTORNO, condannandolo alla pena
dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa,
anche per reati associativi e per quelli connessi
ai delitti predetti; l'imputato restava variamente
assolto dagli altri omicidi ascrittigli, fra cui
quelli nelle persone del dr. GIULIANO, del
capitano BASILE, del prof. GIACCONE, del BONTATE e
del DI CRISTINA;

S. M. Palermo

- LUCCHESI GIUSEPPE, in relazione all'omicidio di BONTATE STEFANO ed al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi;

- MADONIA FRANCESCO, in relazione all'omicidio del capitano BASILE ed al tentato omicidio di MUSANTI SILVANA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per i reati associativi; l'imputato restava assolto dagli altri, numerosissimi omicidi ascritti, consumati o tentati, e dai reati connessi;

- MANISCALCO SALVATORE, in relazione agli omicidi di BUSCEMI RODOLFO e di RIZZUTO MATTEO, condannandolo alla pena di anni 25 di reclusione e di Lit. 3.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;

- MARCHESE ANTONINO, in relazione agli omicidi di LO IACONO e del PERI, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi;

- MARCHESE GIUSEPPE, in relazione all'omicidio del

RUGNETTA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi;

- MONTALTO GIUSEPPE e MONTALTO SALVATORE, in relazione all'omicidio di INZERILLO SALVATORE ed ai tentati omicidi di SPITALE FRANCESCO e di CAPUANO AGOSTINO, condannando il primo alla pena della reclusione di anni 25 e della multa di Lit. 3.000.000 ed il secondo alla pena dello ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi;

- PROVENZANO BERNARDO, in relazione alla più parte degli omicidi, tentati o consumati, che gli erano ascritti (tra cui i più rilevanti per le qualità soggettive delle vittime), condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi; l'imputato era assolto con formule varie dai restanti delitti contro la vita;

- PULLARA' GIOVAN BATTISTA, in relazione agli omicidi di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO, condannandolo

alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi; l'imputato restava assolto da altri reati di sangue;

- RIINA SALVATORE, nei cui confronti erano assunte statuizioni eguali a quelle concernenti il PROVENZANO, in considerazione della comune qualità di rappresentanti della "famiglia" di Corleone, facente capo a LEGGIO LUCIANO (detenuto), in seno alla "cupola";

- ROTOLO SALVATORE, in relazione agli omicidi RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, RAGONA e GIACCONE, condannandolo alla pena dello ergastolo ed alla multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi, dagli altri addebiti similari l'imputato era assolto con formule varie;

- SANTAPAOLA BENEDETTO, in relazione ai fatti della "strage della Circonvallazione" ed agli omicidi DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa anche per reati associativi;

- SENAPA PIETRO, in relazione agli omicidi di TAGLIAVIA GIOACCHINO, FIORENTINO ORAZIO, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, LO IACONO, PERI, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi; l'imputato era assolto dall'omicidio di PATRICOLA FRANCESCO;
- SINAGRA ANTONIO, in relazione agli omicidi LO VERSO, FALLUCCA, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, MIGLIORE, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altra natura;
- SINAGRA VINCENZO di Antonino (classe 1956), in relazione agli omicidi RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, MIGLIORE, condannandolo alla pena della reclusione di anni 21 e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi e di altro genere;
- SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952), in relazione agli omicidi LO VERSO, FALLUCCA, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, RAGONA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altra natura; l'imputato era invece assolto, con formule

M. Len

varie, da altre imputazioni di omicidio (nelle
persone di AMBROGIO, GENNARO, DI FAZIO,
FINOCCHIARO, CALABRIA, SCALICI);

- SPADARO FRANCESCO, in relazione agli omicidi
TAGLIAVIA e FIORENTINO, condannandolo alla pena
dell'ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000,
anche per reato associativo; l'imputato era invece
assolto dall'imputazione concernente l'omicidio
PATRICOLA;

- VERNENGO PIETRO, in relazione all'omicidio del
RUGNETTA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e
della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati
associativi e di altro genere; egli era assolto da
altri delitti di sangue.

A carico di vari imputati condannati, la Corte
poneva le pene accessorie e le misure di sicurezza
come per legge, nonché, quando del caso, l'obbligo
del risarcimento dei danni in favore delle parti
civili costituite. Essi restavano assolti dagli
altri omicidi, consumati o tentati loro ascritti,
con formule varie.

Tra i soggetti condannati, ai soli AZZOLI RODOLFO,

BUSCETTA TOMMASO, BRUNO FRANCESCO, CONTORNO
SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, D'AMICO BALDASSARRE,
DE CARO CARLO, DI MARCO SALVATORE, GASPARINI
FRANCESCO, GRECO GIUSEPPE (classe 1954), MANISCALCO
SALVATORE, MONTALTO GIUSEPPE, PERINA GIOVANNI,
SCADUTO GIOVANNI, SINAGRA VINCENZO (classe 1956),
TOTTA GENNARO, VASSALLO ANDREA, ZERBETTO ALESSANDRO
erano concesse le attenuanti generiche, ritenute
prevalenti soltanto nei confronti del BUSCETTA, del
CONTORNO, del DE CARO, del SINAGRA, del TOTTA e
dello ZERBETTO, in ragione degli apporti probatori
conferiti nel procedimento.

Ancora in materia di delitti contro la vita, è
utile segnalare che restavano assolti, con formule
varie, dagli omicidi, consumati o tentati, loro
ascritti, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI,
ADELFO SALVATORE, ARGANO GASPARE, BRUSCA BERNARDO,
CALO' GIUSEPPE, CAPIZZI BENEDETTO, CORALLO
GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE,
GERACI ANTONINO, LO IACONO PIETRO, MARCHESE MARIO,
MOTISI IGNAZIO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI, PROFETA
SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, SPADARO VINCENZO,

SCADUTO GIOVANNI, TINNIRELLO GAETANO, ZANCA ONOFRIO, ZANCA CARMELO, SCAGLIONE SALVATORE ed altri ancora, pur essendo molti di essi condannati per reati associativi o in materia di stupefacenti. I numerosi delitti di omicidio, e reati connessi, ascritti a PRESTIFILIPPO MARIO GIOVANNI, ritenuto uno dei più feroci sicari delle cosche mafiose, erano dichiarati estinti per morte del reo, intervenuta per assassinio nelle more del dibattimento di primo grado.

E' superfluo, poi, fare cenno delle statuizioni, anche di condanna, assunte in primo grado nei confronti degli imputati GRECO GIUSEPPE fu Nicola ("scarpazzedda"), MARCHESE FILIPPO, RICCOBONO ROSARIO, BONO GIUSEPPE, cui erano ascritti parecchi delitti contro la vita, unitamente ad altri reati, essendo stata disposta nei loro confronti, in sede di appello, la separazione del giudizio, ai sensi dell'art. 89 C.P.P. (del 1930), data la sopravvenienza di elementi deponenti indiziariamente per la loro scomparsa.

Nei confronti di GRECO MICHELE (oltreché di

altri), altra sezione della stessa Corte d'Assise aveva pronunciato, in data 17.11.84, sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni 24 per l'omicidio di MARCHESE PIETRO, e per il ferimento di CAMPORA DOMENICO, materialmente consumato da sicari nella casa circondariale di Palermo il 25.2.82. Il procedimento, contraddistinto con il nr. 51/85 R.G., era poi riunito, nel giudizio di appello, a quello principale di cui sopra, recante il nr. 52/88, cui era altresì unito, allo stesso fine, il procedimento nr. 43/87, a carico di MARTELLO UGO e RANDAZZO VITO VINCENZO, assolti con sentenza di detta Corte d'Assise in data 25.3.87 da imputazioni per reati associativi, finalizzati anche al traffico di stupefacenti.

Alla base delle decisioni rese nel procedimento principale, il giudice di primo grado poneva i seguenti principi (concernenti aspetti generali, comuni a più imputati), di cui è utile una sommaria enunciazione, anche per l'opportuno confronto con le successive vedute della Corte d'Assise d'Appello.

S. Miller

In tema di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei c.d. collaboranti, e dei chiamanti in correttezza, riteneva il giudice di poterla verificare positivamente, pure nei limiti dettati dalla necessaria prudenza in materia di evidente delicatezza, per una serie di considerazioni centrate sulle motivazioni psicologiche afferenti a ciascun dichiarante, per il disinteresse manifesto a false incolpazioni in presenza anche di autoaccuse tanto più inducenti a valutazioni di complessiva credibilità, per l'accertata autonomia delle fonti rivelatrici, conferente maggior credito al coincidente risultato delle plurime propalazioni, tanto più asseverato da marginali discrasie, per la ritenuta sussistenza di riscontri obiettivi, per la consonanza delle rivelazioni con i risultati scaturiti direttamente dalle indagini di polizia, comunque ponendo l'esigenza indeclinabile del riscontro esterno alle fonti soggettive, tuttavia da intendersi non quale conferma analitica di ciascun brano della singola dichiarazione accusatoria, ma quale

St. M. L.

conferma anche parziale, delimitata cioè a taluni aspetti o a punti specifici della propalazione, eventualmente derivabile anche da concorrente, purché genuinamente autonoma chiamata, se in grado di conferire alla prima fonte la necessaria integrazione per farla assurgere a valenza di prova, secondo il libero convincimento del giudice.

Con particolare riferimento agli atti collaborativi del BUSCETTA e del CONTORNO (certamente, i maggiori "pentiti" presenti nel procedimento, a prescindere dalle nuove fonti acquisite nel dibattimento di appello), la Corte, disattesa la tesi aprioristica della totale inutilizzabilità in quanto proveniente da coimputati, confessi malfattori, ne sottolineava la credibilità complessiva, anche sulla considerazione di uno specifico interesse alla verità dei fatti narrati, pena la facile smentita aliunde, a nulla rilevando, peraltro, il sentimento di odio o il desiderio di vendetta eventualmente ravvisabili all'origine delle confessioni, perché incanalatisi in forme di

apprezzabile collaborazione con le autorità dello Stato, anziché di reazione cruenta tipiche della cultura mafiosa. Distingueva, poi, tra vere e proprie chiamate in correità, o indicazioni di reità specifiche, abbisognevole di particolari delibazioni anche alla luce dei necessari riscontri, e semplici esposizioni sulla struttura e sulle attività dell'organizzazione mafiosa, ritenute parti integranti delle rispettive ammissioni di responsabilità per reati associativi; aggiungeva, inoltre, specifici ed approfonditi esami di ciascun dichiarante (ed altresì degli altri collaboratori SINAGRA, CALZETTA, MARSALA, DI MARCO), tratteggiandone il percorso criminale - serbatoio di preziose informazioni poi rivelate -, i contatti con l'ambiente di riferimento, l'atteggiamento processuale, visto nei momenti essenziali, anche in contrasto con gli accusati, ed il tutto rapportando al previo e certo radicamento di ognuno nella realtà criminale mafiosa, poi da essi descritta con ottica "dall'interno".

La sussistenza dei requisiti giuridici

S. Malle

dell'associazione per delinquere e di quella di tipo mafioso era attentamente riscontrata dalla Corte sulla base delle ricostruzioni in fatto consentite dal complesso degli elementi probatori acquisiti, denotanti una stessa realtà associativa operante sino al 29.9.82 ed anche successivamente, alla quale riteneva, dunque, di applicare i modelli giuridico-penali cronologicamente appropriati, ai sensi degli artt. 416 e 416 bis C.P., rispettivamente, tra di questi introducendo il criterio della reciproca autonomia, con conseguente irrogazione di duplice sanzione, tuttavia temperata a mezzo della generalizzata applicazione dell'istituto della continuazione ai condannati per doppio reato (capi 1 e 10 della rubrica).

In tale prospettiva, la Corte riteneva di ravvisare nella associazione denominata "cosa nostra" non già una pluralità scollegata di cosche mafiose, liberamente ed autonomamente operanti, senza legami diversi da quello genericamente finalistico, ma una unitaria organizzazione di tipo federalistico - verticistico, articolata su strutture

territoriali prefissate, corrispondenti all'ambito localistico di ciascun gruppo di base, fruente di autogoverno per le questioni di esclusivo interesse, ma raggruppate verticalmente per quelle di più ampio respiro, secondo una rastremazione gerarchica sostenuta da organi intermedi, confluenti al vertice nel direttorio unico costituito dalla "cupola" o "commissione", impersonato dai rappresentanti delle più cospicue "famiglie" e deputato al governo generale dell'organizzazione, e perciò all'assunzione delle più rilevanti decisioni; il tutto, secondo regole di funzionamento, estese anche al campo sanzionatorio, costituente un vero "corpus" di disciplina interna.

In tal senso, la Corte utilizzava e riscontrava le fonti confidenziali sopraindicate, nonché le dichiarazioni precedentemente ed informalmente rese da DI CRISTINA GIUSEPPE (esponente mafioso di spicco, assassinato nell'anno 1978, nell'ambito di oscuri contrasti fra le cosche) al capitano ALFIO PETTINATO, comandante la compagnia

S. Maler

carabinieri di Gela, oltreché materiale di varia natura.

Integrando tali risultanze con quelle concernenti la genesi storica e lo svolgimento della c.d. guerra di mafia, nel periodo di tempo compreso tra l'aprile 1981 e la prima metà dell'anno 1983, ed all'uopo utilizzando prevalentemente le versioni del BUSCETTA e del CONTORNO, secondo l'antitesi mafia vincente - mafia perdente, la Corte riteneva di poter far carico ai membri della stessa "commissione" (nel cui ambito, intanto, si riteneva avessero preso netto ed incontrastato sopravvento le cosche corleonesi, di Ciaculli, di Corso dei Mille, e quelle alleate, tutte appartenenti alla linea "vincente") della più parte degli omicidi consumati, in qualità di mandanti coordinati dal capo dell'organismo, GRECO MICHELE, sia pure con variazioni individuali imposte dall'applicazione del principio giuridico all'uopo individuato, nell'ambito del concetto della responsabilità penale personale, perciò ritenendosi insufficiente la sola qualità di componente del direttorio,

St. Malen

essendo necessario il concorso di ulteriore ed integrativo elemento di personale collegamento con il singolo fatto delittuoso (sotto l'aspetto materiale, strumentale o anche logico), che fungesse da chiusura del circuito indiziario innescato dalla qualità rivestita, non potendosi, infatti, escludere la possibilità, del resto concretamente verificata in taluni casi, di iniziative delittuose individuali, non sostenute, cioè, dall'assenso determinante o coadiuvante di altri membri della "cupola".

Su tale base, la Corte elaborava criteri atti a discriminare, sul piano logico-fattuale, i fatti deliberati dallo organismo di vertice da quelli di più ristretta matrice, includendo nel novero dei primi, ad esempio, gli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, di loro parenti e collaboratori, in quanto ritenuti esiti primari e consequenziali dello sterminio decretato dai gruppi vincenti (predominanti nella "commissione") contro quelli perdenti, nonché gli omicidi DALLA CHIESA, BASILE, GIULIANO, ed altri pure consumati nelle persone di

M. Marini

altri pubblici dipendenti, perché valutati quali fatti di eccezionale rilievo, consumati al fine di paralizzare la risposta dello Stato allo strapotere mafioso ed ai sottostanti interessi criminali - finanziari, che nella "cupola" trovavano coagulo strategico.

A sostegno di tali convincimenti e, più in generale, della ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso - almeno ai livelli più elevati e delle sue manifestazioni eminenti - la Corte sottolineava che lo stesso fucile kalashnikov, usato nel tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, era stato precedentemente impiegato nel danneggiamento dei vetri blindati della gioielleria CONTINO (contro cui erano state sparate raffiche, probabilmente a scopo di prova), nel tentato omicidio delle guardie private SPITALE e CAPUANO, nell'omicidio INZERILLO e, assai verosimilmente, in quello del BONTATE, oltreché nella c.d. "strage della Circonvallazione", in cui era altresì apparso un secondo fucile kalashnikov, successivamente usato nei fatti di Via Carini (gli omicidi dei coniugi

Handwritten signature

DALLA CHIESA e dell'agente RUSSO), unitamente all'omologo; e che nella predetta strage, oltreché nell'omicidio dell'INZERILLO e, probabilmente, in quello del BONTATE, era stato impiegato uno stesso fucile cal. 12, caricato a lupara, poi adoperato anche nelle uccisioni di via Carini.

Tali risultanze erano desunte da accertamenti peritali-balistici espletati nel procedimento, pure contestati dalle difese degli imputati con argomentazioni varie, disattese efficacemente dalla Corte e non riprodotte, poi, nei motivi di ricorso.

Nei confronti di associati estranei alla "cupola", ma avvantaggiati dai delitti deliberati e dalle altre vicende criminose di cui trattasi - spesso trasversalmente decise all'interno di una stessa cosca, per la risistemazione delle posizioni dominanti in conformità alla linea impostasi dal vertice - o comunque costretti ad una scelta di campo nel medesimo senso, riteneva la Corte che la semplice adesione morale al programma attuativo o la aspettativa di possibili utilità non ne

legittimasse l'affermazione di colpevolezza concorsuale, secondo gli ordinari criteri in materia di concorso nel reato.

In tema, ancora, di reato associativo, chiariva preliminarmente la Corte di primo grado che la qualifica di "uomo d'onore", spesso usata dai chiamanti in correità per l'individuazione di singoli associati, non sottintendesse una mera condizione soggettiva di adesione morale, scevra di risvolto penale, ma descrivesse, invece, una concreta condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, introdotta con il solenne rituale dell'affiliazione e consistente nello irriparabile impegno di una personale ed illimitata disponibilità per il raggiungimento degli scopi del gruppo.

Stabiliva, poi, il concetto che, nel difetto di provato recesso, gli imputati del reato di associazione per delinquere, per condotta partecipativa alla cosca mafiosa in periodo anteriore al 29.9.82, dovessero rispondere anche del delitto di associazione di tipo mafioso,

S. Maller

successivamente introdotto, sempreché nel concreto comportamento sussistessero gli estremi della nuova disciplina; e riteneva, peraltro, interrotta la permanenza del vincolo nel caso di intervenuta detenzione.

Nella stessa materia, si poneva la Corte il quesito, praticamente assai irrilevante, se sia ipotizzabile il concorso nel delitto associativo, necessariamente plurisoggettivo, da parte di estranei all'organizzazione, secondo le regole generali, con decisiva differenziazione rispetto alle contigue ipotesi di favoreggiamento, personale o reale; e risolveva il dilemma con l'individuazione di possibili condotte di concorso nei casi di attività collaterali dirette a favorire o ad agevolare l'associazione nel suo complesso, delimitando quelle di favoreggiamento o di ricettazione ai casi di aiuto, interessato o no, ad uno o più associati, secondo gli elementi di fatto pertinenti a ciascuna fattispecie.

Sui rapporti tra associazione per delinquere comune (o associazione di tipo mafioso) ed associazione

per delinquere al fine di commettere reati in materia di stupefacenti, opinava la Corte che, ferma restandone la reciproca autonomia, trattandosi dunque di reati materialmente concorrenti (e ciò in base al principio della possibile, coeva appartenenza di una o più persone ad una pluralità di associazioni distintamente operanti), non fosse consentita, in concreto, ipotesi di continuazione fra l'una e l'altra, pel difetto della indispensabile condizione della identità soggettiva dei partecipanti a ciascuna associazione, essendo state accertate, in fatto, composizioni parzialmente disomogenee di quella mafiosa e dell'altra volta al traffico delle droghe; mentre identità di disegno criminoso era ravvisata tra il delitto ex art. 75, secondo comma legge 685/75 e quello di cui agli artt. 71 e 74 nr. 2 e 5 e 1^o e 2^o cpv. della stessa legge (capi 13 e 22 della rubrica), sussistendone le condizioni in fatto, nonché tra l'associazione comune o di tipo mafioso ed i singoli reati-scopo.

Sempre con riferimento al reato associativo di tipo

mafioso, ritenuta indiscutibile l'applicazione del comma secondo dell'art. 416 bis C.P. ai promotori ed ai capi di "cosa nostra", la Corte stabiliva altresì l'estensione a tutti i partecipi, a titolo oggettivo, delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del medesimo articolo, concernenti rispettivamente la disponibilità di armi e l'impiego di proventi da delitto per l'acquisizione del controllo di attività economiche, fornendo, a quest'ultimo riguardo, plurimi esempi di infiltrazioni mafiose nei commerci e nella industria, con metodi soppressivi delle regole della libera concorrenza.

Era pure ritenuta applicabile allo stesso reato associativo, nel difetto di esplicita previsione normativa, l'aggravante del numero alle persone, ai sensi dell'art. 112, nr. 1, C.P..

In relazione, poi, alla diversa associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, nonché ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge, relativa, la Corte escludeva le aggravanti di cui al comma ultimo dell'art. 75 ed al nr. 5 dello

Moller

stesso art. 74, non risultando comprovati il possesso e l'uso di armi nei corrispondenti fatti. Nella soggetta materia, riteneva pure che l'imponenza del traffico accertato e di connessi, plurimi aspetti (dal procacciamento della materia prima in lontane aree, ai processi di raffinazione eseguiti in Sicilia, dal collocamento del prodotto raffinato, allo impiego dei capitali ricavati) rivelasse ex se l'esistenza di complessa ed unitaria gestione da parte di potenti gruppi associati, operanti sotto il controllo e la direzione di quello denominato "cosa nostra", peraltro estesi ad ogni segmento della imponente macchina organizzativa, ancorché affidato separatamente all'attività materiale di un singolo gruppo. Tutto ciò induceva lo stesso giudice di primo grado a ravvisare costantemente, in relazione ai reati ex art. 71 della legge speciale, l'aggravante di cui al comma secondo del successivo art. 74, indistintamente per tutti gli imputati giudicati colpevoli.

Circa il regime giuridico della prova, la Corte

afferitava - in aggiunta alle considerazioni formulate in tema di attendibilità degli imputati collaboranti - la ritualità e l'utilizzabilità delle ricognizioni fotografiche da essi espletate nei confronti di numerosi coimputati in sede istruttoria, che riteneva al contempo strumenti di verifica della credibilità dei dichiaranti, allo stato delle indagini, ed utili mezzi di prosecuzione degli accertamenti, previa constatazione del regolare espletamento delle relative formalità.

In relazione, infine alle prove assunte all'estero (negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera, soprattutto), sia da autorità giudiziarie italiane che da quelle locali, la Corte ne riteneva la piena utilizzabilità nel procedimento, purché raccolte in conformità alla legge del luogo e non contrastanti con le norme italiane di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi al codice civile, condizione negativa, questa, verificata in concreto anche con riferimento a dichiarazioni rese da soggetti con veste sostanziale di coimputati sotto



garanzia di impunità, ritenute utilizzabili almeno per contenuto accusatorio, se non per quello autoaccusatorio.

III - LA SENTENZA DI SECONDO GRADO

Avverso le sentenze di primo grado proponevano impugnazione parecchi imputati, talune parti civili, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città.

Riuniti i tre procedimenti sopraindicati, la Corte d'Assise d'Appello operava, con ordinanze dibattimentali e con la sentenza finale, la separazione del giudizio nei confronti di vari imputati, tra cui il RICCOBONO, MARCHESE FILIPPO, GRECO GIUSEPPE ("scarpazzedda"), SALOMONE ANTONIO, BONO ALFREDO, BONO GIUSEPPE e SCAGLIONE SALVATORE; di altri constatava l'avvenuto decesso, dichiarando conseguentemente estinti i reati rispettivamente ascritti; dichiarava l'inammissibilità degli appelli della pubblica accusa nei confronti di

numerosi imputati, nonché di impugnazioni interposte da vari prevenuti; ordinava altresì la separazione del giudizio nei confronti dei relativi imputati riguardo all'uccisione del capitano BASILE, nonché per l'omicidio del RUGNETTA relativamente al solo imputato MARCHESE GIUSEPPE; e pronunciava, in data 10.12.90, sentenza di merito nei confronti dei restanti 365 imputati.

Di questi, 86 erano assolti, per non aver commesso il fatto, dai reati ascritti, in riforma parziale o totale dell'impugnata sentenza, con cui erano stati condannati o assolti con formula dubitativa.

Nei confronti degli altri le precedenti statuizioni di condanna erano confermate in tutto o in parte, salvo talune dichiarazioni di improcedibilità, per precedente giudicato.

Erano altresì adottate, in accoglimento dei gravami del P.M., talune riforme in pejus, ma di ciò si dirà più diffusamente in prosieguo, nei limiti dell'esame deliberativo dei proposti ricorsi.

Pur nell'inopportunità, in questo momento, dell'analitica menzione delle decisioni della Corte

di secondo grado, è utile ricordare, almeno con riferimento ai delitti più rilevanti, che incisive pronuncie di riforma si registravano nel campo dei reati contro la vita.

Tra gli altri, GRECO MICHELE era assolto dalla maggior parte degli omicidi, consumati o tentati, dei quali era stato ritenuto responsabile in primo grado, e la sua colpevolezza restava confermata per i soli fatti in danno dell'INZERILLO, di TERESI GIROLAMO, di DI FRANCO GIUSEPPE, di FEDERICO SALVATORE e FEDERICO ANGELO, di MARCHESE PIETRO e di CONTORNO SALVATORE; ne era, inoltre, affermata ex novo la responsabilità in ordine all'omicidio del BONTATE, da cui era stato precedentemente assolto.

Michele

Da quest'ultimo delitto era invece assolto LUCCHESI GIUSEPPE.

MONTALTO GIUSEPPE e MONTALTO SALVATORE erano assolti dall'omicidio dell'INZERILLO e dai tentati omicidi dello SPITALE e del CAPUANO.

Il PROVENZANO era assolto da tutti i reati contro la vita ritenuti a suo carico in prime cure; ed

anche nei confronti del RIINA la sentenza d'appello fortemente delimitava il campo delle responsabilità, che restringeva, oltreché al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, ai soli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, di MARCHESE PIETRO, nonché di TERESI GIROLAMO, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, "rectius" con riforma in pejus, per quest'ultima parte, della sentenza assolutoria precedente.

ROTOLO SALVATORE era assolto dal delitto di omicidio in persona del RAGONA ed il SANTAPAOLA da quelli in danno dei coniugi DALLA CHIESA e dall'agente RUSSO.

SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952) era assolto dallo omicidio del RAGONA; e SPADARO FRANCESCO e SENAPA PIETRO da quello del TAGLIAVIA.

Tutte le assoluzioni erano, naturalmente, pronunciate con formula piena, ai sensi dell'art. 530 del vigente C.P.P., estesa ai reati connessi. Ogni altra statuizione assunta in primo grado, sempre in materia di delitti contro la vita (eccezion fatta, ovviamente, per quelle afferenti

ad alcuni imputati estromessi dal procedimento) restava confermata, salve marginali riforme, per prescrizione o per altro, concernenti delitti connessi.

In materia di attenuanti, erano revocate quelle generiche concesse in primo grado a BRUNO FRANCESCO ed a CORALLO GIOVANNI, nonché a GRECO MICHELE, relativamente all'omicidio di MARCHESE PIETRO; dette attenuanti, equivalenti alle aggravanti contestate, erano invece concesse a DI PACE GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LUPO GIUSEPPE, MARINO MANNOIA FRANCESCO, PERINA GIOVANNI, SALVO IGNAZIO, TAORMINA GIOVANNI e ad altri la cui posizione qui non interessa.

A sostegno delle statuizioni or ora ricordate in estrema sintesi, la Corte di secondo grado disattendeva, preliminarmente, eccezioni di nullità dell'istruzione e del giudizio di merito, sollevate sotto vari profili, non escluso quello di pretesa incompetenza per territorio, ma soprattutto in relazione alla dedotta violazione del principio di monocraticità del giudice dell'istruzione

SS Male

formale, condotta, invece, congiuntamente da più giudici; riteneva, poi, manifestamente infondati i rilievi di illegittimità costituzionale, proposti, anche e soprattutto, sotto l'aspetto della concreta violazione del diritto di difesa, in rapporto ai brevi termini processuali avuti a disposizione per l'espletamento delle relative incombenze ed alla mole inusitata, per converso, degli atti del procedimento ed alla complessità delle imputazioni ivi trattate; ed affermava, quindi, l'adesione alle soluzioni scelte dal primo giudice sulla varia problematica del processo, quando da essa non espressamente modificate. E sulle questioni di principio, o comunque attinenti a posizioni comuni, stabiliva quanto segue:

- riteneva assorbita l'imputazione di associazione per delinquere comune in quella di tipo mafioso - con irrogazione di pena unica, nei casi di condotte omogenee, ricadenti nella seconda previsione, ma radicate già in tempo precedente la data del 29.9.82, coincidente con l'entrata in vigore della legge nr. 646 del 1982;

- confermava la distinzione e l'autonomia fra i reati associativi predetti e l'associazione finalizzata alla consumazione di reati in materia di stupefacenti, trattandosi, a suo giudizio, di fenomeni criminosi ricadenti in ambiti diversi e come tali separatamente considerati, ancorché con reciproche interferenze; ed a tale riguardo accertava altresì la sostanziale correttezza delle contestazioni formulate nei capi di accusa riguardanti i reati in materia di stupefacenti (ancorché supponenti la esistenza di unitaria associazione al contempo mafiosa e volta al traffico delle droghe), contestazioni, difatti, ben suscettibili di ridimensionamento in esito al giudizio;
- confermava la configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra reati associativi e reati-fine o tra reati associativi diversi, con la doverosa riserva dell'accertamento in concreto del requisito normativo (l'unicità del disegno criminoso) all'uopo indispensabile;
- stimava necessaria la verifica in concreto, caso

Sc. Malle

per caso, dei possibili effetti interruttivi dello intervenuto stato detentivo, rispetto alla permanenza del vincolo associativo, con rifiuto di aprioristiche tesi estreme e confliggenti;

- confermava, in ordine al delitto ex art. 416 bis C.P., la sussistenza della contestata aggravante di cui al comma quarto dell'articolo (la disponibilità di armi), anche sul presupposto della relativa detenzione soltanto da parte di alcuni associati; e similmente riteneva la estensibilità a tutti i partecipi dell'aggravante prevista nel comma sesto, peraltro osservando, per l'una e l'altra, che ciascun associato era certamente a conoscenza dei connessi presupposti in fatto, attesa la condizione di operatività nell'associazione "cosa nostra";
- escludeva, invece, l'aggravante di cui all'art. 112, nr. 1 C.P. nel predetto reato associativo, in difetto di espressa previsione legislativa;
- confermava l'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.05, nr. 575 (come modificato dall'art. 18 legge 13.9.82 nr. 646), contestata a taluni imputati in relazione al medesimo delitto

associativo di tipo mafioso, reputando necessaria e sufficiente la già acquisita qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione, indipendentemente dall'attualità della stessa misura al momento di commissione del reato;

- confermava le vedute del primo giudice sui soggetti estranei all'organizzazione criminosa, concorrenti con associati nel raggiungimento degli scopi sociali, esclusa - naturalmente - la ipotesi di occasionale compartecipazione ad un singolo delitto;

- rinviava a specifico esame individuale l'accertamento concreto delle aggravanti collettivamente contestate per reati in materia di stupefacenti; in linea di massima, riteneva sussistente l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 74 legge 685/75, ed eliminava quella di cui al comma terzo del medesimo articolo, salve - appunto - diverse determinazioni individuali.

Circa la metodologia di valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei c.d. "collaboranti", imputati degli stessi reati o

di reati connessi, la Corte di secondo grado rammentava, innanzitutto, l'acquisizione ex novo (successivamente, cioè, al giudizio di primo grado) di ulteriori fonti probatorie dello stesso tipo, costituite dalle rivelazioni di CALDERONE ANTONINO (imputato in altro procedimento e fratello di CALDERONE GIUSEPPE, già capo della "famiglia" di Catania, ucciso nell'anno 1978), di PELLEGRITI GIUSEPPE e di MARINO MANNOIA FRANCESCO, imputato in questo procedimento, in buona parte confermativa di quelle già note, provenienti soprattutto dal BUSCETTA, dal CONTORNO, dal SINAGRA, dal CALZETTA e da altri; ed attribuiva specialmente a quella di CALDERONE elevata attendibilità, siccome proveniente da soggetto informato ed, al contempo, indifferente alle sorti del processo.

Affrontando le varie e delicate questioni, afferenti alla specifica materia, anche alla luce delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale (artt. 192, secondo, terzo e quarto comma e 195, primo, secondo e terzo comma, il primo di

immediata applicazione anche nei procedimenti soggetti al rito abrogato), la Corte constatava, in primo luogo, la già espletata osservanza, sulla base delle regole giurisprudenziali dominanti, dei nuovi criteri normativi, mercé l'utilizzazione di riscontri di qualsiasi tipo e natura, in grado di asseverare l'attendibilità delle fonti rivelatrici, nell'ambito dell'insopprimibile principio del libero convincimento del giudice, insuscettibile di restrizioni o condizionamenti legali circa regole di valutazione delle risultanze probatorie, ancorché doverosamente ancorato alla necessità di una delibazione delle medesime propalazioni nel contesto di ogni elemento di risulta, eventualmente atto ad accreditarne la veridicità.

Disattese, pertanto, le contrapposte e rigide tesi di piena ed autosufficiente attendibilità dei c.d. pentiti, ovvero di totale inutilizzabilità delle stesse fonti - e sottolineata, a tal riguardo, l'ambivalenza del medesimo dato normativo (l'art. 192 precitato) nelle difformi e teoriche

prospettazioni dell'accusa e della difesa, pervenute a conclusioni opposte sulla base di comuni punti di partenza - la Corte di secondo grado affermava, nell'ambito del premesso concetto di fondo, l'esigenza dell'esame analitico della singola propalazione, della sua genesi, delle correlazioni interne ed esterne, con il corollario della frazionabilità valutativa di ciascuna e della ricerca accurata delle ragioni del mendacio per quelle parti risultate non veritiere; e ciò al fine di una complessiva delibazione, anche con il sussidio di elementi esterni (ivi comprese, naturalmente, ulteriori chiamate o indicazioni di reità) ovvero di convalide intrinseche, derivanti da procedimento logico - induttivo, con esclusione, tuttavia, della funzione di riscontro in narrazioni anche veritiere, ma prive di significazione rispetto al fatto-reato indagato, ovvero in quelle bensì pertinenti alla oggettività del fatto narrato, ma prive di implicazioni probatorie rispetto agli autori.

Reietta, dunque, la tesi dello screditamento totale

della fonte confidenziale, ancorché accertatamente menzognera o reticente su uno o più parti della narrazione, e specularmente disattesa quella opposta della affidabilità in toto del pentito, se accertatamente veritiero per qualche parte, la Corte di secondo grado tracciava la linea pragmatica della ricerca, caso per caso, degli argomenti di convalida del deposito, non necessariamente provvisti di autonoma e sufficiente forza probatoria, bastandone l'efficacia indiziaria in grado di integrare quella propria della narrazione offerta dal collaborante, ai fini dell'accreditamento di questa stessa.

Riassuntivamente, la Corte del merito riteneva di ravvisare riscontri significativi alle varie chiamate in correità (o in reità) nel numero, nella pluralità e nella concordanza delle varie fonti - almeno sugli aspetti principali dei fatti rivelati - previo accertamento della genuinità e dell'autonomia di ciascuna, documentate, fra altro, da discrasie e contrasti reciproci circa punti secondari e marginali; e, soprattutto, considerava

SSP Male

fattore eminente di attendibilità la visione globale degli avvenimenti riferiti, la cui concatenazione logica e cronologica offriva, a suo avviso, la dimostrazione della sostanziale coincidenza tra i fatti accaduti - del resto incomprensibili con diversa chiave di lettura - e le ragioni genetiche in merito rivelate dagli stessi pentiti, sia pure - si è detto - con diversità narrative comprensibili, del resto assumibili quali sintomi di genuinità, escludenti ipotesi di accordi fraudolenti.

E tuttavia il secondo giudice credeva, in esito a rinnovato ed approfondito riesame della materia, imposto anche dalle numerose e sottili critiche delle difese, di riguardare sotto luce in parte originale le dichiarazioni dei due principali collaboratori (il BUSCETTA ed il CONTORNO), ponendo in dubbio il quadro genetico della c.d. guerra di mafia, descritto specialmente dal primo, con la sottostante antitesi mafia-buona, mafia-cattiva, di cui rifiutava il fondamento storico-logico. Ravvisava, invero, in quella narrazione soprattutto

lo sforzo della minimizzazione, se non proprio dell'occultamento, di gravi responsabilità personali o di gruppi amici (ad esempio, del gruppo BONTATE-INZERILLO), alla cui iniziativa, legata al ruolo predominante esercitato nel traffico degli stupefacenti, ed ai connessi, prodromici effetti di conflittualità interna a "cosa nostra", faceva risalire - in conformità anche al precitato rapporto di polizia del 13.7.82 - il progetto di sterminio di cosche contrapposte (i corleonesi ed i loro alleati), quale conseguenza di una appropriazione di fondi comuni, loro contestata, progetto cui conseguiva la reazione cruenta degli avversari, nel frattempo avvertiti del piano ordito a loro danno, e che così davano inizio alla lunga stagione di morte, che ne doveva decretare il trionfo, pur con momentanei rovesci.

Cogliendo, in tal senso, reticenze e menzogne dei dichiaranti (ovvero delle fonti primarie da essi poste in campo, BADALAMENTI GAETANO e SALAMONE ANTONIO nel caso di BUSCETTA), la Corte ne traeva motivo non per revocare in dubbio la loro

attendibilità complessiva, ma per diversamente delineare la matrice e gli schieramenti effettivi di tale conflitto (peraltro caratterizzati non dallo scontro frontale tra cosche, ma da divisioni trasversali esistenti nei vari gruppi). E li interpretava come esito e manifestazione di contrapposte violenze riferibili all'una o all'altra delle alleanze confliggenti, piuttosto che come dimostrazione del soverchiante ed incontrastato prevalere delle c.d. "cosche vincenti" (o mafia cattiva, secondo le prospettazioni del BUSCETTA) su quelle "presenti" (o mafia buona, secondo la stessa fonte).

Ciò, in definitiva, portava i giudici di secondo grado ad assegnare allo stesso BUSCETTA (ma l'archetipo di valutazione era esteso ad altre fonti propalatorie) diversi livelli di attendibilità: rilevante ed affidabile quanto alla descrizione generale della organizzazione mafiosa, alla sua articolazione funzionale nei vari gradi operativi, alla composizione personale dei raggruppamenti territoriali, ai legami di vertice;

Esposito

abbisognevole, invece, di particolare oculatezza valutativa, soprattutto per emendarne interessate reticenze o mirati indirizzi fuorvianti, in relazione ai fatti di sangue ricadenti nella c.d. guerra di mafia ed alle connesse responsabilità individuali, ovvero in rapporto agli omicidi di pubblici funzionari.

Pertanto, pur concordando con il primo giudice quanto alla visione unitaria o verticistica di "cosa nostra" (ed in tale ambito le lotte intestine erano considerate sviluppo inevitabile di contrapposizioni interne ai fini di conseguire l'ambita supremazia, concettualmente non ostative della ravvisata concentrazione piramidale), e pur condividendone il pensiero circa la esistenza e le funzioni - di raccordo, direttive e punitive - della c.d. commissione (o "cupola"), la Corte di secondo grado riteneva di accertare la responsabilità dei componenti di tale organismo, in relazione ai delitti contro la vita, non già con mero ed automatico riferimento alla qualità rivestita ovvero con assiomatico criterio di

necessario ed inevitabile assenso, da parte di ciascuno, ad ogni deliberazione di rilevante portata. Ma pur ponendo il generale principio della corresponsabilità per le decisioni adottate e dell'irrilevanza del dissenso individuale non accompagnato da aperta sconfessione e dall'abbandono della organizzazione (tenuto conto della preventiva accettazione del deliberato, per effetto dello stesso inserimento nell'organo direttivo e del conseguente assenso prestato alle sue regole), sottolineava l'esigenza dello accertamento concreto, quantomeno, della personale partecipazione alla riunione deliberativa, affinché lo interessato potesse esercitarvi un utile dissenso, e perciò della dimostrazione di un apporto apprezzabile al momento decisionale.

Handwritten signature

Ma, soprattutto, rilevava la Corte la necessità che la valutazione degli enunciati criteri di responsabilità individuale fosse preceduta - quale antecedente logico indeclinabile, alla stregua della mutata visione della guerra di mafia - dall'individuazione di un interesse effettivo della

organizzazione mafiosa, intesa nel suo complesso, alla deliberazione ed esecuzione di ciascuno degli omicidi trattati nel procedimento, interesse dunque riconducibile collettivamente all'organo societario supremo, deputato alla sua vigile tutela - fra altri compiti istituzionali - ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti, salvo, poi, l'accertamento di personali responsabilità.

E proprio sul versante della preliminare ricerca dello specifico interesse collettivo, la Corte operava un netto distacco dai convincimenti del giudice precedente, muovendo da una autonoma lettura delle acquisite risultanze, in parte imposta dalle accertate reticenze o menzogne presenti nei racconti di alcuni pentiti, in parte suggerita dalla delineazione di moventi diversi per numerosi omicidi. Tali moventi venivano ricondotti non già ad unitaria, onnicomprensiva e prefissata strategia (in definitiva ritenuta poco credibile, in numerosi casi, per il concreto appuramento di motivazioni specifiche e particolari o per l'evidente sproporzione tra il modesto ruolo della

Alberici

vittima e la gravità della punizione inflitta
ovvero tra il labile vincolo di parentele con il
CONTORNO o con il BUSCETTA e la feroce eliminazione
del soggetto coinvolto), bensì alla configurazione
di diversi e più incisivi ruoli svolti dagli uccisi
nelle vicende di mafia e nelle connesse, cruenti
contrapposizioni, complessivamente caratterizzate
da comportamenti anche reattivi dello schieramento
già ruotante attorno al BONTATE ed all'INZERILLO
(vedasi l'omicidio di GRAVINO MICHELE, avvenuto
il 7.1.82).

Con particolare riferimento ai delitti contro
pubblici ufficiali e funzionari, ma anche, più in
generale, per altri delitti contro la vita, la
Corte poneva in dubbio il criterio, recepito dal
primo giudice, per cui ogni crimine di rilevante
portata fosse attuabile soltanto con il consenso
preventivo e collettivo della "commissione".
Rilevava, anche sulla base di esempi concreti, la
possibilità di deviazioni da tale regola (estratta
dalle dichiarazioni dei collaboranti e pur
affermata in linea di massima), attesa la

prospettabilità di una variegata casistica di finalità operative, non esclusa quella di far ricadere su gruppi avversi la responsabilità di un grave fatto. Da qui, secondo la Corte dell'appello, la necessità, ma anche la difficoltà, del rintraccio di uno scopo comune, riferibile con certezza all'associazione nella sua globalità, quale condizione preliminare per l'attribuzione di precise responsabilità alla "commissione" ed ai suoi singoli componenti.

Procedendo su tale linea interpretativa, il secondo giudice riteneva, con riferimento agli omicidi che saranno poi oggetto di ricorso del Procuratore Generale di Palermo, di escludere quello interesse comune nei fatti riguardanti, ad esempio, l'uccisione del dr. GIULIANO, la c.d. "strage della Circonvallazione", l'eccidio di via Carini, l'assassinio dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, per ciascuno dei quali riteneva di individuare moventi particolari, riconnessi piuttosto a ragioni del traffico degli stupefacenti ed a condotte facenti capo a gruppi interessati in

tale commercio (al gruppo RICCOBONO, ad esempio, per le due stragi del giugno e del settembre 1982, poi verosimilmente seguite dallo sterminio dei suoi componenti, ipotizzato quale reazione della organizzazione alle improvvise iniziative così assunte).

Con riserva di migliore illustrazione dei criteri utilizzati dalla Corte in relazione ad ognuno dei delitti predetti (si rinvia alla esposizione dei motivi del ricorso del P.G. di Palermo, come in appresso), si può riassuntivamente dire che, a giudizio dello stesso giudice di secondo grado, restavano ascritti alla commissione (e per essa ai soli GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE) i pochi omicidi superiormente indicati ed il tentato omicidio del CONTORNO, mentre sul piano soggettivo era confermata la estraneità ai fatti del CALO', del BRUSCA, del GERACI, del MADONIA, ritenuti a vario titolo indifferenti all'interesse scatenante. A carico di costoro erano mantenute le sole imputazioni per reati associativi, al pari di altri componenti, di secondo rango, dello stesso

Sei

organismo; l'assoluzione integrale del PROVENZANO, sempre in tema di omicidi, era poi giustificata dal ruolo di semplice gestore degli affari economici della cosca, attribuitogli in contrapposizione a quello decisionale assunto dal RIINA in seno alla commissione.

Notevoli convergenze si registravano, invece, nelle opinioni dei due giudici del merito riguardo agli omicidi ascritti alla cosca di Corso dei Mille, la cui genesi e fisionomia, attinenti soprattutto ai momenti esecutivi, erano concordemente valutate, con riferimento determinante alle propalazioni del CALZETTA e di SINAGRA VINCENZO (classe 1956), salve talune difformità, discendenti da più penetrante verifica delle fonti da parte del secondo giudice. Analoghe impostazioni, e statuizioni coincidenti, era dato cogliere nelle due sentenze di merito in materia di reati associativi e per quelli concernenti gli stupefacenti, oltreché per reati minori, salve le già precisate divergenze su aspetti secondari dei profili giuridici, in entrambe prospettandosi l'attendibilità complessiva

Handwritten signature: G. Mader

delle numerose ed incrociate fonti propalatorie, peraltro sussidiate da riscontri oggettivi, quali sequestri di droghe in più occasioni ed in diversi luoghi, e scoperte di raffinerie clandestine.

IV - LE TEMATICHE PRINCIPALI DEI RICORSI PER

CASSAZIONE

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello hanno proposto ricorsi gli imputati in epigrafe, nei confronti di numerosi dei quali, oltreché nei riguardi di altri, ha pure proposto impugnazione il Procuratore Generale di Palermo. Va segnalato, tuttavia, che parecchi ricorrenti imputati non hanno depositato motivi, ovvero la loro impugnazione è risultata inammissibile per altre cause, come meglio si dirà. Il P.G., a sua volta, ha coltivato il ricorso, con regolari motivi, soltanto nei confronti di 128 imputati.

A. Nell'impossibilità e nell'inopportunità, nella presente sede espositiva, di analitiche rassegne delle motivazioni contenute nei singoli ricorsi (ma ciò sarà fatto in prosieguo), è utile, tuttavia,

far cenno di quelle di comune interesse, che toccano punti della decisione collettivamente pertinenti a gruppi di imputati, e che saranno oggetto di cumulative considerazioni da parte di questa Corte regolatrice.

a) - In tema di questioni preliminari, è stata rinnovata da molti ricorrenti l'eccezione di nullità dell'istruzione formale, e degli atti conseguenti e successivi, per dedotta violazione del principio di monocraticità del giudice, perché espletata da più magistrati nella sua interezza, ancorché su delega del capo dell'ufficio, ma al di fuori del caso di avocazione, e di rinnovata delega anche plurima ai sensi dell'art. 17 disp. regolam. del C.P.P. del 1930, norma vanamente richiamata, dunque, dal giudice del dibattimento per la reiezione dell'eccezione tempestivamente formulata.

E' stata pure riproposta la doglianza di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio (e degli atti successivi) per irregolare deposito degli atti istruttori - furono depositate copie fotostatiche,

anche illeggibili, e non gli originali - deposito avvenuto, oltretutto, in forma monca, perché non comprensivo degli atti stralciati e di quelli pervenuti in ufficio dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372 del predetto codice.

Del pari, è stata variamente sottolineata, anche sul piano della dedotta illegittimità costituzionale, la impossibilità di svolgere una adeguata difesa nei vari stati o gradi del giudizio, per l'esiguità dei termini normativi o prorogati, rispetto all'eccezionale complessità del procedimento.

b) - Corali, insistite, variegata sono state le critiche mosse dagli imputati circa la valutazione delle fonti propalatorie raccolte nel procedimento, critiche ed assunti riassumibili nelle seguenti enunciazioni, che di fatto esauriscono il contenuto generale dei ricorsi in materia:

- sono nulle le dichiarazioni rese dal CONTORNO, nel dibattimento di 1° grado, in stretto ed incomprensibile dialetto, impeditivo di tempestive valutazioni e confutazioni, a nulla rilevando la

successiva interpretazione in lingua italiana, tardivamente intervenuta;

- sono nulle le dichiarazioni - confessorie ed accusatorie - rese dal MARINO MANNOIA FRANCESCO e poi introdotte nel giudizio di appello, perché rilasciate in altra sede processuale dapprima al giudice istruttore, poi allo stesso magistrato, divenuto P.M., secondo le regole del nuovo rito processuale, che non ne avrebbe consentito l'utilizzazione in questo procedimento, ormai pervenuto al grado d'appello, risultando così viziata la conferma datane in detta medesima sede dal propalante, peraltro in modo sommario ed onnicomprensivo;

- v'è stata illogicità e manifesta contraddizione nello accredito globale delle chiamate, almeno sui punti nodali del procedimento, malgrado le menzogne, le reticenze, le insufficienze e le smentite accertate dalla stessa sentenza di secondo grado a carico di ciascuna fonte (tali da incrinarne o da svilirne decisamente il contenuto e l'attendibilità del dichiarante), del resto

Handwritten signature

raramente verificata sul piano intrinseco o approfondita nelle varie componenti;

- è stato sostanzialmente invertito il doveroso ed essenziale criterio di valutazione della chiamata in reità o in correatà, dato rappresentativo di natura indiziaria e di per sé sprovvisto di sufficiente efficacia probatoria, elevato dal giudice di secondo grado al livello di elemento sufficiente per la ricostruzione del fatto, se non contraddetto da altra fonte o non ritrattato in modo esauriente;

- è stata negletta la portata innovativa dell'art. 192 del vigente codice di procedura penale, e del suo terzo comma in particolare, che esprime una regola legale inderogabile nella specifica materia, e si è riaffermato, per contro, il principio del libero convincimento del giudice, nella sua più illimitata portata di criterio di giudizio insuscettibile di restrizione normativa, e ciò in dispregio del chiaro disposto della nuova disciplina, che se tale principio ha conservato per lo apprezzamento della prova, tuttavia ne ha

Handwritten signature

notevolmente ridotto il raggio di azione vincolandolo con la regola del comma terzo della norma in questione;

- è stato violato il criterio che individua in elementi di prova estrinseca e cioè in dati storici esterni alla propalazione, i coefficienti di riscontro di questa stessa, arbitrariamente ritenuti sostituibili da altri di ordine logico - deduttivo, al più afferenti alla sola attendibilità intrinseca;

- è stato inesattamente affermato che la concordanza reciproca tra dichiarazioni autonome costituisce riscontro incrociato, con palese violazione del principio per cui il riscontro, confermativo dell'attendibilità di una chiamata in correità, deve essere costituito da elemento certo, in grado di integrare la portata probatoria di quella asseveranda, che non potrebbe ricevere eguale effetto da altro elemento della stessa natura e parimenti monco; la c.d. "convergenza del molteplice" è ammissibile alla sola condizione della previa verifica positiva di almeno parte

M. S.

degli elementi in comparazione, pena lo scadimento nella c.d. "circolarità della prova"; e comunque, il criterio della pluralità delle fonti, quale garanzia di reciproco riscontro, è stato nella fattispecie disatteso quantomeno nella mancata verifica dell'autonomia genetica di ciascuna fonte, risultando dagli atti la provenienza da unica matrice di polizia delle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO e quella temporalmente successiva delle propalazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, del resto modellate sulle precedenti, ampiamente pubblicizzate ed allo stesso MARINO MANNOIA già personalmente note per la sua partecipazione al dibattimento di primo grado, in cui quelle erano state rese;

- inoltre, la sentenza di secondo grado ha di fatto abbandonato, nell'esame delle singole posizioni, il criterio programmatico - valutativo da essa stessa preannunciato - ed ancorato alla necessità del cauto utilizzo della propalazione nel contesto di ogni altra emergenza processuale - finendo con il collegare le statuizioni di colpevolezza alla

sola fonte apparente, ancorché inficiata o compromessa da risultanze contrarie, intrinseche o esterne;

- è stato dal giudice ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'obbligo del riscontro, se positivamente acquisito in ordine alle circostanze del fatto narrate dal propalante o alla personale partecipazione dello stesso dichiarante, con pretermissione della necessità dell'ulteriore riscontro riguardo alla partecipazione di ogni soggetto accusato;

- non sono state verificate le fonti primarie delle rivelazioni versate nel procedimento, per lo più "de relato", donde la loro inutilizzabilità, né, ancora, è stata controllata in modo approfondito la condizione primaria dell'autonomia genetica delle voci propalatorie del BUSCETTA come del CONTORNO, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, la terza dichiaratamente nutrita da confidenze fatte dal fratello GIUSEPPE, ucciso nel 1978, e successivamente da quella di un cugino, la quarta emersa, addirittura, soltanto dopo l'esaurimento

Es. Calderone

della prima fase dibattimentale, nel cui corso l'imputato aveva avuto modo di apprendere la totalità delle rivelazioni altrui - escluso il CALDERONE - così potendo adattarvi le proprie;

- è stata illogicamente sopravvalutata l'importanza di avvenute ricognizioni fotografiche da parte dei "pentiti", spesso assunte a comprova di coeve propalazioni accusatorie a carico di soggetti effigiati, specie in materia di reati associati, in nulla asseverate, in realtà, da pregressa conoscenza personale, irrilevante - anche se effettiva - ai fini della prova delle ascritte condotte.

c) - Alla stregua di tali censure e di altre omologhe, gli imputati ricorrenti hanno denunciato il difetto e la contraddittorietà di motivazione presenti nell'impugnata sentenza, al cui sforzo ricostruttivo hanno assegnato, al più, la valenza di possibile ipotesi esplicativa dei fatti oggettivamente accertati, non escludente altro diverso contenuto.

Tra l'altro, anche con richiamo a precedenti

sentenze di questa Corte Suprema, è stato da taluni censurata la visione, nuova ed inusuale, del fenomeno mafioso, o almeno di quello oggetto del procedimento, quale insieme di cosche territorialmente distinte, ma ricomprese gerarchicamente in strutture unificanti, sino al massimo livello dirigente (la "commissione"); e si è affermato essere questa la conseguenza dell'acritica e non giustificata accettazione delle propalazioni dei vari collaboranti, poi refluita, ancora, nella valutazione dei reati attribuiti, con automatico meccanismo traslativo, ai membri del supposto direttorio centrale.

Coerentemente, è stata criticata la riconduzione della realtà criminale mafiosa nello schema di una unica organizzazione (dove la contestazione di ciascun imputato, in linea di massima, di un unico ed onnicomprensivo addebito associativo, anche imprecisato nei riferimenti locali e temporali), trattandosi, secondo i ricorrenti, di assunto confliggente con la verità storica, imperniata sulla pluralità di bande autonomamente operanti e

spesso in contrasto tra di loro. Né è mancata, da parte di taluni (ad esempio, il RIINA), la denuncia della natura puramente congetturale della individuata causa scatenante della guerra di mafia (il c.d. complotto BONTATE - INZERILLO), pur sostituita a quella difforme (il disegno egemonico dei corleonesi) configurata dal giudice precedente sulla base di propalazioni poi ritenute parzialmente inattendibili da quello di appello.

d) - La più parte dei ricorrenti imputati ha censurato, con motivi di natura personale integranti le esposizioni di comune interesse superiormente riferite, la ritenuta affiliazione singola alla associazione, generalmente denunciando difetti di motivazione e travisamenti di fatto a sostegno delle doglianze formulate. Tra l'altro, è stato dedotto che la qualificazione di "uomo d'onore", attribuita a molti dai c.d. pentiti e dalla Corte assunta a dimostrazione dell'ingresso degli accusati nella struttura mafiosa, sottintende non correttamente una responsabilità per "tipo di autore", che pone gli imputati nella impossibilità

di difendersi su circostanze concrete.

Critiche di analogo tenore, ma ovviamente dimensionate alla natura dei reati ascritti e ritenuti, oltreché alla ricostruzione dei relativi fatti, sono state espresse dai ricorrenti imputati dei reati minori (furti, rapine, estorsioni etc.), che hanno sollevato parimenti il problema della valutazione dei collaboranti, tema fondamentale in ogni ambito del procedimento.

e) - Con riferimento agli stessi reati associativi, sono state comunemente proposte doglianze su specifici profili giuridici.

Si è censurata, in particolare, la ritenuta autonomia reciproca fra associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, (con esclusione del dedotto concorso formale - *rectius*, concorso apparente di norme - ed irrogazione di duplice sanzione), pur in presenza di articolazione operativa sostanzialmente unica, essenzialmente destinata al procacciamento ed alla successiva elaborazione e rivendita di sostanze stupefacenti, ciò costituendo concretamente

l'oggetto principale, fra quelli normativamente possibili, dell'associazione mafiosa.

E' stata pure criticata, quanto al reato associativo di tipo mafioso, la ritenuta sufficienza della mera adesione al gruppo, ai fini della sussistenza del delitto, per il quale è invece richiesta la prestazione di un contributo causale anche minimo, purché apprezzabile, al raggiungimento degli scopi comuni.

Sotto altro aspetto, ed in relazione alla introduzione della figura criminosa di cui all'art. 416 bis C.P., con effetti dal 29.9.82, si è lamentata l'omessa verifica, caso per caso, dei requisiti di condotta prescritti dalla nuova ipotesi, rispetto a quelli precedentemente disciplinati dall'art. 416, e della permanenza del vincolo associativo posteriormente a tale data.

Con riferimento, poi, ai casi di intervenuta carcerazione dello associato, si è lamentato il mancato riconoscimento della interruzione forzata del rapporto associativo, deducendosi anche la carente verifica della protrazione di questo stesso

rapporto nella condizione detentiva oltre il limite temporale predetto, ai fini della concreta configurazione del nuovo reato, essendo illegittime le mere presunzioni di una permanente stabilità della partecipazione.

Un rilievo formulato da molti ricorrenti riguarda le circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis succitato ed ai commi quarto e quinto dell'art. 75 legge 685/75. L'applicazione di tali aggravanti è stata denunciata come illegittima, alla stregua delle intervenute sostituzioni del comma primo dell'art. 59 C.P., nonché dell'art. 118 dello stesso codice, in forza degli artt. 1 e 3 della legge 7.2.90 nr. 19, i quali dispongono che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, e che le circostanze inerenti alla persona del colpevole siano valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Ci si è doluti, in sostanza, che la Corte di secondo grado abbia omissis l'esame

Maler

delle condizioni legittimanti individualmente l'applicazione di dette circostanze.

f) - Molto diffuse, in materia di trattamento sanzionatorio, sono state le censure concernenti la determinazione della pena, il diniego pressoché generalizzato delle circostanze attenuanti generiche ovvero, in taluni casi, di quella della minima partecipazione, lamentandosi l'omessa indicazione delle ragioni individualmente inducenti alle assunte determinazioni.

Altrettanto frequenti sono state le doglianze in tema di misure di sicurezza, applicate ai sensi dell'art. 417 C.P. per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso, senza il previo ed individuale accertamento - si è sostenuto - della qualità di persona socialmente pericolosa, a tenore dell'art. 31, secondo comma della legge 10.10.86 nr. 663; e da taluni si è altresì denunciata l'illegittimità dell'applicazione della misura della libertà vigilata, unitamente a quella detentiva.

g) - Alcuni ricorrenti hanno riproposto la

questione della loro condanna al risarcimento dei danni ed alle spese in favore di enti pubblici (lo Stato, la Regione siciliana, il Comune di Palermo), in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati associativi (di tipo mafioso e per traffico di stupefacenti), assumendo il difetto di legittimazione attiva e l'inesistenza di danno diretto in capo a dette parti civili.

h) - Sul piano delle posizioni individuali, è utile ricordare, almeno con riferimento ai fatti di maggiore rilevanza, che ampie censure sono state formulate dagli imputati condannati per i reati di omicidio.

Così GRECO MICHELE ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione, oltreché sui temi di comune interesse, sulle seguenti, specifiche circostanze:

non fu indicato dal DI CRISTINA quale membro della supposta - e comunque inesistente - "cupola"; dopo il delitto BONTATE si ritirò nei propri fondi, disinteressandosi di altro; negli stessi atti processuali manca il richiamo ad aspetti operativi

della carica di capo della commissione, attribuitagli dai collaboranti e peraltro connotata, nelle stesse parole di costoro, da aspetti di rappresentanza formale, anche per il difetto di prove sulla personale partecipazione a deliberazioni di morte; l'assoluzione dai reati concernenti gli stupefacenti ne dimostra la estraneità alle ragioni realmente determinative, secondo la stessa sentenza impugnata, della c.d. guerra di mafia, ed agli omicidi che ne seguirono.

Similmente il RIINA, premessa la nota critica alla valutazione dei "pentiti", anche per quanto attiene alla pretesa unitarietà dell'organizzazione mafiosa ed alla esistenza di un organo di vertice, ha censurato la natura puramente congetturale delle sue ritenute responsabilità, fatte discendere, con inammissibile automatismo, dall'attribuita, e peraltro denegata, partecipazione alla "commissione", comunque fondata su propalazioni incerte e contraddittorie, e peraltro compromesse dall'affermazione del MARINO MANNOIA, secondo cui

Handwritten signature

la c.d. guerra di mafia non fu che una lunga
sequela di vendette personali; ed analoghe censure
ha altresì formulato quanto ai reati associativi.

PULLARA' GIOVAN BATTISTA, condannato per il
quadruplici omicidio di TERESI, di DI FRANCO e dei
due FEDERICO, ha denunciato difetto di motivazione
e travisamento di fatto nella valutazione delle
discordi dichiarazioni propalatorie del CONTORNO
e del MARINO MANNOIA (le prime a lui favorevoli e
le seconde sfavorevoli), nonché dell'attribuita
prevalenza a queste ultime, pur caratterizzate da
lacune e salti logici su vari punti della
ricostruzione del fatto, oltreché dall'indicato
movente - del tutto inesistente, secondo la stessa
motivazione, nei riguardi almeno del DI FRANCO e
dei due FEDERICO -, non bastando all'uopo
l'ascritta assunzione della qualità di capo
provvisorio della "famiglia" di S. Maria del Gesù,
già comandata dall'ucciso STEFANO BONTATE, qualità
del resto comune a LO IACONO PIETRO, imputato
dello stesso reato, ma poi ampiamente assolto.

CUCUZZA SALVATORE, BUFFA VINCENZO e LUCCHESI

GIUSEPPE, a carico dei quali è residuata, in esito al giudizio di appello, la condanna per il solo tentato omicidio in persona di CONTORNO SALVATORE (oltreché per reati associativi), hanno denunciato difetto di motivazione e travisamento di fatto in ordine alla positiva valutazione delle accuse loro rivolte dalla parte lesa, il cui mendacio in ordine ad altri punti dello stesso fatto è pur emerso chiaramente, per essere recepito dalla stessa sentenza; il secondo, in particolare, ha denunciato l'artificiosità della ascritta funzione di vedetta (da un balcone avrebbe seguito e diretto le fasi dello scontro), per la ragione obiettiva della lontananza dell'abitazione dal luogo del fatto. E tutti hanno denunciato, peraltro, la mancata verifica della possibilità concreta che il denunciante, per vendetta, li avesse maliziosamente menzionati quali esecutori al posto dei veri responsabili.

Con complesse motivazioni, il SANTAPAOLA ha censurato per difetto logico e malgoverno delle regole processuali il giudizio di responsabilità

in ordine alla c.d. strage della Circonvallazione, pretesamente eseguita da ignoti anche su mandato suo e del RICCOBONO, deducendo ancora l'omessa valutazione di circostanze di fatto (la prevalente presenza di cosche palermitane nella consumazione del fatto, l'esistenza di una pluralità di cosche catanesi eventualmente collaboranti, la inesistenza, per contro, di elementi indiziari univocamente riconducenti alla presenza sicura di una di queste, l'inaccertato movente specifico) che, congiunte alle discordi e peraltro non riscontrate dichiarazioni dei pentiti, farebbero emergere vizi motivazionali cospicui e, al contempo, l'accreditamento di una ipotesi ricostruttiva difforme.

BRUNO FRANCESCO condannato quale concorrente materiale nella esecuzione dell'omicidio di GALLINA STEFANO (e del tentato omicidio di SIMONETTA MARIA), ha ripercorso le varie fasi dell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, che ha specificamente censurato nella parte relativa alla valutazione dei testi a discarico BIONDO e VITALE

(disattesi malgrado la genericità e la imprecisione di quelli contrari), della stessa parte lesa SIMONETTA, sostanzialmente a lui favorevole, e del teste d'accusa TAORMINA, sulla cui scorta si è pervenuti alla condanna, grazie alla confusione da costui fatta tra l'autovettura effettivamente coinvolta nel fatto dai veri responsabili (identificata dal teste LI CASTRI attraverso gli estremi di targa e poi rinvenuta bruciata a breve distanza dal luogo: si trattava di una Alfa Romeo Giulietta di color giallino) e quella di pertinenza del deducente (una Alfa Romeo Giulia 1300), forse transitante nei pressi, ma estranea al fatto. Coerentemente, il deducente ha censurato anche altri argomenti accessori di accusa, quali la protratta irreperibilità, il preteso nascondimento e la successiva riverniciatura della sua vettura, posti dalla Corte d'Assise d'Appello a sostegno concorrente della pronuncia.

In ordine al folto gruppo degli omicidi ritenuti a carico di membri della cosca di Corso dei Mille (SINAGRA VINCENZO detto "tempesta" classe 1952,

SINAGRA ANTONIO, SENAPA PIETRO, SPADARO FRANCESCO, ROTOLO SALVATORE, MANISCALCO SALVATORE, MARCHESE ANTONINO, VERNENGO PIETRO), va innanzitutto ricordata, per la singolarità nel vasto panorama di critiche diversamente incentrate, la doglianza di nullità della sentenza di primo grado, e degli atti successivi, promossa dallo stesso MARCHESE sul rilievo dell'avvenuto espletamento di attività dibattimentali nell'udienza del 23.3.86, tenutasi malgrado il suo assoluto e manifestato impedimento a comparire ed il negato consenso alla regolare prosecuzione.

Anche per questi reati, i ricorrenti hanno assunto posizioni comuni nella denuncia di gravi errori motivazionali circa la attendibilità delle fonti utilizzate (il CALZETTA e SINAGRA VINCENZO classe 1956), dolendosi che l'evidente inaffidabilità intrinseca di costoro, trapelata anche attraverso il manifestato sentimento di odio e di vendetta per gli incolpati, l'accertato mendacio di varie parti delle propalazioni, lo stesso giudizio critico espresso dai giudici sull'equilibrio mentale e

sulle doti di moralità dei dichiaranti, l'atteggiamento incerto e contraddittorio da costoro spesso assunto (ad esempio, le ritrattazioni del SINAGRA, ritenuto inattendibile in altra sede processuale), la sostanziale inesistenza di riscontri anche per le personali responsabilità ascritte ai vari imputati, abbiano alla fine condotto alla contraddittoria conclusione del generale accredito di tali chiamate, (salve le parti risultate non veritiere o comunque esaurientemente ritrattate), con il connesso pericolo di erigere il propalatore al rango di incensurabile arbitro delle sorti di ciascun incolpato. Le stesse censure, sono state espresse con particolare vigore rispetto alla fonte SINAGRA, sul rilievo che tale fonte si sarebbe dichiaratamente nutrita, in buona parte, di confidenze asseritamente provenienti dal cugino omonimo ("il tempesta"), e, dunque, costituirebbe ancor più nitida indicazione "de relato", smentita e contraddetta dal preteso referente.

A tali doglianze i predetti ricorrenti hanno

accompagnato ulteriori ed individuali censure di difetto di motivazione, anche per omessa considerazione degli argomenti di difesa esposti nei vari gradi di merito.

La ritenuta credibilità complessiva di SINAGRA VINCENZO classe 1956 è stata pure criticata sotto analoghi aspetti dai ricorrenti condannati per i reati contro il patrimonio, rispetto ai quali la stessa fonte ha costituito, unitamente all'altro collaborante DI MARCO, la prova prevalente dei fatti, ed in riferimento ad alcune rapine, si è aggiunto che tale prova non ha retto al confronto con le deposizioni delle parti lese.

B. Il ricorso del Procuratore Generale, complessivamente coltivato, come si è detto, nei confronti di 128 imputati, ha proposto varie questioni, talune di comune interesse, altre delimitate a singoli soggetti.

a) - Così, nei riguardi dei soli BAGARELLA LEOLUCA e LEGGIO LUCIANO, condannati per i reati di associazione per delinquere, è stato dedotto difetto di motivazione per l'esclusa protrazione

del vincolo mafioso oltre la data del 29.9.82, a cagione del loro stato detentivo, in teoria non impeditivo, secondo il ricorrente, della permanente associazione, attesa la loro qualità di capi di cosche ed il mantenimento in carcere di condotte chiaramente rivelatrici in tal senso.

Nei confronti dei soli DI PACE GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, SALVO IGNAZIO e TERESI FRANCESCO, è stata lamentata la concessione delle attenuanti generiche, basata su motivazioni inconsistenti e di puro stile, avulse da riferimenti fattuali specifici e talvolta in contrasto interno con la argomentazione giustificativa della condanna.

Di analogo tenore la censura riguardante la misura della pena, formulata nei confronti di 18 imputati (GAETA GIUSEPPE, SCADUTO GIOVANNI, GERACI ANTONINO, BAGARELLA LEOLUCA, LIPARI GIUSEPPE, SALVO IGNAZIO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO LORENZO, GRAZIOLI SERGIO, PIPITONE ANGELO ANTONIO, LA MOLINARA GUERINO, MUTOLO GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, VERNENGO RUGGERO, ZANCA CARMELO, SAVOCA GIUSEPPE, SPADARO TOMMASO, MADONIA FRANCESCO), e che ha assunto la

violazione dell'obbligo di motivazione, per la mancata giustificazione di comminatorie minime o prossime al minimo edittale, irrogate ad esponenti di primo piano di cosche mafiose o di gruppi impegnati nel traffico della droga. Ed anzi nei confronti di SAVOCA GIUSEPPE e SPADARO TOMMASO è stata denunciata l'irrogazione di una pena inferiore al minimo legale, nonché, riguardo al MADONIA, l'immotivata esclusione dell'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Questione di largo interesse è stata proposta, sub specie di violazione della legge penale sostanziale, (art. 81 cpv C.P.) nei confronti di 71 imputati (indicati nominativamente nelle pagg. 156 e 159 dei motivi del ricorso), che beneficiarono, in sede di condanna per vari delitti, dell'istituto della continuazione, anche tra reati associativi (semplice, di tipo mafioso o finalizzati al traffico di stupefacenti) e reati effettivamente consumati in esecuzione di fini collettivi. Richiamandosi al concetto tradizionale

di unico disegno criminoso, e facendo leva su un ragguardevole indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente P.G. ha sostenuto la inconfigurabilità della continuazione fra reati associativi e reati-scopo - e ciò in contrasto con il difforme avviso della Corte di secondo grado - peraltro denunciando, in aggiunta, l'inosservanza concreta del criterio programmatico delineato dalla stessa Corte, concernente la verifica individuale delle ragioni di fatto eventualmente legittimanti il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso.

b) - Con separati motivi, formulati singolarmente nei confronti di 44 imputati (BATTAGLIA ANTONIO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONIO, BRUNO FRANCESCO, BRUSCA BERNARDO, BUSCEMI SALVATORE, CASELLA GIUSEPPE, CIULLA CESARE, CIULLA SALVATORE, CIULLA GIOVANNI, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO, DI SALVO NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FAZIO SALVATORE, GRAVIANO BENEDETTO, GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE, GUTTADAURO GIUSEPPE, INCHIAPPA

E. Pralen

GIOVAN BATTISTA, LA ROSA ANTONINO, MESSINA EDOARDO,
MADONIA GIUSEPPE, MARCHESE SANTO, MOTISI IGNAZIO,
OLIVERI GIOVANNI, PATRICOLA STEFANO, PRESTI FILIPPO
GIOVANNI, SCAVONE GAETANO, SORESI GIUSEPPE, SPADARO
VINCENZO, TAGLIAVIA PIETRO, TINNIRELLO ANTONINO,
TINNIRELLO BENEDETTO, TINNIRELLO GIUSEPPE, URSO
GIUSEPPE, VERNENGO COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE,
VERNENGO RUGGERO, ZANCA GIOVANNI, ZANCA ONOFRIO),
assolti da tutti o parte dei reati ascritti, il
P.G. ricorrente ha denunciato difetto di
motivazione e travisamento di fatti in ordine alle
statuite assoluzioni (per lo più concernenti reati
associativi), lamentando l'omessa considerazione e
l'erronea valutazione di elementi di colpevolezza
(dichiarazioni plurime di collaboranti, riscontri
oggettivi e situazioni personali) a ciascuno
pertinenti.

c) - Infine, con esposizione dettagliate, sulle
quali è opportuno un cenno meno sommario, che potrà
giovare per una migliore comprensione dei fatti
e, specularmente, degli assunti difensivi, il
ricorrente P.G. ha proposto doglianze avverso

le statuizioni di assoluzione per vari reati contro la vita, articolandole come segue e premettendo, quanto alle responsabilità dei membri della "commissione" (della quale ha dato per incontroverti la esistenza, la composizione e le funzioni, quali accertate nei giudizi di merito), la sufficienza della qualità rivestita per la refluenza su ciascuno della responsabilità delle decisioni assunte collegialmente, necessariamente presupponenti il consenso totalitario ovvero l'irrilevanza del dissenso individuale, fisiologicamente assorbito nella obbligatorietà per tutti - dell'accettazione del deliberato. Pertanto, muovendo dalle premesse teoriche poste dal secondo giudice, ancorché non portate - a suo giudizio - alle naturali conseguenze logiche, il ricorrente ha affermato la superfluità di ulteriori elementi di collegamento di ciascun membro con il singolo delitto approvato, sotto l'aspetto concorsuale morale, essendo immedesimata la compartecipazione nella più ampia circostanza costituita dalla carica rivestita che, come tale, è

R. S. Maller

rivelatrice di un consenso indefettibile, anche in assenza di un parere effettivo o, addirittura, in caso di volontà contraria.

Tanto più cogente tale criterio si appaleserebbe ineludibile nella fattispecie, in quanto all'interno della commissione si era compattato un gruppo prevalente imperniato sui corleonesi RIINA e PROVENZANO, con larghe adesioni nella famiglia di Ciaculli, capeggiata dai GRECO ed in altre alleate, gruppo che, eliminati ormai gli avversari BONTATE ed INZERILLO, non poteva non contare sulla unanimità dei consensi, ancorché talvolta ed individualmente non espressi in modo esplicito e formale, e comunque sempre seguiti, senza alcuna efficace opposizione, dalle feroci esecuzioni delle decisioni assunte.

In tale ambito, ha ritenuto ancora il deducente P.G., non avrebbe senso logico la statuizione di colpevolezza delimitata ai soli GRECO MICHELE e RIINA, e soltanto per alcuni delitti, una volta riconosciuta la riconducibilità dei fatti imputati all'unitaria "guerra di mafia", deliberata dalla

commissione nella sua intierezza, non importa se per spontanea iniziativa o per reazione al complotto ordito dal BONTATE e dallo INZERILLO per affari di droga.

Su tali presupposti logico-storici, il P.G. ha denunciato per difetto di motivazione e per violazioni di legge le totalitarie assoluzioni largite o confermate dal secondo giudice, per delitti contro la vita, al CALO', al PROVENZANO, a BRUSCA BERNARDO, a MADONIA FRANCESCO (salvo lo stralcio disposto per quest'ultimo relativamente al delitto BASILE) ed a GERACI ANTONINO, (Nenè) sulla base di una ritenuta non partecipazione alle concrete decisioni della commissione, di cui erano membri; ed ha, peraltro, lamentato l'omessa deliberazione di varie circostanze di fatto invece attestanti la presenza effettiva dei predetti alle sedute dell'organismo ed il loro interesse all'assunzione delle deliberazioni di morte, al pari degli altri membri eminenti.

Così ampliata ed individuata, preliminarmente, la schiera dei responsabili a pari titolo, nella

qualità spiegata, e perciò nella medesima veste di istigatori e di determinatori al compimento di delitti, il ricorrente P.G. ha proposto specifiche impugnazioni nei confronti dei sunnominati soggetti e per i fatti appresso indicati, anteponendo alle motivazioni particolari una generale censura sulla metodologia valutativa seguita dal secondo giudice riguardo a tali reati, che, già considerati dalla Corte d'Assise di primo grado quali preordinate tappe attuative della strategia annientatrice seguita dalla commissione verso le cosche avversarie ed i loro alleati (compresi il BUSCETTA, il CONTORNO, MARCHESE PIETRO e GRECO GIOVANNI, detto "Giovannello"), sono stati riferiti dal secondo giudice a motivazioni diverse, ovviamente seguite da statuizioni conclusive coerenti, e ciò su basi meramente congetturali, illogicamente allontanantesi, senza conforto oggettivo, dal criterio rettilineo e globalmente esplicativo osservato nel precedente giudizio, che era stato poggiato sulle plurime fonti rivelatrici. Dunque, nella soggetta materia, il ricorso è stato

SS Moleu

proposto:

- nei confronti del RIINA e del PROVENZANO, già condannati in primo grado, e degli appellati GRECO MICHELE, BRUSCA BERNARDO, CALO' e MADONIA FRANCESCO, relativamente all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE, ed ai reati accessori e connessi. Al riguardo si è lamentata la pretermissione di elementi sintomatici della responsabilità dei gruppi palermitani nell'esecuzione del fatto, avvenuto nel capoluogo regionale, certamente con il consenso preventivo della commissione ed allo scopo, verosimilmente, di punire la vittima per la parte da lui avuta nel precedente omicidio di tale MADONIA FRANCESCO, capo di una cosca locale, delitto sgradito ai corleonesi e nel quale essi avevano ritenuto coinvolto anche BADALAMENTI GAETANO, all'uopo deposto dalla carica di capo della commissione;

- nei confronti del PROVENZANO, del CALO' e del BRUSCA, relativamente agli omicidi di BONTATE STEFANO e di INZERILLO SALVATORE, ed in reati connessi, oltreché per l'uccisione - contemporanea

- di TERESI GIROLAMO, del DI FRANCO, dei due FEDERICO e per quella successiva di D'AGOSTINO EMANUELE, ed ancora per il tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE e di FOGLIETTA GIUSEPPE, già ritenuti a carico di GRECO MICHELE e del RIINA, perché ricondotti anche dal secondo giudice a certa responsabilità della commissione, dunque estensibile, alla stregua degli enunciati concetti di pari correatà, agli imputati verso i quali l'impugnazione è stata proposta, (senza la precisazione, è opportuno notarlo, che dal delitto concernente il D'AGOSTINO sono stati assolti in appello tutti coloro che ne erano stati imputati pagg. 1081 - 1082 della sentenza);

- nei confronti di GRECO MICHELE, di BRUSCA BERNARDO, di RIINA, di PROVENZANO BERNARDO, del CALO', relativamente all'omicidio di DI NOTO FRANCESCO, ed ai reati connessi, certamente riferibili alla "commissione" dato lo spessore mafioso della vittima, già capo della cosca di Corso dei Mille e fedele amico di BONTATE e dell'INZERILLO, elementi orientativi questi,

Greco Michele

illogicamente svalutati a favore di causali alternative puramente congetturali;

- nei confronti dei predetti GRECO, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', relativamente all'omicidio di GNOFFO IGNAZIO, al tentato omicidio di PILLITTERI CARMELA ed ai reati connessi, dai quali gli imputati, raggiunti da consistenti elementi di reità, sono stati contraddittoriamente assolti sulla semplice supposizione di una eccessività della punizione inflitta rispetto al torto addebitato alla vittima (l'aver eluso una "convocazione", avanti alla commissione, per rendere conto della sua vicinanza al BONTATE), che invece poteva ben appalesarsi, nell'ottica mafiosa, come meritevole della sanzione estrema;

- nei confronti dei medesimi imputati in ordine agli omicidi di BADALAMENTI ANTONINO e di GALLINA STEFANO e del tentato omicidio di SIMONETTA MARIA (moglie del GALLINA), fatti consumati con una stessa arma verso soggetti appartenenti alla schiera di parenti od amici di BADALAMENTI GAETANO, naturali destinatari dell'offesa portata dai

30 Malen

residuo nucleo GRADO in terra di Spagna;

- nei confronti degli stessi imputati, relativamente all'uccisione di RUGNETTA ANTONINO, ed ai reati connessi, da cui sono stati assolti in grado d'appello per considerazioni consimili a quelle concernenti i delitti MAFARA e GRADO (la causale alternativa, legata al preteso impossessamento di droga da parte del CONTORNO) contro l'evidenza probatoria, invece conclamante la vera ragione dell'omicidio, già individuata negli stretti rapporti tra la vittima e lo stesso CONTORNO e nel tentativo di ottenere dal primo notizie per la localizzazione del rifugio del secondo, tenacemente ricercato dai killers della "commissione";

- nei confronti degli stessi imputati, relativamente agli omicidi di MANDALA' PIETRO, MAZZOLA EMANUELE, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA MICHELE, GRADO ANTONINO, DI FRESCO GIOVANNI, D'AGOSTINO IGNAZIO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA' FRANCESCO, CORSINO SALVATORE, BELLINI CALOGERO, SPITALIERI SALVATORE, nonché nei riguardi di

GGP

corleonesi contro l'entourage del vecchio nemico, nel frattempo espatriato; da qui, ad avviso del ricorrente P.G., la logica chiave di lettura dei fatti, riconducibili a decisione della commissione, come era stato ritenuto anche dalla Corte d'Assise di primo grado, apparendo per contro irrilevante l'argomento svalutativo usato dal secondo giudice ed incentrato sulla vecchia animosità intercorsa tra i due BADALAMENTI, in realtà superata da intervenuta pacificazione, alla cui stregua ANTONINO, e le persone a lui vicine, erano caduti sotto il sospetto dell'organismo centrale, timoroso di un loro apporto al paventato piano di riscossa da parte del cugino Gaetano.

A tali fatti deve ritenersi altresì legato l'omicidio di BADALAMENTI SILVIO, (nipote di BADALAMENTI GAETANO), in ordine al quale il ricorso del P.G. è stato proposto nei confronti degli stessi imputati nonché di MADONIA FRANCESCO, sulla base degli stessi argomenti critici;

- nei confronti degli stessi imputati, eccetto il MADONIA, relativamente agli omicidi di MAFARA

GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO, ed ai reati connessi, già ritenuti in primo grado a carico di taluni di essi, venendone poi tutti assolti per una ipotizzata alternativa causale, fondata sulle vicende connesse all'indebito prelievo di un ingente quantitativo di droga dal deposito comune da parte del CONTORNO, con l'aiuto degli alleati e cugini GRADO, collegati ai MAFARA; circostanze, queste, di cui il ricorrente ha lamentato l'accredito erroneo da parte del secondo giudice - con il conseguente smantellamento della tesi accusatoria - sulla sola base di ipotesi non riscontrate, contro le quali si ergevano solidi elementi di risulta, non considerati nel loro valore probatorio e da cui si poteva trarre invece l'argomentata conclusione che l'assassinio del GRADO era stato decretato dalla commissione per il rifiuto opposto della vittima alla richiesta consegna del parente e che analoga punizione era stata altresì decisa nei confronti dei MAFARA e di altri vicini al CONTORNO, tanto da determinare - circostanza pacificamente accertata - la fuga del

Es. M. S.

MADONIA FRANCESCO, limitatamente al solo omicidio BELLINI, essendo le vittime tutte parenti o amici del CONTORNO o dei cugini GRADO, e risultando conseguentemente i reati legati da unica matrice deliberativa, oltrech  dalla identit  delle armi usate nei molteplici episodi, prove certe, dunque, dell'inserimento di tutti in uno stesso quadro di sterminio, decretato dalla commissione verso il CONTORNO ed i suoi alleati, reali o potenziali; di talch , secondo il ricorrente P.G., sarebbe illogica ed immotivata la contraria opinione della Corte di secondo grado, basata sulla ricerca di ipotetici ed indimostranti moventi alternativi e stimolata soltanto da una ingenuamente creduta sproporzione fra tali e tanti delitti ed i ruoli secondari, marginali o comunque irrilevanti attribuiti agli uccisi;

- nei confronti del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente all'omicidio di MARCHESE PIETRO ed al tentato omicidio (rectius: lesioni aggravate) in danno di CAMPORA DOMENICO; e nei confronti degli stessi imputati, nonch  del GRECO

e del RIINA, relativamente agli omicidi di ROMANO PIETRO e di SPICA ANTONINO; per la prima parte, il ricorrente ha richiamato i criteri di pari responsabilità dei membri della "cupola", essendo già stati condannati per gli stessi fatti il GRECO ed il RIINA, a loro volta ricorrenti, mentre per gli altri due omicidi ha lamentato difetto di motivazione ed inadeguato apprezzamento in ordine allo stretto legame (tra l'altro attestato dalla comune fuga all'estero, sventuratamente per essi interrotta in Svizzera, ove furono arrestati per essere poi ricondotti in Italia) esistito tra il MARCHESE PIETRO, il GRECO GIOVANNELLO e lo SPICA, tra l'altro denotante eguale militanza nel conflitto di mafia e la similarità di persecuzione da parte delle cosche "vincenti" donde la riferibilità del triplice omicidio ad una comune matrice deliberativa, escludente possibili alternative, ipoteticamente avanzate dalla Corte di secondo grado addirittura con travisamento di risultanze processuali, nella parte, ad esempio, supponente la causale dell'omicidio SPICA in una

S. Miller

rapina del tutto estranea al contesto mafioso ed avvenuta, peraltro, dopo l'inizio della persecuzione a suo danno;

- nei confronti del GRECO, del RIINA, del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente agli omicidi di GRECO SALVATORE (padre di GRECO GIOVANNELLO), di CINA' GIACOMO e di PESCO VINCENZO, ed ai tentati omicidi di GRECO ANGELO e di GRECO GIUSEPPE (fratelli dello stesso GRECO GIOVANNELLO), riconducibili, ad avviso del ricorrente, alla fuga del congiunto all'estero ed alla necessità, nell'ottica dei persecutori, di eliminare trasversalmente ogni suo potenziale referente in Sicilia; da qui l'eliminazione del padre, del CINA', cognato dello stesso SALVATORE GRECO, del PESCO, cognato del nonno di "Giovannello" e quella tentata dei fratelli, seguita poco dopo dall'esodo da Ciaculli degli altri familiari e dalla devastazione della loro casa, così emergendone la causale certa, anche per l'assenza di altre almeno indiziarie, comunque asseverata pure dal MARINO MANNOIA, e peraltro illogicamente rifiutata dal



secondo giudice sulla sola base di congetturazioni
diversive;

- nei confronti dei predetti imputati, nonché di
MADONIA FRANCESCO, relativamente agli omicidi di
FICANO GASPARE e FICANO MICHELE, GENOVA GIUSEPPE,
D'AMICO ANTONINO e ORAZIO, AMODEO PAOLO, BUSCETTA
VINCENZO e BENEDETTO, AMODEO GIOVANNI, ed ai reati
connessi, delitti tutti conseguenti alla c.d.
"tuffiata di Ciaculli" (tentato omicidio di GRECO
GIUSEPPE "scarpazzedda", attribuito a GRECO
"Giovannello"), la cui unica matrice, ad avviso
del ricorrente, è attestata non soltanto dalla
cronologia ravvicinata al fatto genetico, bensì
dall'uso di una stessa arma in ben sei degli
omicidi anzidetti e dall'appartenenza delle vittime
a contesti familiari, parentali o amicali facenti
capo al BUSCETTA ed allo stesso GRECO "Giovannello"
e cioè, in definitiva, alle cosche perdenti; donde
la naturale conducenza alla responsabilità del
gruppo avverso, radicato nel funzionamento della
"commissione", e lo speculare errore logico
compiuto dal secondo giudice, attardatosi

inutilmente nella ricerca di una matrice
ascrivibile alla sola irata reazione di GRECO
GIUSEPPE, ignara la commissione o con il mero
consenso passivo di questa stessa, ovvero con
ratifica successiva, ma agevolmente prevedibile,
trattandosi di condotte assolutamente equivalenti -
alla stregua di concetti già esposti - al consenso
preventivo e di rafforzamento anche di iniziativa
singola;

- nei confronti dei predetti imputati, ed inoltre
del MADONIA e di GERACI ANTONINO (Nenè),
relativamente all'omicidio del dr. GIULIANO, ed ai
reati connessi, lamentandosi in particolare modo
dal ricorrente - in aggiunta ai rilievi comuni
concernenti il dolo dei membri della commissione ed
i relativi risvolti psicologici - il difetto di
motivazione logica in ordine alla individuazione
della causale: questa è stata posta dal secondo
giudice in un contesto dubitativo, comunque
agganciato ai traffici di stupefacenti e semmai
preferibilmente conducente a responsabilità del
gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, contro

l'evidenza di un delitto consumato nell'anno 1979, e cioè in periodo di pace mafiosa, in cui più organizzazioni distinte si occupavano esclusivamente di stupefacenti (certamente non oggetto di monopolio del gruppo anzidetto), e tutte erano oggetto delle pluridirezionali indagini del funzionario, la cui solerte attività costituiva, dunque, un pericolo per l'intera consorteria; da qui l'interesse collettivo alla sua uccisione, logicamente conducente alla commissione, senza il cui consenso, del resto, non sarebbe stato possibile un crimine di tale rilevanza, tanto più che il RIINA ed il PROVENZANO erano stati direttamente colpiti dalla scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", dovuta proprio all'acume del funzionario, con conseguente sequestro di droga e di altro; anche CALO', i cui uomini erano all'epoca inseriti nei traffici del BONTATE, era stato indirettamente danneggiato dal sequestro di due valigie contenenti 500.000 dollari, eseguito all'aeroporto di Punta Raisi, sempre ad iniziativa del dr. GIULIANO;

SSP Moller

- nei confronti del GRECO, del RIINA, del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente ai fatti di cui alla c.d. "strage della Circonvallazione", per i quali è stato condannato il solo SANTAPAOLA BENEDETTO, a sua volta ricorrente; viene censurata dal P.G. l'attribuita matrice degli omicidi relativi alla sola iniziativa del SANTAPAOLA stesso e del gruppo RICCOBONO, alleati nel traffico di stupefacenti ed interessati, direttamente o indirettamente, all'eliminazione di FERLITO ALFIO, avversario soprattutto del primo nella mafia catanese; e tale collegamento si reggerebbe sulla sola base di mere ipotesi non persuasivamente legate alla ben nota teoria del preteso impossessamento di droga da un deposito comune da parte del CONTORNO e del FERLITO; del tutto irrazionale poi appariva l'assunto che il clamoroso episodio (ben 5 morti, di cui tre carabinieri di scorta) potesse aver avuto luogo senza la preventiva approvazione della commissione, di cui RICCOBONO faceva parte, salva "ratifica" successiva, poiché esso poggiava

M. M. M. M. M.

sul nulla probatorio e decisamente era contrastato, fra l'altro, non solo dall'uso di armi già impiegate in delitti (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) sicuramente ascritti alla commissione ed interessanti l'intera organizzazione mafiosa, del resto soggetta nel suo complesso alle negative reazioni prevedibilmente innescate dalla feroce strage, ma anche e soprattutto dal significato convergente delle telefonate effettuate subito dopo il fatto da tale LICCIARDELLO GIUSEPPE (uomo del SANTAPAOLA e del CAMPANELLA CALOGERO, altro imputato nel presente procedimento) ad organi di polizia, contenenti chiare allusioni alle responsabilità della "direzione dei lavori" sedente in Palermo; vi era poi la smentita proveniente in definitiva, dalla vera causale già individuata in primo grado, riconnessa ai gravissimi contrasti tra il SANTAPAOLA ed il FERLITO, testimoniata da feroci scontri tra le rispettive bande avvenuti in Catania e peraltro riproducenti, a livello locale, la divisione tra cosche vincenti, cui era legato il primo, e quelle perdenti, alle

Handwritten signature

quali il FERLITO era dimostratamente vicino;

- nei confronti dei predetti imputati, relativamente all'omicidio del prof. PAOLO GIACCONE, attribuito dal secondo giudice alla sola cosca di Corso dei Mille, lamentandosi dal ricorrente P.G. che non sia stato tenuto conto delle indicazioni fornite dal MARINO MANNOIA, che aveva esplicitamente parlato di deliberazione del delitto da parte della commissione, della portata rilevante, inoltre, del fatto di omicidio, consumato per la prima volta in persona di un perito giudiziario, e dell'uso specifico dello stesso caricatore, inserito nell'arma, che era stato già utilizzato nelle uccisioni di VINCENZO e BENEDETTO BUSCETTA, ricomprese nei numerosi delitti conseguenti alla "tuffiata di Ciaculli";

- nei confronti dei predetti imputati, ed altresì di MADONIA FRANCESCO, relativamente all'omicidio di ZUCCHETTO CALOGERO, ed ai reati connessi, dolendosi il ricorrente P.G. che all'accertata presenza dell'ucciso sul luogo dell'omicidio dei coniugi DALLA CHIESA e dell'agente RUSSO, subito dopo

tale fatto, il giudice di secondo grado abbia legato riflessioni ed ipotesi inutili ed inconcludenti sulle relative ragioni e sulle attività successive del giovane agente di P.G., per giungere a conclusioni fuorvianti circa le motivazioni dello omicidio, con indebita ed illogica svalutazione di risultanze positive, provenienti dai "pentiti", CALZETTA e MARINO MANNOIA e valorizzate dal primo giudice, che già avevano indicato il movente nella attività investigativa svolta dall'ucciso sul conto della cosca di Ciaculli e nel contributo decisivo da lui dato nell'arresto di MONTALTO SALVATORE, avvenuto appena 7 giorni prima dell'omicidio;

- nei confronti dei predetti imputati, ed inoltre del SANTAPAOLA, relativamente agli omicidi del generale DALLA CHIESA, della moglie EMANUELA SETTI CARRARO, dell'agente RUSSO, ed ai reati connessi, anche per questo capo criticandosi dal ricorrente l'uso "disinvolto" di ipotesi e di supposizioni (anche sotto forma di supervalutazione del depistaggio attuato da GIUSEPPE SPINONI onde far

ricadere la responsabilità sul SANTAPAOLA e su tale ALVARO, ritenuto dal P.G. semplice caso di mitomania) per giungere a un risultato - l'ipotizzata responsabilità del gruppo RICCOBONO - in contrasto con gli elementi positivi (le rivelazioni dei pentiti e l'identità delle armi usate, risultate per quelle adoperate nella strage della Circonvallazione ed in altri delitti ascritti alla commissione) che già avevano indotto il primo giudice al convincimento di colpevolezza, anche se soltanto nei riguardi di alcuni fra gli imputati; ed all'uopo il ricorrente P.G., premessa l'esclusione di "piste misteriose" nel tragico fatto, - e ciò in sostanziale concordia con la sentenza impugnata, che era pervenuta ad analoga conclusione circa talune vicende concernenti alcuni collaboratori e la stessa residenza del prefetto ucciso - ha lamentato ancora l'inadeguata valutazione delle rivendicazioni telefoniche pervenute, in duplice occasione, ad organi di stampa sulla c.d. "operazione Carlo Alberto" (nella prima telefonata, ignoti parlavano di operazione in

M. Peller

corso, nella seconda, eseguita subito dopo l'agguato di via Carini, si diceva che l'operazione era "conclusa"); tali telefonate erano unite da evidente nesso logico e strategico e erano connotate da note fortemente provocatorie, denotanti l'iniziativa scaturente da un contropotere erettosi a sfida di quello dello Stato; senza dire della nessuna plausibilità che un delitto di tale e tanta gravità, veramente eccezionale per la statura del bersaglio colpito e per ogni altra intuitiva implicazione, potesse essere commesso nell'abitato di Palermo senza il preventivo consenso della commissione; altro travisamento il secondo giudice avrebbe compiuto non considerando che nella strage furono adoperati, fra altre armi, il kalashinkov abitualmente usato da GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", il che denotava chiaramente il concorso dei vertici dell'organizzazione criminale, e quello (successivamente non più comparso in Palermo) in possesso della mafia catanese, già destinato all'uccisione del FERLITO, il che era

Scarpazzedda

ulteriore riprova della combinata azione delittuosa tra palermitani e catanesi nell'una e nell'altra strage, in esecuzione di analoghe direttive di vertice; infine, la pubblica accusa ha censurato la dedotta illogicità della motivazione della sentenza in punto di movente (che la Corte d'Assise di Appello ha ricondotto al gruppo RICCOBONO, ciò arguendo anche dalla successiva eliminazione della cosca di costoro, quale reazione per la sua temeraria iniziativa), rilevando innanzitutto la natura puramente congetturale di questo sterminio, di cui non si è avuta prova alcuna, e la convergenza, per contro, di specifici interessi della stessa organizzazione mafiosa e di contigui gruppi imprenditoriali catanesi, alla eliminazione di avversario annunciatosi agguerrito e tenace;

- nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, relativamente all'omicidio di TAGLIAVIA GIOACCHINO, ed ai reati connessi, lamentando il ricorrente P.G. la contraddizione logica consistita nell'aver ritenuto il giudice di secondo grado credibili ed attendibili le accuse del SINAGRA, e

nell'averne per contro ipotizzato che i due imputati, nel prelevare la vittima designata per condurla sul luogo della successiva uccisione, non fossero a conoscenza del destino riservatole dal MARCHESE FILIPPO; l'ipotesi appariva del tutto inconsistente alla stregua del ruolo di ordinari esecutori di omicidi assunto dai due nell'ambito delle cosca di appartenenza, e dell'ovvia certezza che essi ben sapessero delle intenzioni del loro capo;

- nei confronti del solo SPADARO VINCENZO, in ordine all'omicidio di ORAZIO FIORENTINO, ed ai reati connessi, per difetto di motivazione e vizio logico in ordine alla esclusa responsabilità morale nella determinazione della decisione omicidiaria, risalente al MARCHESE FILIPPO, di cui era consigliere, ed al quale si era rivolto per chiedere la punizione del FIORENTINO, dovendosi escludere che non potesse conoscere quale esito ne sarebbe derivato, attesi i rapporti di confidenza con il capo;

- nei confronti dei predetti SENAPA PIETRO e

SPADARO FRANCESCO, relativamente all'omicidio di
PATRICOLA FRANCESCO, ed ai reati connessi,
denunciando il ricorrente P.G. l'erroneo
apprezzamento della causale (già riferita dai
"pentiti" SINAGRA VINCENZO, CALZETTA e MARINO
MANNOIA alla vicinanza del figlio della vittima a
ROMANO GIUSEPPE, detto l'americano, nemico delle
cosche vincenti ed al rifiuto del padre FRANCESCO
di consegnarlo alla "giustizia" mafiosa); tale
causale era stata ingiustificatamente svalutata dai
giudici del merito sotto il solo aspetto
congetturale della sproporzione rispetto
all'evento omicidiario, e ciò malgrado lo stesso
SINAGRA avesse riferito di aver udito personalmente
MARCHESE FILIPPO impartire l'ordine di uccisione ed
avesse altresì precisato le modalità di esecuzione,
restando così frutto di travisamento l'ulteriore
motivo di dubbio del giudice dell'appello, secondo
cui la materiale soppressione potrebbe essere
stata opera di altri;

- nei confronti di SINAGRA VINCENZO (classe 1952),
ROTOLO SALVATORE e TINNIRELLO GAETANO,

relativamente all'omicidio di RAGONA PIETRO, ed ai reati connessi, denunciando il ricorrente P.G. la contraddizione logica tra l'attendibilità conferita dalla Corte di secondo grado delle dichiarazioni accusatorie di SINAGRA VINCENZO (classe 1956) circa il movente e gli autori dell'omicidio (il TINNIRELLO quale mandante) e le conclusioni dubitative assunte, nutrite di perplessità ingiustificate, ed ingiustificate perché contrarie alle risultanze certe sulla adeguatezza della causale indicata, sul ruolo effettivo degli esecutori materiali e sulla consapevolezza nel TINNIRELLO della sorte decretata per il RAGONA.

d) - E' utile, comunque, rammentare che, avanti a questa Corte di Cassazione, i rappresentanti della pubblica accusa hanno concluso per il rigetto di parte dei motivi di ricorso proposti dal P.G. di Palermo, per taluni limitatamente ad alcuni imputati, come sarà meglio chiarito in prosieguo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. II

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inammissibilità dei ricorsi del P.G e degli imputati

Le questioni preliminari

La valutazione dei collaboratori

L'organizzazione piramidale delle associazioni mafiose
e il ruolo della "cupola"

Il ricorso del P.G sui vari omicidi

I soggetti destinatari degli annullamenti

Il ricorso del P.G per l'omicidio Tagliavia

Le parti non accolte del ricorso del P.G.



- MOTIVI DELLA DECISIONE -

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DEL PROC. GEN.

DELLA C.A.

Il ricorso del Procuratore Generale, già dichiarato inammissibile per rinuncia, con ordinanza 11.10.91 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di ARCOLEO VINCENZO, BISCONTI PIETRO, CANCELLIERE LEOPOLDO, CIRIMINNA SALVATORE, D'ANGELO SALVATORE, DI PACE GIOVANNI, GRECO NICOLO', LABRUZZO MARIO, LAURICELLA CALOGERO, LUCCHESI ANTONINO, PACE GIUSEPPE, PACE STEFANO, PACE VINCENZO, PRESTIFILIPPO GIROLAMO, PROFETA SALVATORE, PROVENZANO SALVATORE, VERNENGO LUIGI, deve avere la stessa sorte, altresì, nei confronti di ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFINO FRANCESCO, ADELFINO GIOVANNI, ADELFINO MARIO, ADELFINO SALVATORE, AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO n. nel 1927, ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO

Palermo

MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE, MONTALTO
GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO GIUSEPPE,
NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI n. nel 1927,
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO
NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA' GIOVAN
BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,
VERNENGO GIUSEPPE n. nel 1935, VESSICHELLI ANTONIO,
ZANCA GIOVANNI n. nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, per
mancata presentazione dei motivi.

Altrettanto deve essere dichiarato inammissibile
nei confronti di CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA
GIOACCHINO, RANDAZZO VINCENZO VITO e ZARCONE
GIOVANNI, perché l'impugnazione è stata proposta
fuori termine, e nei confronti di SPADARO TOMMASO e
SAVOCA GIUSEPPE, perché i motivi non furono
proposti in appello (vedasi il certificato in data
7.10.91 della cancelleria della Corte d'Assise di
Appello di Palermo, nonché, in relazione a SPADARO
TOMMASO ed a SAVOCA GIUSEPPE, la richiesta

dibattimentale del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, senz'altro fondata).

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DI ALCUNI IMPUTATI

Vanno pure dichiarati inammissibili i ricorsi di:
ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,
FAIA SALVATORE, FASCELLA PIERO, GAMMINO GIOACCHINO,
MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE, MUTOLO
GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO', per
omessa enunciazione dei motivi;
di FERRERA FRANCESCO, perché proposto fuori
termine; all'imputato contumace, infatti,
l'estratto di sentenza di appello fu notificato, ai
sensi dell'art. 170 C.P.P (1930) il giorno 29.1.91,
data del deposito dell'avviso in cancelleria; di
tale deposito fu dato avviso al difensore di
ufficio, avv. MISTRETTA (in quanto il difensore di
fiducia era iscritto in un foro diverso da quello
in cui aveva sede l'ufficio procedente) il 30.1.91,
sicché il termine per la dichiarazione di ricorso
scadeva il 2.2.91 (sabato). La proposizione

GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA
MARCELLO, BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO
UMBERTO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA
GIUSEPPE, CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE
DOMENICO, CAPIZZI BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO,
CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI
GIOACCHINO, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,
CRISTALDI VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO
GIUSEPPE, DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI
PASQUALE GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI
DIEGO, FAIA SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA
PIETRO, FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE n. nel
1954, GRECO GIUSEPPE n. nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,
LO CASCIO GASPARE n. nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI,
LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA SALVATORE
MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO VITTORIO,
MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO, MARCHESE
SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO BIAGIO,
MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI NICOLO',
MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO SETTIMO,

dell'impugnazione, invece, è avvenuta soltanto in data 4.2.91 e perciò tardivamente, a nulla rilevando che vi sia stato nuovo avviso di deposito, notificato il 31.1.91 all'avv. VIANELLO perché tale nuovo avviso non era dovuto, stante la regolarità del precedente avviso all'avv. MISTRETTA e il conseguente verificarsi della decadenza; di MESSINA PIETRO e MATRANGA GIOVANNI, perché i motivi non sono stati presentati nel termine di legge; e quelli di CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO, perché proposti da difensori non muniti di specifico mandato e gli imputati, contumaci, non hanno proposto personale impugnazione; quelli di BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE, perché proposti da difensori di imputati contumaci, sprovvisti di specifico mandato ed inoltre non sono stati presentati motivi; quello di GRECO SALVATORE, poiché la dichiarazione di impugnazione è stata sottoscritta da soggetto non legittimato (la moglie).

Anche queste altre cause di inammissibilità risultano del pari dal precitato certificato della cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, mentre per GRECO SALVATORE, la inammissibilità deriva dall'esame diretto della dichiarazione di ricorso.

Per ragioni di sede va qui dichiarata anche l'inammissibilità dei ricorsi di VESSICHELLI ANTONIO e di D'ANGELO MARIO, per genericità dei motivi enunciati, che nel caso del primo sono stati limitati alla mera affermazione della estraneità ai fatti ritenuti, senza ulteriori specificazioni; e, per il secondo, allo assunto, non altrimenti spiegato, di errore di diritto in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel rigettare il motivo di appello proposto dalla parte avverso la sentenza della Corte d'Assise, che aveva disatteso la eccezione di incompetenza territoriale. Al riguardo non è inopportuno ricordare che il secondo giudice aveva chiarito le ragioni della propria decisione (la connessione tra i reati ascritti, ex artt. 71 e 74 legge 685/75, consumati in Roma

M. Palermo

in concorso con tali RAPISARDA e SERRA, e quello associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, rubricato a carico di detti RAPISARDA e SERRA, nonché di altri, a suo tempo rimesso dal G.I. del Tribunale di Roma alla competenza della A.G. di Palermo). Contro tali ragioni, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare i motivi della censura, la cui enunciazione specifica è invece mancata, a nulla rilevando sotto tale aspetto, il mero richiamo al luogo di commissione dei reati, che la stessa sentenza ha pacificamente indicato in Roma (pag. 2454). Né la suddetta genericità può essere superata dalle precisazioni fatte nei motivi aggiunti urtandovi il principio secondo il quale la proponibilità di motivi aggiunti è subordinata alla specificità di quelli principali.

Palermo

LE QUESTIONI PRELIMINARI E GENERALI

Procedendo, ora, all'esame delle questioni di comune rilievo secondo l'ordine logico, è appena il caso di avvertire che le considerazioni seguenti,

si intenderanno integrative di quelle altre pertinenti a ciascuna posizione individuale, senza necessità di indicare nominativamente, in questa parte, i ricorrenti che hanno proposto censure negli specifici ambiti o che sono altrimenti interessati alle relative soluzioni.

Attenzione prioritaria deve essere data alla riproposta eccezione di nullità dell'istruzione formale per avvenuto espletamento, di fatto, dei relativi atti, ad opera di un "pool" di giudici istruttori, all'uopo delegati dal consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, formale assegnatario del procedimento, per legittima autoattribuzione. Tanto avrebbe comportato la violazione sia del principio di monocraticità del G.I., essendo stata la delega conferita anche congiuntamente, sia del concorrente principio che normalmente cumula nello stesso unico magistrato istruttore la raccolta delle prove e la funzione valutativa di queste stesse, quale esito finale dell'espletata istruzione. Diversamente opinando, secondo i ricorrenti, emergerebbe un profilo di

Palermo

contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione.

Premesso che chiaramente non appare proposta la questione di legittimità costituzionale, onde questa Corte è chiamata solo a una verifica incidentale, si osserva che, pur risultando che la censura sia centrata nella denuncia dell'errore compiuto dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ravvisato nella specie un caso di avocazione, disciplinato dall'art. 17 R.D. 28.5.31 nr. 603 (disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale del 1930), mentre trattavasi, come sopra precisato, di autoassegnazione con successiva delega a più giudici dello stesso ufficio per l'espletamento di atti istruttori, il riferimento alla disposizione citata torna egualmente utile per una corretta visione della questione, nella quale resta assorbita, senza conseguenza alcuna, l'inesattezza della citazione normativa.

Va esclusa, innanzitutto, l'eventuale incidenza della surrichiamata norma costituzionale (art. 25

comma primo) che, nel proclamare l'inviolabile principio della soggezione al giudice naturale precostituito per legge, fa certamente riferimento non alla persona del magistrato o dei magistrati in servizio presso un ufficio giudiziario, ma all'ufficio stesso, impersonalmente inteso come centro di funzioni e di competenze: sicché l'ulteriore disciplina della ripartizione dei compiti all'interno di un medesimo ufficio servito da più magistrati, ad opera di quello che lo dirige, fa capo ordinariamente a una fonte normativa di rango inferiore (la legge ordinaria di natura processuale), la cui violazione può dar corpo a una nullità, se ed in quanto prevista e con gli effetti determinati dalla stessa fonte.

Nella fattispecie, indiscussa essendo la competenza per materia e per territorio dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, la questione resta egualmente regolata dall'art. 17 precitato, che designa un insieme di poteri del capo dell'ufficio istruzione, fra i quali sono agevolmente riconducibili quelli esercitati nel

Palermo

presente procedimento, non dissimili dagli omologhi consentiti in caso di avocazione e, dunque, tanto più esercitabili nel caso di una formale ed originaria autoattribuzione del procedimento stesso.

In effetti, il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo è rimasto sempre titolare della istruzione formale "de quo", conservando permanentemente i relativi poteri-doveri, compreso quello della decisione terminale (è pacifico che egli solo pronunciò, sottoscrivendola, la sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio).

A nulla rileva che, data l'inusitata complessità dell'istruzione, i relativi atti fossero delegati a più giudici istruttori, trattandosi di facoltà espressamente consentita dall'art. 17 della citata norma regolamentare, nei confronti - letteralmente - di "altro degli istruttori", espressione questa agevolmente dilatabile, per l'eadem ratio, nei riguardi di una pluralità di istruttori; per tutti profilandosi, difatti, un ruolo meramente esecutorio delle disposizioni del capo

dell'ufficio, unico titolare, a doppio titolo (per la funzione e per l'autoattribuzione) e senza soluzione di continuità, della specifica istruzione.

Né rileva che gli atti delegati esaurissero, di fatto, l'intera gamma degli adempimenti istruttori (ma non risulta che il titolare non ne compisse personalmente), ciò non mutando la natura giuridica della delega interinale e parziale, né incidendo sui poteri permanenti dell'assegnatario, suscettibili di esprimersi - eventualmente - con la revoca di tali limitate competenze, assimilabili, per titolo e contenuto, alle delegazioni di cui all'art. 296 secondo comma C.P.P. (1930). E non può neppure avere rilievo che i compiti delegati potessero essere espletati, se del caso, anche congiuntamente da parte degli istruttori incaricati, ciò non comportando, comunque, la illegittimità dell'atto così raccolto, per l'inesistenza di una sanzione ad hoc e per l'agevole riconducibilità dell'atto stesso a soggetti comunque abilitati, anche individualmente,

M. R. S.

al relativo espletamento.

Né giova alla tesi dei ricorrenti l'intervenuta separazione tra l'effettiva raccolta della prova - cui provvidero, si è detto, i magistrati delegati - e la valutazione dei relativi risultati, effettuata dal solo consigliere istruttore. Già può osservarsi, in linea generale, che l'anteatto sistema processuale non disponeva per la fase istruttoria, diversamente che per quella dibattimentale, l'immutabilità del giudice nelle funzioni di acquisizione e di deliberazione della prova, potendo il G.I. cessare in qualsiasi momento dalla istruzione assegnatagli, per una pluralità di possibili cause, con la piena conservazione degli atti sino a quel momento espletati, e dunque liberamente utilizzabili dal successore, anche soltanto ai fini della pronuncia della sentenza di proscioglimento o dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

A ciò si aggiunge, a ulteriore conferma della debolezza della censura, che per un verso il Consigliere Istruttore usò di fatto del potere di

avocazione, sempre esercitabile, sostituendosi ai precedenti magistrati nel compito della decisione terminale. E per altro verso esercitò appieno, una volta cessata la delega conferita per la raccolta degli atti, il potere decisorio derivantegli dalla carica e dall'originaria assegnazione a sé medesimo del procedimento, potere sempre mantenuto ed in grado di garantire anche nella fattispecie, la funzione monocratica dell'istruttore certamente non compromessa dalla legittima delega ad altri per il compimento di parte dell'istruzione.

Nella stessa direzione va peraltro anche il rilievo che, a tutto concedere, la eventuale violazione delle regole poste dall'art. 17 succitato, che è norma regolamentare di organizzazione interna, non potrebbe giammai dar luogo alla nullità ex art. 185 nr. 1 C.P.P. (1930), la quale attiene strettamente all'inosservanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e non riguarda, dunque, le strutturazioni gerarchiche dei compiti affidati ai

M. L.

singoli magistrati, ritualmente nominati e capaci, all'interno dell'ufficio.

In tali termini ha ragionato soprattutto l'ordinanza 24.2.86 con la quale la Corte d'Assise di Palermo rigettava le eccezioni proposte in materia, risolvendo correttamente le questioni, che anche in questa sede vanno poste sotto gli stessi angoli visuali, con reiezione delle doglianze mosse nei motivi di ricorso.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alle censure ed alle eccezioni di nullità prospettate, sotto vari profili, per la dedotta violazione dell'art. 372 C.P.P. (1930) e di ogni altra disposizione dello stesso codice prescrivente termini temporali per il concreto esercizio di attività difensive (ad esempio: quelli per la presentazione dei motivi di impugnazione).

A tutte è di comune fondamento l'assunto per cui l'eccezionale ampiezza del procedimento si sarebbe posta in irrimediabile contrasto con detti termini, assolutamente esigui rispetto alle necessità concrete quand'anche prorogati dal giudice ove

possibile, e ciò avrebbe comportato lesioni reali del diritto di difesa, con risvolti di illegittimità costituzionale, anche qui non elevati dai ricorrenti alla consistenza di una formale eccezione.

A tali argomenti è possibile rispondere, senza necessità di analitiche confutazioni, che non si scorge alcun contrasto tra le norme processuali di cui trattasi - se considerate nella loro portata astratta e generale, come deve essere fatto in una ipotetica delibazione di un dubbio di legittimità costituzionale - e disposizioni specifiche della carta costituzionale, quale quella di cui all'art. 24, le prime attenendo a ragionevoli modalità disciplinatrici dell'esercizio del diritto certamente garantito dall'altra. Inconvenienti pratici che si potrebbero eventualmente verificare in determinati procedimenti, o che si fossero davvero realizzati nella fattispecie, non potrebbero portare a conclusioni diverse, neppure sotto l'aspetto di nullità processuali (dato il rispetto indiscusso delle prescrizioni normative,

Melle

quali risultano dalla legge ordinaria) e resterebbero forzatamente confinati nell'area delle circostanze giuridicamente e formalmente irrilevanti.

Assorbente comunque di ogni altro rilievo è il fatto che, con riferimento alla realtà delle cose, nessun ricorrente ha potuto dedurre pregiudizio concreto ed effettivo derivante dalle anomalie denunciate, ed anzi l'ampiezza delle difese realmente esperite attraverso i canali consentiti (basti pensare alla qualità ed alla quantità delle deduzioni, delle memorie, dei motivi di impugnazione formulati in ogni stato e grado) garantisce del contrario, talché la proposizione di censure, mantenute sul piano meramente formale, si scontra fatalmente con le decisive confutazioni che, allo stesso livello, è necessario formulare nei termini or ora precisati.

Ciò vale anche per l'ampiezza della proroga accordata dal G.I. ai sensi dell'art. 372, terzo comma, del predetto codice, che i ricorrenti hanno qualificato non proporzionata, per difetto, alla

quantità e complessità degli atti depositati, e che ha invece rappresentato una discrezionale valutazione dello stesso giudice, sfuggente ad ogni ordine di censure.

Del resto, è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale già ha, con sentenza nr. 16 del 29 gennaio - 4.2.70, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 C.P.P. (1930), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ed eguale dichiarazione di non fondatezza ha, ancora, pronunciato con sentenza nr. 112 del 6.5.76, con riferimento allo stesso art. 372, nella parte in cui concede al difensore dell'imputato un termine di 5 giorni, prorogabile una sola volta, per presentare istanze e memorie.

In relazione alla medesima norma ed agli ulteriori profili di doglianza, è opportuno sottolineare in breve - ed in sostanziale concordia con le pregresse considerazioni dei giudici del merito, correttamente motivate - le seguenti ulteriori considerazioni:

- è irrilevante che, in sede di deposito degli atti istruttori, fossero posti a disposizione delle parti non gli originali - separatamente custoditi per intuitive ragioni di sicurezza - ma copie, autentiche o no, la cui conformità di contenuto agli atti corrispondenti, quand'anche non espressamente attestata, era deducibile implicitamente dalla promanazione dallo stesso ufficio giudiziario. Si aggiunga che rimaneva ferma, in ogni caso, la possibilità di confronto con gli originali, in caso di dubbio o di sospetto; e soprattutto che non risulta che una qualsiasi copia depositata sia stata poi riscontrata difforme dall'atto effettivamente raccolto, come dimostra l'assoluta mancanza di doglianze in tal senso;

- è parimenti irrilevante che talune copie fossero - come assunto da alcuni ricorrenti - scarsamente leggibili o addirittura illeggibili, data la possibilità di immediata sostituzione con altre chiaramente decifrabili, a semplice richiesta di parte. Dunque l'inconveniente materiale, se

effettivamente sussistito, non aveva alcuna idoneità alla lesione del diritto di difesa. E peraltro le censure di parte non sono andate al di là del dato meramente formale, senza concretarsi in specifiche allegazioni di pregiudizio effettivo; - né miglior fondamento ha la protesta circa il mancato deposito di atti separati nel corso dell'istruzione, per decisione insindacabile del magistrato procedente. Ché, anzi, proprio la disposta separazione, e l'implicita attinenza, dei relativi atti, a fatti che in ipotesi potevano essere qualificati diversi, a carico dei medesimi imputati, ne vietavano la divulgazione nella sede processuale impropria (qual era divenuta la originaria), a tutela del segreto istruttorio costituitosi in quella diversamente formata.

Ed in ogni caso, non è stato neppure dedotto che gli atti separati contenessero elementi utili ai fini del presente procedimento e che ne sia derivato occultamento, ancorché involontario, di prove in questo utilizzabili.

La denuncia, infine, dell'omesso deposito di atti

pervenuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372, terzo comma, ma di cui non è stata precisata la data dell'arrivo presso l'ufficio istruzione, va egualmente disattesa. Di tale denuncia invero, non si rinviene traccia alcuna nell'ordinanza predetta della Corte d'Assise e nella sentenza di secondo grado, e ciò è altamente significativo sul piano probatorio posto che entrambi gli atti succitati risultano eccezionalmente meticolosi nella enunciazione di tutte le eccezioni proposte. Di qui due inequivocabili conseguenze.

La prima è l'induzione certa che la doglianza sia stata formulata per la prima volta, nei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità. E la seconda è che, anche ad ammettere che la nullità denunciata si sia verificata (ma l'argomento ora proposto sarebbe in ogni caso generico, per mancata indicazione degli atti che si dice siano stati compiuti o raccolti nel periodo compreso tra il deposito degli atti e l'ordinanza di rinvio a giudizio), se ne dovrebbe riconoscere la avvenuta

sanatoria ai sensi del comma terzo dell'art. 185 C.P.P. (1930), per la ragione che la nullità in oggetto è attinente all'istruzione e non risulta essere stata dedotta prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese in sede extraprocessuale dal MARINO MANNOIA e dal CONTORNO, e quindi introdotte in questo processo nel grado dell'appello, si osserva, riguardo a quelle del primo, che la peculiare qualità della fonte, imputato nello stesso processo, ne consentiva appieno l'utilizzazione, non soltanto attraverso l'acquisizione ex art. 466 C.P.P. (1930) e la successiva lettura, ma, soprattutto, con l'utilizzazione dello strumento della conferma integrale datane dallo stesso interessato mercé l'interrogatorio di cui all'art. 518 dello stesso codice. Tale atto, infatti, come ha esattamente osservato anche la sentenza impugnata alle pagg. 719 e 720, è fisiologico strumento del dibattimento d'appello e quindi il più appropriato per l'inserimento, nel processo, di dichiarazioni

Malle

verbali che l'imputato si apprestava a rendere, anche a modifica eventuale di quelle fornite in primo grado.

Tanto assorbe ogni altra questione sollevata al riguardo (in particolare dal ricorrente CALO' nei motivi aggiunti), specie con riferimento al rito (di cui al nuovo codice) con il quale parte di tali dichiarazioni fu inizialmente raccolta in separato procedimento, e che, secondo il ricorrente, ne avrebbe impedito l'utilizzazione in questo.

Né ha pregio, ancora, la denuncia di nullità ex art. 466 bis C.P.P. (1930), elevata sul rilievo dell'omessa lettura di tali dichiarazioni (pagg. 13 e 14 dei motivi aggiunti del CALO'), proprio perché, trattandosi di atti non depositati ai sensi dell'art. 372 C.P.P. (1930), non alla norma predetta può farsi capo per evincerne eventuali violazioni, ma semmai al combinato disposto dagli artt. 466, 475 nr. 3 C.P.P. (1930); e, comunque, la pretesa di non introducibilità delle dichiarazioni medesime in questo procedimento, almeno per la

parte raccolta con il nuovo rito, non ha base normativa, postoché il divieto adombrato potrebbe avere giustificazione rispetto ad altro procedimento pure soggetto allo stesso rito, ma non rispetto a quello presente, che soggiace alle regole dell'abrogata procedura, salve le espresse eccezioni; fermo rimanendo, in ogni caso, l'assorbimento di ogni questione nel già ricordato rinnovato interrogatorio reso dall'imputato.

Altrettanto, in breve, può dirsi per le dichiarazioni del CALDERONE che, rese in separata sede, sono state confermate nel dibattimento dal dichiarante, nei modi processualmente consentiti, che ne hanno determinata la legittima acquisizione e l'utilizzabilità ai fini della decisione, senza limitazione alcuna.

Per concludere sul tema, e facendo riferimento alla eccezione di nullità riproposta dallo stesso CALO' nei motivi aggiunti riguardo ad altri atti provenienti da separati procedimenti, ed in questo introdotti e utilizzati senza previa lettura, si deve dire che la censura è generica ed

inammissibile, non essendo stata fornita indicazione alcuna di tali atti.

Vanno egualmente rigettate le censure avverso quella parte della sentenza impugnata che ha giudicato sprovviste di fondamento le eccezioni di nullità da vari appellanti formulate, riguardo all'uso del dialetto da parte del CONTORNO, nelle dichiarazioni rese in Corte d'Assise.

Da tale uso, asseritamente impeditivo dell'esatta conoscenza delle cose dette, sarebbe derivato serio pregiudizio per le ragioni delle difese, impossibilitate ad un effettivo contraddittorio, tanto più che l'imputato ritenne in sede di appello, e dopo che era stata effettuata la interpretazione dell'interrogatorio precedente, di opporre rifiuto a dare risposte a nuove domande.

Si osserva, in contrario che l'eventuale violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 137 C.P.P. (1930), sull'asserito supposto che il CONTORNO era perfettamente in grado di esprimersi in lingua italiana, nulla dice per la corretta soluzione del problema. Esso è stato esattamente sciolto dai

giudici di merito sul fondamentale rilievo che di tali dichiarazioni il presidente della Corte - investito della funzione di vigilanza circa la loro fedele riproduzione nel processo verbale di dibattimento, ai sensi dell'art. 495 V.C.P.P., fece personale versione in lingua italiana, in ossequio al disposto di cui al comma primo dell'art. 137 succitato, così ponendo ogni interessato nelle condizioni di muovere al dichiarante, per suo mezzo e sulla base della verbalizzazione ufficiale, le domande e le contestazioni del caso. La successiva, formale interpretazione ha attestato, come risulta dagli atti, la correttezza di quella versione. E, difatti, non sono state elevate doglianze di sorta al riguardo, sicché alle parti è mancata la possibilità di denunciare un effettivo nocumento alle loro ragioni.

Ne consegue che la censura espressa è ristretta al solo dato formale, risultando priva di serio contenuto. Né, d'altronde, può ritenersi irregolare il metodo usato da quel presidente, postoché l'obbligo di nominare un interprete non può dirsi

assoluto quando non si tratti di "dialetto non facilmente intellegibile" (art. 326 C.P.P. 1930).

E nel contesto ambientale specifico non poteva certamente dirsi non facilmente intellegibile il dialetto palermitano usato dal CONTORNO.

In tema di competenza per territorio, è stata da taluni ricorrenti contestata - con riproposizione di censure ed eccezioni già prodotte nei precedenti gradi - la competenza dell'A.G. di Palermo, sul rilievo della consumazione in luoghi diversi dei reati rispettivamente ascritti.

Con riserva di migliori approfondimenti per situazioni specifiche, di cui si dirà in seguito, va rilevata l'infondatezza di tali doglianze, che muovono da distinti supporti (l'inefficacia della ritenuta connessione con i fatti oggetto del procedimento già pendente in Palermo; l'autonomia delle singole aggregazioni mafiose; l'assoluzione dal reato associativo in alcuni casi), efficacemente contraddetti dalle osservazioni contenute nella sentenza di appello (pagg. 588 - 591), alla cui stregua si desume:

Palermo

- che plurimi conflitti di competenza, denunciati con particolare riferimento ad imputazioni concernenti reati di traffico di stupefacenti (commessi in luoghi diversi), sono stati costantemente risolti da questa Corte di Cassazione con attribuzione all'autorità giudiziaria di Palermo, chiamata a conoscere del fenomeno associativo, le cui principali condotte sono state ivi consumate, con effetti attrattivi, per connessione, rispetto ad altre contestazioni;

- che la ravvisata aggregazione unitaria di più cosche ha dato luogo alla concentrazione, delle condotte animatrici, in unica e complessa imputazione, presupponente quale centro principale d'azione la zona di Palermo;

- che l'assoluzione dal reato associativo, ottenuta nel giudizio di primo grado, non fa decadere il vincolo della connessione che da essi si irradiava ad altre imputazioni riunite, per il principio della perpetuatio jurisdictionis.

In linea generale, la verifica logica e giuridica di tali proposizioni non può che condurre alla

loro approvazione, con rigetto conseguente degli opposti assunti, indubbia essendo l'influenza orientatrice del rapporto di connessione, che interessa la più parte degli episodi delittuosi in discussione, indirizzandoli verso la città di Palermo, vero epicentro della struttura associativa, oltreché della maggior parte dei delitti di sangue.

Pure la regolarità formale e sostanziale delle contestazioni di accusa ha costituito oggetto di plurime lagnanze, che hanno rappresentato l'imprecisione, di dette contestazioni ovvero la mancata indicazione - rispetto ai reati associativi e per quelli concernenti il traffico di stupefacenti - di circostanze modali, locali e temporali, atte a definire compiutamente il fatto ascritto ed a consentire, singolarmente, l'effettivo esercizio della difesa.

Qui ragionando in termini generali, e facendo doverosa riserva di esame particolareggiato per singoli posizioni che ne abbisognassero, va osservato che eccezioni consimili erano state

proposte sin dagli atti preliminari al giudizio di primo grado, sub specie di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per mancata contestazione del fatto in senso sostanziale, ed avevano formato oggetto della precitata ordinanza 24.2.86 della Corte d'Assise, che le aveva disattese sull'esatto rilievo di una loro fondata deducibilità ai sensi dell'art. 374 C.P.P. (1930), soltanto ove dalla pretesa omissione fosse derivata l'impossibilità di conoscere il fatto ascritto e di approntare la conseguente difesa (concetto, peraltro, confermato dall'art. 412 dello stesso codice, in tema di nullità del decreto di citazione).

Ipotesi del genere fu esclusa dalla Corte di primo grado, che, integrando le contestazioni formulate con le motivazioni contenute nei mandati di cattura o con le precisazioni contestative presenti nei verbali di interrogatorio, concluse che in ciascun caso il fatto imputato era stato portato a sostanziale conoscenza dell'interessato, che aveva potuto, così, esporre le proprie ragioni sin dal periodo istruttorio, a nulla

rilevando l'eventuale difetto di indicazioni per elementi secondari della fattispecie.

Così debitamente disattese nel primo giudizio, le questioni di cui trattasi presentano ancora minore spessore logico e di contenuto in questa sede, dal momento che le motivazioni di condanna intervenute nei gradi precedenti non hanno potuto avere funzione ulteriormente individuatrice del concreto fatto ritenuto, nell'ambito della già sufficiente formulazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Né possono sorreggere le critiche esposte, in modo diretto o indiretto, i rilievi che, in materia di reati concernenti gli stupefacenti, sia stata ritenuta la esistenza - in luogo della unitaria associazione contestata - di minori aggregazioni singolarmente operanti o che in taluni casi, la contestazione del reato associativo di tipo mafioso o in materia di stupefacenti sia sfociata in una condanna per i reati di ricettazione o di favoreggiamento o, comunque, di titolo diverso.

Ad ogni critica danno efficace risposta le pagg.

811 - 813 della sentenza, per quanto riguarda il primo profilo, sottolineando giustamente che la sostanziale correttezza della contestazione non può essere influenzata dalle variazioni sempre possibili, anche in sede decisoria, nella composizione numerica e soggettiva della associazione, restando immutato a carico dell'imputato il nucleo del fatto, indipendentemente dal novero dei presunti associati, purché, beninteso, il numero di questi non scenda al di sotto della soglia minima o l'eventuale eliminazione di alcuni di essi non produca stravolgimento decisivo.

Diversamente opinando, come ha giustamente rilevato la sentenza impugnata, sorgerebbe la necessità di reiterate e formalistiche contestazioni secondo il verificarsi di tali mutamenti, il che, oltretutto, non sarebbe più possibile dopo la chiusura della fase istruttoria ovvero dopo il giudizio di primo grado, sempreché in questo sia possibile esercitare la facoltà di cui agli artt. 444 e 445 C.P.P. (del 1930, limitatamente, beninteso, ai

procedimenti soggetti al vecchio rito).

Del resto, l'eventuale riduzione della contestata associazione in una compagine più ristretta numericamente, non aggiunge elementi contestativi prima sconosciuti all'imputato, ma ne elimina alcuni già noti, così restando intatta la concreta possibilità di difesa. Ciò vale, ovviamente, anche per le ravvisate associazioni di tipo mafioso, secondo il generale principio che nel più è contenuto il meno.

Sotto il secondo profilo, che, peraltro, attiene più esattamente alla denunciata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, va del pari confermata la giustezza in fatto ed in diritto delle osservazioni contenute nella gravata sentenza (pagg. 788 ss., 824 ss.), che hanno legate le derubricazioni di cui trattasi non già a mutamenti peggiorativi dei fatti originariamente contestati (rimasti integri quali piattaforme devolute alla cognizione del giudice), ma a diverse e più favorevoli qualificazioni giuridiche, semmai raggiunte mercé

l'eliminazione di elementi di fatto, e non con la introduzione di elementi nuovi, precedentemente non contestati. Sicché, anche in tali ipotesi, il rispetto del diritto di tempestiva difesa, in esse egualmente prioritario, è stato pienamente assicurato.

Alla stregua di quanto precede, i motivi di ricorso concernenti le materie trattate vanno rigettati.

LE TEMATICHE GENERALI SOSTANZIALI

Passando alle questioni di diritto sostanziale di comune interesse, che attengono prevalentemente, ma non esclusivamente, ai reati associativi, ed ai molteplici aspetti che li caratterizzano, vanno poste e risolte alcune problematiche generali, sulle quali le soluzioni prospettate nella sentenza impugnata risultano pienamente condivisibili.

a) - Innanzi tutto, l'autonomia reciproca tra il reato di cui all'art. 416 bis e quello di cui all'art. 75 legge 685/75 - negata da molti ricorrenti sull'assunto di un concorso formale tra

i due reati (più esattamente concorso apparente di norme), donde l'assorbimento dell'uno nell'altro, sia pure con proposte difformi e contraddittorie (taluni hanno sostenuto lo assorbimento della dell'associazione concernente gli stupefacenti in quello di tipo mafioso, altri il fenomeno inverso) e con utilizzazione di una qualsiasi soluzione unificante (art. 15, 81 prima parte e 84 C.P.) - è stata dal giudice di secondo grado affermata in linea di fatto, con accertamenti di merito debitamente motivati (pag. 803 ss. della sentenza), che ha portato alla individuazione di distinte associazioni, l'una di tipo mafioso a carattere federalistico-verticistico raggruppante l'intera massa degli associati ad essa aderenti, ancorché suddivisi in articolazioni territoriali, le altre dedite al traffico di stupefacenti, fruenti di libertà operativa e soggettivamente differenziate dallo schema strutturale della prima, perché escludenti molti degli associati mafiosi e, per concorso, comprendenti persone non aderenti all'organizzazione mafiosa.

Sono state così delineate entità diverse, neppure coincidenti soggettivamente, ed ontologicamente distinte, ciascuna producente fenomeni criminosi propri, sicché il prospettato concorso formale, di reati, (nel senso più tecnico di concorso apparente di norma) ovviamente presupponente una identità organizzativa a plurima offensività criminosa solo formale, e perciò stesso sussunta in una sola delle concorrenti fattispecie normative, si scontra con il diverso accertamento operato dalla Corte in fatto, non rivedibile in questa sede, secondo cui alla diversità delle aggregazioni in parola corrispondevano soltanto il contributo logistico e la sorveglianza di quella mafiosa sulle altre. Tanto realizza, com'è stato coerentemente ed esattamente ritenuto nella sentenza, ipotesi di concorso materiale di reati, con ovvia inflizione di una doppia pena.

b) - Nell'ambito, poi, dell'ipotesi associativa di tipo mafioso, la sentenza ha correttamente posto il principio (comunque già affermato dalla più autorevole giurisprudenza e dalla dottrina

prevalente) dell'assorbimento del reato di associazione per delinquere semplice in quello ex art. 416 bis, al cospetto di condotta connotata dai requisiti delineati da tale ultima norma, ma già realizzata anteriormente alla sua entrata in vigore (29.9.82) ed in seguito perdurata.

Infondate risultano le critiche che, sulla deduzione di una operata retroattività della nuova e più grave norma rispetto a condotte anteriori, hanno denunciato la violazione dell'art. 2 comma terzo C.P.. Sotto un profilo preliminare non può sfuggire infatti che la soluzione adottata nella fattispecie, ed ormai generalmente impostasi, realizza un evidente vantaggio per il condannato in punto di pena, sicché verrebbe in discussione lo stesso interesse alla proposizione della censura, a nulla rilevando sul piano della valutazione astratta, l'occasionale applicabilità di provvedimenti indulgenziali al reato ex art. 416 C.P. e non a quello di cui al successivo articolo, provvedimento che, in ogni caso, riguarderebbe una pena che, nella soluzione

preferita, non viene addirittura applicata.

A parte ciò è chiaro che non di retroattività si tratta nel caso ipotizzato, ma di nuova specificante qualificazione di una medesima condotta, omogenea nel contenuto, protratta a cavallo di due norme disciplinatrici, non suscettibile di frazionamento temporale e perciò interamente ricadente in quella di contenuto specializzante, che la descrive più compiutamente e la reprime con una sanzione che tiene conto dei connotati peculiari della condotta evidenziati nella norma più recente.

Piuttosto, la nuova qualificazione ha creato problemi di prova che, in una complessa e variegata casistica, la sentenza ha parimenti e puntualmente affrontato adottando, anche qui, soluzioni correttamente motivate, del resto facilitate dall'ovvia ed incontrastata constatazione che il fenomeno mafioso, quale tipizzato nella nuova disciplina (essa stessa frutto di radicate esperienze storiche e sociologiche), era già una realtà operante anteriormente nelle stesse forme,

donde l'indiscussa identità e omogeneità di condotte, prima della data surricordata e dopo, senza necessità, dunque, di una specifica verifica in ordine alle caratterizzazioni fattuali richieste dalla nuova norma, pacificamente preesistenti.

c) - Su tale presupposto, è stato agevole anche enucleare le regole della prova circa la permanenza del vincolo associativo dopo il 29.9.82, in disaccordo con l'assunto dei ricorrenti i quali hanno avanzato, e lo ripetono in questa sede, l'assunto che la prova della suddetta permanenza sia ascritta ad onere della pubblica accusa, in dipendenza della configurazione della nuova figura delittuosa, in ciò muovendo da alcune pronunzie di questa Corte di legittimità ed, in definitiva, denunciando, al riguardo, la concreta carenza di iniziative probatorie da parte del P.M..

Esattamente la sentenza ha replicato (pagg. 757 - 759) che, nel contesto di una condotta immutata ed omogenea come sopra delineata, il pur indispensabile adempimento probatorio può essere

condotto con procedimento logico-indiziario, che fra l'altro valorizzi il dato di fatto della estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita (secondo il giuramento prestato), la estromissione, la duratura detenzione e simili. Da ciò derivando almeno una presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo, che, unitamente ad ogni altra risultanza conforme anche indiretta o puramente deduttiva, consenta di ritenere accertato il dato fattuale.

Tale opinione deve essere condivisa innanzitutto per il rilievo che, diversamente ritenendo, sorgerebbe la necessità, in genere per ogni reato associativo, della continua, quotidiana prova del mantenimento del vincolo, il che è manifestamente antigiuridico, e perché, ancora, il semplice mutamento del nomen juris di una realtà criminale preesistente, e già da allora fornita dei requisiti descritti dalla nuova disciplina - come

nella fattispecie -, non pone logicamente alcuna esigenza di una rinnovata e rigorosa prova di appartenenza, proprio per la stabile continuatività della stessa realtà di fatto. Tale esigenza, al contrario, emergerebbe qualora si ritenga che il nuovo modello criminoso abbia apportato modificazioni strutturali rispetto al fenomeno associativo di fatto già in atto, nelle componenti soggettivi od oggettive, il che imporrebbe una serie di accertamenti per verificarne la applicabilità al concreto.

d) - Ed al proposito della più appariscente tra le possibili cause di risoluzione del rapporto associativo (l'intervenuta detenzione del partecipe), la sentenza di secondo grado, parzialmente modificando il criterio orientativo del primo giudice, che a circostanza siffatta aveva attribuito valore assoluto ed inconfutabile, appunto nel senso risolutivo se intervenuta anteriormente alla data precisata, con ovvia esclusione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis, ha diversamente enunciato il

criterio, più corretto perché più realistico, dell'accertamento, caso per caso, dell'efficacia rescindente della carcerazione, con rifiuto delle impostazioni aprioristiche - quali sollecitate, in senso incrociato, dalla pubblica accusa e dalle difese - non resistenti ad alcuna verifica pratica e neppure al vaglio concettuale, attesa la riscontrata possibilità che lo stato detentivo possa o non incidere, a seconda dei casi, sul mantenimento del vincolo.

Tale criterio, di sicura valenza razionale, non può che essere approvato, con rigetto delle censure variamente formulate, che hanno il torto insuperabile di riproporre schemi apodittici e presuntivi, sconfessati da una lunga e consolidata esperienza concreta.

e) - Altro problema è, ovviamente, quello dell'effettivo peso probatorio che debbono avere gli elementi che, in costanza di restrizione carceraria, sono idonei a fornire la dimostrazione della permanenza della partecipazione associativa. E qui si versa indubbiamente nella materia della

valutazione di fatto.

Ma è sul concetto di partecipazione alla associazione di tipo mafioso che si sono levate generalizzate critiche, riguardanti tanto la qualificazione di "uomo d'onore" attribuita da alcuni propalanti, tra cui il MARINO MANNOIA, a parecchi imputati (nella quale i ricorrenti hanno visto soltanto una classificazione di ordine etico, al più significativa adesione ai postulati di una certa ideologia mafiosa, ma priva di riscontri di comportamenti contributivi alla vita ed all'origine di un qualche gruppo di associazione mafiosa), quanto la configurazione dell'effettivo ruolo minimo richiesto per la concretizzazione di quel "far parte" (di una associazione di tipo mafioso), che il primo comma dell'art. 416 bis letteralmente individua quale condotta tipica - l'altra prevista riguarda la promozione, la direzione e l'organizzazione dell'associazione - integrata, naturalmente dalle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto e sesto. Si è sostenuto, a tale riguardo, che una semplice adesione, priva di

efficacia causale sull'indispensabile "agire mafioso" e, quindi, sul conseguimento degli scopi associativi, potrebbe concretare ipotesi di appartenenza senza partecipazione, priva di rilievo penale, mentre la partecipazione potrebbe o non supporre la appartenenza, a seconda che il concorso del partecipe sia interno all'organizzazione o esterno ad essa. In definitiva, per dirla con le parole di un difensore, nell'appartenenza il centro di gravità è l'associazione, che opera autonomamente, senza giovare di un apporto contributivo dell'associato, mentre nella partecipazione il centro di gravità è l'individuo partecipe, che deve essere inserito organicamente nella associazione e deve fornirle anche un minimo apporto causale.

Il vizio della sentenza, secondo le censure qui riassunte, sarebbe consistito nell'omessa distinzione tra appartenenza e partecipazione e perciò nella carente verifica individuale circa l'estremo partecipativo indispensabile.

Trattasi, per il vero, di critiche già contenute

nei motivi di appello, di cui la sentenza impugnata ha fatto espressa menzione nella pagg. 743 e segg. (dopo aver trattato in quelle precedenti del problema della prova per lo specifico reato), dando risposte che sono passate attraverso la puntualizzazione, in fatto, del concetto di "uomo d'onore", significativo non già di una semplice adesione morale, ma addirittura, di una formale affiliazione alla cosca mercé apposito rito (la c.d. "legalizzazione"), della coeva ed assoluta accettazione delle regole dell'agire mafioso e della messa a disposizione del sodalizio di ogni energia o risorsa personale per qualsiasi, richiesto impiego criminale, nell'ambito delle finalità di quella.

In ciò, la sentenza ha ravvisato non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere anche sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del

contributo causale che, seppure mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale, anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri.

Non sembra discutibile l'esattezza di tale nozione, che unisce alla semplice appartenenza l'effettivo far parte della associazione, appunto nella direzione, e con l'intenzione, di sposarne regole e finalità, di ampliarne la sfera di influenza, di favorirne le realizzazioni delittuose, e ciò non con atteggiamento passivo ed improduttivo, ma con la permanente, e sempre utilizzabile, offerta di contributo anche materiale, già di per sé potenziatrice dell'operatività complessiva della cosca.

Né occorre, a tal fine, che ogni partecipe si renda protagonista di ogni singolo atto di esercizio della condotta mafiosa. E' la

associazione, nel suo insieme, che deve concretare gli estremi della fattispecie penale, realizzando i fatti di cui al comma terzo dell'art. 416 bis, con i mezzi e nelle forme ivi previste, bastando per il partecipe l'appartenenza come sopra qualificata, con la consapevolezza (ed in ciò consiste il dolo richiesto, diverso da quello proprio delle ipotesi associative di cui agli artt. 304, 305, 416 C.P.) che l'associazione agisce o agirà similmente, grazie anche al suo apporto, del resto non necessariamente di tipo predeterminato e dunque possibile con modalità eterogenee (cfr. pag. 775 della sentenza impugnata).

Il discorso è pertinente, naturalmente, anche alle partecipazioni non introdotte con rituali affiliazioni, nonché ai c.d. concorsi esterni di pari contenuto, che in realtà non sono inquadrabili nella ipotesi della compartecipazione ai sensi dell'art. 110 C.P., postoché, ove concretantisi in sistematico e continuativo appoggio nel conseguimento degli scopi associativi, sono essi stessi condotte di

partecipazione, in nulla dissimili dalle altre concorrenti, restando così limitate le configurazioni di ricettazioni, di favoreggiamento e simili ai soli comportamenti adjuvanti di carattere saltuario ed episodico.

Deriva da quanto precisato che la distinzione tra appartenenza e partecipazione (resta naturalmente esclusa dall'arco dell'illecito la mera adesione ideale), pur teoricamente configurabile, è stata dalla Corte di merito superata e ritenuta evanescente a una rigida verifica, con valutazioni in fatto, correttamente motivate, che hanno peraltro assegnato agli imputati nel procedimento, nella più parte dei casi, specifici contributi eccedenti il già sufficiente impegno alle prestazioni richieste o esigibili, come risulterà meglio dall'esame delle posizioni individuali.

f) - Sulle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., le censure sono state, sostanzialmente, di duplice ordine. Per un lato si è dedotto il difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza in capo ai singoli ricorrenti

e, per altro verso è stata sostenuta la violazione della legge 7.2.90 nr. 19, nei termini superiormente esposti.

Quest'ultimo profilo può essere agevolmente disatteso, poiché, contrariamente all'assunto, risulta che la Corte d'Assise di Appello si è data carico della questione, pur senza nominare espressamente gli estremi della novella normativa, giudicando inverosimile ed irrealistico, alla stregua di considerazioni generali sul fenomeno mafioso, che dei partecipanti alla associazione potessero non conoscere la disponibilità di armi a questa facente capo, ed eventualmente da essi stessi impiegabili, e prospettando in alternativa l'ignoranza dovuta a colpa (pag. 775 della sentenza impugnata).

L'articolazione dei ricorsi in senso esattamente corrispondente al secondo dei due commi sostituiti al primo comma dell'art. 59 C.P., in forza dell'art. 1 della legge predetta, dimostra in modo lampante che la Corte di secondo grado ha inteso riferirsi proprio al novum jus nel porre quella

considerazione.

Il rilievo della Corte di merito del resto appare corroborato sul piano dell'accettabilità logica, da quelle altre osservazioni incentrate, per un verso, sul principio che in tanto l'associazione può ritenersi armata, in quanto il possesso delle armi sia accertato anche soltanto nei confronti di taluno fra i partecipi, con estensibilità agli altri se scienti o ignoranti per colpa (il che è postulato di evidente esattezza), e per altro verso sul dato storico, o di comune esperienza, che lega normalmente il possesso di armi alla vita stessa dell'organizzazione mafiosa (riguardata anche nelle singole entità territoriali), che di esse si avvale necessariamente quale mezzo più efficace per realizzare di fatto la forza di intimidazione e per determinare le condizioni di assoggettamenti e di omertà; la cronaca criminale si incarica quotidianamente di darne la più suadente dimostrazione anche se, ovviamente, sul piano strutturale l'aggravante non va confusa, malgrado la costante ricorrenza, con l'elemento

Handwritten signature

costitutivo del reato.

Resta così dimostrata la legalità e il fondamento razionale delle considerazioni svolte dal secondo giudice, che altrettanto inattaccabili si appalesano quanto all'aggravante di cui al comma sesto dello stesso art. 416 bis, in cui è stata ravvisata con indiscutibile aderenza alla realtà delle cose, una connotazione ricorrente, ancorché non necessariamente indefettibile, del sodalizio mafioso (la specifica finalizzazione alla gestione o al controllo di attività economiche con reimpiego di proventi illeciti). E proprio per i suoi caratteri tale notazione può sfuggire difficilmente alla percezione ed alla consapevolezza dei singoli partecipi, indipendentemente dai vari livelli di contributo operativo, anche perché detti livelli sono tutti convergenti, comunque, nel piano di infiltrazione violenta nelle articolazioni, anche economiche, della società civile.

Prospettare, pertanto, in tale contesto, situazioni di soggettiva ignoranza, o di carente prova

specifica sul necessario dolo, senza adduzione, per di più, di argomenti logico-fattuali idonei ad affievolire le ben radicate osservazioni del collegio, appare, in definitiva, una forzatura dialettica palesemente non accettabile, almeno nei termini generali di cui si discute, salva la separata considerazione - quando necessario - di doglianze individuali di altro tenore.

g) - Maggior spessore, in apparenza, presentano le censure, pressoché generalizzate, concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le misure delle pene, poiché la sentenza generalmente non abbonda di notazioni specifiche dedicate per le singole posizioni alle decisioni assunte in materia; il che alimenta il dubbio che non sia stato dato corso all'onere di discriminare le posizioni soggettive per i profili propri di ciascuna di esse (in relazione ai criteri di cui al secondo comma ed al nr. 3 del primo comma dell'art. 133 C.P.), e che possa non essere sufficiente, il sistematico richiamo alla segnalata gravità dei fenomeni criminosi in esame ed alla capacità a

delinquere registrata dalla quasi totalità degli imputati.

Ma, a ben vedere, tali critiche hanno colto soltanto l'aspetto superficiale della motivazione, cui può muoversi, in realtà, soltanto il rilievo di essere stata parsimoniosa, dal punto di vista letterale, nell'esporre le ragioni profonde della linea logica seguita quando ha condensato l'analisi del ruolo di ciascun imputato.

Circa la misure delle pene, va, innanzitutto, rilevato che i relativi computi sono stati generalmente basati sul minimo edittale, sicché le sanzioni complessive, non sono che il frutto delle meccaniche applicazioni delle aggravanti ritenute; e le stesse pene dell'ergastolo, comminate per gli omicidi, rappresentano soltanto la sanzione prevista dalla legge, in presenza dell'aggravante della premeditazione e di altre volgenti al medesimo risultato. Sicché, per questa parte, rimane ben poco spazio, dal punto di vista formale-normativo, all'ingresso delle doglianze anche perché, laddove risultava non immediato il

collegamento con i riferimenti di ordine generale e con quelli vincolati, gli scostamenti dal minimo edittale, sono stati appropriatamente considerati e ricondotti alle particolari situazioni in esame.

In verità, è stato il diniego delle attenuanti generiche, a bloccare in radice il giuoco delle valenze con le aggravanti e a determinare la severità delle sanzioni inflitte ed è qui, dunque, che sta il vero nocciolo del contendere.

Ed a proposito va preliminarmente considerato che la concessione di dette attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo, dev'essere bensì motivato, ma nei limiti in cui possa comunque emergere in misura sufficiente il suo pensiero circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato (per il concorso di fattori non espressamente considerati nelle previsioni di aggravanti o di attenuanti specifiche) ed alla personalità globale del reo, come desumibile da circostanze varie anche estranee alla figura delittuosa ed al più

attinenti a graduazioni calibrate in riferimento al dato soggettivo che la sorregge. La motivazione del diniego può anche ricavarsi attraverso il confronto dei punti in cui si esprime il diniego con le considerazioni, espresse, poste a fondamento, per altri casi della disposta concessione, poiché gli elementi meritori, che qui figurano, attraverso i contrasti ed i silenzi sottolineati appaiono essere stati ritenuti esclusi per le situazioni individuali negativamente risolte.

Tale comparazione è perfettamente possibile nella fattispecie, in cui le motivazioni rese per i pochi imputati, che dette attenuanti hanno ottenuto, ne menzionano esplicitamente le ragioni, indicando contributi positivi ed altre situazioni favorevolmente valutabili, che hanno condotto ad apprezzamenti mitigativi della pena. Tutto ciò, infatti, appare subito aver costituito nel contesto della motivazione una deroga al giudizio pesantemente negativo, generalmente coinvolgente i reati ascritti ed i loro autori, con riferimento

altresì alla matrice genetica, ai gravissimi aspetti di antisocialità dei crimini di tal genere, alla particolare abiezione insita nella loro consumazione, alle condotte processuali ispirate ad oltranzismo difensivo; tutte note, queste, ripetutamente sottolineate nella sentenza sicché esse, nel raffronto con le diverse e numericamente scarse posizioni in cui il beneficio è stato accordato, forniscono in ogni caso per via tacita, ma chiara, come si diceva, le ragioni sostanziali del diniego, attraverso la tecnica della contrapposizione di punti della sentenza specularmente antitetici, gli uni chiaramente manifestati, gli altri agevolmente decifrabili nel segno contrario.

Non era indispensabile, dunque, che la Corte d'Assise di Appello indicasse per ciascun imputato, in modo diffuso, le ragioni inducenti al rigetto delle richieste formulate sul punto. A tutti invero si attagliava la generale valutazione di immeritevolezza per le spiegate valutazioni. Né era necessario che, per tutti o per taluni, si

indugiasse su altri aspetti, tra quelli numerosi indicati nell'art. 133 C.P., idonei potenzialmente a volgere il giudizio in altro senso, specie per qualità o condizioni personali. Manifesta risulta infatti, la scelta discrezionale preferenzialmente orientata verso gli indici valorizzati, assorbente di ogni diverso o contrario parametro. E ciò non significa difetto di motivazione, giacché, come è costante orientamento della giurisprudenza, la concessione o il diniego delle generiche deve essere giustificata soprattutto con la indicazione del criterio valutativo ritenuto in concreto prevalente, tra quelli potenzialmente concorrenti o confliggenti.

Le censure esposte vanno, pertanto, rigettate.

h) - Trattandosi di motivo di ricorso concernente un folto gruppo di imputati, (quelli indicati nelle pagg. 156 - 159 dei motivi di ricorso e nel dispositivo della presente sentenza, parte IV lettera A), e, comunque, riguardante una questione di generale interesse, conviene in questa parte esaminare la doglianza del ricorrente P.G.,

sinteticamente illustrata in pagine precedenti, avverso il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi e reati-scopo (o reati-mezzo), criticato oltreché sul piano teorico, altresì su quello del difetto di motivazione, giacché nei vari casi non si sarebbe dato conto, da parte del giudice di secondo grado, del raggiunto convincimento circa l'identità del disegno criminoso.

L'analisi può dirsi facilitata dalle conclusioni rassegnate, in sede dibattimentale, dal P.G. d'udienza, che ha chiesto il rigetto del motivo, per infondatezza, sotto un duplice profilo. E questa Corte regolatrice non può che aderire al parere espresso (salvo diverso avviso per casi individuali), innanzitutto rilevando - senza necessità di individuale dettaglio - che l'applicazione dell'istituto nei casi contestati è avvenuta ognora con il sussidio di motivazioni stringate, ma esaurienti, del resto non abbisognavoli di sovrabbondante considerazioni, per l'intuitiva correlazione tra i fatti contestati e

la agevole riconducibilità ad unica matrice progettuale.

Sul piano del diritto, premesso che la Corte d'Assise d'Appello non ha ritenuto di affermare un criterio generale di orientamento sul problema specifico (pag. 766 della sentenza), limitandosi a indicare la possibilità della continuazione (anche tra i reati associativi eterogenei, peraltro) e rimettendo la soluzione pratica all'esame delle singole fattispecie contestate, è sufficiente rilevare, per disattenderla, che l'opinione del ricorrente P.G. muove da posizioni che risalgono a remoti indirizzi della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza, ma che recentemente risultano essere state rimediale con esito modificativo, in virtù del diverso significato, attribuito all'espressione "medesimo disegno criminoso". Senza necessità di nutrire citazioni giurisprudenziali, basta dire che, attualmente, il medesimo disegno criminoso è prevalentemente visto non già come ideazione definita, precisa e dettagliata, ma come generico programma unitario di

intenzioni, che consideri le singole violazioni via via consumate, anche solo in linea di massima come genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione (cfr., fra tutte, Cass. sez. I^a 5.3.90, Bettoni, in giust. pen. 1991, II, 53, 63).

Questa accentuata soggettivazione della fattispecie, con spostamento del punto di gravità verso l'intenzione complessiva (escluso, naturalmente, il mero, generico ed indeterminato proposito di violare la legge quale che ne sia l'occasione) piuttosto che verso l'ideazione determinata, ha consentito la configurabilità della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere (ed altri consimili) e quelli che costituiscono espressione e realizzazione del programma criminoso del sodalizio, a condizione che vengano di volta in volta accertate la esistenza di un unico, sia pure generico, programma di intenzione, coevo alla associazione, e la partecipazione ad esso dell'agente. Si tratta, naturalmente, di accertamento in fatto che, se

M. Valeri

debitamente motivato (come nelle fattispecie), si sottrae al giudizio di legittimità.

i) - Sulle misure di sicurezza, già obbligatoriamente imposte per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis, in forza dell'art. 417 dello stesso codice penale, le critiche di più ricorrenti, come detto in narrativa, hanno seguito un duplice indirizzo: si è lamentata l'omessa osservanza dell'art. 31 della legge 10.10.86 nr. 663, per cui, abrogato l'art. 204 C.P., tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto; ed è stata censurata, quando disposta, l'applicazione di una ulteriore misura di sicurezza (la libertà vigilata), discrezionalmente ordinata dal giudice di merito.

Entrambe le critiche non hanno fondamento.

In ordine alla prima, è agevole osservare che l'osservanza dell'art. 31 precitato, per quanto non formalmente affermata nelle due sentenze di merito, risulta attestata dalla qualificazione di pericolosità sociale attribuita ogni volta

all'imputato sottoposto alla misura di sicurezza, sia pure con proposizioni stringate, ma chiaramente integrate dall'esame diffuso dedicato alle imputazioni riguardanti i reati associativi, dal quale esame quella qualificazione risulta vieppiù asseverata. Ed è chiaro, altresì, che valutazione del genere non avrebbe avuto ragion d'essere, se il giudice del merito avesse ritenuto di attenersi esclusivamente al disposto dell'art. 417 C.P., che detta misura disponeva - si ripete - obbligatoriamente, senza necessità di ulteriori disamine.

Riguardo alla libertà vigilata, i giudici hanno debitamente chiarito, dissipando ogni possibilità di equivoco, di aver fatto uso della facoltà discrezionale di cui all'ultimo comma dell'art. 230 C.P. e di avere, perciò, disposto la misura di sicurezza quando ritenuta necessaria, sul doppio presupposto, naturalmente, dell'accertata pericolosità sociale e della disposta assegnazione ad una casa di lavoro. La durata della misura è stata determinata, per ciascun caso, ai sensi

dell'art. 228 quinto comma dello stesso codice ovvero - ricorrendone lo estremo - secondo il disposto dell'art. 230 primo comma, nr. 1; la legittimità di una misura duplice, nei casi indicati, appare fuori discussione, alla stregua del chiaro significato del precitato art. 230 ultimo comma.

Salve le successive competenze del magistrato di sorveglianza, le censure esposte in tema debbono essere rigettate; e qui va confermato, infine, che per parecchi imputati, che pure presentavano le condizioni richieste per l'assoggettamento, la libertà vigilata è stata espressamente esclusa, a seguito della valutazione discrezionale singolarmente eseguita.

1) - Un cenno particolare va dedicato, infine, all'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575, sostituito dall'art. 18 legge 13.9.82 nr. 646, contestata a molti degli imputati dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e di associazione di tipo mafioso (capo 10), quando già sottoposti, con provvedimento definitivo a misura

di prevenzione (anzitutto, beninteso, alla consumazione dei reati).

La norma è stata modificata con l'art. 6 del D.L. 13.5.91 nr. 152 (convertito nella legge 12.7.91 nr. 203), alla cui stregua l'aggravante è configurabile soltanto nel caso di reato commesso durante il periodo previsto di applicazione definitiva della misura e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata la esecuzione.

Di tale modificazione non ha potuto, ovviamente, tener conto la sentenza di appello, né la questione risulta sollevata nei motivi del ricorso dei condannati, uno soltanto dei quali, per il vero, ne ha fatto menzione.

Nondimeno, questa Corte regolatrice deve obbligatoriamente farsene carico, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, C.P., quella recentemente introdotta essendo indubbiamente una disposizione più favorevole al reo.

Dagli atti, ed in particolare dalle sentenze di primo e di secondo grado, non è dato desumere, per ciascun interessato, quali siano stati i periodi

previsti di applicazione ed effettiva esecuzione, della misura di prevenzione a ciascuno pertinente, sicché manca la stessa possibilità di fissare, individualmente, il presupposto di fatto legittimante, ora, l'aggravante di cui trattasi. E pertanto, senza necessità di disporre annullamenti con rinvio, questa stessa Corte di Cassazione ritiene di poter procedere, ai sensi dell'art. 538 C.P.P. (1930), all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Per le parti pertinenti e nei confronti dei soggetti interessati, pertanto viene disposta la integrale eliminazione degli aumenti di pena dipendenti dall'aggravante "de qua". Per l'intera misura quando chiaramente desumibile dal tenore delle motivazioni, e nella misura forfettaria di mesi due di reclusione negli altri casi, sempreché - nell'una e nelle altre situazioni - risulti certo che la circostanza in discorso abbia effettivamente determinato un aumento della pena-base o di quella già risultante dalla applicazione di altre aggravanti.

Secondo tali criteri, dunque, vanno eliminate: la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO; quella di mesi quattro di reclusione, nei confronti di LIPARI GIOVANNI; quella di mesi sei di reclusione, nei confronti di ADELFO FRANCESCO, ALBERTI GERLANDO n. 1927 (senjor), CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO; quella di mesi otto di reclusione, nei confronti di SPADARO VINCENZO; quella di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE MICHELANGELO; quella di un anno di reclusione, nei confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO.

LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

Ma, senza dubbio, la questione di maggiore delicatezza, e di più largo interesse nel procedimento, concerne la valutazione delle fonti accusatorie (i c.d. "pentiti", impropriamente parlando), le cui rivelazioni hanno costituito l'innegabile asse portante dell'impianto accusatorio, non restandone escluso alcuno degli ambiti contestativi in cui esso si articola.

La materia ha costituito oggetto di ampie considerazioni da parte delle Corti di merito, e quella di Assise di Appello le ha dedicato le pagg. da 597 a 730 della sentenza, comprendenti, oltreché valutazioni generali del problema e dei principi generali coinvolgivi, esami particolareggiati delle fonti principali (BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA VINCENZO, CALZETTA, DI MARCO, CALDERONE, MARINO MANNOIA), anche e soprattutto per una giusta collocazione di ciascuna nell'ambito dei fenomeni criminosi sottoposti al giudizio e per una conseguente, più efficace ricerca di criteri od argomenti di attendibilità complessiva.

Funzione integrativa deve poi riconoscersi alle ulteriori analisi compiute dai giudici di appello in ordine alla "metodologia della prova" concernente, rispettivamente, le fattispecie associative mafiose (pagg. 738 - 747) e quelle in materia di stupefacenti (pagg. 815 - 816), nonché alla ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia" (pagg. 826 - 937), nelle quali parti sono state formulate ulteriori osservazioni sul tema specifico.

Le conclusioni raggiunte e le contrapposte censure dei ricorrenti (queste muoventi da vari angoli visuali, in forme e con argomenti di vario contenuto, ancorché raggruppabili in categorie concettuali comuni) sono già state oggetto di sintetica rappresentazione nella parte espositiva - narrativa della presente sentenza e ad esse conviene fare riferimento per la migliore comprensione di quanto segue.

1 - Si è rimproverato al giudice, di appello, innanzitutto e soprattutto, la violazione di legge, consistente nell'aver egli posto il principio

del libero convincimento, sia pure basato sulla giustificata e coordinata visione del complesso delle risultanze, quale regola incondizionata del giudizio, insofferente di qualsiasi restrizione, con ciò disapplicando la norma dell'art. 192 del N.C.P.P., carica di una portata fortemente innovativa nel senso di imporre una pesante restrizione al libero convincimento in quanto che obbliga il giudice alla ricerca di riscontri esterni che confermino le dichiarazioni (accusatorie o anche scagionanti, è stato sottolineato) del chiamante in correttezza, o di un imputato in posizione, assimilata. Di talché solo l'esistenza di tali riscontri farebbe assurgere le dichiarazioni al rango di prova, con l'ulteriore effetto che, ristretto in tali sensi il libero convincimento, mercé l'introduzione, appunto, di una indeclinabile regola di giudizio, il suo ambito resterebbe delimitato alla valenza effettiva del riscontro ottenuto, e cioè alla valutazione della efficacia integrativa a questo attribuibile ai fini della complessiva convalida

Anders

della chiamata. Insomma il nuovo del sistema consisterebbe nell'introduzione, con efficacia immediata, del principio della libertà di prova, secondo il concetto testè accennato, e non della libertà dalla prova, che comporta, invece lo svincolo totale dalla regola che impone di legare indissolubilmente la chiamata alla necessità del riscontro confermativo.

Ne resterebbe così confermato, per implicito, un divieto di utilizzabilità della chiamata (di ritenerla, cioè, tamquam non esset) quando manchi o non sia indicato e valutato il riscontro esterno, e ciò varrebbe anche per le chiamate aggiuntive di altri dichiaranti perché ciascuna di esse ha bisogno, come la prima, della quale ha la stessa natura, del riscontro esterno, altrimenti si realizza la circolarità di prove delle quali ognuna inefficace a sorreggere l'altra.

2 - Ad avviso di questa Corte regolatrice le suesposte censure appaiono manifestamente eccentriche, rispetto all'effettivo discorso condotto dalla sentenza impugnata, e, nel loro

nucleo ricostruttivo dei principi giuridici, mostrano di accentuare in misura esorbitante il significato precettivo riduttivo dei canoni entro i quali il legislatore ha ritenuto dovesse mantenersi il ragionamento del giudice, nell'accertamento del fatto, per essere considerato formalmente corretto e sostanzialmente convincente ed esaustivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Per quanto riguarda il primo aspetto non può essere enfatizzato il rilievo della sentenza in ordine al carattere non innovativo dell'art. 192 N.C.P.P. poiché tale affermazione va letta per quello che essa effettivamente è.

La sentenza ha affermato, sostanzialmente cose diverse. Essa ha inteso dire, dopo schematico riassunto della specifica problematica e delle antitetiche soluzioni prospettate nel processo dalla pubblica accusa e dalle difese (l'una favorevole all'utilizzo incondizionato della fonte propalatoria, valutata quale prova, le altre contrarie a qualsiasi esito del genere, anche al cospetto di una pluralità di fonti consimili,

quando non riscontrate, singulatim, da dato obiettivo) che, in tanto l'art. 192 non può dirsi innovativo in materia, in quanto modellato su anteatte linee giurisprudenziali, ben note, che sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca già postulavano la necessità dal riscontro alle parole del collaborante, negando l'apprezzabilità di queste stesse, isolatamente considerate. La sentenza ha poi aggiunto che il libero convincimento del giudice (comunque, indispensabilmente legittimato dalla coeva considerazione degli altri elementi di prova) resta intatto ed incondizionato non nella pretesa di prescindere dal procedimento acquisitivo ora prescritto (la raccolta necessaria del riscontro - v. pagg. 615 e segg. -), ma nel potere di conoscere di qualsiasi riscontro, e cioè nella possibilità di apprezzare quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del propalante, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di

plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienze od il ricorso a criteri di logica indiziaria (pagg. 601 - 602). Ed in tale ambito la sentenza ha ricordato, fra l'altro, che riscontro ad una dichiarazione può essere altra dichiarazione della stessa natura, e di eguale contenuto, sicché la "convergenza del molteplice" viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna.

E' pertanto il discorso ulteriore rispetto al collegamento con le elaborazioni giurisprudenziali anteatte, l'effettivo contenuto della parte della motivazione in esame e questa parte contiene la ricostruzione che la Corte di merito ha ritenuto di fare con riferimento alla nuova disciplina delle prove applicabili anche nel presente processo, nel punto specifico relativo alle chiamate di correo (singole o plurime e, se plurime, contemporanee o scaglionate nel tempo).

3 - Sotto il secondo profilo, che attiene più propriamente alla critica delle ricordate generali scelte di principio che definiscono la posizione

assunta sul piano giuridico dalla sentenza impugnata, la ricostruzione dello stesso dettato legislativo offerta dai ricorsi degli imputati appare non conforme alla mens legis in alcuni punti chiave.

Le drastiche affermazioni riduttive, che si riconducono chiaramente all'orientamento più rigido tra quelli segnati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sono già state ridimensionate dalla recente sentenza del 18.2.90 nr. 4 (ric. Belli, in *Giurisprudenza italiana*, 1990, II, 145 segg.) con la quale le SSUUPP di questa Corte, riconfermando una linea già tratteggiata con la precedente sentenza del 18.2.88, ricorrente GRECO, in *Giustizia penale*, 1989, III, 155 segg.), hanno espresso una interpretazione che segna numerosi punti di distacco dall'orientamento più rigido, enunciando principi sui quali è ricalcata conformemente la scelta della sentenza impugnata. Non è senza importanza che la ricostruzione dei ricorrenti risulta via via sempre più criticata anche dall'elaborazione dottrinale più recente che

ha messo a confronto le riscontrate divergenze della giurisprudenza più riduttiva con i vari modelli di forme dell'argomentazione probatoria.

Nel solco della scelta operata dalle SSUU occorre solo aggiungere alcune altre osservazioni per dare conto dell'adesione alla interpretazione meno restrittiva del comma terzo dell'art. 192 N.C.P.P..

Anzitutto rimane ai margini dell'analisi ricostruttiva quella parte delle censure la quale mira a tenere separato il problema dei riscontri di conferma del fatto storico delittuoso, da quello relativo ai riscontri che possono convalidare la riferibilità dell'accaduto alla specifica persona chiamata in correità. La questione vera è un'altra ed è quella di vedere in che misura anche un riscontro della verità del fatto storico, o di una sua circostanza, possa conseguire il valore di elemento che confermi l'asserito collegamento, del fatto storico, al chiamato in correità.

Ne deriva che l'analisi ricostruttiva della portata dell'art. 192 N.C.P.P. coinvolge i riscontri relativi al fatto storico sempre ed unicamente

sotto il profilo della loro utilizzabilità per trarne argomento di conferma dell'accusa soggettiva; la valutazione di tali riscontri, quindi, si pone sullo stesso piano di quella degli elementi probatori che hanno ad oggetto specificamente le azioni e i comportamenti del chiamato in correità.

Per il resto non appare persuasivo il filo conduttore generale delle censure, secondo il quale il contenuto innovativo dell'art. 192 in esame si risolve nel valorizzare solo i riscontri oggettivi, o altrimenti detti reali, della partecipazione del chiamato, nel rendere inutili le ulteriori chiamate di correo in quanto darebbero luogo alla circolarità della prova, nel preteso risultato, conseguente, che anche i riscontri utilizzabili debbono avere un grado di certezza e non di sola possibilità (con assimilazione, quindi, alla disciplina degli indizi), nell'individuare, infine, nella natura logica del riscontro, un limite insuperabile all'area dei riscontri utilizzabili. Indubbiamente la disposizione dell'art. 192

N.C.P.P. e lo rilevavano già le SSUUPP nella sentenza del 1990, ha introdotto delle innovazioni limitative, a garanzia della corretta argomentazione in materia di prove, con il chiaro intento di segnare, non tanto correzioni di percorso rispetto alla elaborazione dei principi che era stata fatta nel silenzio del codice abrogato, ma una precisazione normativa in ordine alla parte di tale elaborazione che doveva assumere i contorni di certezza rispetto alle oscillazioni giurisprudenziali sempre possibili nella mancanza di una apposita disciplina normativa. Sono limitativi infatti sia il vincolo posto, alla valutazione degli indizi, nel senso prescelto e tradotto nel canone di misura degli indizi di cui al comma 2, sia la regola di cui ai commi 3 e 4 che obbliga a valutare la dichiarazione di parte su fatti altrui, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validità.

4 - Il contenuto innovativo, però, non può dirsi solo di segno riduttivo, se si fanno emergere anche i canoni, di segno estensivo dei poteri del

giudice, che sono espressi nelle stesse disposizioni normative di nuova introduzione.

L'articolo in esame anzitutto: al comma 3, ha dato una originale definizione della fonte - già qualificata, in varie epoche e sedi, quale prova, o indizio, o addirittura, quale semplice notitia criminis - qualificandola elemento di prova, come si deduce dalla espressione "altri elementi di prova" che immediatamente ne segue la menzione, e l'ha fatta partecipare, normativamente, e a pieno titolo della natura di prova, e cioè di prova rappresentativa, sebbene non abbia inciso sulla caratteristica che possa essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica ("elemento" di prova), che attiene soprattutto alla credibilità concettualmente dubitativa, abbisognevole di rinforzo e di riscontro con altri consonanti elementi di prova per poter esplicitare l'efficacia dimostrativa propria della prova. Argomento in tal senso è anche la collocazione nella sede delle disposizioni generali sulle prove (tit. I libro III).

Allen

Ne consegue che, per un verso, la norma ha rivalutato la chiamata in correità, rispetto alle acquisizioni giurisprudenziali anteriori, elevandola al ruolo di "elemento di prova", sicché è stato eliminato ogni residuo dubbio sulla sua utilizzabilità, ma il conferimento di un rango importante ne ha ridotta la distanza - anche sul piano della concreta valutabilità - dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo, e cioè elemento di prova della stessa specie.

Ed invero l'espressione "altri elementi di prova" non deve intendersi per "elementi di prova di specie diversa", la parola "altri" significando inequivocabilmente elementi aggiuntivi, in senso quantitativo, ed evidente essendo che, ove per "altri" si fosse voluto esclusivamente intendere "diversi", il legislatore non avrebbe mancato di usare l'aggettivazione pertinente, potendo peraltro raggiungere il medesimo risultato con la soppressione della stessa parola "altri", che

avrebbe al contempo poi dequalificato la chiamata in correità.

À questo punto già emergono, per contrapposizione al comma 2, sia la differenza tra il settore probatorio, costituito dagli elementi indiziari, e quello riempito, invece, dagli elementi che ruotano attorno alla chiamata di correo, sia il tipo di rapporto di interazione che, eventualmente, viene a stabilirsi tra i due gruppi di acquisizioni.

Ove, infatti, le acquisizioni vadano ad integrare solo l'uno o l'altro dei due settori in valutazione, si offre all'osservazione subito la maggiore apertura del terzo comma, giacché agli indizi è riservato un modulo di valutazione indiretta, qual'è quella che il giudice va a effettuare, a posteriori, nel momento successivo del loro inserimento tra i dati suscettibili di fornire contributi probatori. E tale modulo è del tipo non solo statisticamente vincolato ma anche legato a una formula predeterminata, che abbassa notevolmente il grado significativo dell'elemento indiziario. Il valore è infatti raggiunto solo se

gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.

A confronto, il comma terzo non pone né limiti quantitativi né qualitativi al grado significativo della chiamata di correo e, testualmente, non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima.

La esclusione non si può indurre, neppure sul piano logico-sistematico, se si riflette che le più recenti analisi nel tema dell'applicazione, alla disposizione del comma in esame, dei modelli speculativi dell'argomentazione probatoria, hanno evidenziato che la struttura sintattica della formula legislativa eleva anche le chiamate successive alla prima a termini di confronto dialettico, al fine di trovare ragioni per convalidarne l'attendibilità intrinseca e, per conseguenza, porta a dover concludere che le ulteriori chiamate vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro diverso elemento di riscontro. La struttura sintattica, in altre parole, pone il centro della

norma nella prima dichiarazione accusatoria del
correo e nella sua attendibilità intrinseca, e
attorno a questi dati fa poi ruotare tutti gli
altri elementi di acquisizione successiva, anche
laddove non è apprezzabile la frazione di tempo
della successione (chiamate contemporanee). E',
dunque, nello svolgimento concreto di tale opera di
raffronto che può assumere peso l'accertamento, a
posteriori e non aprioristico, che una ulteriore
chiamata riveli, nella sostanza, un contenuto
meramente ripetitivo anzi ricopiativo, della prima
narrazione, si da manifestarsi come proveniente non
da una fonte conoscitiva distinta ma sempre, e
solo, dalla prima, e, perciò, incapace come tale di
offrire alternative in senso confermativo o in
senso negativo.

Quando, invece, alla base delle accuse riguardanti
un coimputato o un imputato di reati connessi o
collegati, non compaiono solo elementi indiziari ma
fa il suo ingresso anche la chiamata di correo,
allora è sempre la struttura sintattica del comma
terzo a disporre lo spostamento degli elementi

indiziari affiorati, dall'area del canone valutativo legato alla formula predeterminata, del comma secondo in quella, più elastica, del canone valutativo riservato alla chiamata di correo (comma terzo).

5 - Corollario delle premesse ora fatte è che restano liberamente utilizzabili, in funzione di riscontro, elementi di qualsiasi tipo, purché in grado di confermare la dichiarazione accusatoria - come, del resto, ha già da tempo stabilito la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - e che metro di apprezzamento, in materia, resta la libera indagine del giudice, non soggetta a canoni interpretativi speciali, una volta osservato il limite precettivo della comparata e congiunta valutazione della dichiarazione con l'elemento di conforto e con ogni altra emergenza atta a sostenere, e, si badi bene, anche a confutarne, il risultato (v. pag. 617 della sentenza).

E sulle stesse premesse si basa l'affermazione già fatta in giurisprudenza che, ove il riscontro consista in altra e consimile accusa, non è

necessario pretendere (contrariamente allo assunto di taluni ricorrenti, che indicano quale requisito del riscontro la sua assoluta certezza) che questa abbia già avuto, a sua volta, il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento ad essa esterno, giacché è evidente che, in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione e di verifica.

Naturale sviluppo è l'affermazione che la dichiarazione assunta a riscontro di altra a carico, non deve avere necessariamente anch'essa portata esplicitamente accusatoria, giacché anche un elemento a contenuto difensivo può fornire, nel raffronto dialettico a cui è assoggettato, argomenti e nuclei di fatto in grado di confermare l'accusa. Il che trova supporto nel rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo, non ponendo la norma, al riguardo, distinzione alcuna ed essa regolando uniformemente la materia, pur suscettibile di scomposizioni in

argomenti probatori funzionalmente diretti a finalità contrapposte.

La mancanza di specifiche restrizioni, poi, consente di aggiungere, che l'indicazione al plurale degli altri elementi di prova non impone la pluralità dei riscontri data l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri". La norma perciò è tutta bilanciata sull'obbligo della considerazione unitaria degli elementi emersi, con la conseguenza che lo stesso pacifico criterio che distingue l'approfondimento accertativo, riguardante l'attendibilità intrinseca da quello relativo all'attendibilità estrinseca, non può sottrarsi al criterio della congiunta analisi, sicché sarebbe inesatto attribuire al primo esame, se di esito incerto o contraddittorio, valenza esclusiva, a priori, del confronto con ulteriori elementi, proprio perché dal coevo apprezzamento della attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio. In tale senso spinge, del resto, anche il rilievo che

l'articolazione del comma terzo in esame mostra di indirizzarsi nella direzione di una limitazione della rilevanza dell'esame di credibilità intrinseca, mettendo in evidenza, la sola necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova, ai fini dell'accertamento di attendibilità. Quello che appare, dunque, rafforzato e accentuato è l'obbligo ambivalente del giudice di esplorare con minuziosa puntigliosità tutti i dati che offrono materia di analisi e di confronto e di muoversi con estrema e cauta prudenza nel loro coordinato apprezzamento. La pur accertata coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, infatti, non può essere, di per sé, sufficiente all'accredito globale della dichiarazione di accusa, trattandosi dell'incontro di elementi provvisti - ciascuno - di efficacia probatoria insufficiente, ed il vuoto verso la certezza potendo essere colmato, oltreché dalla fusione di entrambe, dalla esistenza di ulteriori connotazioni di garanzia che, emarginando il temuto pericolo della mera "circolarità della prova",

possono offrire il ragionevole convincimento della verità delle cose rivelate.

Trattasi, appunto dei noti requisiti della contestualità, dell'autonomia, dell'accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto alle parole dell'altra, della convergenza almeno sostanziale delle dichiarazioni, tanto più cospicua e probatoriamente rilevante quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, anche ciò notevolmente contribuendo a far regredire a livelli insignificanti le probabilità di un errato accreditamento a discorsi frutto di mere invenzioni.

Ci si muove, insomma, nel rispetto del terzo comma dell'art. 192, se si assume a canone direttivo il principio per cui la pluralità di dichiarazioni convergenti in tanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi anche dalla esclusione di fattori accidentali, o peggio manipolatori, eventualmente produttori una coincidenza soltanto fittizia. Di qui la necessità

che l'accredito finale del riscontro reciproco (o incrociato) passi preliminarmente attraverso gli accertamenti garantistici di cui sopra.

Ostacolo insuperabile alla complessa operazione comparativa ed accertativa rimane, naturalmente, l'inaffidabilità intrinseca conclamata dei dichiaranti (emblematico il caso SPINONI), da cui resterebbe compromesso anche quel livello di credibilità potenziale, che la legge assegna, all'elemento in parola, in ragione della sua natura. Ma ove si trattasse di affidabilità dubbia o, per meglio dire, di affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propositivo, l'effetto probatorio, discendente dall'integrazione di dichiarazioni autonome, sarebbe innegabile, specie se specificamente cadente su quelle medesime parti.

6 - A tale interpretazione conferiscono significativo supporto proprio le altre norme, del N.C.P.P., richiamate analiticamente in alcune censure più articolate e che, in una linea di continuità con una disciplina additiva

dell'originario sistema, disciplinativo delle acquisizioni rappresentative, del codice abrogato (artt. 367 secondo, 214, 514 terzo, 557 secondo e 306 primo), regolano oggi l'attività di formazione del materiale probatorio e (artt. 90 I, 410 I, 65 I, 294 IV, 364 V, 86 II e 421 II) sono volte ad assicurare il controllo dialettico delle singole acquisizioni, in via immediata e diretta, già nell'istruttoria dibattimentale nella quale prende vita il serrato confronto delle parti in conflitto. Nella stessa direzione confermativa possono richiamarsi, peraltro, anche le altre disposizioni che consentono alle parti stesse di derogare all'ordine stabilito normativamente per le assunzioni (art. 496 II) e al giudice di inserire nel confronto dialettico il suo stesso intervento di ufficio (art. 506 I e 507 N.C.P.P.). Poiché tali norme non possono essere prese in considerazione separatamente e fuori da un logico collegamento con la disposizione chiave che presiede allo svolgimento del vaglio indiretto effettuato dal giudice in sede di decisione, e

soprattutto perché la struttura dello scontro dialettico in sede istruttoria, per definizione, costituisce la ipostatizzazione della divaricazione obbligata tra l'opera di accumulo degli elementi di accusa e quella di accumulo degli elementi che sono funzionali alla demolizione del valore di carico dei primi, il risultato interpretativo sembra obbligato nel senso che il riferimento, delle disposizioni richiamate, agli elementi di prova, che le parti possono o debbono offrire nello svolgimento del rispettivo ruolo, non possono essere identificati né con i soli elementi di prova a contenuto accusatorio né con i soli elementi assolutamente oggettivi o reali. Ne rimarrebbero travolti irrimediabilmente tutti quegli elementi che hanno la funzionalità all'approntamento di valori indizianti o gli stessi elementi di contorno del comportamento dell'accusato o dei suoi accusatori, con il sacrificio irrazionale del principio della libertà della difesa come dell'accusa.

Il corollario è, dunque, che nell'art. 192 è

racchiusa la chiave normativa diretta ad ampliare e ad estendere l'area degli elementi probatori, mentre, viceversa, non sono le altre norme indicate a restringere la portata della norma centrale del sistema valutativo delle prove.

7 - Illuminante è nella stessa direzione la recente sottolineatura del collegamento che si pone, necessariamente, per l'art. 192, anche con il modulo dell'esame incrociato e con il potere di contestazione della verità narrativa del dichiarante, che sono stati estesi dall'art. 210 N.C.P.P. alle modalità di escussione dei coimputati o delle persone imputate di reati connessi o collegati. Il fatto che tale estensione sia rimasta esclusa solo nella fase delle sommarie informazioni, quando è ancora limitato il raggio dell'analisi decisoria, spinge decisamente a dare credito al rilievo che l'elemento di prova chiamato a riscontro non può essere ridotto in uno spazio ristretto ma occupa una varietà molto graduata e variegata di situazioni e non può non comprendere anche le successive chiamate.

Ricostruita nei termini sopra indicati, la norma del comma terzo dell'art. 192 si pone in coerenza, a differenza che nella interpretazione rigida, e perciò costretta nella rilevanza dei soli dati assolutamente oggettivi o reali, con le indicazioni provenienti dalle esperienze di altri ordinamenti esterni, nel cui specchio, per riconoscimento generale e degli stessi lavori preparatori, si è mossa l'azione riformatrice. In dette esperienze esterne è un dato consolidato, come emerge da recentissime autorevolissime rassegne comparative, che sono valorizzabili, in termini di efficaci riscontri della rapportabilità di un fatto delittuoso al soggetto accusato (le corroborations delle accomplice evidences o deposizioni del complice) - e sempre a titolo esemplificativo - le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false

o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori del delitto, la prossimità dell'accusato al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, il possesso di strumenti probabilmente usati per commettere il reato, la non spiegabile disponibilità dei frutti del delitto, la deposizione di altri complici. E altre se ne possono aggiungere sia in base ad una più minuziosa rassegna della esperienza giurisprudenziale interna e comparata sia procedendo per assimilazione o scorporazione e sottodistinzione, delle ipotesi generali, in sottoipotesi aventi gli stessi elementi costitutivi.

Come si può notare gli elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima.

L'esemplificazione di cui innanzi comunque è già sufficiente per individuare non solo altri elementi oggettivi ma anche elementi di contenuto diverso,

come gli esperimenti giudiziari, l'anomalia del comportamento dell'indiziato nel momento del delitto rispetto al comportamento consueto, l'assenza dal luogo di lavoro e la mancanza di una indicazione precisa che escluda la presenza sul luogo del delitto e così via. L'esemplificazione rivela ancora un altro aspetto importante segnalando che tutti gli elementi in essa compresi, anche quelli attinenti al fatto storico, hanno potenziale capacità a rivelare collegamenti del fatto con il soggetto accusato.

Alla luce di ciò la stessa questione di un limite insuperabile alla utilizzabilità dei riscontri, che viene comunemente indicato, dall'orientamento prevalente, nel carattere logico del riscontro stesso, appare essere sopravvalutata più del necessario. Il riscontro logico, infatti, se viene svolto all'interno della struttura della chiamata di correo e rapportato, quindi, al giudizio di attendibilità intrinseca, si risolve nella verifica che nella narrazione del dichiarante non vi siano richiami a dati tra loro contraddittori ovvero non

vi siano richiami a circostanze che non sono recepite come fatti esterni ma sono solo il frutto di svolgimenti deduttivi del dichiarante da un dato interno, vale a dire una valutazione dello stesso dichiarante. Il disinteresse del dichiarante, l'assenza di rancori e di inimicizie o di motivi di vendetta e rivalsa, la speranza di benefici, la suggestione o l'indirizzamento degli inquirenti, il desiderio di protagonismo si collocano più propriamente all'esterno e si connotano come fatti o circostanze di fatto. Il logico che caratterizza l'operazione di riscontro interno non sembra essere altro, dunque, se non la correttezza dal punto di vista della ragione, della correlazione tra i fatti o elementi di fatto resi noti dal dichiarante. Questo contenuto non si trasforma neppure se si trasferisce il riscontro logico all'esterno del racconto e lo si riferisce a ciascuna delle circostanze corroborative del tipo di quelle sopra elencate, comparse in maniera isolata o combinata. E ne è riconferma il rilievo fatto a proposito delle condizioni soggettive del dichiarante.

M. Valeri

Il riscontro logico, nel senso in cui viene inteso nella comune accezione, appare pertanto di difficile, rarissima, se non impossibile individuazione in concreto.

A descriverne la struttura si arriva a stabilire che esso consiste nel collegamento di un dato percepito effettivamente dal dichiarante o acquisito a mezzo di uno degli strumenti istruttori previsti, con una mera deduzione del dichiarante come si è detto, ovvero, nel caso del riscontro esterno, con una mera operazione di pura deduzione di una circostanza da uno dei dati oggetto della suddetta acquisizione. Il riscontro logico vero e proprio è precisamente il dato, la circostanza, il fatto congetturale, ipotizzati per ideazione dal giudice al di fuori di una valida regola di esperienza o di una regolare consequenzialità di alta probabilità statistica.

Ma ridotta nei suddetti termini la modalità argomentativa del giudice, il riscontro logico si rivela per quello che è, appartiene già all'area dell'insufficienza razionale o della astrazione non

giustificata, ovvero ancora della forzatura del significato di uno o più dati acquisiti.

Rimane perciò confermato che il profilo più verosimile, che può assumere il cosiddetto riscontro logico sembra essere quello di una estrema debolezza dell'operazione di collegamento di un dato acquisito al risultato deduttivo ovvero della irrazionalità del racconto argomentativo o ancora della scarsa capacità, della correlazione accolta, a fornire un supporto probatorio, o addirittura la sua insofferenza con una ipotesi ricostruttiva semplice, lineare e aderente al senso comune. La vicinanza è chiara alla situazione nella quale appare che la ricostruzione nella sua globalità manca di persuasività o presenta segni evidenti di aperto distacco, del percorso argomentativo, dalla realtà e dai canoni logici.

E del pari rimane chiarito un ulteriore punto di contrasto, che è segnalato dalla rassegna dello orientamento che viene indicato come più restrittivo.

Anche la contrapposizione tra riscontri oggettivi e

quelli che sono contenuto di acquisizioni testimoniali o similari, non passa attraverso la contrapposizione tra riscontro-fatto e rilievo di puro valore logico, ma tra fatti acquisiti direttamente (sequestro armi, analisi scientifiche, possesso dei frutti del reato e simili), e acquisizioni indirette accusatorie (rapporti, informazioni, esperimenti giudiziali, le stesse successive chiamate in correità e simili).

9 - Di recente è stata anche sottolineata l'importanza del collegamento logico-sistematico con l'art. 546 N.C.P.P., ai fini di definire l'esatto contenuto del comma terzo dell'art. 192. Se, infatti, il rendiconto del giudice del merito in ordine alla ricostruzione del fatto da lui ritenuta attendibile, deve comprendere, per il disposto vincolante dell'art. 546, sia il vaglio positivo che quello negativo delle prove confluite negli atti del processo, a tale regola non possono rimanere estranei gli elementi di prova indicati nell'art. 192 e nelle altre ricordate disposizioni che regolano l'istruzione dibattimentale. E ciò

perché la già rilevata collocazione dell'art. 192 nella sede della disciplina generale delle prove è fortemente sintomatica nel senso che il rendiconto argomentativo della decisione che si va ad adottare non può che avere ad oggetto tutta la gamma delle acquisizioni di cui si è arricchita la piattaforma da assoggettare all'analisi comparativa e critica e, quindi, nel senso che si realizza il progressivo scivolamento anche degli elementi probatori verso il livello di prova del fatto.

Il significato specifico del terzo comma dell'art. 192, dunque, si viene definitivamente precisando non nel senso di una deroga o di una restrizione quantitativa dello spazio del libero convincimento, riaffermato a chiare note nel comma primo, ma in sintonia con esso. Al pari del canone che presiede all'attività di valutazione del settore degli indizi, se non intrecciato con quello della chiamata di correo, il comma terzo (e con esso il quarto) indica un terzo criterio argomentativo, che deve essere seguito dal giudice nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione della

chiamata in correttezza. Al primo criterio che è quello, riflesso anche nelle lettere c) ed e) dell'art. 606 N.C.P.P., di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione probatoria, e al secondo che indirizza in senso negativo la valutazione degli indizi che non siano gravi precisi e concordanti, si aggiunge quello dell'obbligo di confrontare, secondo lo schema più classico del modello dialettico, la dichiarazione della parte su fatti altrui con gli altri elementi acquisiti aventi valore probatorio, quale che sia il numero e la natura specifica di essi.

Si deve riconoscere, perciò, in definitiva, che il terzo comma in esame si manifesta, come norma volta, alla pari del primo e del secondo, non a porre divieti di utilizzazione, neppure per implicito, né a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie ma solo a predeterminare tre percorsi, di senso obbligato, allo svolgimento dell'argomentazione probatoria onde facilitarne l'accertamento della correttezza

logica e della completezza dell'analisi.

Il nucleo centrale della disciplina normativa della chiamata di correo, come di tutte le altre acquisizioni, risulta spostata dal piano procedimentale delle acquisizioni. In questo piano assume rilevanza la diversa forza rappresentativa di ogni acquisizione, che è nella natura delle cose ed è stata alla base della graduazione operata dalla ricerca, sviluppatasi nel vigore del codice abrogato, di prove dirette e indirette da un lato, e di prove storiche e prove critiche dall'altro, e, nell'intreccio tra le due distinzioni, di prova scientifica, prova per testi, indizio, sospetto, ipotesi abduktiva. La disciplina è stata collocata, come acutamente ha evidenziato la dottrina più recente, nel piano della valutazione critica nella sede deliberante, nel quale piano assume preponderanza, in via generalizzata, la correttezza logica del ragionamento valutativo nel rispetto dei tre criteri indicati nell'art. 192.

I canoni tradizionalmente indicativi di vizi di legittimità della motivazione (indicazione di

SO/Anal

ragioni che non si completano ma si elidono a vicenda, analisi parziale delle risultanze processuali ordinarie, fondamento sull'affermazione di un fatto o di una circostanza decisivi che invece non risultano o sono contraddetti dai dati raccolti) continuano a operare nell'area adiacente ai suddetti tre canoni.

10 - La sentenza impugnata non si è sostanzialmente discostata dai principi e dai criteri applicativi sopra riassunti. Ricondotto il problema del puro riscontro logico nei termini estremamente ridotti sopra visti, rimane infatti svuotato di qualsiasi importanza pratica l'inciso con il quale la sentenza impugnata si è letteralmente spinta a concedere che il riscontro può essere anche quello logico. L'affermazione, eccentrica nel panorama complessivo del sistema che sembra essere stato configurato dalla stessa sentenza assume, per quel che si è precisato, il profilo di un elemento discorsivo pleonastico, mentre la questione si sposta sul terreno concreto della verifica, caso per caso, se sia mai stata

Handwritten signature

riconosciuta la veridicità di una dichiarazione accusatoria resa in sé isolatamente e creduta sulla base di rilievi parziali o illogici o avulsi dalla realtà processuale.

Per il resto, la sentenza appare inappuntabile anche nell'affermata frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

In questo modo si è salvaguardata, anche a maggiore garanzia dell'accusato, quella duttilità di giudizio, che muove dalla plausibilissima, eventuale coesistenza, in un medesimo soggetto dichiarante, di verità e di menzogne, anche

involontarie, talché l'indagine del giudice deve obbligatoriamente darsi carico di operare la separazione dell'una dalle altre, osservando costantemente il parametro della razionalità della libera valutazione.

Coerentemente, la Corte di Assise di Appello si è prefissa alcuni canoni del procedimento valutativo, raccomandando a sé medesima l'opportuna cautela nella considerazione delle diverse fonti propalatorie, ed in particolare di quelle sospette perché tendenzialmente portatrici di scopi di vendetta, tracciando una varietà tipologica-soggettiva dei c.d. "pentiti" ed approntando, in parallelo, una gamma di adeguati riscontri. Tra questi una doverosa preferenza è stata accordata, in armonia ad un ben noto tracciato giurisprudenziale, al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale.

In tale ambito, la Corte di secondo grado si è

correttamente preoccupata di accertare la genuinità delle numerose dichiarazioni utilizzate, in relazione alla proposta ipotesi di collusioni fraudatorie all'origine di tutte (ipotesi largamente e variamente caldeggiata dalle difese anche nei motivi di appello), prospettandosi innanzi tutto una serie di possibili fattori, anche involontari, di inquinamento collettivo o comunque in grado, sul piano astratto, di far ricondurre le pur distinte, ed apparentemente autonome, dichiarazioni propalatorie ad unica e fuorviante matrice (pagg. 604 - 608 della sentenza).

Ma la consistenza del sospetto non è andata al di là della mera ipotesi di lavoro, per l'accertata inesistenza di elementi di fatto di segno contrario o diverso e per la constatata prova - di contro - della derivazione originale, anche nel contenuto, di ciascuna dichiarazione dal proprio autore, come desumibile dalla diversità delle fonti informative da ciascuno utilizzate e dalla conseguenti, inevitabili discordanze riscontrate

tra le varie propalazioni su alcuni punti, attestative delle reciproche autonomie e del resto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (pagg. 606 - 609).

La Corte di merito si è posta anche il quesito se non vi fossero ragioni preliminari e trancianti per ritenere inattendibili a priori le dichiarazioni del MARINO MANNOIA e del CALDERONE, in quanto formulate dopo la definizione del giudizio di primo grado (in cui il primo, imputato, era stato presente), e quindi dopo la pubblicazione ufficiale di quelle degli altri collaboranti, di cui avevano potuto conoscere il dettaglio, adattandovi - secondo i rilievi delle difese - le proprie, dunque irrimediabilmente inficiate da questo difetto d'origine e come tali inutilizzabili in assoluto.

La sentenza ha però ragionevolmente risposto (pagg. 716 e segg.) con argomentazioni di merito, sottolineando in concreto la spontaneità del nuovo atteggiamento processuale del MARINO MANNOIA, spontaneità confermata dalla confessione di

personali responsabilità sino a quel momento tenacemente negate con qualche speranza di essere creduto, e riscontrando nelle dichiarazioni rese tardivamente elementi di novità e di originalità rispetto alle altre e precedenti propalazioni. Di qui ha tratto il ragionevole convincimento che le caratteristiche con cui le dichiarazioni si presentavano ne confermavano la originalità del contenuto.

A tali inappuntabili ed incensurabili considerazioni (analoghe a quelle formulate per CALDERONE) la sentenza impugnata mostra di avere aggiunto, in linea di principio, che non necessariamente ed inevitabilmente la conoscenza pubblica di dichiarazioni già agli atti deve significare lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi. Già la mera circostanza della successione temporale di più dichiarazioni nulla dice a tale riguardo, non potendosi ricavare alcun elemento di serio sospetto sulla attendibilità di quelle posteriori alla prima, se non nel concorso di altri e

Handwritten signature

comprovati elementi, che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di questa sulle altre. Ma la certezza della "contaminatio" non può desumersi, con effetto automatico, neppure dalla accertata conoscenza delle prime propalazioni, poiché ciò non è di ostacolo assoluto, astrattamente parlando, all'accredito delle originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio di informazioni proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo, come su quello oggettivo - in vario modo e con i normali strumenti dell'indagine penale, come lo è stata nei casi in discorso, in cui, oltretutto, il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano, è risultato indubbio, con implicazioni probatorie di tutta evidenza.

11 - La sentenza impugnata si sottrae a censura anche nei punti relativi a due ulteriori profili di rilevante importanza.

Il primo riguarda soprattutto il particolare

El. M. S.

settore di analisi dei delitti ascritti alla
cosca di Corso dei Mille e le plurime chiamate
in correità (o in reità) formulate dal SINAGRA
per ciascun reato. Al riguardo si era posto con
particolare evidenza il quesito se e in quale
misura l'ottenuto riscontro sul fatto potesse
dispiegare effetti verso ciascuno degli accusati o
se fosse necessaria altresì una individuale ed
ulteriore verifica, ai sensi del comma terzo
dell'art. 192 C.P.P., per ognuno dei soggetti
coinvolti. L'altro profilo attiene, invece, alla
valutazione della c.d. chiamata "de relato", nel
cui novero rientrerebbero quelle versate nel
procedimento ad opera dei maggiori collaboranti,
tutti sedicenti portatori di notizie apprese da
altri soggetti.

Sul primo punto risulta che la sentenza impugnata
si è venuta a collocare sostanzialmente nella linea
del principio enunciato più sopra, nella
ricostruzione della portata innovativa dell'art.
192 N.C.P.P., secondo il quale la questione dei
rapporti tra i riscontri del fatto e i riscontri

della colpa dell'accusato si riduce alla verifica del necessario valore dei primi anche nella seconda direzione che è centrale.

La sentenza ha affermato infatti il rifiuto della sola credibilità complessiva, della dichiarazione, per traslazione dell'accertata verifica parziale, e ha riconosciuto (pag. 621 della sentenza) la fondatezza del rilievo difensivo (ritenuto ovvio nei rilievi sull'art. 192) secondo cui "il riscontro sul fatto storico, per esempio su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati i protagonisti", ben prospettandosi l'eventualità che il pentito, veritiero sul fatto, non lo fosse sulle persone da lui accusate. Non è vero, dunque, che il secondo giudice abbia eluso lo specifico problema, che anzi ha risolto nella giusta direzione, includendolo, al pari di ogni altro analogo, nella prospettiva del ragionato accertamento giudiziale, non prescindente dalla necessità del riscontro, ma

libero nella valutazione dell'esame comparativo.

La questione che rimane sul punto è quella del controllo logico dell'applicazione concreta della regola, dovendosi vedere se nell'analisi delle posizioni individuali, la Corte abbia poi tenuto realmente conto dell'enunciato criterio: e questo si vedrà nelle relative sedi.

Per l'istante, appare corretta anche l'osservazione specifica che l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perché, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.

Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una, in funzione del più convincente

accertamento dell'altra), è intuitivo che all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purché esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria.

La sentenza non appare viziata neppure per quanto riguarda la posizione assunta in ordine alle cosiddette chiamate "de relato". Due punti meritano di essere sottolineati in via preliminare, così come ha fatto la sentenza (pagg. 623, 638, 658, 673).

Anzitutto solo ad una visione superficiale può dirsi che sia venuta in emersione la questione delle acquisizioni de relato.

Ed invero l'attribuzione delle dichiarazioni almeno del BUSCETTA e del CONTORNO non alle cognizioni personali dei deducenti, ricavate dal profondo inserimento nel tessuto mafioso, ma alle rivelazioni dei referenti da essi menzionati (GAETANO BADALAMENTI ed ANGELO SALOMONE per l'uno, BONTATE STEFANO e TERESI GEROLAMO per l'altro),

5/11/74

non è stata accolta dalla sentenza di merito nei termini nei quali era stata rappresentata. Vale a dire la Corte di merito non ha accettato la versione dell'aver saputo "da altri", ma ha visto tale riferimento alla informativa avuta da terzi quale artificiosa intermediazione da entrambi i pentiti escogitata al fine di non far apparire un loro stretto coinvolgimento nei fatti narrati, rispetto ai quali, altrimenti, sarebbe stato ben difficile giustificare il dovizioso patrimonio informativo, da ciascuno posseduto, se non con l'aperta confessione della personale partecipazione. La Corte di merito ha quindi demolito in fatto la natura "de relato" delle dichiarazioni in questione.

In secondo luogo va sottolineato che la questione non è rilevante in punto di diritto perché il disposto dell'art. 195 N.C.P.P. cui i ricorrenti si affidano, è estraneo ai procedimenti soggetti al vecchio rito, giacché esso non è compreso tra le disposizioni immediatamente applicabili (artt. 245 e 250 disp. trans.).


Se è così ne rimangono in radice svuotate e assorbite automaticamente le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità che, ai sensi dei commi primo e terzo, del citato art. 195 N.C.P.P., taluni ricorrenti hanno avanzato in ordine alle dichiarazioni in discorso, e ad ogni altra dello stesso tenore a prescindere dalla loro effettiva natura di cui si è fatta precisazione più sopra. Basta appena rammentare sul punto di diritto che nel codice di procedura penale del 1930 non esisteva disposizione alcuna di corrispondente contenuto, anche se un orientamento giurisprudenziale riteneva necessario l'accertamento dell'attendibilità non soltanto del dichiarante (quando imputato o coimputato), ma anche della fonte da lui utilizzata, e comunque l'escussione, se possibile, di quella primigenia.

Il richiamo all'art. 195 succitato, d'altra parte appare inesatto, anche sotto un altro profilo, ancora più risolutivo, dal momento che la disposizione riguarda la testimonianza indiretta, e cioè le dichiarazioni "de relato" provenienti dal

50/10/15

soggetto processuale tecnicamente rivestito della qualità di teste, e non le dichiarazioni rese da imputati o coimputati, che vanno ricondotte, pertanto, nella generale orbita di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192, quanto alla valutabilità ai fini della prova. In definitiva, la testimonianza indiretta, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità.

12 - La sentenza impugnata resiste anche alle specifiche censure con le quali si denunciano pretese contraddizioni o travisamenti nella applicazione pratica dei principi enunciati, specialmente in relazione alla valutazione concreta di attendibilità di collaboranti. A questo specifico aspetto, molto complesso, la Corte di secondo grado ha dedicato le pagg. da 625 a 720, assoggettando a minuziose analisi le varie fonti



ed approdando a conclusioni in parte divergenti da quelle del primo giudice, sulle quali si può esprimere un giudizio di generale accettabilità. Ed invero con più realistica e penetrante indagine, e perseguendo il programmato scopo di emendare le varie propalazioni dal peso di reticenze, imprecisioni e menzogne denunciate ed accertabili, il secondo giudice ha potuto distinguere, per ciascuna, le parti veridiche da quelle inverosimili, ciò facendo con argomentate considerazioni, nelle quali si è riflesso il vaglio di merito approfondito, sempre sorretto da un non contestabile criterio di logica ragionalità, di cui si è fatto uso altresì nella soluzione, ogni volta, di contrasti narrativi emergenti dallo accostamento delle varie fonti.

E' del tutto evidente che questa materia sfugge completamente al sindacato di legittimità, né può essere qualificata vizio logico l'attribuita credibilità a parti delle dichiarazioni rese da quei collaboranti (il BUSCETTA ed il CONTORNO, in particolare), riscontrati falsi, almeno

obiettivamente, per altre affermazioni.

Il frazionamento valutativo in questi sensi - sul che si sono appuntate le maggiori critiche - non è che conseguenza dello assunto principio del riscontro della dichiarazione nei vari punti, e del corollario dell'inestensibilità a tutta la narrativa, del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole proposizioni. In ciò si è iscritto il compito giudiziale di sceverare il vero dal falso, e quello complementare di spiegare attendibilmente le ragioni della reticenza e della menzogna, allo scopo di stabilire se, pure con tali appesantimenti, le parti valide potessero essere congruamente apprezzate. Questa fatica si è mantenuta sul piano della legittimità, nella osservanza concreta dei principi enunciati in materia, mentre le motivazioni di supporto sono rimaste evidentemente confinate nei limiti del merito.

La conseguenza è che sono insindacabili i risultati raggiunti, in linea di fatto, in esito ai riscontri effettuati, anche motivatamente ritratti dalla

convergenza di più fonti propalatorie autonome, la cui integrazione è stata giudicata idonea - non senza ragione - ad una spiegazione complessiva degli avvenimenti, la cui "concatenazione cronologica e logica offre spesso la dimostrazione di fatti che, non nella visione di insieme, ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di univoco significato" (pag. 623 della sentenza impugnata): come dimostra la sequenza dei fatti tragici della c.d. guerra di mafia, la cui corretta lettura sarebbe impossibile ove si prescindesse dalla complessiva ricostruzione resa possibile dalle parole dei c.d. "pentiti".

L'ORGANIZZAZIONE PIRAMIDALE DELLE ASSOCIAZIONI

MAFIOSE E IL RUOLO DELLA "CUPOLA"

Si viene a questo punto a toccare due eminenti aspetti dell'accertamento di fatto: il primo che concerne la stessa esistenza di una organizzazione piramidale delle aggregazioni mafiose (almeno di quelle considerate nel presente procedimento) e per essa dell'organo centrale denominato "commissione"

o "cupola"; il secondo, conseguente alla risposta positiva al primo specificamente centrato nella individuazione delle specifiche funzioni di "governo" effettivo, con compiti anche punitivi, e della relativa estensione territoriale.

Il primo accertamento, secondo la sentenza non specificamente aggredito nei motivi di appello da una parte degli imputati (pagg. 722-728), è stato censurato davanti a questa Corte regolatrice da più ricorrenti, che ne hanno segnalato la contrarietà, oltreché a numerosi precedenti di giudici di merito e ad indagini storico-sociologiche, allo stesso rapporto di P.G. in data 13.7.82 (c.d. "dei 162"), prima pietra di questo procedimento. E' stata segnalata anche la divergenza con alcuni pronunciati di questa stessa Corte di legittimità (tra cui la sentenza di questa I sezione in data 23.11.88, imputato FARINELLA ed altri), costantemente ravvisanti nel fenomeno di criminalità mafiosa - ed altresì in altri episodi di delinquenza a diffusione territoriale - la coesistenza di cosche

autonomamente operanti in ambiti locali propri, spesso in conflitto tra di loro ed in relazione alle quali, rimanendo a parlare di mafia siciliana, la c.d. "cupola" opererebbe, o avrebbe operato, al più, quale semplice organo di collegamento e coordinamento, con il compito ulteriore di assicurare il rispetto del codice mafioso.

Ma si tratta di censure irrilevanti sul piano giuridico, sia perché quelle decisioni anteriori restano limitate alle regiudicande risolte, e non potrebbero aver alcun effetto preclusivo o soltanto dimostrativo in questa sede, rappresentando valutazioni pertinenti alle fattispecie esaminate, sia perché - soprattutto - in questo procedimento, e per la realtà criminosa che ne è oggetto, il competente giudice del merito ha proceduto legittimamente ad autonomo apprezzamento del materiale di prova - tra l'altro acquisito in grande parte dopo la compilazione dell'anzidetto rapporto di polizia, raggiungendo motivatamente accertamenti in fatto parzialmente diversi, che certamente questa Corte regolatrice non può

sindacare soltanto perché divergenti da statuizioni, parimenti in fatto, stabilite da altri giudici in diverse sedi, sia pure in materie consimili. Né possono essere ritenuti argomenti logici, utilizzabili quali manifestazioni di incongruenza interna alla motivazione resa, quelli derivanti dalle indubbie lotte intestine o dall'accertata iniziativa di singoli nel compimento di gravi reati (rientranti - secondo la stessa concezione - nelle competenze deliberative della "cupola"), postoché anche di queste apparenti dissonanze il giudice di appello si è occupato, riconducendole ad evenienze patologiche, nel più ampio quadro della guerra di mafia, rispetto al sistema fisiologico centrato sul ruolo immanente e strategico della "commissione" (vedansi, in particolare le pagg. 732 - 737 della sentenza impugnata).

Quanto al ruolo dell'organismo di vertice racchiuso già nel significato semantico di "cupola" (molto più incisivo di quello espresso dal termine "commissione"), esso risulta definito e accertato

significativamente anche in quei precedenti giudiziari sopra richiamati.

La Corte d'Assise di Appello di Palermo ha lungamente motivato, descrivendone funzioni e composizioni, queste mutevoli nelle varie epoche, e delineando, in forma particolareggiata, la qualità e l'estensione territoriale e soggettiva del potere assunto nell'ambito della guerra di mafia e le degenerazioni che ne conseguirono, anche ai fini dello accertamento delle personali responsabilità dei singoli membri, riscontrate alla luce dei principi penali generali.

Al tema è stata collegata, inevitabilmente nella ricostruzione generale degli avvenimenti, la paziente e diffusa analisi (pagg. 826 - 938) dei fatti accertati, e delle conseguenze logiche che ne sono desumibili, in ordine ai prodromi, alle cause scatenanti, allo svolgimento, agli eventi più eclatanti del lungo e sanguinoso conflitto appunto definito, con espressione onnicomprensiva di facile intelligibilità, "la guerra di mafia"; che costituisce capitolo fondamentale nella storia

S. M. M.

del procedimento, e della impressionante e straripante teoria di omicidi che vi sono trattati, nella quale il vaglio di merito del giudice di secondo grado si è particolarmente esercitato con piena coerenza logica.

La migliore conferma di ciò proviene del resto dalle stesse difese, che se ne sono avvalse per opporsi al ricorso del Procuratore Generale, propugnante sostanzialmente il ritorno alle posizioni delineate nella sentenza di primo grado.

L'ampia e penetrante ricostruzione operata dalla Corte del merito toglie, dunque, fondamento a quelle posizioni difensive (del RIINA, ad esempio), che si sono specificate rispetto alla generalità, muovendo il rilievo che la nuova visione dei fatti, pur pregevole nella parziale demolizione di quella precedente, rappresenterebbe null'altro che una sia pure notevole ipotesi ricostruttiva.

Questa censura specifica infatti va respinta decisamente se non altro alla luce delle certezze raggiunte dallo stesso giudice di secondo grado in esito al rinnovato esame delle risultanze

processuali (pagg. 874, 882, 902, 912, 933 - 937),
che ha costituito, secondo la sua globale
valutazione, la base portante non di mere, ancorché
qualificate e verosimili congetture, ma di un
maturato e convinto accertamento di un fatto
storicamente collocato in un determinato momento,
motivatamente raggiunto ed elevato a chiave di
lettura insostituibile delle complesse vicende di
cui trattasi.

Reietti, dunque, teoremi di varia estrazione ed
affidata al discrezionale apprezzamento del merito,
qui insindacabile, la ridefinizione probatoria dei
presupposti storico-fattuali, da cui tali vicende
presero le mosse e che ne rappresentano la spiegata
ed imprescindibile genesi, la Corte dell'appello ha
impostato e risolto la problematica di duplice
ordine che, secondo una ovvia cadenza logica, ne
seguiva in rapporto alle funzioni accertate in capo
alla commissione (pagg. 940 e segg.). Nel solco
del temperamento apportato alla ipotesi formulata
dal giudice di primo grado, con riferimento al
diverso livello degli interessi per i quali il

g. M. M.

"governo" veniva attivato, ha delineato -
innanzitutto - un criterio di riferibilità del
singolo delitto di sangue (e, naturalmente, dei
reati connessi) a deliberazione autorizzativa,
esplicita o tacita, dello stesso organismo (con
rifiuto, si è detto, di un principio di generale e
quasi automatica riferibilità).

Indi ha fissato, per la misura del comportamento
interno della commissione, ed in relazione ovvia
ai soli delitti a questa ascrivibili in esito al
primo esame, precisi parametri di riferimento ai
fini dell'accertamento delle responsabilità
individuali.

Tale complessa valutazione, ruotante attorno a
considerazioni prevalentemente di merito, anche se
non disgiunte da rilievi in diritto, soprattutto
per la seconda parte, è stata oggetto di ricorsi
contrapposti (del P.G. e degli imputati), nei
termini chiariti in narrativa, che possono essere
raggruppati e congiuntamente esaminati, come segue.
Va premesso, a chiarimento definitivo della
materia, che non può più essere posto in

ES

discussione, siccome questione esclusivamente di fatto, il criterio individuato (pagg. 953 e segg.) di attribuzione alla commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse, cioè, dell'intera organizzazione mafiosa), desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità ed in grado di esprimere una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni "tutorie" di tale organismo.

Vanno pertanto assoggettate al sindacato di legittimità soltanto quelle parti della motivazione che, per taluni dei delitti in questione dovessero risultare essersi discostate senza ragione dai principi enunciati ovvero dovessero mostrarsi comunque affette da vistose cadute di razionalità e da travisamenti evidenti. Le contestazioni basate, invece, sulla sola lettura divergente - per difforme apprezzamento - di fatti e circostanze dovranno essere disattese, siccome incidenti su questioni di merito.

E poiché, riguardo a questa prima parte, sembrano

prevalenti le doglianze del P.G., che ha censurato l'assoluzione applicata in secondo grado a tutti gli imputati per oltre 40 fatti di omicidio, di cui taluni plurimi (le questioni concernenti gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille saranno esaminate successivamente), ad esse va data prioritaria attenzione, con l'inserimento - quando possibile ed opportuno - dell'esame delle doglianze dei ricorrenti imputati concernenti gli stessi temi.

IL RICORSO DEL P.G. SUI VARI OMICIDI

a) - Orbene, relativamente al delitto in persona del dr. BORIS GIULIANO, le censure sembrano fondate. Con lunga motivazione (pagg. 150 e segg), la sentenza impugnata ha esaminato la rosa delle possibili causali, individuando come certa quella riconducente all'attività svolta dal funzionario nel campo della repressione dei traffici di droga - tra cui il sequestro di due valige contenenti 500.000 dollari statunitensi, avvenuto all'aeroporto di Palermo - traffici facenti capi

soprattutto al duo BONTATE - INZERILLO. Da ciò ha argomentato l'estraneità della commissione alla consumazione del pur clamoroso delitto (susceptibile di scatenare la reazione delle forze dell'ordine contro la organizzazione mafiosa), semmai attuato con il suo solo consenso passivo.

Il P.G. ricorrente ha opposto due fondamentali obiezioni, in punto di incompletezza e di travisamento del fatto: l'una fondata sulla generalità (e non sulla settorialità asseritamente monopolistica) degli interessi colpiti della attività indagativa del funzionario, che già aveva condotto altre operazioni di polizia risoltesi in danno anche di gruppi diversi da quello BONTATE - INZERILLO - MAFARA (pagg. 88 - 90 del ricorso), donde l'accumularsi nei suoi confronti di timori e di risentimenti da parte di un fronte mafioso, molto esteso e articolato rappresentato nella commissione e di ciò appunto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto; l'altra incentrata sul valore giuridico, a torto trascurato, del consenso "tacito o passivo" con il

quale la commissione avrebbe secondato la consumazione del crimine, altrimenti inattuabile per la sua eccezionalità e per gli intuitivi effetti controproducenti, come del resto dimostrato dalla successiva assenza di sanzioni "disciplinari" a carico degli autori (il delitto fu commesso il 21.7.79).

Entrambi i profili sono fondati. La sentenza impugnata, per il vero, presenta il vizio logico e motivazionale di aver accentrato la iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del "covo di via Pecori Giraldi"), rappresentati in commissione e qui verosimilmente, interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi.

E' rimasto così inesplorato ed emarginato

ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente, accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato - questo - ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della "cupola".

Altra carenza di motivazione, in correlazione questa volta con i criteri giuridici di base enunciati dalla stessa sentenza va poi ravvisata nella ritenuta (implicitamente) irrilevanza del "consenso tacito o passivo", (pag. 1524), nella specie prospettato a carico dello stesso organismo, sia pure in termini ipotetici, e peraltro non escluso con certezza. Già questa prospettazione in forma indecisa aggiunge ulteriore vizio alla motivazione, che avrebbe dovuto meglio definire il contesto, accertando nel merito se si trattasse di consenso preventivo o successivo (al delitto)

e, nella prima ipotesi, se ne fosse certo o non il radicamento in capo alla commissione. Ed invero, qualora si fosse data risposta positiva al quesito, sarebbe conseguentemente sorto l'ineludibile esigenza di calibrare esattamente, sulla scorta dei dati fattuali, la portata del consenso tacito, innanzitutto per verificarne la possibile sua identità con quello passivo (di cui peraltro non risulta essere stata ricercata e offerta una chiara definizione), o non piuttosto trasmodante nell'area di un vero e proprio accordo o nell'altra, carica di subdole ma pur sempre significative sottigliezze, della funzione istigativa o rafforzativa rispetto al delitto da altri eventualmente progettato.

Sin d'ora può dirsi che, se per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, se è consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico statuale nel terreno della criminalità, il "potere-

dovere", di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non si sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 C.P.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva.

Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto.

Certo è che, sugli aspetti trattati, è mancata una compiuta risposta da parte della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, e ciò induce all'annullamento della sentenza sui capi in oggetto (64 - 67) - nei confronti dei soggetti appresso indicati - con

rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte.

b) - Ad analoga conclusione occorre pervenire in relazione all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE (capi 60 - 62), consumato il 30.5.78, per il quale erano stati condannati in primo grado il RIINA ed il PROVENZANO, successivamente assolti.

Dopo aver individuato la causale del delitto nelle ritenute responsabilità del DI CRISTINA nella uccisione di tale FRANCESCO MADONIA, boss della provincia di Enna, già legato a LEGGIO LUCIANO (ex capo dei corleonesi), ed aver accertato il concorso del gruppo palermitano nell'omicidio, peraltro avvenuto proprio a Palermo e certamente con attività preparatorie riferibili alle cosche locali, la sentenza ha ritenuto di circoscrivere le connesse responsabilità, peraltro neppure certe, ai soli "corleonesi"; e pur giudicando "assai rilevanti" (pag. 990) i dati indiziari acquisiti a carico della commissione, per lo spessore dell'ucciso, a sua volta grosso esponente di associazione mafiosa, e per l'assenza di reazioni

al delitto, ha ritenuto di poter dubitare della responsabilità dell'organismo centrale, o della sua componente più attiva e spietata potendosi ammettere che solo dopo l'assassinio questo ne approvasse l'esecuzione (ratifica successiva).

Ora, pur dovendosi convenire con il secondo giudice sulla giuridica irrilevanza della ratifica post-factum, in nessun modo riconducibile ad una forma qualsiasi di concorso ante-factum, la decisione assunta appare monca e censurabile nell'omessa considerazione di alcuni punti, potenzialmente e significativamente idonei ad un orientamento diverso.

Ed invero, l'alternativa, dubitativamente risolta (a prescindere dalla formula terminale di ampia assoluzione, imposta dal nuovo rito) se si trattasse di consenso anteriore o posteriore (al delitto), non sembra abbia tenuto conto, innanzitutto, della epoca del delitto, in cui vigeva la "pax mafiosa" ed i compiti istituzionali della commissione, o dei suoi componenti di punta, tra cui le preventive deliberazioni di

delitti "eccellenti", non erano ancora turbati e stravolti dall'insorgere di fenomeni straordinari (quale la guerra di mafia, posteriore di qualche anno), che dovevano favorire, in seguito, l'infittirsi di anomale deviazioni dalle regole del codice mafioso ed il progressivo esautoramento del potere effettivo dell'organismo, in favore di gruppi emergenti con mire egemoniche. Da ciò, dunque, la affievolita possibilità, che il delitto "de quo" potesse essere stato concepito ed attuato al di fuori della sfera di azione della commissione.

Di più, è certo che dopo l'omicidio del MADONIA, ma prima di quello in persona del DI CRISTINA, lo stesso BADALAMENTI GAETANO, allora capo della commissione, era stato rimosso dalla carica perché sospettato di complicità nel primo delitto ed anche il BONTATE era stato posto "sotto processo" con eguale addebito, dal quale aveva potuto salvarsi dopo accanita difesa davanti all'organismo di vertice.

Più o meno nello stesso torno di tempo, il DI

CRISTINA era stato oggetto di un attentato, al quale era scampato fortunatamente, dando poi inizio a rivelazioni ai carabinieri contro i corleonesi. Sicché anche per questa sorta di collaborazione, ancorché ispirata a fini particolari di autodifesa e in parte calunniosa (come ritenuto in seguito), poteva aver eccitato contro di sé il risentimento della commissione.

Comunque, appare illogico e contraddittorio scindere il legame che verosimilmente si prospetta tra le sanzioni adottate a carico del BADALAMENTI, e quelle tentate verso il BONTATE, per un verso, e la cruenta punizione eseguita contro il DI CRISTINA, per altro verso, tutte originate, secondo le cognizioni, da una stessa colpa - reale o presunta - e tutte verosimilmente deliberate, deve coerentemente ritenersi, da uno stesso "giudice", quello medesimo, cioè, certamente attivatosi nei primi due casi.

Tali rilievi, che non possono disgiungersi dallo spessore criminale della vittima e dal ruolo rilevante da lui ricoperto nell'organizzazione,

sono stati trascurati o sottovalutati nella analisi della Corte di Palermo, come ha giustamente lamentato il ricorrente P.G., ond'è che anche sui capi relativi devesi far luogo ad annullamento con rinvio, nei riguardi degli imputati appresso indicati.

c) - Per quanto attiene all'omicidio di GNOFFO IGNAZIO, e al tentato omicidio di PILLITTERI CARMELA (capi 98 e 100), la ragione del dubbio espresso dalla Corte di secondo grado è risultata basata sulla ritenuta inaffidabilità delle parole del BUSCETTA che, descrivendo i forti vincoli di amicizia e di alleanza tra l'ucciso e STEFANO BONTATE, aveva indicato il motivo scatenante del delitto nel rifiuto opposto dalla vittima agli inviti del CALO' di presentarsi davanti alla commissione, e nella asserita sproporzione tra la "colpa" indicata e la gravità della punizione inflitta. Ma, contraddittoriamente, lo stesso giudice ha poi finito con l'accedere al riconoscimento della esistenza di uno stretto legame tra GNOFFO e BONTATE, giovandosi soprattutto

delle rivelazioni conformi del MARINO MANNOIA (pag. 1110), che tale vincolo aveva sottolineato sino a indicare nel primo un fidato killer alle dipendenze del secondo, al cui complotto contro i corleonesi avrebbe partecipato, sicché, in tale prospettiva, anche la mancata comparizione avanti alla commissione avrebbe potuto assumere (per l'entità delle colpe tacitamente contestategli e di cui lo GNOFFO avrebbe dovuto rispondere) la connotazione di una grave infrazione, punibile anche con la morte (pag. 1109).

Orbene, poste tali premesse, la Corte si è fermata senza proseguire, come il canone di completezza argomentativa imponeva, in un discorso logico coerente e ha ripiegato contraddittoriamente nell'evocata "possibilità" (a pag. 1110) che l'uccisione dell'uomo, ed il tentato omicidio della moglie che con lui si trovava, fossero invece opera del BONTATE, a causa di un qualcerto "disturbo" rimasto a livello di ipotesi che sarebbe stato arrecato dalla vittima al suo piano. Il che ha concretato il palese errore metodologico di

contrapporre, ad elementi certi, solo delle semplici possibilità ipotetiche, per di più contraddittorie rispetto al filo logico seguito e del tutto sprovviste di un qualsiasi sostegno razionale.

E' necessario, dunque, l'annullamento con rinvio, anche per tale delitto affinché il nuovo giudice valuti con ordinata razionalità il materiale di accusa.

d) - Alla stessa conclusione occorre pervenire per quanto concerne gli omicidi di ROMANO PIETRO (capi 182, 182) e di SPICA ANTONINO (capi da 183 a 185), ed i reati connessi.

Le relative vicende, per quanto risulta dalle ampie descrizioni contenute nelle pagg. 1325 - 1350, sono strettamente connesse a quelle di MARCHESE PIETRO, perseguitato dalla "cupola" perché ritenuto transfuga nello schieramento avverso, costretto ad una improvvisa fuga in Svizzera, assieme al predetto SPICA ed a "Giovannello" GRECO, e, poi, assassinato il 25.2.82, nella casa circondariale di Palermo, ad opera di sicari, agenti su mandato

del RIINA e di MICHELE GRECO, già condannati in entrambi i gradi del merito.

Separatamente saranno esaminati i ricorsi di questi ultimi due per tale omicidio, e saranno chiarite le ragioni del rigetto.

Per quanto interessa in questa sede, è utile ricordare che la soppressione del ROMANO avvenuta il 14.3.82, nella concomitanza dell'attentato contro lo SPICA, che era in compagnia sua, e la successiva uccisione dello SPICA stesso (14.4.82), seguirono di poco quella del MARCHESE, a conferma di un legame personale, specificamente specchiantesi nell'attività persecutoria che, medio tempore, si era già accanita contro la convivente del secondo, torturata e violentata da ignoti emissari, di ben chiara estrazione, perché rivelasse la destinazione ed il nascondiglio dei fuggitivi.

Le forti ragioni militanti per l'individuazione di una unica volontà programmatrice dello annientamento delle tre vite (quella del ROMANO soltanto casualmente sacrificata), già identificata

compiutamente nel caso del MARCHESE, e la cadenza ravvicinata dei tre omicidi - gli ultimi due, si ripete, intenzionalmente diretti contro lo SPICA, raggiunto nel secondo episodio, dopo essere accidentalmente scampato al primo, in cui rimase vittima il suo accompagnatore - non sono sfuggite all'esame della Corte di Palermo che ne ha fatto oggetto di una indagine (pagg. 1345 e segg.) conclusa con un giudizio di apparente riferibilità delle uccisioni ad una unica strategia di eliminazione del "padrino", cioè del MARCHESE, e del gregario.

E tuttavia la Corte ha ritenuto di dover dubitare dell'esattezza di un risultato siffatto, sotto un duplice profilo argomentativo: perché trascorse un notevole intervallo di tempo tra l'arresto del MARCHESE e di Giovannello GRECO (avvenuto a Zurigo nel giugno 1981, assieme a quello dello stesso SPICA) e l'uccisione di quest'ultimo, segno presumibile di un cessato interesse della mafia alla sua persona, una volta catturato il "padrino" (pag. 1347); e perché non si poteva escludere una

Spica

diversa causale della morte, agganciabile ad una clamorosa rapina compiuta dallo SPICA e dal ROMANO, pochi giorni prima della uccisione di costui, in concorso con altri.

Ma trattasi, anche qui, di un errore metodologico consistito nel contrapporre a solidi elementi di prova, nei sensi precisati, semplici congetture, la prima addirittura vanificata dallo stesso giudice di secondo grado, che ha espressamente riconosciuto (pag. 1348) la possibilità che, per comodità o per convenienza strategica, l'uccisione dello SPICA fosse differita nel tempo, possibilmente dopo quella, di prioritaria importanza, stabilita per il MARCHESE. E si può aggiungere che anche nel caso del "padrino", trascorse un certo tempo tra la cattura e l'uccisione, certamente in ragione di segreti disegni del direttorio mafioso (anche, si dice, per non coinvolgere il ROTOLO, difatti scarcerato appena 2 giorni prima del fatto), senza che da ciò potesse derivare ombra alcuna per l'identificazione del gruppo mandante.

La supposizione, poi, di una possibile e diversa eziologia causale (la rapina) è del tutto priva di un qualsiasi sostegno probatorio, ammesso pure che tale reato avesse avuto realmente luogo ad opera, tra altri, del ROMANO e dello SPICA, risultando del tutto carente ed inesplorata la congetturata trama di una ritorsione vendicativa ad opera di ignoti, per ragioni neppure immaginabili e che avrebbero dovuto essere, ipoteticamente, talmente gravi da determinare una duplice morte, a breve distanza di tempo l'una dall'altra.

Di più: l'alternativa ipotizzata è in contrasto con una circostanza affermata nella stessa sentenza, ma di cui non è stato apprezzato il grave valore sintomatico e logico, secondo cui, dopo l'omicidio del MARCHESE, lo SPICA si recò a Palermo (da alcuni mesi viveva in Lombardia) per accertarsi se perdurasse la situazione di pericolo per sé stesso; ed il riscontro fu affermativo al punto da indurlo a procacciarsi falsi documenti, sollecitando l'interessamento dell'amico ROMANO, per poter espatriare in tutta fretta (pagg. 1345 -

Se Male

1346). Questa risultanza non è stata adeguatamente considerata nel suo specifico significato di incombente pericolo, direttamente accertato dallo SPICA nell'ambiente naturale e certamente refluento anche nella posizione del ROMANO (che aveva aiutato lo SPICA), ed il giudice ha dunque ragionato contraddittoriamente nel ritenere possibili, come sopra si è riportato, il cessato interesse della commissione alla persona del giovane e la riferibilità della morte a causa estranea al contesto di mafia.

Il giudice di rinvio dovrà farsi carico del compito di procedere ad una logica e coerente trattazione degli elementi esaminati, per un esaustivo giudizio di merito.

e) - In relazione all'assoluzione concessa agli imputati indicati come mandanti dell'omicidio del prof. PAOLO GIACCONE (capi 218 - 219), fatto cui la sentenza impugnata ha dedicato le pagg. 1577 - 1607, il ricorso del P.G. ha lamentato la riduttiva ed inesatta valutazione espletata dalla Corte di secondo grado circa il tenore letterale

Sp. Male

di alcune parole del MARINO MANNOIA - che aveva riferito della deliberazione di morte assunta dalla commissione in via preventiva, su "infuocata" pressione di FILIPPO MARCHESE, interessato ad una perizia giudiziaria affidata al docente e di cui costui non aveva voluto mutare il testo, sfavorevole ad un nipote del boss.

La Corte dell'Appello ha pure dedotto l'omessa considerazione della identità del caricatore inserito nell'arma impiegata nell'omicidio, risultato per quello adoperato negli omicidi di BUSCETTA VINCENZO e BUSCETTA BENEDETTO, seguiti alla nota "tuffata di Ciaculli".

Ferma ogni altra parte delle diffuse motivazioni, di cui dovrà essere separatamente saggiata la validità alla luce del ricorso di ROTOLO SALVATORE, ritenuto dai giudici esecutore materiale del fatto, e perciò limitando ora l'esame ai soli aspetti coinvolti nel ricorso del P.G., riguardanti i supposti mandanti, si osserva che la Corte d'Assise d'Appello ha compiutamente esaminato lo elemento indiziario connesso all'identità di quel

Handwritten signature

caricatore, dandone ragionata spiegazione, con riferimento ad alcune circostanze (l'interscambio di strumenti offensivi nell'ambito di più cosche) ritenute per nulla denotanti interventi decisori dall'alto. E questa valutazione sembra persuasiva se si riflette che, relativamente agli omicidi dei due BUSCETTA, è stata raggiunta la conclusione dubitativa riguardo agli esecutori materiali ed ai mandanti, - per la quale come si vedrà, la impugnazione del P.G. deve essere rigettata - sicché la riscontrata identità dell'oggetto non si presta ad alcun rilievo utile.

Fondate, invece, sono le altre censure, appuntate sulla riduttiva valutazione delle parole del MARINO MANNOIA, non correttamente ritenute generiche malgrado la precisa ed inequivoca formulazione, sicuramente prospettante una deliberazione preventiva della commissione e, di certo, in linea con l'importanza del delitto, destinato a colpire un rappresentante del mondo accademico, per di più collaboratore usuale degli uffici giudiziari, e con la causale

Se me

individuata. E del pari sono puntuali le critiche che fanno perno sull'omessa definizione del tipo di consenso che, malgrado tutto, la sentenza ha attribuito allo ambiente mafioso, e perciò in primis alla commissione, in ordine alla realizzazione del fatto, e che mai è stato ritirato; si prospetta così l'addebito della già vista mancanza di scelta nella vasta gamma teorica oscillante dal consenso preventivo ed efficiente a quello successivo ed irrilevante, sino alla ratifica posteriore.

Orbene, a parte l'inesattezza di aver agganciato tale incertezza alle parole del MARINO MANNOIA, letteralmente suonanti in senso difforme, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque verificare - positivamente, negativamente o attraverso l'accertamento di un dubbio insuperabile l'atteggiamento psicologico dei membri dell'organismo rispetto al fatto, senza cadere, comunque, nell'equivoco giuridico (pag. 1606) di ritenere irrilevante il consenso preventivo non accompagnato da forme esplicite di istigazione al

delitto o di rafforzamento della volontà omicida altrui. Non si vede, difatti, come la "rimozione di un ostacolo riposto nelle perverse regole della mafia" (nel che, letteralmente secondo la sentenza impugnata, sarebbe consistito il consenso inefficiente) possa considerarsi sterile rispetto al delitto successivamente commesso, essendo evidente che dallo omesso divieto e dalla speculare implicita autorizzazione dello organo "competente" il soggetto interessato all'esecuzione non poté che ricevere decisiva spinta al delitto, che in diversa ipotesi, verosimilmente, non avrebbe compiuto, in osservanza delle regole mafiose. Salva prova contraria - come già si è rilevato a proposito dell'omicidio GIULIANO - il contributo della commissione alla formazione della determinazione individuale non può porsi in dubbio in tali casi, secondo ordinari criteri di valutazione logica e di esperienza concreta. Per tali ragioni, anche sui capi relativi va pronunciato lo annullamento con rinvio.

f) - Va parimenti accolto il ricorso del P.G.

relativamente ai capi da 202 a 208, concernenti la c.d. "strage della Circonvallazione", nella quale rimasero uccisi il detenuto FERLITO ALFIO, i carabinieri di scorta FRANZOLIN SILVANO, RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e l'autista privato DI LAVORE GIUSEPPE. Per questi reati, è stato condannato nel doppio grado di merito SANTAPAOLA BENEDETTO, mentre in primo grado lo furono altresì GRECO MICHELE, il RIINA ed il PROVENZANO, successivamente assolti, nonché GRECO GIUSEPPE e RICCOBONO ROSARIO, nei cui confronti il giudizio è stato separato in appello.

E' pure ricorrente il SANTAPAOLA, le cui doglianze, per quanto si dirà in seguito, sono da rigettare, senza che ne occorra, comunque, la contestuale considerazione in questa sede, il cui tema, scaturente sull'impugnazione della pubblica accusa, appare autonomo e riguarda, appunto, il coinvolgimento della commissione, indipendentemente dall'eventuale apporto, in sede decisionale od esecutiva, di altri.

Il lungo esame (pagg. 1527 - 1576) compiuto dalla

sentenza di secondo grado sulle circostanze del gravissimo episodio - già prospettantesi come fatto di eccezionale rilievo, sfuggente al mero ambito locale per la complessa organizzazione materiale e per la entità delle conseguenze - ha portato a ritenere verificata, alla stregua di molteplici elementi, l'ipotesi di un coagulo di forze eterogenee (catanesi e palermitani), ispirato dal comune interesse alla soppressione del FERLITO, nemico del SANTAPAOLA e, di riflesso, del RICCOBONO, alleato del boss catanese nel commercio di stupefacenti.

Tuttavia, la Corte del merito ha ritenuto predominanti il concorso e l'interesse dei palermitani, ed in particolare del gruppo RICCOBONO, nel cui territorio il fatto ebbe luogo, con uso di armi già impiegate in precedenti episodi (gli omicidi BONTATE ed INZERILLO, il tentato omicidio CONTORNO, la sparatoria contro i vetri blindati della gioielleria Contino) ascrivibili alle cosche dominanti in Palermo.

In dipendenza la sentenza ha ritenuto credibile

l'individuazione di una causale specifica in un antefatto narrato dal pentito TOTTA, a cui dire da un comune deposito palermitano era stato sottratto un notevolissimo quantitativo di droga, ad opera del CONTORNO, parte della quale sarebbe, poi, refluita nel possesso del FERLITO, operante nel milanese. Da qui l'interesse degli stessi palermitani alla punizione dei colpevoli, con l'aiuto del SANTAPAOLA, comunque interessato alla eliminazione del FERLITO, suo acerrimo avversario nel governo della mafia catanese.

Così pure è stata ritenuta, insufficiente la prova del coinvolgimento della commissione, malgrado la particolare gravità del misfatto ed il complesso degli altri indizi legittimanti l'opposta opinione, a cagione soprattutto della individuata causale (pag. 1566), denotante un interesse leso non dell'intera organizzazione mafiosa, ma di singoli gruppi. Si è considerato che questi fossero abilitati ad una propria reazione, essendo possibile rappresentare al più, da parte dell'organo direttivo, una manifestazione anche

preventiva di un generico sostegno morale, senz'altra interferenza nelle decisioni altrui.

Come si è visto, il ricorso del P.G. si è articolato in una serie di censure che, valorizzando in contrapposizione le premesse dell'accusa, la cui validità ha trovato riconoscimento nella stessa sentenza impugnata, hanno portato la critica sulla natura puramente congetturale dell'individuata causale, neppure storicamente comprovata, e semmai riferibile non ad un deposito comune generale, ma a quello del gruppo MAFARA - GRADO, già emerso a proposito degli omicidi dei RUGNETTA, MAFARA e GRADO, nel quale non è dimostrato che il RICCOBONO avesse interessi, come non è provato, comunque, che il FERLITO avesse fruito di parte del materiale pretesamente sottratto dallo stesso deposito.

Ha contestato il ricorrente P.G., inoltre, che le organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti godessero di illimitata autonomia sino al punto di concepire ed attuare delitti di tale portata, senza preventiva consultazione della commissione ed

ha giudicato inverosimile che la strage, certamente ricadente in ambito mafioso, sia pura a livello di interna patologia conflittuale, potesse aver luogo senza la prevista autorizzazione della cupola, del resto attestata dalla mancanza di reazioni interne al fatto, la supposta scomparsa del gruppo RICCOBONO dovendosi collegare, secondo la stessa sentenza ad altri eventi.

Ha lamentato, infine, il P.G. la scarsa attenzione prestata all'eloquente significato dell'uso di armi già impiegate in precedenti delitti rapportati dallo stesso giudice a responsabilità della cupola, e poi nuovamente usate nella successiva strage di via Carini.

Osserva questa Corte regolatrice che le minuziose disamine della sentenza e quelle non meno dettagliate del ricorso hanno dato vita a notevoli contrapposizioni su molti dei numerosi passaggi ricostruttivi, coinvolgendo anche disparità di vedute sull'apprezzamento valutativo, che non possono essere esaminate nella presente sede e saranno perciò oggetto di deliberazione nel

giudizio di rinvio.

Il preannunciato annullamento può fondarsi su linee fondamentali del seguente tenore:

- la causale individuata nei termini surriferiti è intrinsecamente debole e congetturale (a prescindere dalla contestata - dal P.G. - veridicità delle parole del TOTTA in ordine alla riferita sottrazione di stupefacenti, da parte del CONTORNO, dal deposito comune), perché in ogni caso, non è stato debitamente chiarito se si trattasse di deposito comune a tutte le organizzazioni operanti in tale materia, ovvero di deposito gestito dal gruppo MAFARA - GRADO, con eventuali ma imprecisate cointeressenze di altri gruppi, come si afferma in altra parte della sentenza (pagg. 1241 - 1242, a proposito degli omicidi di MAFARA FRANCESCO e di GRADO ANTONINO). Nella prima ipotesi la globalità degli interessi colpiti accrediterebbe viepiù l'assunto di un intervento decisivo della commissione, del che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, isolando il solo movente del RICCOBONO.

Nella seconda ipotesi, si sarebbe dovuto dimostrare la cointeressenza dello stesso imputato nella gestione del deposito MAFARA - GRADO, e ciò non è stato fatto, risultando l'ipotesi, peraltro, scarsamente attendibile sia per la comprovata autonomia del gruppo RICCOBONO nel commercio degli stupefacenti, sia per la pregressa contiguità dei MAFARA e dei GRADO al BONTATE, dal quale, invece, il boss palermitano si era progressivamente distaccato per avvicinarsi alle cosche che, nella guerra di mafia, stavano emergendo in posizione dominante pur mantenendo egli, come afferma la sentenza, una posizione di sostanziale ambiguità;

- il dato oggettivo inerente alla identità delle armi è stato illogicamente svalutato, con considerazioni poco incisive e monche, sostanzialmente esauritesi nella ventilata possibilità di un loro impiego promiscuo, non necessariamente ad opera di stessi soggetti o di stessi gruppi, con implicito accenno anche ad eventualità di un interscambio nell'ambito di uno stesso fronte mafioso. Ma se vera tale

sc. M. M.

possibilità, non è stato congruamente spiegato come mezzi offensivi di superlativa qualità, tanto da essere impiegati in alcuni e precedenti delitti di grande rilievo, potessero essere messi a disposizione, senza ordine della commissione, di un gruppo, quello del RICCOBONO, non sicuramente schierato dalla stessa parte, e potessero permanere nelle stesse mani, pur dopo l'eccidio consumato, sino ad essere impiegati in quello successivo, ed ancor più grave, di via Carini, senza il perdurante e consapevole consenso della stessa organizzazione.

Giacché ove l'assenso non fosse sussistito e non fosse stato preventivamente mirato al compimento dei due misfatti, dalla sentenza impugnata attribuiti alla stessa mano esecutiva, sarebbe logico supporre che da parte degli autori del prestito sarebbe stata subito reclamata la restituzione delle armi almeno dopo il primo fatto: e di ciò la Corte di secondo grado non ha tenuto conto alcuno;

- la ritenuta autonomia reattiva dei singoli gruppi

Handwritten signature

dediti al traffico di stupefacenti, a tutela di propri interessi particolari, contrasta con il rilievo che, nella fattispecie, non rimase sacrificata soltanto la vita di un mafioso di alto livello, ma addirittura furono soppresse quelle di tre appartenenti alle forze dell'ordine, del resto agevolmente pronosticabili quali vittime immancabili della progettata strage, tenuto conto delle studiate modalità realizzative, con intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato, di portata globale e dunque involgente l'interesse dell'intera organizzazione mafiosa. Certamente la sentenza impugnata ha mostrato una vistosa lacuna logica nella pretermissione di un rilievo siffatto, in grado di svolgere influenza orientatrice nell'individuazione di più elevate responsabilità;

- ferma rimanendo l'accertata responsabilità del RICCOBONO e dei suoi, anche per ragioni di territorialità, il secondo giudice ha, pure per il caso in esame, mal posto il problema della definizione dell'atteggiamento dei membri della

"cupola" rispetto al truce episodio, quanto non ha escluso che la generale approvazione del fatto attestata dalla mancanza di reazione, da parte del vertice, potesse assumere forme penalmente irrilevanti, quali la ratifica successiva o la manifestazione preventiva di un generico sostegno morale (pag. 1568), scevra di interferenze concausali sul piano dell'ideazione e del consenso deliberativo.

Già la mancata separazione e l'omessa scelta fra la ratifica posteriore e il sostegno preventivo si traduce in un vizio motivazionale, non trattandosi affatto di forme equipollenti, come già si è rilevato a proposito di altri eventi di omicidio.

Se poi, come è consentito desumere dalla stessa pagina, il preventivo e generico sostegno morale dovesse identificarsi in una "mera permissività", ne risulterebbe ancor più irrobustito il concetto già svolto, che muove dal constatato ed evidente rapporto di causalità ravvisabile tra la rimozione del noto divieto (ed in cui non può non consistere

la "permissività" che la determina) e l'esecuzione del delitto, in tanto possibile, secondo le regole interne, in quanto indirettamente autorizzato attraverso la concessione del permesso. Ciò significa che non è coerentemente ravvisabile in capo alla commissione ed ai suoi membri, secondo gli accertamenti di fatto ritenuti in sentenza e perciò in relazione ai poteri ad essi demandati, altro atteggiamento preventivo, "cognita re", se non quello dell'approvazione penalmente rilevante o del divieto manifesto.

Alla stregua di quanto precede, e salva la successiva identificazione dei soggetti da assoggettare al nuovo esame in sede di rinvio, devesi pronunciare l'annullamento della sentenza sui capi sopra precisati.

g) - In relazione agli omicidi del prefetto di Palermo, generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, della moglie EMANUELA SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. RUSSO DOMENICO (capi da 225 a 231), cui la sentenza ha dedicato ampio spazio (pagg. 1608 - 1735), con minuziose repliche da parte del ricorrente

P.G., si osserva innanzitutto che non hanno interesse in questa sede le contrapposizioni vertenti sulla esclusa esistenza di un coinvolgimento di apparati statali (su questo, peraltro, le valutazioni sono concordi sostanzialmente), sulla natura, spontanea o provocata, del noto depistaggio attuato da SPINONI GIUSEPPE nella fase iniziale delle indagini, sui risvolti connessi alla presenza, sul posto dell'agguato (via Carini), dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, tra i primi accorsi, ed a sua volta vittima, qualche mese dopo, di mano assassina non identificata. Le relative questioni, in breve, non esulano dalla sfera degli apprezzamenti di merito ed hanno, in definitiva, scarsa importanza rispetto al tema qui in esame che attiene alle supposte responsabilità della commissione, quale mandante, ed ai vizi logici e motivazionali che, secondo il ricorrente P.G., si coglierebbero nella sentenza a tale riguardo.

Neppure le considerazioni pertinenti alla c.d. "operazione Carlo Alberto" (le due telefonate

anonime giunte a quotidiani locali a cavallo dell'eccidio, la prima preannunciante iniziative criminose contro il nuovo prefetto, la seconda confermativa della conclusione dell'"operazione"), per quanto oggetto di difformi valutazioni nella sentenza e nel ricorso, rispettivamente non si sottraggono alla stessa catalogazione e presentano, perciò, limitato rilievo ai fini del decidere, anche perché l'inclusione del tragico fatto nel novero dei delitti maturati nel contesto della criminalità mafiosa è affermata da entrambi i giudici di merito.

Risultano pertinenti e fondate, invece, le critiche del ricorrente P.G. avverso quelle parti della motivazione che, valutando la portata di un elemento obiettivo e certo (l'identità delle armi usate nello eccidio, quelle stesse impiegate nella precedente strage della Circonvallazione ed in parte usate anche in altre imprese criminali contro la vita, ascritte alla commissione) ne hanno piegato il significato verso ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella



collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa.

L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale,

g. M. M.

il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze o tentennamenti (una volta non accertate, come risulta in sentenza, interferenze di più alto livello istituzionale o imprenditoriale), un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza.

Ciò è tanto vero che la stessa sentenza impugnata (pag. 1698) ha dovuto riconoscere, esaminando l'ipotesi di una posizione autonoma e dissidente di FILIPPO MARCHESE rispetto al delitto, che "sarebbe davvero assurdo supporre che un pur impazzito MARCHESE potesse aver assunto iniziative non autorizzate": e non si vede perché altrettanto non dovesse valere per il RICCOBONO o per qualsiasi altro sospetto di iniziativa individuale. Sulla stessa linea appare apodittico ed irrazionale l'altro argomento opposto alla configurabilità di una responsabilità della commissione. E' assunto che questa non avrebbe mai lasciato la propria firma, sull'eccidio, realizzandolo o facendolo

M. M. M.

realizzare con mezzi offensivi già noti agli organi investigativi, a causa dell'impiego in precedenti misfatti, e che ne avrebbero permesso l'agevole attribuzione anche del nuovo episodio a sua responsabilità.

Ma allora assume rilevanza anche la circostanza che eguale preoccupazione la "cupola" avrebbe dovuto mostrare, e non mostrò, per i precedenti episodi di omicidi (consumati o tentati come quello del CONTORNO) ed in ogni caso per quelli consecutivi al primo. Almeno per questi si profilava come certa la stessa ragione di cautela, che invece è stata del tutto negletta, come è ampiamente dimostrato. Senza dire che, negli anni 1981 e 1982, i membri della "cupola" non avevano ragione di eccessivi timori nei sensi indicati, verosimilmente perché era allora impossibile prevedere che indagini successive, materiate anche delle rivelazioni di "pentiti" in quel tempo impronosticabili, avrebbero portato in superficie quei rapporti di identità soggettiva e materiale che sono divenuti oggetto del presente processo.

E stride palesemente con un criterio di comune razionalità, anche alla stregua di già acquisite notizie, il dilemma che la Corte di Palermo (dopo ampia analisi, e conseguente esclusione, di ipotesi ulteriori ed alternative) ha posto all'inizio del ragionamento conclusivo (pag. 1722): la teorica configurabilità sia di iniziative del gruppo mafioso dominante, arroccato nel governo della commissione (e spalleggiato da quelli alleati) sia di contrapposta iniziativa della fazione opposta e perdente, ansiosa di un vendicativo riscatto, con il contestuale disegno di far ricadere ogni responsabilità sullo schieramento avverso.

Ma questa stessa posizione ambigua, ed astrattamente aperta a soluzioni antitetiche, non ha tenuto conto che le armi impiegate non potevano in nessun caso essere transitate al gruppo perdente (che in precedenza ne era stato vittima), dopo essere state detenute dalla commissione, dalla quale il gruppo suddetto era stato di fatto eliminato, ed essere poi pervenute, certamente con il consenso del precedente detentore, nelle mani

GG Miller

del RICCOBONO, servitosene, secondo la sentenza, per la strage della Circonvallazione di appena 3 mesi prima. Sicché, a dare un qualsiasi sostegno al dilemma prospettato, occorrerebbe pensare che lo stesso RICCOBONO, mantenendo il possesso degli stessi mezzi (magari contro la intuibile, contraria pretesa della commissione, ove questa non avesse consentito quella strage), li impiegasse a favore dei perdenti, per lo scopo delineato, con un radicale e repentino capovolgimento di alleanze. Ma ciò si tradurrebbe in una supposizione del tutto sfornita di un qualsiasi supporto probatorio e contrastante, peraltro, con l'ovvia considerazione che il FERLITO era amico dei perdenti medesimi (il che attesta la collocazione del RICCOBONO nel campo avverso) e che il perdurante possesso delle armi da parte di costui ne dimostrerebbe la permanente alleanza con i gruppi vincenti rimasti padroni della commissione.

Né la sentenza, che pur ha dovuto preliminarmente prendere atto di questi intuitivi rilievi (pag. 1732), ha saputo fornire risposta congrua, usando

per il vero il debole e controvertibile argomento, sopra segnalato, circa la supposta improbabilità di una chiara "firma" dell'eccidio ed ulteriormente argomentando (pag. 1734) per una teorica disponibilità del RICCOBONO al doppio giuoco, a favore dell'una come dell'altra parte dello schieramento mafioso in quel momento in atto. Deduzione, questa ultima, in partenza screditata dalla natura puramente congetturale attribuitale dallo stesso giudice di secondo grado, assolutamente inidonea ad una comparazione con gli avversi elementi di fatto sul terreno della concretezza dialettica.

In definitiva, resterebbe a sostegno del dubbio sposato dalla sentenza impugnata solo l'asserita eliminazione del gruppo RICCOBONO, che dicesi avvenuta nell'autunno-inverno di quello stesso anno 1982, sulla quale, peraltro, non v'è prova esauriente ed anzi restano vaste zone d'ombra, che riguardano la stessa verifica storica del fatto e, naturalmente, le ragioni vere del supposto sterminio.

A questo livello informativo, il collegamento con la strage di via Carini, sotto il profilo della esemplare punizione inflitta al gruppo RICCOBONO a sanzione di iniziative, come quella dell'eccidio del generale, assunte senza o contro il volere della "cupola", può anche essere affacciato quale possibile ipotesi esplicativa, ma, appunto, in via di mera indiziarietà e non con forza logica in grado di assorbire esaurientemente i superiori e contrapposti rilievi, sino al punto di proporre tale ipotesi quale unica spiegazione possibile dei fatti.

Imponendosi, dunque, l'annullamento anche sui capi precisati, sarà compito del giudice di rinvio valorizzare e coordinare organicamente e razionalmente le varie risultanze, nei termini sopra illustrati dando la giusta attenzione a quelle concernenti le armi, stabilendo se e quali contrapposti elementi ne possano attutire o incrementare il significato accusatorio.

Per quanto si dirà in seguito, gli altri motivi di ricorso del P.G. concernenti gli omicidi ed i reati

connessi (eccezion fatta per quelli già sanzionati nei gradi di merito a carico di taluni esponenti della "commissione" e di altri, per i quali è necessaria altra e separata analisi) non meritano accoglimento. Sicché, a questo punto, può essere posto e risolto il problema della individuazione dei soggetti imputati nei cui confronti i disposti annullamenti con rinvio debbono intendersi operanti.

I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI ANNULLAMENTI

Come risulta dalla parte narrativa, lo stesso ricorrente P.G. ha indicato per ciascuno dei fatti relativi i soggetti da sottoporre a nuovo esame, raggruppandoli sulla base dell'elemento base comune della ritenuta qualità di membri effettivi e dominanti della commissione (accertamento di fatto raggiunto sulla base di indicazioni ritenute di solida attendibilità), come tali necessariamente corresponsabili delle decisioni assunte per la salvaguardia degli interessi rappresentati.

I motivi esposti risultano corredati di schede

individuali (pagg. 19 - 26), nelle quali i presupposti assunti trovano una persuasiva illustrazione, preceduta da un ampio capitolo (pagg. 1 - 18) dedicato al delicato ed importante tema delle forme di dolo necessarie e sufficienti per la riconducibilità di ogni delitto ascritto alla individuale responsabilità di ciascun membro della commissione.

Al riguardo questa Corte di legittimità si è posta il quesito se gli annullamenti come sopra disposti in accoglimento del ricorso del P.G. ne comportino automaticamente gli effetti riguardo agli imputati indicati dallo stesso ricorrente, ovvero se, per questa parte, sia necessaria una ulteriore deliberazione delle doglianze, al fine di valutarne la correttezza rispetto alle motivazioni poste dalla sentenza gravata a discarico di taluno dei predetti (il CALO', il PROVENZANO, il BRUSCA, il MADONIA, il GERACI, come dalle pagg. 1461 -1489) e rispetto, altresì, alle avverse deduzioni presenti nei ricorsi di chi (GRECO MICHELE, RIINA) è stato già condannato nei giudizi di merito per la

G. Arduini

ritenuta qualità di componente dell'organismo.
La soluzione del quesito nel senso della necessità di una ulteriore valutazione a livelli personali è imposta dal rilievo che le considerazioni come sopra svolte, e poste a fondamento degli annullamenti, hanno riguardato soprattutto il profilo del legame ravvisato tra l'organo deliberante e i delitti, ma non hanno toccato in maniera risolutiva anche il problema, successivo e conseguente, della specifica individuazione dei membri cui far risalire, caso per caso le correlative responsabilità personali.

Non a caso, del resto, il ricorso della pubblica accusa si è articolato nella duplice direzione or ora cennata, ponendo a complemento delle doglianze concernenti il primo profilo quelle altre attinenti al secondo, di cui, appunto, occorre accertare la fondatezza, ai fini della corretta precisazione dei soggetti passivi dei statuiti annullamenti.

Il GRECO ed il RIINA sono già stati ritenuti in sentenza i principali protagonisti, i più attivi e in posizione di imposta supremazia in seno alla

commissione, il primo per la carica ricoperta, a nulla rilevando che, con il progressivo prevalere dei corleonesi, il potere effettivo si spostasse verso il RIINA, di cui rimase fedele alleato, unendo la propria volontà, riflessa negli atti deliberativi, a quella, anche prevalente, dell'altro. Del resto, le considerazioni del rigetto che, sulla medesima base argomentativa, saranno formulate sui ricorsi dei due imputati, serviranno a integrare e completare i rilievi che sono rilevanti in questa parte dell'analisi.

Quanto al CALO', la sentenza di secondo grado, modificando la opinione della prima, che lo aveva sostanzialmente riconosciuto estraneo alla strategia di morte facente capo alla commissione sedente in Palermo, risiedendo egli stabilmente in Roma, lo ha definito (pag. 1469) uno dei più attivi sostenitori della strategia dei corleonesi, uso a frequentare, con regolari viaggi nel capoluogo siciliano, gli ambienti nevralgici della organizzazione, e direttamente cointeressato alle questioni legate allo scoppio ed allo sviluppo

Handwritten signature

della guerra di mafia, rivestendo egli, inoltre, la carica di capo della "famiglia" di Porta Nuova.

Né sono mancate, nel complesso, le menzioni di ripetute e concordi rivelazioni di collaboranti (TOTTA, MARINO MANNOIA) sul ruolo assai importante ricoperto dall'imputato nella risistemazione degli assetti mafiosi a seguito di quelle vicende cruente, che videro uno dei suoi uomini (LO PRESTI GAETANO) implicato nell'omicidio in carcere di MARCHESE PIETRO. E nei suoi confronti, oltreché del RIINA, il BONTATE aveva concepito il noto complotto, vero e proprio attacco preventivo destinato a sconvolgere i piani egemonici nutriti dagli avversari, tra i quali appunto il CALO' appariva occupare un ruolo eminente, donde il posto d'onore riservatogli nella schiera dei soggetti da eliminare.

Sicché, al tirar delle somme, la sentenza non ha potuto non constatare l'esistenza "di un quadro indiziario gravemente destinato a convergere sulla responsabilità del CALO'"; e, ciò nonostante, ha creduto di poter superare il dubbio circa le

ascritte responsabilità, quale membro della commissione, sulla base del solo rilievo, censurabilmente congetturale e meramente possibilistico, di una sua non escludibile indifferenza agli sviluppi della faida, poiché la prima fase del complotto del BONTATE, pur architettato ai danni suoi e del RIINA, era stata poi realizzata, in forma di tentativo non riuscito, soltanto riguardo a quest'ultimo.

Ma l'errore di motivazione è evidente. Si è contrapposta una semplice supposizione, non altrimenti argomentata, al cumulo degli elementi certi raccolti a carico, la cui gravità è stata espressamente riconosciuta; e lo si è fatto sulla base di parole del MARINO MANNOIA (pag. 1475), secondo cui quel tentativo fallì per aver il RIINA disertato l'appuntamento datogli dal BONTATE (o da chi per lui), dal che la Corte di secondo grado ha arbitrariamente derivato che non anche il CALO' fosse l'obiettivo di questa prima fase. Cosa che le parole del collaborante non autorizzavano a ritenere, sicché, si è aggiunta illazione ad

illazione ancora meno giustificata, e si é
pervenuti a un risultato che appare logicamente
debole e si pone certamente in contrasto con
l'antecedente assunto (pag. 1469) di un solidale
ed attivo sostegno dato dall'imputato ai
disegni dei corleonesi, "magna pars" della
commissione.

Tanto basta per ritenere intrinsecamente viziata la
scagionante motivazione, così devolvendosi al
giudice di rinvio la posizione "de qua", in
relazione agli annullamenti che precedono.

Sul PROVENZANO, ha ritenuto il secondo giudice di
pervenire a soluzione analoga a quella adottata
per il CALO' (entrambi gli imputati, si ricorda,
erano stati condannati in primo grado per concorso
morale in molti omicidi, quali mandanti), sulla
base, essenzialmente, della ritenuta alternatività
con il RIINA - essendo entrambi rappresentanti
della cosca corleonese - nelle partecipazioni alle
sedute della commissione, il che, tra altro, ha
dato pretesto a ciascuno dei due imputati per
sostenere la dubbiozza complessiva delle risultanze

specifiche, non orientabili sicuramente verso l'uno o l'altro in relazione a ciascun delitto attribuibile alla commissione, incerta essendo la personale presenza nella relativa riunione. Questo nodo, peraltro, è stato sciolto dal giudice con l'assegnazione allo stesso RIINA dell'effettivo potere monopolistico circa gli argomenti cadenti nella guerra di mafia e nelle connesse strategie, e ciò per concorde assunto di tutte le fonti escusse, e con l'attribuzione al PROVENZANO del ruolo, piuttosto, defilato di gestore degli affari economici della famiglia (pag. 1465).

Così statuendo, la Corte di secondo grado ha disatteso il contrapposto e globale assunto dell'accusa (per cui la rappresentativa a pari titolo degli interessi della famiglia, concretamente esercitabile dall'uno e dall'altro con effetti equipollenti, non poteva che sottintendere comunanza piena di propositi e di volontà, indipendentemente da chi ne fosse stato l'apparente portatore), ritenendo non provato l'assunto (pag. 1462), anche per l'inesistenza di

elementi direttamente coinvolgenti il PROVENZANO.

Ha obiettato il ricorrente P.G., innanzi tutto, che la pretesa "alternatività" è stato frutto di un errore interpretativo delle parole del MARINO MANNOIA (secondo la sentenza impugnata, del CALDERONE), che intendeva, invece, affermare il concetto opposto, così come avevano fatto il BUSCETTA ed il CONTORNO; aggiungendo, poi, che la doppia rappresentanza della famiglia, eventualmente esercitata in forma disgiunta, non faceva venir meno l'apporto concorrente e continuativo nel medesimo e unico polo delinquenziale sottostante, apporto riflesso dalle volontà risultate sempre concordi e solidali (salva prova contraria) dei due rappresentanti, anche se formalmente la manifestazione ne veniva fatta da uno solo di essi nella alternanza delle presenze.

Trattasi di doglianza fondata, se non per il dedotto travisamento delle affermazioni del MARINO MANNOIA (o del CALDERONE), che potrebbe rappresentare questione di merito, di certo per l'omessa considerazione di quelle del BUSCETTA e

del CONTORNO, nei termini riportati nel motivo di ricorso (pag. 23); ma, soprattutto, appare intrinsecamente viziato il sostanziale rigetto, per asserito difetto di prova, del principale argomento accusatorio che in realtà non abbisognava di specifico ed ulteriore supporto probatorio, una volta stabilito e ritenuto come il PROVENZANO, al pari del RIINA, rappresentasse a pieno titolo la cosca dei corleonesi, fosse perfettamente immerso nelle vicende del suo mondo, e ne conoscesse, come non poteva non conoscere, situazioni ed evoluzioni. Di qui la mancanza di qualsiasi incertezza sul fatto che egli operasse in perfetta armonia con il co-rappresentante, condividendone propositi e strategie nel perseguimento di scopi evidentemente comuni, perché radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata. Né poteva trascurarsi un altro dato confermativo di tale difetto di incertezza, giacché, il livello criminale dell'imputato, non inferiore, secondo le risultanze, a quello del collega, doveva condurre inevitabilmente a non legittimare la supposizione

G. M. M. M.

di un ruolo subordinato, o limitato esclusivamente alla cura di altri e secondari affari, che postulasse poi l'esigenza di una dimostrazione in positivo di atti specifici di coinvolgimento nella strategia conflittuale.

Anche per questa parte, dunque, occorrerà rimettere al giudice di rinvio, per gli annullamenti di cui sopra, la rinnovata ed esaustiva considerazione della materia, ai fini dell'accertamento delle responsabilità personali anche del PROVENZANO.

Analoga conclusione deve essere assunta riguardo a BRUSCA BERNARDO, di cui la sentenza di secondo grado ha accertato la partecipazione alla commissione e l'incontrovertibile schieramento dalla parte dei corleonesi (pag. 1477), dubitando tuttavia di un suo effettivo ed attivo inserimento nelle vicende della guerra di mafia, non attestato da alcuna fonte processuale, così come ambigua era rimasta la posizione del SALAMONE, vero capo della cosca di S. Giuseppe Iato, riparato all'estero, di cui lo stesso BRUSCA aveva interinalmente occupato il posto, mantenendo - unitamente al suo

S. M. I.

rappresentato - atteggiamenti di inerte neutralità. Ma già l'esposizione del dubbio in termini siffatti appare in contrasto con la preliminare e ripetuta affermazione, in fatto indubitabile, dell'aperta confluenza del BRUSCA nel fronte variegato facente capo ai corleonesi e che, nella commissione, aveva raggiunto il ruolo predominante più volte rimarcato.

Del resto, la stessa posizione da lui, e dai suoi, assunta in occasione dell'uccisione del BONTATE e di altri, come dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ricordate nella sentenza impugnata (pag. 1481) e nei motivi di ricorso (pag. 22), denoterebbe, al di là della formale astensione, un sostanziale consenso ad operazioni sia pure derivanti da iniziative altrui, ma passate al vaglio della commissione anche attraverso tali forme di assenso implicito, da valutarsi giuridicamente alla luce delle particolari regole di funzionamento dell'organismo, e di formazione di una volontà comune al suo interno.

Ed. Miller

Scarso rilievo può avere, in tale contesto, che al BRUSCA, o alla sua famiglia, non sia stata fatta risalire, provatamente, alcuna iniziativa, autonoma ed evidente, nel campo che qui interessa; ed è certamente travisante e viziata la argomentazione, che a tale risultanza si è agganciata, per escludere, anche dubitativamente, responsabilità personali invece doverosamente valutabili nel più ampio contesto della partecipazione, comunque provvista di un contributo efficiente alle deliberazioni della commissione, secondo le regole a queste applicabili.

A questa carenza motivazionale dovrà porre rimedio il giudice di rinvio, in ordine a tutti gli annullamenti di cui sopra, anche nei confronti di BRUSCA BERNARDO.

MADONIA FRANCESCO, secondo il ricorso del P.G., risulterebbe coinvolto nei soli omicidi del DI CRISTINA e del dr. GIULIANO (tra quelli oggetto degli statuiti annullamenti), consumati anteriormente ad una sua lunga detenzione, iniziata nel novembre 1980. La sentenza (pagg. 1485 - 1489)


non si è data carico del particolare esame della condotta del prevenuto in relazione ai due omicidi (verosimilmente per le pronuncie assolutorie adottate nei confronti di tutti gli imputati), preferendo dare attenzione al periodo successivo alla detenzione (cessata nel novembre 1982) nel quale ricadevano altri fatti egualmente ascritti, in concorso, al MADONIA e ad altri.

Per questa parte, la Corte di secondo grado ha adottato delle motivazioni non dissimili da quelle riguardanti il BRUSCA, constatando lo schieramento dello imputato a favore del RIINA (suo "padrino"), ma l'assenza di utili riscontri quanto ad un suo effettivo coinvolgimento nella strategia della guerra di mafia, pur essendo certa la sua partecipazione alla commissione, quale capo della famiglia di BUSCETTA (nella sua detenzione, il posto fu interinalmente occupato dal figlio Francesco) ed essendo egli imputato quale mandante, dell'uccisione del capitano dei carabinieri EMANUELE BASILE, fatto separato, com'è noto, nel giudizio di appello.

Se, dunque, per i due omicidi sopraindicati si è ritenuto doveroso l'annullamento della sentenza impugnata in punto di responsabilità della commissione, è giocoforza estenderne gli effetti al MADONIA, a cagione del vuoto motivazionale che al riguardo si coglie nella sentenza medesima, e sarà compito del giudice di rinvio l'accertamento di eventuali responsabilità del medesimo discendenti dalla qualità di membro della commissione.

Per il solo delitto GIULIANO risulta coinvolta la posizione dell'anziano GERACI ANTONINO, detto Nenè, la cui qualità di membro della commissione cessò anteriormente allo scoppio della guerra di mafia (pag. 1483); la sentenza impugnata non ne ha valutato eventuali condotte rilevanti per tale delitto, per l'assorbente ragione logica dell'assoluzione concessa a tutti gli imputati, in relazione alla ritenuta non riferibilità del fatto di sangue a una deliberazione della commissione allora in carica.

Poiché come si è detto sopra, questa opinione è

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. M. M. M.', is written vertically on the right margin of the page.

stata ritenuta immotivata e monca, donde il disposto annullamento, i conseguenti effetti si riversano anche sul GERACI, la cui partecipazione eventuale al delitto, quale mandante membro della commissione, dovrà costituire oggetto di esauriente riesame da parte del giudice di rinvio.

E' del tutto ovvio, infine, che l'annullamento disposto per la strage di via Carini (DALLA CHIESA + 2) concerne anche SANTAPAOLA BENEDETTO, non membro della "cupola" ma che, secondo l'accusa, avrebbe, pienamente collaborato al fatto.

Per analogia di materia ed unitarietà di trattazione, conviene ora esaminare le doglianze del P.G. riguardanti gli stessi PROVENZANO, BRUSCA e CALO', quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di BONTATE STEFANO), da 83 a 86 (omicidio di INZERILLO SALVATORE), 101 e 105 (omicidi tentati di CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), 168 e 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (quadruplici omicidio di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE).

Trattasi, come si ricorda, di reati contro la vita,

e di altri connessi, dai quali gli imputati BRUSCA e CALO' erano stati assolti sin dal primo giudizio, nel quale aveva invece riportato condanna il PROVENZANO, peraltro anch'egli assolto in grado di appello, in cui l'assoluzione restava confermata per gli altri due, pur nella ribadita appartenenza dei reati al novero di quelli collegabili ad interventi decisionali della commissione, tanto che ne è derivata condanna a carico del GRECO MICHELE e del RIINA, come già precisato.

La ristretta rosa degli imputati, qui oggetto di considerazione, conseguiva da un approfondito esame delle contestazioni d'accusa, inizialmente mosse a più ampio ventaglio, verso soggetti (nella ritenuta qualità, per ciascuno, di membro della stessa commissione), per molti dei quali l'addebito cadeva sin dal primo grado, per l'accertata estraneità effettiva, residuandone appunto la configurazione di un ridotto nucleo di soggetti (quelli summenzionati ed altri, come GIUSEPPE MARCHESE, ROSARIO RICCOBONO, il SALAMONE, GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", nei cui confronti è stata disposta

Walen

la separazione del giudizio), realmente investiti di funzioni strategiche e deliberanti nel contesto, fra l'altro, della c.d. guerra di mafia. Come si è visto innanzi, motivazioni particolari, di cui si è fatta succinta rassegna, hanno condotto i giudici (di primo grado o di appello) alla estromissione anche del PROVENZANO, del CALO' e del BRUSCA dal novero dei responsabili degli omicidi ora in esame - sempre nella qualità spiegata - ferma restandone la definizione di autorevoli ed influenti membri del ristretto direttorio.

Ma queste motivazioni sono state riscontrate carenti, in relazione agli omicidi per i quali è stato disposto lo annullamento, e per essi si è considerato da questa Corte di legittimità, come ai vizi motivazionali concernenti il collegamento tra i fatti e la volontà dell'organismo e dei suoi componenti, siano stati aggiunti quelli individualmente afferenti allo specifico problema della partecipazione concorrente di taluni membri (ed anche del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO')

alle relative deliberazioni, in forme dolose concorsualmente rilevanti.

Conseguenzialmente, i rilievi già espletati da questa Corte non possono che proiettarsi, con identità di contenuto, per quegli altri eventi criminosi (quelli sopra indicati), rispetto ai quali il collegamento con la commissione è già stato positivamente accertato dal giudice di merito, che per essi ha, difatti, già condannato i massimi esponenti dell'organismo di vertice, sicché resta soltanto da accertare se la corresponsabilità sia estensibile ai tre imputati di cui si tratta.

Pertanto, le motivazioni individuali rassegnate dal secondo giudice, e già riscontrate viziate, debbono intendersi egualmente censurabili per questo secondo aspetto, con ovvio annullamento dei capi che hanno statuito o confermato le assoluzioni dei tre imputati in relazione ai capi predetti.

E' appena il caso di aggiungere, a questo punto, che la materia è stata delibata da questa Corte regolatrice anche tenendo presente, come sarà meglio chiarito in seguito, il contenuto dei

ricorsi separatamente prodotti dal GRECO e dal RIINA avverso le condanne loro inflitte nei termini riferiti e la cui infondatezza sarà motivata nell'apposita sede. Non si è proceduto a congiunta e contestuale trattazione delle doglianze variamente proposte, dal momento che quelle dei suddetti imputati prospettano angolazioni di tipo personalistico o riguardanti temi generali (la credibilità dei pentiti, l'esistenza stessa della commissione, la c.d. guerra di mafia) scarsamente incidenti sulle valutazioni particolari strumentali al thema decidendum delineato nella impugnazione del P.G..

SPADARO

IL RICORSO DEL P.G. PER L'OMICIDIO TAGLIAVIA

Infine, allo scopo di completare l'esame delle doglianze del P.G., suscettibili di accoglimento in materia di omicidi consumati o tentati (e reati connessi) va portata l'attenzione sui capi da 124 a 126, concernenti l'uccisione di TAGLIAVIA GIOACCHINO, dal quale gli imputati SINAGRA PIETRO e SPADARO FRANCESCO sono stati assolti (cfr. 1794 -

1800 della sentenza), ferma l'accertata loro responsabilità nel sequestro materiale della vittima, cui il boss MARCHESE FILIPPO intendeva contestare la consumazione di rapine a danno di persone da lui "protette".

Come si ricava, in particolare, dalla pag. 1800, la ragione essenziale della assoluzione è stata di ordine squisitamente soggettivo, dubitandosi dalla Corte del merito - in via, peraltro, possibilistica - che gli autori del prelievo e della consegna (al MARCHESE) del TAGLIAVIA conoscessero le vere intenzioni nutrite dal vertice della cosca nei confronti di costui.

Fondatamente il ricorrente P.G. ha lamentato l'intrinseca debolezza dell'ipotizzato motivo scagionante, non soltanto per la natura meramente congetturale, sprovvista di qualsiasi aggancio probatorio, ma per la contrarietà palese alla parte attiva avuta dagli imputati nelle operazioni propedeutiche all'omicidio (la ricerca ed il sequestro della vittima, appunto), ed ai trascorsi, anche omicidiari, che li legavano al clan di

g. d. m. lly

Corso dei Mille, nel quale erano profondamente radicati, divenendone nel tempo elementi di punta per i fatti di sangue e certamente conoscendone ramificazioni, penetrazioni illecite e metodi repressivi anche nei confronti dei turbatori dell'ordine imposto.

Dunque, se dai fatti accertati dovevansi trarre deduzioni per la ricerca del dolo, sembra che quelle estratte dal secondo giudice siano state del tutto divergenti dalle premesse, di cui rappresentano uno sviluppo distorto e monco, carente, cioè, del necessario collegamento con la personalità degli imputati e con le abitudini criminali che li caratterizzavano in seno al sodalizio.

Il conseguente annullamento per vizio logico va, pertanto, pronunciato nei confronti di entrambi.

LE PARTI NON ACCOLTE DEL RICORSO DEL P.G.

Il ricorso del P.G., sempre per la materia degli omicidi e reati connessi, va rigettato per ogni altro capo, fatta eccezione per il 170, concernente

le lesioni personali aggravate in danno di CAMFORA DOMENICO, ai sensi degli artt. 61 nr. 5 e 11, 112 nr. 1, 577, 582 C.P. (così derubricata in appello l'imputazione di tentato omicidio, connessa all'omicidio di MARCHESE PIETRO), che sono estinte per effetto di amnistia di cui al D.P.R. 16.12.86 nr. 865, artt. 1 e 3 lett. c), u.p., non trattandosi nella specie di aggravanti ad effetto speciale. Ma la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio, non essendo stato il reato contestato altresì a GRECO MICHELE, deve essere assunta nei soli confronti del RIINA, per il quale, comunque, rimane assorbita nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione della pena corrispondente al capo suddetto.

In definitiva, la plurima impugnazione proposta ha inteso sottoporre a questa Corte, per la parte residua qui in discussione, delle letture diverse di episodi omicidiari lungamente ed ampiamente esaminati dal secondo giudice, con argomentazioni logiche ed esaurienti in fatto, che trovano, pur

Es. Riina

nella varietà dei casi trattati, origine comune nelle premesse ricostruttive della guerra di mafia e nella rinnovata e più riduttiva valutazione delle fonti BUSCETTA e CONTORNO, che costituiscono, come già si è detto altrove, la parte della motivazione in cui più decisamente la Corte di Assise di Appello si è distaccata dalle valutazioni del primo giudice (si richiamano, al proposito, le pagg. 826 - 937 della seconda sentenza).

Si è rilevato nelle pagine precedenti che l'intera materia rappresenta il risultato di uno sforzo interpretativo necessariamente transitato attraverso analisi e considerazioni valutative non riesaminabili in questa sede, anche perché non oggetto di censure specifiche da parte dello stesso P.M., che ha, per vero, criticato le motivazioni addotte dalla Corte per ciascun delitto (sotto l'essenziale profilo, soprattutto, del movente individuato ogni volta), senza tuttavia investire quelle di ordine generale, poste a premessa delle singole delibazioni secondo le pagine succitate, e nelle quali è stato ampiamente

spiegato perché, per ragioni fondamentali comuni, è stata esclusa l'includibilità generalizzata degli omicidi trattati in uno schema dialettico comunque riconducente alla commissione regionale.

Fatta questa doverosa precisazione, si osserva quanto segue:

- In relazione all'omicidio di DI NOTO FRANCESCO (e reati connessi), la sentenza di appello, confermando assoluzioni già stabilite in primo grado, ha ritenuto non identificabile un chiaro movente, pur trattandosi di delitto di stampo mafioso, prospettandosi con buona equivalenza tanto l'ipotesi di una iniziativa partita dal gruppo dei "vincenti", intesa a punire nel DI NOTO persona già vicina al BONTATE ed essa stessa esponente di vertice della cosca di Corso dei Mille (prima di MARCHESE FILIPPO), quanto quella opposta, accreditata dalla improvvisa, subitanea partenza da Palermo (lo stesso giorno) di MARCHESE PIETRO, dello SPICA e di GIOVANNELLO GRECO, notoriamente militanti nelle cosche perdenti. Ognuna di tali ipotesi è stata debitamente vagliata, con esito

M. M. M.

incerto, dal momento che il DI NOTO non aveva assunto uno schieramento certo nel conflitto in atto ed anzi appariva defilato dalle contese tra cosche; sicché la doglianza del ricorrente P.G., intesa ad una maggiore valorizzazione degli elementi deponenti in senso colpevolistico (soprattutto l'antico legame con il BONTATE), peraltro già considerati dal giudice di secondo grado nei vari risvolti, e ad una svalutazione, per contro, della contrapposta ipotesi di una vendetta di ex amici per un supposto o reale tradimento, non riesce a far emergere travisamenti o cadute di razionalità o contraddizioni intrinseche, e ciò ne impone il rigetto.

- In relazione agli omicidi di BADALAMENTI ANTONIO e di BADALAMENTI SILVIO, il nocciolo della motivazione (pagg. 1172 e segg., 1425 e segg. della sentenza impugnata) si basa sul dubbio inquadramento dei fatti nella c.d. strategia di annientamento ascritta ai "vincenti" (e perciò alla commissione che, sostanzialmente era venuta a modellarsi sui loro interessi), dal momento che

g. M. Allen

il primo ucciso era stato, anzi, antagonista del cugino Gaetano, amico del BONTATE, il cui posto aveva occupato al vertice della famiglia di Cinisi, alleata ai corleonesi; sicché, secondo il gioco delle alleanze allora in atto, sarebbe stato più logico riferire il delitto allo schieramento dei perdenti, a nulla rilevando, poi, che una stessa arma avesse provocato la morte di BADALAMENTI ANTONINO, di GALLINA STEFANO e di tale IMPASTATO LUIGI, tutti appartenenti alla medesima cosca di Cinisi essendone inaccertata la provenienza e la detenzione. Queste logiche valutazioni non possono dirsi seriamente infirmate dal rilievo del ricorrente, secondo cui i due cugini BADALAMENTI avrebbero, in un secondo momento, ristabilito buoni rapporti, giacché la circostanza, comunque considerata dalla Corte di secondo grado, non è stata ritenuta tale da dissipare il dubbio e da orientare decisamente il giudizio, il che rappresenta argomento di merito qui insindacabile. Ed eguale conclusione, in sostanza, è stata raggiunta circa l'omicidio di

St. Maler

BADALAMENTI STEFANO, la cui vicenda si è rivelata ancor più povera di elementi probatori, al cui difetto il ricorrente P.G. ha creduto di supplire soltanto con argomenti vagamente indiziari, che non vanno, in sostanza, oltre l'appartenenza al clan di Cinisi, ritenuta inadeguata ed insufficiente dal secondo giudice.


- In relazione all'omicidio di GALLINA STEFANO (per la cui esecuzione materiale, attribuita a BRUNO FRANCESCO, è stato proposto separato ricorso dell'imputato), l'impugnazione del P.G. si è fondata sulla stabilita appartenenza alla "famiglia" anzidetta e sull'uso d'arma mortale impiegata altresì nelle uccisioni di BADALAMENTI ANTONINO e dell'IMPASTATO.

Si tratta, all'evidenza, di elementi di fatto ampiamente valutati dalla Corte del merito, e di cui si pretende dal ricorrente P.G. rinnovata considerazione, che non trova, però, appoggio in vizi di legittimità, sostenendosi in sostanza significazioni probatorie che, sulla base degli stessi elementi e con motivazioni complete, il

S. Malle

giudice del merito ha escluso.

- In relazione agli omicidi di MAFARA GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO e reati connessi, la Corte di secondo grado, rilevata la concomitanza dei tre fatti (tutti avvenuti il 14.10.81, quasi contemporaneamente) e stabilirne la riferibilità ad una unica causale, ha escluso che questa potesse consistere nell'ipotizzato rifiuto del GRADO di consegnare il cugino CONTORNO ai suoi avversari, dato il coinvolgimento dei due MAFARA, e di MAFARA GIOVANNI in particolare, estranei a questioni di faida; ed ha, conseguentemente, ricercato ed individuato altro movente (che riemergerà anche nei delitti RUGNETTA e FERLITO), discendente dalle note rivelazioni del TOTTA, secondo cui il CONTORNO stesso, nell'atto di allontanarsi da Palermo dopo l'attentato alla sua persona, per rifugiarsi a Roma, aveva sottratto da un deposito comune della mafia, gestito dai GRADO - MAFARA, un ingente quantitativo di stupefacenti, in parte poi pervenuto nel possesso del FERLITO, arrestato proprio mentre lo



stava trasportando nel milanese, unitamente ad altri affiliati catanesi (pag. 1241). Su tale base, ritenuta attendibile per la confluenza di plurime circostanze, in grado di spiegarla e di trarne, a loro volta, valida collocazione nell'articolata ricostruzione delle vicende, la Corte del merito ha rifiutato l'ipotesi, del resto non suffragata da altri elementi, di una comune decisione della "cupola" quale fatto causale del triplice delitto, rilevando piuttosto l'interesse di una o più persone - non dell'intera collettività mafiosa - a misure repressive, e precisamente dei soggetti danneggiati dalla sottrazione operata dal CONTORNO.

Il ricorso del P.G. parte, innanzitutto, dalla contestazione della veridicità delle rivelazioni del TOTTA, che ha posto in dubbio, qualificando come ipotesi incoerenti le contrapposte opinioni della Corte del merito sull'attendibilità della fonte. Ma qui si verte, chiaramente, su questione di fatto, riproposta come tale dal ricorrente P.G., anche nell'assunto ulteriore, e rinnovato, della

E. M. M. M.

individuabilità del movente nel rifiuto del GRADO di consegnare il CONTORNO, movente che, già si è visto, la Corte suddetta ha ritenuto improponibile per varie ragioni, tra cui l'estraneità dei MAFARA ai conflitti in atto, conseguendone dunque la necessità del reperimento di uno, diverso, capace di spiegare anche la loro morte. Né giova la pretesa del ricorrente P.G. di accumulare anche gli stessi MAFARA nel fronte perdente (gli amici dello ucciso BONTATE), al pari del GRADO, per estendere a tutti la causale sostenuta, poiché lo sforzo dialettico in tale direzione non potrebbe che concretarsi in una lettura degli atti di per sé non irragionevole, ma fatalmente in contrasto con quella, completa e altrettanto plausibile, preferita discrezionalmente dal secondo giudice.

- In relazione all'omicidio di RUGNETTA ANTONINO (per il quale sono stati presentati anche ricorsi degli imputati condannati quali esecutori materiali e di cui si dirà in prosieguo) le considerazioni di questa Corte regolatrice si pongono sullo stesso

piano, essendo parimenti indirizzate le censure del P.G. a una ricerca in fatto di una credibile causale quale chiave interpretativa di eventuali ed altre responsabilità: che sono state nella fattispecie negate dal giudice del merito per il ritenuto interesse non dell'organizzazione, nella sua globalità, ma di singoli gruppi alla ricerca spasmodica del CONTORNO, quale abusivo detentore del materiale sottratto dal deposito comune; le conclusioni, pertanto, non possono essere diverse da quelle superiormente rappresentate.

- In relazione agli omicidi di MANDALA' PIETRO e di altre 11 persone (capi da 137 a 140; da 156 a 166; da 173 a 179; da 186 a 187; da 255 a 256; pagg. da 1287 a 1314 della sentenza impugnata), ricompresi nella c.d. "strategia della terra bruciata", che sarebbe stata promossa dalla commissione allo scopo di isolare anche logisticamente il CONTORNO, uccidendone parenti ed amici, ha ritenuto la Corte del merito di poter dubitare di tali assiomatici presupposti, nell'ambito della rinnovata e più ampia ricostruzione degli

avvenimenti della c.d. guerra di mafia, previa rassegna ed analisi degli elementi di colpevolezza desunti soprattutto dalle propalazioni di pentiti e dalle perizie balistiche, riscontranti l'uso di una stessa arma in tre dei delitti in questione. E così ha raggiunto, la motivata conclusione che né il ruolo, per lo più insignificante, degli uccisi, né i rapporti di parentela o di amicizia, a volte vaghi, con il CONTORNO, né la sequenza temporale sui fatti - alcuni commessi addirittura dopo che lo stesso CONTORNO era stato arrestato, donde la palese inutilità di uccisioni trasversali - giustificano la supposta ed unitaria strategia annientatrice. Di qui il giustificato dubbio sulle vere ragioni dei singoli episodi.

Anche in questo caso, e forse ancor più che per altri capi del ricorso, il ricorrente P.G. ha opposto rilievi sostanzialmente di merito, stimando congetturali ed ipotetiche le considerazioni alternative della Corte di secondo grado e pretendendo una più approfondita valorizzazione

del materiale di accusa. In realtà, le critiche formulate non hanno potuto dedurre omissioni e travisamenti, o vizi logici, e lo stesso assunto di una complessiva debolezza argomentativa della motivazione non esce dai confini di una critica in fatto dallo apprezzamento di merito, che si ritrova nella sentenza impugnata e che validamente si regge su alcune riflessioni non agevolmente rifiutabili, quali l'assoluta genericità del preteso vincolo tra alcuni degli uccisi ed il CONTORNO e la verificata circostanza, nettamente contrastante rispetto alla tesi di accusa, della esecuzione di più delitti dopo l'arresto del medesimo fuggitivo.

In questo contesto, l'elemento obiettivo della identità dell'arma usata in tre delitti poco giova all'assunto del ricorrente P.G., essendo rimasto ignoto il dato primario concernente l'identificazione del soggetto detentore.

E neppure il riesame dei singoli episodi in discorso (pagg. 64 - 73 dei motivi) ha posto alla luce vizi specifici della motivazione della

Sc. M. Valenti

sentenza, dato che le censure del P.G. si riducono a riproporre per ciascuno dei fatti stessi la tesi dell'assenza di una causale valida diversa da quella ipotizzata dall'accusa; il che ha scarso rilievo, giacché, al limite, la difficoltà di configurare moventi diversi plausibili non può significare automatico e definitivo accredito di quello congetturato su basi intrinsecamente fragili, e come tale privo di quella robustezza che deve essere il principale puntello di una qualsiasi causale, nel senso che la rappresenti quale spiegazione attendibile del fatto.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato anche per questa parte.

- In relazione agli omicidi consumati di GRECO SALVATORE, CINA' GIACOMO e PESCO VINCENZO e tentati di GRECO ANGELO e GRECO GIUSEPPE, e ai reati connessi, la Corte di secondo grado ne ha ritenuto incontestabile il legame con la persecuzione attuata nei confronti di "Giovannello" GRECO (di cui SALVATORE GRECO era padre, GRECO ANGELO e GRECO GIUSEPPE fratelli, gli altri due uccisi parenti più

S. Salvatore

o meno prossimi), in relazione alla posizione di uomo di punta da lui assunta nell'ambito dei "perdenti": ed il fatto, indirettamente, conferma la complessiva validità della ricostruzione delle vicende conflittuali di cui il processo si è alimentato, ed anche delle narrazioni offerte dai collaboranti, almeno nelle linee fondamentali concernenti i contrapposti schieramenti, dopo la rottura della pace "mafiosa" che aveva contraddistinto, almeno in superficie, il periodo precedente.

Ma ha ritenuto, altresì, la Corte di secondo grado l'incertezza derivativa dei primi due omicidi e dei due tentati omicidi (fuori discussione ponendosi quello del PESCO, avvenuto 8 mesi dopo e chiaramente non collegato ai primi fatti), sia per la collocazione temporale, tardiva rispetto alla prima e più cruenta fase della guerra di mafia, sia per la qualità soggettiva dei bersagli, che non rivelava ragioni non personalmente di persecuzione (a differenza, per esempio, di MARCHESE PIETRO), sia per altre circostanze, tutte oggetto di

Ed. M. Valenti

diffusa analisi e, dunque, tali - complessivamente valutate e congiunte alle altre - da legittimarne ampie perplessità sulla riconducibilità degli eventi a decisioni della commissione, piuttosto che ad iniziative individuali, in ispecie DI GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", avversario personale di "Giovannello" (dal quale subiva un attentato nel dicembre 1982, nella c.d. "tuffiata di Ciaculli" forse anche per vendetta), ed intenzionato ad affermare un proprio assoluto dominio nella borgata di Ciaculli, in cui anche la famiglia di GRECO SALVATORE viveva, dovendosene poi allontanare, dopo i fatti in esame.

Il ricorrente P.G. ha sostanzialmente lamentato una svalutazione logica degli elementi d'accusa (era risultato, fra l'altro, che una stessa arma aveva provocato la morte di GRECO SALVATORE e di GRADO ANTONINO), deducendo l'impossibilità di configurare realisticamente moventi diversi da quello posto a base dell'accusa.

Ancora una volta, si deve osservare che il ricorso non ha potuto indicare vizi di legittimità, dal

momento che ogni elemento dell'accusa (ivi compreso quello attinente all'identità dell'arma) è stato scrupolosamente vagliato dal secondo giudice che ha posto anche in rilievo la diversità, in punto di legittime deduzioni, tra i fatti di cui trattasi, certamente correlati a una vendetta trasversale, e l'omicidio di PIETRO MARCHESE, protagonista attivo della guerra di mafia e, dunque, diretto bersaglio della determinazioni strategiche della commissione. Né, peraltro, l'alternativa causale indicata nella sentenza impugnata offre profili di pura congetturalità, come ha detto il ricorrente P.G., essendo invece noti ed accertati gli aspri contrasti personali e di potere tra GRECO GIUSEPPE e GRECO "Giovannello", (la "tuffiata" del successivo dicembre ne è comprova evidente, né può essere escluso che l'attentatore nutrisse anche propositi di ritorsione per l'omicidio del padre, probabilmente da lui addebitato all'avversario), ed essendo il primo incline a violente iniziative personali, come dimostrato dagli eccidi vendicativi da lui posti in atto dopo la stessa "tuffiata" nei

SP. Malen

riguardi di persone legate - effettivamente o solo presuntivamente al "Giovannello".

Non si esce, dunque, dall'ambito di confliggenti valutazioni in fatto degli stessi elementi, di cui quella scelta dalla Corte di secondo grado appare frutto di discrezionale ma plausibile delibazione, come tale insindacabile.

- In relazione agli omicidi di FICANO GASPARE, FICANO MICHELE, GENOVA GIUSEPPE, D'AMICO ANTONINO e ORAZIO, AMODEO PAOLO, AMODEO GIOVANNI, BUSCETTA VINCENZO e BENEDETTO (ed ai reati connessi), la Corte del merito ne ha ritenuta indubbia la ricollegabilità alla predetta "tuffiata" ed alla immediata reazione dello "scarpazzedda" (la più parte degli omicidi ebbe luogo nello stesso giorno od in giorni successivi), attesa la folgorante rapidità della vendetta, indirizzata significativamente verso persone variamente legate all'attentatore, evidentemente riconosciuto, ed al BUSCETTA, probabilmente ispiratore del fatto, ed essendo, ancora, l'unitarietà della strage attestata dal rilievo, qui di certo valore

g. M. Valeri

concorrente, dell'unicità dell'arma impiegata in più fatti risalenti allo stesso GIUSEPPE GRECO.

Il coinvolgimento della commissione, propugnato dall'accusa, è stato invece revocato in dubbio (pagg. 1412 - 1416), sia per la parzialità del bersaglio attinto (gli uccisi furono colpiti non come "perdenti", ma soltanto perché parenti o amici del GRECO e del BUSCETTA), sia per il termine ristretto in cui il massacro fu compiuto, scarsamente compatibile con l'ipotesi di una mediata e congiunta deliberazione da parte dell'organismo di vertice, sia per la personalità di GRECO GIUSEPPE, portato, per temperamento, a reazioni incontrollate del genere.

Nel contesto di tale valutazione, il giudice del merito ha valutato anche i principali argomenti di accusa (l'esecuzione dei delitti in più punti della città, presumibilmente con il consenso delle cosche controllanti i singoli territori, ed i frenetici conciliaboli tra i membri del clan di Corso dei Mille, subito dopo l'attentato), escludendone il significato di elementi deponenti univocamente per

G. D. Malin

una generale mobilitazione delle forze "vincenti", per iniziativa e sotto la guida della commissione, ed attribuendo ad entrambi portata ristretta e controvertibile.

Così ha prospettato per il primo la possibile deroga, data l'eccezionalità della provocazione, a regole ordinarie, meglio osservabili nei casi di interventi meno frettolosi, e per il secondo la provata delimitazione delle concitate consultazioni a persone amiche del GRECO, neppure presenti in commissione, perciò desumendone la sola circostanza di reazioni emotive alla notizia dell'accaduto, senza ulteriori amplificazioni in più alta sede decisoria.

Il ricorso del P.G. non ha individuato travisamenti o vizi intrinseci nella razionalità della decisione, lamentando, invece, lo scarso rilievo probatorio che sarebbe stato riservato dalla Corte di secondo grado a taluni aspetti (il coinvolgimento passivo ed indiretto del BUSCETTA, la utilizzabilità del dominio della commissione sul territorio a fronte della circostanza che teatro

M. Taluni

dei delitti furono luoghi diversi, le frenetiche consultazioni succedute all'attentato), meglio valorizzabili in chiave accusatoria riguardo ai membri della commissione. Si controverte, allora, sulla valutazione di merito, essendo certo che gli elementi rappresentati sono stati considerati dal giudice dell'appello, insieme ad ogni altro pertinente alla vicenda, dando luogo a una motivazione esauriente e completa, nel cui ambito la scelta di quelli ritenuti prevalenti e, comunque, il peso maggiore o minore attribuito a ciascuno di quelli valutati hanno rappresentato il contenuto proprio dell'apprezzamento discrezionale, ma giustificato, incensurabile nella sede di legittimità.

- In relazione all'omicidio dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, la Corte del merito ha operato, in sostanziale conformità con le deduzioni del primo giudice, una lunga disamina dei fatti, passando poi in rassegna le diverse causali ipotizzabili in rapporto alla poliedrica personalità dell'ucciso (ritenuto investigatore

capace ma dai comportamenti eterodossi), non escluse quelle collegabili alla sua presenza sul luogo della strage di via Carini, subito dopo il compimento del tragico agguato.

In esito a tale complessa e comparata indagine, la Corte di Appello ha concluso per la riferibilità del fatto alle attività ufficiali della vittima (ancorché svolte - si è detto - in forme inusuali), escludendo comunque un certo collegamento con la cattura di MONTALTO SALVATORE, personaggio di spicco della locale mafia, alla quale aveva collaborato decisamente. Da qui il motivato dubbio sugli interventi deliberativi della commissione e la prospettazione, per contro, di altri possibili moventi, desumibili anche dalle modalità dell'uccisione, eseguita avanti ad un bar della città, in cui verosimilmente la vittima attendeva qualcuno, a seguito di un appuntamento-trappola.

A fronte di tale conclusione dubitativa, frutto di una articolata delibazione analitica, ramificata in molteplici direzioni, il ricorrente P.G. si è

richiamato alla semplicità lineare della tesi accusatoria (il pericolo per la mafia rappresentato dal solerte ed informato agente), definendo inutili e sterili le sottili disquisizioni della sentenza impugnata, in contrasto anche con le pur scarse indicazioni dei collaboranti, unanimi nel rapportare la morte all'impegno dimostrato dalla vittima contro la mafia, in particolare nell'arresto del MONTALTO.

Ma giova dire che tali risultanze, lungi dall'essere trascurate, sono state debitamente tenute in conto dalla Corte d'Appello (pagg. 1746 e segg.), che ha sottolineato, fra l'altro, l'incomprensibilità di una reazione collettiva (della cupola) scattata soltanto dopo l'arresto del MONTALTO - neppure figura di grossissimo calibro nel panorama mafioso - quando lo ZUCCHETTO aveva già per lungo tempo collaborato a delicate indagini nello stesso settore (la zona di Ciaculli). E la Corte ha fornito, poi, motivazioni aggiuntive di varia indole a corredo della ritenuta incidenza di una causale diversa, raccordata, come detto, alle

G. M. M. M.

modalità dall'esecuzione, certamente diverse da quelle tipiche degli agguati mafiosi, e meglio riconducenti a motivazioni particolari, tradottesi nello apprestamento dell'inganno definitivo (l'appuntamento presso il bar COLLICA).

Gli argomenti critici presenti nel ricorso investono, ancora una volta, la congruità della valutazione data agli elementi di prova disponibili; sicché, esclusa ogni ipotesi di travisamento o di vizio di contraddizione o di contrasto con la logica comune, è agevole constatare che il contrasto rimane confinato nel campo del merito, che non ha ingresso avanti a questo giudice di legittimità.

- In relazione all'omicidio di FIorentino ORAZIO (ricadente nel diverso ambito della cosca di Corso dei Mille), il ricorso del P.G. nei confronti di SPADARO VINCENZO deve essere rigettato, in conformità alla richiesta oralmente avanzata dalla pubblica accusa nel dibattimento avanti a questa Corte regolatrice.

Al riguardo la sentenza d'appello ha congruamente

spiegato, giustificando l'assoluzione confermata, che lo SPADARO ben si attivò nel prospettare al capo MARCHESE FILIPPO il desiderio del FIORENTINO - peraltro manifestato quasi in termini ricattatori - di essere ammesso al lucroso commercio della droga esercitato dalla cosca, riferendone verosimilmente anche la forma tracotante, ma non è certo che ciò facesse allo scopo di provocare la decisione omicida effettivamente assunta dal MARCHESE, o comunque la intuisse come certa ed inevitabile conseguenza del proprio dire. Ed in effetti il dubbio è legittimato dalle stesse parole del pentito SINAGRA VINCENZO che, nel narrare il fatto, come riferitogli dal cugino omonimo ("tempesta"), non accennò a pressioni dello SPADARO allo scopo di indurre il MARCHESE alla deliberazione di morte (così afferma la sentenza impugnata), sicché la ipotesi di un suo concorso morale, pur prospettabile quale ipotesi di lavoro, non ha ricevuto il conforto di alcuna prova suadente, essendo il MARCHESE, peraltro, capo autorevole ed uso ad assumere autonomamente

g. M. de...

decisioni importanti.

- In relazione all'omicidio di PATRICOLA FRANCESCO (imputati SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO), la Corte di Palermo ha ritenuto incerta la causale delineata dall'accusa (il rifiuto della vittima di consegnare il figlio STEFANO a MARCHESE FILIPPO che intendeva "interrogarlo", con risvolti facilmente intuibili), essendo rimasta ignota la ragione del desiderato "interrogatorio", né potendosi supporre che il risentimento del capo-cosca potesse legarsi all'amicizia del giovane con ROMANO PIETRO (detto "l'americano"), coinvolto, quale aggressore, nella "tuffiata" di Ciaculli (Natale del 1982), essendo il delitto ben anteriore (12.10.81) a tale ultimo fatto, e dunque dovendosi ricercare altra ragione dell'ipotizzato malanimo del MARCHESE.

Ha opposto il ricorrente P.G. il vizio logico dell'exasperata ed improduttiva ricerca dello specifico movente, attesoché le fonti confidenziali sono state unanimi nel riferire l'omicidio al rifiuto cennato, potendosi ben supporre, d'altronde, che lo STEFANO fosse pericolosamente

legato al ROMANO ancor prima dello attentato a GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda".

Ma queste critiche non colgono nel segno, postoché la Corte di Palermo non ha inteso porre in dubbio, nel caso specifico, la genuinità dei collaboranti (il SINAGRA ed il CALZETTA), ma ha creduto di verificarne la completa attendibilità con la adeguatezza della causale riferita, in vista anche di una certa proporzionalità tra la "colpa" della vittima - e, conseguentemente, di suo figlio - e l'entità della punizione inflitta. Il tutto nell'ottica - beninteso - dell'accertamento della responsabilità non del solo MARCHESE, ma di quella, riflessa dei due sicari indicati. Ed è proprio in punto di movente adeguato che la tesi accusatoria ha mostrato una intrinseca debolezza, essendo stato accertato, fra l'altro, che il ROMANO, all'epoca dimorante all'estero, comparve sulla scena della faida soltanto in occasione della tufiata di Ciaculli (pag. 1830), sicché la supposizione di una grave mancanza del giovane STEFANO sotto forma di una sospetta frequentazione con lo stesso

Palermo

ROMANO, non può ragionevolmente essere posta all'inizio della catena causale, che avrebbe portato, poi, alla morte del padre: né, d'altra parte, è stata comunque identificata una qualche altra circostanza similmente efficiente, che potesse dare ragione del fatto, appunto sotto il profilo imprescindibile di un movente adeguato o credibile.

Si verte, chiaramente, in tema di stretta valutazione di merito, né può essere ritenuto vizio di legittimità - come sembrerebbe assumere il ricorrente P.G. - lo scrupolo della Corte di Appello di unire alle rivelazioni dei "pentiti" la ricerca di una ragione esplicativa globalmente asseverante (il movente), secondo una prassi, del resto, da essa osservata nell'ambito del procedimento.

- In relazione all'omicidio di RAGONA PIETRO, va innanzi tutto ricordato che, in sede dibattimentale, la pubblica accusa ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. di Palermo, relativamente all'imputato TINNIRELLO GAETANO,

Scorale

insistendo per lo accoglimento nei confronti di
ROTOLO SALVATORE e di SINAGRA VINCENZO; ma tali
conclusioni possono essera accolte limitatamente
allo stesso TINNIRELLO, essendo evidente, in ogni
caso, la mancanza del nesso causale tra la parte
assegnatagli nel quadro dell'episodio delittuoso
(egli avrebbe indicato agli esecutori materiali
SINAGRA VINCENZO "tempesta" e ROTOLO la vittima
designata, peraltro già nota al primo) ed il
compimento effettivo del delitto, cui i due
avrebbero proceduto con previa e certa
individuazione del bersaglio in base alle pregresse
cognizioni di esso SINAGRA, rivelandosi dunque
inutile ed improduttiva la coeva indicazione del
TINNIRELLO.

Nei confronti degli altri due imputati, la Corte di
Palermo ha ritenuto insufficiente la sola
dichiarazione del pentito SINAGRA, a cui dire il
delitto gli sarebbe stato confessato dal cugino,
non risultando univocamente certa l'indicata
causale (il MARCHESE si sarebbe così vendicato per
dei furti di materiali commessi nei suoi cantieri

S. Palermo

dal RAGONA), postoché, dopo essere stato allontanato da una stalla di cui gratuitamente fruiva, l'ucciso aveva trovato ricetto per i propri animali in altro locale contiguo a quello di tale FIUMEFREDDO FRANCESCO PAOLO, imparentato con la famiglia MARCHESE, che certamente non ne avrebbe consentito la presenza qualora lo stesso RAGONA si fosse davvero attirato il risentimento di MARCHESE FILIPPO. Di qui ogni lecito dubbio sul vero ed ignoto movente del delitto, peraltro refluento sul contenuto di verità del racconto del SINAGRA, che aveva già prospettato la narrazione del cugino non come resoconto di un fatto già avvenuto, ma quale preannuncio di un fatto da compiere, donde le aggiuntive e non chiarite perplessità sulla vera matrice del delitto.

Ha opposto il ricorrente P.G. che una motivazione siffatta sarebbe accettabile alla sola condizione che il FIUMEFREDDO fosse realmente informato del malanimo del MARCHESE verso il RAGONA, non potendosi escludere una ipotesi contraria; lamentando inoltre che era stato enfatizzato in

SSM Valeri

sensu meramente possibilistico, e non di pratica e imminente realizzabilità, il preannuncio del delitto, dato dal "tempesta" al cugino omonimo. Ma non è dato cogliere nelle formulate censure la denuncia di uno specifico vizio di legittimità, sotto l'aspetto di una scoordinata e viziata motivazione (non è il caso, invero, di parlare di travisamento), postoché il dato fondamentale da cui è derivata l'assoluzione (l'incertezza della causale appresa, de relato, dal pentito) risulta fondato su un acquisito elemento di fatto - la ospitalità concessa dal FIUMEFREDDO - accompagnato dalla realistica ed implicita osservazione che costui, dati gli stretti rapporti con il MARCHESE, non ne avrebbe certamente ignorato il risentimento verso il RAGONA, se effettivamente sussistente. Deduzione, questa, non contestabile attraverso le congetturali proposizioni del ricorrente P.G. e peraltro fondata su esperienze concrete, che danno certezza alla facile comunicabilità, all'interno di un gruppo mafioso, delle amicizie o delle inimicizie coltivate dal vertice, specie se di

g. M. R. R.

entità tale da determinare - secondo la stessa tesi di accusa - una sanzione comunque grave, quale l'uccisione.

Il dubbio formulato dalla Corte dell'appello - che ne conferma il cauto apprezzamento del merito in presenza di una propalazione isolata e non concorde con le altre risultanze, in armonia con i premessi principi generali - risulta così logicamente e plausibilmente motivato, tanto più se correlato alla forma soltanto preventiva della confidenza che, a dire del pentito, il cugino gli avrebbe fatto. Non si esce, anche qui, dai limiti della diversa valutazione del fatto.

A conclusione dell'esame delle doglianze del ricorrente P.G. in tema di delitti contro la vita, è appena il caso di aggiungere, rispetto agli imputati PROVENZANO, BRUSCA e CALO', che il motivo concernente l'omicidio di D'AGOSTINO EMANUELE, (considerato congiuntamente a quelli di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO - pag. 37 dei motivi) va senz'altro rigettato, postoché per l'indicato omicidio sono

Manu

già stati assolti, sin dal primo grado, il GRECO MICHELE ed il RIINA - nei cui confronti non è stato prodotto ricorso del P.G., per questa parte - attesa la ritenuta estraneità della "cupola" al fatto. Tale statuizione non può che proiettare i suoi effetti nei confronti dei predetti tre imputati, verso i quali il dedotto titolo di responsabilità si fonda, appunto, sulla qualità di componenti della stessa commissione.

SSM Valenti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. III

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli annullamenti per delitti su ricorsi
degli imputati

GLI ANNULLAMENTI PER DELITTI SU RICORSI

DEGLI IMPUTATI

Passando, ora, all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati, reputasi dare prioritaria attenzione a quelli proposti da soggetti condannati per delitti contro la vita, prescindendosi da un rigoroso ordine alfabetico, del resto impossibile per la complessità e la varietà dei temi coinvolti ordine che potrà, invece, essere osservato nell'esame delle doglianze degli imputati condannati per reati diversi, (ovvero di quelli concernenti reati residui di soggetti condannati per reati contro la vita) nei cui rispettivi ambiti sarà anche possibile valutare, quando formulate, quelle contrapposte del ricorrente P.G..

L'esame dei ricorsi concernenti imputati condannati per uno stesso delitto potrà, poi, essere espletato congiuntamente, attesa la comunanza delle questioni, quando ciò risulterà opportuno e conveniente per l'economia processuale.

Secondo l'ordine logico, deve farsi luogo, innanzitutto, alla deliberazione di motivi

suscettibili di accoglimento, che importano l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Il ricorso di BRUNO FRANCESCO (unico imputato condannato per lo omicidio consumato di GALLINA STEFANO) e tentato di SIMONETTA MARIA, rientra tra questi, per quanto riguarda la ritenuta partecipazione materiale al delitto (capi 131 - 133), essendo egli stato assolto dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10. Anzi, proprio l'assoluzione così ottenuta ha costituito uno dei capisaldi del ricorso, lamentandosi il logico contrasto tra la statuizione assolutoria e la coeva condanna, oltreché l'incompleto e carente esame dell'alibi dedotto (teste BIONDO e VITALE) e dei testi presenti al fatto, alla cui stregua sarebbe risultata certa la diversità tra la vettura usata dai veri responsabili (una Alfa Romeo Giulietta di color giallino) e quella di proprietà del deducente (Alfa Romeo Giulia 1300), individuata dal carabiniere TAORMINA in un punto non proprio immediatamente vicino a quello del tragico agguato.

g7
M...


La sentenza impugnata ha lungamente esaminato la vicenda (pagg. 1183 e segg.), innanzitutto stabilendo l'effettiva diversità tra le due autovetture nel senso assunto dall'imputato, e comunque confermando la presenza sul posto di quella del BRUNO, appunto vista dal carabiniere, che poi si dette al suo inseguimento.

Sicché la confutazione dell'alibi (secondo cui il ricorrente si trovava, in quel momento, in tutt'altro posto) ne è uscita convincentemente motivata, insieme al negativo accertamento che la vettura potesse essere stata affidata ad altra persona.

Non si è nascosta la Corte dell'appello (pag. 1196) la circostanza che il contatto visivo certo, tale da consentire il rilevamento del numero di targa, fu stabilito dal TAORMINA, rispetto alla vettura dell'imputato, in un momento successivo a quello in cui il suo primo sospetto era stato suscitato dalla strana manovra di una vettura, in prossimità del luogo della sparatoria, da lui identificata per quella poi inseguita, ma che

avrebbe potuto essere diversa, stante l'intervallo temporale, sia pure non eccessivo, tra il primo avvertimento ed il successivo contatto.

Ma ogni ragione di perplessità è stata decisamente fugata in base alla considerazione dello stesso comportamento dell'imputato che, prima ancora di essere ricercato dai carabinieri dopo la segnalazione del TAORMINA, si era eclissato - rimanendo poi latitante per lungo tempo - ed aveva altresì provveduto all'occultamento della sua vettura. In tali fatti (disinvoltamente passati sotto silenzio nelle difese dell'imputato) il secondo giudice ha ravvisato, con logica piana difficilmente contestabile, la riprova del consapevole coinvolgimento nel fatto di omicidio, almeno nel senso della reale vicinanza al luogo del delitto in quel momento. Secondo la Corte del merito che il fatto non fosse estraneo all'interessato era rafforzato anche dal rilievo che egli era stato tanto chiaramente messo sull'avviso dal percepito inseguimento del TAORMINA, da indursi ad una immediata



irreperibilità destinata a protrarsi nel tempo.
Né si vedeva come tali comportamenti potessero conciliarsi con l'asserita estraneità, o, addirittura, con l'ignoranza dell'accaduto, secondo l'alibi dedotto, postoché, in tal caso, l'imputato avrebbe fatto tranquillamente ritorno a casa, ove, nel pomeriggio di quello stesso giorno, i carabinieri allertati lo avrebbero certamente reperito, unitamente alla vettura in suo possesso. Se, dunque, la complessiva valutazione dei fatti, data dalla Corte del merito, offre una orditura logica impermeabile a molti rilievi del ricorrente, difatti silente sugli aspetti più vistosi, il vizio logico inducente all'annullamento può rinvenirsi in altri profili, sui quali la sentenza ha mostrato soluzioni di continuità logica, giustamente denunciate.

Non è stato precisato, innanzitutto, quale fosse il ruolo del BRUNO nell'organizzazione del delitto, certamente eseguito al di fuori della sua materiale partecipazione all'azione di fuoco, sicché la Corte del merito ha dovuto

necessariamente ripiegare, ma in via puramente congetturale, sulla rappresentazione di una funzione d'appoggio generico ed imprecisato, perché è certo, oltretutto, che gli assassini fuggirono a bordo della "Giulietta" con la quale erano giunti sul posto, e che il BRUNO non ne coprì la fuga. Sullo specifico punto, il giudice dell'appello è stato costretto ad una serie di ipotesi anche dissonanti tra loro per giungere, infine, alla conclusione, soltanto probabilistica (pagg. 1207 e 1211), che la parte del BRUNO consistesse nella ostruzione della sede stradale, facilitante il compito dei complici; e che, a delitto compiuto, egli fosse stato obbligato, per un imprevisto contrattempo, a mutare il piano originario e ad invertire il senso di marcia, anziché proseguire, secondo il piano, in direzione di Carini. Ma l'uno e l'altro postulato, a ben vedere, non si giovano di un supporto probatorio sufficiente, ed il secondo, addirittura, si adagia su una mera supposizione, in senso forzato, pur di offrire una qualche spiegazione di alcune circostanze

altrimenti non decifrabili.

In definitiva, se la presenza sul posto della vettura del BRUNO può ritenersi certa, con orientamento direzionale verso Carini (ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata è completa e convincente), non ne è stata congruamente dimostrata la connessione con il delitto, non essendo sufficienti le considerazioni congetturali formulate e non potendosi escludere, in via assoluta, la sussistenza di ragioni alternative.

Ma, soprattutto, non è lieve il contrasto tra la condanna per lo omicidio e l'assoluzione dai reati associativi, perché non è dato comprendere come un soggetto riconosciuto estraneo alle cosche potesse ridursi ad un concorso in omicidio mafioso (oltretutto partecipandovi con autovettura propria, facilmente identificabile, circostanza anche questa rimasta sostanzialmente inspiegata, benché intuitivamente non coerente rispetto alle conclusioni raggiunte), né la Corte del merito si è dato carico degli opportuni e necessari

chiarimenti, ritenendo addirittura superflua l'individuazione di una accettabile causale della partecipazione dell'imputato al delitto (pur "maturato in un contesto ambientale a lui estraneo" - pag. 1212), data l'evidenza delle prove raccolte. Evidenza che, giova ripetere, non tocca certamente il supposto concorso materiale, la cui prova, difatti, è stata agganciata soltanto a considerazioni al più probabilistiche e non certe, che avrebbero richiesto quantomeno l'integrazione dell'accertata militanza in organizzazioni mafiose.

Ne è superfluo aggiungere che la fattispecie è carente di ogni altro elemento di prova, e manca qualsiasi indicazione circa un coinvolgimento del BRUNO in frazioni del fatto, anteriori o posteriori al momento dell'uccisione materiale.

Non giova sicuramente al superamento della constatata contraddizione l'ipotesi (pag. 2194) che il concorso nel delitto potesse essere per il BRUNO una sorta di "prova del fuoco", in vista di una successiva affiliazione.

L'argomento, difatti, si prospetta ictu oculi come di pura supposizione, privo di qualsiasi pregio anche sul piano soltanto indiziario, e del tutto inidoneo, insomma, a qualsiasi impiego processuale. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio, relativamente ai capi da 131 a 133, con assorbimento del motivo concernente la revoca delle attenuanti generiche e la misura della pena. L'annullamento peraltro va esteso, per intrinseca coerenza, all'assoluzione relativa ai capi 1 e 10, in accoglimento del ricorso del P.G., che dalla partecipazione all'omicidio, accertata nella stessa sentenza, ha tratto l'argomento (più che solido, se vera la premessa) per sostenere la colpevolezza per i reati associativi; sicché è indubbio il rapporto probatorio tra il reato di omicidio e gli altri di associazione. Donde la necessità che il giudice di rinvio proceda a valutazione congiunta delle due imputazioni, con piena libertà di giudizio.

Annullamento va anche disposto, nei confronti dei ricorrente SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO

(oltreché, come già si è visto, per l'assoluzione relativa all'omicidio di TAGLIAVIA GIOACCHINO), per l'intervenuta condanna per i capi 127 e 128, riguardanti l'omicidio di FIORENTINO ORAZIO. Ed in tal senso si è posta anche la richiesta formulata dal P.G. di udienza.

La principale critica comunemente rivolta alla sentenza, per quanto riguarda detti capi, rappresenta il difetto logico consistito nell'aver assunto a "riscontro più significativo" (pag. 1811) delle dichiarazioni accusatorie di SINAGRA VINCENZO la circostanza, dallo stesso riferita, di aver udito il suono delle "sirene della polizia", mentre si trovava in un bar di piazza S. Erasmo e di avervi visto contemporaneamente entrare il SINAGRA e lo SPADARO, che il cugino "tempesta" pure presente, gli aveva detto essere appena reduci dal compimento del delitto. Ed il vizio, per l'appunto, andrebbe individuato nella ritenuta coincidenza tra il suono menzionato dal SINAGRA e l'effettivo giungere delle vetture della polizia sul luogo del delitto (arrivo ritardato dall'indugio di alcuni

dei familiari della vittima nel darne notizia alla competente autorità), senza che vi fosse certezza alcuna circa la provenienza del suono udito dall'accusatore, ben attribuibile ad altro mezzo di pubblico soccorso.

Sul fatto, la sentenza impugnata ha esposto una dettagliata e complessa motivazione (pagg. 1801 - 1823), oggetto di diffuse critiche da parte dei ricorrenti, parzialmente condivise, come detto, dal P.G.. Si tratta, per lo più, di sensibili discordanze tra dati di fatto il cui esame è conveniente rimettere al giudice di rinvio.

Per quanto è deducibile e necessario in sede di legittimità, si può osservare che il denunciato vizio sussiste realmente, come si ricava, innanzitutto, dal fatto che il SINAGRA non vide, né poteva vedere dal luogo in cui si trovava, gli automezzi (o lo automezzo) da cui il suono proveniva. Donde la natura puramente congetturale della deduzione che si trattasse di "sirene della polizia", deduzione certamente influenzata dalla

Handwritten signature

pressoché contestuale indicazione del cugino circa le persone del SENAPA e dell'ò SPADARO, appena entrati. Sicché l'aver attribuito a un convincimento del tutto soggettivo, senz'altro supporto, il requisito della certezza obiettiva si e' risolto in un errore motivazionale evidente, che va rilevato.

Né appare accettabile la motivazione di ripiego (pag. 1814), per cui la certa concomitanza temporale tra la percezione acustica del SINAGRA, ed il giungere effettivo dei mezzi della polizia sul luogo dell'assassinio fornirebbe la riprova dell'esattezza della sua deduzione. Invero, non può esservi, anzitutto, certezza sul punto, postoché, se è accertabile il momento dell'arrivo degli inquirenti, non lo è quello della percezione del collaborante, da costui collocata a cavallo dell'ingresso nel locale dei due presunti assassini, che è dato individuabile soltanto con una certa approssimazione. In secondo luogo, la sentenza impugnata non ha chiarito se, dal bar di piazza S. Erasmo, fosse percepibile la sirena di un

automezzo diretto verso il luogo (si dice "non lontano" senza ulteriori precisazioni) in cui giaceva il corpo del FIORENTINO e se, per conseguenza, fosse o meno consentita l'ipotesi che proprio da quella parte proveniva il suono ascoltato.

Si è trascurata, infine, la possibilità dialettica che la sirena udita fosse quella di un automezzo di tipo e servizio diversi, possibilità non escludibile "a priori" e perciò meritevole di valutazione nel contesto generale degli elementi acquisiti.

Tanto basta, tenuto conto dell'accertata rilevanza del dato in questione, per disporre, mercé l'annullamento, il riesame sui capi di cui trattasi, al quale provvederà il giudice di rinvio. Sugli altri capi investiti dai ricorsi dei due imputati, si dirà in seguito.

Per completare l'esame dei motivi di ricorsi formulati da imputati, degni di accoglimento, va qui fatta menzione delle doglianze del ricorrente MANISCALCO SALVATORE (condannato per concorso negli

S. Salvatore

omicidi di BUSCEMI SALVATORE e di RIZZUTO MATTEO - capi 188 e 191 -, per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10 e per il delitto di ricettazione di cui al capo 326), che risultano fondate quantomeno relativamente ai delitti di sangue e a quelli associativi.

Per tali reati, la prova assunta è stata sostanzialmente unica (pagg. 1835 e segg., 3050 e segg.) ed è consistita nella parola di SINAGRA VINCENZO classe 1956, che ha indicato il MANISCALCO come partecipe del duplice omicidio, senz'altro riscontro, da parte del giudice del merito, che la ritenuta appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, affermata dal MARINO MANNOIA, a sua volta riscontrata con la stabilita riferita partecipazione al delitto. Esempio palese di irrazionale conduzione della valutazione unitaria con gli altri elementi confermativi.

E' da premettere che si ritiene opportuna, innanzitutto, la separata considerazione della posizione del MANISCALCO, rispetto a quella dei presunti correi indicati dal SINAGRA (i cugini

SINAGRA, il ROTOLO, il SENAPA), ponendosi nei confronti del MANISCALCO problemi specifici, che non riguardano soltanto il riscontro della attendibilità generale dell'accusatore, ma quello particolare relativo alla parte che si riferisce al singolo accusato, riscontro che non può consistere in un elemento collegabile alla partecipazione al delitto solo in via di ipotesi ma deve presentare caratteristiche e significati tali da rivelare almeno un minimo rapporto di causale regolarità con la partecipazione riferita.

Orbene la connotazione ora detta non è offerta dalla accertata appartenenza ad una stessa cosca, nel cui ambito il delitto sia collocabile, giacché la circostanza di per sé si segnala per la estrema genericità e per il difetto di uno stringente dettaglio di correlazione con l'azione omicida specie quando, come nel caso concreto, la supposta associazione non abbia comunque posto in luce un personale interesse al delitto, o, alternativamente, la militanza in un più ristretto novero di soggetti, verosimilmente ed organicamente

incaricati della esecuzione di reati contro la vita, come nel caso, appunto, degli altri coimputati.

A prescindere dal collaterale dubbio sulla certa effettiva corrispondenza del MANISCALCO SALVATORE alla persona indicata dal SINAGRA (dubbio risolto correttamente dalla sentenza impugnata, vanamente censurata sul punto), lo stesso secondo giudice non ha potuto non riconoscere che la colpevolezza dell'imputato è stata esclusivamente basata su elementi ipotetici e sulla "credibilità" dell'accusatore (pag. 1849), in relazione al riconosciuto vincolo associativo, e cioè su un collegamento vago e del tutto forzato nel suo significato.

E ciò tradisce l'effettivo errore motivazionale, che non può non estendersi, d'altronde, ai separati reati associativi, sostenuti anch'essi dalla sola parola del MARINO MANNOIA, per aver la stessa, come si è detto, trovato ancoraggio nello stesso elemento associativo.

Nell'annullamento che deve conseguentemente essere

pronunciato, resta, ovviamente, assorbito il contrapposto ricorso del procuratore generale, che ha censurato la stabilita continuazione tra i reati ritenuti. Su tale questione si dovrà quindi pronunciare il giudice del rinvio, in relazione alle statuizioni che riterrà di assumere sui delitti devoluti.

E' appena il caso di avvertire, infine, che i rilievi precedenti non contraddicono il principio superiormente ribadito in ordine alla "convergenza del molteplice", postoché - come è del tutto chiaro - le dichiarazioni del SINAGRA e del MARINO MANNOIA hanno riguardato nella fattispecie fatti diversi (la partecipazione all'omicidio e l'appartenenza all'associazione, rispettivamente), soltanto vagamente correlabili sul piano dell'argomentazione probatoria e non oggetto di eguali e convergenti affermazioni.

Il ricorso del MANISCALCO, per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione (capo 326), non offre spunti egualmente accoglibili.

Il delitto è derivato da una rapina compiuta il

29.7.82, ai danni di tali QUADRINI LUIGI e SABATINI ELIO, dal cui automezzo era stato sottratto, con minaccia, un carico di scarpe, ad opera di SINAGRA VINCENZO classe 1956 e di altri da lui indicati, con successiva rivendita al MANISCALCO, per pochi milioni di lire (pag. 3446 della sentenza di primo grado). La dovizia e la precisione delle circostanze narrate dal SINAGRA, ricche di dettagli derivabili soltanto da personale conoscenza, hanno convinto i giudici della attendibilità della fonte, indirettamente confermata da DI MARCO SALVATORE che, chiamato direttamente in causa quale coprotagonista, aveva escluso personali responsabilità, dicendosi però informato sulle modalità del fatto e sui nomi dei responsabili, coincidenti con quelli resi noti dall'altro collaborante, che aveva finito, comunque, per riconoscerne la non partecipazione alla rapina, malgrado un pregresso impegno.

Sulla base di queste dichiarazioni, sostanzialmente concordanti (ed a poco valgono gli sforzi dialettici del ricorrente imputato per esasperarne

marginali difformità, motivatamente risolte dalla Corte del merito), è stata ritenuta credibile e riscontrata anche la fonte attributiva del fatto al MANISCALCO, verso il quale si sono appuntate attendibilmente non soltanto la convergente propalazione dei due collaboranti, ma la derivazione dei fatti dalle intraprese condotte contro il patrimonio e attuate da appartenenti alla cosca di Corso dei Mille, nel cui ambito l'imputato certamente si muoveva, affiliato o no che fosse.

Trattasi, del resto, dell'unica accusa elevata contro di lui dal SINAGRA, il che esclude propositi vendicativi o intenti calunniatori in capo al dichiarante, come hanno ragionevolmente ritenuto i giudici del merito, che hanno offerto completa e ragionata valutazione del fatto.

Per questa parte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

IL RIGETTO DEGLI ALTRI RICORSI DEGLI IMPUTATI DI

DELITTI DI SANGUE

Alla stessa conclusione si deve pervenire anche per gli altri ricorsi degli imputati, sempre in materia di delitti contro la vita.

1 - GRECO MICHELE (condannato per gli omicidi e per tentato omicidio già precisati, ed assolto dai reati in materia di stupefacenti, capi 13 e 22, mentre è stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per reati associativi, capi 1 e 10, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. 1930) ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti, difetto di motivazione sulla ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso denominato "cosa nostra", in contrasto con precedenti pronuncie di questa Corte Suprema, nonché sulla stabilita esistenza della "commissione". Lamenta, sul piano personale, la carenza di prova sul preteso ruolo di capo dello stesso organismo e sulla partecipazione ad una qualsiasi deliberazione di morte, tanto che nelle stesse rivelazioni del DI CRISTINA manca ogni

accenno alla sua persona e, d'altronde, la assoluzione dai reati riguardanti gli stupefacenti ne dimostra l'estraneità alle cause ritenute della guerra di mafia. Lamenta inoltre la brevità dei termini effettivi per l'esercizio del diritto di difesa, deducendo, secondo posizioni comuni ad altri ricorrenti, errori di diritto in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e l'inesistenza di elementi di riscontro. Infine deduce (motivi aggiunti comuni ad ARGANO GASPARE) il difetto di motivazione sulla protrazione del reato associativo posteriormente al 29.9.82, sull'omessa concessione delle attenuanti generiche e sulle ritenute sussistenza di aggravanti del delitto ex art. 416 bis C.P..

E' evidente il difetto di ogni interesse per quanto attiene ai motivi aggiunti, eccezion fatta per quanto riguarda le attenuanti generiche (relative anche ad altri reati). Ed invero, come detto, non è intervenuta condanna alcuna in ordine ai capi concernenti i reati associativi, poiché le relative condotte sono state ritenute assorbite nel

giudicato di cui alla sentenza 21.12.88 della Corte d'Appello di Messina, concernente sostanzialmente gli stessi fatti, e tale pronuncia non è stata oggetto di specifica impugnazione, evidentemente perché ritenuta dall'imputato a lui favorevole: sicché resta comunque interdetta ogni questione al riguardo, la preclusione trovando radice mediata nel difetto di interesse alla promozione di censure.

Per quanto riguarda, poi, i profili già esaminati in via generale (natura ed organizzazione del fenomeno mafioso, esistenza e funzioni della commissione, questioni riguardanti i termini normativi per l'esercizio della difesa, le attenuanti generiche, la valutazione dei collaboranti), non resta che rifarsi integralmente alle relative osservazioni, che si attagliano anche alla fattispecie, carente di specifici e particolari rilievi per queste parti.

Il dedotto contrasto logico tra le condanne statuite (in materia di delitti contro la vita) e l'assoluzione dai capi 13 e 22, riguardanti gli

stupefacenti, in realtà non sussiste, nulla vietando, in linea concettuale, la configurabilità di responsabilità anche pesanti nel campo dell'associazionismo mafioso (e dei delitti derivati), senza contestuale riferimento a partecipazioni personali ai traffici collegati alle droghe, non necessariamente oggetto esclusivo ed indefettibile delle cosche. Del resto, è dato di fatto acquisito nel procedimento la diversità ontologica tra associazioni di tipo mafioso ed altri finalizzate al traffico di stupefacenti, diversità che non vuol dire, naturalmente, separatezza ed incomunicabilità assolute, essendo al contrario evidenti e provate interferenze reciproche, ma significa autonomia teorica e pratica, sostenuta anche dalla eterogeneità dei fini criminosi, giacché quelli dell'associazione mafiosa, strutturalmente di varia natura, offrono uno scenario complessivo (intuibilmente e potenzialmente foriero di conseguenze perfino omicidiarie), che potrebbe anche escludere scopi di commercio degli stupefacenti, senza, con questo,

La Mafiosa

perdere le caratteristiche intrinseche di facile evoluzione verso forme degenerative, e cruento, di esercizi del potere criminale. Ciò si dice, a tacere dell'irrilevanza di un personale non coinvolgimento nella materia degli stupefacenti, attesa la complessità dei rapporti facenti capo al ricorrente.

Pertinenti, ma sostanzialmente fondate su un riesame di profili di fatto, risultano poi le censure che, senza pretesa di aggancio al singolo delitto ritenuto, hanno globalmente criticato la accertata appartenenza del ricorrente all'organismo di vertice (già, di per sé, revocato in dubbio), la qualità di capo attribuitagli e, soprattutto, la sua effettiva influenza nelle deliberazioni che si pretendono assunte dalla "cupola", semmai rapportabili, lascia intendere il ricorrente, a conflitti instauratosi tra cosche contrapposte, affrontati e risolti per iniziative di gruppi, al di sopra ed al di fuori di un effettivo ruolo collegiale di un organismo di fatto esautorato. In tale ambito, l'imputato ha in particolare lamentato



l'omessa considerazione di fonti processuali che, tacendone o minimizzandone la funzione, lo avrebbero concretamente scagionato, descrivendolo, tra l'altro, come uomo debole e scialbo, volontariamente estromessosi dal contesto mafioso dopo il delitto BONTATE.

Se, così argomentando, si è inteso denunciare un travisamento del fatto (non si sarebbe tenuto conto, soprattutto, delle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal DI CRISTINA ai carabinieri, silenti sul conto del deducente, quasi a significarne l'estraneità al mondo mafioso da lui descritto), se ne deve constatare l'infondatezza, sia per l'intrinseca debolezza (il silenzio non equivale a negazione), sia per l'accertata direzione del risentimento del propalante (il gruppo dei corleonesi LEGGIO, RIINA E PROVENZANO), sia per il tempo in cui il racconto ebbe luogo (anno 1978), quando il ruolo esponenziale del GRECO in seno alla commissione non era ancora assunto in chiara luce ai fastigi del vertice supremo. Si può ancora rilevare, inoltre e decisamente, che il giudice

M. Arslan

di merito ha bensì l'obbligo di valutare le
risultanze processuali, anche di discorde tenore,
esistenti sui temi principali della regiudicanda,
ma non è necessario che si attardi su ognuna di
esse, specie se di per sé poco significativa,
essenziale essendo che egli ponga in doverosa
evidenza i filoni argomentativi in grado di
determinarne qualitativamente e quantitativamente,
l'iter logico della decisione, previa comparazione
anche implicita, se necessario, con quelli
discordanti.

Ogni altro rilievo critico si risolve, in realtà,
nella riproposizione di eccezioni e discolpe già
formulate nei gradi anteriori e quivi ampiamente e
ragionevolmente valutati, nell'ambito di un
discorso argomentativo imponente, partito
dall'esame coordinato della organizzazione mafiosa,
e degli organi di raccordo e di conservazione del
potere mafioso, e poi pervenuto, come ricordato in
altra e precedente parte della presente
motivazione, a proposito di episodi indicati come
non congruamente esaminati, alla individuazione -

Leoluca

caso per caso - degli omicidi collegabili ad interessi strategici generali e, conseguentemente, a deliberati dell'organo supremo, concordatamente preposto alla tutela di interessi siffatti. Orbene, questi primi anelli del ragionamento complessivo seguito dal giudice di appello non hanno trovato nel ricorso particolari accenti critici, se non con riferimento ai cennati aspetti generali. E' quindi sufficiente ricordare che le stesse critiche risultano già confutate agevolmente nelle sedi di merito sulla base di concordi, molteplici ed attendibili (almeno per queste parti) dichiarazioni di collaboranti, oltretutto riscontrate - secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito - da innumerevoli elementi di prova sparsi nel procedimento per singole risultanze, attestanti nel loro insieme uno svolgimento storico dei fatti che nella lettura organica suggerita dai c.d. "pentiti", trovano spiegazione suadente e logica. I successivi passaggi della motivazione, dunque, hanno rappresentato il coerente corollario di tali premesse, dipanandosi (vedansi, in particolare, le

pagg. 1436 - 1450 e 2830 - 2838 della sentenza impugnata) in una serie cospicua di raccordi probatori, che hanno costituito, per la soggetta materia, il fulcro della decisione, mercé la rappresentazione elaborata delle singole fonti, concordi nel dato esposto, alla cui stregua è stato accertato il ruolo effettivamente avuto dall'imputato, quale capo della commissione, nei periodi più acuti della guerra di mafia, con impegno non soltanto personale, ma dell'intera sua "famiglia" (quella di Ciaculli, che spadroneggiò nell'omonimo territorio), decisamente schierata dalla parte dei corleonesi contro le cosche c.d. "perdenti", a riprova di un concorso reale e non soltanto simbolico o nominale - come pretende il ricorrente - nel contesto di quelle torbide e sanguinose vicende; in parte contrassegnate - e ciò conferma il disegno generale delineato dalla Corte di merito - da antitetiche prese di posizioni di due rappresentanti di spicco dello stesso gruppo, GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", fedele alla linea ufficiale ed esecutore spietato, si è detto, dei

Handwritten signature

deliberati Collegiali; e GRECO Giovannello, passato al campo avverso e per questo oggetto di note persecuzioni, oltreché attivo protagonista di clamorose ritorsioni.

L'unanimità delle acquisizioni sul punto ha, dunque, consentito al secondo giudice, in concordanza con il primo, di confutare agevolmente le contrapposte discolpe difensive e di apprezzare negativamente, in questo ambito medesimo, le proposizioni tendenti alla minimizzazione della funzione di capo a favore dell'ipervalutazione di quella effettiva del RIINA o dello stesso "scarpazzedda". La crescente invadenza di costoro, non è stata posta in dubbio e tuttavia, non è stata ritenuta tale da soppiantare integralmente il ruolo e l'autorità del capo, alleato e complice, in condizione, probabilmente, di crescente dipendenza, anche psicologica, nei confronti di esponenti di più spiccata personalità, ma non per questo incapace o inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa carica - la più alta - rivestita nello

G. Aralun

stesso impegno generale della sua cosca.

E' lecito concludere, pertanto, che la posizione del ricorrente in esame, visitata, in più parti della sentenza impugnata ed esaminata all'interno di una indagine ricostruttiva storico-fattuale di ampio respiro, strutturata su passaggi consequenziali uniti da coerente raccordo interpretativo, non espone vizi di legittimità in grado di menomare l'intervenuta decisione, fondata su valutazione di merito insindacabile.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda il ricorso interposto dal P.G. di Palermo riguardo ai predetti capi 13 e 22, con denuncia di travisamento (sub specie di omessa valutazione) di prove decisive, quali le provalazioni accusatorie del MARINO MANNOIA, i consumi rilevanti di energia elettrica nella tenuta Favarella (di proprietà dell'accusato), i numerosi rapporti cartolari con personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti, le rivelazioni del CONTORNO circa una raffineria da lui vista nel medesimo fondo, la rapida crescita delle fortune economiche del GRECO, non

Arrolu

giustificata dalla redditività degli agrumeti posseduti.

La doglianza non ha fondamento, poiché risulta (pagg. 2839 - 2943) che la Corte del merito, invece, ha tenuto presenti tutti gli elementi di accusa, anche quelli indicati dal ricorrente, ritenendoli degni della più ampia considerazione e tali da rigenerare i sospetti più gravi, ma, in definitiva, non provvisti della consistenza di prova. Esclusa la rilevanza dei soli consumi elettrici, in quanto i relativi accertamenti riguardano l'anno 1983 (e cioè un periodo in cui, a tutto concedere, l'ipotizzata raffineria pretesamente ubicata nel fondo Favarella non poteva più esistere), sia le dichiarazioni accusatorie succitate, ed anche quella del CALDERONE, sia i rapporti epistolari con GIOVANNI BONTATE e con esponenti napoletani, sono stati dalla Corte d'Appello riferiti ad un arco temporale (anni 1977 - 1978) in cui le originarie attività di contrabbando di tabacchi, esercitate dalle cosche anche in unione a gruppi di altra regione, stavano

Handwritten signature or initials

trasformandosi in più lucrose intraprese nel settore dei traffici di stupefacenti. Epperò questa conversione, accertata per altri esponenti mafiosi, non lo è stata suadentemente per altri gruppi in cui il GRECO poteva essersi inserito e ciò ha determinato, appunto, l'assoluzione impugnata che, per essere fondata non sul dedotto travisamento, ma su interpretazione valutativa delle risultanze, cui il ricorrente ha opposto difforme visione, è insindacabile in questa sede.

Entrambi i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

2 - RIINA SALVATORE, condannato per gli stessi omicidi del GRECO MICHELE, oltreché per tentato omicidio ai danni del CONTORNO e per reati associativi di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 ha, con motivi molto diffusi, redatti separatamente da più difensori, lamentato l'errata valutazione delle fonti accusatorie, nei termini e secondo angolazioni non dissimili da quelle riassunte nella parte espositiva. Ha rinnovato, poi, doglianze analoghe a quelle di GRECO MICHELE in ordine alla

R. Salvatore

stabilita ricostruzione della guerra di mafia, alla
esistenza della cupola e ad altri presupposti delle
ascritte responsabilità ed ha assunto il totale
difetto di prove quanto ai reati in materia di
stupefacenti. Questi sarebbero stati desunti da
quelli associativi mafiosi con una tipica
operazione di circolarità della prova. Ha dedotto
pure l'erronea qualificazione come associazione a
delinquere di tipo mafioso, anziché per delinquere
semplice, in relazione a varie circostanze
influenti sulla necessaria distinzione, quale il
tempo di consumazione delle condotte addebitate, le
eventuali interruzioni per intervenuta detenzione e
altri simili elementi impeditivi del sorgere delle
fattispecie (vedansi anche i motivi aggiunti).

In particolare, in relazione ai problemi
interpretativi posti dall'art. 192 dell'attuale
codice di procedura penale, il ricorrente ha negato
l'utilizzabilità di chiamate di correo non
riscontrate da elementi esterni e certi (non
bastando quello logico), rinnovando le note censure
in materia di autonomia - da lui contestata - delle

fonti concretamente ritenute utilizzabili; e di queste fonti ha anche denunciato reciproci contrasti, oltreché interne discordanze, gli uni e le altre risultanti non soltanto in insanabile contraddizione con l'assunto della credibilità del pentito sino a prova contraria - concetto che sarebbe di per sé già palesemente erroneo - ma in conflitto altresì con il pur parziale credito attribuito a ciascuna fonte, a sua volta radicalmente smentito dalle troppe menzogne o inesattezze accertate, e, spesse volte, ancorato - con criterio parimenti erroneo - a mere supposizioni o a convincimenti soggettivi del dichiarante.

Quanto, poi, alle cause ed alla responsabilità della c.d. guerra di mafia, il ricorrente ne ha censurato la ricostruzione come fondata esclusivamente su considerazioni indiziarie (data la rinuncia a valorizzare gli elementi rappresentativi diretti, e cioè le dichiarazioni dei pentiti che sullo stesso tema erano state tenute presenti dal primo giudice). Tali

S. Balducci

considerazioni, peraltro, sarebbero state espletate con errato criterio metodologico, inficiato dall'omessa ricerca di ogni risultanza all'uopo desumibile dall'intero panorama acquisito, e nel complesso non erano, comunque, affatto idonee - per certezze proprie e per reciproche concordanze - a sorreggere una soluzione meramente congetturale, quale quella configurata (il "complotto" del BONTATE), carente di effettivi agganci tanto in precedenti non prossimi (il sequestro CASSINA, indicato dalla Corte di merito, ma risalente all'anno 1972 ed al quale, comunque, il ricorrente fu estraneo), quanto in altri elementi di riscontro che erano invece inesistenti sul punto. Di qui l'evidente aleatorietà della costruzione, ovvero la mancata dimostrazione del suo fondamento, che trascinerrebbero fatalmente sullo stesso piano di sostanziate inattendibilità la speculare prospettazione delle ritorsioni punitive ideate e organizzate dai membri della commissione, dalle quali sono stati tratti i materiali probatori delle imputazioni di omicidio, anch'esse nella loro

globalità non evidenziando mai quale esecutore materiale, un membro della supposta "famiglia" dei corleonesi.

Procedendo alle valutazioni di tali censure, secondo l'ordine logico, questa Corte regolatrice deve constatare, innanzitutto, che non hanno fondamento le doglianze di ordine generale circa la valutazione dei collaboranti, al cui proposito tornano puntuali le osservazioni già formulate precedentemente in linea di principio e che consentono di riaffermare la correttezza programmatica delle enunciazioni della Corte di secondo grado, sia per quanto attiene al problema della qualità e della consistenza del riscontro indicato nel terzo comma dell'art. 192 del vigente codice di rito sia per quanto attiene alla motivata frazionabilità delle dichiarazioni di cui trattasi, la cui stessa ammissibilità concettuale esclude che la coesistenza di parte veridiche e riscontrate, e di parti non veridiche né riscontrate (in uno stesso contesto probatorio) possa essere di per sé ragione assoluta ed indeclinabile di radicale

SSM

rifiuto del tutto, potendo al contrario profilarsi la possibilità, secondo il prudente apprezzamento del giudice, di distinte e concomitanti valutazioni, quando giustificate dalla completa rassegna di tutti gli elementi orientativi offerti dal processo, condotta con corretto metodo.

Ciò ribadito, e fatto ancora il dovuto rinvio, per quant'altro possa tornare utile, alle richiamate osservazioni di natura generale, occorre portare l'esame sulla dedotta critica in tema di ricostruzione delle cause della guerra di mafia, argomento già affrontato anch'esso in altra parte della presente sentenza, e riemerso nella valutazione della posizione di GRECO MICHELE, che ne aveva fatto oggetto di motivo di doglianza basato, più che sugli aspetti tecnico-motivazionali valorizzati dal ricorrente RIINA, su precedenti storico-giudiziari, che questa Corte Suprema ha stimato di scarsa rilevanza rispetto al presente procedimento.

La rinnovata ed in parte originale critica dello stesso RIINA induce ad ulteriori e più ampie

considerazioni, naturalmente estensibili ad ogni
conforme censura di altri ricorrenti.

Un primo rilievo non può non riguardare - già lo si
è detto in precedenza - la contraddizione di fondo
che affiora subito nelle suddette censure le quali
utilizzano le motivazioni della sentenza impugnata,
quale giustificato accertamento di fatto, per
opporsi al ricorso del P.G. (propugnante la
colpevolezza dell'imputato, e di altri, per un
numero ben maggiore di delitti contro la vita) e,
nel contempo, ne giudicano meramente ipotetica e
congetturale l'orditura portante, in relazione ai
delitti sanzionati con affermazioni di reità, così
qualificando come carente di prova quello stesso
accertamento.

A parte ciò l'addebito mosso mostra un altro
aspetto della sua infondatezza alla semplice
rilettura delle pagine censurate, nelle quali è
documentato un chiaro iter logico (del resto
partito dall'accettazione di deduzioni difensive,
esposte nei motivi di appello, riguardo alla
inattendibilità almeno parziale delle dichiarazioni

del BUSCETTA e del CONTORNO), che si è poi snodato attraverso l'esame comparato - dunque, rettamente espletato e non omesso - di ogni risultanza attinente ai rapporti tra le cosche nel periodo critico precedente l'inizio del conflitto. Quel percorso logico parte dall'episodio sintomatico riferito da CHARBEI ERIC (pag. 842), estremamente significativo circa l'attesa, in armi, di una già prevista guerra; passa poi allo accertamento dei prodromi, recenti e meno prossimi, delle situazioni conflittuali emergenti, e continua considerando che tali conflitti già nella deposizione del BADALAMENTI e nei fatti collaterali (l'uccisione del DI CRISTINA, il "processo" del BONTATE) avevano trovato delineazioni di fondo, lasciando intravedere il preannuncio di schieramenti contrapposti, destinati a consolidarsi sulle stesse posizioni (anche con dissapori e conflitti intestini) nella fase cruentissima di lì a poco seguita, che ne doveva dare tragica ed obiettiva conferma. Avendo sulla base di questi rilievi ritenuta non condivisibile l'impostazione concepita

S. Badalenti

dal primo giudice quale spiegazione generale degli avvenimenti, la Corte di Assise di Appello ha rinnovato correttamente l'analisi interpretativa finalizzata allo stesso scopo, mercé la individuazione della causa scatenante, autentica scintilla di una esplosione da tempo prevista e temuta, e dunque di consistenza tale da giustificare - su un piano di logica proporzionalità - la reazione del gruppo, o dei gruppi alleati, ben identificabili alla stregua inconfutabile degli avvenimenti successivi. E proprio tali ulteriori sviluppi portavano a convalidare la corrente distinzione tra i perdenti (le vittime) ed i vincitori (gli assassini, a loro volta classificabili in esecutori ed in mandanti), mossi da presumibile desiderio di vendetta, se non autori essi medesimi di iniziativa autonoma in chiave prevaricatrice, come aveva opinato la Corte d'Assise di primo grado.

Premessa, dunque, l'esigenza di una ricerca così indirizzata - e necessitata, ripetesi, dal rifiuto di quella precedentemente svolta in primo grado, ma

ritenuta insufficiente (pag. 881) - il secondo giudice si è mosso sulla traccia dei "bidoni" compiuti dal duo BONTATE-INZERILLO ai danni di altri partecipi al traffico degli stupefacenti, traccia già presente nel rapporto di polizia del 13.7.82, e l'ha ritenuta attendibile per il vaglio di molte fonti rivelatrici (CALZETTA, GASPARINI, TOTTA) deponenti nello stesso senso, e per il riscontro con una pluralità di avvenimenti (pag. 895) di agevole lettura in omogenea direzione.

Esclusa, dunque, la ipotesi di uno scoppio casuale del conflitto e di una sequenza anarcoide ed incontrollata di omicidi successivi, quale frutto di antichi rancori non specificamente finalizzati (e delimitata conseguentemente, ai soli gregari di secondo piano l'affermazione del MARINO MANNOIA, secondo cui "si era finito con lo sparare nel mucchio"), la Corte del merito ha maturato il convincimento del complotto non quale ipotesi in grado di dare una accettabile spiegazione dei fatti, non escludente, sul piano di una medesima congetturalità, costruzioni ipotetiche difformi,

egualmente attaglibili al corso degli eventi, ma quale unica soluzione rispondente alla "comparazione logica di tutti gli avvenimenti" (sic, a pag. 911). E a tale conclusione di certezza è pervenuto a seguito del minuzioso esame di ogni risultanza utilizzabile, e con valutazioni assai diffuse (è sufficiente, all'uopo, il rinvio alle relative pagine), la cui insindacabilità qui non può essere discussa, ma delle quali è necessario far cenno per evincere il dato - che il ricorrente, a torto, ha detto mancante - della totale rassegna del materiale raccolto ed ovviamente anche di quello denotante il contrasto di interessi tra il gruppo dei corleonesi e quello di BONTATE - INZERILLO, quale ovvia premessa della successiva analisi, che ne ha coagulato la portata indiziaria (se di indizi si deve parlare) in unica direzione interpretativa.

Se queste osservazioni sono doverosamente configurate per rispondere alle sollecitazioni del ricorrente, è nondimeno opportuno osservare che la questione sollevata non ha, in definitiva,

Handwritten signature

soverchia importanza quanto alla posizione del
ricorrente e per i delitti a lui ascritti in
sentenza, tutti ricadenti nella prima fase della
"guerra di mafia" (la più specificamente connotata
dallo scoppio del già latente conflitto), postoché,
si fosse trattato di complotto del duo BONTATE-
INZERILLO o di altra causa affine, ovvero la
scaturigine della violenta faida risiedesse altrove
o nella stessa mira egemonica dei corleonesi,
comunque quelle morti dovrebbero essere rapportate
agli schieramenti che si erano già delineati,
secondo un criterio di ovvia logicità, una volta
esclusa - a buona ragione - l'idea di matrici
casuali ed irrazionali. Di qui l'ulteriore rilievo
che l'identità e la militanza delle vittime
sarebbero già sufficienti per l'inquadramento dei
carnefici e sono, comunque, di conferma eloquente
alle propalazioni dei pentiti su questi punti.

In questo complessivo quadro, non ha rilevanza che
non siano state accertate responsabilità di membri
della "famiglia" corleonese nell'esecuzione dei
predetti delitti, postoché gli autori materiali

Handwritten signature

sono rimasti costantemente ignoti, se si fa eccezione per quelli coinvolti nel solo tentato omicidio del CONTORNO. Parimenti non rileva che il RIINA fosse assente nella riunione del 30.4.81, nella villa del RICCOBONO, allorché, dice la sentenza impugnata, si festeggiò l'avvenuta uccisione del BONTATE e quella, preannunciata e prossima, dell'INZERILLO, dal momento che nulla obbligava l'imputato alla partecipazione e la registrata assenza nulla dice a favore o contro di lui. E parimenti, infine non rileva che alla commissione siano rimasti ascritti dal secondo giudice solo pochi delitti contro la vita, in quanto ciò non comporta affatto una svalutazione radicale della funzione, di tale organismo. Non si può infatti convenire con il ricorrente quando pretende di desumere da tale dato la irrimediabile nullificazione della commissione stessa, essendo ispirate a criteri diversi (ed in alcuni casi non condivisi, come si è visto nei casi dei disposti annullamenti), le ragioni delle numerose assoluzioni intervenute, in gran parte, per giunta,

Es. Volcan

indipendenti dalla delimitazione della sfera di competenza dell'organismo, strutturalmente delimitata ai soli affari di rilevanza collettiva. Peraltro, la giusta chiave di valutazione della infondatezza delle censure promosse, sul piano del dedotto difetto di motivazione (giacché per le violazioni di legge lamentate si è già detto altrove), si trae soprattutto dalle pagg. 1451 - 1460 della sentenza impugnata, nelle quali il ruolo effettivamente svolto dall'imputato nel contesto mafioso, quale successore del LEGGIO nella direzione della famiglia corleonese, unitamente al PROVENZANO, è persuasivamente descritto sulla base di cospicue e concordi risultanze processuali, ed elevato al rango di protagonismo di assoluto vertice in quelle vicende, specie dopo l'eliminazione (dalla commissione e anche in senso fisico) del polo contrapposto, rappresentato dal BADALAMENTI e, successivamente, dal BONTATE e dallo INZERILLO. Questo è stato, come già nel caso di GRECO MICHELE, il risultato terminale di un coordinato e complesso impegno valutativo,

GG. M. Valeri

articolatosi su fonti ed elementi di diversa derivazione, dal cui comparato esame, e dalle concordanze reciproche riscontrate, è stato tratto il motivato convincimento delle responsabilità statuite. Tali responsabilità riguardano, ovviamente, anche gli ascritti addebiti per reati associativi, al cospetto della corposa motivazione esposta nella sentenza impugnata che, mirata alla prova dei delitti di sangue, è inevitabilmente defluita sul delitto associativo di tipo mafioso, quale passaggio intermedio di una più ampia ricostruzione storica.

Per il resto non hanno rilevanza alcuna, realisticamente, le perplessità sollevate riguardo alla qualificazione giuridica dell'associazione, alla esistenza di eventuali cause interruttive del vincolo, all'esistenza di aggravanti ritenute e ad ogni altro problema da chiunque posto in materia. E le ragioni sono facilmente intuibili, se si pensa allo spessore del personaggio, la cui accertata colpevolezza, nei termini giuridici stabiliti, potrebbe avere quale unica alternativa la totale

Q. M. M. M.

assoluzione.

Meno diffuse sono le motivazioni della sentenza impugnata concernenti i reati in materia di droga, ovviamente ascritti al ricorrente nella spiegata qualità di capo della cosca (a proposito della quale, non sembra inopportuno ripetere che il problema della "alternatività" nella rappresentanza all'interno della commissione tocca semmai il PROVENZANO, per le ragioni innanzi chiarite, ma non pone in dubbio il ruolo decisivo congiuntamente o esclusivamente esercitato dall'imputato, nella sentenza impugnata ampiamente argomentato, in perfetta coerenza con le altre acquisizioni). Al tema invero sono dedicate ex professo solo le pagine che vanno da 3405 a 3407.

Ad onta di tale sobrietà, nondimeno non può essere accolta la censura di circolarità della prova (che, al riguardo, sarebbe stata tratta soltanto da quella concernente i reati mafiosi), giacché nella particolare fattispecie si è privilegiato il criterio di valutazione unitaria delle varie e disomogenee imputazioni, La fondatezza delle accuse

è stata ritenuta alla luce di un medesimo contesto di fatti (quelli della "guerra di mafia") e di presupposti (le cause prossime del conflitto), inquadrati nella latente rivalità tra gruppi nel traffico di stupefacenti, scenario di fondo di ogni connessa vicenda, implicante il coinvolgimento di ciascuno nelle relative attività.

Del resto, sarebbe ben difficile separare la collocazione di una cosca in quel conflitto dalla ragione ispiratrice dello stesso scontro. Quella separazione può profilarsi solo ove risultasse fondata l'ipotesi di uno schieramento in mera funzione di alleanze apertamente confliggenti con la detta ragione. Ma non è certamente questo il caso della cosca dei corleonesi, fondamentale polo di riferimento del fronte dei "vincenti".

Comunque, premesse tali considerazioni generali, la Corte di Palermo non ha mancato di addurre elementi specifici, individuati in plurime dichiarazioni di fonti propalatorie (il CONTORNO, il CALDERONE, il BUSCETTA, il MARINO MANNOIA) che, seppure correlate a squarci di condotta da ciascuna narrati per

personale conoscenza, hanno dato nell'insieme, secondo la valutazione del giudice di merito, la prova - riscontrata e riscontrante - dell'inserimento del sodalizio in affari di droga di cospicuo rilievo, il che ne ha consentito la piena integrazione con quelle altre risultanze, direttamente afferenti agli omicidi, che ne hanno ricevuto conferma.

Per concludere, non può pretermettere questa Corte regolatrice, anche per rilevarne l'omissione non casuale che, al riguardo, si coglie nelle doglianze del ricorrente, che la più parte dei delitti contro la vita, sanzionati a suo carico, risulta compiuta - come si è avuto occasione di ricordare più volte - con le stesse armi. E ciò inevitabilmente li affascia nella congiunta riferibilità ad uno stesso progetto ideativo e, verosimilmente, a stesse mani assassine, confermando l'esistenza, a monte, di un centro propulsore, animato da soggetti evidentemente ostili alle vittime, quelli e queste collocabili, dunque, in schieramento opposti. Si tratta di dato di fatto persuasivamente accertato,

S. M. M. M.

e di per sé non oggetto di contestazione, che non soltanto esclude la supposta eterogeneità delle causali di tali delitti, ma ne favorisce logicamente, come bene ha ritenuto il giudice di secondo grado, l'inserimento nel conflitto denominato "guerra di mafia", di cui indirettamente, ma non meno suadentemente, ha riscontrato cause e svolgimento, nei termini appositamente ricostruiti.

E' innegabile, dunque, l'efficacia probatoria che ne è stata correttamente desunta, in un'unione ad ogni altra risultanza, ed in composizione esprime valutazione di fatto, non più rivedibile.

Il ricorso del RIINA, pertanto, deve essere rigettato, salvo quanto già osservato in ordine all'estinzione per intervenuta amnistia del reato di cui al capo 170 (lesioni aggravate in danno di CAMPORA DOMENICO) ed al conseguente annullamento senza rinvio.

3 - SANTAPAOLA BENEDETTO, condannato per i soli omicidi di cui alla c.d. strage della

Circonvallazione, e per i reati connessi (capi da 202 a 208), oltreché per reati associativi, di tipo mafioso e finalizzati al traffico di stupefacenti, di cui ai capi 10, 13, 17 e 22, ha dedotto, violazione di legge in ordine alla valutazione della prova indiziaria, senza rimettere in discussione la delineazione del fatto, e della causale, fatta, in modo difforme da quello prospettato dalla parte nella fattispecie dell'omicidio plurimo, dai giudici del merito. Ha lamentato, ancora, il comune errore di aver ravvisato nella strage un solido collegamento tra catanesi (il suo clan) e palermitani, che, a suo avviso, risulterebbe smentito su due punti essenziali: l'esistenza nel territorio catanese di numerosi sodalizi mafiosi contrapposti, e non soltanto dei due ipotizzati dal giudice del merito come facenti capo, rispettivamente, ad esso deducente ed al FERLITO, e l'accertata inesistenza, invece, di relazioni tra il proprio gruppo ed i "palermitani", secondo i vari rapporti di polizia. Ha lamentato, a sostegno del dedotto travisamento,

anche l'omesso rilievo della circostanza, emergente "aliunde", per cui nessuna mobilitazione fu attuata in seno al suo gruppo in occasione della strage, anche per questo riferibile ai soli palermitani, i soli, comunque, ad essere coinvolti nella causale individuata. Ed ha denunciato per difetto di motivazione la statuita responsabilità per reati associativi, dolendosi anche della negata unificazione nel vincolo della continuazione dei vari reati, sia soprattutto della omessa considerazione, quanto al reato associativo di tipo mafioso, della improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato (sentenza della Corte d'Appello di Messina del 21.4.86, divenuta irrevocabile il 20.8.87, che ne coprirebbe la condotta sino al 15.11.82).

Il ricorso non ha fondamento.

In relazione all'ascritto concorso nella strage, è dato rilevare che la principale doglianza, volta a sostenere l'esclusione del rapporto conflittuale SANTAPAOLA-FERLITO alla radice del fatto e la coeva supposizione di possibili interventi - semmai

- di altre cosche catanesi, è resistita insuperabilmente sia dall'accertato odio tra i due soggetti, per questioni legate alla supremazia nel mondo malavitoso locale, in una certa misura riecheggianti gli scontri in atto nel capoluogo regionale, sia dalle relazioni rispettivamente mantenute con i protagonisti della faida palermitana, dal SANTAPAOLA con i vincenti, dal FERLITO con i perdenti.

In tal senso, la motivazione della sentenza impugnata è netta, ed è fondata, oltreché su una pluralità di rivelazioni di collaboranti (del CALDERONE soprattutto, ottimo conoscitore della realtà catanese, vedansi le pagg. 1528 e segg.), su accertati rapporti epistolari del FERLITO con il MARCHESE (poi ucciso nel carcere di Palermo) e con "Giovannello" GRECO, per un verso, e su quelli aventi ad oggetto interessi patrimoniali (nel campo degli stupefacenti) correnti tra il gruppo del SANTAPAOLA e quello di RICCOBONO ROSARIO (pagg. 1551 e segg.), nel cui territorio, nella città di Palermo, la strage doveva aver luogo. Dunque, i

precisi agganci dei due gruppi corleonesi con altri di Palermo, secondo alleanze ispirate agli schieramenti determinatisi nel capoluogo, non consentono dubbi sulla identificazione della cosca "esterna" intervenuta nel fatto in funzione attiva, anche perché resiste al vaglio della completezza e della ragionevolezza, l'assunto di un fronte congiunto palermitano - catanese nella preparazione e nella esecuzione del truce episodio (5 morti, di cui tre carabinieri di scorta).

Ed è questo, in buona sostanza, il nocciolo della questione, sul quale il ricorrente ha diffusamente indugiato, al fine di sostenere la riferibilità della "operazione" alla sola iniziativa dei palermitani, all'uopo lamentando omissioni e travisamenti che menomerebbero irreparabilmente l'opposto convincimento della Corte del merito. Sul punto, per il vero, le opinioni dei giudici dei due gradi del merito non sono state coincidenti (e di ciò cerca di trarre profitto il ricorrente nel prospettare una incertezza di risultanze, inidonea alla costruzione di una causale definita, che si

Es. M. M. M.

sarebbe tradotta in difetto argomentativo), giacché la Corte di Assise aveva ravvisato un interesse prevalente dei catanesi del SANTAPAOLA alla soppressione dello odiato rivale, con l'indispensabile aiuto consensuale dei "palermitani", mentre il secondo giudice ha invertito o comunque modificato i termini del problema, assumendo la prevalenza dell'interesse delle cosche palermitani dominanti (si era, ormai, nel giugno 1982, dopo l'esaurimento della prima fase della guerra di mafia), interesse appunto rivolto alla soppressione del FERLITO, in quanto partecipe, o comunque coinvolto, nella nota vicenda della sottrazione di un grosso quantitativo di droga da un deposito comune, ad opera del CONTORNO. In tale contesto, secondo i giudici di secondo grado l'attività partecipativa del SANTAPAOLA sarebbe stata delimitata ad un apporto di informazioni e di mezzi, sussistendo un concomitante suo interesse alla eliminazione del rivale (pagg. 1547-1554). Orbene, il riesame dei fatti espletato dalla Corte

M. M. M. M. M.

di Assise di Appello con larghezza di considerazioni, poggiate su puntuali richiami di risultanze processuali, non appare sindacabile in questa sede, sia perché non oggetto di impugnazione o di doglianza per la parte modificativa dell'avviso del precedente giudice (e, semmai, il ricorrente si è doluta per l'omessa estremizzazione della nuova tesi, a suo giudizio dilatabile logicamente sino all'affermazione dell'interesse esclusivo dei palermitani), sia perché sfuggente a censure di legittimità, in quanto sorretto da una adeguata e ragionevole valutazione in linea di fatto.

Ma se la rinnovata, ed in parte originale, interpretazione dell'episodio ha mutato i profili relativi al peso specifico delle varie responsabilità e, per i palermitani (il RICCOBONO, soprattutto) anche la natura del movente, non altrettanto può dirsi per il SANTAPAOLA (dove l'infondatezza delle sue lagnanze sul punto), rispetto al quale, fermo il minor ruolo quantitativo assegnatogli, è rimasta

Es. Mod. 100

sostanzialmente intatta la causale precedentemente individuata, comunque riconducente a ragioni di strategia criminale interna alla cosca catanese, fisiologicamente mirata al conseguimento di posizioni di supremazia, necessariamente conseguibili con la soppressione del soggetto antagonista.

Se, dunque, non hanno pregio gli ostacoli concettuali frapposti dal ricorrente alla stessa ammissibilità logica di un suo intervento nella vicenda, il problema si riduce alla verifica della bontà razionale delle motivazioni in fatto, per le quali anche il secondo giudice, malgrado le in parte mutate premesse, ha ritenuto provato l'ascritto concorso.

Sul movente particolare già si è detto in sede di constatazione della sua compatibilità anche con il modificato quadro concernente i "palermitani". Per il resto, la Corte di Appello ha utilizzato correttamente le varie e convergenti voci propalatorie (reciprocamente coincidenti quantomeno sul dato del ruolo partecipativo al delitto), il

Handwritten signature

cui corale assunto è stato riscontrato con le
risultanze oggettive concernenti le armi impiegate.
Si tratta, invero, di quelle stesse già utilizzate
in precedenti delitti ascritti alla "cupola"
palermitana (dove la chiave valutativa incentrata
nel prevalente interesse della mafia locale), ed,
inoltre, di un fucile "Kalashinkov", ritenuto non
appartenente allo stesso gruppo, perché presente
soltanto nelle stragi della Circonvallazione e di
via Carini e non più comparso in vicende
palermitane, e perciò verosimilmente posseduto da
un gruppo esterno intervenuto concorsualmente nei
due fatti, a conferma di un doppio filone di
responsabilità accertato almeno nel primo episodio,
ed inevitabilmente riconducente, secondo
l'indirizzo scaturente dagli altri elementi, ai
catanesi del SANTAPAOLA.

Né giovano al deducente, su questo tema, le pretese
discordanze tra quelle fonti collaboranti ed il
MARINO MANNOIA, che avrebbe ridotto il ruolo dei
catanesi nel quintuplici omicidio alla sola
somministrazione di informazioni sugli spostamenti

G. Mannoia

carcerari del FERLITO. Ed invero, come ha notato esattamente il secondo giudice (pag. 1544), l'apparente dissonanza riguarderebbe, semmai, un più limitato apporto concorsuale del SANTAPAOLA, ma ne conferma la compartecipazione e la concordanza di strategia con i corrispondenti palermitani.

Non giova, ancora, neppure il ricordo delle proteste di CAMPANELLA CALOGERO, elemento di spicco del gruppo SANTAPAOLA, che, a dire del CALDERONE, gli avrebbe espresso il proprio disappunto per aver subito, dopo l'omicidio FERLITO, perquisizioni ed indagini di polizia, senza essere stato preavvertito del fatto dal suo capo, il quale gli aveva, poi, spiegato che non vi era stato il tempo di farlo.

Da tale episodio, difatti, il ricorrente ha tratto argomento per sostenere che, per quello stesso fatto, non si era verificata alcuna mobilitazione tra i catanesi, secondo il racconto del CALDERONE, la cui valutazione positiva in termini di credibilità avrebbe dovuto portare, conseguentemente, alle naturali conclusioni della

R. Calderone

piena ed esclusiva responsabilità dei palermitani. Ma alla rivelazione in oggetto la Corte di secondo grado ha dato, correttamente, significato diverso (pag. 1556), desumendone implicitamente la riprova del concorso, considerando che il concorso stesso era accreditato dalla giustificazione postuma del capo-banda, e ritraendone, poi, la conferma di un apporto limitato, che non aveva richiesto situazione di preallarme, del resto non facilmente attuabile nei tempi brevi imposti dall'improvviso ritrasferimento del FERLITO al carcere di Enna, certamente conosciuto dagli interessati soltanto con breve anticipo.

Resta significativa, poi, la circostanza che nel ricorso, e nei successivi interventi dibattimentali dei difensori, sia stata passata sotto silenzio la accertata presenza di quel secondo fucile Kalashnikov, attribuibile a un gruppo diverso da quelli palermitani, ed in effetti attribuito dalla pubblica accusa, sulla scorta delle rivelazioni del CALDERONE, alla cosca catanese del SANTAPAOLA, da cui era stato destinato, secondo la stessa fonte.

Handwritten signature

alla uccisione del FERLITO (pagg. 125-126 dei motivi di ricorso del P.G.). Tale assunto, è stato, sostanzialmente condiviso dalla Corte d'Appello che, a proposito della strage di via Carini, ha espressamente menzionato (pag. 1680) la presenza di tale arma, qualificandola come il "Kalashinkov catanese", in ciò ripetendo il conforme apprezzamento già espresso dal giudice di primo grado (cfr. pag. 2389 della sentenza di Corte di Assise).

Si tratta di un rilevante elemento, dal quale pure è stato ricavato il giudizio di colpevolezza, perché confermativo dell'ascritto concorso, già desunto da una pluralità di fonti convergenti, non escluse quelle ufficiali (rapporto dei carabinieri in data 27.7.82 e rapporto in data 7.6.82 della Criminalpol).

La statuita colpevolezza, con i presupposti storico-logici che l'hanno accompagnata, risulta essere così il frutto di una paziente ed attenta valutazione delle risultanze, in grado di assorbire le frazionistiche censure cadenti su singoli punti

dell'intelaiatura motivazionale. Dette censure, in definitiva, si collocano sul terreno della diversa interpretazione del merito. Certo è che, disattese nei termini sopra precisati, le doglianze generali denuncianti l'incompatibilità tra la causale ritenuta e la partecipazione del deducente ai fatti, ovvero l'impossibilità di individuare, fra le varie cosche catanesi, quella asseritamente coinvolta nella strage, ogni altra e secondaria censura non lascia emergere vizio alcuno nella impugnata sentenza, per cui se ne impone il rigetto.

A maggior titolo le stesse conclusioni vanno raggiunte per i reati associativi concorrenti e per quelli concernenti il traffico di stupefacenti, per i quali, secondo le motivazioni del secondo giudice, le prove sono addirittura imponenti.

Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1530) risulta erroneamente promossa, per aver la Corte di secondo grado precisato ampiamente (pagg. 3438, 3440) la diversità del fatto oggetto della succitata

sentenza, riguardante altro giro di criminalità organizzata in Catania con soggetti neppure presenti in questo procedimento, rispetto alle imputazioni qui mosse, concernenti l'inserimento del SANTAPAOLA nell'organizzazione "cosa nostra" ed in particolare nella "famiglia" di Catania, di cui era divenuto, dopo la morte di CALDERONE senior, il capo, entrando poi in contrasto con il FERLITO.

Né hanno pregio, a tale proposito, le critiche del ricorrente, laddove esse ritengono la motivazione siffatta inaccettabile ed illogica, perché tendenzialmente conducente ad analoga incriminabilità separata per ogni organizzazione esistente nell'Isola. In verità la Corte d'Appello, esaminati gli atti, ha stabilito in fatto che l'imputato fu partecipe di due distinti associazioni, una operante in ambito locale, in unione a coimputati che difatti - si è detto - non figurano nel presente procedimento, l'altra avente una più vasta diffusione, identificantesi nel sodalizio qui contestato, ben diverso dalla prima. Il vizio di illogicità denunciato, e collegato al

G. Malin

paventato pericolo di una eccessiva moltiplicazione delle contestazioni non ha pertanto alcun fondamento.

Quanto alla valutazione della prova, le critiche del SANTAPAOLA sono state mantenute, all'evidenza, nei limiti della rilettura di merito, mercé la generalizzata deduzione dell'inesistenza di accuse corpose a suo carico, se non quelle provenienti da "pentiti" inaffidabili a vario titolo. Ma, come ha correttamente osservato la Corte di merito, non sono soltanto queste propalazioni - del resto numerose, concordi e taluna molto qualificata come quella del CALDERONE - il puntello dell'accusa, ma è lo stesso livello di coinvolgimento del soggetto nelle vicende mafiose (è ben difficile ritenere che una accusa imprecisa o, peggio, calunniosa ne potesse indicare il percorso criminale, sino al ruolo di capo-famiglia, con tante e pur significative concordanze) ad accreditare la conclusione finale che ne è stata fatta, non solo con particolare riguardo al reato "de quo", ma già, prima, nello studio delle cause e dei presupposti

G. Calderone

delle due stragi del giugno e del settembre 1982. Di qui la deduzione che indipendentemente dalle conclusioni raggiunte per tali delitti multipli, è emerso in forma ben chiara almeno il dato certo della militanza del SANTAPAOLA nella cosca di Catania, in quella posizione dominante, confermata, d'altronde, dalla gravità dello scontro con il FERLITO, e dal livello molto elevato delle ambizioni confliggenti che l'avevano determinato. La sentenza, perciò, appare incensurabile anche per questa parte. E lo è parimenti nella parte in cui ha negato l'applicazione della continuazione ai vari reati ritenuti ed anche rispetto a quello già giudicato (pag. 3340), non essendo stati adottati dall'imputato, a supporto della relativa richiesta, elementi diversi da quello di un generico programma di vita criminale, manifestamente insufficiente e come tale giustamente stimato dalla Corte. Vista sotto questo particolare profilo, anzi, a ragione, la censura al riguardo esposta in ricorso appare addirittura inammissibile, perché carente di motivazione e perciò riducibile alla mera deduzione

SANTAPAOLA

del preteso vizio.

Ha insistito il ricorrente SANTAPAOLA, nella discussione orale, sulla circostanza, peraltro già presente nei motivi scritti, del suo allontanamento dall'Italia a cavallo della strage della Circonvallazione. Naturalmente, il fatto non risulta in modo certo, certa essendo soltanto la latitanza. Ma ove il dedotto espatrio dovesse essere collegato all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. risalente alla data del 29.9.82, finendo così per porsi nello stesso alveo di comuni censure circa la prova del mantenimento dell'associazione dopo la stessa data ai fini della configurabilità del nuovo reato, è sufficiente replicare che a parte la carente dimostrazione della su esposta circostanza, difetta soprattutto la prova dell'efficacia interruttiva del vincolo associativo, in quanto l'interruzione non potrebbe giammai collegarsi in via presuntiva ed assertoria al semplice fatto della assenza dal territorio siciliano.

S. Santapaola

In ordine ai capi relativi ai reati in materia di

stupefacenti, il denunciato difetto di motivazione non può trovare conferma nelle pur succinte esposizioni della sentenza impugnata (pagg. 3342 - 3343). Queste sostanzialmente sono destinate al riepilogo di risultanze variamente sparse in numerosi atti del procedimento, concernenti soprattutto i rapporti con il RICCOBONO e la vasta attività esercitata nello specifico campo anche per mezzo di diramazioni periferiche (i fratelli CANNIZZARO, i fratelli FERRERA etc.), costituenti altrettante posizioni presenti nel procedimento ed ognuno oggetto di particolareggiata motivazione.

Trattasi come è evidente, di una motivazione per relationem con rinvio palese alle parti pertinenti, che sono ricorrenti e spaziano dall'analisi delle ammissioni del GASPARINI e del KOH BAK KIN, entrambi apertamente rei confessi sul punto della loro attività di illecita importazione in Italia di ingenti partite di eroina dall'estremo oriente per conto delle famiglie RICCOBONO e SANTAPAOLA, tra di loro strettamente collegate (pag. 796), al procacciamento di navi per i relativi trasporti, ad

Handwritten signature

opera dei FERRERA, per finire alle intercettazioni telefoniche dimostranti gli assidui contatti tra esponenti di quelle stesse famiglie a riguardo di tali operazioni, ed a numerosi altri elementi dello stesso genere.

Del resto, l'importante posizione acquisita sul panorama mafioso dal SANTAPAOLA suona come conferma indiretta di tali proposizioni.

La valutazione che di tutto ciò è stata data dalla Corte di merito appare, dunque, congrua ed ispirata a logica piana. Né hanno pregio le censure impostate sulla pretesa assenza di rapporti tra le "famiglie" menzionate, perché esse si pongono contro la realtà storica diversamente accertata (le confessioni e le intercettazioni succitate) o si basano su un preteso difetto di propalazioni accusatorie da parte di altri soggetti coinvolti nel traffico, e così apertamente trascurano, a tacer d'altro, proprio le rivelazioni del GASPARINI e del KOH BAK KIM che attestano esattamente il contrario.

Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.

4 - PULLARA' GIOVAN BATTISTA, condannato per il quadruplice omicidio di cui al capo 89 (ai danni di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE e FEDERICO ANGELO), oltre che per i reati di cui all'art. 416 bis (capi 1 e 10), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di commercio di tali prodotti (capi 13 e 22), ha - con plurimi motivi di ricorso - denunciato difetto e contraddittorietà di motivazione circa la statuita (in primo grado) e confermata (in quello successivo) responsabilità per i reati contro la vita.

Il ricorrente critica i diversi punti della ricostruzione effettuata dalla Corte di merito e sottolinea numerose incongruenze o contraddizioni nello apprezzamento delle propalazioni accusatorie, soffermandosi in particolare sul contrasto tra il CONTORNO ed il MARINO MANNOIA in ordine al luogo della consumazione del fatto e in ordine alla ritenuta causale. Lamenta, poi, la natura apodittica dell'attribuita qualità di capo della "famiglia" di S. Maria del Gesù, in sostituzione di

Handwritten signature

BONTATE STEFANO, da poco assassinato, e l'influenza deviante che avrebbe operato sulla Corte del merito tale erroneo presupposto portandola a ritenerne la corresponsabilità nel quadruplice omicidio. Viene sottolineato anche il contrasto con l'assoluzione largita al coimputato LO IACONO PIETRO, versante in consimile situazione probatoria; e ancora più gradatamente viene denunciato il difetto di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del numero delle persone e sul diniego delle attenuanti generiche.

Del reato associativo di tipo mafioso, il ricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (1930), assumendo la identità della relativa condotta con quella già oggetto della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 13.5.85, e comunque affermandone la cessazione alla data del 19.10.81, giorno del suo arresto. Erano inattendibili ed irrilevanti al riguardo i riferimenti posteriori, a tacere che tali riferimenti erano stati valutati con violazione

delle regole di cui all'art. 192 del vigente codice di procedura. Doglianze analoghe, circa la valutazione delle voci propalatorie (BUSCETTA, MARINO MANNOIA, CONIGLIO), ha dedotto circa i reati in materia di stupefacenti.

Il ricorso è infondato in ogni sua parte.

Esaminando, innanzitutto, le censure formulate in ordine al più grave reato, se ne constata la direzione critica verso tre capisaldi della motivazione: la ricostruzione dei movimenti delle vittime nel giorno della loro (contemporanea) scomparsa; il dissidio tra CONTORNO e MARINO MANNOIA in ordine al luogo di commissione del fatto, dal primo identificato nel baglio "Sorci" e dal secondo nel baglio "Bontà", il difetto di prove, e di motivazione, sulla partecipazione al fatto del ricorrente, sotto l'aspetto, anche e soprattutto, della mancata indicazione di un valido movente, nei confronti di tutte le vittime, e della illogica delineazione di un ruolo concorsuale individuato nella "convocazione" dei quattro, vista come "tranello", ruolo che in realtà non poteva



essere ritenuto essendo il ricorrente assunto, per opinione della stessa sentenza, alla carica di capo della stessa famiglia cui anche le vittime appartenevano.

Trattasi, a tutto concedere, di rilievi che apertamente cadono nella sfera del merito, in quanto ripropongono dubbi e perplessità ampiamente fugati nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 1057 e segg.), e che, per il vero, erano già stati rappresentati nei motivi di appello, formando poi oggetto - appunto - di approfondita analisi da parte della Corte di Appello.

Questa si è posta, in effetti, gli interrogativi, nascenti dalle apparenti contraddizioni denunciate dal ricorrente, specie in ordine al contrasto tra i due pentiti e su ogni altra dissonanza emersa circa i movimenti delle quattro vittime (secondo l'accusa radunatesi in ora mattutina, presente il CONTORNO, e quindi avviatesi, a seguito della "convocazione" del PULLARA', verso il baglio Sorci, particolari in parte modificati da altre risultanze). Ne è seguita una accurata valutazione comparativa (pagg. 1070 e

S. P. Arduini

segg.), partita dalla constatata coincidenza delle fonti certamente sul punto fondamentale dell'attribuibilità del fatto alla guerra di mafia, ed in particolare alla strategia di eliminazione dei seguaci più stretti del BONTATE ed alla speculare identificazione del polo attivamente protagonista. Di qui l'esame condotto nella sentenza impugnata si è soffermato sulla riscontrata autonomia della dichiarazione del MARINO MANNOIA (cui sarebbe stato facile, altrimenti, confermare in toto il CONTORNO), e sul rilievo portante che a tali rivelazioni andava conferita maggiore credibilità, perché nutrite di confidenze allo stesso MANNOIA fatte in momenti successivi da alcuni protagonisti del fatto, e perciò più aderenti agli avvenimenti accaduti, mentre il CONTORNO aveva potuto rivelare, per scienza diretta, le sole fasi anteriori alla partenza dei quattro per l'indicato baglio Sorci. Di guisa che soltanto si poteva supporre, da parte del CONTORNO, lo svolgimento delle fasi successive, e finali, che potevano ben essersi evolute, invece,

Handwritten signature

secondo modalità difformi, fermi restandone i dati iniziali e la matrice causale già indicata.

In questa ottica, la Corte d'Appello ha ritenuto compatibili le due narrazioni, di ognuna delle quali ha affermato la complessiva attendibilità intrinseca, se comparata nelle sfere di autonoma e rispettiva rappresentazione. Ed ha anche spiegato perché la iniziale indicazione del baglio dei Sorci, che le vittime potevano ritenere luogo sicuro ed amico, si atteggiasse nel racconto del CONTORNO quale riferimento credibile, e perché la successiva ed effettiva diversione verso il baglio Bontà (versione MARINO MANNOIA) costituisse il risultato di un cambiamento di programmi, evidentemente non comunicabile al CONTORNO, che non ne fu altrimenti informato.

In questo ragionamento, che contiene un discrezionale apprezzamento dei vari elementi probatori acquisiti, senza alcuna forzatura né logica né sistematica, sono rimaste poi assorbite, trovandovi giusta collocazione esplicativa, le perplessità manifestate in ordine ai movimenti

delle quattro vittime in quella giornata, che, se contrastanti con il discorso del CONTORNO (o, per meglio dire, con le proiezioni deduttive tratte dal pentito dai fatti visti e dalla frasi udite), non lo sono più con la diversa impostazione logica preferita dal giudice del merito, e soprattutto con la versione dell'altro collaborante, una volta accertata la complementarità di entrambe le fonti. L'essenziale risultato conclusivamente raggiunto, insindacabile sul piano del merito ed ineccepibile su quello della razionale coerenza, è stato, dunque, quello della riferibilità di un fatto, anzi dello specifico fatto coordinatamente ricostruito, alle ragioni genetiche peraltro concordemente indicate, già idonee alla individuazione dei soggetti attivi, in relazione ai contrapposti interessi di schieramento.

Si ricorda che per questo quadruplice omicidio è già stata affermata la responsabilità - definitiva, alla stregua della presente sentenza - di GRECO MICHELE e del RIINA, mentre il giudice del rinvio dovrà farsi carico di nuovo esame nei confronti di

altri soggetti facenti parte della commissione.

L'individuale corresponsabilità del PULLARA', argomentata dagli stessi presupposti, ed ancor meglio inquadrata nella carica di "reggente" della famiglia di S. Maria del Gesù, appena assunta anche grazie al significativo intervento del RIINA, (l'assassinio del BONTATE rimontava a poco più di un mese) ha trovato motivato fondamento nella "convocazione" da lui diramata nei confronti delle quattro vittime, secondo le concordi risultanze acquisite, e addirittura nella successiva partecipazione materiale alla soppressione congiunta e contemporanea delle stesse, sviluppo, questo, attestato pure concordemente dalle informazioni dei "pentiti", e del resto perfettamente credibile, dato il quadro complessivo. E' da escludere, pertanto, che la colpevolezza sia stata affermata e confermata soltanto in base a una derivazione puramente logica dall'inserimento in posto di vertice della organizzazione, in chiara sudditanza rispetto ai "vincenti". Tale circostanza al contrario è stata

E. Aralun

considerata dalla sentenza impugnata quale prova specifica della causale individuata, comune del resto alla parte conflittuale cui l'imputato aveva palesemente aderito.

Ed è pure da respingere l'obiezione che in quella "convocazione", fisiologicamente effettuata dal capo della famiglia, non potessero nascondersi elementi di inganno, questo essendo consistito, come bene ha spiegato la sentenza, in modalità falsamente rassicurative, quale l'indicazione, come luogo dell'appuntamento, del fidato baglio Sorci, in tal modo rimanendo ben dissimulate le intenzioni già determinate alla rapida e feroce soppressione. Né è vero, per concludere, che sussista la denunciata disparità di trattamento con la posizione di LO IACONO PIETRO, altro reggente della famiglia, e coimputato degli stessi fatti. Per costui, la Corte del merito ha ritenuto (diversamente che per il PULLARA') una insufficienza di elementi probatori, giacché alla parità di posizione organica non sarebbe seguita una convergenza di condotte nel caso concreto, nel



senso di una partecipazione effettiva e concausale, per essere stata la nota "convocazione" iniziativa solitaria dell'altro "reggente" e per non avere lo stesso LO IACONO assunto una parte qualsiasi nella deliberazione dell'omicidio. Anche ad ipotizzare quindi la presenza personale del LO IACONO al materiale compimento del quadruplice omicidio, si sarebbe sempre affacciata l'alternativa congetturabile non superabile di un tentativo di intercessione a favore delle vittime (pagg. 1085 - 1087).

Indipendentemente dal merito di tali valutazioni, che non è qui in discussione, resta solo da constatare come la Corte del merito abbia logicamente distinto tra le due posizioni in discorso, il che ha legittimato le diversità delle statuizioni assunte per l'una e per l'altra.

Sulle doglianze relative alle circostanze aggravanti, si può osservare, quanto alla premeditazione, che giustamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza, in considerazione del quadro complessivo di un plurimo

SSA

delitto, innegabilmente rivelatore, come per ogni altro ascritto alla guerra di mafia, degli estremi della specifica circostanza: e tale valutazione appare di tale evidente ed intuitiva esattezza, da non richiedere altre osservazioni, anche tenuto conto della genericità sostanziale della censura, che ha evitato ogni approccio dialettico sulle ragioni profonde della decisione.

Ciò posto, l'ulteriore rilievo concernente l'aggravante del numero delle persone viene a difettare di interesse. Comunque va rilevato che il fondamento deve essere ravvisato nel numero non soltanto degli autori individuati e condannati, ma altresì di quelli (non pochi, stando ai "pentiti") rimasti ignoti.

In relazione al reato associativo di tipo mafioso, la sentenza impugnata ha dato atto (pagg 3355 e segg.) dell'esistenza di un precedente giudicato, di cui ha riconosciuto l'efficacia assorbente per le condotte anteriori, ma ha posto poi in essere un accurato sforzo accertativo volto alla ricerca di elementi dimostrativi della permanenza del vincolo

Q. Valer

in periodi successivi. Su questo modo di argomentare lo stesso ricorrente ha concordato, concentrando la propria critica sui risultati ottenuti, che ritiene viziati da una scarsa attendibilità, oltreché da molteplici violazioni della legge processuale (l'art. 192 del vigente codice di procedura).

Ma, mentre deve respingersi come infondata quest'ultima deduzione, alla luce dei criteri enunciati, di cui nella fattispecie si è fatto corretto uso sulla base del cumulo di plurime propalazioni tutte coincidenti tra loro (il SINAGRA, il CALZETTA, il MARINO MANNOIA), ciascuna provvista di autonoma portata informativa (pagg. 3356 - 3357), di contenuto, del resto, in linea con gli accertati precedenti, deve essere pure rifiutata la inammissibile pretesa di rivedere il merito delle valutazioni all'uopo espletate dalla Corte del merito, che di tali fonti si è avvalsa per delineare il ruolo di dominante prestigio ricoperto dal PULLARA' nel periodo detentivo, fra la popolazione carceraria di estrazione mafiosa, e

St. Morlan

per conseguentemente ritenere vivo e perdurante il vincolo associativo.

In relazione, poi, ai reati riguardanti gli stupefacenti, v'è stata da parte dal giudice del merito una correttezza di metodologia, giacché la prova è stata tratta non soltanto dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO (quelle di quest'ultima, per vero, afferenti soprattutto a PULLARA' IGNAZIO, fratello del ricorrente e come lui affiliato alla famiglia di S. Maria del Gesù) e dai riscontri cartolari di coerente significato (emissione di numerosi assegni a favore di CAPIZZI BENEDETTO, di INGRASSIA IGNAZIO e notevoli rapporti tra PULLARA' IGNAZIO e DI SALVO NICOLA, gestore della raffineria di via Messina Marine), ma dalla narrazione integrativa del MARINO MANNOIA (ritenuto molto affidabile per questa materia, che lo aveva visto attivo protagonista), il quale aveva definitivamente chiarito le responsabilità dell'imputato nell'organizzazione dei traffici, facendo luce su molteplici e circostanziati episodi concernenti la specifica attività delittuosa del

Di Salvo

PULLARA'.

Anche in questo caso, dunque, la valutazione delle risultanze è stata compiuta seguendo l'esatto criterio del riscontro incrociato, peraltro reso definitivamente credibile dagli accertati rapporti finanziari e, si può dire, dall'insieme degli elementi emersi.

Per la doglianza riguardante le circostanze aggravanti dei reati di cui trattasi, alla luce delle norme riformatrici degli artt. 59 e 118 C.P., è doveroso il rinvio alle considerazioni generali svolta in precedenza.

Ha lamentato il ricorrente, infine, l'immotivato diniego delle attenuanti generiche, che sarebbe stato fondato su formula di stile.

In realtà, la Corte d'Appello ha tenuto presenti, a tale riguardo, due parametri fondamentali, quali la gravità dei reati e la personalità spiccatamente negativa del soggetto, implicitamente denunciando, ancora, la inesistenza di note meritorie: che non risultano allegate neppure nel ricorso, delimitato, difatti, alla sola deduzione di una carente



motivazione, deduzione palesemente infondata al cospetto della pur succinta spiegazione offerta dal giudice del merito, ovviamente integrabile con quella di maggior respiro relativa alla statuizione di responsabilità, e utilizzabile - specie nella descrizione di modalità e comportamenti - anche ai più limitati fini dell'eventuale attenuazione dei reati.

LE RESPONSABILITA' NEI DELITTI IN DANNO DI CONTORNO

E DEL PICCOLO FOGLIETTA

L'esame degli altri ricorsi concernenti delitti contro la vita, collegati dal comune denominatore della riferibilità alla guerra di mafia ed alle responsabilità della "commissione", induce ora alla congiunta trattazione - nei limiti del possibile - di quelli attinenti al tentato omicidio ai danni del CONTORNO e di FOGLIETTA GIUSEPPE, cui inseriscono le doglianze di BUFFA VINCENZO, CUCUZZA SALVATORE e LUCCHESI GIUSEPPE.

Come ha stabilito il giudice d'appello (pagg. 1113 e segg.), la prova del fatto, e delle

responsabilità individuali connesse, è costituita dalle sole dichiarazioni del CONTORNO, giacché quelle del FOGLIETTA e le tracce materiali rinvenute in sede di ispezione hanno riguardo soltanto alla verifica storica dell'episodio, che non è contestata. Da quelle dichiarazioni, giudicate complessivamente credibili alla stregua di varie riflessioni, tra cui l'inesistenza di un qualsiasi interesse a base delle false accuse, una volta scelta la strada della collaborazione, è stata tratta la base per le affermazioni di colpevolezza, secondo le indicazioni della stessa parte offesa.

Le critiche formulate dai ricorrenti, per le parti di comune interesse (giacché ciascuno ne ha poi dedotto altri di rilievo individuale), hanno riguardato, direttamente o indirettamente, il criterio di valutazione delle dichiarazioni del CONTORNO. Alla sentenza impugnata, viene mosso l'addebito di aver lasciato nell'incertezza la qualifica del CONTORNO come testimone - parte offesa ovvero chiamante in correità. La questione

P. Marini

non poteva rimanere nell'ombra alla luce delle conseguenze da trarre dalla disposizione dell'art. 192 del N.C.P.P. nella more divenuta immediatamente applicabile anche al processo in oggetto.

Sulla scia di tale preliminare critica i ricorrenti lamentano che nella sostanza la valutazione in concreto di dichiarazioni siffatte è stata condotta nel presupposto che si trattava di deposizioni testimoniali, in contrasto con la posizione processuale effettiva, del dichiarante, di coimputato nello stesso processo. Di qui la censura di inosservanza della precitata disposizione e dello obbligo di ricercare e di accertare l'esistenza di riscontri individuali in ordine alla accusa formulata nei confronti di ciascuno dei ricorrenti stessi.

Altra censura di comune tenore ha riguardato la intrinseca attendibilità della dichiarazione del deponente, ritenuta contraddittoriamente veridica pur in presenza di numerose incongruenze, reticenze e falsità, accertate, anche per ciò che concerneva lo svolgimento materiale del fatto, alla stregua



dei reperti rinvenuti (22 bossoli raggruppati in una sola zona, mentre il CONTORNO aveva parlato di due ed opposte direzioni del fuoco diretto contro di lui).

Orbene sulla questione preliminare della qualificazione delle posizioni processuali del CONTORNO, la Corte di secondo grado non ha, in effetti, assunto formale posizione, pur non mancando di definire il propalante "persona offesa" (pag. 1116), e comunque preferendo attenersi alla consueta linea dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, e della ricerca del riscontro anche sulle posizioni individuali.

Ma è innegabile che al CONTORNO, quale parte offesa del reato specifico, spettasse comunque il rango di testimone, con ogni effetto giuridico conseguente.

Invero il divieto di cui all'art. 348 terzo comma dell'abrogato C.P.P. non può ritenersi esteso alla persona offesa dal reato, che sia anche imputata di reato connesso, perché nel contrasto fra la detta qualità e quella riconoscibile in forza dell'art. 408 dello stesso codice, che rende obbligatorio

l'esame dell'offeso, è quest'ultima che deve prevalere in virtù del principio della libera ricerca della verità.

Né la prospettiva muta al confronto dell'art. 192 comma terzo del nuovo codice, giacché tale disposizione disciplina esclusivamente le dichiarazioni di un imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato senza alcuna deroga né espressa né tacita alle regole che si applicano alla parte offesa. Essa quindi dispone soltanto una regola di valutazione delle dichiarazioni, rese in merito ai delitti a detto imputato addebitati e raggruppati per ragione di concorso o di connessione o di collegamento ma non vi include quella di una parte che assommi in sé anche la qualità di persona offesa in un particolare reato, in ordine al quale la sua dichiarazione viene raccolta.

Si potrebbe obiettare, allora, che nella veste così riconosciutagli il CONTORNO avrebbe dovuto prestare il giuramento di rito, nella sede dibattimentale. Si ignora se l'adempimento abbia avuto luogo, ma la

eventuale omissione non potrebbe comunque essere rilevata in questa sede, derivandone nullità non compresa tra quelle di cui all'art. 185 primo comma C.P.P. del 1930, e comunque non eccepita, a quanto risulta nei termini prescritti e, per la verità, neppure negli attuali ricorsi.

Tutto ciò significa che la valutazione data dal giudice di appello alle parole del CONTORNO deve essere, ora, riguardata secondo i criteri della testimonianza e che eventuali eccessi rispetto a questi stessi criteri presenti nella sentenza impugnata in funzione garantistica e che potrebbero aver dato corpo alle censure dei ricorrenti, non possono, ora, essere presi in considerazione. Ciò vale soprattutto in relazione alla pretesa di una necessaria ricerca del riscontro esterno per ogni singolo accusato, ai sensi del precitato art. 192 N.C.P.P.. Naturalmente, trattandosi di testimonianza comunque sospetta di essere interessata, era necessario che il giudice del merito la riguardasse con attento criterio prudenziale, come suggerito dalla ricordata

SS. MM. LL.

giurisprudenza, pur senza obbligo dell'osservanza di prefisse ed inderogabili regole.

Ma anche sotto questo più puntuale profilo la motivazione della sentenza d'appello ha corrisposto a tale raccomandazione, mercé la disamina approfondita dello svolgimento del fatto. E' stata innanzitutto verificata la compatibilità del racconto reso dal CONTORNO con le risultanze acquisite, in ordine alla dinamica del fatto, con risultato ritenuto positivo: ed al riguardo soccorre la considerazione logica che, ove anche avesse nutrito intenti calunniatori per taluni, il dichiarante non avrebbe avuto alcun interesse alla manipolazione o alla falsa rappresentazione dei dati concernenti lo svolgimento obiettivo dell'agguato - in sé assolutamente certo - e le relative modalità, ed anzi avrebbe avuto interesse esattamente opposto, al fine di accreditare la propria attendibilità almeno per questa parte, quale premessa di quella, apparente, concernente l'individuazione degli autori. Giustamente, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevanti o

Handwritten signature

comunque infondate le critiche degli imputati per questi aspetti preliminari, cioè facendo con motivazioni ampie ed argomentate, ispirate al criterio interpretativo testè cennato: tanto più condivisibile, in quanto la riferita partecipazione dei soggetti accusati prescindeva totalmente dalle modalità narrate del fatto, neppure sospettabili, perciò, di una presentazione strumentale in funzione di calunnie verso questo o quel soggetto coinvolto.

Tanto chiarito, è evidente che il nodo da sciogliere sul piano dialettico si accentrava, e costituisce oggi il vero thema decidendum, sull'effettiva credibilità del referente in ordine ai soggetti da lui menzionati quali protagonisti dell'agguato, unitamente ad altri (tra cui GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", che qui non interessa), con assegnazione a ciascuno di un ruolo specifico, nel quadro di una coordinata preordinazione.

Ora, per la parte riguardante il BUFFA (che dal balcone di casa propria, prospettante verso la direzione da cui la parte offesa proveniva, ne

avrebbe percepito l'avvicinamento dandone segnalazione ai sicari appostati lungo la strada), si sono dedotti dalla difesa vari rilievi critici, confluenti nella complessiva denuncia di travisamento del fatto e di carenza motiva. Le censure contestano l'attribuita funzione di vedetta, la possibilità che dal luogo indicato, neppure esattamente descritto dall'accusatore, il BUFFA potesse vedere l'avvicinarsi della vettura del CONTORNO medesimo, la possibilità di comunicazione con i presunti sicari senza il possesso di apposito apparecchio, del resto non menzionato dal teste nelle prime dichiarazioni, e comparso soltanto in quelle successive, ma in forma descrittiva generica ed imprecisa.

Ma nelle pagg. 1124 e segg. la Corte d'Appello ha esaminato tali obiezioni, evidentemente già proposte nei motivi di gravame, innanzitutto rilevando, in via del tutto coerente, che l'organizzazione generale dell'agguato, escludente il pedinamento protratto del soggetto da colpire, invece atteso al varco di un prevedibile passaggio,

S. P. P.

richiedeva l'attivazione di un servizio di avvistamento, collegato ai complici presenti variamente - ed opportunamente occultati - lungo la strada che la vittima avrebbe percorso. Punto ideale, perché sopraelevato ed orientato verso la direzione di provenienza del CONTORNO, è stato individuato proprio nella abitazione del BUFFA, la cui presenza sul balcone (o veranda che fosse), come riferito dal denunciante, è stata perciò ritenuta perfettamente verosimile, anche per la coincidenza temporale con la sparatoria, difatti di poco successiva, e collegata con la funzione di tempestivo avvistamento, che era essenziale nell'economia dell'agguato. A tale proposito, il giudice di secondo grado ha ulteriormente osservato - in perfetta aderenza con le risultanze di fondo - non esservi dubbi sulla reciproca visibilità tra il balcone della casa del BUFFA e la sommità del cavalcavia che il CONTORNO stava percorrendo, poiché la circostanza risultava accertata per altra via, senza necessità di apposita ispezione giudiziale. La Corte d'Appello ha soggiunto che era

500/10/85

da ritenersi credibile anche l'assunto del CONTORNO circa l'avvenuto riconoscimento - da parte sua - del BUFFA per l'uomo postosi sul balcone, perché le condizioni di luce presenti in quel momento erano ottime e vi era facilità di ricognizione, favorita com'essa era dalla pregressa conoscenza e dalla risaputa appartenenza di quella casa proprio al BUFFA (pagg. 1146 - 1148). Ed anche la "quaestio" dell'indispensabile apparecchio di collegamento tra vedetta ed esecutori è stata ampiamente esplorata (pagg. 1125 e segg.), nell'ambito di una ricostruzione che ha tenuto doverosamente conto delle preoccupazioni connesse al silenzio mantenuto al riguardo dal denunciante nelle prime dichiarazioni e, più in generale, alla statura morale - dubbia - dello stesso soggetto. Ma ogni perplessità è stata adeguatamente fugata mercé l'opportuna valutazione data a quell'iniziale lacuna, ritenuta dipendente da una involontaria imprecisione, bene spiegabile nel contesto di una narrazione in cui la funzione attribuita al BUFFA era stata comunque ed egualmente delineata, per

invece

essere poi globalmente recepita dal giudice del merito in termini di innegabile verosimiglianza, anche per il notorio uso, tra le cosche mafiose, di apparecchi del genere in occasione di agguati e di attentati.

Insomma, tutta la posizione dell'imputato è stata vagliata con completezza di indagine e con razionalità di motivazione, il cui merito, a ben vedere, ha costituito l'oggetto delle censure del ricorrente, vanamente affannatosi alla ricerca di carenze logiche, in cui ha tentato di trasformare valutazioni difformi degli stessi fatti.

Altrettanto deve dirsi sul ricorso del LUCCHESE, che secondo il CONTORNO trovavasi alla guida della motocicletta, il cui passeggero (lo "scarpazzedda") indirizzò il fuoco contro la sua persona. La Corte d'Appello ha ritenuto complessivamente attendibile il racconto, anche per questo accusato, argomentando dalla certa e pregressa conoscenza personale - reciproca - e dalla inesistenza di verosimili ipotesi di calunnia (il CONTORNO avrebbe collocato l'imputato al posto del vero complice),

merito

altrettanto contrarie al vero interesse dell'offeso di colpire chi realmente aveva attentato alla sua vita, così dimostrando di militare fra i suoi nemici. Il dubbio affacciato dalla difesa, per cui su tale interesse, d'altronde istintivo, si sarebbe sovrapposto quello di colpire persona innocente, resasi in precedenza colpevole di attenzioni insidiose verso la moglie del dichiarante, è stato giudicato inconsistente ed inadeguato, anche perché basato su un intento vendicativo anomalo rispetto alle consuetudini locali ed ambientali di punire diversamente, e cioè in modo direttamente cruento, colpe del genere. E' evidente che la censura di sottovalutazione del possibile movente calunnioso, su cui si è articolato il nocciolo del ricorso, non esce dai confini del difforme apprezzamento valutativo, rispetto a quello, intrinsecamente ragionevole, che il giudice di secondo grado ha ritenuto di formulare in via preferenziale: donde l'esatta conclusione dell'inesistenza di una seria controindicazione logica alla credibilità del testimone CONTORNO (pag. 1145).

Prokur

Quanto al CUCUZZA, fermo restando che l'unica prova a suo carico sono le dichiarazioni della parte offesa, le censure tendenti a privilegiare, sotto vari aspetti, la tesi del mendacio dell'accusa, di cui il secondo giudice non avrebbe colto i contorni, perciò scivolando nel difetto di motivazione, sono destituite di fondamento. Innanzitutto la sentenza impugnata ha respinto (pagg. 1150 - 1151) l'assunto per cui il CONTORNO non conosceva l'imputato, il cui nome avrebbe poi taciuto nelle dichiarazioni iniziali, salvo parlarne in altre successive, in modo tardivo e sospetto. E' stato, allora, opportunamente chiarito (pag. 1152) che la accusa contro il CUCUZZA era stata espressamente formulata sin dalla prima dichiarazione del 3.10.84 e che la conoscenza anteatta tra i due poteva ricavarsi anche da argomenti deduttivi, essendo altrimenti inspiegabile perché, fra tanti avversari a lui perfettamente noti e dunque calunniabili senza difficoltà (ove un intento di false incolpazioni fosse sussistito nella sua mente), il CONTORNO

invaluta

dovesse ingiustamente accusare, con rischi impliciti, una persona sconosciuta (pagg. 1252 - 1254); a nulla rilevando che, in sede di successive ricognizioni fotografiche, espletate negli USA da un altro giudice in separato procedimento, nell'anno 1988, il CONTORNO stentasse nel ravvisare la fotografia del CUCUZZA (dichiarando essere a lui noto l'effigiato soltanto di vista, ignorandone il nome), trattandosi certamente di difettoso ricordo dal momento che la perfetta conoscenza tra i due si era stabilita comunque in tempo anteriore, durante la celebrazione del primo grado di questo procedimento, cui entrambi avevano partecipato. Disattese queste prime eccezioni, la Corte di secondo grado ha pure superato, con pari coerenza logica, l'altra obiezione per cui la credibilità del deponente sarebbe scossa dall'aver egli denunciato la presenza del CUCUZZA sul luogo dell'agguato, addirittura all'interno della autovettura di sua proprietà, così attribuendogli una ingenuità impensabile ed incredibile, menomante l'attendibilità, generale e particolare,

Handwritten signature

dell'intera narrazione. Il giudice di appello ha valutato la circostanza in diversa chiave, stimando non imprudente l'uso di una vettura propria da parte di un capo-cosca (qual era il CUCUZZA), posizionatosi sul posto con atteggiamento di apparente distacco, essendo la ostentata aria distratta specificamente strumentale alla simulata estraneità, ed in grado di sostenere, in caso di necessità, l'assunto di una presenza casuale. Trattasi, dunque, di valutazione corretta, che ha trovato riscontro pratico nella posizione defilata che, secondo lo stesso CONTORNO, la vettura dell'imputato manteneva rispetto all'epicentro del fatto: tanto che il ricorrente ha creduto di trarne spunto per ripiegare sulla tesi subordinata della irrilevanza causale della ritenuta presenza, ipotizzando una sorta di "colpa d'autore" che la Corte d'Appello avrebbe sostanzialmente posto alla base delle sue conclusioni, sul convincimento non già di una responsabilità concretamente provata, ma della creduta capacità di commettere il fatto.

Ma anche questi profili critici non hanno

Contorno

fondamento. Non soltanto la Corte suddetta ha ritenuto certo che l'imputato sostasse sul luogo, ciò desumendo, tra l'altro, dal particolare che l'autovettura all'uopo indicata dal CONTORNO (una "Golf" di colore verde) era stata da lui acquistata soltanto pochi giorni prima (a comprova della sincerità della parte offesa, che non avrebbe potuto conoscere "aliunde", né inventare la circostanza), ma ha collegato tale presenza ad una funzione di controllo sullo svolgimento modale dell'agguato, dal quale non sarebbe stato altrimenti possibile separarlo, per la determinante coincidenza di troppe controindicazioni (la qualità di capo della famiglia del Borgo, la concomitanza con l'esecuzione dell'attentato, la contestuale presenza di altra vettura, all'interno della quale, secondo il CONTORNO, si trovava MARCHESE FILIPPO), chiaramente incompatibili con una spiegazione fondata sulla pura casualità. Tale è stato, perciò, il giudizio complessivo della Corte di Appello, il cui merito, aderente ai fatti processualmente accertati e nutrito di realistica visione

Handwritten signature

argomentativa, si sottrae, ancora una volta, a censure di legittimità.

I tre ricorsi debbono, pertanto, essere rigettati per quanto riguarda il predetto delitto, ed i motivi concernenti i reati residui saranno separatamente esaminati, per comodità di esposizione nelle parti che, rispettando l'ordine alfabetico, seguiranno dopo la trattazione dei ricorsi concernenti gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille, pure per i quali si seguirà il metodo della congiunta analisi per ciascun singolo fatto di omicidio, con rinvio a dette parti per le valutazioni riguardanti i reati di altro tipo o le questioni subordinate.

GLI OMICIDI DELLA COSCA DI CORSO DEI MILLE

I. 1. - Per il vero, l'omicidio in persona di RUGNETTA ANTONINO rientrerebbe, secondo la ripartizione sistematica seguita dal giudice di primo grado, fra quelli ricompresi nella c.d. guerra di mafia, ma si è visto, in altra sede della presente motivazione, come siano risultate

Corso dei Mille

infondate le censure del P.G. avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello, che tale riferibilità ha escluso almeno nei confronti della commissione, pur confermando la matrice genericamente conducente a scontri fra cosche legate al traffico di stupefacenti.

Certo è che l'accertamento del reato, non diversamente da quelli più propriamente ascritti alla cosca di Corso dei Mille, si giova essenzialmente della prova discendente dalla propalazioni di SINAGRA VINCENZO classe 1956, sicché si è ritenuto opportuno abbinarne l'esame a quello riguardante, appunto, le condotte di omicidio sanzionate a carico di appartenenti a tale sodalizio e di coimputati vari, dato il comune denominatore probatorio e per la similarità delle questioni di volta in volta emergenti.

Problema di particolare importanza, al riguardo, è sorto sulla attendibilità generale del pentito collaborante, posta in discussione e contestata in tutti i ricorsi riguardanti la materia, con proposizione a questa Corte regolatrice di

Es. Norder

argomentazioni di vario tenore, rappresentate sotto i profili ricorrenti del difetto di motivazione, di violazione di legge o di travisamento, il primo ed il terzo centrati soprattutto sul comprovato interesse ad incolpazioni calunniose, spesso per spirito malcelato di vendetta, sull'accertato mendacio della fonte per molti dei fatti e delle circostanze narrati, sulle ritrattazioni da lui stesso operate e potenzialmente idonee a svilirne in toto la capacità dimostrativa, sui risultati di altro procedimento instaurato in base ad altre dichiarazioni della stessa fonte, e risoltosi con la piena assoluzione degli imputati (i fatti di piazza Scaffa).

Con riserva di specifiche considerazioni, se necessarie per taluni degli episodi in valutazione, può sin d'ora osservarsi, in via generale, che tali comuni deduzioni non hanno dimostrato particolari carenze nell'intelaiatura motivazionale della sentenza impugnata, che dei fattori enunciati a carico della credibilità del proपालante ha sempre tenuto conto, sia nella parte dedicata alla

illustrazione del personaggio ed alla valutazione globale della sua personalità, vista nelle varie sfaccettature caratteriali e morali (pagg. 675 - 693), sia nel giudizio di utilizzabilità nel procedimento, nei limiti e con le remore imposti dalla vigente legislazione; sia, infine, nelle analisi afferenti a ciascuno dei delitti di sangue di cui trattasi, per i quali è stata verificata la matrice storica indicata dal pentito, con gli opportuni raffronti tra la narrazione del pentito e le emergenze obiettive.

Dall'insieme dei rilievi svolti dalla Corte del merito sono desumibili alcuni punti cardine che possono essere agevolmente condivisi, anche alla luce dei principi fissati in precedenza in ordine alla interpretazione corretta dell'art. 192 terzo comma del vigente codice di procedura:

a) E' stata respinta la concezione della assoluta ed insuperabile inaffidabilità della fonte, ed è stato affermato il criterio - corretto e duttile - della valutabilità frazionata delle varie propalazioni e della utilizzabilità di quelle

sorrette da validi riscontri, tenuto conto degli innegabili apporti di verità, tra cui quello, fondamentale, che permise la scoperta della "camera della morte" di piazza S. Erasmo;

b) E' stata altresì respinta la tesi massimalistica dell'impostazione di costante calunniosità, cui sarebbero state ispirate le stesse propalazioni, come dettate da esasperato spirito di vendetta, specie nei confronti di taluni degli accusati, essendo stata dimostrata l'insussistenza di proposito siffatto, con argomenti vari, il cui merito si appalesa non qui sindacabile;

c) E' stato escluso un ragionevole fondamento all'ipotesi che, informato dei fatti materiali per via diversa dalla partecipazione personale o dalle confidenze del cugino "tempesta", il SINAGRA potesse poi memorizzarli in modo fermo ed ordinato per ogni futura evenienza, adattandone poi gli schemi alla rosa dei colpevoli posticciamente indicati in sede di collaborazione, in relazione ad ogni episodio. Si è precisato che ciò presupponeva capacità ideative, mnemoniche ed intellettive di

Ed. M. Valeri

notevole livello, invece inimmaginabili in un individuo di scarsa cultura, di non ferrea memoria (dove le numerose inesattezze ed imprecisioni colte nelle sue rivelazioni) e mentalmente non molto dotato, quale si è dimostrato il SINAGRA, i cui pur numerosi e dettagliati riferimenti sono stati attribuiti a cognizioni più fortemente radicate nella sua psiche, per personale esperienza partecipativa o per narrazioni incisive fattegli dal cugino. E si è pure soggiunto con apprezzamento logico difficilmente contestabile, che l'arresto del propalante, che poi dette causa alla collaborazione, fu casuale ed imprevisto, sicché la stessa idea di una preordinazione strumentale appariva francamente inaccoglibile. E ulteriore calzante rilievo è stato quello che l'arresto - compiuto nella flagranza del reato di omicidio di tale DI FATTO, consumato dal SINAGRA unitamente ai cugini VINCENZO ed ANTONIO - si configura come palmare dimostrazione di un modello operativo, che poi il pentito ha detto essere ricorrente in molteplici degli omicidi raccontati, che ne hanno

ricevuto indubbiamente ulteriore connotato di credibilità, a rinforzo di quella già rinvenibile nella confessata partecipazione a molti dei fatti, altrimenti destinati all'improcedibilità per esserne ignoti agli autori;

d) Per converso, ed ai fini della doverosa completezza valutativa, la Corte d'Appello si è data carico dell'esame delle più significative incongruenze rilevate nelle confessioni del SINAGRA (non sempre, difatti, ritenuto attendibile), escludendo motivatamente, peraltro, l'esistenza a monte di una intenzionalità calunniosa, e diversamente spiegando, caso per caso, l'origine di queste discrasie, da riguardarsi bensì come pericolo potenziale di "intossicazione" della prova, ognora prospettabile, ma non in grado di costituire manipolazioni effettivamente devianti, attesa la ribadita necessità di una accurata verifica di tutte le fonti processuali - in armonia con i principi generali - con rifiuto di approcci preconcepi di qualsiasi tipo. E in questa particolare disamina, la Corte d'Appello ha anche

Sc. Morles

passato in rassegna le critiche più insistentemente rivolte, si può dire dalla generalità degli interessati, alla credibilità complessiva della fonte, sotto i più svariati profili (pagg. 682 e segg.), dalla rappresentata origine egoistica (l'aspettativa di sconti premiali di pena) di una non veridica collaborazione, al ruolo asseritamente infimo ricoperto in seno alla cosca (dimostrato dalla difficoltà manifestata nel riconoscere la fotografia di FILIPPO MARCHESE) con la conseguente impossibilità di conoscerne i più compromettenti segreti, alla natura "de relato" infine, della più parte delle narrazioni. Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, a ciascun rilievo è stata data congrua risposta, con valutazioni complete e non in contrasto con i canoni tradizionali della interpretazione logica, cui fa da riscontro, come già si è rilevato, l'arresto in flagranza avvenuto l'11.8.82, dimostrante, con il contestuale omicidio DI FATTO, l'inserimento del collaborante in una posizione di punta fra i killers della cosca, la cui efficacia probatoria

Es. M. Valeri

può essere agevolmente proiettata sui fatti precedenti, del resto compresi in arco di tempo di poco superiore all'anno;

e) Quanto, poi, alla giudizialmente accertata falsità delle accuse formulate dallo stesso "pentito" in altro procedimento (per i fatti di piazza Scaffa), in cui - si è affermato - vi sarebbe stata addirittura ritrattazione piena, va condiviso il criterio della Corte del merito in ordine alla ritenuta autonomia delle valutazioni espresse in ciascun procedimento, ovviamente legate ad aspetti specifici, non trasferibili automaticamente oltre i confini istituzionali. Semmai quegli aspetti specifici costituiscono un riferimento generico, che nella fattispecie è risultato ancor più aleatorio, per la somma di due fattori potenzialmente fuorvianti: la simulata pazzia, cui il SINAGRA si indusse in un certo periodo della sua collaborazione, e che potrebbe averlo indotto ad atteggiamenti autoscreditanti, in grado di influenzare il giudice in altro procedimento, e le minacce rivolte ai suoi

familiari (pag. 694), che la stessa Corte d'Appello ha interpretato come possibile fattore di reticenze e di bugie, pur superate, in questa sede processuale, da un penetrante controllo, in tutti i sensi, della complessiva narrazione del fatto. Ciò, in definitiva, conferma la correttezza del percorso logico seguito dal giudice di secondo grado;

f) In ordine alla questione del riscontro delle accuse per ognuno degli incolpati, la Corte d'Appello ha condiviso, esattamente, l'assunto di non sufficienza della verifica concernente il fatto storico, facendosi carico, ogni volta, della ricerca dell'elemento in grado di confermare la attendibilità della dichiarazione accusatoria nei confronti di ciascun accusato anche e soprattutto per evitare il paventato pericolo di far assurgere il dichiarante ad arbitro assoluto delle sorti altrui. E dunque, anche per questa parte, il principio stabilito appare ineccepibile e si vedrà in seguito se, nel concreto, ne sia stata fatta puntuale applicazione.

Conclusivamente, il riesame generale delle

considerazioni svolte dalla Corte del merito, sia in punto di legalità che di razionalità, non ha dato luogo al rilievo di difetti motivazionali in ordine alla valutazione della fonte SINAGRA VINCENZO, i cui risultati sono agevolmente ascrivibili alla sfera del merito insindacabile, sorretto, per di più, da innegabile completezza di trattazione, come dimostrato, fra l'altro, dalla previa considerazione delle essenziali censure introdotte, in materia, tra i motivi degli appelli. Di tale esito si terrà implicitamente conto nella deliberazione dei motivi di ricorso afferente a ciascun fatto di omicidio, il che eviterà superflue ripetizioni.

2. - Relativamente all'omicidio di RUGNETTA ANTONINO ed ai reati connessi i ricorsi proposti dal ROTOLO, dal SENAPA, da SINAGRA VINCENZO classe 1952, da SINAGRA ANTONINO (con motivi comuni, i due SINAGRA) e da VERNENGO PIETRO, sostanzialmente coincidenti sui profili generali concernenti l'attendibilità della fonte accusatoria, secondo i rilievi summenzionati, hanno poi variamente

prospettato fattori di smentita alle propalazioni concernenti questo specifico episodio. In particolare hanno dedotto (i due SINAGRA, il SENAPA ed il ROTOLO) la incertezza e la contraddittorietà intrinseca della formazione, di tali propalazioni, passata per gradi da un nucleo iniziale e ridotto a successive amplificazioni in momenti processuali posteriori, con interscambi ripetuti, nonché con estensioni, o restrizioni, di ruoli tra i vari incolpati nelle varie fasi del fatto, che ebbe inizio con il prelievo del RUGNETTA e si concluse con il collocamento della vettura, che ne conteneva il cadavere, davanti alla caserma della G. di F.. Ha aggiunto il VERNENGO, con diffusi motivi, critiche ulteriori sulla credibilità del racconto anche a riguardo del fatto storico (l'individuata causale, smentita dalla mancanza di conoscenza tra la vittima ed il CONTORNO; la riferita modalità dell'uccisione per strangolamento, mentre si trattò di uno incaprettamento, come constatato in sede di ispezione e confermato dai rilievi di medicina legale; l'errore compiuto dal SINAGRA nella

S. Malin

ricognizione della fotografia di GRECO GIUSEPPE, da lui scambiato per GRECO "Giovannello"; altre riferite modalità di caricamento del cadavere sulla autovettura, smentite dalle tracce obiettive repertate dalla polizia), oltreché nei suoi personali riguardi. Ha lamentato, tra l'altro, anche l'omessa motivazione sulle constatate difformità interne sulla circostanza che l'accusatore ed il ricorrente, si conoscessero o meno, sul fatto - ancora - che nella prima dichiarazione dell'11.11.83 il SINAGRA non ha incluso esso VERNENGO tra gli autori del fatto, accusa invece formulata soltanto in momento successivo, ed infine sulla materiale impossibilità di un suo colloquio con il MARINO MANNOIA (cui avrebbe confessato la partecipazione al delitto, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata), per non essere mai stati detenuti insieme e nella stessa cella, e mancando altre forme di reciproche frequentazioni.

Tutti i ricorsi sono infondati, salvo quanto si dirà in seguito per altri capi o questioni.

Alla ricostruzione dell'omicidio la Corte del merito ha dedicato ampia trattazione (pagg. 1251 - 1286), sostanzialmente fondata sulla ritenuta attendibilità del dichiarante, reo confesso di partecipazione, riscontrata alla stregua di molteplici particolari (il luogo del delitto, identificato nella c.d. camera della morte di piazza S. Erasmo; l'accertata possibilità, invano contestata dagli imputati, di percezione dei fatti dal luogo indicato dallo stesso pentito, attraverso una finestrella riscontrata in sede di ispezione; le modalità dell'"interrogatorio" del RUGNETTA, a suo dire fatto inginocchiare, confermate in sede di esame autoptico - pag. 1253). In tale quadro, è stata approfonditamente valutata, in senso asseverativo della credibilità, la riferita azione materiale causante la morte, indicata dal pentito nello strangolamento a mezzo di una corda, anziché nell'incaprettamento, a suo dire soltanto simulato. Secondo la Corte del merito gli sarebbe stato facile, se si fosse trattato di posticcia narrazione, magari derivata da notizie di stampa,

Handwritten signature

fornire diversa eziologia, modellata appunto sulla condizione apparente del cadavere, all'atto del rinvenimento.

A tale riguardo, la Corte d'Appello ha sostenuto la propria opinione con esauriente esame delle risultanze autoptiche, integrate da un rinnovato accertamento specialistico ordinato nel dibattimento di secondo grado, e dalla coordinata considerazione delle avverse deduzioni di parte (pagg. 1263 - 1269), ha concluso motivatamente per la perfetta compatibilità dell'azione meccanica descritta dal pentito con le osservazioni di natura scientifica svolte dai periti, a nulla rilevando che il solco repertato sul collo dell'ucciso presentasse inclinazione verso il basso dal lato della schiena (elemento principale dell'assunto del ricorrente), non essendo questo andamento verso il basso marchio esclusivo del preteso "incaprettamento", né presupponendo lo strangolamento da tergo, a mezzo di corda, una corrispondente impronta orizzontale sul perimetro del collo. Giustamente la Corte d'Appello ha

S. M. L.

osservato, a conforto della credibilità del SINAGRA che costui, se non fosse stato personalmente a conoscenza dei fatti, non avrebbe arrischiato, al proposito, versione difforme da quella apparente, pubblicizzata dalla stampa, né sarebbe stato in grado di indicare l'ora approssimativa della morte, difatti confermata dall'esame autoptico, ovviamente precedente alla sua narrazione, ma il cui esito particolareggiato egli ben difficilmente avrebbe potuto conoscere, o comunque memorizzare per circa un anno, tra la data del fatto (8.11.81) ed il momento delle rivelazioni.

Ma, a parte questo, è stato l'esame di ogni dettaglio della ricca e composita dichiarazione del collaborante a convincere la Corte del merito della insostenibilità di una ipotesi di mera fantasia calunniatrice, in ragione - appunto - della pluralità dei particolari raccontati su ogni aspetto della vicenda, anche di quelli facilmente controllabili e sui quali, dunque, maggiore poteva essere il rischio di una clamorosa smentita. Di qui il conclusivo convincimento che soltanto un diretto

G. M. ...

testimone, partecipe egli stesso del piano criminoso, potesse rappresentarne lo svolgimento, e la causale ispiratrice, sin nelle più riposte pieghe.

E proprio nella causale, altro fondamentale risvolto dell'omicidio, il dire del SINAGRA, secondo cui dal RUGNETTA si pretendevano notizie sul luogo in cui il CONTORNO si nascondeva, ha trovato conferma illuminante, essendo risultato che i due si conoscevano. Respingendo, al riguardo, ogni contraria affermazione degli imputati, secondo cui l'ingresso nella vicenda di questo personaggio, allontanatosi da Palermo con ingente quantitativo di droga sottratto da un deposito comune, sarebbe stato soltanto frutto di una forzatura logica, ed egli stesso, poi, avrebbe negato la fondatezza di consimile movente, la Corte d'Appello ha dimostrato (pag. 1275) la preesistenza di rapporti personali tra l'ucciso ed il CONTORNO, attestata anche dal MARINO MANNOIA, ed il loro collegamento sin dai tempi in cui entrambi si dedicavano al contrabbando di tabacchi. Poste tali acquisizioni in connessione

M. Mannòia

con il fatto attribuito al CONTORNO (la sottrazione della droga), è stato agevole, alla Corte del merito, sul piano logico, non soltanto spiegare l'atteggiamento reticente mantenuto da costui sul movente in questione, ma identificare concretamente l'interesse per il quale, da parte di molti, si pretendevano dal RUGNETTA - che si supponeva esserne al corrente - notizie atte al rintraccio del fuggitivo CONTORNO ed al recupero, verosimilmente, della merce asportata (oltreché, ovviamente, alla punizione del colpevole).

Ne deriva l'inconsistenza delle censure che, contrastando tali accertamenti di fatto, hanno preteso invece di legare l'assassinio ad una attività di confidente della G. DI F., cui il RUGNETTA sarebbe stato dedito, e che avrebbe conseguentemente provocato la reazione vendicativa di qualcuno, come attesterebbe il preciso rituale dell'incaprettamento e dell'abbandono del cadavere, depresso sul bagagliaio di una autovettura rubata, davanti alla caserma dello stesso Corpo militare. Ma, nella migliore delle ipotesi, questa si

appalessa soltanto una alternativa interpretazione delle risultanze, discendente strutturalmente dalla svalutazione di quelle, invece, valorizzate dalla Corte del merito e dall'enfatizzazione di pretese sconnesse nelle relative valutazioni, operazioni, queste, tipiche delle contestazioni di merito.

Certo è che, disattese le doglianze in punto di legittimità dell'uso delle dichiarazioni del pentito, e non essendovi, peraltro, denunce di travisamenti del fatto, il vizio residuo di difetto di motivazione sottintende, come detto, soltanto la prospettazione di una diversa delineazione del fatto, non introducibile in questa sede.

Del resto non può non rilevarsi che la Corte del merito ha dato risposta su ogni dubbio sollevato sui singoli punti ad essa sottoposti, spiegando tra l'altro, come la ricognizione fotografica di GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", fosse stata sicura, malgrado l'involontario errore nominalistico; e come il "rituale" trattamento riservato al cadavere potesse invece significare che la vittima, con un passato di contrabbandiere, non aveva voluto

Scarpazzedda

parlare.

Se, dunque, la motivata esposizione delle ragioni inducenti al maturato convincimento - frutto di globale e coordinata disamina delle risultanze - porta al rigetto delle doglianze avverso la ricostruzione del fatto espletata nella sentenza impugnata, altrettanto deve dirsi in ordine alle censure individuali.

Quelle dei due SINAGRA, del SENAPA e del ROTOLO, di tenore analogo, possono essere viste congiuntamente, compendiandosi nella comune prospettazione di inattendibilità dell'accusatore, in ragione della formulazione non unitaria delle sue dichiarazioni, articolate su una pluralità di verbalizzazioni successive, con modificazioni ed aggiustamenti interni, scarsamente deponenti per la veridicità del deposto.

Ma a queste preliminari osservazioni la Corte del merito ha implicitamente già risposto, valutando la credibilità del SINAGRA, e delle circostanze da lui riferite, in una complessiva e globale considerazione, che ha tenuto conto non già di



singoli brani del racconto o di successive sovrapposizioni, ma della totalità della propalazione, sia pure precisata ed arricchita mercé apporti plurimi. Il giudizio finale di attendibilità non poteva, perciò, che essere riferito all'intera dichiarazione, quale definitivamente formatasi anche attraverso aggiustamenti e correzioni interne, ferma, in ogni caso, l'esigenza ulteriore del riscontro individualizzante, sia pure dimensionato alla già acquisita certezza della riferita verità sugli aspetti obiettivi del fatto.

Orbene, in relazione ai quattro ricorrenti di cui trattasi, la Corte d'Appello non ha mancato di sottolineare, nel corpo della complessiva motivazione, gli elementi di conforto dell'accusa: la loro militanza accertata nella cosca di Corso dei Mille, il luogo stesso della esecuzione, identificato in quella camera della morte destinata alle operazioni criminali più spietate (e verosimilmente frequentata in tale funzione), la partecipazione degli imputati ad altri efferati

omicidi, denotante un loro specifico e più pregnante ruolo nell'ambito della più generica militanza, il certo coinvolgimento dei due SINAGRA - già si è visto - nell'omicidio del DI FATTO, unitamente al cugino VINCENZO, a conferma di un comune e specifico impiego di assassini all'interno della cosca.

Si tratta, a ben vedere, di riscontri che apparentemente sono di tipo logico, ma nella realtà sostenuti da elementi di fatto esterni (il luogo del delitto, il particolare impiego "professionale", al di là di una generica associazione di per sé poco significativa, il dominio dell'uso della camera della morte da parte degli accusati) che, secondo il giudice di merito, hanno capacità dimostrativa, sia pure a livello integrativo, dell'attendibilità, anche per questa parte, delle parole del dichiarante.

Esclusa la sindacabilità del merito, tale opinione si dimostra rispettosa del dettato legislativo, avendo assunto a proprio sostegno circostanze estrinseche al proponente, sia pure non

strettamente e direttamente afferenti al fatto concreto, ma in grado di renderne perfettamente compatibile lo svolgimento con i termini, anche soggettivi, da quelli esposti.

Quanto al VERNENGO, è pur vero che la Corte del merito non si è attardata nell'esame delle circostanze nelle quali ebbe luogo la sua conoscenza da parte del SINAGRA, circostanze che, secondo il ricorrente, il dichiarante avrebbe falsamente, e comunque erroneamente, indicato in duplice occasione. Ma poiché non è dubbio che, al momento della consumazione del delitto, tale conoscenza era già consolidata (al punto tale, quantomeno, da impedire errori di persona), la censura proposta non presenta rilevanza alcuna, se non quella, al più, afferente alla presenza di qualche imprecisione, o di marginali infedeltà da parte del "pentito", del resto già valutate dalla Corte di Palermo in più ampio contesto, ed in questo assorbite. Non sorprende, pertanto, né costituisce serio motivo di lacuna motivazionale, che lo stesso giudice del merito ne abbia omissa

Manfredi

una trattazione specifica.

Ciò precisato, e reiette per quanto sopra le altre doglianze di questa parte ricorrente, va anche detto che il riscontro individuale è stato fondato anche sulle parole del MARINO MANNOIA, ritenute attendibili. Secondo il MANNOIA, durante la celebrazione del processo di primo grado, l'imputato ebbe a confidargli che la versione dei fatti rappresentata dal SINAGRA corrispondeva esattamente a verità (pag. 1277). Questo dato probatorio, che integra a sufficienza la chiamata di correità dello stesso propalante, è stato ritenuto, come detto, del tutto attendibile, sia per il movente individuato, al quale la posizione del VERNENGO, grosso trafficante di stupefacenti (fra altro coinvolto nella gestione della raffineria di via Messina Marine) appare seriamente connessa sia perché, a quell'epoca, il MARINO MANNOIA non aveva ancora maturato alcun proposito di collaborazione ed era attestato sulla posizione, comune sostanzialmente al fronte degli imputati, di una tenace negazione di ogni responsabilità. Si

aggiunga che egli era strettamente legato al
VERNENGO, con il cui clan aveva attivamente
partecipato al traffico di stupefacenti (poi
confessato), sicché esistevano veramente le
condizioni di grande confidenzialità giustificanti
l'aperta ammissione dello interlocutore.

Il ricorrente ha negato che tal colloquio avesse
avuto luogo, assumendo di non essere mai stato
detenuto insieme a MARINO MANNOIA, ma la deduzione
è ininfluyente, postoché, come ha riferito costui,
quel colloquio non ebbe luogo, in un qualsiasi
carcere, ma nell'aula giudiziaria in cui si
svolgeva il dibattimento di primo grado. Certo è,
invece, che nel ricorso manca una specifica censura
del grado di attendibilità del riferimento, che la
Corte del merito ha ritenuto elevato, in ragione di
tutte le circostanze di contorno, correttamente
ritenute coerenti.

In conclusione, seppure all'imputato non sono
applicabili i criteri valutativi evidenziati per i
correi, non militando egli in specifico modo nella
cosca di Corso dei Mille, la Corte di secondo grado

M. Mannoia

ha egualmente soddisfatto l'obbligo di dare una adeguata giustificazione anche del riscontro individuale a lui riferibile.

Tale fondamentale rilievo assorbirebbe ogni contraria deduzione. Ma, per completezza, è opportuno far cenno di due altre questioni sollevate dalla difesa, la seconda in sede dibattimentale avanti a questa Corte di legittimità.

La prima, non nuova, concerne il preteso ritardo con il quale il SINAGRA avrebbe incluso il nome del ricorrente fra quelli dei responsabili della morte del RUGNETTA, dal che è stato tratto argomento per mettere in dubbio la versione del pentito e per sottolinearne, ancora una volta, la non attendibilità. Ma dalla sentenza di primo grado (pagg. 1732 - 1733) si ricava che analoga contestazione era già stata formulata avanti alla Corte d'Assise, la quale l'aveva respinta, giudicandola frutto di abbaglio, giacché il SINAGRA aveva fatto il nome del VERNENGO, quale corresponsabile, unitamente a quelli degli altri,

sin dal primo interrogatorio reso al magistrato, incaricato dell'istruzione nel procedimento per l'omicidio di DI FATTA DIEGO, che stava raccogliendo anche le sue dichiarazioni spontanee su altri fatti confessati.

La seconda, questione, ripetesi non introdotta nei motivi scritti di ricorso e, verosimilmente, mai trattata in precedenza, non recandone traccia le due sentenze di merito, è stata proposta nella discussione orale e si ricollega al preteso intento di vendetta, che avrebbe animato l'accusa asseritamente calunniosa del SINAGRA verso il deducente, come da ammissione resa dal pentito nel separato procedimento per i fatti di piazza Scaffa, ancorché subito dopo ritrattata con futile pretesto (sarebbe stato minacciato da esso VERNENGO) peraltro smentito dai carabinieri della scorta. L'averne la Corte di secondo grado omissa menzione e delibazione costituirebbe, dunque, difetto di motivazione, censurabile in questa sede.

A parte che sembra alquanto dubbia la ritualità di tale specifica doglianza in quanto, pur riguardando

il profilo della credibilità del proponente, attiene tuttavia a un punto specifico investito per la prima volta oltre il termine stabilito nell'art. 533 V.C.P.P., non ne sortirebbe comunque la fondatezza del dedotto vizio, avendo la Corte di secondo grado risolto altrimenti il problema della valutazione della attendibilità del SINAGRA. Essa invero ha tenuto anche conto dei potenziali fattori di perplessità legati a reticenze e distorsioni presenti nelle relative dichiarazioni, delle quali non ha certamente nascosto l'esistenza e l'importanza, ma li ha superati svalutandoli nel contesto di un apprezzamento globale, il cui merito non è qui rivedibile. Orbene, ribadito il principio che il giudice non ha obblighi di motivazione su ogni affermazione o deduzione sottoposta alla sua attenzione, quando abbia dato giustificata contezza delle linee fondamentali della decisione, la circostanza su cui si appunta il rilievo de quo, può essere agevolmente ricondotta nell'area delle ragioni irrilevanti per una prudente e ponderata valutazione delle stesse dichiarazioni, del che, si

Handwritten signature

ripete, la Corte del merito ha tenuto debito conto, comunque dando ampia spiegazione della scelta operata.

D'altra parte non si può trascurare il rilievo (peraltro attinente a problema di fatto) della aleatorietà del dato ricordato dal ricorrente, tenuto conto che esso viene rapportato a contraddittorie prese di posizione del SINAGRA, comunque, in separato procedimento, con tutte le limitazioni che intuitivamente ne derivano in punto di travasabilità in quello presente.

Alla stregua di quanto precede, anche i motivi di ricorso concernenti la fattispecie vanno rigettati.

II. - In relazione agli omicidi di LO VERSO MAURIZIO e di FALLUCCA GIOVANNI, ed ai reati connessi (capi 112, 113, 114), SINAGRA VINCENZO di Salvatore e SINAGRA ANTONIO - i soli due condannati presenti nel procedimento - hanno dedotto, con motivi comuni, la natura puramente "de relato" delle dichiarazioni dell'accusatore SINAGRA VINCENZO classe 1956 - il cui contenuto avrebbe appreso per il tramite di confidenze fattegli dal



cugino ed imputato omonimo, detto "tempesta" -
ovviamente smentite dalla fonte primaria nominata;
ed hanno lamentato l'omesso esame dei motivi di
appello, concernenti fra l'altro l'improbabilità
del movente indicato dal pentito, secondo cui
piccoli delinquenti avevano arrischiato la propria
incolumità sino al punto di "soffiare" una
importante intrapresa criminale (la rapina ad un
vagone postale presso la stazione di Villabate -
FICARAZZELLI, compiuta il 24.7.81) al potente boss
MARCHESE FILIPPO, e l'inidoneità dei riscontri
indicati dalla Corte di merito, comunque
riguardanti il fatto e non gli autori.

La sentenza impugnata ha dedicato al duplice
assassinio (collegato a quelli nelle persone di
SPARACELLO GIACOMO ed INGRASSIA DOMENICO, che qui
non interessano) le pagg. 1792 - 1793, muovendo
dalle articolate dichiarazioni del collaborante
SINAGRA, il quale aveva rivelato i retroscena del
fatto, indicando negli uccisi i soggetti che,
precedendo nel tempo l'iniziativa già progettata
dal MARCHESE, avevano portato a termine la rapina,

Handwritten signature or initials, possibly "M. Marchese".

con cospicuo bottino, suscitando così l'ira del boss, che aveva attirato il LO VERSO ed il FALLUCCA in un tranello, con la complicità del "tempesta" e di SINAGRA ANTONIO, mercé il pretesto di offrire loro un lavoro, di cui le vittime avevano parlato con il DI MARCO, prima di recarsi al fatale appuntamento, nel cui corso erano stati soppressi. Gli altri due erano stati uccisi separatamente.

Le doglianze formulate non hanno fondamento. Come si ricava, in particolare, dalle pagg. 1785 e segg. della sentenza impugnata le dichiarazioni del SINAGRA, attinte dalle rivelazioni a lui fatte dai cugini Vincenzo ed Antonio, non hanno costituito la prova unica del fatto, perché supportate da quelle conformi del DI MARCO. Costui ha riconfermato la sconsiderata iniziativa dei quattro nel compimento della rapina progettata in precedenza da un personaggio di cospicuo rilievo mafioso, sicché la causale indicata dal primo collaborante ha trovato pieno riscontro nelle parole del secondo. E questi ancora, ha ribadito anche la circostanza dell'appuntamento (la trappola mortale) di cui gli

G. Di Marco

avevano parlato il FALLUCCA ed il LO VERSO, i quali avevano fatto presente che la proposta di lavoro era stata loro formulata proprio dal "tempesta" e dal fratello Antonio. Ha aggiunto il DI MARCO di aver personalmente versato la somma di Lire 15.000.000 al MARCHESE, pur di tacitarne il risentimento nei suoi confronti, in quanto anche egli sospettato di aver preso parte marginale alla stessa rapina.

Così definiti i fatti, è certo innanzitutto che i giudici del merito hanno utilizzato una doppia accusa, proveniente da fonti diverse ma coincidenti nei risultati. E alla stregua di tale coincidenza è stata ritenuta confermata la parola del SINAGRA, per quanto concerne la cornice entro la quale la soppressione del FALLUCCA e del LO VERSO maturò (gli imputati non debbono rispondere anche della eliminazione dello SPARACELLO e dell'INGRASSIA). E' pur vero che il riscontro offerto dal DI MARCO non si è esteso sino alla fase del materiale compimento del duplice omicidio, sulla cui realizzazione egli nulla ha detto. Ma la circostanza confermata

Handwritten signature or initials, possibly "M. M. M."

dell'offerta di lavoro, di cui le future vittime avevano fatto parola allo stesso DI MARCO, dichiarandola come proveniente dai fratelli SINAGRA, ha avuto il giusto effetto di raccordare costoro all'uso del mezzo fraudatorio, mercé il quale fu possibile conseguire la presenza dei due nel luogo del loro successivo assassinio. Si tratta, perciò, di circostanza che, giungendo a lambire i due fatti di omicidio ne ha posto in luce i precedenti causativi e l'antefatto immediato, negli stessi termini rivelati dal SINAGRA VINCENZO, sicché ne è stato giustamente derivato l'effetto convalidante serio alla estrema fase realizzativa, quale naturale e logico sbocco del presupposto inganno confermato.

A corredo, il giudice d'appello ha correttamente rilevato che la scomparsa, pressoché contemporanea, dei principali autori della rapina costituisce la riprova ulteriore dell'intervento di una potente forza esterna, verosimilmente mossa da aspro risentimento, intervento che è stato agevole, in base a una coordinata valutazione degli elementi

S. P. M. Valenti

disponibili, identificare nella vendetta del MARCHESE.

Questa motivazione, arricchita di altri dettagli che qui è superfluo rammentare, resiste facilmente alle critiche dei ricorrenti, sia dal punto di vista della stretta legalità (è innegabile l'esatta applicazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P.), che della razionalità. Già il rilievo dibattimentale del difensore (secondo cui l'accertato mendacio del principale accusatore nei confronti dei cugini per altri fatti, ne comporterebbe - traslativamente - l'inaffidabilità assoluta per ogni altra parte, nei confronti degli stessi soggetti), urta contro la legittima frazionabilità della dichiarazione concernente più fatti, nei sensi già esposti; ed urta soprattutto contro l'ovvio rilievo che, nella concreta fattispecie, l'accusa è stata confermata da altra fonte autonoma (ed a nulla rileva che questo, in seguito, operasse una totale ritrattazione per tutti gli episodi narrati, ritenuta inattendibile e strumentale dal giudice del merito).

Quanto, poi, ai motivi scritti, esposti con brevi proposizioni essi sostanzialmente vertono sul merito (vi si contestano, in una alla valutazione dell'attendibilità delle parti probatorie, la stessa possibilità che dei malfattori di mezza tacca osassero "disturbare" il capo MARCHESE FILIPPO ovvero la verosimiglianza dei particolari narrati dal SINAGRA sui modi di soppressione dei cadaveri, asseritamente disciolti nell'acido). Su tali proposizioni non sono mancate adeguate messe a punto del giudice dell'appello (vedansi, ancora, le pagg. 1791 - 1892), mediante adeguata confutazione di argomenti consimili, già introdotti nei motivi di gravame. Sicché, anche l'adombrato difetto di motivazione mostra totale infondatezza.

Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno rigettati per la parte "de qua", salvo il successivo esame di altre doglianze su capi e punti diversi.

III. - In relazione al duplice omicidio di BUSCEMI RODOLFO e di RIZZUTO MATTEO, ed ai reati connessi, già si è esaminata altrove la posizione del ricorrente coimputato MANISCALCO SALVATORE. Sono

ricorrenti altresì, essendone stata confermata in appello la condanna, ROTOLO SALVATORE, SENAPA PIETRO, SINAGRA VINCENZO di Salvatore ("tempesta") ed il fratello SINAGRA ANTONIO. I capi interessanti sono quelli contraddistinti con i progressivi numeri 188, 189, 190 e 191.

Come si desume dall'impugnata sentenza (pagg. 1835 - 1850), il collaborante SINAGRA VINCENZO aveva narrato di aver partecipato - nella c.d. "camera della morte" di piazza S. Erasmo - alla materiale soppressione del BUSCEMI e del RIZZUTO, colà condotti dai cugini SINAGRA VINCENZO e SINAGRA ANTONIO, ed aveva indicato come correi, unitamente a costoro anche, il ROTOLO, il SENAPA, il MANISCALCO, MARCHESE FILIPPO ed altri, tra cui GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", da lui conosciuto come GRECO "Giovannello". Si era voluto così punire l'eccessiva spregiudicatezza dei due uccisi, rectius del solo BUSCEMI, colpevole di avere riscosso dei "pizzi" nelle zone di Villabate di Bagheria senza il permesso dello stesso MARCHESE. Il RIZZUTO, pure immune da colpe, era stato ucciso

perché si era voluto accompagnare al cognato BUSCEMI, essendo stati entrambi attirati sul posto con il pretesto del conferimento di lavori da muratore (tale era il mestiere del secondo).

Il fatto era accaduto il 27.5.82.

I ricorsi proposti dai due SINAGRA (condannati anche per il connesso omicidio di MIGLIORE ANTONINO, dal BUSCEMI indicato quale compartecipe nella riscossione dei "pizzi", fatto avvenuto il 2.6.82 (come ai capi da 192 a 195), hanno sostenuto, con argomentazioni comuni, il difetto di motivazione consistente nell'omessa delibazione della dedotta mancanza del riscontro e, per altro verso, dei dati scagionanti indicati nei motivi di appello, in grado di inficiare radicalmente la credibilità dell'accusatore (ad esempio l'inverosimiglianza dell'asserito prelievo del BUSCEMI e del RIZZUTO sotto la casa del primo; il silenzio mantenuto dal pentito SINAGRA, nel suo primo interrogatorio sul movente dei delitti, sul nome della terza vittima - il MIGLIORE - o sul contenuto dell'interrogatorio cui le prime due

erano state, a suo dire, sottoposte prima dell'uccisione; l'inverosimiglianza delle riferite modalità circa l'assassinio dello stesso MIGLIORE, e così via).

Il ROTOLO ha lamentato eguale vizio (anch'egli è stato condannato altresì per l'omicidio MIGLIORE), denunciando l'omesso rilievo delle contraddizioni e delle incertezze presenti nelle parole del SINAGRA, tra l'altro implicitamente contrastate dal DI MARCO sul punto concernente il furto di una autovettura adoperata, secondo il pentito, per scaricare in mare i resti delle prime vittime, ed al quale il ricorrente - a dire appunto del DI MARCO - fu estraneo, come estraneo fu al prelievo del BUSCEMI e del RIZZUTO dalle loro case, secondo il racconto dei congiunti: circostanze tutte indebitamente pretermesse dai giudici del merito.

Critiche di analogo tenore ha formulato il SENAPA, secondo il cui assunto la sentenza avrebbe accertato, al più, la storicità del fatto, non le responsabilità individuali degli imputati, prive di effettivi riscontri ed ancorate alle sole parole -

SSM

incerte e contraddittorie nei vari momenti processuali - del collaborante, fra l'altro valutate diversamente per altro incolpante (ARGANO GASPARE, assolto), e non oggetto di quella prudente e comparata analisi, necessaria per impedirne l'impensabile ruolo di sola - e potenzialmente arbitraria - base di colpevolezza.

Le doglianze non hanno fondamento.

La credibilità del SINAGRA è stata fondamentalemente ritenuta per la confessata partecipazione ai fatti riguardanti gli omicidi del RIZZUTO e del BUSCEMI (trattasi, perciò, di vera chiamata di correttezza). Ed è stata riscontrata sulla base di una fitta serie di circostanze di contorno, concernenti anche e soprattutto le vicende introduttive. Tra queste il prelievo delle tre vittime ad opera di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del fratello ANTONIO. A questo proposito, difatti, la sentenza impugnata ha potuto stabilire, con accurata analisi delle dichiarazioni variamente rilasciate dai congiunti degli assassinati (pagg. 1839 - 1841), che costoro erano stati visti allontanarsi in compagnia dei

S. M. Salemi

fratelli SINAGRA, nel pomeriggio del giorno 26.5.82, dopodiché non erano più ricomparsi; e che la Fiat 127, di proprietà del BUSCEMI, con la quale entrambi avevano raggiunto il luogo della successiva esecuzione, era stata lasciata nei pressi, ove in effetti era stata poi rinvenuta, significativamente priva dell'apparecchio radio, che il proprietario, a dire del SINAGRA, aveva preso con sé nel recarsi all'appuntamento - tranello.

Altra eloquente conferma ha riguardato, secondo la sentenza impugnata, la Fiat "Ritmo", adoperata - nella versione del propalante - per il trasporto dei corpi dei due uccisi. Al riguardo, difatti, il DI MARCO ha rivelato che i fratelli SINAGRA gli avevano dato incarico di collaborare al furto di una vettura di tale tipo, poi effettivamente sottratta al detentore e ritrovata bruciata il 28.5.82, e cioè, in significativa coincidenza, il giorno successivo alla denuncia della scomparsa del BUSCEMI e del RIZZUTO.

A questa coordinata valutazione, la Corte di

Palermo ha aggiunto la disamina critica dei motivi di appello (pagg. 1845 e segg.), osservando, fra l'altro, come proprio la contestuale presenza (e l'incontro, tragico ultimo) dei due cognati nel luogo indicato dal SINAGRA abbia rappresentato una conferma dell'appuntamento - tranello riferito dal pentito stesso, potendosi ragionevolmente ritenere che, in diversa ipotesi, il BUSCEMI non avrebbe coinvolto l'ignaro ed innocente affine.

La motivazione formulata ha rappresentato, dunque, un completo resoconto del fatto, identificato nelle premesse causative e nello svolgimento materiale, secondo un filo logico che trova conferma generale, innanzitutto, proprio nella scomparsa contemporanea delle due vittime ed in quella altrimenti incomprensibile - in particolare - del RIZZUTO.

La storicità del fatto, ampiamente dimostrata con ragionamento immune da vizio logico, ha finito con l'essere riconosciuta dallo stesso ricorrente SENAPA. E quindi, anche per gli omicidi di cui trattasi (quello del MIGLIORE, già si è detto, si inquadra nel medesimo contesto causale - fattuale -

personale) la questione veramente rilevante e sulla quale, in definitiva, sono cadute le più penetranti critiche, risiede nel quesito se alla congruità della ricostruzione del fatto abbia corrisposto il reperimento di adeguati riscontri sulle responsabilità individuali indicata dal "pentito" SINAGRA.

Per quanto riguarda il cugino omonimo, soprannominato "tempesta" ed il fratello di costui, a nome ANTONIO, la sperimentata collaborazione da essi offerta nel fatto specifico, nell'ambito di un ruolo eminente similmente svolto in altre intraprese, ed anzi per essi funzionale al servizio della cosca, non ha lasciato dubbi nei convincimenti del giudice del merito. La Corte di secondo grado ha tenuto conto anche e soprattutto delle concorrenti indicazioni dei congiunti dei due scomparsi e di quelle del DI MARCO (a proposito del furto della Fiat Ritmo), dalle quali è uscita confermata e rafforzata la rappresentazione di un loro contributo materiale sia nella fase preparatoria ed introduttiva del duplice delitto,

Es. Malum

sia in quella posteriore, concernente la dispersione in mare dei resti corporei. E tale contributo inevitabilmente si riflette anche sulla fase intermedia, quella della materiale uccisione, in logico collegamento con le altre, secondo la riscontrata e globale narrazione del propalante.

Riscontri consimili, per il vero, non sussistono per il ROTOLO e per il SENAPA, nel senso che la loro partecipazione al fatto è stata limitata dallo stesso dichiarante alla sola fase dell'uccisione, relativamente al BUSCEMI ed al RIZZUTO, ed estesa a quella del prelievo per l'omicidio del MIGLIORE, senza che le acquisizioni processuali offrano - diversamente che per i due fratelli SINAGRA - il concorrente sostegno di altre dichiarazioni accusatorie. Da questo punto di vista le doglianze del ROTOLO, che tale carenza ha sottolineato, ascrivendo anche alla sentenza di non averne tenuto conto o, peggio, di averla travisata, possono apparire prima facie non prive di un qualche fondamento, limitatamente alla segnalazione di una insufficienza di elementi probatori. Ma a un

SS Malu

approfondimento del tema questa ridotta presenza di elementi probatori non integra il vizio denunciato perché la Corte di Palermo ha preso implicitamente atto dell'inesistenza di elementi aggiuntivi e coerentemente ha fondato il riscontro individuale su altre considerazioni.

E proprio in questo aggancio a considerazioni diverse è dato ravvisare il nucleo della decisione che si rivela perciò argomentata in modo ineccepibile, similmente a quanto già si è detto a proposito dell'omicidio del RUGNETTA.

Invero, l'occorrente riscontro è stato individuato, al di là della accertata appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, nella specifica appartenenza alla ristretta fazione più direttamente impegnata in iniziative cruente di carattere sanzionatorio, come dimostrato in altre intraprese, e perciò nella speciale funzione di membri organicamente preposti al compimento di omicidi, o di altri atti di rilevante violenza. Altro riscontro è stato ravvisato nell'uso della c.d. "camera della morte" (elemento connettivo di evidente rilievo, difatti

Palermo

comune a più fatti del genere), e cioè in un riferimento di natura territoriale coevamente designante un ristretto numero di associati - killers, che abitualmente se ne servivano per i misfatti più gravi del sodalizio.

Né possono sminuire il vigore di tali riscontri le decisioni raggiunte da questa Corte regolatrice in ordine al coimputato MANISCALCO SALVATORE, o quelle del giudice del merito a proposito di ARGANO GASPARE, che erano stati pure indicati dal SINAGRA quale partecipi al duplice omicidio.

Per il MANISCALCO, difatti, si è doverosamente constatato il difetto di riscontri esterni tanto che l'annullamento è stato esteso al reato associativo, la cui prova in sede di merito era stata ritenuta raggiunta, ponendo a fondamento della partecipazione associativa i sospetti relativi al concorso in omicidio e a fondamento di questi quelli concernenti l'associazione mafiosa. Per l'ARGANO, si erano colte dal giudice di secondo grado perplessità ed incertezze nelle parole del dichiarante, il che ne aveva determinata

l'assoluzione, senza che da ciò potessero derivare profili di dubbio, secondo una discrezionale valutazione, sugli altri coimputati, nei cui confronti si era ritenuta raggiunta la prova.

Tutto ciò ha corrisposto, correttamente, all'esigenza di distinzioni individuali pur al cospetto di una stessa fonte accusatrice, non necessariamente provvista di eguale capacità dimostrativa per tutti gli incolpati, ed alla necessità, ancora, della ricerca del riscontro per ciascuno di essi, indipendentemente dalla genuinità della chiamata.

Va aggiunto che, nella discussione orale, il difensore del ROTOLO ha molto insistito sul presunto odio di SINAGRA VINCENZO (il pentito) verso il suo patrocinato - oggetto anche di altre accuse poi rivelatesi infondate - ed ha lamentato che di tale profilo psicologico non si è tenuto alcun conto nei gradi precedenti, così deducendo un ulteriore vizio di motivazione carente.

Ma la doglianza risulta smentita - e comunque confinata nel suo reale spessore di difforme

valutazione del merito - dal contenuto della sentenza impugnata che, nelle pagg. 685 - 691, ha esplicitamente esaminato il tema di un possibile disegno persecutorio, posto dal propalante alla base delle sue accuse verso il ROTOLO ed anche nei confronti dei cugini, e lo ha risolto negativamente alla stregua delle considerazioni motivate che vi figurano, la principale delle quali, di indubbia correttezza logica, dimostra che le incolpazioni mosse al ricorrente si riferiscono soltanto ad una frazione dei molti delitti rivelati dal pentito, autoaccusatosi per molti di essi.

Ne consegue, in conclusione, il rigetto dei proposti motivi di ricorso, anche in relazione all'omicidio del MIGLIORE, cui si atagliano gli stessi argomenti.

IV. - Ad eguale conclusione occorre pervenire quanto all'omicidio del prof. GIACCONE PAOLO, per il quale è ora solo ricorrente lo stesso ROTOLO, condannato già in primo grado . Trattasi dei capi 218 - 219.

Separatamente, questa Corte regolatrice ha esposto

le ragioni dello statuito annullamento delle assoluzioni decise in secondo grado nei confronti di membri della "cupola", per lo stesso fatto. Concentrando qui l'analisi sulla specifica posizione del ROTOLO, il solo soggetto individuato quale esecutore materiale, ed alle doglianze da lui espresse, va osservato, innanzitutto, che non è stata posta in discussione la ricostruzione dei fatti, quale eseguita nella sentenza impugnata, né sono stati elevati rilievi in ordine al movente, che i giudici del merito hanno individuato sulla base delle rivelazioni di SINAGRA VINCENZO, fondamentale fonte probatoria anche di questa vicenda. Le censure, hanno invece, più riduttivamente riguardato la attendibilità generale del dichiarante, attraverso le contestazioni ben note e qui ripetute, che comprendono anche quella specificamente attinente al delitto. Si assume che tutto si riduce all'affermazione del pentito di avere avuto le notizie e i particolari del fatto dal cugino "tempesta" nel momento in cui, trovandosi entrambi in piazza S. Erasmo ed

accingendosi al compimento del delitto DI FATTA, verso le ore 10,30 circa del giorno 11.8.82, proprio il congiunto ne aveva vinte le residue perplessità con il dirgli che il ROTOLO, appena sopraggiunto, aveva poco prima ucciso un "medico dell'ospedale". E la stessa debolezza avrebbe il racconto nella parte in cui il pentito aggiunge che sempre il cugino gli aveva spiegato, successivamente, che causa del delitto era stata "una faccenda di impronte digitali di MARCHESE GIUSEPPE su una macchina, per fatti avvenuti fuori Palermo" e lo ordine di uccisione era stato impartito da MARCHESE FILIPPO.

I riportati rilievi sono suggestivi ma non sono decisivi. Infatti nella valutazione della Corte di Palermo proprio la identificazione del movente effettivo in quello sia pure rudimentalmente affacciato dal pentito (si vedano le pagg. 1582 - 1588 della sentenza) ha fortemente contribuito all'accredito complessivo della narrazione. Così ne sono risultate convalidate le premesse storiche e la stessa verità dell'acquisizione delle confidenze

del cugino "tempesta", che di tale causale era al corrente, evidentemente, per la qualità di ben inserito membro della cosca di via Mille.

Questo inserimento tra l'altro, spiega pure perché egli fosse in grado di indicare all'omonimo parente, nelle circostanze surricordate, il ruolo di sicario appena ricoperto dal sopraggiunto ROTOLO ai danni di "un medico dell'ospedale", che era, in realtà, il prof. GIACCONE, sventurato titolare dell'incarico di effettuare una perizia dattiloscopica, della quale non aveva voluto mutare i risultati raggiunti malgrado accertate pressioni, così suscitando l'ira vendicativa del MARCHESE.

Ne segue che, il ricorso si prospetta contraddittorio nell'assunto dell'inattendibilità del dichiarante, senza coeva censura sul principale dato probatorio, cui il giudice del merito ha legato soprattutto l'affidabilità della fonte propalatoria, tra l'altro rilevando, ad ulteriore rafforzamento del convincimento, che il SINAGRA, arrestato lo stesso giorno dell'omicidio GIACCONE - perché, si ricorda, colto in flagranza del reato di

omicidio in persona del DI FATTA -, non sarebbe stato comunque in grado di attingere notizie, rivelatesi esatte, da fonti diverse da quelle citate, inevitabilmente riconducenti al nucleo dei responsabili ed alla fazione di appartenenza.

Comunque, ogni altro rilievo critico, basato su alcune modificazioni, del resto marginali, introdotte dal SINAGRA nel proprio racconto nei vari momenti processuali, o collegato alla dedotta impossibilità che il cugino, anch'egli semplice esecutore di ordini, conoscesse preventivamente il piano per uccidere il GIACCONE, tanto da indicarne immediatamente l'esecutore nella persona del ROTOLO (stranamente, l'unico esecutore tra tanti partecipanti) o ancora ad altre pretese inverosimiglianze della narrazione - base, è agevolmente confutabile ed è stato, di fatto, confutato nella sentenza impugnata, nella parte concernente gli omologhi argomenti introdotti con i motivi di appello (pagg. 1590 e segg.).

Così, resta un assunto del tutto apodittico il rilievo censorio che il "tempesta" non fosse a

conoscenza della missione di morte affidata al ROTOLO e non potesse, conseguentemente informarne il cugino nelle note circostanze.

Non solo - già lo si è rilevato - la sua qualità di uomo di punta nella cosca, particolarmente versato nei delitti di sangue, e sempre in solidarietà con il ROTOLO, lascia presumere una reciproca confidenzialità, verosimilmente estesa anche agli incarichi delittuosi di maggiore gravità a ciascuno assegnati, ma l'aver egli saputo indicare esattamente il movente dell'omicidio, manifestato in termini chiari al cugino, rafforza l'opinione che del fatto conoscesse tutto in anticipo, tanto da decifrare immediatamente il significato delle parole "tutto a posto" che, a dire del propalante, il ROTOLO, appena sopraggiunto, rivolse a BAIAMONTE ANGELO ("consigliere" della famiglia), pure presente.

Se, dunque, la Corte di Appello ha richiamato tali persuasivi elementi nel prendere in attento esame le parole del collaborante, ponendosi, per giunta, anche il dubbio se, in quelle circostanze, il

"tempesta" avesse potuto inventare tutto, pur di spronare il titubante cugino al compimento del delitto DI FATTA (dubbio risolto negativamente in base a corrette considerazioni a pagg. 1593 e segg. e sulle quali peraltro non sussiste doglianza di parte), è giocoforza concludere che la motivazione resa è stata completa ed esauriente, frutto di una valutazione indubbiamente informata a criteri di esatta logica interpretativa.

Lo stesso metro deve essere applicato agli altri rilievi con i quali la Corte del merito ha respinto ogni altro argomento contestativo e in particolare quello con cui si era detto dall'allora appellante, non essere possibile che, dopo una notte trascorsa in vari attentati dinamitardi, separatamente contestati, egli potesse, verso le ore 8 del mattino successivo, commettere l'omicidio "de quo" e poi girovagare senza meta e con evidente rischio per oltre due ore, presentandosi al BAIAMONTE soltanto verso le ore 11). La Corte del merito infatti ha efficacemente replicato senza alcuna forzatura né logica né sistematica che le bombe



erano state piazzate verso le ore una, non alle ore 8 ma che l'appariscente ritardo con cui il ROTOLO era tornato dal BAIAMONTE poteva essere collegato a un prudenziale temporaneo ritiro in luogo sicuro per un certo intervallo di tempo, dopo l'omicidio. Il ricorso nelle censure alla possibile presenza di altre ipotesi ricostruttive si risolve in un tentativo di far accreditare questi diversi apprezzamenti e rimane perciò emarginato nell'area del sindacato di merito sottratto alla sede di legittimità.

Allo stesso modo, la Corte del merito ha rigettato l'obiezione che, tra i numerosi autori materiali del fatto, il "tempesta" ne indicasse solo uno (con ciò volendosi insinuare l'origine spuria delle parole del collaborante, per rancori personali verso il ROTOLO). Ha osservato, correttamente, la Corte di secondo grado che nel particolare contesto, ed ai limitati fini di istigazione al delitto che colui si proponeva, non era necessario un dettagliato resoconto del fatto, bastando la menzione del solo autore appena sopraggiunto.



Né diversamente il secondo giudice ha valutato l'argomento difensivo contro quella specifica risultanza (l'atteggiamento sorridente dello assassino, riferito dal testa REDINI), utilizzato nel procedimento quale concorrente elemento di identificazione a carico dell'imputato, effettivamente uso a consimile "facies". Rigettando i sospetti elevati dall'appellante contro il testimone, la Corte di Palermo ne ha sottolineato l'assoluta attendibilità ed il totale disinteresse, a nulla rilevando che il particolare in discorso quel teste avesse riferito soltanto in un secondo tempo.

La questione è stata ripresa nel ricorso, non già sotto forma di censura verso l'opinione della Corte di merito, ma nella diversa prospettazione del mancato esame di una ipotesi alternativa, sulla cui scorta l'assassino "sorridente" poteva essere identificato in colui che, unitamente ad altri, aveva partecipato all'omicidio di certo SCALICI, la cui moglie ne aveva notato la caratteristica fisionomica, escludendo poi - in base a negativa

Scalici

ricognizione fotografica - che si trattasse del
ROTOLO.

Ma l'inconcludenza dell'argomento, cui la Corte
predetta non ha dedicato soverchia attenzione, è
del tutto evidente. Si potrebbe, al più, ipotizzare
la presenza in Palermo di due killers dalle
fisionomie similmente connotate, ma non
necessariamente la presenza di quello ignoto
nell'assassinio del docente universitario e la
conseguente esclusione di responsabilità in capo al
ROTOLO.

Nei confronti di costui, perciò, il particolare
fisionomico conserva tutta la sua portata
significativa di elemento integrativo
dell'attendibilità del SINAGRA (anche se certamente
non risolutivo, da solo, di ogni connessa
questione), giacché verso il ROTOLO, e non nei
riguardi dell'ignoto somigliante, milita
l'indicazione fornita dal collaborante, con il
fondamento di una causale altamente selettiva, in
grado di escludere contributi partecipativi al di
fuori della cosca di Corso dei Mille, e del

SSM Palermo

limitato gruppo di associati - sicari.

In conclusione, è lecito affermare che della particolare questione il giudice di merito ha compiuto completa disamina, anche nelle direzioni sollecitate dai rilievi di parte, fornendo motivate soluzioni, sorrette da innegabile senso logico.

V. - Restano da esaminare i ricorsi proposti da MARCHESE ANTONINO e SENAPA PIETRO, in relazione agli omicidi di LO IACONO CARMELO e di PERI ANTONINO ed ai reati connessi (capi 196, 197, 198, 200, 201), per i quali entrambi sono stati condannati. Sono pure ricorrenti, limitatamente al capo 199 (soppressione del cadavere del LO IACONO), SINAGRA VINCENZO, "tempesta", ed il ROTOLO.

La complessa vicenda, nella quale il duplice omicidio è stato ricondotto per ritenuti collegamenti interni, è stata dalla Corte d'Appello esaminata nelle pagg. 1851 - 1879, cui è giocoforza il rinvio per il miglior apprendimento dei fatti.

SINAGRA VINCENZO classe 1956 ha costituito la fonte pressoché esclusiva della prova, sulla base di riferite narrazioni del cugino omonimo e della

Handwritten signature

confessata, personale partecipazione alla soppressione del cadavere del LO IACONO. La dichiarazione è stata ritenuta attendibile (anche nella indicazione dei responsabili materiali MARCHESE ANTONINO e SENAPA PIETRO, relativamente ai due omicidi ed al sequestro del LO IACONO, e di esso dichiarante, del cugino Vincenzo e del ROTOLO per la soppressione di cadavere), anche perché idonea alla complessiva ed unitaria spiegazione dei fatti, altrimenti destinati, pur nella singolare coincidenza di date, di particolari e di orari, a separate ed improduttive analisi, anche per il difetto di elementi di collegamento tra le due vittime, appartenenti ad ambienti del tutto diversi.

In sostanza, ha ritenuto la Corte del merito che l'iniziativa delittuosa avesse di mira esclusivamente il LO IACONO, oggetto di malevole intenzioni di MARCHESE FILIPPO, che aveva affidato a MARCHESE ANTONINO ed al SENAPA il compito di "prelevarlo" e di condurlo alla sua presenza. Nel viaggio di ritorno, compiuto dai due con la stessa

vettura del sequestrato, costretto sul sedile posteriore, si era verificato un tamponamento con la vettura del PERI, che stava procedendo in corteo con altri parenti, del tutto estraneo alla faida. La uccisione di quest'ultimo era stata determinata dalla sua inviperita reazione al danno patito ed al conseguente inseguimento degli investitori, mentre quella, quasi concomitante del LO IACONO, era conseguita ad un suo tentativo di fuga, approfittando della concitazione del momento. Si è stabilito, così, quel collegamento - casuale - tra i due delitti, certamente favorito dalla coincidenza di data e di orari, ma fondato soprattutto sulla cementante rivelazione del SINAGRA, tanto più credibile, si ripete, in quanto pienamente esplicativa di episodi intrinsecamente incomprensibili, data anche la certa scomparsa del LO IACONO, allontanatosi da casa verso le ore 7 di quel 6.6.82 e non più riapparso. Neppure era stata più rinvenuta la sua autovettura.

Nei separati motivi di ricorso, concernenti il duplice fatto (gli altri motivi saranno oggetto di

successivo ed autonomo esame), i due ricorrenti hanno addotto censure di analogo tenore.

Hanno denunciato, innanzitutto, l'acritica affidabilità accordata alle parole, per di più "de relato", del SINAGRA, lo scoperto tentativo della Corte del merito di adattarne il risultato a precostituito convincimento di reità, anche a mezzo di valutazioni difformi da quelle eseguite, sulla medesima piattaforma probatoria, di altri casi o per altri imputati.

La tesi da entrambi sostenuta è che, rifiutato il collegamento fra i due delitti, privo di sostegno obiettivo, la dinamica del delitto PERI, ed in particolare il volontario tamponamento della sua vettura ad opera di quella degli assassini, staccatisi dal margine destro della strada proprio al momento del passaggio del corteo in cui la prima era inserita, denotassero un proposito mirato, volto ad eccitare la reazione dell'automobilista, sì da indurlo ad un precipitoso inseguimento, sostanzialmente guidato sino ad una traversa laterale senza sbocco, in cui uno degli ignoti

Handwritten signature

inseguiti poteva esplodere nella sua direzione il colpo mortale, volutamente trascurando altro inseguitore (tale TROMBETTA ANTONINO, cognato del PERI), che pure precedeva l'affine.

A fondamento di tale complessivo assunto, radicalmente contrastante con quello sostenuto nella sentenza impugnata, i due ricorrenti hanno esposto diffuse considerazioni (oltre che sulla credibilità del propalante, variamente contestata anche nel confessato ruolo di coprotagonista nella soppressione del cadavere del LO IACONO, mai rinvenuto) sulle contraddizioni e smagliature logiche asseritamente presenti nella ricostruzione operata dalla Corte del merito, il cui insieme costituirebbe quel vizio di motivazione, variamente articolato, denunciato a questa Corte di Cassazione.

Il MARCHESE, poi, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, e degli atti successivi, per la sua mancata partecipazione all'udienza del 23.3.86, tenutasi senza il suo consenso, malgrado legittimo impedimento per ragioni di salute; e la

violazione di legge nell'irrogazione della pena dell'ergastolo, pur trattandosi di omicidi senza aggravanti, essendo stata esclusa in appello quella della premeditazione, unica contestata.

Procedendo dalla eccezione preliminare e, poi per comodità di esposizione, da quella concernente la pena, questa Corte di Cassazione deve constatare la manifesta infondatezza di entrambe.

Sulla prima, basterà ricordare che già il secondo giudice l'ha ritenuta carente "di qualsiasi supporto" per l'elementare ragione che alla data indicata del 23.3.86 non fu tenuta udienza (pag. 3057 della sentenza). Né il motivo di ricorso ha eccepito alcunché al riguardo, limitandosi alla mera riproposizione della doglianza, negli ultimi termini già formulati antecedentemente.

Quanto alla seconda, è agevole constatare che furono contestate agli imputati le aggravanti di cui all'art. 577 nr. 3 e 61 nr. 4 C.P., in relazione al delitto LO IACONO (la seconda aggravante senza riferimento numerico, ma con esplicito riferimento ad "abietto e futile motivo

di impedire la fuga"), e l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 2 C.P., in relazione al delitto PERI: tutte comportanti la pena dell'ergastolo, ai sensi degli artt. 577 primo comma p.p. C.P. (le prime) e 576 primo comma p.p. stesso codice (la seconda). E' pur ovvio che la Corte di secondo grado ha escluso la premeditazione, ma sono rimaste intatte e ferme le altre aggravanti, per cui la pena già inflitta in primo grado, e poi confermata in quello ulteriore, deve ritenersi pienamente legittima.

I più rilevanti argomenti degli altri motivi dei due ricorsi riguardano la diversità dei colori della vettura del LO IACONO rispetto a quelli, riferiti dai testimoni, della macchina a bordo della quale procedevano gli assassini del PERI e coinvolta nel tamponamento; la volontarietà di tale particolare evento non compatibile con la supposta presenza a bordo di persona appena sequestrata e l'improvviso inserimento della stessa vettura nel corteo in cui procedeva quella dell'assassinato; il difetto di ogni prova materiale del collegamento

Handwritten signature or initials, possibly "S. M. L."

tra i due omicidi; la sconcordanza degli orari concernenti, rispettivamente, la scomparsa del LO IACONO e l'omicidio del PERI e la diversità dei rispettivi ambiti territoriali, tra l'altro non giustificanti l'itinerario attribuito dalla Corte di merito ai sequestratori, al fine di giustificarne la presenza in quello seguito dal PERI e dai suoi congiunti; lo sparo diretto soltanto e precisamente contro il PERI, secondo inseguitore, e non contro il primo, già disceso dalla vettura; la totale svalutazione di una causale alternativa, rinvenibile negli aspri dissidi che dividevano il PERI dalla cognata, moglie separata del fratello, e dai parenti di costei, e dai quali probabilmente erano derivate le minacce di morte pervenutegli sino a qualche giorno prima; il difetto di riscontri individuali, la mancata audizione, da parte dei presenti dello sparo diretto contro il LO IACONO; le diversità delle fattezze fisiche di esso MARCHESE rispetto a quelle attribuite dai testimoni dell'assassino del PERI, diversità non superata da una richiesta, ma

M. L.
ly

non concessa, ricognizione personale.

Essi come è evidente ripropongono tematiche già sottoposte all'attenzione del secondo giudice e da questi risolte con argomentate considerazioni, avverso le quali è stata elevata la censura di carente o viziata motivazione, che in realtà riproduce una visione tutta propria dei singoli passaggi della complessa esposizione.

Già invero la minuziosa rivisitazione del ragionamento espresso nella sentenza impugnata non riesce a farne emergere carenze logiche o scoordinamenti nei vari collegamenti interni. Tanto meno viene dimostrata l'erroneità della impostazione generale, cui i ricorsi hanno programmaticamente contrapposto una antitetica visione, basata sulla assunta preordinazione dell'omicidio PERI nell'ambito di discordie private e familiari, cui sarebbe seguita l'esecuzione materiale in forme assolutamente inusuali - a scopo di depistaggio - mercé azione provocatoria (il tamponamento) mirata alla facilmente prevedibile reazione della vittima, che sarebbe così caduta nel

M. M. M.

tranello, esponendosi all'agevole colpo mortale.
Se questo è, dunque, il nucleo delle censure, cui ogni altra deduzione critica è stata sottordinata in funzione di sostegno, non si può che constatarne, unitamente al difetto di qualsiasi sostegno probatorio quanto ai presupposti (la causale alternativa), l'evidente inaccettabilità sul piano logico. La ricostruzione dei ricorrenti si pone in tale prospettiva, ad un livello di verosimiglianza assolutamente inadeguato e ben inferiore a quello riguardante la contrapposta ed argomentata tesi della Corte di Palermo.

Supporre che nemici privati del PERI, ammessane pure l'esistenza, ne meditassero la soppressione in forme talmente ambigue e sofisticate da rasentare il barocchismo, senza essere peraltro certi della reazione della vittima secondo il disegno criminoso, è tale forzatura ipotetica, da risultare francamente inammissibile. Non è credibile che si potesse concepire un piano delittuoso così grave sottoposto alla condizione di una soltanto supposta o immaginata condotta reattiva della designata

vittima, non necessariamente immancabile. E tanto meno è credibile che una escogitazione talmente raffinata, ancorché praticamente poco verosimile, potesse rampollare da menti sprovedute (almeno nella strategia criminale), quali quelle facilmente immaginabili al modesto livello sociale e culturale del PERI e dei suoi affini. Riesce, poi, impensabile che ad un feroce e fermo proposito di omicidio conseguisse un piano operativo talmente complesso e, nel contempo, altamente aleatorio, quando sarebbe stato possibile raggiungere lo stesso risultato con mezzi assai più semplici e certamente più sicuri, anche suscettibili di mascheramento in forme accidentali o colpose, come la comune esperienza insegna.

Tanto meno, poi, appare compatibile con il senso comune che alla realizzazione dell'avventuroso disegno si procedesse in modo pubblico, in circostanze di tempo e di persone le più sfavorevoli (si ricorda la presenza di più testimoni), ed in condizioni contrastanti con la naturale riservatezza che ordinariamente accompagna

S. Maler

la consumazione dei delitti.

Di conseguenza, non può che condividersi l'opinione della Corte di Palermo, che ha ragionato negli stessi termini (pagg. 1863 - 1864), escludendo recisamente la fondatezza logica della tesi di fondo proposta dagli imputati e di ciò facendo criterio decisamente orientativo nella valutazione delle varie risultanze di causa, unitamente all'altro rilievo, parimenti e pienamente convincente, che ben difficilmente il dichiarante SINAGRA avrebbe potuto derivare le proprie informazioni da fonte diversa da quella indicata, per esempio da notizie di stampa, per l'impossibilità di trattenere in memoria numerosi dati con strumentale e perversa premeditazione. Si aggiunga poi che le fonti giornalistiche, ovviamente mute sulla scomparsa del LO IACONO, di cui nulla si sapeva, non avrebbero potuto fornirgli gli elementi che lo portassero ad una associazione, dell'uccisione di costui, con il delitto PERI e a tessere in proprio il complesso e coordinato racconto offerto agli inquirenti, con l'altissimo

F. Palermo

rischio - se di pura invenzione - di smentite agevoli e radicali.

Del resto, non va dimenticato che la dichiarazione accusatoria si è basata anche sulla partecipazione alla soppressione del cadavere del LO IACONO, confessata da SINAGRA, il che ne radica la provenienza, almeno in parte, nella diretta esperienza di chi l'ha resa.

Da queste idee-guida, il cui contenuto risponde alla valutazione discrezionale del giudice del merito, condotta con piena coerenza logica e con completa considerazione delle risultanze processuali, è conseguenzialmente scaturito l'apprezzamento particolareggiato dei motivi di contorno esposti dai ricorrenti. Né la correttezza della scelta operata può ritenersi scalfita dalla circostanza che la stessa sentenza impugnata non si è nascosto lo spessore di quei motivi specie se considerati isolatamente. La Corte del merito non ha mancato per vero di osservare che i suddetti motivi di contorno potevano prestarsi ad una terza ricostruzione diversa da quella infine prescelta,

5. Mallev

anche se ha subito rilevato che una tale alternativa era difficilmente adattabile alla tesi privilegiata dai ricorrenti (che non avevano comunque, caldeggiata una terza soluzione, fra le due confliggenti più verosimili) e, comunque, era sprovvista di qualsiasi appiglio probatorio, almeno allo stato degli atti.

Quel rilievo ha un solo valore, quello di riconoscere alla sentenza impugnata una tensione particolare a soppesare anche le alternative più remote, ma porta a ribadire in sede di legittimità che il richiamo che se ne è fatto nella censura attiene solo alla valutazione di merito.

E' decisivo invece che la Corte di Palermo, al cospetto - come si è detto - di dati e circostanze di significato non univocamente apprezzabile, non ha potuto, ovviamente, prescindere da alcuni punti di fermo ancoraggio del ragionamento, come sopra riportato, e ne ha conseguentemente verificato la collocabilità armonica nell'ampia intelaiatura logico - ricostruttiva, con esiti costantemente positivi (pagg. 1864 e segg.), come dimostrano i

St. Palermo

graduali passaggi del discorso di cui è superfluo in questa sede riportare i pur minuziosi dettagli. In sostanza, non è stato trascurato argomento alcuno, fra quelli contestativi proposti dagli imputati, ed a ciascuno è stata data adeguata risposta, certamente non impeditiva di repliche nell'ambito di una dialettica non limitabile quando non si disponga di dati oggettivi assolutamente inattaccabili ed il giudizio debba necessariamente passare per il tramite di procedimenti mentali deduttivi - valutativi.

E questa possibilità di replica è stata dai ricorrenti ampiamente esercitata, a mezzo di controdeduzioni scaturenti anch'esse da procedimenti dello stesso tipo induttivo, del resto legittimitati dalla libertà di apprezzamento su un medesimo dato, ma non in grado di dimostrare la contrarietà, di una diversa visione, alle regole fondamentali del ragionamento, e, nel concreto, di quella, infine, statuita dal giudice del merito. Tale giudice per di più ha potuto giovare, a completamento della propria interpretazione, di un

Malini

Ly

elemento di sicuro valore riscontrante ed integrativo costituito dalla dichiarazione del MARINO MANNOIA (pagg. 1876 - 1877), il quale ebbe a riferire di aver appreso dalla viva voce del MARCHESE, che se ne faceva pubblico vanto, che costui aveva ucciso il conducente di una auto con la quale si era scontrato e che contemporaneamente era stata uccisa un'altra persona che aveva tentato di fuggire, mentre un complice la stava trasportando in macchina. Ora, mentre la identificazione dell'oggetto del racconto con quello del presente procedimento appare fuori discussione, il dubbio sollevato sulla genuinità del collaborante, trasfuso nei motivi di ricorso, ripropone la stessa questione di fatto sulla valutazione dell'attendibilità del dichiarante, già risolta in via generale dallo stesso giudice di merito. Anche in questo caso, si registra un intreccio convergente tra le parole dei due collaboranti e l'andamento complessivo dei fatti, che, come ha ancora rilevato la Corte di Palermo, soltanto in esse possono trovare congiunta

se Palermo

spiegazione, anche perché una disgiunzione porrebbe soltanto capo a due fatti bensì contestuali, ma interamente incomprensibili.

Le considerazioni che precedono giustificano anche la scarsa importanza che il secondo giudice ha attribuito al tema concernente la mancata ricognizione degli imputati non ammessa sul rilievo che si poteva avere scarsa fiducia nel risultato, a causa della prevedibile reticenza dei testimoni (e degli stessi congiunti della vittima PERI, come dimostrato dall'atteggiamento elusivo del padre, ricordato a pag. 1874 della sentenza) e, comunque, non più espletabile nel giudizio di appello, dato il tempo trascorso. Ne residuerebbe al più, un vuoto probatorio di significato neutro, non utilizzabile per alcuna delle tesi contrapposte.

Le stesse considerazioni giustificano pure lo scarso rilievo assegnato alla pretesa diversità di caratteristiche fisiche tra l'assassino del PERI ed il ricorrente MARCHESE. Si tratta anche qui, di un dato spiegabile per la possibile interferenza di fattori devianti (la brevità del tempo di

Y. Marcell

osservazione, la concitazione del momento, la possibile modificazione del colore e della foggia di pettinature o il possibile uso di artifici influenti sulla statura apparente, l'atteggiamento rannicchiato o slanciato e simili) e, pertanto, di dato agevolmente assorbibile nella complessiva valutazione che ha portato, per una somma di ragionevoli motivazioni, alla scelta della linea accolta.

Analoghe riflessioni si impongono per quanto riguarda i ricorsi di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del ROTOLO, imputati del solo delitto ex art. 411 C.P.. Le doglianze da essi formulate, di analogo tenore, hanno rappresentato, ancora una volta, le questioni concernenti la affidabilità, che si è detto non controllata e non riscontrata, dall'accusatore SINAGRA VINCENZO classe 1956.

Con il naturale rinvio ai punti in cui tale problematica è stata esaminata in via generale, deve rilevarsi, nel concreto, che il caso in esame si giova della narrazione diretta del collaborante, le cui parole risultano, pertanto, ancor più

Es. D. M. L.

attendibili, come ha esattamente ritenuto il giudice di appello. Tale giudice non ha potuto, del resto, non estendere alla fattispecie i risultati della valutazione condotta per il duplice omicidio, di cui l'occultamento del cadavere è stata soltanto l'appendice storica, nell'ambito del medesimo polo delinquenziale.

Sono del tutto evidenti, pertanto, le ragioni logiche e sistematiche che collegano l'intera vicenda in unico contesto, il che giustifica indubbiamente l'inquadramento di ogni sua parte in uno stesso paradigma argomentativo.

In tale cornice, l'inserimento di SINAGRA VINCENZO "tempesta" e del ROTOLO, nonché del SENAPA per quanto attiene ai delitti contro la vita, deve ritenersi consono alle specifiche funzioni da costoro svolte nell'ambito della cosca come già rilevato per altri fatti, sicché anche sotto l'aspetto individuale l'affermata esistenza di riscontri deve essere condivisa.

I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, salvo l'ulteriore esame per altri capi e punti.

CC M. S. 0011

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. IV

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati di reati diversi
dai delitti contro la vita

ABBATE Giovanni

CAPIZZI Benedetto

I RICORSI DEGLI IMPUTATI DI REATI DIVERSI DAI
DELITTI CONTRO LA VITA

Procedendosi, ora, all'esame delle doglianze dei ricorrenti imputati di reati diversi da quelli contro la vita, ovvero di quelle afferenti a capi diversi per alcuni ricorrenti la cui posizione è già stata superiormente esaminata limitatamente a reati di omicidio e di tentato omicidio, e connessi, si osserva quanto segue.

Le posizioni di:

ANSELMO VINCENZO, BIONDO SALVATORE, CONTORNO ANTONINO, DI MARCO SALVATORE, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE, TRAPANI NICOLO', GRECO GIOVANNI e MANISCALCO SALVATORE, sono già state esaminate in precedenza, e lo stesso va detto della posizione di CONDORELLI DOMENICO deceduto nelle more.

Tali nominativi, pertanto, non compaiono nella trattazione che segue per ordine alfabetico.

Un rapido cenno di ricordo sarà fatto via via per le altre posizioni, già trattate anch'esse in via preliminare e non ricordate in questo punto.

ABBATE GIOVANNI (già definitivamente assolto dai

reati in materia di droga, di cui ai capi 13 e 22),
ricorrente in ordine alla condanna in grado di
appello per il reato ex art. 378 C.P., così
modificata l'originaria rubrica di cui ai capi 1 e
10 (reati associativi), dai quali era stato assolto
in primo grado per insufficienza di prove, ha
lamentato difetto di motivazione in ordine
all'affermazione di responsabilità, sotto vari
aspetti, e la violazione di legge per ritenuta
sussistenza del reato, pur nel difetto della
individuazione della persona o delle persone
("taluno") nel cui interesse l'aiuto sarebbe stato
prestato.

Nella discussione orale, il difensore ha
subordinatamente avanzato la richiesta di
declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione.

Ed è tale richiesta subordinata che deve essere
accolta posto che, in effetti, il reato ritenuto,
consumato - al più tardi - entro la data del
29.5.84, giorno dell'arresto dell'imputato, è
certamente estinto per tale causa dedotta, anche

Sp. M. M. M.

computando il periodo massimo di sette anni e mezzo, scaduto il 29.11.91. Il superamento della causa estintiva infatti non è possibile dato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P. (1930), non risultando l'evidenza della prova liberatoria, attesa anche la controvertibilità dei motivi del ricorso.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per detto capo, per intervenuta prescrizione.

ABBATE MARIO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10, con assorbimento del primo nel secondo), ha lamentato difetto di motivazione e violazione di legge (art. 192 N.C.P.P.) in tema di valutazione dei "pentiti", deducendo, inoltre, la contrarietà della sentenza ad altra precedente, pienamente assolutoria, basata sulle stesse fonti accusatorie, e l'illogica svalutazione della dichiarazione del MARINO MANNOIA, che ne aveva escluso la qualità di uomo d'onore. Con ulteriori motivi, la stessa parte ha poi denunciato analoghi vizi per diniego delle

attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulle ritenute aggravanti e per la mantenuta misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

Per le questioni diverse da quella concernente la legittimità della valutazione probatoria in concreto, è sufficiente il rinvio alla disamina generale effettuata da questa Corte Suprema nella parte iniziale della presente motivazione, e non occorrono qui ulteriori osservazioni per il difetto di deduzioni specifiche e particolari.

Nel resto si osserva che il giudice di secondo grado ha debitamente valutato, nel merito, la portata della sentenza assolutoria richiamata dalla parte (che fu per insufficienza di prove, in relazione ad un attentato dinamitardo contro il Commissariato di P.S. di Brancaccio, nel cui procedimento il ricorrente era stato coinvolto sulla base di una propalazione del CALZETTA), proprio da essa desumendo la prova concorrente del contesto criminoso in cui l'ABBATE ed ALFANO PAOLO - colà coimputato e separatamente presente anche in

S. Maler

questo procedimento - erano attivamente impegnati. Se è da escludere, pertanto, che il secondo giudice sia caduto nella contraddizione denunciata dalla parte, altrettanto deve dirsi per la valutazione da lui data alle parole del MARINO MANNOIA, di cui ha circoscritto, seguendo il criterio generale, il significato all'esclusione di una affiliazione "ufficiale" con il mezzo dell'apposito rituale, da ciò non potendosi affatto inferire l'inesistenza di qualsiasi condotta associativa, invece configurabile in via di fatto e senza previa formalizzazione. E condotta siffatta è stata in effetti ravvisata, con valutazione ineccepibile, in alcuni comportamenti univoci (pagg. 2011 - 2013), tutti evidenziati dalle convergenti dichiarazioni di SINAGRA VINCENZO (il pentito) e del CALZETTA, che li riferirono come caduti sotto le proprie e dirette percezioni, e consistiti in assidue frequentazioni con membri della cosca di Corso dei Mille, nei cui abituali luoghi di ritrovo l'imputato era spesso presente, partecipando anche alla riunione in cui era stata suggellata la

g. Maler

fusione fra il gruppo degli SPADARO - PRESTIFILIPPO e quello degli ZANCA - TINNIRELLO; circostanza, quest'ultima, dallo inequivoco significato dimostrativo, in relazione all'ovvia riservatezza dell'incontro.

Pertanto, il ricorso deve essere interamente rigettato.

ABBENANTE MICHELE, condannato in primo grado per tutti i reati ascritti (capi 17, 40, 42 e 43, concernenti i primi tre reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di compravendita di stupefacenti, ed il quarto il reato di esportazione illegale di valuta, ai sensi dell'art. 1 D.L. 4.3.76 nr. 31), statuizione interamente confermata in grado di appello, con aumento di pena, ha lamentato (con una doppia serie di motivi) difetto di motivazione sulla ritenuta qualità di associato, i fatti episodi accertati a suo carico provandone, al più, la qualità di semplice "corriere" nel trasporto di droga, oltreché sulla aggravante dell'ingente quantità, sull'aumento di pena per la continuazione, sul

g. D. Allen

diniego della continuazione rispetto a fatti separatamente giudicati, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mantenuta misura di sicurezza.

Per quanto non vi sia stata una espressa eccezione nei motivi del ricorso, questa Corte Suprema deve prendere atto, innanzitutto, dell'intervenuta depenalizzazione dell'addebito concernente l'infrazione valutaria (capo 43), in forza della legge 21.10.88 nr. 455.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nel capo senza rinvio, perché il fatto non è più preveduto come reato. Va quindi eliminata la relativa pena che, nel contesto di quella maggiore inflitta a titolo di continuazione rispetto al reato-base di cui agli artt. 71 - 74 legge 685/75, senza specificazioni del singolo aumento per ogni reato concorrente, può essere determinata in anni uno di reclusione ed in Lit. 10.000.000 di multa. Deve essere, poi, disposta la trasmissione degli atti, relativi al capo, allo Ufficio italiano dei cambi, per quanto di

Handwritten signature

competenza.

Nel resto il ricorso è infondato.

Quanto al punto della ritenuta responsabilità anche per il reato associativo, la Corte di Palermo ha utilizzato una serie di elementi, la cui consistenza, peraltro, non è stata oggetto di censura. Da essi ha desunto non soltanto la pluralità dei viaggi compiuti dall'imputato in Thailandia per prelevarvi grossi quantitativi di droga (ed al termine di uno di essi fu bloccato all'aeroporto di Roma-Fiumicino, con un carico di quasi 10 kg. di eroina), evidentemente per conto di una agguerrita organizzazione operante in Sicilia (quella facente capo al RICCOBONO ed al MUTOLO, secondo le riscontrate affermazioni del fornitore KOH BAK KIN), ma l'inserimento suo in tale contesto, tra l'altro comprovato dai contatti con altri membri del sodalizio (PALESTRINI FIORAVANTE e LA MOLINARA GUERINO), denotanti una comunanza di intenti, facilmente identificabile nell'affectio societatis.

Si tratta, dunque, di una valutazione complessiva

che, sulla base di plurimi e concordanti dati di fatto, ne ha estratto il vero e reale significato, con metodo logico-deduttivo assistito dalla qualità e dalla quantità dei comportamenti specifici, ricondotti ragionevolmente ad unica ragione determinatrice, quale lo stabile vincolo associativo. Del resto, questo tipo d'indagine è abituale, per non dire indispensabile, in materia di reati associativi, dovendosi supplire al difetto pressoché sistematico di prova documentale o altrimenti rappresentativa, con argomenti tratti da fatti concludenti. La diversa opzione caldeggiata dal ricorrente si propone, al più, come alternativa visione del merito inaccoglibile in questa sede e non adducente vizio logico a carico di quella censurata.

Quanto alle censure subordinate, esse vanno egualmente rigettate, postoché l'aggravante della ingente quantità, ai sensi dell'art. 74 legge 685/75, è stata correttamente basata non soltanto sull'effettivo quantitativo di droga (di per sé assai rilevante, trattandosi di materiale allo

SSP Maler

stato puro) sequestrato nella precitata occasione presso l'aeroporto romano, ma altresì su quelle altre partite definite "cospicue" dallo stesso fornitore, introdotte in Italia con lo stesso mezzo, e già contestate all'imputato, per ogni possibile risvolto penale, anche attraverso gli interrogatori. In relazione, poi, al diniego delle attenuanti, la giustificazione motiva - come da valutazione generale - è in re ipsa, nello stesso ruolo attribuito all'imputato, con ogni implicazione negativa connessa, e nell'inesistenza implicita di note meritorie, di cui lo stesso ricorrente non ha fatto alcuna allegazione, del resto non agevole. Anche la misura di sicurezza è stata debitamente motivata con richiamo all'evidente pericolosità e quindi, con riferimento chiaro a tutti gli elementi messi in evidenza nella ricostruzione del fatto e del ruolo dell'imputato. Sulla continuazione interna, basterà rilevare, poi, che l'aumento complessivo è stato contenuto in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed in Lit. 30.000.000 di multa, tenendosi conto sia della sanzione correlata

G. M. M. M.

al reato associativo, che delle pene corrispondenti agli altri fatti di importazione e acquisto di stupefacenti, che furono numerosi, dovendosi computare anche quelli contestati nel capo 40. Trattasi, in definitiva, di un aumento sulla pena base di anni 10 e mesi 6 e di Lit. 90.000.000 rispettivamente, non dissimile da quello già determinato in primo grado, ancorché su base di minore entità.

Per quanto riguarda, poi, il preteso difetto di motivazione circa l'istanza volta alla applicazione dello stesso istituto della continuazione rispetto ai reati di cui in separata sentenza, (continuazione esterna), è da rilevare che il silenzio mantenuto dalla Corte territoriale è del tutto giustificato dalla assoluta genericità con la quale la stessa richiesta, di fatto priva di qualsiasi motivazione specifica, era stata introdotta nei motivi di appello.

ADELFO FRANCESCO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10), ha formulato delle critiche di indole generale sulla

valutazione dei "pentiti" e sulla attendibilità loro attribuita, e denunciato difetto di motivazione sul diniego delle generiche e sulla misura della pena. In sede di discussione orale la difesa ha anche dedotto la carenza di motivazione sulla protrazione del vincolo associativo dopo la data del 29.9.82.

Con il necessario rinvio integrativo alle considerazioni già formulate da questa Corte regolatrice sui temi introdotti nel ricorso, anche per i profili subordinati, va rilevato che la responsabilità del ricorrente è stata ampiamente argomentata dai giudici del merito, sia con il richiamo a una definitiva sentenza di condanna per reati riguardanti gli stupefacenti (nel procedimento c.d. di "nonna eroina"), sia sulla base delle convergenti indicazioni provenienti da autonome fonti probatorie (il CONTORNO, CONIGLIO SALVATORE, ANSELMO SALVATORE, il CALDERONE, il MARINO MANNOIA), non soltanto coincidenti nella definizione dell'importante ruolo rivestito dal ricorrente nella famiglia di Villagrazia (tra

l'altro, scampò al noto "blitz" omonimo, per puro caso), ma ricche di particolari sulla attività associativa da lui svolta (pagg. 2020 - 2022). La sentenza impugnata ha potuto parlare di "clamorosa convergenza" delle acquisizioni probatorie, concludendo una valutazione di merito, i cui fondamenti, peraltro, non sono stati aggrediti nel ricorso, se non sul piano dei principi con tesi già in via generale ritenute infondate da questa Corte.

Separatamente, si è anche provveduto alla eliminazione di parte della pena, per esclusa applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575. E la sentenza impugnata, come si è già detto all'inizio, va quindi annullata senza rinvio limitatamente a questo punto, fermo il rigetto integrale del ricorso dell'imputato.

Quanto alla censura introdotta tardivamente (nella discussione orale), è appena il caso di osservare, (a parte un legittimo dubbio sulla sua ammissibilità), che non emerge dalle carte né è stata dedotta una situazione qualsiasi atta

quantomeno a far ritenere come possibile l'ipotesi di una cessazione del vincolo associativo anteriormente alla data indicata. Pertanto, non è ravvisabile una carenza di motivazione a carico della sentenza impugnata, non soltanto per il difetto di uno specifico stimolo critico dell'interessato (non ne figura tra i motivi di appello), ma per l'inesistenza di circostanze altrimenti obbliganti il secondo giudice ad un espresso esame sul punto.

ADELFO GIOVANNI, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10) ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti, la nullità della sentenza impugnata per omesso interrogatorio nel dibattimento d'appello, la violazione dell'art. 90 C.P.P. (1930), assumendo di essere stato già giudicato per gli stessi fatti nel c.d. "processo di nonna eroina", ed il difetto di motivazione sui criteri di valutazione dei "pentiti" e sull'attendibilità loro attribuita, malgrado il difetto di riscontri esterni, e le inverosimiglianze o le insufficienze intrinseche;

Handwritten signature

nonché, infine, il difetto di motivazione sul diniego di continuazione tra il reato ritenuto ed i fatti giudicati sul procedimento sopraindicato. Il ricorso è infondato.

Quanto all'eccezione di nullità della sentenza di secondo grado, per omesso interrogatorio, risulta che l'imputato, sino a quel momento latitante, fu tratto in arresto il 3.3.90, per essere poi condotto nel dibattimento d'appello allora già in corso. Non è dato accertare se effettivamente se ne omettesse, poi, l'interrogatorio, che sarebbe certamente stato espletato, comunque, ove l'interessato l'avesse sollecitato, anche ai sensi dell'art. 468 III dell'abrogato C.P.P., avendone piena facoltà, o avesse reso similari dichiarazioni a discolpa. Ora, se l'omissione dell'interrogatorio in fase istruttoria, quale previsto nella precedente disciplina processuale, dava luogo, per giurisprudenza consolidata, a una nullità di ordine generale ex art. 185 primo comma nr. 3, la stessa omissione, se riferita all'interrogatorio dibattimentale, concretava soltanto nullità

relativa e sanabile, ed in effetti sanata, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 471 dello stesso codice (cfr. Sez. un. 16.11.63, Temporalis, ed altre conformi successive).

Relativamente all'eccezione di improcedibilità, introdotta ex novo nel ricorso (e non, difatti, nei motivi di appello), va esclusa, conseguentemente, ogni ipotesi di carente motivazione a carico dell'impugnata sentenza.

Comunque, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e qui, conseguentemente, esaminandosene il fondamento dedotto (escluse valutazioni di merito), si osserva che nel procedimento definito l'ADELFIO fu condannato esclusivamente per reati in materia stupefacenti (cfr. pag. 2026 della sentenza impugnata) e perciò per fatti bensì collegati a quelli oggetto del presente procedimento, e sostanzialmente provati dalle stesse fonti accusatrici, ma ontologicamente diversi. Essi concernevano, appunto, il traffico di droghe, mentre qui si tratta di un distinto vincolo

associativo in seno a un sodalizio di tipo mafioso, oltretutto difforme anche per la composizione personale. Semmai avrebbe potuto avere ingresso la questione della continuazione fra i diversi gruppi di reati, ma la doglianza relativa risulta anch'essa promossa ex novo in questa sede, e non introdotta fra i motivi di appello, come sarebbe stato necessario per censurare sul punto la sentenza di primo grado, che detta continuazione non aveva ravvisato.

Ne consegue la sua inammissibilità.

Quanto alle doglianze sulla ritenuta responsabilità, la situazione probatoria e quella motivazionale che le concerne sono molto simili a quelle, sopra esaminate, relative al cugino ADELFINO FRANCESCO. Per entrambi, difatti, esiste il precedente giudicato di cui si è parlato, che restringe, è vero, la colpevolezza ai reati (anche quello associativo) riguardanti gli stupefacenti, ma costituisce pur sempre un credibile, anche se non vincolante, antefatto probatorio. Ed esiste, soprattutto, quel cumulo di dichiarazioni

Handwritten signature

accusatorie, incrociate e coincidenti, alla cui stregua è stato agevole collocare il ricorrente, come si è fatto per il congiunto, in un ruolo preminente della "famiglia" di Villagrazia, anche qui riscontrando una convergenza "clamorosa" di risultanze provenienti da fonti diverse ed autonome. Anche in tal caso, dunque, la Corte di Palermo ha correttamente applicato i criteri di valutazione enunciati in via generale, e riscontrati esatti al vaglio di questo giudice di legittimità. Le contestazioni promosse dal ricorrente nel merito dell'attendibilità ravvisata non esulano dalla sfera della valutazione in fatto, cui si è opposta quella ragionevolmente motivata dal giudice competente.

ADELFINO MARIO, condannato in appello per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, con riforma della sentenza di assoluzione dai capi 1 e 10, pronunciata in primo grado, ha proposto separati motivi principali, deducendo la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. ed il difetto di motivazione sia sulla attendibilità ritenuta

dell'accusatore CONTORNO (contrastato dalla falsa accusa formulata in ordine alla partecipazione del ricorrente al quadruplice omicidio di TERESI GIROLAMO, dei due FEDERICO e del DI FRANCO, e che sarebbe sfuggita all'attenzione della Corte territoriale), sia sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma quinto dell'art. 416 C.P.. Con un motivo aggiunto ha censurato la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso, anziché semplice per delinquere. Orbene, premesso che il motivo aggiunto è di manifesta infondatezza, dal momento che la condanna è stata pronunciata proprio per il reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 C.P., si osserva che le altre censure non hanno fondamento per quanto concerne la denuncia di violazione dei principi discendenti dalla succitata norma processuale, come si è visto in precedenza, e non lo hanno neppure nella parte relativa al difetto di motivazione sulla attendibilità del CONTORNO, perché eventuali. Il fatto che la Corte di merito, a riguardo della posizione in esame, non

Handwritten signature

si sia soffermata specificamente sui punti indicati nelle censure non assurge a vizio rilevante poiché il discorso svolto sul caso singolo deve essere collegato all'esame che, in altra parte della sentenza, il secondo giudice ha espressamente dedicato al collaborante, e nel cui ambito sono state esposte le ragioni di affidabilità e, nel contempo, di perplessità insite nelle variegate notizie da lui rese su una cospicua mole di argomenti, non sempre rispondenti al vero. Ed in effetti, come è dimostrato dalla tessitura complessiva della sentenza impugnata, spesse volte il giudice del merito ha sottoposto a critiche serrate le deposizioni dei pentiti e non raramente le ha svalorizzate in un numero rilevante di casi. Ne è derivato che la sentenza impugnata, come si è ripetutamente visto nella parte dedicata da questa Corte di legittimità alle questioni generali, ha indicato di volersi attenere al criterio guida della utilizzabilità di tali rivelazioni solo se confortate da altri elementi, desumibili dall'intero contesto delle risultanze acquisite,

S. M. Allen

con esclusione della affidabilità assoluta o preconcepita. Il fatto, dunque, che nella motivazione dedicata alla posizione personale "de qua" la Corte d'Appello abbia ommesso l'esplicita menzione della falsità oggettiva dell'accusa mossa dal CONTORNO circa quel quadruplice omicidio, non può significare pretermissione di questo o quel dato scagionante di decisiva importanza, appunto perché la credibilità della fonte è stata pur sempre confinata, in via generale, nei limiti ricordati; tanto che il giudice del merito si è affrettato a fare menzione degli elementi di riscontro, consistiti non soltanto nelle ricognizioni fotografiche espletate dallo stesso CONTORNO e dal CALDERONE (risultanze, beninteso, deponenti limitatamente all'esclusione di possibili errori di persona, ed al più nel senso della contiguità dell'effigiato all'ambiente mafioso, specie per il riconoscimento espletato dal secondo), ma anche, e conclusivamente, nelle asseveranti dichiarazioni del MARINO MANNOIA, che ricomprende l'imputato tra gli affiliati alla

Handwritten signature

famiglia di Villagrazia, al pari degli altri ADELFO, peraltro imparentati tra di loro. Per di più, di questo collaborante più volte è stata sottolineata l'informazione aggiornata sui componenti delle varie cosche.

Nel prudente apprezzamento della Corte del merito, pertanto, è prevalso il convincimento basato sulla concordanza di una pluralità di elementi diversi, la cui contestuale considerazione ha portato altresì all'esclusione della ipotesi associativa di tipo mafioso, ritenendosi - con valutazione di merito altrettanto insindacabile - che la partecipazione dell'imputato fosse cessata anteriormente al settembre 1982.

In relazione, poi, all'aggravante precitata, ha avuto buon gioco la Corte del merito quando ha ritenuto stimarne "intuitiva" la derivazione della prova dall'insieme degli atti processuali. Basta fare riferimento al capo di imputazione per avere la conferma dell'assunto, certamente non abbisognavole di ulteriori illustrazioni.

Il ricorso deve essere, pertanto, interamente

rigettato.

ADELFINO SALVATORE (padre di ADELFINO MARIO), assolto in primo grado, oltrech  da altri reati, altres  da quelli di cui ai capi 1 e 10,   stato condannato in appello per il reato di associazione di tipo mafioso di cui allo stesso capo 10 (ivi assorbito il capo 1). Ha proposto ricorso con una doppia serie di motivi, cui   stato dato seguito anche con un motivo aggiunto. Sono stati dedotti, secondo uno schema comune - come si   visto - a molti ricorrenti, la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., sotto il profilo del credito accordato ai propalanti senza riscontri (attribuendosi alla Corte di merito l'enunciata pretesa di poterne prescindere) e il difetto di motivazione per l'affermata sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., per l'omessa concessione delle attenuanti generiche, per la misura della pene, ed, infine, sulla qualificazione dell'associazione come mafiosa, anzich  come semplice per delinquere.

Il ricorso non ha fondamento. La sua intelaiatura

non si discosta da quella propria delle doglianze, sopra esaminate e reiette, degli altri ADELFINO, tutti militanti in una stessa "famiglia". Ed invero non sono state esposte, nel caso presente, censure di particolare tenore, che inducano a considerazioni specifiche, diverse e più favorevoli di quelle già formulate, cui è sufficiente il rinvio. Il rinvio naturalmente è estensibile alle parti generali in cui questa Corte di legittimità ha dimostrato - sul piano astratto - l'infondatezza dello schema generale delle censure in tema di valutazione dei collaboranti.

Nel concreto, la Corte territoriale ha preso le mosse dalla sentenza di primo grado che, pur giudicando affidabile l'accusa del CONTORNO (particolareggiata sino al punto di fornire e indicare l'esatta ubicazione della casa dell'incolpato), l'aveva ritenuta insufficiente per la condanna, in quanto isolata e non sorretta da riscontri estrinseci. Ed ha constatato la sopravvenienza di un altro ed autonomo elemento probante, costituito dalla dichiarazione di MARINO

MANNOIA, indicante nell'imputato un affiliato alla "famiglia" di Villagrazia.

Pertanto, il secondo giudice ha ritenuto colmata la lacuna che aveva diversamente orientato quello di primo grado, prendendo atto della convergenza delle fonti ed implicitamente richiamando, a corredo, le osservazioni altrove formulate in ordine alla ritenuta autonomia ed attendibilità della nuova fonte. Ed a tale proposito è appena il caso di aggiungere, in via generale, che la stessa Corte di secondo grado ha ricordato la necessità di raccordare le motivazioni inerenti a ciascun imputato, a quelle fatte nella sede degli specifici esami dei profili di attendibilità dei vari collaboranti, e ciò per evitare inutili ripetizioni. Perciò non possono essere considerati affetti da difetto di motivazione i richiami che, per le singole posizioni, sono stati fatti alle voci propalatorie, senza ulteriori approfondimenti. La regola ovviamente non vale per i punti ove siano affiorate particolari esigenze di esame specifico, in relazione ai contorni di fatto, proprie di

G. Malin

talune situazioni, ma allora occorre una espressa illustrazione nei motivi di ricorso che nel caso invece è mancata.

Anche le censure subordinate, egualmente mantenute sul piano teorico, vanno disattese alla stregua dei rilievi generali sopra indicati; ed altrettanto deve dirsi quanto alla doglianza aggiunta, concernente la qualificazione dell'associazione, in relazione al tempo della condotta ascritta. E' pur vero che, al riguardo, non emerge nella sentenza impugnata una pertinente ed esplicita motivazione, ma è anche vero che la fattispecie - a differenza, per esempio, di quelle concernente ADELFO MARIO, sopra esaminata - non presentava particolarità alcuna che lasciasse sospettare fondatamente una interruzione del vincolo associativo anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale. Tornavano pertanto applicabili i concetti generali posti in materia dalla stessa Corte del merito, con efficacia reiterativa e integrativa del discorso condotto per le singole posizioni. Sicché non può dirsi sussistito

G. Marini

l'adombrato difetto di motivazione e d'altra parte la correttezza di quei concetti è stata riscontrata, come si è visto, da questa Corte di Cassazione. In definitiva, è lecito concludere che, ove un esame specifico fosse stato (inutilmente) rinnovato, l'esito non sarebbe stato diverso.

Il ricorso deve essere rigettato per intero.

AGATE MARIANO, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, in continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.7.83 (irrevocabile il 28.11.85), nel c.d. "processo MAFARA", ha, con elaborati motivi - nei quali sono anche riprodotti per sintesi i principali passaggi della impugnata sentenza, e le contrapposte tesi di fondo sostenute dalla difesa - lamentato la violazione di legge per due essenziali aspetti: la configurazione del reato associativo mafioso anche in un atteggiamento di semplice adesione al sodalizio, vista nella fase statica e senza apporto di effettivo contributo anche minimo, al raggiungimento degli scopi propri dell'associazione; ed il criterio giuridico,

SSS. M. S. S.

asseritamente errato, seguito nella valutazione dei c.d. collaboranti, con il corollario della ritenuta sufficienza probatoria di più dichiarazioni coincidenti, sebbene sprovviste di autonomi riscontri. In concreto, la parte ha poi lamentato travisamenti del fatto e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle due fonti propalatorie (il MARINO MANNOIA e tale SAIA ANTONINO), sulla cui scorta è stata ritenuta la sussistenza di fatti successivi e diversi rispetto a quelli oggetto del precedente giudicato, deducendone la carenza probatoria assoluta, di talché il giudice di appello avrebbe dovuto fare soltanto applicazione dell'art. 90 C.P.P. (1930). Analogo vizio, infine, è stato dedotto in ordine alla misura stabilita dell'aumento di pena per la continuazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che, in parziale accoglimento dei motivi di appello, la Corte territoriale ha riconosciuto che la condotta criminosa ascritta all'AGATE (ritenuto capo del sodalizio mafioso

S. Meller

della zona di Mazara del Vallo) nel presente procedimento, secondo le rubriche dei capi di imputazione succitate, è rimasta coperta dal giudicato menzionato, almeno sino alla data della sentenza di I grado, sia per i reati in materia di stupefacenti, che per la associazione di tipo mafioso. E si è posta conseguentemente il problema se siano sussistite condotte successive, suscettibili di autonoma rilevanza, dando risposta positiva sulla base di un triplice dato probatorio: l'acquisita dichiarazione del SAIA, secondo cui nell'anno 1983 era stato inviato a Mazara del Vallo un incaricato di un gruppo torinese per l'acquisto di eroina presso una organizzazione locale facente capo a certo "zu Marianu" (poi identificato nell'imputato AGATE), che aveva provveduto, difatti, alla vendita di un certo quantitativo; la dichiarazione del MARINO MANNOIA, che aveva descritto con ampiezza di particolari la posizione di preminenza occupata in carcere dall'imputato (detenuto nell'ambito del predetto "processo MAFARA"), a seguito della sistemazione degli

SPM

assetto mafiosi ivi presenti, l'esito degli accertamenti praticati dai carabinieri presso alcuni istituti carcerari, nei quali l'AGATE era stato ristretto, che avevano posto in luce le condizioni di assoluto favoritismo di cui il detenuto aveva beneficiato, evidentemente con la complicità di personale di custodia, tra l'altro ricevendo le visite di persone estranee alla sua cerchia familiare, anche di pregiudicati sospetti di appartenenza a sodalizi mafiosi, di vari indiziati mafiosi e di un affiliato al "clan dei catanesi", cui egli era collegato.

Procedendo a un confronto incrociato tra queste emergenze eterogenee, la Corte d'Appello ne ha desunto, con motivato apprezzamento, la prova della protrazione del vincolo preesistente, e già giudizialmente riconosciuto, con inevitabili riflessi quanto ai reati in materia di droga.

In presenza di situazioni di fatto così accertate, non hanno pregio le censure formulate, sul piano teorico, in ordine ai requisiti di configurabilità del reato associativo di tipo mafioso, postoché, in

ogni caso la posizione eminente ravvisata a carico dell'AGATE le renderebbe sterili ed inapplicabili nel caso concreto, in cui, con innegabile evidenza, la condotta tipica ha trovato pieno riscontro.

Quanto alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P., premesso il doveroso rinvio alle considerazioni precedentemente svolte da questa Corte di legittimità in via generale, è del tutto chiaro che il riscontro richiesto è stato individuato proprio nell'esito delle indagini dei carabinieri, coincidente, nelle linee fondamentali, con il contenuto delle dichiarazioni dei due collaboranti.

Per il vero, il ricorrente non ha mancato di sottoporre ad accanite confutazioni il merito di tali propalazioni, denunciando l'imprecisione o la falsità del SAIA, che avrebbe narrato un episodio accaduto, invece, quando il ricorrente era già detenuto, e quella del MARINO MANNOIA, circa taluni particolari del riferito comportamento carcerario ed in ordine ad un tale suo colloquio con BAGARELLA LEOLUCA nel carcere di Spoleto, ove, in realtà, non

Manuel

fece mai ritorno dopo il trasferimento a Palermo.
Ma trattasi di doglianza afferenti al merito (a proposito del SAIA, ad esempio, la Corte d'Appello ha anche ritenuto verosimile che l'emissario del gruppo torinese contattasse persona diversa dall'AGATE, ma facente parte dell'organizzazione da lui ancora diretta, data la libertà concessagli anche nello stato di restrizione), che non possono compromettere la legittimità della diversa valutazione che, con insindacabile convincimento, la Corte stessa ha tratto dalle fonti processuali, potentemente sorrette dal dato univoco ufficiale (gli accertamenti surricordati), sul quale, difatti, il ricorrente ha sostanzialmente taciuto, limitandosi a denunciarne, ma in modo generico, l'irrilevanza.

Quanto al MARINO MANNOIA, eventuali imprecisioni su una circostanza marginale, quale quella ostentata, neppure menzionata esplicitamente nella sentenza, non ne compromette la validità di fonte accusatoria che, nelle restanti affermazioni, si è perfettamente integrata con le altre risultanze, e

Manuel

non è stata oggetto di avverse controdeduzioni.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento (salva la riduzione di pena, separatamente disposta, per l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65).

E tanto va detto anche per quanto concerne la misura della pena stabilita in aumento di quella inflitta con la sentenza passata in giudicato, avendo il giudice del merito indicato i parametri di riferimento nella personalità dell'imputato (mafioso di notevole spessore e di pericolosità evidente) e nella gravità dei fatti accertati (pag. 2043).

ALBERTI GERLANDO fu Giovanni (cl. 1927), condannato in appello per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, ivi assorbito il capo 1, relativo al reato di cui all'art. 416 stesso Codice, per il quale soltanto era stato condannato in primo grado, ha dedotto - unitamente a motivi di comune interesse concernenti la pretesa nullità degli atti istruttori per violazione del principio di monocraticità del G.I., la nullità dell'ordinanza

di rinvio a giudizio per omesso ed irregolare deposito degli atti istruttori sotto vari profili, e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., il difetto di motivazione sia sulla responsabilità per protrazione del vincolo associativo dopo il 29.9.82, gli elementi probatori utilizzati attenendo a un periodo anteriore, sia sulla sussistenza delle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sul mantenimento della misura di sicurezza.

Premesso che separatamente si è provveduto alla eliminazione della parte di pena relativa alla esclusa aggravante ex art. 7 legge 575/65, donde l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata su questo limitato punto, già disposto per tutti i casi simili all'inizio, il ricorso deve essere rigettato.

Ed infatti, sulle questioni di indole generale e comune (concernenti ogni profilo del ricorso, salvo il denunciato difetto di motivazione sulla responsabilità e del mantenimento del vincolo), si rimanda alle considerazioni apposite svolte

all'inizio.

Per quanto riguarda poi le censure alla motivazione, si osserva che la Corte territoriale, condividendo il contenuto della sentenza di primo grado in ordine alla militanza mafiosa dell'ALBERTI, in un ruolo eminente, ha fatto risalire le origini della sua associazione a un periodo addirittura anteriore all'anno 1970, allorché l'imputato era stato colto, in Milano, in compagnia di personaggi mafiosi di grosso spessore, quali BADALAMENTI GAETANO e CALDERONE GIUSEPPE.

Ulteriori ed autonome fonti propalatorie (VITALE, DI CRISTINA, BUSCETTA, CONTORNO, CONIGLIO ed altri) hanno fornito copiose e sconvolgenti notizie sulla attività criminale dell'ALBERTI (pagg. 2049 - 2053), confermate nel dibattimento d'appello dalle concordanti notizie data dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA.

Ne è derivato un complesso imponente di informazioni incrociate, alla cui stregua il giudizio di appartenenza alla consorceria mafiosa è rimasto saldamente motivato.

SE

Sicché il vero problema sul quale, ora, incide il ricorso è se l'imputato, tratto in arresto prima del settembre 1982, mantenesse il vincolo di appartenenza alla cosca anche in periodo posteriore.

La Corte di primo grado non aveva, per il vero, dedicato attenzione particolare alla fattispecie, per la parte qui ora in esame, supponendo, con criterio assoluto di valenza generale, che l'intervenuta detenzione fosse comunque causa interruttiva del rapporto.

Rifiutata correttamente questa non esatta presa di posizione, il giudica di appello ha rimesso la soluzione del problema all'esame delle particolari modalità in cui si era svolta la detenzione del ricorrente e, quindi, ha argomentatamente desunto la protrazione del vincolo associativo dalla posizione e dagli atteggiamenti assunti dallo imputato in regime detentivo implicanti sicure valenze rappresentative di un alto e riconosciuto prestigio nei confronti di altri detenuti. Si è soffermata così, come già detto, sulle pratiche

"rituali" di affiliazione di altri detenuti di evidente significato nella liturgia mafiosa nonché sulle "presentazioni", che risultavano fatte al ricorrente stesso di altri appartenenti all'organizzazione, ristretti nello stesso carcere. In tal senso, sono state richiamate plurime fonti, di concordante tenore e reciprocamente riscontrate, tra le quali, ancora una volta, hanno fatto spicco le rivelazioni del MARINO MANNOIA che, nel descrivere il perdurante rapporto di affiliazione dell'imputato (riferito, implicitamente, anche a periodi relativamente recenti, dato l'aggiornamento della fonte) ha narrato che nella cella dell'ALBERTI era addirittura avvenuta l'affiliazione "ufficiale" di alcuni degli esecutori materiali dell'omicidio, in carcere, di MARCHESE PIETRO.

E' pur vero che la sentenza non ha indicato espressamente date e periodi di riferimento delle condotte esaminate, nelle quali ha, appunto, ravvisato gli estremi della continuazione del rapporto di affiliazione. Ma è altrettanto vero che

Handwritten signature

neppure il ricorrente, nei motivi personalmente redatti (cartella 4), ha indicato dati temporali definiti, a sostegno dell'esposto assunto, mentre nei motivi redatti dal difensore (cartella 37), la questione non è stata neppure proposta.

Trattasi, naturalmente, di accertamento di fatto - sia pure con riflessi evidenti in punto di qualificazione giuridica - che, a ben vedere, la Corte territoriale ha implicitamente risolto nel senso della perduranza del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, facendo leva anche sugli aggiornamenti forniti dal MARINO MANNOIA, relativi ad episodi recenti, rispetto al dibattimento d'appello (pag. 2052) e sulla molteplicità delle condotte, presumibilmente connotate dalla persistenza nel tempo, sicché logica appare l'esposta conclusione che esse travalicassero la data in parola, anche perché la detenzione dell'imputato era iniziata non molto tempo prima. D'altronde, è utile notare che il vero tema affrontato dal secondo giudice era se la intervenuta detenzione avesse o no risolto

l'affiliazione pregressa. Una volta data risposta negativa, nei termini surricordati, era - ed è - scarsamente rilevante accertare se gli episodi segnalati avessero o no superato la soglia temporale anzidetta, una volta dimostrata, appunto, la permanenza del vincolo anche in stato detentivo, con quant'altro ragionevolmente supponibile in ordine all'ulteriore decorso.

ALBERTI GERLANDO fu Santo, cl. 1947 è stato assolto in grado d'appello dai reati di cui ai capi 1 e 10, mentre ne è stata confermata la colpevolezza per quelli di cui ai capi 13 e 22, con l'aggravante, quanto al primo, di cui all'art. 75 comma quinto, legge 685/75. Ha proposto ricorso, lamentando - oltreché la nullità degli atti istruttori e della sentenza, per le stesse ragioni sostenute dall'omonimo zio - la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., circa i criteri di valutazione dei pentiti, ed il difetto di motivazione sulla valutazione in concreto di tali fonti, aggiungendo ulteriori censure in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, alla misura della

Handwritten signature

pena, a quella dell'aumento per la continuazione, al diniego delle attenuanti generiche e di quelle ex art. 114 C.P. ed alla applicazione della misura di sicurezza. Il tutto sub specie di difetto di motivazione.

Anche in questo caso, la quasi totalità delle censure attiene - senza enunciazione di note soggettive particolari - a temi sui quali questa Corte regolatrice ha già espresso le proprie valutazioni: e qui basti notare, in aggiunta, che la pena è stata irrogata partendo dal minimo edittale e con l'aumento per la continuazione adeguato alla consistenza dei fatti, senza applicazione della misura di sicurezza, data l'assoluzione dai reati associativi per delinquere e di tipo mafioso.

Resta il solo e vero problema della legittimità della valutazione in concreto delle fonti propalatorie, sulla cui base si è ritenuto di confermare la responsabilità per i reati in materia di stupefacenti. E le critiche al riguardo formulate dalla parte ricorrente altro non sono che

la reiterazione di quelle già introdotte nei motivi di appello riguardo ai due collaboranti (FRAGOMENI ARMANDO ed il già nominato ANSELMO VINCENZO), le cui dichiarazioni erano difatti aggredite sotto vari profili, tendenti alla dimostrazione della inconsistenza e della falsità dei relativi contenuti.

In particolare, si era vigorosamente posta in dubbio l'attendibilità del FRAGOMENI non soltanto sotto l'aspetto intrinseco (essendo stato egli incriminato, in altra occasione, per reato di estorsione, consistito in minaccia di false rivelazioni a carico di taluno), ma per la denunciata infondatezza del riferito fatto di avere contattato in Sicilia, per conto di un gruppo di trafficanti torinesi, l'ALBERTI (presentatosi quale TONY GERLANDI), allo scopo di rifornirsi di droga. Ed altrettanto si era fatto relativamente all'ANSELMO, che aveva reso dichiarazioni similmente gravi, accusando l'imputato di avere avuto contatti con il gruppo di trafficanti, nel quale egli stesso militava, ed aggiungendo di

averlo visto più volte effettuare scambi di droga con altre persone dedite allo stesso commercio, fornendo del tutto dettagliati particolari.

Orbene, del rigetto delle censure così promosse il giudice dell'appello ha dato esauriente e ragionevole motivazione (pagg. 2059 - 2061).

Innanzitutto, è stato stabilito, sulla base di una ricognizione fotografica espletata dal FRAGOMENI e delle conformi indicazioni del MARINO MANNOIA, che la persona indicata dal collaborante si identifica proprio nell'imputato, uso a presentarsi con il nome di Tony (o Tonino, secondo MARINO MANNOIA), circostanze già riscontranti, per questa parte, lo assunto accusatorio. Si è pure accertato che l'ALBERTI e tale PROCIDA SALVATORE, (che, a dire del FRAGOMENI, era presente all'incontro narrato, rivolgendosi al primo con l'appellativo di "Cugino") sono effettivamente cugini ed anche questo dato, non conoscibile dalla fonte per altra via, almeno a quanto risulta, è stato eretto a fondamento della sua credibilità. Ulteriori riscontri ottenuti in ordine al riferito viaggio da

Sp. Alberti

Torino a Palermo (sul tipo di un'auto impiegata, sul soggiorno alberghiero nel capoluogo siciliano, sulla coeva presenza, nello stesso albergo, degli accompagnatori indicati, il PROCIDA ed il FARAONE, fungenti da elementi di collegamento con lo ALBERTI), uniti alla verosimile identificazione del luogo dell'incontro in una villa nella quale era stata scoperta, nello stesso mese di agosto 1980, una raffineria di stupefacenti attribuita al gruppo di GERLANDO ALBERTI senjor (zio dell'imputato), hanno definitivamente convinto la Corte territoriale della credibilità della narrazione offerta, in definitiva convalidata da tutta una serie di conferme estrinseche ed infine asseverata dalla dichiarazione dell'ANSELMO, dal coincidente contenuto.

Le censure introdotte nei motivi del ricorso (sostanziale riedizione, si è detto, di quelle precedenti) si sono sforzate di aggredire per illogicità il pensiero del secondo giudice, indugiando su alcuni dettagli del racconto del FRAGOMENI ed esasperandone i profili di dedotta

Ed. Palermo

inverosimiglianza, che sarebbe confermata da asserite contraddizioni ed insufficienze di vario genere. Ma la critica, di fatto vertente sul merito, si è articolata su una frantumazione eccessiva delle deposizioni, finendo con il perdere di vista la globalità della questione centrale, concernente la complessiva affidabilità della fonte. Ne è sintomatica dimostrazione l'omessa menzione, e quindi la mancata confutazione, dei riscontri oggettivi ai quali la Corte di Palermo ha principalmente legato le ragioni del giudizio positivo espresso sul conto del FRAGOMENI e che l'hanno portata a superare, nella fattispecie, i motivi di sospetto riguardanti l'astratta credibilità della fonte.

Si deve prendere atto, conclusivamente, della esistenza di una persuasiva e coerente motivazione, che giustifica anche sul piano espositivo la sottostante valutazione di merito, esente da vizio logico - giuridico.

Il ricorso va pertanto rigettato.

ALFANO PAOLO GIUSEPPE, condannato in primo grado

per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 (in questo assorbito il capo 45), nonché per quelli di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 285 (reati contro il patrimonio e in materia di armi), 367, 368, 394 e 395, ha avuto confermata nel giudizio di appello l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai predetti capi 1 e 10, 13 e 22 con l'aggravante di cui all'art. 75 quinto comma, legge 685/75, 275, 280, 281, 285, 367, 368, 394 (questi ultimi pure concernenti delitti contro il patrimonio ed in materia di armi), mentre sono stati dichiarati estinti i reati di cui ai capi 284 e 395.

Ha proposto ricorso per cassazione, depositando motivi principali, in doppia serie, e motivi aggiunti, con i quali ha denunciato la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., in ordine ai criteri di valutazione delle fonti accusatorie (CONTORNO, SINAGRA VINCENZO e CALZETTA) e difetto di motivazione sulla ritenuta identificazione nella sua persona di quella indicata dall'ultimo dei detti collaboranti con il nomignolo di "Pietro u

Ed. Valeri

zappuni", all'uopo deducendo circostanze varie (tra cui l'omesso riconoscimento da parte di AMATO FEDERICO già datore di lavoro dello stesso "Pietro u zappuni"), che avrebbero smentito gli assunti accusatori e la ricognizione fotografica operata nei suoi confronti dal SINAGRA, il quale, peraltro, già ne aveva inveridicamente e calunniosamente denunciato la partecipazione ad un attentato dinamitardo. Ed analogo vizio, in particolare, ha sostenuto in ordine a un'altra circostanza probatoria, ritenuta a suo carico dalla Corte del merito quale elemento di notevole livello (sarebbe stato visto transitare dalla propria villa a quella attigua di DI SALVO NICOLA, in cui poco dopo era stata scoperta una raffineria di droga), adducendo che erano state fraintese le dichiarazioni del carabiniere D'ANTONI - che aveva partecipato all'operazione - che, in realtà, si prestavano a molti dubbi.

Con ulteriori motivi, il ricorrente ha poi lamentato la carenza di motivazione sulle ritenute aggravanti, sul diniego della continuazione tra i

g. Walden

reati associativi e delle attenuanti generiche, circa la misura della pena, nonché sulla protrazione del vincolo associativo mafioso oltre il settembre 1982.

Il ricorso non ha fondamento. Va premesso, per opportuno chiarimento, che i reati di cui ai capi 275, 280, 281, 285, 367, 368, 394 non sono stati oggetto di particolari censure nel ricorso, il cui contenuto afferisce soprattutto ai reati di cui ai residui capi, e che per essi, dunque, risultano pertinenti soltanto i rilievi generali che attengono alla identificazione personale, nei termini sopra indicati, ed alla valutazione delle fonti accusatorie, seppur comuni agli altri reati ritenuti, rispetto ai quali, però, sono state dedotte ulteriori doglianze.

Ora, sulla questione preliminare concernente il rapporto di identificazione di cui trattasi (tra il ricorrente ed il nominato "Pietro u zappuni", concordemente indicato dalle parti ed in altre risultanze), la Corte d'Appello si è data carico della rassegna degli assunti negatori della parte

Scavallo

(pag. 2068), opponendo risolutivamente sia la notorietà del nomignolo negli ambienti mafiosi, quale caratterizzante senza dubbio la persona dello ALFANO, sia la particolarità fisica a costui propria (una accentuata sporgenza di denti incisivi, chiamati "zappuni" nel gergo dialettale), che ne era stata all'origine. Del resto, non è revocabile in dubbio che i dichiaranti, sia veridico o meno il contenuto alle accuse rivolte all'ALFANO, lo conoscessero perfettamente (si vedano, al riguardo, le ampie motivazioni della sentenza di primo grado), sicché anche le ricognizioni fotografiche che ne sono seguite non prestano adito al dubbio, come hanno giustamente e concordamente ritenuto i giudici del merito; a nulla rilevando, in contrario, le affermazioni dell'AMATO (richiamato nel ricorso), del tutto inattendibile, essendo costui interessato, per la posizione processuale che lo riguarda, e di cui si dirà in seguito, alla negazione di ogni rapporto con l'ALFANO.

Se, dunque, l'identificazione operata dal giudice

El Maller

del merito appare inappuntabile sotto qualsiasi aspetto, vanno pure approvate le sue considerazioni di merito, ed anche sul piano dei principi, circa la attendibilità dei dichiaranti, che sono state convergenti nella descrizione del ruolo importante raggiunto dall'ALFANO in seno alla cosca di Corso dei Mille, comprendente anche la funzione di "guardiano" dei cantieri della cosca (illuminante, a tale riguardo, la telefonata - intercettata - con la quale il predetto AMATO, imprenditore nominale, chiedeva al suo dominus VERNENGO ANTONINO lo intervento di "Pietro u zappuni" per fronteggiare le proteste di assegnatari di alloggi).

Altro riscontro di solare evidenza, riguardante anche i reati in materia di stupefacenti, è stato rinvenuto nel comportamento tenuto dall'imputato il giorno 11.2.82, allorché i carabinieri fecero irruzione in un cantiere edile di via Messina Marine, ove erano in costruzione due ville contigue (una dell'ALFANO o del di lui padre, l'altra del DI SALVO, ove era stata installata la nota raffineria, in realtà gestita dai VERNENGO) e l'imputato stesso

S. Aralle

fu visto percorrere lestamente il ponteggio collegante i due edifici, al chiaro scopo di dare l'allarme a chi si trovava nella raffineria, ove - difatti - i militari operanti rinvennero soltanto il DI SALVO, malgrado l'attività clandestina vi fosse in corso, trovandovi tuttavia 3 tazzine recanti tracce di caffè.

Su questa fondamentale circostanza, l'imputato aveva dedotto, nel dibattimento di primo grado, e nei motivi di appello, le stesse obiezioni ora presenti nel ricorso, negando di essere la persona vista percorrere il ponteggio in direzione dell'attigua villa ed assumendo, anzi, di essersi allontanato rapidamente dal cantiere, attraverso il varco principale, al solo scopo di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva: ed al riguardo ha lamentato il travisamento del fatto sulla testimonianza del carabiniere D'ANTONI, cui le sentenze di merito hanno riferito l'avvenuto riconoscimento di esso ricorrente nella predetta circostanza. Ma trattasi di deduzione non conducente, sia perché a tacer d'altro, i militari

avrebbero rinvenuto sul posto, con tutta probabilità, anche l'uomo visto passare sul ponteggio, se si fosse davvero trattato di persona diversa dall'ALFANO, sia perché, le titubanze dell'ANTONI, quali esposte nel ricorso, sono poco significative rispetto all'immagine fotografica dell'imputato. A seguire infatti il ricorrente si dovrebbe arrivare a dare corpo al dubbio, in radice palesemente poco credibile, di una somiglianza tra lo stesso ALFANO e l'altro uomo.

Ma c'è di più: non fu solo il D'ANTONI a notare ed a riferire la circostanza a carico del ricorrente; come risulta dalla pag. 3945 della sentenza di primo grado. Analoga constatazione, infatti, fecero i carabinieri SPERIA SALVATORE e GIORDANO PIETRO, i quali, poi, esclusero che l'ALFANO si allontanasse attraverso l'ingresso principale del cantiere.

A questi accertamenti del tutto motivati, i giudici hanno correttamente aggiunto l'appropriato commento sul motivo dichiarato dell'allontanamento, di cui hanno sottolineato l'inverosimiglianza totale, non avendo l'interessato alcuna ragione di nutrire il

S. P. Antonelli

timore immediato nel senso manifestato, ma piuttosto quello, ben più realistico, della scoperta dell'attigua raffineria, con risvolti e conseguenze facilmente immaginabili.

Così ragionando, il secondo giudice, in piena conformità con quello precedente, ha ritenuto di concludere il complessivo esame delle risultanze, ponendo legittimamente a sostegno delle plurime fonti propalatorie riscontri concreti ed inequivocabili, pienamente atti a confermare l'attendibilità, secondo la sua insindacabile, e peraltro, giustificata, valutazione.

Per quanto riguarda i motivi ulteriori, concernenti le aggravanti, il diniego delle generiche e la misura della pena è d'uopo anche qui il rinvio alle osservazioni generali concernenti gli stessi punti.

E comunque può osservarsi che, in merito all'entità della sanzione base, riferita al reato di cui all'art. 416 bis, è stata data sufficiente spiegazione con riferimento alla gravità dei comportamenti. In ordine al diniego del vincolo della continuazione fra i due reati associativi, è

S. D. Valle

stata dalla Corte di secondo grado, esposta una apposita motivazione (pag. 2070), sulla cui scorta è rimasta esclusa, in linea di fatto, la possibilità di cogliere alla base delle condotte relative quell'identità di disegno criminoso che, sia pure nell'orientamento meno restrittivo, condiviso da questa Corte regolatrice a proposito dei ricorsi del P.G., deve pur sempre affiorare quale antecedente storico - fattuale.

E' pur vero che la motivazione ha centrato l'accertamento di merito soprattutto sulle diversità ontologiche tra i due reati e, conseguentemente, su quelle tra le strutture operative concrete, rispondenti a ciascuno di essi. Ma nell'accertamento è rimasto compreso, per implicito, quello correlativo afferente alle intenzioni ed ai propositi di ciascun associato, desumendosi, appunto, da quelle diversità obiettive l'inesistenza di un unitario intento, ricomprendente le condotte pratiche eterogenee, in unico, anticipato ed onnicomprensivo programma delittuoso.

La censura proposta dal ricorrente si è limitata alla contestazione teorica della prima parte di tale ragionamento, senza addurre specifiche osservazioni critiche in punto di legittimità o di vizio logico, per la seconda.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con l'avvertenza opportuna che nella rideterminazione della pena in grado di appello, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, per cui non devesi far luogo ad alcuna diminuzione della sanzione complessiva.

ALIOTO GIOACCHINO, condannato per reati contro il patrimonio (rapine) cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 334, 335, 336, 344 e 349, riuniti per la continuazione (da altri reati ascritti è stato assolto), ha lamentato, in una alla nullità per violazione del principio di monocraticità del G.I. e omesso deposito degli originali atti istruttori, sostituiti da fotocopie, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., per omessa indicazione dei riscontri alle chiamate in correità di SINAGRA VINCENZO, e

SPALANCA

difetto di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico contenuti nei motivi di appello, e di quelli concernenti la misura della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione alla misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

Come si è visto altrove, il motivo concernente la pretesa violazione della monocraticità del G.I. e l'omesso deposito degli atti istruttori originali non ha alcuna consistenza. E per quanto concerne la irrogazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre, va ricordato che essa fu disposta dal primo giudice ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., per la ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, logicamente desunta dai fatti accertati, che sono stati confermati in toto, in sede di appello, salvo che per il capo 382, e perciò anche per il profilo concernente la pericolosità.

Disattesi, pertanto, i motivi di doglianza per quanto sopra, a riguardo dei quali non necessitano altre osservazioni, brevi considerazioni, sia pure

Se Mercur

non altrettanto sintetiche, consentono di ritenere l'infondatezza altresì delle residue critiche.

I reati di cui ai capi summenzionati riflettono una serie di rapine pluriaggravate, e di reati connessi (per lo più, detenzione e porto di armi comuni da sparo), dei quali esiste ampia trattazione alle pagg. 1932 - 1943, 1953 - 1965, 1974 - 1976 dell'impugnata sentenza. Il secondo giudice, procedendo sulla stessa linea interpretativa del primo, ha basato le statuizioni riguardanti l'ALIOTO su un duplice e fondamentale elemento: le dichiarazioni del chiamante in correità SINAGRA VINCENZO, ritenute particolarmente affidabili oltre che per la personale e confessata partecipazione, per la ricchezza dei dettagli offerti non conoscibili aliunde, e quelle conformi del collaborante DI MARCO SALVATORE, successivamente ritrattate, è vero, ma in termini tali da riceverne, secondo l'apprezzamento degli stessi giudici, ulteriore vigore dimostrativo.

Ora, senza necessità di distinte analisi, e perciò ponendo osservazioni di valore complessiva, questa

Corte Suprema deve rilevare, come si è detto, l'infondatezza alle doglianze del ricorrente, sia sul piano della dedotta, astratta violazione della regola processuale di cui all'art. 192 surrichiamata, che per quella della pretesa carenza motivazionale.

Sotto il primo profilo, difatti, la Corte territoriale ha osservato l'obbligo di valutare la dichiarazione del chiamante unitamente ad ogni altra risultanza processuale ed ha individuato non soltanto i punti di spiccata attendibilità intrinseca, ma anche il riscontro estrinseco, costituito dalle dichiarazioni - confessioni del DI MARCO, fonte autonoma ma convergente con il SINAGRA. Non è vero, pertanto, che questo accusatore sia stata la sola risultanza a carico, poiché nella fattispecie si è verificata quella convergenza del molteplice, che per le ragioni enunciate in altra parte della presente sentenza, costituisce valida prova. E non è vero, soprattutto, che il riscontro abbia riguardato solo la storicità dei fatti, perché il DI MARCO ha

Leandro

riscontrato l'altro collaborante anche per l'individuazione dei singoli responsabili dei fatti, come risulta dalla sentenza.

Né maggior consistenza può annettersi alla doglianza di difetto di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello. Essa si identifica, difatti, con la stessa censura di inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., si che ne risulta, in buona sostanza, una sola censura da respingere per quanto sopra osservato.

E' appena il caso di osservare, infine, che la deduzione del difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello riguardanti il diniego delle generiche e l'entità della pena è inammissibile, per mancata formulazione di specifiche critiche sull'orientamento assunto dalla Corte.

ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE, condannato per il solo reato di ricettazione di cui al capo 383 (altro reato, di favoreggiamento, di cui al capo 450 è stato dichiarato estinto per prescrizione), ha denunciato difetto di motivazione sulla statuita responsabilità, basata sulla pretesa interposizione

personale (insieme a tale RANDAZZO GIUSEPPE) in un investimento immobiliare (l'acquisto di una tenuta, con annessa costruzione) in nome proprio sia per conto di esponenti mafiosi, tra cui BADALAMENTI ANTONINO, capo pro-tempore della famiglia dei CINISI, ucciso in quel luogo il 19.8.81.

Il ricorrente, nel rivendicare la legittimità dell'operazione, ha dedotto travisamento del fatto sull'asserita provenienza delittuosa del denaro impiegato nell'acquisto o sulla sua consapevolezza in proposito, denunciando la contraddizione insita nel contestuale riconoscimento della sua estraneità a consorterie mafiose. Con altro motivo, ha poi lamentato difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dall'insieme dei fatti, la Corte del merito ha desunto il dato principale dell'avvenuto investimento per conto del BADALAMENTI, difatti fruitore esclusivo del compendio, di cui disponeva illimitatamente, e dell'impiego all'uopo di somme notevoli, provenienti dal cambio di 50.000 dollari

USA, cui l'ALTADONNA (geometra dipendente dal Comune di Carini) aveva proceduto personalmente, senza poter fornire, poi, spiegazione alcuna della disponibilità del cespite, e di altri dello stesso genere. La Corte stessa ha posto in rilievo inoltre che il ricorrente era risultato pure impegnato in altre operazioni di investimento per conto di persone legate alla cosca di CINISI, con le quali, peraltro, risultava legato da rapporti di affari o di amicizia. Dalla logica correlazione del ricco materiale d'accusa, la Corte territoriale ha perciò tratto l'ineccepibile convincimento dell'attivo inserimento dell'ALTADONNA nel riciclaggio di somme di denaro, di derivazione chiaramente illecita (per la qualità dei detentori, per la natura della valuta, per l'inesistenza di titoli legittimi di possesso), inserimento indubbiamente facilitato dalla pubblica carica rivestita, per un verso, e dai fitti rapporti personali con esponenti mafiosi, per altro lato, così disegnando, con attendibile realismo, un ruolo di fiancheggiamento, peraltro assurto, per la ricorrenza degli estremi

G. M. Valeri

contraddistintivi, sino al livello della vera e propria ricettazione, in forme gravi sconsiglianti la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso, tendente alla configurazione di una condotta permeata dalla buona fede e accompagnata dalla ignoranza della natura degli affari portati a termine, si mantiene sostanzialmente nell'ambito di una rilettura tesa a minimizzare le circostanze, valorizzate a carico del ricorrente, senza però addurre specifici e veri vizi di legittimità o di argomentazione della sentenza impugnata.

AMATO FEDERICO, condannato per il reato di ricettazione di cui al capo 11 (il concorrente reato di cui al capo 420 - procurata inosservanza di pena - è stato dichiarato estinto per prescrizione), ha lamentato travisamento del fatto e difetto di motivazione in ordine all'attribuirgli qualità di "prestanome" per conto della "famiglia" VERNENGO, in seno all'amministrazione della "Enologica Galeazzo s.p.a." (unico fatto - secondo il suo assunto - al quale sarebbe ristretto il capo di imputazione),

assumendo, in contrario, la realtà dei rapporti sottostanti, che lo indussero alla assunzione della carica di amministratore di detta società al solo fine, confermato da due testimoni illegittimamente disattesi dalla Corte del merito, di tutelare i propri crediti, nascenti dal contratto di appalto per la costruzione dell'opificio sociale.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che il capo II, concernente l'iniziale imputazione di associazione di tipo mafioso per la realizzazione di profitti ingiusti (tra cui la costituzione della Enologica Galeazzo s.p.a.), fu derubricato per l'imputato, con la sentenza di primo grado, nel delitto di ricettazione, fermo restandone l'oggetto, non delimitato alla sola creazione della società.

La sentenza di secondo grado, riesaminando le risultanze anche alla luce dei rilievi promossi dall'appellante, che rivendicava una autonoma attività di affari e di impresa, ha del pari riconsiderato l'intera materia compresa nella rubrica, confermando il convincimento già scaturito

S. Morles

dalle rivelazioni incrociate e coincidenti del CALZETTA, del CONTORNO, del MARINO MANNOIA, e del CONIGLIO, che l'AMATO esercitasse una vasta attività nel campo edilizio in nome proprio ma per conto dei VERNENGO (e di VERNENGO ANTONINO, in particolare), i cui illeciti finanziamenti riciclava immettendoli nei flussi di denaro occorrenti per l'attività intrapresa. E di ciò ha reperito il riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, che nel loro complesso facevano risultare tra l'altro, uno stato di evidente subordinazione dell'imputato stesso a quella "famiglia", incompatibile con l'asserita autonomia imprenditoriale - finanziaria (pagg. 2083 - 2084).

Nell'ambito di tali accertamenti, ma solo a titolo esemplificativo degli elementi probatori e non quale oggetto esclusivo dell'addebito, sono state valutate le "emblematiche" risultanze concernenti la predetta società (pagg. 2084 - 2086), certamente ruotante nel vasto panorama degli investimenti immobiliari dei VERNENGO, come da prove acquisite,

S. M. L.

cui la nominale sovrapposizione dell'imputato, mercé le cariche amministrative conferitegli, doveva fornire quel paravento di legalità apparente, non altrimenti ottenibile.

Con ineccepibile motivazione di merito, la Corte d'Appello ha dimostrato l'esclusivo impegno finanziario dei VERNENGO, e di altre persone a loro legate, nella costituzione ed in successive vicende della società, nonché la pura funzione nominale dell'AMATO, senza corrispondenti esborsi, dell'intestazione a sé delle azioni e della assunzione della carica di amministratore; demolendo conseguentemente l'opposta prospettazione difensiva, tra l'altro accentrata nell'ostentazione di un formale contratto di appalto concluso tra le parti per la costruzione dello stabilimento sociale e di un collaterale atto avente data certa di cui la Corte di secondo grado ha ritenuto - anche per la tardività della produzione, peraltro in contrasto con diversa dichiarazione precedentemente resa dall'imputato e con l'esito negativo di eseguite perquisizioni - la natura posticcia e

strumentale.

La valutazione espletata dalla Corte di Palermo ha, dunque, esattamente indicato la materia devoluta alla sua cognizione (ed ha errato il ricorrente nel ritenerne più ristretti i confini), assoggettando al necessario vaglio ogni risultanza utile, secondo le indicazioni del P.M. e dell'accusato. E su questa base, infine, il giudice del merito ha potuto formare il proprio convincimento, che appare legato al materiale raccolto da vincoli di corretta e motivata interpretazione, esente da vizio logico - giuridico, come si ricava anche dai motivi del ricorso, sostanzialmente ancorati ad una lettura diversa degli stessi elementi materiali.

ARGANO FILIPPO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), mentre da altri reati è stato assolto, ha proposto ricorso, con due ordini di motivi separatamente redatti (cartelle 1, 8, 181 e 240). Ha dedotto anzitutto il difetto di motivazione sulla ritenuta unitarietà dell'associazione denominata "cosa nostra" e la violazione dell'art.

192 terzo comma N.C.P.P. circa i principi governanti la valutazione di attendibilità dei chiamanti in correttezza ed in reità. Ha lamentato poi il difetto di motivazione sulla ritenuta affidabilità, in concreto, delle fonti utilizzate, malgrado queste presentassero vizi intrinseci per insufficienze, contraddizioni, specie rispetto al SINAGRA, e l'omessa considerazione di attenuanti scagionanti, quali la contestuale assoluzione dai reati in materia di stupefacenti e le altre circostanze indicate nei motivi di appello. Altro difetto di motivazione, infine, è stato prospettato quanto alla protrazione del preteso vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, nonché sul diniego delle attenuanti generiche, sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P. e sulla misura della pena, anche ai sensi del novellato art. 118 C.P..

La posizione dell'imputato è stata esaminata nelle pagg. 2099 - 2110 della sentenza impugnata, unitamente a quella del predetto GASPARE. Di entrambi è stata ritenuta certa l'associazione alla

g. g. M. M. M.

cosca di Corso dei Mille, con il mantenimento di relazioni collegate con le "famiglie" dei TINNIRELLO, degli ZANCA e degli SPADARO, orbitanti in quella stessa aggregazione mafiosa, e in quella dei GRECO, solamente alleata.

Le iniziali rivelazioni in tal senso del CALZETTA sono state ritenute riscontrate da quelle successive e conformi del SINAGRA VINCENZO, classe 1956, che aveva anche riconosciuto le immagini fotografiche dei due imputati, e da quella, altresì, del CONTORNO, almeno relativamente ad ARGANO FILIPPO. Si sono aggiunte in un momento successivo, le dichiarazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, queste ultime, per il vero, precise e pressanti sul conto di FILIPPO, indicato come "capo - decina" della cosca anzidetta, meno nei confronti di GASPARE.

A corredo e riscontro di tutto ciò, si sono ricordati i fitti rapporti economici intrattenuti dai due fratelli con personaggi a loro volta colpiti da prove di appartenenza del sodalizio mafioso (BONTATE STEFANO, COLLETTI, TERESI,

SPADARO

INCHIAPPA, FAZIO, MANGANO); e, con particolare riferimento al ricorrente la frequentazione con il noto SENAPA PIETRO, indicato come uno dei killers della cosca di Corso dei Mille.

In definitiva, è stato analizzato un coacervo di elementi probatori, al cui interno sono stati individuati correlazioni e riscontri reciproci, idonei, secondo la Corte d'Appello, a darne lettura coordinata ed inequivoca.

Le censure contenute nel ricorso non hanno il pregio di evidenziare errori logici o di diritto in tale conclusione. Quelle di carattere generale trovano conferente risposta nei rilievi già formulati da questa Corte regolatrice. Le altre, accentrate in particolare, sull'attendibilità del SINAGRA (e sulla diversità di credito, negato e accordato alla fonte in relazione alle varie propalazioni a carico del deducente), incidono sul merito delle differenti valutazioni espletate dal giudice del merito, che, con prudenziale criterio, ha ritenuto affidabili quelle riscontrate da altri elementi, ed inattendibili, anche perché

intrinsecamente compromesse da incertezze e tentennamenti, quelle afferenti al coinvolgimento dell'imputato in fatti di sangue, dei quali lo stesso dichiarante aveva palesato ritrattazioni ed imprecisioni, dovute a difettoso ricordo.

E' stata così fornita congrua spiegazione, del resto in linea con gli enunciati principi generali, sulla frazionata e differenziata valutazione del merito, risultandone frustrata la pretesa avversa di accomunare sotto lo stesso e totalizzante criterio di sfiducia ogni dichiarazione scaturita da quel collaboratore.

Allo stesso modo vanno disattese le ulteriori critiche miranti ad inficiare la complessiva costruzione dell'accusa. Con la opportuna avvertenza che, anche per questo si profilerebbero innanzitutto, inammissibili prospettazioni di merito, va comunque osservato che la valutazione della pluralità delle rivelazioni acquisite non manifesta il vizio logico di non aver tenuto conto della contrarietà, delle conoscenze dei pentiti, alle regole di riservatezza proprie della mafia

(provenendo esse da soggetti che in tale contesto certamente militavano, ed anche in posizioni di rilievo, poi sciogliendosi dai relativi obblighi), e che le conclusioni raggiunte dalla Corte d'Appello non si pongono neppure in contrasto con le assoluzioni largite per le imputazioni concernenti gli stupefacenti. Trattasi invero di una diversificazione dei convincimenti per settori, non infrequente nel procedimento di accertamento della colpevolezza limitatamente ad una parte soltanto delle contestazioni (nel caso i capi 1 - 10, 13 - 22). Tali contestazioni invero, seppure formulate congiuntamente per la grande maggioranza degli imputati, al vaglio decisionale di merito non sono risultate legate da necessario ed indefettibile nesso unificante del tipo "simul stabunt, simul cadent", come si è visto in altre parti della presente sentenza, sicché ne è stata ben possibile la trattazione e la soluzione diversificata, ai fini delle pronuncie finali.

Altrettanto deve dirsi quanto alle critiche formulate alle parti in cui si è fatta la

SSA

valutazione dei rapporti economici intrattenuti con esponenti mafiosi, sui quali il ricorrente si è affannato a presentare spiegazioni apparentemente giustificanti, che hanno tuttavia il torto di rispondere ad un criterio atomistico, mercé il quale si pretenderebbe di assoggettare ogni elemento di prova all'analisi isolata ed avulsa dall'intero contesto. E' chiaro che, similmente procedendo, si mira ad allontanare l'attenzione da quei collegamenti unificatori emergenti dalla collocazione logica di un elemento fra gli altri acquisiti, e si lascerebbe libero il campo al significato neutro che ognuno degli elementi evidenzia se considerato da solo.

Intanto il giudice di merito ha ritenuto di trarre da quei rapporti un preciso significato convalidante la tesi d'accusa, in quanto ne ha potuto delineare l'omogenea cornice sulla base delle risultanze concorrenti, e farne poi il coerente inserimento nel quadro di insieme, così stabilendo quelle reciproche corrispondenze in grado di dare la chiave interpretativa unitaria. La

Sp. Avallone

censura che, invece, ha proposto la valutazione spezzettata degli elementi acquisiti; deve essere disattesa in considerazione della sua unilateralità logica.

Sugli altri motivi di ricorso si rileva che la doglianza concernente la protrazione del vincolo oltre la data del 29.9.82 non è stata inserita tra i motivi di appello e perciò la Corte territoriale non doveva farne oggetto di specifica motivazione. Lo stesso discorso va fatto per le aggravanti concernenti il reato associativo, anch'esse non oggetto di precedente doglianza.

E' vero, invece, che la questione del diniego delle attenuanti generiche era stata introdotta tra i motivi di appello, ma quei motivi erano generici, e come tali non richiedevano dal secondo giudice analisi particolari e diffuse.

Infine, quanto alla misura della pena, la Corte d'Appello ha proceduto a nuova determinazione (in questo assorbita ogni inerente doglianza), come risulta a pagg. 2110 della sentenza.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

G. Valeri

ARGANO GASPARE, condannato per reato ex art. 416 bis C.P. (capi 1 e 10, rideterminata la pena), mentre da altri reati è stato assolto, ha proposto ricorso, con motivi anche aggiunti, in parte comuni al fratello FILIPPO, (quelli poco sopra esaminati), ed in parte a più accentuata impronta personale. Lamenta fra l'altro l'omessa considerazione delle parole scagionanti per lui pronunciate dal CONTORNO e dal MARINO MANNOIA, che non lo inclusero - a differenza del fratello - fra gli associati alla cosca di Corso dei Mille, mentre il CALDERONE non ne riconobbe l'immagine fotografica. Con altri motivi, il ricorrente ha dedotto anche il difetto di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo il 29.9.82, sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. Il ricorso non ha fondamento.

La posizione del ricorrente è stata esaminata dalla Corte di Palermo, come si è detto, unitamente a quella del fratello FILIPPO, sicché, per le parti ad entrambi comuni, possono qui intendersi

SP. Calderone

riprodotte le considerazioni sopra formulate da questa Corte.

Probatoriamente, tuttavia, sussistono diversità di una qualche rilevanza, sulle quali appunto, ha fatto leva il ricorrente per affermare l'inesistenza, nei propri riguardi, di elementi sufficienti di colpevolezza tenuto conto soprattutto delle dichiarazioni dei due collaboratori summenzionati, che comprometterebbero in radice l'ordito logico della ritenuta colpevolezza.

Ora così non è, perché la sentenza impugnata ha avuto cura, innanzitutto, di rilevare le note discordanti di cui trattasi, alle quali ha tuttavia assegnato il significato non già di certa esclusione del ricorrente dal novero degli associati, ma soltanto di mancata informazione dei due dichiaranti in ordine a questo specifico punto.

Secondo la Corte d'Appello, insomma, CONTORNO e MARINO MANNOIA hanno detto di non sapere se l'ARGANO (GASPARE) facesse parte del sodalizio, ma non hanno affermato che non ne facesse parte. Il

significato logico della precisazione è del tutto evidente, postoché il criterio della valutazione complessiva dei dati acquisiti adottati dal giudice del merito non ne esce indebolito per intrinseca contraddizione (come, erroneamente sostenuto dal ricorrente). Semmai, si potrebbe parlare di meno ricca pluralità di riscontri, peraltro supplita in altro modo. Del resto, la stessa Corte territoriale ha creduto di poter spiegare la prudenziale reticenza dei due collaboranti, e specialmente del MARINO MANNOIA, adducendo la loro tendenza a privilegiare l'aspetto "formale" dell'associazione, rispetto alla indicazione di minuti fatti e circostanze di adesione.

Peraltro prova ulteriore a carico di ARGANO GASPARE è stata individuata dalla Corte del merito nel rinvenimento del suo numero di telefono fra le carte trovate nella nota raffineria di via Messina Marine, e nell'argomentata inconsistenza della discolpa in proposito resa (la figlia dell'imputato e quella dei DI SALVO frequentavano la stessa scuola). Tale discolpa è stata difatti respinta per

tutta una serie di fondate considerazioni (pagg. 2105 - 2106), sulla cui scorta è stata denegata l'esistenza di qualsiasi rapporto tra la piccola ed il luogo del rinvenimento, con inevitabile refluenze a carico del padre. Ed è, anche questo, apprezzamento di merito insindacabile.

Così disattese le censure principali, sulle altre vanno ripetute le considerazioni precedenti, qui ribadendosi che neppure il ricorrente introdusse fra i motivi di appello la questione della permanenza del vincolo oltre la data di cui sopra, il che giustifica il silenzio mantenuto sul punto dalla Corte di secondo grado.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

BAGARELLA LEOLUCA è stato condannato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 C.P.), di cui al capo 1 ed è stato assolto da altri reati.

Ha proposto ricorso, lamentando la violazione dell'art. 90 V.C.P.P., per essere già stato giudicato, per gli stessi fatti, con sentenza della C.A. di Palermo in data 8.2.83 (definitiva), resa nel procedimento per i "fatti di via Pecori

Giraldi", che ne risulterebbero coperti sino alla data del febbraio 1980. Ha poi contestato l'asserita diversità dei fatti di cui al presente procedimento, successivi al suo arresto in data 11.12.79, in quanto sarebbe basata sulle rivelazioni di "pentiti" non riscontrate o addirittura smentite (il MELLUSO). Con ulteriore motivo, ha poi dedotto il difetto di motivazione sulle istanze, tempestivamente promosse, di ritenere i fatti legati dalla continuazione con quelli precedentemente giudicati, di esclusione delle aggravanti ritenute e della misura di sicurezza.

Ha proposto ricorso altresì il P.G. di Palermo, lamentando difetto di motivazione sulla esclusa protrazione del vincolo associativo oltre il 29.9.82 e sulla misura della pena.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Va premesso: intanto, che nei confronti dell'imputato, già si è provveduto separatamente, d'ufficio, alla eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65 e della relativa pena. E

G. Melluso

sul punto quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, come già disposto all'inizio in via annullativa per tutti i casi simili.

Per quanto riguarda le censure del medesimo imputato, si osserva che esse sono resistite dalle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha dato atto, innanzitutto, dell'esistenza del giudicato per fatti anteriori all'11.12.79 (data dell'arresto), dai quali il BAGARELLA è stato assolto. Ma ha rilevato l'esistenza di condotte ulteriori e successive, che erano valutabili autonomamente e non potevano essere ricomprese nel precedente giudizio, dato che lo stato di detenzione nelle more sopraggiunte aveva interrotto la permanenza della condotta associativa pregressa. A ben vedere il ricorrente non ha contestato, sul piano giuridico tale impostazione (anche se ha sostenuto che la condotta considerata nel primo procedimento si protraeva sino al febbraio 1980, data di poco posteriore a quella dell'arresto), ma ha affermato, soprattutto, l'inesistenza di

Scarlone

ulteriori prove autonome. Egli così, all'evidenza, pone un discorso ben diverso da quello attinente alla improcedibilità pregiudizialmente assunta. Di conseguenza, superato l'ostacolo processuale eccepito, la Corte di secondo grado ha ritenuto di ravvisare l'esistenza del reato nei comportamenti tenuti dal prevenuto nel regime carcerario, diffusamente descritte nelle pagg. 2116 - 2118, con indicazione delle relative fonti, di ciascuna delle quali è stata valutata la credibilità e l'incidenza probatoria, con speciale riferimento alle dichiarazioni del MARINO MANNOIA, meglio informato di altri.

In sostanza, attraverso il sistematico raccordo tra le dichiarazioni variamente rese, anche in tempi diversi, da "pentiti" minori (il MELLUSO, D'AMICO PASQUALE, il GASPARINI), nonché dal predetto MARINO MANNOIA e, prima ancora, dal BUSCETTA e dal CONTORNO, la Corte del merito ha potuto tracciare un quadro di responsabilità alimentato da convergenti linee dimostrative, dal cui insieme, e dalle condotte scaturitene a carico di BAGARELLA

(cognato di RIINA SALVATORE), è stato desunta, con ragionamento deduttivo corretto, la certezza dell'inserimento del ricorrente in un contesto associativo criminale, verosimilmente radicato in frequentazioni antecedenti all'arresto (salvo il giudicato), ma pienamente manifestato soltanto in tempo successivo. Trattasi di valutazione di merito, fondata sulla sostanziale osservanza dei principi di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P. (ed a tale proposito va anche ricordato che la Corte territoriale ha confutato, come risulta da pag. 2117, la pretesa menzogna del MELLUSO) e qui non più rivedibile, postoché le proposte censure non escono dall'ambito delle valutazioni del fatto. Allo stesso modo, sembra inattaccabile (in relazione al ricorso del P.G.) la contestuale affermazione per cui non v'è prova che la condotta ravvisata abbia superato la data del 29.9.82. Premesso che di questo gravame il P.G. d'udienza ha chiesto il rigetto, si osserva comunque che la doglianza è stata basata sulla collocazione temporale (nell'anno 1983 e successivamente) di due

Melluso

degli episodi valutati come significativi dell'associazione, l'uno narrato dal MELLUSO, l'altro correlato all'omicidio di PUCCIO VINCENZO, avvenuto addirittura anni dopo. Ma la debolezza del rilievo è palese ove si consideri, a proposito del PUCCIO (noto associato), che il legame con il BAGARELLA è stato individuato in un comune tentativo di evasione, di cui non si conosce la data, del tutto indipendente dall'omicidio successivo, comunque posteriore di vari anni; e che anche l'episodio narrato dal MELLUSO è difficilmente databile, per la mancanza di un certo riferimento temporale, per cui il giudizio agnostico espresso dalla Corte può dirsi ineccepibile in fatto.

Quanto ai motivi concernenti altri punti, quello dello stesso P.G. in ordine alla misura della pena (ritenuta incongrua rispetto al ruolo di particolare rilevanza, ricoperto dal BAGARELLA nell'interno dell'associazione), si traduce in un diverso apprezzamento di merito, contrapposto a quello espresso dalla Corte di secondo grado, di

cui tuttavia non denuncia vizio logico - giuridico. A loro volta le censure del ricorrente imputato vanno egualmente disattese, in ordine al preteso difetto di motivazione sul problema dell'eventuale continuazione e su quello della esclusione delle aggravanti e della misura di sicurezza, perché formulate in modo assolutamente generico, senza alcuna enunciazione specifica, se non quella, per la sola misura di sicurezza detentiva, concernente un preteso ravvedimento intervenuto durante la detenzione dal carcere di Spoleto. Tale circostanza, invece, risulta implicitamente valutata dalla Corte di secondo grado avendo essa ridotto la doppia misura di sicurezza applicata in primo grado (casa di lavoro e libertà vigilata) alla sola misura detentiva, peraltro soggetta ad ulteriore esame della pericolosità (attuale) da parte del magistrato di vigilanza al momento opportuno.

I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

BALDI GIUSEPPE (soprannominato "pinuzza tranquilla"), è stato condannato per il reato di

cui all'art. 416 bis (capo 10, assorbito ivi il capo 1); e si è dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per reati in materia di stupefacenti (capi 13 e 22) per precedente giudicato, come da sentenza della C.A. di Firenze in data 7.5.86.

Ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 90 V.C.P.P., in relazione a tale giudicato, a suo dire avente ad oggetto gli stessi fatti di cui al presente procedimento e, subordinatamente, il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, fondata su propalazioni incontrollate e non riscontrate, comunque in contrasto con il precedente accertamento giudiziale, conclusosi con il solo addebito di favoreggiamento personale nei confronti di SPADARO TOMMASO. Ha lamentato, infine, carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulle misure della pena e sul mantenimento della misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

La Corte territoriale ha innanzitutto respinto con

Spadaro

dovizia di argomenti ineccepibili, la eccepita improcedibilità per precedente giudicato, stabilendo esattamente (sulla base dell'imputazione e delle motivazioni) l'ambito del procedimento incardinato in Firenze, concernente sostanzialmente una limitata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e capeggiata dal predetto SPADARO, nella quale il BALDI aveva rivestito una parte del tutto marginale, tanto da essere condannato solo per il reato di favoreggiamento.

Non soltanto, dunque, il titolo formale del reato, ma la stessa materia trattata hanno decisamente differenziato tale procedimento da quello instaurato a Palermo, ed ora oggetto di comparazione, nel quale la posizione del BALDI risulta caratterizzata dall'asserito inserimento in ben più vasta consorceria di tipo mafioso, materialmente e soggettivamente diversa dalla limitata (anche nelle finalità) organizzazione già operante in Firenze. E' stato giustamente escluso, pertanto, che il precedente giudicato possa avere efficacia preclusiva al di là dei soli reati in

materia di stupefacenti (per i quali essa è già stata riconosciuta) e tale opzione deve essere approvata pienamente, non emergendo dal motivo di ricorso alcun argomento critico diverso.

Va pure disattesa, in punto di rilievo sulla valutazione di merito, la doglianza che riflette una assunta prevalenza probatoria dello accertamento del giudice fiorentino in ordine all'effettivo ruolo svolto dal deducente. L'accertamento resta, infatti, naturalmente delimitato ai fatti presi in considerazione in quel procedimento, senza possibilità di dilatazione ad altri fatti raggiunti da consistenti prove e valutazioni nella sede propria.

Tanto premesso e precisato, la principale doglianza del BALDI, concernente il profilo probatorio, si appalesa infondata nella accanita denuncia di pretese insufficienze o incertezze nelle plurime dichiarazioni accusatorie, il cui complesso è stato posto dalla Corte del merito alla base della riaffermata colpevolezza. La censura materializza al più, una difforme valutazione degli stessi

SE Baldi

elementi, ma non riesce a far emergere vizi logici
- giuridici in quella argomentatamente prescelta
dal giudice del merito.

Il CALZETTA, il CONTORNO, il CALDERONE, il MARINO
MANNOIA sono stati concordi nell'attribuire al
BALDI, riconosciuto anche in fotografia, e peraltro
noto nell'ambiente con il soprannome indicato, un
affiliato, anche formalmente, alla famiglia di
Porta Nuova. Tale convergenza di fonti diverse ed
autonome, reciprocamente riscontrate e dunque
positivamente valutabili ai sensi dell'art. 192
N.C.P.P. ha costituito, appunto, il supporto di
sostegno dell'accusa, non sindacabile in questa
sede sulla sola deduzione di una diversa
interpretazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nei confronti di BATTAGLIA ANTONINO, assolto dai
reati di cui ai capi 1, 10 e 13, 22, ha proposto il
ricorso il P.G. di Palermo (e del gravame il P.G.
d'udienza ha chiesto il rigetto), lamentando
l'omessa valutazione di talune circostanze di
fatto, scaturite dalle dichiarazioni del CALZETTA,

g. Calderone

tra altro indicanti nell'imputato un affiliato al gruppo dei GRAVIANO (cosca di Corso dei Mille), noto trasportatore di eroina da Palermo a Milano, con una autovettura di cui era accertatamente in possesso.

Ma il dedotto travisamento del fatto non sussiste, perché la Corte del merito ha preso debitamente in esame tali risultanze (pagg. 2125 - 2127), le uniche, del resto, acquisite nel processo, assoggettandole a una valutazione completa, che ha tenuto conto del loro possibile contenuto di verità, ma anche di contrastanti elementi, tra cui l'assunto del MARINO MANNOIA, escludente l'affiliazione del BATTAGLIA al sodalizio mafioso; di guisa che il giudizio conclusivo, secondo cui le propalazioni del CALZETTA non hanno ricevuto conferme convincenti, si mostra come una conseguenza di un esauriente esame, non rivendicabile in questa sede.

Il ricorso, di conseguenza, va rigettato.

BATTAGLIA GIUSEPPE, condannato in ordine al reato di ricettazione (così modificato il capo 313) ha

proposto ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, basata sulle sole parole di SINAGRA VINCENZO, intrinsecamente inattendibile e per di più smentito da DI MARCO SALVATORE, nonché sul diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena (anni tre di reclusione e Lit. 4.000.000 di multa), sproporzionata rispetto al compendio del reato.

Nei confronti dell'imputato ha interposto ricorso il P.G., in ordine ai reati di cui di capi 1, 10, 13, 22, 46, dai quali è stato assolto, lamentando l'omessa considerazione di indicazioni provenienti da pentiti, pure ritenuti attendibili, che ne avevano descritto la vicinanza al gruppo GRAVIANO e l'affiliazione alla cosca di Corso dei Mille, unitamente al fratello ANTONIO.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Relativamente all'impugnazione promossa dal BATTAGLIA, si desume dalle pagg. 1924 e segg. della sentenza impugnata che la prova dell'ascritto reato di ricettazione è derivata dalle rivelazioni del

predetto SINAGRA che, nel descrivere le fasi e gli autori della rapina compiuta, anche con la sua partecipazione, ai danni di tale MARABETI, cui era stato sottratto sotto la minaccia di armi un autotreno carico di elettrodomestici, aveva indicato nel BATTAGLIA stesso colui che, insieme ad altri, aveva contribuito all'occultamento ed alla liquidazione della merce. DI MARCO SALVATORE, indicato dal primo collaborante quale compartecipe alla rapina ne aveva confermato il racconto, con coincidenti indicazioni in ordine ad altri correi, sicché già in primo grado era stata affermata la responsabilità degli accusati (per l'attuale ricorrente, come detto, limitatamente alla ipotesi di ricettazione), in conseguenza della stimata credibilità innanzitutto della fonte primaria, riscontrata anche nel dettaglio di particolari descrittivi, conoscibili soltanto per diretta partecipazione al fatto.

In tale quadro la Corte di secondo grado ha esaminato, e ricucito, talune marginali contraddizioni presenti nei racconti dei due

pentiti, delle quali ha dato attendibili spiegazioni, fermo restando, comunque, il dato principale ed essenziale della loro coincidenza sugli aspetti fondamentali dell'episodio.

E' pur vero che nei confronti specifici dell'imputato, il riferimento fornito dal SINAGRA (che lo ha indicato quale partecipe soltanto alle operazioni di trasporto della merce dall'autotreno ad altro automezzo, effettuate nel magazzino di altro coimputato, tale FASCELLA FRANCESCO) non ha potuto giovare del riscontro del DI MARCO, le cui dichiarate cognizioni si sono arrestate alla coincidente indicazione dello stesso magazzino quale luogo del programmato trasbordo, da cui, poi, egli stesso avrebbe, in più occasioni, trasportato la refurtiva verso altre destinazioni. Ma è altrettanto vero che la ritenuta attendibilità generale del SINAGRA e la concordanza sostanziale del suo racconto con quella del DI MARCO su ogni altro aspetto di rilievo, rendono giustificata la conclusione cui la Corte del merito è pervenuta anche riguardo al BATTAGLIA, la cui vicinanza alla

S. Sinagra

cosca di Corso dei Mille, cui la rapina è sostanzialmente riferibile, non può che suonare quale indiretto ed ulteriore riscontro di colpevolezza.

Restano, conseguentemente, confutati gli assunti del ricorrente imputato in ordine alla pretesa insufficienza della fonte propalatoria ed al difetto di valido riscontro "aliunde".

In relazione, poi, al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, si osserva che l'entità del reato ritenuto, per i profili sanzionatori, va correlata non già al modesto valore del compenso ottenuto dal BATTAGLIA per la sua collaborazione, bensì a quello, ben più cospicuo, della merce sottratta, alla cui distrazione verso ignote destinazioni egli partecipò nelle operazioni surricordate, con una attività di intromissione che non può non essere riguardata, ovviamente, in relazione all'integrale quantità della merce. La diversa impostazione del motivo di ricorso ne evidenzia appieno la fallacia. Il ricorso del P.G. (di cui, in udienza, anche il

rappresentante della pubblica accusa ha chiesto il rigetto) ha proposto, a ben vedere, una lettura diversa delle risultanze, propugnando il ritorno alle statuizioni di primo grado (che erano state di condanna) in ordine ai reati associativi per delinquere e di tipo mafioso, nonché il richiesto annullamento della sentenza impugnata per i relativi capi, oltreché per quelli afferenti ai reati in materia di droga, dai quali già l'imputato era stato assolto nel primo giudizio.

Per gli uni e per gli altri, però, la Corte territoriale ha proceduto al riesame dei relativi elementi di prove (pagg. 2130 segg.), e perciò anche di quelli già posti dalla Corte d'Assise a giustificazione della parziale pronuncia di condanna. In particolare ha elencato la vicinanza al gruppo GRAVIANO, la commissione di reati contro il patrimonio, le rivelazioni del CALZETTA, la partecipazione, in supposta funzione di "guardia spalla", ad un matrimonio celebratosi in ambienti mafiosi, la latitanza vissuta con personaggi dello stesso gruppo, l'ascritto ruolo di corriere della

S. Assoluto

droga fra Palermo e Milano. E ha quindi complessivamente ritenuto tutt'altro che irrilevanti le suddette circostanze anche se rivelative di una posizione del ricorrente complessivamente marginale alla cosca, con contributi attivi, semmai, nella consumazione di reati comuni contro il patrimonio, ma anche per questi con famiglie secondarie, come nel caso della ricettazione susseguente alla rapina ai danni del MARABETI.

In tale contesto, non è mancata la valutazione della parola del MARINO MANNOIA, sostanzialmente scagionante, per avere costui escluso l'affiliazione dell'imputato alla cosca di Corso dei Mille. Né è conseguito che, nulla pretermettendo, la Corte del merito ha potuto concludere, con apprezzamento di merito inattaccabile, per la collocazione generica del BATTAGLIA in ambienti della criminalità di quartiere, ma senza vincoli organici con associazioni di tipo mafioso.

Analoghi concetti il secondo giudice ha espresso in

relazione ai reati in materia di stupefacenti, qui rilevando, comunque, l'esistenza di un più solido elemento di riscontro (l'indicazione del MARINO MANNOIA circa la partecipazione del BATTAGLIA, in un meglio definito ruolo, alla produzione di droga in zona di Barcellona Pozzo di Gotto), relativo però a diverso contesto storico, valutabile in sede diversa e competente (pag. 2133).

La complessiva delibazione, esauriente e completa, non merita censura alcuna.

Consegue la reiezione di entrambi i ricorsi.

BELLIA GIUSEPPE, condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo 20 (è stato assolto dal reato di associazione per delinquere, di cui al capo 9), ha proposto ricorso, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, oltreché in relazione alla confermata misura di sicurezza della libertà vigilata. Con separato motivo, ha censurato per violazione di legge la formula assolutoria dubitativa, confermata

in appello in ordine al predetto capo 9.

Quest'ultima doglianza è certamente fondata. L'impugnata conferma formale della formula va ascritta, senza dubbio, a mera svista del giudice di secondo grado, che non ha tenuto presente nella fattispecie il disposto dell'art. 530 secondo comma del vigente codice di procedura, pur puntualmente applicato in altri casi. Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata nel predetto capo 9, limitatamente alla formula stessa, che va sostituita con quella "per non aver commesso il fatto.

Il ricorso deve essere rigettato per il resto.

La doglianza concernente l'affermazione di responsabilità assume a proprio fondamento l'inesatta ed apodittica interpretazione che sarebbe stata data dalla Corte del merito del contenuto di talune telefonate intercettate, di cui - oltretutto - sarebbero stati erroneamente identificati gli autori; e, perciò, l'arbitrarietà delle conseguenti deduzioni circa un coinvolgimento del ricorrente in affari di droga gestiti dal

gruppo FERRERA, tanto più inverosimile in quanto riscontrato anche alla luce di parole soltanto apparentemente confessorie rese dal deducente a spiegazione di proprio comportamento, ed in realtà di ben diverso tenore.

L'inconsistenza della critica è però manifesta, postoché l'intelaiatura argomentativa della sentenza impugnata si regge su solidi sostegni in fatto, costituiti dai contenuti delle ricordate intercettazioni telefoniche, aventi ad oggetto conversazioni di tenore inequivoco, pervenute all'utenza installata presso l'abitazione del BELLIA. L'inerenza di tali comunicazioni ai traffici di droga sviluppati da personaggi del calibro di WARINDEL PAUL, di GRAZIOLI SERGIO e del FERRERA, ha indotto i giudici del merito, addirittura, a ritenere che i momenti più significativi del commercio, sotto il profilo ideativo - progettuale, avessero luogo proprio in tale abitazione. Giustamente, pertanto, la Corte del merito ha collegato a tali risultanze la dichiarazione, sostanzialmente confessoria, resa

dall'imputato in sede di contestazione dei fatti, allorché cercò di discolarsi con l'invocare la "gravissima situazione" in cui era venuto a trovarsi e che l'aveva obbligato a tenere "determinati comportamenti processuali" (pag. 2136). Del resto, l'intrinseco legame logico che corre fra le circostanze accertate, è del tutto evidente, ciascuna di esse trovando riflessa spiegazione nelle altre, in un meccanismo di incastri argomentativi di cui sarebbe vano negare la conclusiva rilevanza. Né può riuscire il tentativo di screditare il complessivo risultato con l'inaccettabile sistema della considerazione spezzettata dei dati, come sembra fare il ricorrente.

D'altronde, la stessa Corte di merito ha dato atto che le discolpe difensive hanno mirato, soprattutto, all'esatta delineazione del ruolo marginale tenuto dall'imputato in un contesto innegabile. Ed in tal senso, esse hanno trovato parziale accoglimento, mediante una valutazione che, pur tenendo fermo il titolo del reato, dato lo

stabile inserimento nell'organizzazione (così escludendosi l'ipotesi del favoreggiamento), si è tradotta in un trattamento sanzionatorio complessivamente mite, oltretutto nell'assoluzione dal reato di associazione per delinquere.

In relazione, infine, al motivo concernente le istanze subordinate, si osserva che la carenza di una espressa considerazione di talune singole circostanze da parte del secondo giudice non può significare difetto vizio di motivazione censurabile, qui soccorrendo, come in altri casi analoghi, il rinvio alle valutazioni generali in tema di attenuanti generiche e di misura della pena.

BISCONTI LUDOVICO, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), ha denunciato, con un primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità, in effetti basata su propalazioni di collaboranti (il CONTORNO ed il CALZETTA) ritenuti scarsamente affidabili dallo stesso giudice del merito e, comunque, non riscontrate

dalle generiche affermazioni del MARINO MANNOIA;
nonché travisamento di fatto circa i rapporti di
affari con altri coimputati, del tutto legittimi e
non riguardanti traffici illeciti. Con un secondo
motivo, ha lamentato carenza assoluta di
motivazione sulle richieste attenuanti generiche e
sulla misura della pena, già invocata nel minimo
edittale.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

I giudici del merito hanno concordemente indicato
le prove a carico, costituite dalle coincidenti ed
autonome dichiarazioni del CALZETTA o del CONTORNO,
attributive della qualità di membro della
"famiglia" di Belmonte Mezzagno.

L'abbondanza del materiale probatorio e la sua
utilizzazione in base a una unitaria chiave
interpretativa giustificano, adunque, il motivato
apprezzamento del giudice di merito, cui il
ricorrente ha inteso contrapporre, chiaramente, una
difforme valutazione, pertanto, fondata, ancora una
volta, sull'uso di un metodo non razionale quale
quello della considerazione isolata di ogni

St. Males

elemento.

Il secondo motivo di ricorso è resistito dalle riflessioni esposte dal giudice di secondo grado circa la quantificazione della pena (pag. 2149), anche per respingere il motivo di appello del P.M., essendo stata data, ivi, ampia giustificazione della misura della pena irrogata, implicitamente comprendente anche il diniego delle generiche.

BONANNO FRANCESCO, condannato in primo grado per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10, è stato ritenuto colpevole, in sede d'appello, del delitto di favoreggiamento personale ex art. 378 C.P., così modificate le originarie rubriche, ascrivendogli il fatto di aver favorito la fuga dalla Sardegna di MADONIA GIUSEPPE, PUCCIO VINCENZO e BONANNO ARMANDO, imputati del delitto d'omicidio in persona del capitano dei carabinieri BASILE, scarcerati il 17.3.83 per decorrenza dei termini di custodia cautelare e destinati al soggiorno in tre diversi comuni della provincia di Oristano, da cui, appunto, si erano allontanati pochi giorni dopo l'assoluzione dal delitto predetto, statuita dalla

G. M. Valeri

competente Corte di Assise in data 31.3.83.

L'imputato ha proposto ricorso, deducendo con un primo motivo la violazione della legge penale, sull'assunto della inesistenza del reato, per essere gli obblighi, sanciti in sede di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, afferenti non già al procedimento per omicidio del BASILE (dal quale, comunque, gli imputati, erano stati assolti), bensì a diverso procedimento avente ad oggetto l'associazione per delinquere, pendente a loro carico in istruzione formale. La violazione dell'obbligo poteva, perciò, configurarsi solo a seguito della riemissione del provvedimento restrittivo, non sussistendo per le investigazioni o ricerche alcuna ragione perché fossero svolte da parte dell'Autorità. Il ricorrente ha invocato, altresì, l'esimente ex art. 384, C.P., essendo BONANNO ARMANDO suo nipote ex frate ed ha, infine, denunciato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché sulla misura

Sc. Valeri

sanzionatoria.

Preliminarmente si rileva che il reato de quo è estinto per maturata prescrizione in quanto il fatto risulta pacificamente commesso entro il mese di aprile del 1983, sicché già nell'ottobre del 1991 era scaduto il tempo massimo di sette anni e mezzo stabilito per la punibilità del reato.

La suddetta causa estintiva potrebbe cedere solo alla esistenza di una prova certa della inesistenza del reato risultante dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 152 del V.C.P.P. ma a tanto non conducono di certo i rilievi del ricorrente.

Si osserva al riguardo che la posizione del BONANNO è comune agli imputati LO MEO COSTANTINO e RANDAZZO SALVATORE, condannati per lo stesso reato, sulla base di medesime circostanze di fatto, denotanti il concorso di tutti nell'ascritto favoreggiamento (pag. 2157). Tenendo conto di tale circostanza accertate attraverso un attento esame delle risultanze, il giudice di secondo grado, nel trattare congiuntamente le tre posizioni, ha innanzitutto escluso l'applicabilità dell'esimente

ricordata, sull'elementare ed evidente rilievo che ciascuno degli imputati favorì anche la fuga - oltreché del proprio congiunto - anche di due estranei, rispetto ai quali, quantomeno, l'illiceità del fatto rimarrebbe integra, atteso il ravvisato concorso. Né può darsi ingresso alla tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe ravvisabile nel plurimo fatto un vincolo di inscindibile collegamento interno, donde l'estensibilità complessiva della causa di giustificazione, dal momento che nulla - in ipotesi - avrebbe impedito a ciascuno dei prevenuti di operare singolarmente a favore del proprio congiunto, sicché il concertato concorso, che tutt'ora lega i tre soggetti in questione in unitaria responsabilità, deve intendersi dipeso da una opzione volontaria, nient'affatto obbligata.

Circa il principale problema giuridico posto dal ricorrente, devesi notare, innanzitutto, una discrasia formale tra l'assunto della sentenza, secondo cui l'obbligo di soggiorno in Sardegna sarebbe stato imposto nel procedimento per

l'omicidio del capitano BASILE, e quello del
ricorrente, che, invece, lo riporta al separato
procedimento per il reato di associazione per
delinquere. Comunque, il contrasto non sembra
rilevante, giacché in ogni caso sarebbero
raffigurabili, con l'indubbio presupposto di un
reato in atto di consumazione, quelle esigenze
investigative e di ricerca, da parte delle
Autorità, che sono uno dei presupposti del reato di
favoreggiamento.

Ove fosse vero l'assunto della Corte del merito,
difatti, l'assoluzione pronunciata in primo grado,
e peraltro soggetta a gravame, non avrebbe
certamente eliminato ogni possibile ipotesi di
ricerca, magari in funzione del giudizio di appello
ancora da svolgere. La ricerca poteva in altri
termini rendersi necessaria per ogni altra esigenza
collegata al procedimento pendente, anche di ordine
investigativo, non escludibile in via assoluta.
Così ricostruito, il convincimento della Corte del
merito sembra certamente da condividere.

A maggior ragione, poi, la stessa linea

argomentativa sarebbe valida nella diversa ipotesi sostenuta dal ricorrente, trattandosi, allora, di un procedimento addirittura pendente in fase istruttoria, ancora ampiamente aperto a possibilità di indagini o a necessità di ricerche sottese all'obbligo di dimora coatta, evidentemente imposto per ragioni cautelari riguardanti anche ogni possibile evoluzione del procedimento.

Né vale in contrario il rilievo che, in caso di violazione dell'obbligo di soggiorno, unica misura consentita dall'ordinamento sarebbe stata la riemissione del provvedimento restrittivo. Ciò è indubbiamente vero nei confronti dello stesso imputato, non essendo concepibile per lui altra sanzione, ma non lo è nei confronti del favoreggiatore, verso il quale la condotta violatrice (non dell'obbligo accessorio, ma della regola penale generale) va necessariamente ricondotta nell'alveo del corrispondente reato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti degli imputati, senza rinvio, per l'intervento causa di estinzione

innanzi accertata.

BONICA MARCELLO, condannato per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 legge 685/75 (capo 20), ha dedotto difetto di motivazione sulla affermazione della responsabilità, basata sulla presenza, quale autista di "Pippo" FERRERA, ad incontri fra trafficanti di droghe, con una forzatura delle generiche indicazioni accusatorie (del DE RIZ e di THOMAS ALAN), non suffragate, comunque, da riscontri estrinseci, tali non potendosi considerare i contenuti di intercettazioni telefoniche, attesa l'incerta identificazione del ricorrente da parte di uno degli interlocutori. Il ricorso non ha fondamento.

Con motivazione ampia ed ineccepibilmente coordinata, la Corte territoriale ha delineato il ruolo attivo tenuto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione dei fratelli FERRERA, che era quello di autista e di abituale accompagnatore del predetto Pippo FERRERA in incontri con altri

trafficienti, ciò richiedendo e supponendo mansioni fiduciarie, peraltro ricavabili anche dal tenore di alcune telefonate (pag. 2166), ben eccedenti un mero rapporto di lavoro subordinato, del resto non concepibile in quel determinato ambiente.

Le fonti di prova all'uopo utilizzate sono state il noto DE RIZ PIETRO ed il THOMAS, le cui dichiarazioni rivelatrici riemergeranno a proposito dei traffici dei gruppi FERRERA E CANNIZZARO, legati al clan capeggiato dal SANTAPAOLA. Ogni possibilità di equivoco sulla persona del BONICA è stata, peraltro, eliminata dalle ricognizioni fotografiche dagli stessi effettuate, dalle quali è derivata una ulteriore conferma della veridicità delle narrazioni, non essendo state intraviste altre possibilità di incontro con l'imputato, oltre quelle segnalate.

Analogha indicazione è stata comunque desunta dalle dichiarazioni di DATTILO SEBASTIANO, comandante di una nave ingaggiata dai "catanesi" per l'importazione di ingenti quantità di droga dall'estremo oriente.

La coincidenza delle fonti propalatorie, con reciproci riscontri, non ha lasciato dubbi sulla colpevolezza, confermata, come si è detto, dal tenore di varie telefonate intercettate, sicché dall'insieme delle risultanze è stato agevole ricavare la prova delle funzioni assegnate al BONICA nell'ambito dell'organizzazione, e comunque definite non di primaria importanza (di qui l'entità della pena mite e l'assoluzione dal concorrente reato di partecipazione ad associazione per delinquere), seppure agevolmente inquadrabili nello schema associativo di cui all'art. 75 della legge speciale, per il contributo fattivo comunque apportato per il conseguimento degli scopi collettivi.

Trattasi, in conclusione, di motivazione appagante, esente da vizio logico - giuridico, e che ha dato argomentata risposta ad ogni assunto della parte ricorrente.

BONURA FRANCESCO, condannato in appello per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1, per il quale

soltanto era stato condannato in primo grado), ha proposto ricorso, deducendo, con un primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità, in particolare denunciando l'errato criterio giuridico osservato nella valutazione dei collaboranti (da cui l'accusa è derivata) e, comunque, l'ingiustificato distacco - in concreto - tra l'enunciazione programmatica delle regole all'uopo prefissate dallo stesso giudice di secondo grado e l'applicazione fattane nell'esame delle singole fonti propalatorie, utilizzate acriticamente e senza riscontri, pur trattandosi di informatori incerti anche sull'origine delle notizie "de relato" versate in atti. Ha poi ulteriormente lamentato il travisamento del fatto in ordine alla negata legittimità dell'attività lavorativa (tale legittimità accertata in procedimento di prevenzione) quale l'inserimento negli affari della "famiglia" di Uditore e l'indebita valorizzazione di "pentiti" nuovi (il CALDERONE ed il MARINO MANNOIA), senza possibilità di contraddittorio da

St. Calderone

parte del ricorrente, trattandosi comunque di notizie inattendibili ed ininfluenti.

Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurato per difetto di motivazione la ritenuta protrazione della condotta associativa oltre il settembre 1982, trovandosi egli all'epoca in stato di detenzione e risultando, peraltro, prova insufficiente la pretesa confidenza al condetenuto MARINO MANNOIA circa pressioni fatte esercitare sui giudici popolari in un separato procedimento.

Con un terzo motivo, ha lamentato la carenza assoluta di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulle ritenute aggravanti e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. Come risulta dalla lettura delle pagg. 2173 e segg. della sentenza impugnata, le critiche contenute nei primi due motivi di ricorso non sono che la riedizione, in diversa forma espositiva, dei motivi di appello a suo tempo introdotti, e sui quali il giudice di secondo grado ha compiuto complessa delibazione, mettendo correttamente a fuoco i vari dettagli

Sei Valeri

concernenti la rilevanza e l'attendibilità delle rivelazioni dei pentiti.

Non è vero, innanzitutto, che costoro non fossero in grado di indicare le origini delle loro informazioni, giacché dagli atti risulta che tanto il BUSCETTA (il primo, in ordine di tempo, a fare il nome del BONURA quale vice - capo e, dopo la morte dello INZERILLO, come capo della "famiglia" di Uditore), quanto il CONTORNO, che fornì notizie conformi, furono in grado di indicare i propri referenti (nel caso del BUSCETTA furono GAETANO BADALAMENTI ed il SALAMONE, nel caso del CONTORNO fu INZERILLO SALVATORE). Ed è vero, sotto altro profilo, che i due dichiaranti mostrarono di non avere personale conoscenza del BONURA. E' anche vero, tuttavia, ed i giudici di secondo grado ne hanno dato atto, che le certezze soggettive da essi manifestate sul punto, con autonome e separate significazioni, dovevano pur radicarsi in cognizioni acquisite nel mondo criminale ad essi familiare.

Tali deduzioni hanno trovato riscontro nelle parole

del CALDERONE, al cui proposito non può neppure dirsi che non conoscesse personalmente l'imputato, di cui ha persino descritto il ricercato abbigliamento, riconoscendone poi l'immagine fotografica. Secondo il dichiarante, appunto, il BONURA gli era stato presentato tempo prima come affiliato alla "famiglia" dell'INZERILLO. La notizia collima con quelle date dai primi due pentiti, la cui informazione, fra altro, derivava proprio dall'INZERILLO stesso, che ben conosceva la militanza del BONURA.

Di più, il secondo giudice ha ritenuto di collocare nel medesimo ed armonico quadro probatorio anche la dichiarazione del MARINO MANNOIA secondo cui, nel periodo di comune detenzione, il BONURA ebbe a confidargli di aver effettuato, tramite terzi, pressioni sui giudici popolari in un separato procedimento per omicidio che lo concerneva, ottenendone l'assoluzione. Anche questa rivelazione, giudicata attendibile per la generale affidabilità della fonte, ed ancora utilizzata quale riprova della permanenza del vincolo

Handwritten signature

associativo dopo la data del 29.9.82 (deduzione del tutto plausibile sul piano logico, se vero il supposto di fatto), è stata posta in linea con le precedenti acquisizioni, in una disamina comparata che ne ha colto - con apprezzamento libero, ma non arbitrario - il comune filo storico - logico, assegnando alla singola risultanza la valenza di componente probatoria riscontrata e riscontrante, riconducibile ad una complessa costruzione, che ne costituisce il risultato conseguente.

Né giova alla fondatezza del ricorso il preteso accreditamento delle fonti accusatorie (e specialmente delle ultime due, in ordine di tempo), senza possibilità di contraddittorio da parte della difesa. Il contraddittorio per vero, è sempre possibile in sede dibattimentale, indipendentemente dalle nullità anteriori di acquisizione. Non rafforza la dedotta critica di difetto di motivazione neppure il rilievo, avanzato soltanto nella discussione orale avanti a questa Corte di Cassazione, per cui il deducente ed il MANNOIA non sarebbero mai stati detenuti nello stesso carcere,

tantomeno nell'indicato carcere di Trapani, in cui le confidenze sopra riprodotte avrebbero avuto luogo, postoché una indicazione del genere non figura nei motivi scritti né emerge da altre pagine del processo.

Sulle censure subordinate, qui richiamate e condivise le ragioni per cui è stata ritenuta la permanenza del vincolo sotto l'imperio della nuova norma incriminatrice, secondo la valutazione effettuata dalla Corte del merito, si osserva ulteriormente che, in sede di rideterminazione della pena a seguito della reformatio in pejus, il giudice di secondo grado ha indicato i parametri di riferimento, in definitiva individuati nella sinistra personalità dell'imputato, quale emergente dagli atti, e nel comportamento processuale, ostativi alla configurabilità di particolari condizioni meritevoli di attenuanti. Ed ha tenuto conto della pena prevista per la fattispecie contestata, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 bis C.P., in relazione al ruolo direttivo svolto dal BONURA secondo le acquisite prove,

calcolando, altresì, l'aggravante di cui al sesto comma della stessa norma, in ordine alla cui applicazione tornano pertinenti le considerazioni svolte nella parte generale.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

BRONZINI ALESSANDRO, condannato per il reato di cui al capo 22 (compravendita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 71 e 74 legge 685/75, mentre da altri reati è stato assolto), ha denunciato, unitamente alle violazioni concernenti la regolarità dell'istruzione, il difetto di motivazione e la violazione di legge circa la valutazione dei collaboranti ed in particolare del CALZETTA, riproponendo censure del consueto tenore già noto e lamentando il difetto di riscontri in ordine all'unico episodio rivelato a suo carico da tale fonte (il preteso acquisto di droga di ZANCA CARMELO), e l'omessa considerazione di elementi scagionanti (ad esempio, la non disponibilità dell'autovettura di cui, secondo il proponente, sarebbe stata in possesso in occasione di quello acquisto).

Con ulteriori motivi, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per la indeterminatezza dell'imputazione e per il difetto di correlazione tra l'accusa contestata e la responsabilità ritenuta per un singolo episodio, neppure menzionato nel capo di imputazione, nonché il difetto di motivazione sulle aggravanti ritenute, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non è fondato.

Per le censure concernenti le dedotte nullità dell'istruzione va fatto integrale rinvio alle considerazioni che sul punto questa Corte regolatrice ha avuto modo di esporre in precedenti punti della presente sentenza, ed altrettanto deve dirsi in ordine alla critica generale in ordine alla utilizzabilità dei c.d. "pentiti".

Per quanto riguarda, poi, le doglianze specifiche in tema di correlazione tra accusa e sentenza ne va, innanzitutto, constatata la tardività, non risultando esse proposte tra i motivi di appello. Trattasi, comunque, di rilievi infondati, tenuto

conto della ampiezza (senza che ciò integri l'ipotesi della indeterminatezza assoluta) della rubrica, peraltro oggetto di specificazioni limitative attraverso gli interrogatori e la sentenza di primo grado. Né, a tale proposito può ravvisarsi nullità, per pregiudizio delle ragioni di difesa, nel passaggio da una più generica a una più specifica precisazione dell'addebito, ciò anzi agevolando il compito difensivo, con la progressiva puntualizzazione delle circostanze di fatto integranti la contestazione.

Disattese, pertanto, le eccezioni pregiudizialmente proposte, si osserva che le altre censure enunciate attengono esclusivamente al merito delle valutazioni compiute dal giudice territoriale. Per quanto attiene, in particolare, alla individuazione dei riscontri alle narrazioni del CALZETTA (peraltro ritenuto intrinsecamente credibile, almeno limitatamente all'episodio caduto sotto la sua diretta percezione, quello avvenuto presso il distributore di ZANCA CARMELO), la Corte del merito ha condotto una ampia ricognizione delle risultanze



processuali, rinvenendo nelle provalazioni di tale FEDERICO ANTONINO e del ben noto EPAMINONDA ANGELO (personaggio fortemente radicato nel contesto mafioso, operante nel settentrione anche nei traffici di stupefacenti) le conferme dell'inserimento del BRONZINI in un certo ambiente criminale di tipo mafioso, che costituisce il naturale e coerente sfondo dello specifico episodio direttamente visto dal CALZETTA e funge, nel contempo, da riscontro al generale inquadramento del personaggio BRONZINI, similmente descritto dallo stesso CALZETTA.

Tenuto conto di tali emergenze, ed ancora degli accertati contatti tra l'imputato ed il gruppo ZANCA (che il primo vanamente si era sforzato di negare nel corso degli interrogatori, addirittura asserendo di non sconoscere l'EPAMINONDA ed il CALZETTA), la Corte del merito ha dato credito alla narrazione dell'episodio di cui trattasi, del resto descritto dal provalante con una ampiezza convincente di particolari, e che, seppure sprovvista di riscontro immediato e diretto, ha

potuto comunque giovare di una serie di elementi indirettamente convalidanti, che l'hanno resa - nel motivato convincimento del giudice - attendibile, anche in relazione, bisogna dire, a quei dinieghi inverosimili, naturalmente refluenti, sul piano logico, a vantaggio della fondatezza dell'accusa. Ciò significa che non si può ravvisare il lamentato distacco tra i criteri valutativi programmaticamente prefissati dalla Corte del merito e l'applicazione fattane in concreto, che ha finito con il rispettare il disposto dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P..

Di più: la Corte suddetta si è data carico di assoggettare a puntuale analisi altri due punti importanti della questione (l'uso, nella specifica circostanza, di una determinata autovettura da parte del BRONZINI ed il verosimile oggetto dello scambio denaro - merce avvenuto con lo ZANCA), per l'uno valorizzando la funzione asseveratrice sia pure parzialmente esercitata sul fatto dalla individuazione della vettura (il BRONZINI era stato effettivamente in possesso di un automezzo di quel

tipo ed avrebbe potuto ancora procurarsene la disponibilità per la consueta occorrenza, risolto, questo, di limitata rilevanza) e per l'altro argomentandone correttamente la natura della merce scambiata (droga), tenuto conto del presumibile valore elevato del prezzo, attestato dalla consegna, da parte dell'imputato, di "mazzette" di banconote da Lit. 50.000. E' da escludere, dunque, che l'elemento relativo all'autovettura sia stato trascurato, come ingiustamente lamentato dal ricorrente ed, invece, bisogna concludere che nulla è sfuggito al corretto esame del secondo giudice, il cui contenuto valutativo non è qui discutibile. Sulle censure subordinate, è doveroso il rinvio alle motivazioni generali riguardanti le materie che ne costituiscono oggetto, ma va opportunamente rilevato, per quanto riguarda le aggravanti e la misura della pena, che lungi dal disinteressarsene, secondo l'improprio rilievo del ricorrente, la Corte d'Appello se ne è attivamente occupata, applicando una sola aggravante, anziché due, come aveva fatto il primo giudice (che, peraltro, aveva

Edwards

già escluso quelle di cui al nr. 5 ed al II cpv. dell'art. 74 della legge sulle droghe), e rideterminando la pena, con partenza dal minimo edittale, in anni quattro di reclusione e in Lit. 6.000.000 di multa.

Non v'è stata, per il vero, una motivazione espressa sul ribadito diniego delle attenuanti generiche, ma ciò non integra alcun vizio della sentenza impugnata perché, escluse la applicabilità in linea generale per più ragioni riguardanti la gravità del fatto e la natura del reato, non erano stati adottati argomenti che, potessero indurre a diversa determinazione nel caso concreto.

BRUSCA BERNARDO, condannato per il reato associativo di tipo mafioso (art. 416 bis, capi 1 e 10) e per quello di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), mentre è stato assolto da altri reati, ha denunciato, con motivi formulati separatamente ed in relazione al primo reato associativo, difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla

valutazione dei pentiti, sia per quanto riguarda i criteri metodologici che l'apprezzamento in concreto, con particolare riferimento alle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, essendo stati omessi, fra altro, il rilievo dei reciproci contrasti e degli interessi inquinanti a monte di ciascuna, e la ricerca di riscontri, tali non potendosi considerare talune intercettazioni telefoniche, di contenuto non univoco, né gli scambi di assegni comunque non pertinenti al deducente.

In relazione al secondo reato associativo, la parte ricorrente ha poi lamentato, anche ripetendo critiche di altri di analogo tenore, la mancata considerazione di dichiarazioni dibattimentali del BUSCETTA e del CONTORNO, largamente riduttive rispetto a quelle accusatorie rese in istruttoria (è stato fra altro, escluso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione di una raffineria asseritamente condotta da MARCHESE MARIO), comunque deducendo l'erronea valutazione delle generiche accuse del CONTORNO e del CALDERONE.

M. Valeri

Con ulteriori mezzi, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla sussistenza delle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulla denegata continuazione fra i reati ritenuti, in materia di escluso concorso formale tra i due gruppi di reati associativi, sulla misura della pena ed in ordine, infine, alla mantenuta misura di sicurezza.

Ha proposto ricorso anche il P.G. di Palermo, oltreché per l'assoluzione del BRUSCA dai vari capi concernenti quasi tutti i fatti di omicidio, in relazione a quella del reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti), lamentando, a tale riguardo, difetto di motivazione sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni di vari "pentiti", che avevano indicato nell'imputato partecipe ad alto livello alle operazioni di compravendita inerenti alla materia.

La posizione dell'imputato è stata già esaminata in relazione ai motivi di ricorso proposti dal P.G. per i capi riguardanti gli omicidi. Anche per la parte residua qui in esame, va pronunciato il

rigetto sia dell'impugnazione del P.G. che del ricorso prodotto dalla parte.

La sentenza impugnata, riepilogando le vicende relative alla c.d. guerra di mafia e rammentando, per sintesi, le argomentazioni svolte nella correlativa sede anche nei confronti del BRUSCA, ne ha ribadito, innanzitutto, la qualità di membro della "commissione", in veste di capo-decina della "famiglia di S. Giuseppe Iato", giusta le concordi indicazioni fornite dall'intero gruppo dei collaboranti escussi (pagg. 2198 e segg.). E proprio da tali indicazioni, pur ritenute (viziatamente, come si è visto) insufficienti per il coinvolgimento dell'imputato nelle deliberazioni degli omicidi (sul che dovrà, come si è statuito più sopra, pronunciarsi il giudice del rinvio), ha tratto conseguentemente il fondamentale supporto per ritenere provata almeno la partecipazione, in posizione preminente, all'organizzazione mafiosa. Si tratta di una valutazione del tutto corretta, che è derivata dall'accertamento espletato in ordine alle composizioni delle singole famiglie,

Es. M. M. M.

già considerate nell'esame preliminare degli
antefatti storici di quel conflitto, il cui
complessivo inquadramento, anche nella
individuazione delle principali componenti
soggettive coinvolte, è stato già ritenuto
incensurabile da questa Corte.

Comunque, la Corte territoriale ha inteso, per
completezza, ricordare ancora, e sia pure con
opportuna brevità, le indicazioni concernenti voci
di cui trattasi (pagg. 2199 - 2200), della più
svariata provenienza (compresa quella di BONO
BENEDETTA, convivente del noto mafioso COLLETTI),
mettendone in evidenza la significativa coincidenza
almeno nel disegnare l'importante ruolo rivestito
dall'imputato in seno alla consorceria.

Risultano, perciò, infondate le critiche di
insufficiente motivazione sulla responsabilità o di
violazione di legge nella valutazione dei pentiti,
dal momento che, per quanto riguarda quest'ultimo
profilo, la Corte d'Appello si è attenuta ai
criteri metodologici da essa formulati, e di cui
già si è ravvisata l'esattezza giuridica. Né

giovano alla fondatezza del ricorso le pretese omissioni in cui il giudice del merito sarebbe incorso in specifici esami delle fonti propalatorie (non sarebbero stati considerati, ad esempio, i sospetti sul possibile interesse del BUSCETTA a fare false accuse, al fine di nuocere al SALAMONE ed allo stesso BRUSCA, ovvero i contrasti tra il BUSCETTA stesso ed il CONTORNO sulla vera natura dell'incarico attribuito al ricorrente, secondo il primo soltanto di interinale sostituzione del SALAMONE, a dire del secondo di vero capo della "famiglia" di J. GIUSEPPE IATO). Si tratta di critiche senza fondamento reale, postoché l'attendibilità generale e specifica di ciascun collaborante è stata oggetto, anche in altre parti della sentenza impugnata, di apposite ed approfondite indagini, il cui esito, debitamente motivato, non può che appartenere al novero dei convincimenti di merito. Anche il preteso contrasto tra i due "pentiti", per rimanere all'esempio ricordato, si è sostanziato in una irrilevante e formalistica divergenza, inidonea, ciò che invece



importa, alla vanificazione del ruolo direttivo effettivamente esercitato dal BRUSCA, per lungo periodo (durante l'espatrio del SALAMONE, rifugiatosi nel lontano Sud-America ed anche dopo), nell'ambito della cosca.

Non di maggiore consistenza sono le altre censure, che non escono dai limiti di una pretesa al riesame nel merito (specie quelle correlate alla valutazione di intercettazioni telefoniche, pure utilizzate quali ulteriori riscontri dai giudici di primo e di secondo grado) o di una prospettazione di mere ed eventuali ipotesi, come quelle concernenti la possibilità di orchestrate manipolazioni delle varie fonti accusatorie, per ottenerne convergenza di contenuti.

Circoscrivendo l'esame a tali doglianze, che si segnalano come campioni significativi della qualità delle critiche, basterà osservare, quanto al primo punto, che circa l'effettivo contenuto delle acquisizioni istruttorie la Corte d'Appello ha fornito una congrua spiegazione, sia in ordine agli argomenti trattati nelle telefonate intercettate,

senz'altro riferibili a rilevanti affari di mafia, con implicita ricomprensione nei medesimi contesti di criminalità dei soggetti incriminati, che per la identificazione di costoro (pagg. 2200 - 2202). Pertanto ogni contrario sforzo appare vano nella ricerca e nella presentazione di una interpretazione alternativa e riduttiva, forse anche congetturabile in linea puramente dialettica, ma nient'affatto idonea a intaccare, sul piano della razionalità, quella preferita nella delibazione giudiziale.

L'eventualità, poi di convergenze artificiose tra le dichiarazioni dei numerosi collaboranti si prospetta, al più, come una mera ipotesi, in relazione alla fattispecie concreta, essendo già stata esclusa dalla Corte d'Appello in via generale, nella parte dedicata alla metodologia della prova, e non sussistendo, né essendo stata indicata dal ricorrente, ragione concreta per diversamente ritenere nel suo caso.

Se, dunque, la motivazione posta dal giudice di secondo grado a sostegno della pronuncia di

G. Marini

colpevolezza per il reato associativo di tipo mafioso, resiste agevolmente agli argomenti del ricorso, altrettanto deve dirsi in relazione al delitto di cui all'art. 75 legge 685/75, postoché doglianze di analoga consistenza postulano risposta dello stesso tipo. Tra l'altro, il ricorrente ha insistito molto sul ridimensionamento dibattimentale delle accuse formulate contro di lui dal BUSCETTA e dal CONTORNO e sulla esclusione, da parte del secondo, di una sua cointeressenza nella gestione di una raffineria, lamentando, come si è detto, che di ciò la Corte del merito non abbia tenuto conto.

Ma l'appunto, come ogni altro di analogo contenuto, urta contro l'elementare rilievo dell'assoluzione largita (in riforma della sentenza di primo grado) per il reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge speciale, e ciò significa, dunque, che la stessa Corte non ha ritenuto sufficienti o utilizzabili elementi eventualmente concernenti la personale partecipazione dell'imputato ai traffici di stupefacenti. Anzi, a tale riguardo, la Corte del

merito è stata esplicita (pag. 2204), sicché l'assunto, presupponente una valutazione incerta ed inconclusiva sul piano del merito, per dubbiozza degli elementi di base, deve condurre, ora, anche al rigetto del contrapposto ricorso del P.G., che di tale assoluzione si è doluto, ritenendola - erroneamente - immotivata.

A ben vedere, la sentenza impugnata si è data carico, invece, di indicare gli elementi acquisiti per il concorrente reato ex art. 75, della legge sulle droghe di cui ha ravvisato la sussistenza, desumendola, innanzitutto, dai rapporti economici avuti dal BRUSCA, direttamente o per tramite di congiunti, con esponenti noti di organizzazioni agguerrite, operanti nel capo della droga e, quindi, dai plurimi riferimenti, di analogo contenuto probatorio, offerti dal BUSCETTA, dal CONTORNO, dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA, ritenuti concordanti sulla circostanza fondamentale dei contatti avuti dal BRUSCA con ambienti, anche napoletani, già dediti al contrabbando di tabacchi e poi passati al traffico di stupefacenti, al

SM

chiaro scopo di coordinare e concordare iniziative associate. Ne è seguita una adeguata valutazione sul piano della ricostruzione logica, ancora una volta non sindacabile in questa sede.

Infondate sono pure le censure sugli altri punti (dedotto concorso formale, o meglio concorso apparente di norme, tra i reati associativi, sussistenza delle aggravanti, diniego delle attenuanti generiche, misura della pena, misura di sicurezza), rispetto ai quali, nel difetto di spunti critici di particolare ed individuale rilievo, è sufficiente il rinvio alle superiori osservazioni generali.

Quanto al motivo concernente l'applicazione della continuazione, non è data ravvisare alcuna lacuna di motivazione a carico della sentenza, postoché, nei motivi di appello, la relativa istanza appariva introdotta in via del tutto generica, senza alcun dettaglio argomentativo, con manifesta nota di inammissibilità.

BRUSCA GIOVANNI (figlio di Bernardo), condannato nel giudizio di appello per il reato di cui

all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), mentre da altri reati è stato definitivamente assolto, ha dedotto, oltre ai motivi concernenti la regolarità dell'istruzione formale, nei termini comuni a molti ricorrenti, e la lamentata inosservanza del disposto dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità del BUSCETTA e del DI CRISTINA, i quali riferendosi in modo indeterminato "a un figlio" di BRUSCA BERNARDO, non necessariamente consentirebbero di attribuire con certezza al ricorrente - data l'esistenza di due fratelli - la qualità di mafioso, aggregato, in qualità di autista, al PROVENZANO.

Con ulteriori mezzi ha lamentato la qualificazione del reato come associativo di tipo mafioso, pur attenendo gli elementi utilizzati a un periodo anteriore al settembre 1982, e la carenza di giustificazioni sulle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Integrando i motivi scritti, il difensore ha

eccepito, nella sede dibattimentale, la falsità delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA (secondo cui l'imputato, dopo l'arresto del padre, avrebbe assunto il vertice della famiglia di S. Giuseppe Iato) affermando che lo stesso fu ristretto dal 1984 al 1985 in carcere e, una volta liberato, fu assegnato al soggiorno obbligato all'isola di Linosa.

Il ricorso non ha fondamento.

Superando le incertezze segnalate dal primo giudice per l'identificazione di colui che, essendo legato a BRUSCA BERNARDO dal rapporto di filiazione, era stato oggetto di significative, plurime, ma non meglio indirizzate soggettivamente, propalazioni accusatorie del BUSCETTA, del DI CRISTINA, di BONO BENEDETTA (e queste incertezze avevano appunto portato a pronuncia assolutoria nel primo giudizio), la Corte di Assise di Appello ha individuato, fra i tre figli del BRUSCA, quello così coinvolto, e cioè l'attuale imputato ricorrente, in base soprattutto a precisazioni del MARINO MANNOIA, che lo voleva sicuramente collocato

nell'organizzazione della famiglia di S. Giuseppe Iato, appunto attribuendogli, fra molti altri particolari rivelati, la successione interinale al padre arrestato.

D'altronde, lo stesso giudice di primo grado aveva rilevato l'alta probabilità di una identificazione siffatta, a prescindere dal credito accordato alla fonte, postoché, dei tre figli del BRUSCA, il minore, a nome ENZO SALVATORE, era troppo giovane, all'epoca dei fatti, per poter essere sospettato di associazione mafiosa, donde la restrizione del dilemma a due soli soggetti, fra i quali già il DI CRISTINA aveva indicato "il minore", appunto BRUSCA GIOVANNI, una volta escluso il fratello più piccolo.

Si è trattato, dunque, di motivato accertamento di fatto che, nell'effettuata individuazione, ha riferito al soggetto così identificato il carico convergente degli elementi accusatori.

Né può compromettere la solidità della individuazione il particolare del soggiorno obbligato segnalato dal difensore soltanto in sede

dibattimentale, non si sa quanto rispondente al vero e, comunque, scarsamente rilevante, poiché non incompatibile, in via assoluta, con le dichiarazioni del MARINO MANNOIA, il soggiorno obbligato non comportando una assoluta impossibilità di comunicazioni con altri.

Quanto si è detto presuppone, ovviamente, che non abbiano fondamento le preliminari censure sulla legittimità dell'istruzione formale o sulla violazione dell'attuale legge processuale, per il che è d'uopo, naturalmente, fare rinvio alla trattazione generale che, sugli stessi argomenti, è stata compiuta precedentemente da questa Corte regolatrice.

E' infondata altresì la proposta questione della qualificazione del reato, dal momento che, a tutto concedere, la detenzione dell'imputato è iniziata soltanto nell'anno 1984, né potrebbe avere alcuna rilevanza contraria il fatto che gli elementi acquisiti si riferissero a condotte precedenti, poiché, a parte il ben diverso significato delle parole del MARINO MANNOIA, l'associazione accertata

non risulta interrotta da alcuna causa apparente prima del 29.9.82, né l'imputato è stato in grado di indicarne.

Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, come pure la sussistenza delle ritenute aggravanti hanno costituito, anche in questo caso, oggetto di censura per carenza di motivazione, secondo i noti schemi ripetitivi, senza aggiunte di note personali specifiche.

Anche per questa parte, perciò, è necessario e sufficiente il rinvio alla trattazione generale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

BUFFA FRANCESCO, condannato - in esito al giudizio d'appello - per il reato di cui agli artt. 610, 339 C.P., così modificata la rubrica di cui ai capi 1 e 10, per i quali era stato condannato in primo grado, ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo la diversità del fatto ritenuto (la sostituzione di una porta blindata con una di legno, imposta con violenza a CONTORNO ANTONIETTA, madre dei fratelli GRADO e zia del "pentito" CONTORNO SALVATORE)

Ed. M. Volpe

rispetto alla contestazione. Ha, inoltre, denunciato il difetto di prova sulla ritenuta responsabilità e sulla sussistenza dell'estremo della violenza o della minaccia (la sostituzione sarebbe avvenuta con il consenso della proprietaria come dimostrerebbe la eliminazione della porta di legno secondo l'assunto difensivo) e la violazione di legge sulla ritenuta aggravante. Con un'ultima doglianza, ha dedotto la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Quanto alla mancanza di correlazione tra la contestazione e la sentenza, va subito rilevata l'inconsistenza del rilievo postoché l'elemento materiale costitutivo della fattispecie dell'associazione di stampo mafioso, avendo a suo contenuto tipico la condotta di sopraffazione, ricomprende per definizione anche il fatto della violenza ritenuta a seguito della modifica della originaria rubrica. E del resto la violenza risulta precisamente già contestata all'imputato sin dal



periodo istruttorio - sia pure nell'ambito della più lata imputazione di partecipazione alla suddetta associazione - come risulta dalla sentenza di primo grado (pagg. 4244 - 4245), che ha dato anche atto del risultato delle indagini di polizia condotte sul fatto. E' da escludere, pertanto, che la materia abbia costituito un "novum", surrettiziamente introdotto nel procedimento, con soppressione effettiva del diritto di difesa. Anzi la decisione della Corte d'Appello si è risolta nell'accoglimento parziale delle istanze difensive, mercé l'isolamento della specifica condotta (ab initio ricompresa, si è detto, in più vasta ed articolata imputazione) e con l'esclusione di qualsiasi altro elemento aggiuntivo, donde la riconduzione alla particolare ed esatta fattispecie ritenuta.

Nel merito del fatto, la sentenza ha ampiamente e correttamente motivato l'affermazione di responsabilità, sia per quanto riguarda il fatto materiale (è pacifico che il BUFFA provvede alla sostituzione della porta blindata con una di

legno), sia in ordine al requisito della violenza e della minaccia, quale mezzo per imporre la modifica dello stato di fatto. L'imputato, per il vero, ha attribuito il fatto alla iniziativa del fratello Vincenzo, di cui egli sarebbe stato semplice ed ignaro esecutore (pag. 2213). Ma, più realisticamente, la Corte d'Appello ha inquadrato il fatto stesso nel particolare contesto storico - ambientale, della guerra di mafia in atto, nel cui ambito CONTORNO, i fratelli GRADO ed i parenti prossimi erano oggetto di rappresaglie e vendette da parte dei gruppi avversi. Basti pensare alle accertate responsabilità di BUFFA VINCENZO nel tentato omicidio ai danni del pentito.

La condanna, dunque, è stata ampiamente motivata con argomenti coerenti e coordinati, il che induce alla reiezione del ricorso, anche sui punti concernenti l'aggravante, esattamente ritenuta nel quadro descritto, ed il diniego delle generiche, nonché la misura della pena, trattandosi di statuizioni discrezionalmente legate alla visione negativa dell'accaduto e della personalità

dell'imputato.

BUFFA VINCENZO, fratello di Francesco, condannato per i fatti concernenti il tentato omicidio del CONTORNO (capi 101 a 104 e per l'associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), e le cui doglianze sono già state esaminate relativamente ai delitti contro la vita ed ai reati accessori, ha dedotto, per quello residuo, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine alla valutazione delle fonti confidenziali, non assistite da riscontri certi, tali non potendosi considerare quelli utilizzati in concreto, concernenti rapporti di parentela o l'attività edilizia regolarmente esercitata o l'episodio specifico della sostituzione della porta della casa della CONTORNO, a suo dire precedentemente di legno e poi ripristinata con materiale blindato. Ha poi lamentato il difetto di motivazione sulla permanenza dell'assunto vincolo mafioso dopo il settembre 1982.

Il ricorso è infondato anche per questa parte.

Già l'accertata partecipazione all'attentato ai

danni del CONTORNO è stata correttamente indicata nella sentenza quale pilastro dell'accusa e quale riscontro alle concordi dichiarazioni delle voci confidenziali (CONTORNO, CALZETTA, CALDERONE, MARINO MANNOIA) circa l'appartenenza dell'imputato ai gruppi mafiosi ruotanti attorno alla cosca di Corso dei Mille, con esponenti dei quali (FEDERICO DOMENICO, GRECO NICOLO', i PRESTIFILIPPO, i BISCONTI, il DI SALVO) aveva fittissimi rapporti cartolari e comunanze di affari, che la Corte territoriale ha ricordato nelle pagg. 2217 - 2218 della sentenza.

In tale contesto, l'episodio della forzata sostituzione della porta blindata dell'appartamento della CONTORNO, ha costituito soltanto il corollario di una accusa variamente articolata, e basata su elementi eterogenei, tanto più convincenti per la loro diversa provenienza, e, peraltro tutti convergenti verso l'univoco risultato esattamente colto dal giudice di merito. La valutazione di tali elementi, pertanto, non può dirsi certamente compromessa (vuoi nella

Di Salvo

consistenza dei reati di base che nella razionalità delle conclusioni che ne sono state tratte), dagli assunti esposti dalla difesa nella discussione orale, tenacemente volti a dare peso decisivo al fatto che il MARINO MANNOIA escluse la partecipazione del BUFFA all'associazione mafiosa e a sostenere che in realtà ci fu sostituzione della porta di legno con quella blindata (dove la prova della assenza di violenza). Questo specifico particolare, secondo le censure escluderebbe la rilevanza criminale dell'episodio.

Si tratta, all'evidenza, di equivoci interpretativi, poiché, quanto al collaborante, è certo che egli indicò nel BUFFA un "uomo d'onore" della cosca (pag. 2218), sia pure scarsamente utilizzato, essendo il suo impegno richiesto soltanto "per qualche incarico delicato", e ciò, comunque, attesterebbe la permanenza del vincolo.

E, poi come si è già visto poc'anzi, la sostituzione della porta ebbe luogo in termini esattamente rovesciati rispetto al dedotto difensivo (secondo il quale alla porta blindata fu

SS Mannoia

sostituita altra in legno), come risulta da tutte le pagine della sentenza di secondo grado dedicate all'esame delle posizioni dei due fratelli.

Tra l'altro, basti far mente al tempo dell'episodio (dicembre 1982) per reperire l'argomento decisivo di carattere temporale per il rigetto della doglianza in tema di permanenza del vincolo associativo oltre il settembre 1982.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

BUSCEMI SALVATORE, condannato per i reati di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), ed assolto da altri reati, ha proposto ricorso deducendo difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità del BUSCETTA (che lo aveva indicato quale successore dell'INZERILLO a capo della cosca di Passo del Rigano), trattandosi di voce "de relato" e non riscontrata, e comunque non giustificata dai pregressi ed accertati rapporti economici con lo stesso INZERILLO, documentalmente leciti, al pari di quelli intrattenuti con altri personaggi dell'ambiente mafioso, né dalle incerte ed inesatte propalazioni del CALDERONE e del MARINO

Handwritten signature

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
del CA MASCIA
per dir. L. 3000
il 22 FEB 1999

IL CANCELLIERE
SIRACCIO DA PAG 725
A PAG. 733



725



MANNIOIA. Con ulteriori mezzi, ha poi dedotto carenza giustificativa circa la protrazione del supposto vincolo oltre il settembre 1982, sulle ritenute aggravanti, sul diniego delle generiche e sulla misura della pena.

Ha proposto ricorso anche il P.G. di Palermo, criticando l'assoluzione dai reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 13 e 22, ed all'uopo lamentando l'omessa e l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e dei rapporti cartolari con l'INZERILLO e con altri.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

In relazione a quello proposto dal BUSCEMI, si osserva che le doglianze formulate altro non sono che ripetizione di quelle introdotte nei motivi di appello, confutate nella sentenza di secondo grado e qui ripresentati sotto la forma di denuncia di vizio logico-giuridico, ma di apparente sostanziale rilettura dei fatti e delle circostanze, in diversa chiave interpretativa.

I denunciati vizi, difatti, non sussistono, poiché non è stato dato luogo alle pretese violazioni

procedurali, secondo quanto altrove considerato, né si è verificata carenza di motivazione. L'individuazione della prova è, difatti, partita dall'esame delle dichiarazioni accusatorie del BUSCETTA, del noto tenore, che hanno trovato un primo riscontro nelle stesse parole dell'accusato, che aveva dovuto riconoscere i rapporti avuti con l'INZERILLO, sia pure prospettandoli in un contesto chiaramente incredibile e giustamente disatteso dalla Corte d'Appello, quale l'assunzione dello stesso boss quale suo esattore di crediti verso terzi. Il riscontro, poi, si è arricchito e consolidato per le convergenti acquisizioni di ulteriori deposizioni dello stesso tipo e di conforme contenuto, quali quelle del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, il primo dei quali aveva indicato nel BUSCEMI, anche riconosciuto in fotografia, un costruttore facente parte della "famiglia" dell'INZERILLO, di cui aveva fatto personale conoscenza presso costui, ed il secondo lo aveva descritto quale successore del precedente capo, di cui aveva agevolato l'eliminazione, al

g. M. M. M.

vertice della cosca. Questo particolare, è risultato significativamente coincidente con la narrazione del BUSCETTA, che aveva parimente collegato l'ascesa del BUSCEMI al rinnovamento delle cariche direttive che, in molti sodalizi, si era verificato a seguito delle vicende della guerra di mafia ed all'appoggio fornito ai gruppi vincenti da fazioni interne alle singole cosche, che, appunto, miravano ad assumerne il comando.

A questi elementi di natura soggettiva, la Corte d'Appello ha aggiunto, ad ulteriore conforto, l'esame dei fitti rapporti economici intrattenuti dall'imputato con elementi di spicco del mondo mafioso - affaristico (la compenetrazione tra mafia ed attività imprenditoriali è dato costante nel procedimento, rispecchiante intuitive ragioni di fondo), che seppure ritenuti insufficienti per la prova dei reati in materia di stupefacenti, malgrado la consistenza degli indizi, sono stati correttamente valutati nella diversa ottica associativa, dimostrando essi correlazioni e coinvolgimenti in uno stesso contesto mafioso,

Handwritten signature

inevitabilmente influente sulla personale posizione qui in esame.

Insomma, la valutazione del giudice del merito è caduta, senza nulla trascurare, su una pluralità di elementi probatori, ordinati in armonica costruzione logica, il cui tasso di razionalità è ben evidenziato.

A nulla rileva che, nella fattispecie, sia stata assente la voce del CONTORNO, non sempre e non necessariamente informato di tutto giacché tale circostanza non può costituire quella decisiva lacuna, cui il ricorrente ha fatto riferimento nel vano tentativo di infirmare la solidità e la valenza del convincimento espresso dalla Corte di merito.

Infondate, dunque, le censure principali, lo sono anche quelle subordinate, sia sul problema della perduranza del vincolo, risolto dalla Corte del merito nella corretta valutazione generale, per l'assenza di ipotizzabili cause interruttrive, sia per la ritenuta sussistenza delle aggravanti e per il diniego delle generiche. Sono punti questi

Handwritten signature

correlabili alle considerazioni di carattere generale, mentre riguardo alla misura della pena la sentenza impugnata ha dato esplicitamente atto di averla dosata tenendo conto dell'appello del P.M. per l'esiguità di quella precedentemente determinata, e del ruolo esponenziale tenuto dall'imputato nella associazione.

Quanto al ricorso del P.G., di cui lo stesso rappresentante della pubblica accusa in udienza ha chiesto il rigetto, non può non pervenirsi a tale conclusione, la questione proposta vertendo effettivamente sul fatto. Infatti, escluse le ipotesi di travisamento del fatto, la pretesa, inadeguata valutazione delle fonti accusatorie si risolve in un contrasto sulla valenza probatoria delle risultanze, che motivatamente, e con apprezzamento di conseguenza insindacabile, la Corte del merito ha ritenuto non estensibile ai capi 13 e 22, in ciò concordando con il primo giudice, anche in ragione della formazione, ritenuta lecita, del patrimonio del BUSCEMI.

CALAMIA GIUSEPPE, è stato condannato in appello

(con riforma in pejus dell'assoluzione dubitativa largita nel primo giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10), per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, mentre per i concorrenti reati di cui ai capi 13 e 22 è stata definitivamente confermata l'assoluzione.

Ha proposto ricorso, deducendo il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, in particolare sotto il profilo della acritica accettazione delle propalazioni dei pentiti, non riscontrate "ab extrinseco", nonché sulla indispensabile protrazione del preteso vincolo oltre il settembre 1982. Con ulteriore mezzo, ha poi lamentato eguale vizio sulla sussistenza delle aggravanti ritenute, sul diniego delle attenuanti generiche e per la misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. La Corte d'Appello ha creduto di poter superare il dubbio posto dal primo giudice in ordine agli stessi capi 1 e 10, dubbio basato sulla ritenuta insufficienza della sola fonte CONTORNO che, pur indicando nel CALAMIA un

associato alla famiglia di Porta Nuova, non aveva ricevuto conferma da altri elementi, essendo generici quelli forniti dal CALZETTA sul rapporto amichevole tra l'accusato e ZANCA CARMELO. Sono stati, invero, utilizzate dalla Corte del merito risultanze sopravvenute, quali le dichiarazioni del MARINO MANNOIA indicanti nel CALAMIA un effettivo associato di "cosa nostra". Ciò ha portato alla rivalutazione delle precedenti acquisizioni, ed alla constatata coincidenza del loro contenuto, donde il ravvisato, reciproco riscontro, a nulla rilevando, a parere della stessa Corte del merito, che il nuovo "pentito" manifestasse qualche incertezza nella collocazione del CALAMIA tra le cosche locali (se in quella di Porta Nuova o nell'altra di Corso dei Mille), stanti la vicinanza dei due gruppi e le simpatie che l'imputato riscuoteva comunque, tra i membri della seconda, ad esempio quelle di ZANCA CARMELO.

Tutto ciò rappresenta il frutto evidente di una valutazione di fatto, in linea con i normali criteri logico - deduttivi e non intaccata dalle

mende che il ricorrente ha preteso ravvisarvi, ad esempio denunciando la "genericità" delle parole del MARINO MANNOIA, genericità che è francamente difficile ravvisare, avendo il coimputato fornito tutto quanto poteva essere necessario per l'integrazione della prova.

Quanto, poi, alla questione della protrazione del vincolo ravvisato oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina penalistica dell'associazione di tipo mafioso (il problema, si ripete ancora una volta, è stato comunemente prospettato dai ricorrenti, e su di esso questa Corte Suprema ha già espresso le proprie vedute), non sono state avanzate ipotesi di possibile interruzione dell'associazione preesistente, sicché tornano applicabili le motivazioni svolte in via generale del giudice di merito.

Lo stesso deve dirsi, tanto più nel difetto di particolari e soggettive note critiche, quanto al diniego delle attenuanti ed alla misura della pena inflitta, che è di entità simile a quelle irrogate in casi consimili.

CALO' GIUSEPPE.

E' stato ritenuto colpevole, in esito al giudizio di appello, dei reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22; e' stato assolto da altri reati, per alcuni dei quali vi è stato ricorso del P.G. esaminato in altra parte della presente sentenza.

In questa sede vengono perciò in questione solo i capi oggetto di condanna nel giudizio di secondo grado.

L'imputato ha proposto diffuse doglianze, con motivi principali ed aggiunti, in parte comuni a CILLARI GIOACCHINO ed a PIPITONE ANGELO ANTONIO, ed in parte personali. Ha prodotto, inoltre, note difensive.

Con i primi motivi e per le parti comuni, di tenore analogo a quello delle doglianze proposte da molti altri ricorrenti, il CALO' ha dedotto: a) la nullità degli interrogatori del CONTORNO, resi in dialetto; le nullità di vario tipo ed i profili di illegittimità costituzionale inerenti ai brevi termini concessi per l'esercizio del diritto di

GG Miller

difesa, in relazione alla complessità del procedimento; b) la violazione della legge processuale, in ordine alla interpretazione e applicazione concreta dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P.; c) la contraddizione logica ed il difetto di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei propalanti BUSCETTA, CONTORNO, VITALE, DI CRISTINA, CALDERONE, MARINO MANNOIA e per la ritenuta autonomia di ciascuna fonte, tutte derivate, in realtà, da quella primigenia (il VITALE); d) la violazione della legge sostanziale in ordine alla ritenuta distinzione ed autonomia fra i reati associativi, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti; e) la carenza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., valutabili in rapporto a ciascuna associazione e non alla pretesa, unica organizzazione; f) il difetto di motivazione per l'omessa distinzione tra le varie associazioni mafiose e per la mancata individuazione delle singole strutture e dei rispettivi capi - famiglia;

Calderone

g) la violazione della legge penale per la confermata pena accessoria della pubblicazione della sentenza anche per imputati non condannati alla pena dell'ergastolo; h) la violazione della legge processuale penale per la confermata condanna alle spese in favore delle costituite parti civili, in dipendenza del reato associativo di tipo mafioso, in ragione dell'inesistenza di un danno patrimoniale diretto, neppure ravvisabile a favore delle pubbliche amministrazioni, per i reati connessi allo spaccio degli stupefacenti, non risultando immesse nel territorio siciliano, ad opera dei condannati, sostanze stupefacenti.

Con gli stessi motivi principali, ma per la parte concernente la personale posizione, il ricorrente ha lamentato: l'omessa considerazione della eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata rispetto ai reati di cui ai capi 13 e 22, con riferimento a fatti giudicati dall'A.G. di Roma, nonché a quelli di cui al capo 10 ed agli altri rubricati sotto gli artt. 71 e 74 della legge degli stupefacenti, egualmente già

esaminati e giudicati dalla stessa autorità giudiziaria romana, in un procedimento davanti ad essa già pendente; la nullità di taluni atti processuali dibattimentali (espletati nell'udienza del 27.2.90 e in altre successive, nel giudizio di secondo grado), senza possibilità di partecipazione di esso deducente e del difensore, impegnati in altro procedimento celebrato in Firenze, e non in grado di raggiungere Palermo per la data stabilita, ad essi comunicata appena il giorno prima; il difetto di motivazione sulla ritenuta esistenza della "commissione", sulla partecipazione di esso deducente, sulla qualità di capo attribuitagli; il difetto di motivazione sulla determinazione della pena (elevata in accoglimento di un generico appello del P.M.), per omessa riduzione conseguente all'assorbimento del capo 1 nel capo 10 ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., e per diniego ingiustificato ed immotivato delle attenuanti generiche; il difetto di motivazione per la confermata colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'art. 75

Palermo

legge 685/75 ed il travisamento del fatto sulla ritenuta rapida formazione di un cospicuo patrimonio (a comprova del coinvolgimento di traffici di droga), trattandosi, invece, della costituzione di una proprietà di non ingente valore e giustificato dalle attività commerciali lecitamente svolte.

Con i motivi aggiunti, il CALO' ha denunciato: il difetto di motivazione sulla eccepita nullità per l'esiguità dei termini assegnati alla difesa e per il deposito dei motivi di appello e per violazione dell'art. 48 legge 10.4.51 nr. 287, per l'avvenuta sua traduzione a Palermo soltanto poche ore prima dell'inizio del procedimento di primo grado, con ogni conseguente ed indebita limitazione del diritto di difesa, essendone stati impediti anche colloqui nella fase dibattimentale con il difensore e con coimputati; la nullità derivante dall'utilizzazione di atti istruttori, acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado, precedentemente in deposito, e non effettivamente letti ed il difetto di motivazione per l'implicita

Scorsone

reiezione delle doglianze all'uopo già introdotte nei motivi di appello; il difetto di motivazione sull'accertato rifiuto di BUSCETTA e di CONTORNO di rispondere nel giudizio di appello e sulle implicazioni che ne derivavano in punto di loro credibilità, anche in relazione , per il secondo, alle note vicende legate al c.d. "corvo di Palermo"; la contraddizione logica tra le svalutanti considerazioni sulla personalità dei "pentiti" ed il credito a costoro accordato, il difetto di motivazione sotto vari profili, sulla ritenuta autonomia delle varie fonti collaboranti, secondo il ricorrente legate tutte da una concatenata e reciproca conoscenza dei rispettivi contenuti; la violazione della legge processuale in relazione all'acquisizione nel procedimento delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA, rese nelle note circostanze; il difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi; il difetto di motivazione, fra l'altro, sulla qualità di capo del sodalizio. Con le "brevi note" depositate in data 25.11.91, il

CALO' ha illustrato, ampliandone i dettagli giustificativi, le critiche alla attendibilità dei vari propositi in ordine alla composizione della "commissione" nei vari periodi interessanti il processo.

Il ricorso non ha fondamento.

Procedendo all'esame degli esposti motivi, secondo un ovvio ordine logico, si deve rilevare innanzitutto l'inconsistenza delle varie doglianze denunciati, sotto i plurimi profili di cui sopra, violazioni del diritto di difesa. La quasi totalità di esse attiene ad argomenti trattati da molti ricorrenti e che hanno trovato già risposta nelle motivazioni, di comune portata, formulate da questa Corte nella parte iniziale della presente esposizione. Sotto l'aspetto personale, pertanto, vanno qui esaminate, in particolare, le doglianze relative alla omessa partecipazione alle udienze del 27.2.90 e a successive, sulla assunta violazione dell'art. 48 della legge 287/1951 e sull'impedimento dei colloqui con i difensori. Trattasi di questioni non trattate espressamente

Handwritten signature

nella sentenza impugnata, la prima perché insorta nello stesso giudizio di secondo grado, la seconda perché implicitamente ritenuta generica, come in effetti è.

Ora, per quanto riguarda il primo problema, se ne deve ritenere limitato il riferimento alla sola udienza del 27.2.90, e non anche a quelle successive (neppure specificate), postoché le ragioni addotte a sostegno della doglianza attengono soltanto all'unica indicata. Al riguardo risulta per certo, per ammissione dello stesso ricorrente, che la comunicazione del rinvio del processo alla predetta udienza del 27.2.90 gli fu data il giorno prima, il che avrebbe consentito quantomeno al difensore, presente a Firenze, di raggiungere il capoluogo siciliano per la mattinata successiva o, comunque, di comunicare tempestivamente l'impedimento. In ogni caso, a tutto concedere, la dedotta nullità avrebbe toccato i soli atti espletati in quella udienza, se e in quanto pertinenti alla posizione dell'imputato, che peraltro aveva l'obbligo di indicarli

SS

analiticamente in sede di ricorso, per conferire contenuto specifico al motivo di censura: il che non è stato fatto, donde la evidente genericità della doglianza, giustificante il silenzio al riguardo mantenuto dal secondo giudice.

Relativamente all'altra lamentela, se ne appalesa egualmente chiara la genericità in ordine alla dedotta impossibilità dei colloqui tra l'imputato e il difensore, e tra l'imputato e i coimputati. A prescindere dalla circostanza che i colloqui tra imputati non hanno rilevanza procedurale alcuna, giacché essi non sono coessenziali al diritto di difesa mentre eventuali altre necessità dialogative possono essere soddisfatte con altri mezzi probatori (ad esempio i confronti), il ricorrente non ha precisato quando e dove eventuali colloqui con il proprio difensore, autorizzati dal giudice o consentiti per legge, siano stati effettivamente interdetti e per quali ragioni. Ne deriva quindi, in ogni caso l'indeterminatezza dell'assunto e per conseguenza la sua naturale incapacità di essere sottoposta ad un adeguato vaglio da parte di questo

giudice di legittimità.

Maggior concretezza deve riconoscersi alla lamentata violazione dell'art. 26 R.D. 28.5.81 nr. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930), innovato dall'art. 48 della legge 10.4.51 nr. 287. Ma non è dato ravvisare nel fatto denunciato (la traduzione a Palermo soltanto nel giorno precedente a quello di inizio del dibattimento di primo grado) violazione effettiva del diritto di difesa, sia perché la norma non prescrive alcun termine in cui la traduzione deve aver luogo, sia perché fu comunque garantita la partecipazione al dibattimento, infine, perché il difensore di fiducia risiedeva a Roma, ove l'imputato pure si trovava prima della traduzione, e aveva perciò ampia possibilità di portare avanti le opportune consultazioni dopo l'avvenuto deposito degli atti processuali.

In relazione al motivo concernente la dedotta incompetenza territoriale dell'A.G. di Palermo, sostanzialmente per tutti i reati ritenuti (pagg. 8 - 10 dei motivi principali) parrebbe doversi

dedurre, in base ad ulteriore assunto contenuto nei motivi aggiunti (motivo XII, pag. 65), una sorta di rinuncia alla doglianza, che va tuttavia egualmente delibata per l'eventualità che il non preciso pensiero del ricorrente possa essere interpretato in un modo non così riduttivo. Trattasi per il vero, non tanto di censura in punto di competenza per territorio, quanto di pretesa causa di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1930), eccepita sull'assunto della identità tra i fatti reati oggetto di questo procedimento e quelli definiti con le citate sentenze della Corte di Appello di Roma sez. III penale del 5.10.89 nr. 2298 e 26.10.89 nr. 4560, e sez. II penale dell'8.10.91. E l'asserto e' generico, immotivato, privo di dettagli esplicativi, rimessi ai successivi motivi aggiunti che, però, come si è visto, sono anch'essi monchi sul punto ed anzi sembrerebbero suonare come rinuncia al primo dedotto. Lo stesso ricorrente del resto ha manifestato, al riguardo, il più serio dubbio, legando la deduzione, nella versione iniziale, non già ad una espressa eccezione di

Handwritten signature

improcedibilità, ma a delle possibili valutazioni "sul terreno probatorio e della continuazione" (pag. 10 dei motivi principali), e cioè a profili incompatibili con l'asserita identità dei fatti. D'altronde, basta leggere le motivazioni delle due sentenze di merito, per evincerne, in conformità al tenore delle imputazioni, che le vicende qui ascritte all'imputato concernono l'esistenza, la composizione, le strutture organizzative e dirette dell'organizzazione denominata "cosa nostra" e le parallele intraprese nel campo degli stupefacenti, che nella regione siciliana, e segnatamente in Palermo, hanno avuto il loro epicentro, e che decisamente le differenziano da quelle altre, diversamente localizzate e realizzate, oggetto dei procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria romana.

La questione era già stata esaminata, sostanzialmente negli stessi termini pur se nella prospettiva dell'allora eccepita incompetenza per territorio, dalla Corte territoriale, che l'aveva disattesa per l'evidente preminenza

sull'imputazione di associazione di tipo mafioso, facente riferimento alla città di Palermo, e di quella collaterale in materia di stupefacenti, in grado di attrarre altri reati consumati altrove ma contestati nella stessa sede palermitana, ove non risultassero fatte oggetto già di separato procedimento in un foro diverso. Tanto basta per ritenere l'infondatezza, in ogni caso, del rilievo.

Altra doglianza elevata, già esaminata sul piano generale e nei riguardi di numerosi ricorrenti, riguarda la corretta interpretazione dell'art. 192 del vigente codice di procedura e per questo aspetto sono qui superflue altre ripetizioni dei rilievi che sono stati esposti nella parte generale iniziale e che hanno condotto a ritenere in limine l'inconsistenza della critica.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne i motivi che riguardano, nelle linee essenziali, il problema della pratica applicazione della norma ora citata.

Reiterando ed ampliando censure comuni a molti imputati, anche se da lui ovviamente rappresentate

in chiave di rilevanza personale, il ricorrente CALO' ha disegnato una ricca gamma di motivazioni critiche sull'uso strumentalizzato che sarebbe stato fatto dei collaboranti, spaziando, dalla negata genuinità delle relative dichiarazioni (viste come successione di atti meramente ripetitivi del contenuto delle iniziali propalazioni del VITALE e del DI CRISTINA, grazie alle manipolazioni degli inquirenti o alle forme di varia pubblicizzazione), alla contestata autonomia delle fonti, specie di quelle ultime in ordine di tempo, che si erano potute giovare di una previa cognizione delle risultanze del dibattimento di primo grado.

A tali preliminari rilievi, il ricorrente ha aggiunto, poi, una variegata casistica di reticenze, di contraddizioni, di menzogne, riguardanti questo o quel "pentito", tutte ricondotte nella riassuntiva doglianza del difetto logico e del vizio di motivazione, per avere il giudice del merito, ciononostante e malgrado espliciti riconoscimenti sulle evidenti tare delle

parti propalanti, elevato a rango di prova deduzioni talmente inficiate (motivi quinto e sesto principali; quinto, sesto, ottavo aggiunti), senza considerare, ancora, le numerose assoluzioni ottenute dal ricorrente in varie sedi giudiziarie. Sarebbe fatica vana seguire le dettagliate proposizioni critiche ricomprese in tale ed ampio contesto, del resto non esulanti dai limiti di una ripetizione della ricostruzione del fatto, che la Corte del merito ha pazientemente compiuto, ben rendendosi conto, e dandone atto, delle discrepanze e di altre lacune esistenti nei e fra i racconti resi dalle plurime fonti confidenziali, da cui ha pur tuttavia tratto, in primis, il dato rassicurante della inesistenza di una comune matrice fittizia, potendosi altrimenti supporre che una accorta regia avrebbe evitato lacune intrinseche e discrepanze reciproche, quelle stesse, difatti, poi, abilmente sfruttate da molti a fini difensivi.

I giudici del merito hanno in effetti accertato, con giudizio valutativo qui non rivedibile per

completezza e dignità di argomenti svolti, l'indipendenza delle singole fonti, ciascuna munita - naturalmente - di un bagaglio informativo più o meno ricco, ma comunque soggetto, anche in quelle meglio dotate, a possibili cadute di credibilità, per la difficoltà stessa di contenere e di organizzare sistematicamente, nel difetto di tracce scritte, la grande quantità di notizie possedute, donde l'accentuata e verosimile possibilità di confusioni e di inesatti ricordi, senza escludere talvolta l'interferenza di fattori fuorvianti.

Le Corti dei due gradi di merito si sono sforzate, dunque, di scindere il credibile dall'incredibile, con quel procedimento logico frazionato, di cui già si è parlato e che ha portato motivatamente all'accredito delle parti ritenute affidabili sia per ragioni intrinseche sia per la presenza del riscontro con altri elementi probatori, anche della stessa specie, in grado di conferire a dette parti il crisma dell'attendibilità. In ciò è consistita precipuamente la valutazione in fatto che, respingendo autentiche ed astratte catalogazioni di

assoluta e generalizzata affidabilità o di totale inutilizzabilità pratica, ha svolto il necessario vaglio critico caso per caso, nel quale sono restate comprese ed assorbite anche quelle ragioni di istintiva diffidenza richiamate nel ricorso quali prove del mendacio, certo non totalizzante, dei "pentiti".

Certo è che, secondo il condivisibile e plausibile apprezzamento del giudice del merito, la pluralità e la costanza delle accuse hanno posto in luce almeno numerosi tratti fondamentali comuni, coincidenti nell'attribuzione all'imputato di una elevata posizione (capo della famiglia di Porta Nuova e membro della commissione) in seno alla organizzazione mafiosa. Questo materiale è stato approfonditamente esaminato dalla Corte territoriale, in particolare, in duplice sede: nell'esame della partecipazione del CALO' alla stessa "cupola" (pagg. 1468 segg.), anche sotto il profilo del possibile coinvolgimento in delitti di omicidio, e nell'altro, a più vasto respiro, relativo ai delitti associativi ed in materia di



stupefacenti, in cui sono state anche esaminate e respinte ragioni di contestazione probatoria contenute nei motivi di appello (pagg. 2231 segg.). Le osservazioni compiute in entrambe le occasioni si integrano perfettamente a vicenda, e ne scaturisce un quadro d'insieme, nel cui ambito hanno trovato esatta collocazione, e debita valutazione coordinata, le fitte censure in ordine alla credibilità dei collaboranti (quelle stesse, sostanzialmente, poi riprodotte nel ricorso), sulle quali sono cadute congrue giustificazioni, atte ad attutirne i profili apparentemente più incisivi ed a definirne il livello di mera componente di una più ampia e composita rappresentazione, il cui esito finale è stato fondato sull'unanimità delle più rilevanti evidenze probatorie. E' da escludere, pertanto, che al riguardo possa esservi stata una valutazione monca e incompleta, del tipo di quella denunciata nel ricorso quale difetto di motivazione. In coerenza il contesto così ricostruito ha dato anche ragione della ritenuta unitarietà - già lo si è visto altrove -

Sp. M. M. M.

dell'organizzazione mafiosa di cui trattasi e del preciso ruolo in essa svolto dal ricorrente, restando impregiudicato, per gli annullamenti disposti da questa Corte, soltanto il problema dell'eventuale partecipazione, quale mandante o corresponsabile morale, a taluni omicidi.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire per quanto riguarda i reati afferenti agli stupefacenti. A proposito dei quali, l'accanita contestazione sulle modalità di formazione dell'ingente patrimonio personale (asseritamente di lecita provenienza) ha focalizzato la più parte dei rilievi critici sugli elementi probatori, che il giudice del merito, invece, ha assunto soltanto a concorrente sostegno dell'accusa, in realtà materiata di imponente convergenza di risultanze. Queste, infatti, vanno da quelle soggettive riferibili, anche qui, alla coincidenza delle dichiarazioni di molti collaboranti (ed anche per questa parte il tema delle discrasie in esse presente è stato assoggettato ad analitica valutazione dalla Corte), a quelle obiettive

relative alle interposizioni fittizie di cui l'imputato si avvalse per investimenti immobiliari e che sarebbero state superflue in caso di introiti leciti, al rinvenimento di esplosivi, droga ed armi in una villa acquistata nel reatino, alla compresenza di ROTOLO ANTONIO al momento dell'arresto dello stesso CALO' in un appartamento di Roma (risultato addirittura collegato da apparecchi ricetrasmittenti a quello del ROTOLO, noto trafficante in stupefacenti).

La valutazione globale delle risultanze processuali è stata, anche per tali reati, ampia ed approfondita ed ha tenuto conto, doverosamente, degli avversi spunti critici, peraltro frantumatisi in una gamma di isolate contrapposizioni dialettiche, al più inducenti a difformi apprezzamenti del fatto, ma inidonei a sostenere una fondata denuncia di un vizio logico-giuridico a carico della sentenza impugnata.

Né meno infondati risultano altri motivi di ricorso: da quello di manifesta inconsistenza, che ha additato come illegale il tramutamento

obbligatorio della formula assolutoria dubitativa in quella piena con preclusione quindi di un riesame del merito, all'altro denunciante l'erroneità della mantenuta distinzione giuridica tra reato associativo di tipo mafioso, avente come fine anche lo spaccio di stupefacenti, e reato associativo di cui all'art. 75 legge 685/75. Al riguardo è opportuno, ancora una volta, il rinvio alla parte generale della presente sentenza, in cui la questione, peraltro posta anche da altri ricorrenti, è stata risolta negativamente da questa Corte per tutti gli interessati.

Sul problema delle aggravanti del reato ex art. 416 bis, la sentenza, com'è noto, ha fornito una più che esaustiva motivazione in via generale (pag. 774 segg.) sia sotto il profilo dell'effettiva esistenza, addirittura intuitiva, delle correlative circostanze di fatto, che sotto quello legato all'introduzione delle nuove norme di cui alla precitata legge nr. 19 del 7.2.90.

Il ricorrente insiste nella sussistenza del difetto di motivazione, per essere stato l'esame condotto

con riferimento alla intera organizzazione denominata "cosa nostra", e non ai singoli raggruppamenti che ne facevano parte. Ma già è dubbia la correttezza di siffatta critica, posta com'è in relazione alla ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso. Comunque, si palesa evidente la sua fallacia, perché proprio dalle caratterizzazioni, peraltro comuni, degli organismi di base (l'uso di armi e di esplosivi, il metodo intimidatorio, il conseguimento di illeciti profitti destinati al reinvestimento), la organizzazione ritraeva, nel suo complesso, i dati contraddistintivi specifici, in una simbiosi esistenziale non prescindente, a parte l'effetto dell'incorporazione delle singole parti nel tutto, da modalità operative speculari.

La censura, quindi, va senz'altro rigettata.

Altrettanto deve dirsi quanto all'attribuita qualità di capo (meglio di dirigente) della organizzazione, postoché la relativa appagante motivazione si rinviene nella stessa e pregressa delineazione del ruolo effettivo avuto dal

G. M. Marles

ricorrente nelle vicende in processo, di rilevanza tale da comportare necessariamente l'attribuzione della qualifica precisata, riferita sia alla "famiglia" di Porta Nuova, che alla qualità di membro della commissione.

In relazione al trattamento sanzionatorio, le doglianze variamente espresse non hanno parimenti fondamento. Va precisato, innanzitutto, che le richieste attenuanti generiche sono facilmente rinvenibili, per collegamento logico, nel cumulo delle notazioni negative concernenti la personalità dell'imputato, la gravità dei reati ascritti, la conclamata pericolosità sociale, l'assenza di circostanze altrimenti deponenti per una attenuazione della pena.

Il lamentato difetto di motivazione va escluso anche in ordine alla misura della pena; e parimenti è inconsistente la doglianza di omesso computo delle riduzioni di pena conseguenti all'assorbimento del reato di cui al capo 1 in quello di cui al capo 10 ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..

Difatti, come risulta chiaramente dalla pag. 2241 della sentenza impugnata, di tali ragioni riduttive si è tenuto conto, ma, nel contempo, la Corte dell'appello ha ritenuto di dover accogliere il gravame del P.M. in ordine alla entità della sanzione inflitta in primo grado, così procedendo a una rinnovata commisurazione della pena per detto reato associativo di tipo mafioso, partendo da più elevata base e calcolando le sole aggravanti ritenute, escluse, appunto, l'aggravante del numero delle persone e la pena già inflitta per il reato associativo semplice. Tale procedimento si appalesa del tutto corretto mentre la complementare doglianza per l'accoglimento (parziale) dell'appello del P.M. si rivela, d'altra parte, palesemente generica.

Il CALO' ha lamentato ancora, come si è visto, il difetto di motivazione sul diniego della continuazione fra i reati associativi di tipo mafioso ed in materia di stupefacenti; ed in effetti la sentenza impugnata è muta al riguardo. Ma la questione non era stata posta nei motivi di



appello, e ciò giustifica il silenzio mantenuto dal secondo giudice.

Palesamente erronea, poi, è la censura in ordine alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna che il ricorrente ha inteso come applicata anche nei confronti di non condannati all'ergastolo. In realtà, come risulta chiaramente dal dispositivo della sentenza di primo grado, la pena suddetta è stata applicata - come doveva essere - esclusivamente a carico dei condannati alla pena dell'ergastolo e ciò si ricava inequivocabilmente dalla disposta affissione della sentenza nei comuni di residenza di costoro (pag. 6860 della sentenza di primo grado). Da tale disposto e dall'inequivoco tenore dell'art. 36 C.P. risulta, quindi, palese la delimitazione della pena accessoria ai soli soggetti che ne erano meritevoli.

In ordine, infine, alla doglianza per la condanna al risarcimento e alle spese a favore delle parti civili, valgono, a confutazione, le osservazioni che vengono svolte nella parte finale della

presente sentenza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CAMPANELLA ATTILIO.

Condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e compravendita e detenzione delle sostanze medesime), ha denunciato difetto di motivazione sulla responsabilità, anche per omesso esame dei motivi di appello e per la ritenuta affidabilità dei collaboranti ANSELMO e CONIGLIO, non riscontrati e neppure certi nell'accusare il deducente, avendo il CONIGLIO, in particolare, accusato un non meglio identificato "Attilio", operante in Milano per conto dei GRADO. Ha censurato, poi, anche la natura di riscontro attribuita al suo riconoscimento fotografico ed a una comunicazione telefonica irrilevante, intercettata fra terzi.

Il ricorso non ha fondamento.

L'indagine probatoria condotta dalla Corte di secondo grado ha preso le mosse dalla indicazione, proveniente dal CONIGLIO, di un certo "Attilio",

descritto anche fisicamente, uso a spacciare stupefacenti, anche in cospicue quantità, per conto dei fratelli GRADO (cugini del CONTORNO), che operavano nella piazza di Milano. Una consegna rilevante, a dire del CONIGLIO, era stata fatta proprio a lui, da quell'Attilio, presso il locale ippodromo di S. Siro. Successivamente, il deducente aveva riconosciuto il predetto Attilio nell'immagine fotografica del CAMPANELLA, il quale aveva ammesso di conoscerlo unitamente ai GRADO.

Anche l'ANSELMO aveva similmente accusato il CAMPANELLA, descrivendolo, conformemente alla realtà, come un ex macellaio di Salerno, amante dei cavalli, che aveva cambiato tenore di vita grazie ad illecite attività.

Così accertata l'identificazione del CAMPANELLA nell'Attilio, nominato dalle due parti, significativamente coincidenti, la Corte dell'appello ha fatto leva, per un ulteriore riscontro, sul contenuto, di per sé indeterminato, di una telefonata scambiata fra un tale "Attilio" ed una certa Elsa, identificata poi in LODETTI

E. Anselmo

ELSA. Costei aveva, però, precisato essere il suo interlocutore un uomo di circa cinquant'anni, di origine siciliana e dai capelli brizzolati, uso a chiedere di tale "Salvino", corrispondente al CONIGLIO, sicché era stato facile arrivare all'identità dell'"Attilio" con il CAMPANELLA.

Da questa risultanza, pertanto, la Corte di secondo grado ha tratto la conferma dei ripetuti contatti tra il CONIGLIO e l'imputato (non a caso la LODETTI aveva riferito all'interlocutore che il CONIGLIO era uscito per sbrigare una "commissione"). Combinando, poi, opportunamente i vari elementi di prova, ha potuto ascrivere le ragioni del proprio convincimento alla causale direttamente descritta dal collaborante (ed indirettamente dall'altro), e ciò sulla base di concordanze che dimostrano l'erroneità del contrario assunto del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CAMPANELLA CALOGERO.

Condannato nel giudizio di appello per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (in parziale riforma



della sentenza di primo grado, con cui era stato condannato per il reato di associazione per delinquere, capo 1), ha denunciato difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, essendo egli detenuto al momento della entrata in vigore della legge 641/82 e risultando, peraltro, incongrua ed inidonea la ritenuta prova della permanenza del vincolo, costituita dal semplice versamento di sovvenzioni a favore di condetenuti non appartenenti, peraltro, al gruppo SANTAPAOLA. Ha similmente criticato, sotto il profilo della rilevanza logica, altri elementi in merito adottati dalla Corte dell'appello (chiamate in correità non riscontrate, intercettazioni telefoniche comunque anteriori a quella data). E con ulteriori motivi, ha dedotto eguale vizio sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Gli elementi di prova del vincolo associativo mantenuto dall'imputato con il clan SANTAPAOLA sono stati dettagliatamente ricordati dalla Corte

dell'appello (sistematiche sovvenzioni di denaro a favore di detenuti appartenenti allo stesso gruppo, accertati rapporti confidenziali con il SANTAPAOLA, intercettazioni telefoniche nelle quali il ricorrente era indicato con il nome di "Carletto", risultandone il ruolo rilevante rivestito nell'ambito di quella organizzazione, tanto da fungere da tramite per comunicare con il latitante capo, le rivelazioni del "pentito" PARISI SALVATORE). La Corte del merito ha perciò motivatamente desunto un intreccio di elementi incrociati, univocamente indicanti nell'imputato un esponente di punta del sodalizio catanese. E' vale qui rammentare, in aggiunta, come nello stesso ricorso del SANTAPAOLA avverso la condanna per la c.d. "strage della Circonvallazione" sia stata riprodotta, sia pure a scopo difensivo, la lamentela del CAMPANELLA di non aver ricevuto avvertenze o disposizioni nell'imminenza di tale fatto. Si può derivare da ciò, indipendentemente da altri possibili risvolti, la diretta conferma del forte radicamento del CAMPANELLA nella cosca.

Salvatore

A ben vedere, peraltro, il ricorso ha inteso aggredire soprattutto la ritenuta colpevolezza per il reato di associazione di tipo mafioso, in esso sostenendosi che ogni elemento di accusa è comunque anteriore al 29.9.82, essendo il ricorrente a questa data, già detenuto.

Ma la Corte di secondo grado, considerato lo spessore del legame associativo nel caso dell'imputato, ha ritenuto che la temporanea condizione carceraria non fosse idonea alla interruzione del legame stesso, ciò desumendo, oltreché dalle provate relazioni e dai suoi disinvolti comportamenti nell'ambiente carcerario, soprattutto dai riferimenti attuali versati nel giudizio d'appello dal CALDERONE e dal MANNOIA, concordi nell'assegnare all'accusato una protratta e mai venuta meno militanza nella predominante cosca catanese, malgrado le limitazioni forzatamente discendenti dalla restrizione in carcere, tanto più che questa non era stata di lunghissima durata.

Si è trattato, perciò, di una valutazione di

merito, estesa ad ogni elemento acquisito, avverso la quale poco serve ricordare, coma ha fatto il ricorrente, che gli enunciati e principali elementi probatori sono cronologicamente anteriori alla data surricordata, essendone - difatti - stata considerata la protrazione in tempo posteriore, anche alla luce delle sopravvenute ed aggiornate fonti d'accusa.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, previo rinvio, quanto alle negate attenuanti generiche, alle considerazioni generali già formulate.

CANCELLIERE DOMENICO.

Condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10 assorbito il capo 1), premessi rilievi critici di comune tenore in ordine alla legalità dell'istruzione formale ed alla inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., ha lamentato l'omesso esame dei motivi d'appello e la mera riproduzione, nella sentenza di secondo grado, delle motivazioni della precedente, in particolare sulla ritenuta - ma da lui contestata - credibilità degli accusatori GASPARINI e MARINO MANNOIA. Si è

doluto, poi, per il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione, sulla misura della pena e in ordine, infine, alla confermata misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

Sulle questioni afferenti alla regolarità dell'istruzione formale ed ai criteri, normativi e concreti, di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, è d'uopo il rinvio alle osservazioni generali diffusamente svolte da questa Corte sulle comuni censure di numerosi ricorrenti.

Per il resto, ed in punto di responsabilità, risulta infondato il rilievo di omessa delibazione dei motivi di appello, postoché la Corte del merito, sia pure con una valutazione riassuntiva e sintetica, ha mostrato di tenerne conto (pagg. 2254 - 2255), riesaminando alla loro luce gli elementi di accusa e confermandone la portata probatoria.

Ed in effetti il secondo giudice ha dettagliatamente riconsiderato il materiale acquisito - (la perdurante partecipazione alla

s.r.l. "Calcestruzzi Arenella" controllata dal
RICCOBONO, il riconoscimento fotografico
dell'imputato, espletato dal noto GASPARINI
FRANCESCO e collegato alla riunione di mafiosi
tenutasi il 30.4.81 nella villa del RICCOBONO, in
cui si era parlato di droga e di rilevanti delitti
commessi e da commettere; il mendace diniego
dell'imputato di conoscere il RICCOBONO e gli altri
presenti, le sopravvenute e coincidenti
dichiarazioni del MARINO MANNOIA, che,
personalmente conoscendolo, lo ha indicato come
affiliato al sodalizio mafioso), - ritenendolo
congruo e non inficiato dalla smentita del BUSCETTA
al GASPARINI su altre circostanze, smentita
determinata dal di lui interesse a negare la
veridicità di fatti, per sé compromettenti, narrati
dal secondo "pentito".

Nel complesso, dunque, e senza indulgere a minute
considerazioni la Corte di secondo grado ha
indicato i fondamenti essenziali della ritenuta
colpevolezza, all'esito di un giudizio di fatto,
esente da vizio logico-giuridico.

Sulle censure subordinate, va osservato che é stata fornita, sia pure in forma stringata una sufficiente motivazione sulla misura della pena e per il diniego delle attenuanti generiche, oltreché sul mantenimento della misura di sicurezza detentiva. E tale motivazione è per il suo contenuto idonea alla manifestazione del maturato convincimento che, nel richiamo all'entità del fatto ed alla personalità negativa e pericolosa del prevenuto, ha trovato legittimazione e supporto. Formalmente non risulta dedicata una esplicita motivazione alla non concessa attenuante ex art. 114 C.P., ma, in effetti, ciò non può concretare un reale vizio, risultando evidente, dal contesto esplicativo, la ragione del rifiuto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CANNIZZARO FRANCESCO.

E' stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1, e in questo assorbito il capo 7), di associazione per delinquere (capo 9, unificato per continuazione al capo 10); di associazione



finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 13
assorbito il capo 17), di traffico di sostanze
stupefacenti (capo 22, assorbiti i capi 40 e 51) ed
ancora, di associazione per lo spaccio di
stupefacenti, di cui al capo 20, unificato per
continuazione al capo 22.

Ha proposto ricorso, deducendo, con i motivi
principali, il difetto di motivazione sulla
responsabilità relativamente ai reati associativi
di cui ai capi 9, 10, 13, 20, in particolare
deducendo, quanto ai capi 9 e 20, trattarsi di
associazioni operanti in Roma (e qui oggetto di
indagini da parte della Guardia di Finanza),
facenti capo, in ipotesi di accusa, ai fratelli
FERRERA, e per le quali sarebbe mancato il
riscontro degli elementi costitutivi del supposto
vincolo associativo. Non basterebbe all'uopo il
riferimento (comunque, anch'esso congetturale) a
singoli reati, come, del pari sarebbe difettata la
prova concernente la ritenuta partecipazione ad
esse del ricorrente, al più raggiunto da elementi
di accusa soltanto relativamente a due episodi di

S. M. Salvi

acquisto di stupefacenti (kg. 3,200 di eroina, ceduti da tale THOMAS ALAN e kg. 1 di cocaina, ceduto da tale CASTILLO), di cui non è stata provata la destinazione all'associazione. Comunque, resterebbe solo il problema (non risolto dal giudice di secondo grado) dell'arbitraria configurabilità di una associazione di tipo mafioso, accanto a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, postoché soltanto di questi si tratta nel processo.

A parte ciò il ricorrente ha ulteriormente denunciato come viziata da difetto di motivazione la pretesa riconduzione dell'organizzazione romana - tramite il SANTAPAOLA polo di riferimento dei FERRERA - in quella denominata "cosa nostra" (capi 10 e 13), sottolineando l'illogica e sproporzionata valutazione, al riguardo, degli elementi utilizzati e la erronea svalutazione, per contro, di quelli scagionanti e, tra gli altri, di quelli forniti dal CALDERONE che gli aveva negato la qualità di "uomo d'onore".

Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto,

con riferimento al reato di cui al capo 22, il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità (da ritenersi, comunque, limitata ai soli due episodi di acquisto di droga di cui sopra, censurando variamente la credibilità degli accusatori THOMAS e DE RIZ e CASTILLO), nonché analogo vizio in ordine all'istanza volta a restringere la responsabilità per i reati associativi alla sola partecipazione. Altra doglianza è stata espressa in ordine alla reiezione dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione a tutti i reati ritenuti e non soltanto fra quelli associativi di cui ai capi 1, 9, 10 da un lato, e quelli residui, per altro verso. Ha lamentato, infine, la totale carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che non sono in discussione la competenza territoriale dell'A.G. palermitana (alla cui cognizione fu rimesso a suo tempo anche la materia processuale concernente i fatti commessi in

Roma) o la procedibilità di numerosi reati ascritti, per nessuno dei quali è stato invocato, difatti, il disposto all'art. 90 C.P.P. (del 1930). Tanto preliminarmente precisato, va altresì chiarito che, come risulta dalle pagg. 2259 - 2270 della sentenza d'appello, i numerosi capi di imputazione elevati e, poi, ritenuti a carico del CANNIZZARO sono il compendio di complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza e da altri organi di Polizia prevalentemente in Roma, ma anche altrove, che portarono alla luce fitte ed intricate ramificazioni criminali tra di loro collegate e riassuntivamente facenti capo a gruppi mafiosi (SANTAPAOLA e RICCOBONO, soprattutto) ed a sottogruppi ad essi subordinati (FERRERA, MUTOLO ecc.) interessati prevalentemente, anche se non esclusivamente, al traffico di sostanza stupefacenti.

Si accertò, sostanzialmente, che il ricorrente, unitamente ad altri imputati, faceva parte di una duplice organizzazione dedita a quei traffici, una operante in Roma sotto la direzione dei FERRERA,



l'altra, di maggiore spessore, operante in Sicilia sull'asse SANTAPAOLA - RICCOBONO, nella quale quella romana confluiva grazie alla presenza in entrambe dei FERRERA, imparentati e fortemente legati al SANTAPAOLA stesso.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Corte di secondo grado, in perfetta concordia con quella precedente, sulla base della coordinata visione non soltanto delle risultanze concernenti le personali posizioni del CANNIZZARO e dei due FERRERA (Francesco ed Antonio), ma altresì di quelle afferenti al SANTAPAOLA, al MUTOLO e ad altri imputati, nonché di quelle generali riguardanti il cospicuo traffico di stupefacenti tra la Sicilia e la Thailandia, paese dal quale le principali cosche siciliane (ed in prima fila quelle surrichiamate) largamente attingevano la materia destinata alla raffinazione nell'isola, servendosi di canali e di corrieri vari (il GASPARINI, l'ABBENANTE, il CASTILLO, MENDOZA, il DE RIZ e altri ancora).

Stabilita questa premessa, ed in particolare accertata la consistenza dell'organizzazione

Scalabrino

operante in Roma, all'uopo utilizzando i cospicui risultati delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza (implicitamente coinvolgente gli estremi del vincolo associativo fra i numerosi partecipi, senza necessità di una motivazione ex professo da parte del giudice), la Corte dell'appello ha potuto agevolmente inserirvi il ricorrente. Questi, infatti, è risultato essere stato chiamato in causa, fra l'altro, dalle concordanti dichiarazioni del THOMAS, del CASTILLO, del DE RIZ (vedansi al riguardo le pagg. 2271 - 2275 della sentenza impugnata) non soltanto quale destinatario della cessione di specifiche partite di droga, ma come soggetto coinvolto in un più vasto "giro" di affari della stessa natura, unitamente a GRAZIOLI SERGIO e ad altri. La Corte dell'appello, così, ha potuto concludere motivatamente per la sussistenza di plurimi elementi di indole varia a sostegno della prospettata ipotesi accusatoria, basata sulla sussistenza, appunto, di un articolato sodalizio attivamente presente nel commercio degli stupefacenti, in collegamento con quelle maggiori,

g. Arslan

operanti in Sicilia (pagg. 2275 - 2284).

Al confronto, le censure del ricorrente non toccano la congruità di tali argomentazioni, che non sembrano aggredibili sotto il profilo del vizio logico-giuridico per l'evidente compiutezza della valutazione di merito, estesa, con appropriate confutazioni (pagg. 2270 - 2282) anche ai motivi di appello propugnanti la scarsa credibilità dei collaboranti predetti. Hanno, invece, inteso trarne spunti critici sotto i fondamentali aspetti dell'inconfigurabilità della associazione di tipo mafioso negli stessi fatti riguardanti il commercio della droga e del difetto di prova in ordine alla inclusione che i giudici dell'appello hanno ritenuto di fare della organizzazione romana in quella siciliana di "cosa nostra".

In realtà, le due censure, apparentemente scisse in separate direzioni, toccano la stessa materia, in quanto il problema della coesistenza di una associazione dalla doppia natura (di tipo mafioso e per traffico di droga) si innesta proprio

nell'altro relativo alla ricomprensione dell'organizzazione romana in quella più vasta capitanata del SANTAPAOLA, a sua volta parte del sodalizio denominato "cosa nostra".

Se, infatti, è vera l'iscrizione della prima nella seconda, è anche naturale credere (come, appunto, hanno stimato i giudici del merito) che alla organizzazione minore si estendessero le caratteristiche dell'altra (quasi una "casa madre"), in un mutuo scambio simbiotico, allargato ad ogni parte dell'agire mafioso proprio della maggiore.

Ed al riguardo la Corte di secondo grado ha dato atto della prova raccolta e del proprio convincimento maturato, spiegando alle pagg. 2284 - 2286 come il nesso fra i due gruppi illegali (già accertato al momento della declinatoria di competenza territoriale da parte del giudice romano) emergesse oltreché dalle indagini generali sopra menzionate e dai correlativi rapporti giudiziari, anche dalle dichiarazioni del noto "pentito" SALVATORE PARISI, in linea con le

S. Milano

autonome risultanze cui erano pervenuti gli organi inquirenti, e con quelle di PELLEGRITI GIUSEPPE. E' stato per di più precisato quanto a tali fonti propalanti, che in tanto le relative narrazioni hanno dato contributo probatorio ritenuto complessivamente utile, in quanto erano state riscontrate con le conformi ed autonome acquisizioni di polizia.

Alla luce di quanto precede è da escludere che la Corte di secondo grado sia caduta nel vizio di pretermissione di talune risultanze rilevanti, poiché al contrario appare che sono state tutte adeguatamente considerate. Né emerge un vizio logico di insufficiente o contraddittoria motivazione poiché ogni statuizione dal giudice dell'appello assunta, rispecchia, in realtà, l'iter ben decifrabile di un procedimento valutativo mantenuto nella sfera della insindacabile ragionevolezza.

Quanto alle censure cadenti sul trattamento sanzionatorio, va osservato che il problema della ulteriore eventuale continuazione tra il gruppo dei

reati associativi, per delinquere o di tipo mafioso (capi 1, 9, 10), già ritenuti in continuazione tra loro, e l'altro gruppo dei reati riguardanti gli stupefacenti (pure ritenuti in continuazione tra loro) era già stato valutato dalla Corte di primo grado (pag. 4383 della relativa sentenza) che aveva riconosciuto l'esistenza del medesimo disegno criminoso nei rispettivi ed autonomi ambiti precisati, escludendo invece l'ipotesi di un unico ed omnicomprensivo progetto criminoso, abbracciante l'intera gamma dei reati accertati.

Nei motivi di appello l'imputato aveva contrastato questo assunto sulla sola e generica affermazione che anche i delitti riguardanti gli stupefacenti debbono essere riguardati come parti di un complessivo disegno animatore. Ma il rilievo, non accompagnato da alcuna esplicazione giustificativa e perciò mantenuto nei limiti di una mera asserzione, incorreva nella inammissibilità manifesta, con la conseguenza che la Corte di secondo grado non poteva ritenersi obbligata a una specifica motivazione di rigetto, bastando il

riferimento, da essa fatto (pagg. 2286 della sentenza), alle motivazioni comuni formulate in tema di ammissibilità di continuazione tra reati associativi di tipo mafioso e reati in materia di stupefacenti, condizionata all'evidenziazione di positivi e specifici elementi di fatto, nella specie assenti per la stessa genericità della doglianza di parte.

Relativamente al motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche, va osservato, a comprova della sua infondatezza, che la sentenza ha espressamente motivato il rifiuto ponendo a base la negativa personalità dell'imputato, nella quale proposizione ha chiaramente compendiato le plurime motivazioni riferibili sia alla gravità ed alla rilevanza antisociale dei fatti ascritti, sia alla insussistenza di ragioni inducenti ad una mitigazione della pena, secondo uno schema adattabile, ed in effetti adattato alla quasi totalità delle posizioni esaminate, accomunate, del resto, dalla similarità dei tratti fondamentali propri.

Handwritten signature

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

CANNIZZARO UMBERTO.

E' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 9, 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, ed ai capi 13, 20, 22, pure unificati per continuazione.

Ha proposto ricorso, premettendo una diffusa rassegna degli elementi scagionanti illustrati nei motivi di appello quali il difetto di indizi sull'ascritta partecipazione al delitto associativo di tipo mafioso; la ritrattazione dibattimentale delle iniziali accuse del DATTILO; l'irrilevanza del vincolo parentale con il fratello Francesco e con i FERRERA; l'inesistenza di riferimenti accusatori nei suoi confronti; la non refluenza a suo carico del rinvenimento di droga in un negozio di Roma gestito in società con SERRA CARLO, giudizialmente attribuito a responsabilità esclusiva di costui; l'accertata legittimità dei movimenti finanziari su due conti correnti intrattenuti presso banche di Roma; l'irrilevanza delle dichiarazioni del PARISI nei suoi confronti.

Ha denunciato l'omessa considerazione di tali difese da parte del secondo giudice, l'ingiustificata ed immotivata equiparazione alla posizione del fratello Francesco, l'illogico coinvolgimento nelle responsabilità proprie del SERRA, la valutazione irragionevole e sproporzionata delle generiche accuse di GASPARINI e del CALDERONE.

Con un secondo mezzo, ha poi lamentato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

La pur diligentissima e suggestiva formulazione delle doglianze non serve a dar corpo al vizio logico-giuridico additato a carico della sentenza impugnata. Questa si è sostanzialmente occupata delle circostanze di fatto valorizzate dalla difesa, ma le ha giudicate irrilevanti o le ha diversamente valutate, ad esse contrapponendo comunque, un coacervo di risultanze diverse. E sulla scorta di queste ultime ha potuto complessivamente maturare, del resto in concordia

con il primo giudice, un motivato convincimento di colpevolezza.

In sostanza, la Corte territoriale non ha negato o ha implicitamente ammesso, con riferimento ai rilievi contenuti nei motivi di appello, che il DATTILO avesse operato una ritrattazione dibattimentale (non soltanto nei confronti del ricorrente, ma anche di molti altri accusati) delle dichiarazioni istruttorie, ma tale ritrattazione è stata, tra l'altro considerata poco credibile per l'insussistenza di valide ragioni atte a giustificarla.

La stessa Corte ha anche tenuto presente che l'utenza telefonica nr. 456345 di Catania non fosse di pertinenza del padre del ricorrente, che l'imputato gestisse in Roma due negozi con connessi movimenti bancari, che per la droga trovata in uno di essi fosse stato processato e condannato il solo SERRA CARLO, suo socio, e, infine, che nessun possesso di armi fosse accertato a carico del deducente. Ma anche queste risultanze, al pari delle altre di consimile consistenza, sono state

SE N. Valeri

ritenute scarsamente rilevanti, sul rilievo che altre e più consistenti erano le fonti della prova a carico.

Escluso, dunque, il prospettato difetto di motivazione, si deve constatare che la statuita responsabilità è stata basata su una serie di elementi probatori, in parte desunti da valutazioni difformi di circostanze pur utilizzate dalla difesa (la diversa consistenza, ad esempio, attribuita alle dichiarazioni accusatorie del DE RIZ, del GASPARINI, del PARISI, dal ricorrente ritenute invece, generiche o inaffidabili), ed in parte scaturenti da risultanze autonome, alle quali la Corte dell'appello ha creduto di poter assegnare motivatamente valenza di concorrenti prove di colpevolezza, secondo un coordinato inquadramento della materia processuale.

In definitiva, la posizione del ricorrente è stata giudicata non dissimile da quella del fratello Francesco, essendone stata ritenuta la comune appartenenza anzitutto alla organizzazione romana posta in luce dalle indagini della Guardia di

Finanza della capitale, e poi a quella più vasta diretta da SANTAPAOLA, attraverso il contributo dei FERRERA.

Tanto è stato accertato, con esauriente ed incensurabile motivazione, sulla base dei seguenti elementi;

- le ricordate indagini della Guardia di Finanza, compendiate nel rapporto principale nr. 55649 del 17.11.88;

- la dichiarazione di DE RIZ PIETRO, corroborata dal riconoscimento fotografico, secondo cui l'imputato fu invitato dal fratello Francesco e da GRAZIOLI SERGIO, alla sua presenza, a vendere cocaina "nel suo ambiente", invito declinato soltanto perché la "merce" non era apparsa buona; ed a tale riguardo la Corte dell'appello ha valutato credibile l'assunto del DE RIZ (personaggio pur giudicato poco affidabile in altre vicende giudiziarie soggette alla cognizione del Tribunale di Roma), esponendone le ragioni, e traendone argomentate riflessioni sul motivo di quel rifiuto, presupponente l'effettivo

coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione volta allo spaccio di stupefacenti;

- il rinvenimento di notevoli quantitativi di droga in uno dei negozi gestiti dal CANNIZZARO in società con SERRA CARLO. A tale proposito la Corte di Palermo ha ritenuto di desumere pesanti indizi a carico del ricorrente, pur essendo stato condannato per l'episodio il solo SERRA, considerando che non vi era alcun ostacolo nelle motivazioni della sentenza di condanna, essendosi questa occupata esclusivamente del prevenuto.

Ha aggiunto che la compartecipazione dell'imputato, almeno a livello di grave indiziarietà, poteva desumersi dalla effettiva confidenza di rapporti con il socio poiché anche questi era aggregato alla stessa organizzazione romana, secondo le indagini dei finanziari. E in più valeva anzi anche la sua notevole esperienza di affari e di vita, ben difficilmente compatibili con la pretesa estraneità al fatto, poco credibile anche per il comune inserimento in un ampio giro di relazioni compromettenti con esponenti della malavita

Sc. Palermo

organizzata siciliana, napoletana e romana, come emerso da indagini della Polizia di Stato di Roma, risalenti all'anno 1981;

- una telefonata, intercettata, nella quale il CANNIZZARO dichiarava di avere la disponibilità di una quarantina di "chitarre" (parola di gergo, da intendersi per pistole), trattandosi di una risultanza certa, inquadrabile nelle predette indagini della Polizia di Stato e denotante i contorni dell'ambiente criminoso nel quale lo stesso imputato disinvoltamente si muoveva;

- le dichiarazioni del GASPARINI, che aveva indicato nell'imputato uno degli interessati, unitamente ai FERRERA, alla organizzazione di un traffico di cocaina, per cui era stata predisposta una riunione preparatoria, da tenersi in Ladispoli, poi andata deserta, ma comunque significativa del comune interesse ad una specifica attività in quel campo, ed in particolare nel settore del commercio di cocaina, e cioè della sostanza stupefacente di cui aveva parlato il DE RIZ ed analoga a quella rinvenuta nel negozio gestito in società con il

SERRA;

- la dichiarazione del PARISI, e i relativi accertamenti espletati sul conto del coimputato CANNIZZARO FRANCESCO ed estensibili anche al fratello Umberto.

A pag. 2300 dell'impugnata sentenza è stato chiarito, infine, il criterio interpretativo che ha indotto la Corte territoriale a ravvisare nelle circostanze analizzate quella pluralità di convergenti indizi che, grazie al riscontro reciproco, hanno trovato definitivo assestamento nel maturato giudizio di colpevolezza. La coordinata visione del materiale, esaminato alla luce di tutti i nessi di collegamento, ha portato ad una valutazione di insieme, in cui ha trovato coerente espressione il principio del libero convincimento, non inteso, come già rilevato, in senso indefinito ma sorretto dalla completa considerazione di tutte le risultanze.

Quanto al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, va rilevato che il secondo giudice ha espressamente affermato la

immeritevolezza dell'imputato per qualsiasi attenuazione della pena, implicitamente legando il giudizio, secondo lo schema generale, alla gravità dei fatti ritenuti e alla inesistenza di elementi deponenti in senso contrario. La motivazione deve ritenersi, quindi, sufficiente, anche per la mancata deduzione di specifici argomenti in senso opposto.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CAPIZZI BENEDETTO.

Condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), in continuazione di quello associativo giudicato con sentenza in data 3.5.85 della Corte di Appello di Palermo, ha preliminarmente dedotto la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.. Ha lamentato, poi, l'erronea valutazione dei fatti ai fini della concessione delle attenuanti generiche e la ingiustificata valorizzazione di dichiarazioni accusatorie, non riscontrate e comunque concernenti fatti e circostanze anteriori al 29.9.82. Ha pure invocato l'applicazione dell'art. 90 V.C.P.P., in

relazione alla precedente condanna, denunciando, infine, il difetto di motivazione sulle ritenute aggravanti e sulla confermata misura di sicurezza. Il ricorso non ha fondamento.

La Corte territoriale ha innanzitutto ricordato i limiti e il valore del precedente giudicato, derivati dalle indagini inerenti al c.d. "blitz di Villagrazia" del 19.10.81, poste dal primo giudice a base della ritenuta colpevolezza, la quale era, peraltro fondata anche sulle coincidenti dichiarazioni accusatorie del CONTORNO, del CONIGLIO e dell'ANSELMO, che avevano indicato l'imputato essere elemento di spicco del gruppo facente capo ad ADELFRIO FRANCESCO, coinvolto anche in traffici di stupefacenti.

Muovendo da tali accertamenti indiscutibili, la stessa Corte si è posta il quesito se nella condotta del CAPIZZI, successiva ai fatti giudicati e comunque caratterizzata dallo stato di detenzione, intervenuto ancor prima dell'entrata in vigore della legge nr. 646/82, fossero ravvisabili gli estremi della permanenza del vincolo

associativo già accertato, da considerare alla stregua della nuova disciplina.

E la risposta è stata affermativa, tenuto conto delle consistenti dichiarazioni dell'ANSELMO e del MARINO MANNOIA a sentire i quali l'imputato aveva mantenuto all'interno del carcere (dell'Ucciardone) stretti rapporti con personaggi mafiosi come GRECO LEONARDO, FASCELLA PIETRO, GAMBINO GIUSEPPE, FAZIO SALVATORE, i MADONIA e BONANNO. Nè si trattava, secondo il giudice dell'appello, di normali relazioni di vita collettiva, ma di veri e propri convegni (nei limiti, beninteso, consentiti dalla disciplina carceraria, peraltro assai elastica in quel penitenziario), aventi per oggetto temi di varia indole, comunque afferenti - ha detto il MARINO MANNOIA - all'organizzazione mafiosa ed alle sue vicende, e nei quali il CAPIZZI evidenziava la posizione di prestigio che gli derivava, paradossalmente, anche dal precedente accertamento giudiziario.

Le dedotte violazioni debbono ritenersi, dunque, insussistenti, dal momento che è stata

E. S. Mannoia

ragionatamente esclusa, innanzitutto, l'ipotesi della improcedibilità ex art. 90 V.C.P.P., per l'evidente diversità della condotta considerata in questo procedimento e perché, ancora, la valutazione delle fonti, già esattamente espletata secondo i criteri guida enunciati, da cui non v'è stato distacco alcuno, ha trovato in concreto specifici punti di appoggio nelle convergenti dichiarazioni succitate, l'una (ANSELMO) già positivamente riscontrata nel giudizio pregresso, l'altra (MARINO MANNOIA) accreditata anche dai dettagli informativi in essa ricompresi, ed entrambe dimostrative di situazioni di fatto, nelle quali il giudice di secondo grado ha meditatamente ravvisato, con insindacabile apprezzamento nel merito, gli estremi della condotta associativa.

Sulle censure concernenti le questioni delle aggravanti e delle attenuanti e della misura di sicurezza, è sufficiente il rinvio alla parte generale, nel difetto di particolarità soggettive.

E' appena il caso di avvertire, infine, che pur essendo stata contestata all'imputato l'aggravante

di cui all'art. 7 legge 575/65, non risulta che poi
ne sia stato tenuto conto nella determinazione
della pena, sia in primo grado che nel giudizio di
appello. Conseguentemente, non deve far luogo, al
riguardo, ad alcuna eliminazione di pena.

S. Moscu

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. V

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati di reati diversi
dai delitti contro la vita

CARUSO Vincenzo

LEGGIO Luciano

CARUSO VINCENZO.

Condannato nel primo giudizio per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, nonché per i reati di cui ai capi 365 e 366 (detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo), unificati per continuazione al capo 10, ha avuto conferma di tali statuizioni nel giudizio di appello, con la sola modificazione costituita dall'assorbimento del capo 1 nel capo 10 e con la conseguente rideterminazione della pena. Ha proposto ricorso deducendo il difetto di motivazione sulla responsabilità, desunta da dichiarazioni, a suo dire, incontrollate di SINAGRA VINCENZO (cl. 1956) e del CALZETTA. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. con altro motivo, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

In sede dibattimentale, il difensore ha ampliato i motivi, assumendo, fra l'altro, la contraddittorietà della decisione rispetto a taluni coimputati (ad esempio i LA MANTIA), assolti sulla base dello stesso materiale probatorio,

El Maccari

l'inesistenza di acquisizioni oggettive a corredo dell'elemento accusatorio costituito da una perizia sulle armi ed il travisamento del rapporto di polizia, che aveva in realtà escluso ogni collegamento tra la sua persona ed il bar da lui gestito in piazza S. Erasmo da un lato e, le organizzazioni mafiose dall'altra.

Il ricorso non è fondato.

Premesso che l'esame deve essere condotto sulla specifica posizione del ricorrente, senza possibilità di comparazioni improprie, e comunque di merito, con quelle afferenti ad altri imputati, ciascuna contraddistinta da elementi propri, si rileva che la Corte territoriale ha correttamente utilizzato gli elementi a sua disposizione, a cominciare dalle prime rivelazioni del SINAGRA che, riconoscendolo in fotografia, lo aveva indicato come un esperto di armi, utilizzato, per diretta constatazione, dai membri della cosca di Corso dei Mille, tra cui il cugino omonimo, nonché come il proprietario di locali pubblici abituali ritrovi di affiliati mafiosi.

Nella stessa linea si erano poste le dichiarazioni del CALZETTA, che aveva fatto cenno, tra l'altro, di un trattenimento di nozze svoltosi nel bar dell'imputato in piazza S. Erasmo e al quale erano intervenuti parecchi personaggi di spicco dell'ambiente mafioso.

Non soltanto la reciproca concordanza tra le due dichiarazioni, ma la loro convergenza con quelle successive del MARINO MANNOIA (che hanno indicato nel CARUSO un "uomo d'onore" nella accezione ben nota) ed il riscontro ottenuto sui particolari specifici in esse contenute, quali la gestione dei locali predetti - sostanzialmente ammessa dal prevenuto - e la perizia in fatto di armi hanno convinto la Corte dell'appello della responsabilità ascritta, tanto più che indagini di polizia, puntualmente richiamate, hanno confermato che specialmente il bar suindicato era "notoriamente ritrovo abituale" di mafiosi e pregiudicati, con ciò rafforzando la narrazione del SINAGRA, secondo cui era una regola tacita tra gli affiliati alla cosca assicurare la loro pronta reperibilità con

l'abituale frequenza di predeterminati punti di riferimento.

Queste motivazioni hanno il pregio dell'acuta confutazione delle tesi avverse, di cui i motivi di ricorso non sono che una reiterazione in forme solo apparentemente nuove, e della riaffermazione meditata di punti essenziali del processo, ognuno dei quali ha ricevuto la doverosa attenzione e la valutazione del caso. Ed in questo contesto, la Corte di secondo grado ha opportunamente ricordato che le indicazioni sul conto dell'imputato erano state fornite spontaneamente dal SINAGRA in occasione del sopralluogo immediatamente seguito all'inizio della sua collaborazione; e che lo stesso CARUSO, come riferito dal collaborante, si era poi attivato nel promuovere minacciose pressioni su di lui, nel tentativo (parzialmente e temporaneamente riuscito) di indurlo a ritrattare. Le ragioni del raggiunto convincimento sono state, dunque, molte e variamente coordinate tra di loro, potendosene, così, trarre un quadro univocamente deponente per la colpevolezza, la cui

riaffermazione appare essere il risultato di una plausibile valutazione in fatto, vanamente contrastata dal ricorrente con difformi e riduttive letture degli stessi elementi probatori.

Va parimenti disatteso il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, poiché la sentenza impugnata ha, al riguardo, esposto una specifica giustificazione (pag. 2310), sottolineando, fra l'altro, la particolare insidiosità insita nell'apparente perbenismo del soggetto, ostentato a schermo della reale, e, per questo anche più grave, pericolosità criminale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CASELLA GIUSEPPE.

Condannato per il delitto di ricettazione continuata, così modificata l'imputazione di associazione per delinquere di cui al capo 1, e assolto da altri reati ascritti, ha proposto ricorso per la statuita responsabilità, deducendo il difetto di motivazione sugli elementi probatori, tra cui la produzione documentale a discarico,

dimostrante la liceità dei movimenti finanziari invece attribuitigli a titolo di intermediazione fittizia nell'interesse di ambienti mafiosi.

Nell'intervento orale avanti a questa Corte, il difensore del ricorrente ha denunciato, inoltre, la violazione dell'art. 477 C.P.P. (1930), in relazione alla diversità del fatto ritenuto rispetto alla contestazione.

Ha proposto ricorso altresì il P.G. che si è doluto di tale modificazione, assumendo il difetto di motivazione ed il travisamento del fatto sulle circostanze inerenti alla "Edilferro s.r.l.", di cui l'imputato era amministratore unico, dalle quali si trarrebbe la prova di un fiancheggiamento stabile, e non occasionale, da lui offerto ai personaggi mafiosi che in tale società reinvestivano i proventi illeciti grazie alla costante copertura dell'imputato.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Va premesso che non può farsi luogo, in questa sede, alla delibazione della nullità ex art. 477 succitato, introdotta dalla difesa non nei motivi

scritti del ricorso, ma soltanto nella discussione orale e cioè tardivamente.

L'eccezione di vizio, comunque, non è sussistente, avendo la Corte di primo grado operato la derubricazione non con l'aggiunta di elementi di fatto diversi da quelli ricompresi nella iniziale imputazione, ma con la revisione riduttiva di questi stessi elementi, visti sotto il profilo della collaborazione occasionale, e non organica (come contestata in origine), nel riciclaggio di denaro sporco. E' da escludere in ciò la lesione del diritto di difesa.

La Corte di secondo grado, esaminando congiuntamente i motivi di appello proposti dall'imputato e dal P.M., in termini non dissimili da quelli presenti negli attuali ricorsi, ne ha ritenuto la generale infondatezza. Per un verso, ha ricordato la ricca pluralità degli elementi deponenti per l'ascritta funzione di copertura fittizia (il cui intrecciato ed univoco significato probatorio è stato adeguatamente illustrato nelle pagg. 2312 - 2314 della sentenza impugnata). Per il

M. M. M.

verso opposto ha constatato il difetto di prove a sostegno della ipotesi di una collaborazione organica e duratura, valutabile come affiliazione vera e propria all'organizzazione mafiosa, essendo stati accertati, e limitatamente alle vicende della soc. "Edilferro", soltanto episodici interventi coadiuvanti, volti all'occultamento di talune immissioni di denaro di illecita provenienza, nei beni e nelle strutture societarie. E ciò anche in conformità alle rivelazioni del CALZETTA, che avevano descritto le frequentazioni del CASELLA con esponenti mafiosi, ma soltanto a titolo di "contiguità" non coinvolgente una reale partecipazione alle cosche operanti.

Le censure portate a queste valutazioni non hanno fondamento. Non lo hanno quelle dell'imputato, che ha potuto contrapporre, alle considerazioni del secondo giudice (opportunamente centrate sulle vicende reali della società, inizialmente costituita con apporti di soggetti mafiosi, peraltro esigui - nominalmente - rispetto ai capitali effettivamente investiti, dai medesimi),

M. M. M.

solamente dati formali, intrinsecamente controvertibili, perché fondatamente sospetti di essere stati predisposti artificialmente per le future esigenze difensive. Correttamente perciò tali dati sono stati, secondo l'apprezzamento giudiziale, degradati rispetto a quelli derivati dall'analisi reale del materiale probatorio ed accompagnati, peraltro, da elementi ben più conducenti verso la esatta individuazione del ruolo di fiancheggiamento, ascritto all'imputato anche in base agli accertati contatti con la malavita mafiosa.

Anche le censure del P.M., però, vanno rigettate, per avere questi preteso di trarre dalla stessa piattaforma probatoria conclusioni astrattamente possibili solo sul piano logico-derivativo, ma che non hanno alcuna valenza concreta atta a dimostrare l'esistenza di un vizio argomentativo della motivazione impugnata. Dette censure, perciò, rappresentano una mera alternativa valutazione del merito, sprovvista di una intrinseca ragionevolezza esclusiva.

de Meo

I ricorsi debbono essere rigettati.

CASTIGLIONE GIROLAMO.

E' stato condannato per il reato contro il patrimonio e i reati accessori, di cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345. Dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10 è stato assolto con formula piena.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla ritenuta responsabilità, denunciando difetto di motivazione sulla prova, a suo dire costituita dalle sole propalazioni "de relato" del CALZETTA, rimaste senza riscontri. Con ulteriori mezzi ha dedotto un vizio analogo in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo, anzi, rivela l'evidente errore di attribuire al CALZETTA le dichiarazioni accusatorie di cui trattasi, che, invece, sono provenienti dalle concordanti voci di SINAGRA VINCENZO e del DI MARCO.

Le posizioni afferenti all'imputato, per ciascuno dei numerosi reati ascritti (che è inutile

riportare in dettaglio in questa sede, bastando il rinvio alle relative rubriche) sono state esaminate dalla Corte d'Assise d'Appello nella parte VIII della sentenza, precisamente nelle pagine da 1924 a 1976. Esse sono state inglobate nella generale riconducibilità alla prova derivante dalle analitiche e convergenti rivelazioni dei predetti SINAGRA e DI MARCO, per lo più attinte dalle personali partecipazioni ai fatti e quindi dalle esperienze dirette, tanto più convincenti, a giudizio della Corte, in quanto arricchite dalla narrazione dei particolari conoscibili soltanto dagli autori dei reati.

Tanto basta per il rigetto del primo motivo, peraltro articolato su erronei assunti, che riguardano tanto la fonte delle propalazioni, come già si è detto, quanto la natura e la qualità delle notizie riferite, che non sono "de relato", come pretende il ricorrente, ma costituiscono vere e proprie chiamate in correità, derivanti da una duplice e coincidente matrice.

E su questi profili nulla è stato eccepito.

Anche il mezzo ulteriore deve essere rigettato, avendo la sentenza impugnata fornito sintetica, ma sufficiente motivazione, con il richiamo al numero ed alla gravità dei fatti ritenuti.

CHIARACANE SALVATORE.

Ritenuto nel giudizio d'appello responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), in parziale riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per i distinti reati associativi, ha proposto ricorso, denunciando con unico e complesso motivo, la violazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla individuazione di un corretto criterio discrezionale tra il legittimo esercizio dell'attività di assistenza legale a favore di imputati di vario rango mafioso, e la ritenuta sua partecipazione allo stesso contesto di criminalità organizzata.

Lamenta pure il vizio logico consistito nell'aver ascritto alla seconda ipotesi, così elevandoli ad elementi dimostrativi della responsabilità, fatti e condotte invece inerenti al solo impegno

professionale, sia pure svolto, per le qualità dei patrocinati e per le circostanze anomale ad essi pertinenti, con modalità inconsuete (ad esempio, l'accesso ai domicili, anche riservati, dei clienti latitanti). Tali fatti e condotte, assume il ricorrente non sarebbero mai valutabili come prove della partecipazione mafiosa neppure se congiuntamente consistenti. I suddetti elementi comunque non sarebbero stati assoggettati, in concreto, a una valutazione unitaria; onde l'ulteriore vizio logico di aver attribuito a una pretesa opinione di "mafiosità", asseritamente corrente sul suo conto in ambienti di criminalità associata, la valenza di un utile riscontro. Ha lamentato, infine, l'indebito credito accordato alle dichiarazioni di vari collaboranti, malgrado il difetto di conferme estrinseche, e le numerose menzogne e contraddizioni presenti nelle loro parole, non supplite se non dalle già rilevate generiche accuse di essere un "uomo d'onore" (CALDERONE e MARINO MANNOIA).

Con un motivo aggiunto, il ricorrente ha infine

censurato il difetto di motivazione sul mantenimento del vincolo associativo sotto la vigenza dell'art. 416 bis C.P..

Il ricorso non è fondato.

Non è dubbio che il punto più delicato della posizione in esame sia proprio quello indicato in limine dal ricorrente. L'importanza fondamentale della questione fu già rilevata nella sentenza di primo grado ed è stata ricordata e ribadita anche in quella ora impugnata (pag. 2326).

I giudici dei due gradi, però, hanno raccolto e valutato una pluralità notevole di elementi probatori, riguardanti non tanto il fatto obiettivo e certo, dell'assistenza legale espletata dal CHIARACANE a favore degli affiliati alla cosca di Corso dei Mille (ed, innanzitutto, del capo MARCHESE FILIPPO, latitante), quanto le concrete modalità nelle quali il rapporto si svolgeva, con incontri ed abboccamenti frequenti non nel luogo naturale, quale sarebbe stato lo studio del professionista, ma nelle case degli assistiti ovvero nei nascondigli dei latitanti tra cui la

Stalun

villa recondita in cui era rifugiato il MARCHESE. Era stata in particolare acquisita la particolare circostanza che il ricorrente mostrava una disponibilità illimitata e che gli incontri, secondo gli accertamenti delle Corti, denotavano un tale grado di familiarità e di contiguità (in essi erano usuali scambi di effusioni, secondo un certo costume mafioso) da superare visibilmente i limiti di un rapporto di lavoro sia pure permeato da toni di reciproca cordialità, tanto da potersi svolgere addirittura alla presenza di uomini armati e con linguaggio complice, debordante dalle pure necessità della consultazione franca ed approfondita.

In tale quadro potevano collocarsi armonicamente altre circostanze indizianti, quali l'uso, da parte del legale, di non percepire compensi per l'opera prestata, o di percepirne sporadicamente, o l'intensa attività informativa svolta a favore di patrocinati (sui nomi, ad esempio, dei componenti di collegi giudicanti) o quella materializzata nella predisposizione o nel suggerimento di astute e

R. M. M. M.

fittizie strategie difensive, come, ad esempio, il consiglio di simulare la pazzia, data a SINAGRA VINCENZO, verosimilmente anche allo scopo di inficiarne le rivelazioni a carico di altri affiliati.

Orbene è proprio dal complesso o (per usare lo stesso termine del secondo giudice) dal contesto di tali e tanti elementi, visti nella loro concordante e inequivoca significazione, che è stato tratto il primo criterio discriminante per la soluzione concreta del problema in discussione. Pur convenendo nell'astratta riconducibilità di ciascuno di tali elementi anche allo svolgimento delle attività meramente defensionali, se separatamente valutato, la Corte dell'appello ha negato che la stessa conclusione sia possibile in presenza di una massa imponente di comportamenti inusuali, tutti convergenti verso un risultato concettualmente difforme. E ciò, oltre a denotare il pregio del coordinato apprezzamento del merito, dimostra specularmente l'intima debolezza della critica contenuta nel ricorso, accanitamente



articolatasi nello sforzo di sminuzzare ciascun elemento di accusa al fine di renderne insignificante le note derivanti.

E solo a corredo ed a riscontro della costellazione indiziaria ottenuta per altra via, la Corte dell'appello ha ricordato la diffusa opinione, nell'ambiente mafioso, di un effettivo coinvolgimento personale dell'accusato nella consorteria di Corso dei Mille. Tale opinione è stata vista, dunque, non quale autonomo indizio di colpevolezza, di per sé non utilizzabile, ma quale effetto riflesso di una situazione di fatto che profondamente si discostava dal modello dell'attività difensiva, e come tale autorizzativa del parallelo diffuso convincimento nell'area mafiosa che per il tramite del CHIARACANE fosse possibile introdurre in carcere anche oggetti compromettenti.

Nella costruzione complessiva dell'accusa, e della conseguente statuizione del giudice di merito, non è mancata neppure la doverosa ed importante riflessione sul contributo probatorio fornito, in

Alcalu

sostanziale concordia, da numerosi pentiti.

Sulle attività delittuose dell'imputato avevano riferito il CALZETTA ed il SINAGRA, quest'ultimo con migliore cognizione, data la sua partecipazione alla cosca e perché godeva dell'assistenza legale del CHIARACANE. Successivamente si erano aggiunte le voci del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, anch'esse concordi nell'attribuzione all'imputato della qualità di vero e proprio affiliato alla cosca anzidetta.

Come ricordato, un motivo del ricorso è dedicato proprio all'errore in cui la sentenza impugnata è incorsa per aver dato credito a questi elementi (di altri, forniti mendacemente dal CONTORNO, secondo il ricorrente, la sentenza non ha tenuto conto), contestati sotto vari profili.

Ma a togliere in radice ogni valore a questo rilievo finale basta osservare che il ricorrente non dà alcuna spiegazione del perché abbia potuto coagularsi, con provenienze diverse ed autonome, un blocco di accuse così coincidenti sul tema di fondo. E nessuna spiegazione è fornita sul perché

nella vasta platea di avvocati impegnati nella difesa di mafiosi soltanto a lui, a quanto consta, siano state rivolte accuse di tal genere. E del pari, infine, nulla adduce il ricorrente per sostenere la sua congettura che le propalazioni siano soltanto di natura calunniosa. Al contrario una siffatta ipotesi non regge sul piano logico poiché la calunnia non appare in alcun modo giovevole né ai dichiaranti né al ben più vasto panorama criminoso da essi descritto.

La doglianza, dunque, a parte la sua inverosimiglianza sul piano del merito, esce definitivamente indebolita da queste stesse manchevolezze e non adduce, in definitiva, dei vizi effettivi a carico della sentenza impugnata, la cui motivazione, raggiunta mercé la coordinata valutazione di elementi di diversa estrazione, chiarisce perché il nodo problematico sul punto specifico sia stato sciolto nel senso della affermazione di responsabilità.

Sul motivo aggiunto, poi, vanno ripetute le considerazioni formulate in via generale, non

risultando, nel caso, specifici argomenti per diversamente ritenere.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CILLARI ANTONINO.

Condannato nel giudizio di primo grado per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, nonché per i reati di cui ai capi 22 e 37 (traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione a reati analoghi già giudicati con sentenza 25.2.85 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13.3.87, e prosciolto dal reato di cui al capo 13, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (1930), per precedente giudicato, è stato assolto in grado di appello dai reati di cui ai predetti capi 1 e 10, con conferma della prima sentenza per il resto, salva la rideterminazione della pena e l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Ha proposto ricorso, deducendo, in relazione al capo 37 (a suo dire, l'unico residuo) la violazione dell'art. 90 precitato e la carenza di motivazione, per non essere stata adeguatamente giustificata la

ritenuta autonomia rispetto al precedente giudicato e per la manifesta insufficienza, al riguardo, della sola dichiarazione accusatoria dell'ANSELMO. Ha censurato, poi, per analogo difetto di motivazione il punto riguardante l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 74 legge 685/75, ritenuta a carico pur senza accertamento della specifica conoscenza da parte di esso imputato.

Il ricorso non ha fondamento.

Va preliminarmente precisato che sembra fondato l'assunto di parte in ordine alla dedotta restrizione della materia devoluta al solo capo 37, per quanto ciò non risulti espressamente dal dispositivo della sentenza di primo grado, che ne statuiva, anzi, la colpevolezza anche per il capo 22, oltreché per il capo 37 e per i capi 1 e 10, mentre dal dispositivo della sentenza di appello risulta soltanto l'assoluzione dei capi 1 e 10, con conferma nel resto, sicché dal combinato disposto apparirebbe che vi è stata condanna anche per il capo 22, che però non è fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. Peraltro,

esaminando attentamente le motivazioni delle due sentenze, sembra potersi concludere che il generico addebito di un altro capo fu ritenuto assorbito nella analoga imputazione elevata nel procedimento, c.d. di "nonna eroina", già definito con la surrichiamata sentenza del Tribunale di Palermo, mentre è stata affermata chiaramente l'autonomia del fatto di cui al capo 37, che è stato, invero, l'unico oggetto dell'esame valutativo espletato dal giudice d'appello, come si ricava dalle pagg. 2338 - 2339 della relativa sentenza.

Tanto chiarito ad ogni possibile effetto, non risulta accoglibile l'assunto difensivo, secondo cui anche il fatto contestato nello stesso capo 37 sarebbe già stato compreso nelle vicende definitivamente giudicate con la sentenza summenzionata del Tribunale di Palermo nel cui ambito il capo di imputazione AT, inizialmente limitato alla detenzione di una piccola quantità (circa 200 grammi) di sostanza stupefacente, sarebbe stato poi modificato nei termini quantitativi ampliati sino alla consistenza di

"ingenti quantitativi", e ciò sulla base delle stesse rivelazioni dell'ANSELMO, utilizzate anche nel presente procedimento.

Tale assunto, difatti, appare in contrasto con quello precedente della stessa parte - di cui è espresso cenno a pag. 2339 della sentenza di secondo grado - che nel dibattimento d'appello si era esaurito con l'ammissione della diversità dei fatti separatamente giudicati e con l'asserzione dell'unicità del contesto delittuoso, poi riconosciuta dal giudice nella statuita continuazione. Da ciò la Corte territoriale ha preso lo spunto per denegare quella identità fra i fatti in discorso, che l'imputato ha invece riproposto nel motivo di ricorso, implicitamente ritrattando la pregressa posizione (invero prospettata come errore di percezione del giudice) ed assumendo, ancora, l'erroneità della motivazione complementare (riguardante l'originaria formulazione del capo AT presente nell'altro procedimento), con l'affermare la modificazione di detto capo nel corso del giudizio, nei termini già

precisati.

Ora, di una modificazione siffatta la sentenza impugnata non reca alcuna traccia ed anzi, come visto, essa ha fatto esplicito riferimento al tenore iniziale dell'imputazione; ma neppure la sentenza di primo grado ne fa menzione. La questione, peraltro, non presenta soverchia importanza ed anzi è da ritenere che, nel precedente procedimento, detto capo AT sia confluito in quello concorrente, contestato ai sensi degli artt. 71 e 74 della legge sulla droga, determinando quell'unica condanna, per "ingenti quantità", di cui si parla a pag. 5 del ricorso. Ciò non toglie che il fatto di cui allo stesso capo AT, riguardato a sé, concernesse comunque una piccola quantità di stupefacente.

Il capo 37 del presente procedimento concerne, invece, fatti distinti, come tali già considerati dalla sentenza di primo grado (pag. 4526): fatti, cioè, nati bensì in unico contesto storico progettuale rispetto a quelli omologhi (ed omologhi anche per la comune connotazione della ingente

quantità) già giudicati nella precedente sede, ma concernenti un separato e determinato settore operativo, quello - precisamente - in cui il CILLARI, d'intesa con altri soggetti (DI GIACOMO GIOVANNI, ENNA VITTORIO, FIORENZA VINCENZO e CILLARI GIOACCHINO) detenne e trasportò a Milano forti quantità di eroina.

Né può costituire ostacolo di precedente giudicato il dato che anche nel procedimento altrove concluso si trattasse di partite ingenti, ciò rappresentando soltanto una comune caratterizzazione quantitativa, in nulla influente sulla diversità dei fatti e sulla specifica individuazione di quell'oggetto del presente procedimento, connotato in modo specifico negli autori, nelle condotte, nei luoghi; particolari. Questa autonomia, a ben vedere, trae fondamento anche dal rilievo che la fattispecie qui in esame si giova soltanto delle dichiarazioni dell'ANSELMO, mentre i fatti già giudicati trovano la prova nella duplice accusa dell'ANSELMO e del CONIGLIO.

Non per questo può, tuttavia, ritenersi fondata la

doglianza del difetto di motivazione, in relazione all'unicità dell'accusa, dal momento che questa ha trovato riscontro secondo il giudice dell'appello nelle parole del CONIGLIO e nel giudicato formatosi, riguardo all'intero contesto criminoso, nel quale l'imputazione "de qua" si inserisce come parte del complessivo progetto. Ne deriva che la prova raggiunta sull'insieme coerentemente non può che rifluire sulla frazione qui considerata, dando pieno conforto alla specifica e particolareggiata voce dell'ANSELMO. La convinzione raggiunta nello stesso senso dalla Corte di Palermo deve essere perciò condivisa, anche alla luce dei principi generali concernenti la prova, precedentemente formulati.

Quanto al motivo concernente l'aggravante, va ricordato che la sentenza impugnata ha, nella parte generale, valutato l'incidenza delle nuove regole, di cui alla legge nr. 19/90, rispetto alle aggravanti oggettive variamente contestate in numerosi capi di accusa, raggiungendo la certezza che i relativi elementi di fatto fossero a perfetta

GG. Palermo

conoscenza dei correi, secondo una realistica visione degli avvenimenti. E' da escludere, pertanto, il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente, giacché non occorreva ripetere un'argomentazione già svolta in via generale, per tutti i casi analoghi e quindi certamente estensibile ad ogni interessato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CILLARI GIOACCHINO.

E' stato ritenuto responsabile, in esito al giudizio d'appello, del reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), nonché dei reati di cui ai capi 22, 33, 37 (traffici di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti) unificati per continuazione tra di loro ed ai reati definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo 25.2.1985, divenuta irrevocabile il 13.3.87; è stato assolto dal reato di cui al capo 39, mentre si è dichiarata l'improcedibilità in ordine al reato associativo di cui al capo 13, ai sensi dell'art. 90 del C.P.P. previgente, sempre in relazione al giudicato di cui

sopra.

Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di ordine generale comuni a CALO' GIUSEPPE ed a PIPITONE ANGELO ANTONINO, già ricordati nell'esame della posizione dello stesso CALO', nonché altri di natura personale, a mezzo dei quali ha denunciato: il difetto di motivazione sui motivi di appello riguardanti l'eccepita preclusione ex art. 90 succitato, relativamente al reato associativo di cui al capo 10 (art. 416 bis C.P.) ed ai reati di cui ai capi 22 e 37, in relazione alla predetta sentenza del Tribunale di Palermo; il difetto di motivazione sulla confermata responsabilità per il reato di cui al capo 10, basata sulle dichiarazioni inaffidabili e non riscontrate di alcuni "pentiti"; la carenza di motivazione in ordine alle aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, al diniego delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato ex art. 416 bis C.P., da un lato, e quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 75

della legge nr. 685/75), dall'altro, già unificati alla detta sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.2.85.

Con motivi aggiunti, il CILLARI GIOACCHINO ha ulteriormente lamentato l'omessa detrazione di pena per l'esclusa aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., in ordine al reato associativo di tipo mafioso ed il difetto di motivazione circa la misura della pena e l'entità dell'aumento di pena per la ravvisata continuazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Per quanto riguarda le censure di ordine generali, comuni al CALO' ed al PIPITONE, è sufficiente il rinvio alle valutazioni già espletate da questa Corte di legittimità nell'ambito della posizione del primo. Vanno pure richiamate le considerazioni svolte sul conto di CILLARI ANTONINO, che tornano utili nel caso presente, per taluni punti di comune responsabilità.

Circa la eccepita improcedibilità ex art. 90 V.C.P.P., riguardo all'attuale imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, è

S. M. Valeri

appena il caso di osservare che nel precedente procedimento, definito con la più volte ricordata sentenza del Tribunale di Palermo, non era stata elevata alcuna imputazione dello stesso tipo, procedendosi colà a carico dell'imputato per il diverso reato associativo di cui all'art. 75 legge 685/75 (e difatti l'eguale rubrica contestata in questo procedimento è stata dichiarata improcedibile per l'evidente duplicazione); e d'altronde la Corte di secondo grado ha più volte affermato la reciproca autonomia fra i due reati associativi di cui trattasi, basati su difformi elementi oggettivi e soggettivi (anche se, talvolta, parzialmente coincidenti), sicché non è data possibilità di una piena confluenza dell'uno nell'altro, che possa attivare il meccanismo di cui alla richiamata norma procedurale previgente.

Analoga conclusione va raggiunta relativamente ai capi 22 e 27, contestati nel presente procedimento, rispetto ai quali occorre riportarsi ad eguale tema sollevato, appunto, nel ricorso di CILLARI ANTONINO ed alle argomentazioni confutative formulate da

questa Corte regolatrice, che qui debbono intendersi come riprodotte. E' agevole, pertanto, definire come infondato il motivo di ricorso, con riferimento, almeno, al capo 37, mentre per il concorrente capo 22 sono state, evidentemente, considerate dalla Corte dell'appello motivazioni personali, invece assenti nel caso del coimputato. Relativamente al denunciato difetto di motivazione in punto di stabilita responsabilita per il reato associativo di tipo mafioso, la protesta di inaffidabilita delle fonti propalatorie e giu stata oggetto di appropriato esame del giudice di appello (pag. 2342), il quale ha riepilogato i termini di fatto emersi al proposito (il BUSCETTA, che aveva indicato l'imputato come appartenente alla sua stessa cosca, quella di Porta Nuova; il CONTORNO, deponente negli stessi sensi; nonche le parallele acquisizioni ottenute circa i traffici di stupefacenti, ma contenenti analoghe indicazioni circa il vincolo mafioso; la posizione di prestigio occupata dal CILLARI tra la popolazione carceraria ristretta nella casa circondariale di Palermo),

Manu

sottolineandone poi, ai fini della utilizzabilità in concreto, la coincidente ed univoca individuazione di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso, in seguito confermata e riscontrata dalle conformi dichiarazioni del MARINO MANNOIA ed indirettamente asseverata, pur con i limiti derivanti dai separati contesti, dall'accertata responsabilità per i reati in materia di stupefacenti.

Si è trattato, perciò di una esauriente delibazione del materiale probatorio variamente acquisito a carico dell'imputato, delibazione tesa alla ricerca di attendibili collegamenti interni ed esterni, ritenuti sussistenti anche alla stregua di numerose convergenze non precostituite, ragionevolmente valutabili quali reciproci riscontri in armonia alla norma processuale di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P.. La doglianza, pertanto, va rigettata.

Relativamente all'ulteriore motivo concernente la sussistenza delle aggravanti del reato associativo, il diniego delle attenuanti generiche e la misura

della pena, vanno richiamate le osservazioni comuni, già esposte da questa Corte decidente.

In punto di non ravvisata continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed il reato ex art. 75 legge 685/75 definitivamente giudicato con la surricordata sentenza del Tribunale di Palermo, devesi osservare che nessuna omissione può essere attribuita alla Corte di secondo grado, poiché non risulta che l'imputato abbia sollevato la questione nei motivi di appello, che difatti non ne recano traccia. La censura avanzata soltanto in questa sede è perciò tardiva ed inammissibile.

Il ricorso pertanto, va rigettato. Ma si ricorda che, per effetto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, si è provveduto separatamente alla eliminazione della corrispondente pena di mesi sei di reclusione con il conseguente limitato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI e CIULLA SALVATORE.

Le posizioni di questi tre fratelli debbono essere esaminate congiuntamente, anche se CIULLA GIOVANNI

è compreso tra coloro nei cui confronti vi è solo ricorso del P.G. di Palermo.

Essi, infatti, furono coinvolti insieme anche all'altro fratello Giuseppe e ad un quinto non individuato sia per le contestazioni di associazioni a delinquere semplice e di stampo mafioso (capi 1 e 10) da un lato, e di traffico e associazione per droga dell'altro (capi 13 e 22).

Deceduto Giuseppe nel corso dell'appello, i giudici di secondo grado hanno prosciolto Cesare e Salvatore dai reati per droga (capi 13 e 22) per precedente giudicato (la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.2.85) e hanno applicato la formula assoluta piena al posto di quella dubitativa a tutti e tre i fratelli quanto ai reati di mafia (capi 1 e 10) e al Giovanni anche per i reati per droga (capi 13 e 22), in quanto non coinvolti nel precedente giudizio.

Il ricorso in Cassazione di Cesare è già stato dichiarato inammissibile all'inizio per mancata presentazione dei motivi.

Si è doluto invece il solo Salvatore per

l'applicazione del precedente giudicato in ordine ai reati a lui contestati in materia di droga (capi 13 e 22) sostenendo che invece doveva intervenire non la soluzione di tipo processuale ma l'assoluzione piena nel merito una volta che era stato accertata l'infondatezza dell'accusa anche nei suoi confronti in ordine all'associazione mafiosa.

Ma è evidente l'infondatezza della censura poiché non viene addotto alcun argomento né alcuna circostanza acquisita agli atti che possano indirizzare nel senso di stabilire un vizio logico o una palese erroneità circa la diversità tra i fatti qui contestati e quelli già giudicati a Milano. Ciò posto si manifesta in tutta la sua rigidità la ferrea legge del principio del "ne bis in idem" giacché se il secondo giudice potesse essere ritenuto abilitato a riesaminare la sussistenza o meno dei fatti già giudicati o comunque a verificare il ricorso dei requisiti di colpevolezza, si realizzerebbe una radicale disapplicazione della legge e del relativo divieto

S. M. B.

di riaprire un processo già chiuso, al di fuori del sistema delle ordinarie e consentite impugnazioni.

Rimane peraltro il ricorso del P.G. che lamenta l'intervenuto proscioglimento nel merito di Giovanni dai reati per droga (perché non coperto costui dal precedente giudicato di cui si sono giovati gli altri due fratelli) e l'assoluzione di tutti e tre gli imputati dall'associazione di stampo mafioso.

E però anche il ricorso del P.G. appare infondato.

Infatti per quanto concerne la posizione di Giovanni per i reati di droga non vale a fondare l'impugnazione della pubblica accusa il rilievo che se vi è stata per gli altri due fratelli pronuncia di condanna nell'altro processo e proscioglimento in questo presente ai sensi del principio del "ne bis in idem", ciò costituiva un elemento probatorio insormontabile per affermare la responsabilità di Giovanni non colpito da precedente condanna per gli stessi fatti per i quali ormai non vi era più alcun dubbio della colpevolezza degli altri due fratelli coinvolti in

Maler

g

base alle stesse accuse indistinte e cumulative ai fratelli CIULLA.

Il vero è che la condanna di altri soggetti per lo stesso fatto e per le medesime acquisizioni accusatorie non può valere a costituire automatica estensione della responsabilità al di fuori di quel processo né ad offrire un fondamento vincolante di prova per altri soggetti, sia pure collocabili nella stessa situazione accusatoria, giacché in tal modo si viene a sopprimere in tronco il principio della responsabilità personale e quello della ricerca e valutazione delle prove al di fuori di un quadro precostituito o formato per persone diverse. Ne verrebbe cioè travolto in radice il diritto a un proprio processo e ad una specifica difesa individuale.

Il problema si riduce perciò alla verifica delle ragioni che hanno guidato i giudici di secondo grado a confermare il dubbio di colpevolezza di CIULLA GIOVANNI ma sotto questo profilo le censure nulla dicono contro il rilievo base della sentenza impugnata secondo il quale non solo il gruppo

S. P. Valeri

familiare dei CIULLA era stato genericamente indicato da CALDERONE mentre MARINO MANNOIA aveva coinvolto solo il defunto GIUSEPPE CIULLA.

Analoghi ostacoli all'accoglimento trova il ricorso del P.G. anche per quanto riguarda le doglianze rivolte contro l'assoluzione di tutti e tre i fratelli dall'associazione di stampo mafioso giacché anche a tali riguardi le censure si riducono a richiamare le plurime voci accusatorie a carico dei fratelli CIULLA e le risultanze dell'altro processo definito a Milano per lo stesso Cesare e per Salvatore in materia di droga.

Si tratta, com'è evidente di uno sforzo teso all'applicazione, già respinta, dell'effetto estensivo automatico della condanna per droga a fatti associativi diversi e comunque di un tentativo palese di far attribuire un significato probante all'accusa globale dei fratelli CIULLA, il che non può certo integrare il vizio logico della motivazione impugnata.

Vanno pertanto respinti sia il ricorso del P.G. che quello di CIULLA SALVATORE.

Calderone

CORALLO GIOVANNI.

Condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 (nel giudizio d'appello sono state escluse le attenuanti generiche concesse in primo grado ed è stata rideterminata la pena), ha proposto ricorso, lamentando il difetto di motivazione sulla ritenuta e ribadita responsabilità, fondata a suo avviso sulla convergenza di più fonti accusatorie (BUSCETTA, MARINO MANNOIA), intimamente incerte e contraddittorie, ad esempio sul ruolo ascritto, dal primo definito per quello di capo della "famiglia" di Palermo centro, dal secondo per quello di sottocapo. Ha dedotto analogo vizio per le escluse attenuanti generiche e per la misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Pur dando atto di talune marginali discrasie tra le dichiarazioni accusatorie sopraindicate, peraltro giustificate con i tempi diversi della loro deduzione e con i difformi livelli informativi dei dichiaranti, al punto che uno dei maggiori "pentiti" (il CONTORNO) nulla aveva saputo dire sull'imputato, a lui non noto come affiliato, la

Palermo

g

Corte territoriale ha potuto egualmente enuclearne il coincidente dato dal certo inserimento del CORALLO in una delle famiglie palermitane, ritenendo irrilevante l'incertezza circa l'esatta collocazione (se in quella di Palermo centro o di quella di Porta Nuova, del resto territorialmente contigue ed unite da stretti legami) o il livello gerarchico raggiunto, se di capo o di vice-capo, del resto molto simili nell'evocazione di una posizione di comando.

L'accertata autonomia dei referenti e le stesse difformità - marginali - presenti nei loro racconti, nonché le diversità dei modi di apprendimento dei relativi contenuti, hanno vieppiù corroborato - nella discrezionale e ragionevole valutazione della Corte dell'appello - il fondamento di attendibilità del comune ed essenziale dato di risulta, reso ancora più credibile dall'amicizia esistente tra il CORALLO ed il "vincente" CALO' e dalla conseguente prospettiva che, a seguito della eliminazione del precedente capo (lo GNOFFO), ai vertici della famiglia di

Morlu

Palermo centro fosse stato posto proprio l'imputato, grazie all'appoggio del potente amico.

Il denunciato vizio di logica e coerente motivazione, dunque, non sussiste, perché proprio dal completo esame delle risultanze in parte divergenti tra loro il secondo giudice ha tratto, con apprezzamento di merito adeguatamente argomentato, gli elementi che deponevano per la correttezza della decisione. Ed altrettanto deve dirsi quanto alla seconda doglianza, poiché è stata data congrua spiegazione della eliminazione delle attenuanti generiche concesse in primo grado (oggetto di appello del P.M.), con specifico riferimento alla comprovata affiliazione in posizione ragguardevole, alla pericolosità sociale che ne costituiva il risvolto, al comportamento generale e processuale del soggetto; tutto ciò pone la decisione in linea coerente con l'indirizzo seguito in materia, da entrambi i giudici del merito, nei confronti dei condannati in consimili posizioni.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Palermo

CORONA ORAZIO.

Già assolto in prime cure per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, è stato condannato in appello per il reato ex art. 416 bis C.P.. Ha proposto ricorso, denunciando l'indebita ed immotivata rivalutazione delle affermazioni del "pentito". CALZETTA, unico accusatore non riscontrato, essendo insufficiente, in funzione eventualmente convalidante, l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" da parte del MARINO MANNOIA. Con motivo aggiunto ha dedotto la carenza di motivazione sulla protrazione del ritenuto vincolo associativo oltre la data del 29.9.82. Con altro motivo (principale) ha, infine, dedotto il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che, come ha ricordato la sentenza impugnata, l'assoluzione con formula dubitativa raggiunta in primo grado era stata basata per un lato sull'inesistenza del riscontro alle accuse del CALZETTA (che aveva addebitato al CORONA di far

parte del gruppo criminale capeggiato da LO IACONO PIETRO) e per altro verso sulla riconducibilità, al limite, dell'ipotetico vincolo a un polo delinquenziale di criminalità comune, piuttosto che mafiosa, dedita alle comuni estorsioni.

La Corte territoriale ha ritenuto riduttiva, rispetto alle notizie propalate del CALZETTA, la valutazione datane dal primo giudice, sia perché quelle notizie contenevano elementi idonei a un più stringente orientamento (per esempio, la riferita, e poi accertata, affiliazione mafiosa di personaggi quali MISTRETTA ROSARIO e DI PASQUALE GIOVANNI, ai quali il CORONA abitualmente si accompagnava) sia perché la denunciata attività estorsiva da tutti svolta poteva più agevolmente collocarsi, per connotazioni intrinseche ed ambientali, nell'area dell'agire mafioso.

A sostegno del rinnovato esame e delle difformi conclusioni raggiunte, la Corte dell'appello ha posto anche l'intervenuta dichiarazione di MARINO MANNOIA, che ha indicato nel CORONA non "l'uomo d'onore", di cui si dice nel ricorso, o - per

meglio dire - non soltanto "l'uomo d'onore" in discorso, ma il "soldato" della famiglia di Palermo centro, con specifica deduzione del reato partecipativo non ulteriormente discutibile, e, difatti, pretermesso nelle censure della parte. E tanto più la dichiarazione del MANNOIA è stata ritenuta convalidante, in quanto da essa si è potuto ricavare il dato storico del passaggio interinale del CORONA, e di altri, dalla "famiglia" di Palermo centro - temporaneamente sciolta - a quella di s. Maria del Gesù, così spiegandosi l'inizio dei suoi rapporti personali, poi svelati dal CALZETTA, con i soggetti (LO IACONO, MISTRETTA, DI PASQUALE) militanti nella seconda cosca (pag. 2885).

Alla stregua di tali significative coincidenze, la Corte di secondo grado ha ritenuto di dare una nuova e meglio motivata valutazione delle risultanze, così esprimendo giudizio complessivo esente dal vizio dedotto dal ricorrente.

La sentenza impugnata non si è posto il problema specifico della permanenza dell'accertato vincolo

associativo, non essendo stato dedotto sul punto espresso motivo di appello. Né questa Corte regolatrice può esperire i sollecitati accertamenti in fatto, dovendo limitarsi alla constatazione della tardività o, per meglio dire, della inammissibilità della doglianza rappresentata nel motivo aggiunto di ricorso. Si può soltanto dire, anche se ciò è superfluo, che il ricorrente non ha indicato, comunque, argomento alcuno idoneo a rendere inapplicabili alla fattispecie i criteri che, per la soggetta materia, sono stati indicati nella parte generale.

Sul motivo riguardante le negate attenuanti generiche e la misura della pena, va rigettata la doglianza di difetto di motivazione, poiché entrambi i punti sono stati adeguatamente trattati in sentenza, con il richiamo principale delle conformi statuizioni raggiunte per altri imputati in consimile posizione, in applicazione di un corretto principio di trattamento egualitario, neppure compromesso, in questo caso, dalla deduzione inesistente di ragioni particolari

inducenti a diverso orientamento.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

COSTANTINO ANTONINO.

Condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (da quelli di cui ai capi 1 e 10 è stato assolto), ha lamentato, con motivi separatamente redatti, la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., il difetto di motivazione e la contraddizione interna alla stessa, in particolare assumendo che la prova è stata arbitrariamente desunta dalle sole dichiarazioni "de relato" dei collaboranti CONTORNO, CALZETTA e MANNOIA, non fatte oggetto di analisi specifica sull'intrinseca attendibilità (per i primi due, almeno, risulta negativamente per altri aspetti), non riscontrate da altri elementi e smentite dalle dichiarazioni del CONTORNO, che definivano l'imputato provetto "chimico", mentre il CALZETTA lo aveva accusato di essere il "corriere" della droga dalla Turchia. Con ulteriore mezzo, ha eccepito la mancata individuazione dall'ambito temporo-spaziale della ascritta condotta, essendo egli sempre vissuto all'estero, e l'erronea

Walden

ritenuta sussistenza dell'aggravante. Infine, ha censurato per carenza di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Esaminando compiutamente le varie risultanze emerse, la Corte territoriale ne ha dato ampio ragguaglio, procedendo, innanzitutto, dall'inserimento dell'imputato, conosciuto con il soprannome di "Nino occhialino", nel gruppo dei VERNENGO - largamente coinvolto nei traffici di stupefacenti - a motivo della parentela con VERNENGO ROSA, moglie del MARINO MANNOIA. Ne è risultata rafforzata, perciò, l'accusa del CALZETTA, che aveva attribuito al ricorrente la qualità di fedele collaboratore dei VERNENGO, per conto dei quali effettuava frequenti viaggi in Francia ed in Grecia - circostanze direttamente provate - per l'acquisto di sigarette e stupefacenti. A corredo di tali notizie, il CALZETTA poteva narrare uno specifico episodio, accaduto alla sua presenza nella casa di VERNENGO PIETRO, da poco dimesso dal carcere, al quale aveva

assistito anche il COSTANTINO, e nel cui corso lo stesso VERNENGO aveva mostrato il proprio malanimo nei confronti di MAFARA FRANCESCO, in relazione, evidentemente, ad affari di riservata importanza.

La portata della rivelazione complessiva, secondo il giudice d'appello, è stata rafforzata, oltretutto dagli accertati viaggi del COSTANTINO in Francia, luogo di sua temporanea dimora, ed in Grecia, con frequenti ritorni a Palermo, dalla attività, maliziosamente taciuta, di rappresentante, nella confinante nazione, della "Agrozienda s.p.a." interamente controllata da VERNENGO GIUSEPPE zio di Pietro; ed è stata poi confermata dalla dichiarazione del CONTORNO, di analogo tenore, anche se addebitante all'accusato la qualità di provetto chimico, addestrato alla raffinazione della morfina, come altri VERNENGO, da VERNENGO ANTONIO, detto "u dutturi" fratello di Pietro.

Per il vero la Corte dell'appello non si è soffermata sulla differenza di ruoli attribuiti all'accusato dal CALZETTA o dal CONTORNO, rispettivamente, e ciò è stato denunciato come

rilevante vizio della motivazione. Ma si tratta di censura in realtà inconsistente, data la evidente compatibilità delle mansioni e la imprecisa conoscenza che se ne poteva avere all'esterno della cosca, anche se pur sempre in ambito criminoso.

Ma la sostanziale coincidenza delle due propalazioni è stata dimostrata, come ha correttamente rilevato la Corte di secondo grado, dalla sopravvenuta dichiarazione del MARINO MANNOIA, legato al clan VERNENGO e da rapporti di affinità, al COSTANTINO. Il MANNOIA ha potuto narrare, con piena cognizione dei fatti, dei numerosi episodi di traffico di stupefacenti commessi dall'imputato, nel contesto di una intensa attività di compravendita e di raffinazione di droghe ascritta al gruppo. E tali accuse il collaborante ha poi fermamente mantenute nel corso del confronto dibattimentale con l'imputato, di cui la sentenza ha ricordato i passi salienti (pagg. 2392 - 2394) rivoltisi a ulteriore svantaggio per la difesa.

Ed a tale riguardo, va anche sottolineato la

El Arslan

fallacia del motivo di ricorso che, valorizzando il significato apparente di alcune parole pronunciate in tale occasione dall'accusatore ("più ti accuso, più ti salvo"), ha additato la totale falsità della dichiarazione, sottintendendone la strumentalità rispetto a non chiariti scopi. Infatti è, questa, una supposizione intrinsecamente insostenibile e comunque priva di qualsiasi valore di efficace discolpa, come bene ha detto la Corte dell'appello a pag. 2393 della sentenza impugnata, postoché quelle parole, se interpretate nel senso sostenuto dal ricorrente, avrebbero avuto il fine di "salvarlo" da sospetti o da temute vendette di altri malavitosi, che, mentre non risultano né allegate né accertate, in ogni caso riporterebbero pur sempre al mondo del crimine e verosimilmente al crimine legato al commercio degli stupefacenti. Su queste linee fondamentali, disegnate anche nella contestuale considerazione dei motivi di appello (pagg. 2391 - 2392), si è dunque ben articolata la motivazione della sentenza impugnata che si è mossa sul corretto presupposto delle reciproche

M. M. M.

integrazioni e conferme delle varie dichiarazioni accusatorie, in tal senso non bisognevoli - come è stato altrove chiarito - di ulteriori riscontri esterni. Per di più la valutazione di merito delle fonti stesse, assistite anche dall'ulteriore carico indiziario evidenziato, si è attestata su canoni ragionevoli di interpretazione, poi trasfusi nella motivazione che ha toccato tutti gli aspetti rilevanti dei fatti.

In tale contesto, la censura sulla mancata definizione degli ambiti temporo-spaziali della ritenuta condotta ha ben poca rilevanza, sotto il doppio aspetto che tale definizione è indifferente ai fini della prova, comunque raggiunta sul reale contenuto delle imputazioni (né si pone questione di prescrizione) e non ha significato rispetto al giuridico inquadramento delle condotte contestate che presentano nette differenze nei rapporti con i reati associativi di natura mafiosa.

Circa il motivo cadente sul diniego delle generiche e sulla misura della pena, fermo in ogni caso il rinvio alle considerazioni di carattere generale, è

necessario comunque rilevare che la sentenza impugnata ha dato una sintetica giustificazione su entrambi i punti, con riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato. E ciò è bastevole in assenza di particolareggiate deduzioni avverse.

Va disattesa, infine, la istanza - introdotta dal difensore nella discussione orale - di applicazione degli indulti nelle misure spettanti - non essendo consentito in materia l'intervento del giudice di legittimità, se non in presenza di contrasti sulla applicabilità del beneficio.

CRISTALDI SALVATORE.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (ivi assorbiti i fatti di cui ai capi 17 e 40) in continuazione fra loro, con eliminazione, in grado di appello, delle aggravanti di cui all'art. 74 primo comma 2 della legge 685/75 e con riduzione della pena inflitta in primo grado. Da altri reati contestati è stato assolto.

Ha proposto ricorso, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità quale

"corriere della droga", basata a suo avviso su un solo episodio accaduto il 15.5.82 e concernente un viaggio compiuto da Catania a Palermo, in compagnia di MAUGERI NICOLO' e previa intesa tra CONDORELLI DOMENICO e MUTOLO GASPARE ed in esito al quale egli ritirò dal MUTOLO un pacchetto di ignoto contenuto. Ha lamentato, poi, l'arbitraria valutazione di tali risultanze quali solidi elementi di prova a suo carico, specie per l'exasperata rilevanza accordata a discordanze marginali fra gli interrogatori resi da lui e dal MAUGERI sugli itinerari seguiti e sugli scopi del viaggio. Ha al riguardo sottolineato la contraddittorietà fra la condanna di cui trattasi e la contestuale assoluzione dai reati associativi di tipo mafioso e ha prospettato, infine, l'omessa giustificazione del diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena. Il ricorso non ha fondamento.

E' pur vero che l'accusa nei riguardi del ricorrente è stata poggiata sul solo episodio di cui sopra. Ma la Corte dell'appello ha tuttavia analizzato l'accusa stessa in ogni possibile

Malle

risvolto, anche tenendo presenti i motivi di dialettica negazione contenuti negli argomenti di appello (pagg. 2399 segg.). In particolare, è stata compiuta una attenta ricognizione di tutte le risultanze attinenti al fatto. Si è detto così della prima e fondamentale telefonata intercorsa tra il CONDORELLI ed il MUTOLO, con la quale il primo preannunciava l'arrivo a Palermo di due uomini e chiedeva l'invio, per il loro tramite, di "una cosa" che non poteva certamente essere un regalo. E' stata poi ricordata la telefonata successiva fatta dal CONDORELLI al CRISTALDI, nella cui abitazione si trovava in quel momento anche il MAUGERI, per avvertirlo dell'appuntamento concordato e per dare istruzioni sul viaggio da compiere. E sono state esaminate altresì le difformità presenti negli interrogatori resi dai due imputati, e riguardanti lo scopo del viaggio, l'individuazione dell'interesse sottostante, gli itinerari compiuti, ovvero il comune mendacio sulla presenza altresì di esso CRISTALDI, a dire di entrambi puramente occasionale e conseguente al

solo desiderio del MAUGERI di avere compagnia durante il viaggio, ma in realtà scaturita dal previo accordo tra CONDORELLI e MUTOLO, stabilito nella prima telefonata.

Collegando la somma degli elementi indiziari emersi, riguardati anche alla luce di altre precedenti telefonate tra costoro, la Corte dell'appello ha potuto trarre delle conclusive riflessioni sulla natura del contenuto del "pacchetto", identificato non per quello innocente rappresentato dall'imputato (un donativo del MUTOLO per il figlio del CONDORELLI), ma per un materiale realisticamente rapportabile alla materia degli stupefacenti. Sulla intrinseca logicità di tali deduzioni ha influito, in primo luogo, la circostanza che a chiederne l'invio fosse proprio il CONDORELLI, cui può aggiungersi il rilievo che se l'oggetto fosse stato quello dichiarato, ben difficilmente sarebbero stati mobilitati due uomini per il suo prelievo.

Né può accordarsi rilevante valore di contrasto all'affermata (dalla difesa) circostanza secondo

cui, nel viaggio di ritorno verso Catania, l'autovettura sulla quale i due emissari viaggiavano, fu fermata dalla polizia, appositamente allertata a seguito delle eseguite intercettazioni telefoniche, e la polizia stessa non rinvenne a bordo alcunché di compromettente. Per il vero, la sentenza impugnata ha esaminato il fatto (pag. 2393), ma ha ragionato sul diverso supposto che la pattuglia operante non fosse informata dell'antefatto e per tale ragione non avesse eseguito un accertamento mirato. Ne ha tratto conferma rilevando che il controllo riguardò i soli documenti di circolazione e nient'altro. In ogni caso si trattò, al più, di una ispezione poco accurata, tanto che il "pacchetto" trasportato non fu reperito, e probabilmente neppure cercato con attenzione, ovvero sfuggì al controllo perché abilmente occultato. Proprio questa difficoltà di scoprire il reperto, anzi, si ritorce contro l'imputato, per ragioni evidenti che è persino superfluo dire. Certo è che il dato utilizzata dalla difesa è altrimenti ininfluente,

perché il materiale non trovato giunse regolarmente al suo destinatario CONDORELLI.

E su questa stessa linea, la Corte territoriale ha anche sottolineato che la telefonata fatta da costui per notiziare l'interlocutore del concordato viaggio a Palermo, fu indirizzata all'abitazione del CRISTALDI e non a quella del MAUGERI (come avrebbe dovuto essere, se lo scopo della trasferta fosse stata quella dichiarata, e cioè lo studio con il MUTOLO della possibilità di un lavoro per la piccola azienda del MAUGERI stesso) e fu raccolta, ancor più significativamente, dal chiamato, per quanto nell'abitazione fosse casualmente presente il sedicente interessato, cui la comunicazione non fu passata.

Da tali circostanze, minuziosamente esaminate e collegate con gli altri indizi emersi, la Corte dell'appello ha tratto il convincimento, più che plausibile, che al viaggio fossero in realtà interessati il mandante e l'emissario CRISTALDI e che, fra gli altri elementi, la dimostrata appartenenza al crimine associato in materia di

stupefacenti del primo e del MUTOLO abbia offerto sostegno all'accertamento del vero fine delle intese intervenute, restandone al più estraneo il forse ignaro MAUGERI. Ha anche giovato, in tal senso, la comprovata conoscenza tra il MUTOLO e l'imputato, con il corredo dimostrativo dei pregressi rapporti tra il primo e CRISTALDI VENERANDO, fratello di Salvatore (pagg. 2403 - 2404).

Così riassunti i principali snodi dell'iter argomentativo della Corte di secondo grado, è agevole la constatazione dell'infondatezza delle censure avanzate. Difatti, una volta accertati, con valutazione di merito immune da vizi, le ragioni e i veri scopi del viaggio, non può avere rilevanza limitatrice che si trattasse di unico episodio. La pretesa insufficienza di tale episodio isolato, quanto meno rispetto al reato associativo di cui al capo 13, non può essere condivisa, avendo la Corte dell'appello esposto un insieme di notizie indiziarie, di cui lo specifico episodio è stato il suadente elemento di collegamento, deponente per un

ruolo, non occasionale o sporadico, ma organico e permanente attribuibile al CRISTALDI, quale tramite nei rapporti illeciti tra la cosca catanese e quella palermitana di RICCOBONO, rappresentate rispettivamente dal CONDORELLI e dal MUTOLO.

Né può ravvisarsi la eccepita contraddizione tra la condanna per i capi 13 e 22 e l'assoluzione dai reati associativi mafiosi, prospettata dal ricorrente. Unico argomento è la supposta necessarietà del legame fra gli uni e gli altri, ma proprio questa presunzione è stata ritenuta, in generale, indimostrata ed anzi contraddetta nel processo, sicché non occorre aggiungere altro.

Per il diniego delle attenuanti generiche e per la misura della pena, la sentenza impugnata ha formulato una stringata motivazione che, integrandosi con i rilievi di carattere comune già visti, ha dato conto delle statuizioni adottate, ritenute proporzionate al livello di responsabilità accertata, anche in riferimento alla pena determinata, che è scaturita - fissata quella base - dal meccanismo degli aumenti per le aggravanti

(pagg. 2405 - 2406).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Relativamente all'imputato CRISTALDI VENERANDO, già si è constatata, nella parte iniziale della presente motivazione, l'inammissibilità del proposto ricorso, per difetto di delega al difensore proponente, essendo l'imputato rimasto contumace nel giudizio di appello e mancando impugnazione personale.

Questa conclusione non è scalfita dalla memoria prodotta nel corso del dibattimento, con la quale il ricorrente ha rammentato di aver rilasciato, nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'appello, una dichiarazione di nomina del difensore nella persona dell'avv. ALESSANDRO ATTANASIO, per l'espletando giudizio di primo grado e per quelli eventualmente successivi. Infatti, vera o no, la circostanza (e non v'è motivo di dubitare della sua fondatezza), è irrilevante ai fini che qui interessano, postoché la nomina succitata non può confondersi con il mandato speciale occorrente al difensore per proporre

Moller

impugnazione avverso una sentenza contumaciale.

CUCINA LUIGI ANTONIO.

Condannato per il delitto di favoreggiamento di cui al capo 431, ha proposto ricorso con un doppio ordine di motivi. Ha dedotto il difetto di motivazione sulla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento, sulla ritenuta responsabilità per favoreggiamento in favore di CUSIMANO GIOVANNI, sul diniego delle attenuanti generiche, invece concesse al coimputato MESSINA PIETRO e sulla misura della pena, inflitta in misura maggiore di quella irrogata allo stesso complice. Sul piano più specificamente di diritto, il ricorrente ha assunto la violazione della legge penale, per l'esclusa configurabilità, nella fattispecie, dell'ipotesi del delitto tentato, anziché consumato.

Il ricorso non è fondato.

Come risulta dagli stessi motivi del ricorso, l'imputazione è comune a MESSINA PIETRO (la cui impugnazione è stata già dichiarata inammissibile), e riguarda la condotta ritenuta di favoreggiamento

Staller

nei confronti del latitante CUSIMANO GIOVANNI, imputato di vari reati, la cui posizione sarà oggetto di esame successivo.

In punto di fatto, la Corte territoriale, confermando l'avviso del primo giudice, ha stabilito che il CUCINA, in compagnia del MESSINA, si era incontrato il 20.8.84 con il CUSIMANO, ricercato perché colpito da provvedimento restrittivo, nelle campagne di Partanna Mondello, in una località raggiunta con l'uso di un automezzo. Disattendendo le divergenti spiegazioni offerte dagli imputati sul fatto (da loro descritto come puramente casuale) ed anzi facendo leva, fra l'altro, proprio su tali difformità, la Corte dell'appello ha ritenuto che l'incontro fosse stato concordato e che scopo precipuo ne fosse l'aiuto al latitante.

In punto di diritto, il secondo giudice ha disatteso le ragioni miranti alla derubricazione nell'ipotesi del semplice tentativo, ritenendo invece il reato consumato senza necessità di ulteriori contributi, in base allo stabilito

collegamento logistico, in grado di rafforzare la perdurante sottrazione del favorito alle ricerche di polizia.

I motivi di ricorso sono palesemente inconsistenti per quanto concerne l'accertamento dei fatti, che la Corte territoriale ha fissato, sulla base di un rapporto di polizia (gli agenti avevano pedinato i due, osservando direttamente le modalità dell'incontro con il CUSIMANO) e di altre circostanze, tra cui le ricordate difformità, con apprezzamento attendibile e realistico, basato su regole logiche di indubbia esattezza.

Infondata è pure la tesi in diritto, secondo cui in quell'abboccamento non sarebbe ravvisabile un aiuto diretto ad eludere le investigazioni o le ricerche dell'autorità e, semmai, l'azione sarebbe rimasta al solo livello del tentativo: che, peraltro, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, non è configurabile per l'ipotesi criminosa in parola.

Trattandosi di un incontro certamente concordato, ne è agevole comunque, la collocabilità nell'ambito

Procedu

dei già stabiliti rapporti con il latitante; sicché la disponibilità manifestata all'ulteriore collaborazione, chiaramente finalizzata almeno alla protrazione della latitanza, anche nella inevitabile funzione di appoggio logistico, già concretizzava una forma di aiuto, inquadrabile nella latissima accezione che ha il termine "aiuto" e che ricomprende ogni atteggiamento diretto allo scopo di favorire un'altra persona. Ma una volta stabilito in fatto, come si è detto, che la finalità dell'abboccamento era l'aiuto addirittura concordato, si trattava solo di dare svolgimento per precisare i particolari logistici o fornire le ulteriori eventuali notizie utili al latitante. L'evento favoreggiamento, dunque, correttamente doveva già ritenersi realizzato compiutamente.

Anche per questo profilo, perciò, la sentenza impugnata merita approvazione.

Manifestamente infondata è poi la censura concernente la pretesa disparità di trattamento tra il ricorrente ed il MESSINA in punto di concessione delle attenuanti generiche e di misura della pena,

quelle essendo state negate ad entrambi e questa risultando fissata pure in eguale misura (due anni, condonati).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CUCUZZA SALVATORE.

E' stato condannato, oltre che per il tentato omicidio in danno del CONTORNO e del FOGLIETTA (ed i motivi di ricorso che riguardano questo fatto sono già stati esaminati), anche per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1); è stato, poi, assolto da altri reati.

Nei motivi di ricorso riguardanti il reato associativo di tipo mafioso, ha dedotto il vizio riassunto nella locuzione della circolarità della prova, sul rilievo che essa sarebbe stata antigiuridicamente desunta non da fonti autonome, ma dalla ritenuta partecipazione all'attentato, a sua volta fondata sulla creduta affiliazione alla cosca mafiosa. Si è pure doluto della pretermessa considerazione degli elementi scagionanti, quali la dimostrazione della lecita derivazione dei beni acquistati, (invece già ritenuti di formazione

criminosa), attestata dal Tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione. Con altro mezzo, ha lamentato il difetto di motivazione sulla aggravante di cui al comma secondo dell'art. 416 bis.

Il ricorso è infondato anche per questa parte. L'assunto della circolarità della prova è pienamente smentito dalle indicazioni delle plurime fonti accusatorie raccolte in ordine alla fattispecie associativa, per la quale l'accertata partecipazione al delitto di tentato omicidio ha costituito bensì un importante ed ineliminabile riferimento, per i risvolti implicativi di solare rilievo, ma non un solitario puntello. Infatti il giudice del secondo grado ha contestualmente utilizzato le dichiarazioni concordanti del BUSCETTA, dello stesso CONTORNO ed infine del MARINO MANNOIA, che sono state tutte coincidenti nell'attribuzione all'imputato della qualità di "reggente" della "famiglia" del Borgo subentrato nella carica, quale uomo particolarmente gradito ai corleonesi, a CANCELLIERE LEOPOLDO.

Manu

A corredo e conferma di una valutazione largamente motivata, estesa a tutti gli aspetti del caso, il secondo giudice ha anche ricordato, qualificandoli come concorrenti indizi probatori, i fitti rapporti economici intrattenuti dal CUCUZZA con altri esponenti mafiosi ed il suo rapido arricchimento, in breve volgere di tempo.

A fronte di un accertamento in fatto di questo tipo, nessuna considerazione può essere data al richiamato provvedimento del Tribunale di Palermo, che sarebbe, in ogni caso, delimitato a uno solo dei vari profili probatori riguardati dalla Corte dell'appello.

Non sussiste neppure il dedotto difetto di motivazione sull'aggravante succitata, il cui fondamento si rinviene palesemente nella posizione di vertice accertata a carico del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Con l'opportuna avvertenza che nessuna eliminazione di pena deve essere disposta in relazione all'esclusa aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, non risultando che vi sia stata una aggiunta alla pena

50/10/65

inflitta, per il reato associativo di cui sopra, in aumento per continuazione di quella base correlata al delitto contro la vita.

CUSIMANO GIOVANNI.

Già condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, è stato assolto nel giudizio di appello da quelli in materia di droga (capi 13 e 22) con conferma della sentenza impugnata relativamente al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.), ivi assorbito il capo 1.

Per il reato residuo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con motivi separati l'erronea valutazione del lecito impiego lavorativo alle dipendenze del RICCOBONO, da lui stimato come persona dabbene, e della partecipazione alla società "Calcestruzzi Arenella" amministrata da tale VITAMIA, cognato del RICCOBONO, che vi aveva anche lui rilevanti interessi. Ha lamentato, ancora, la violazione della legge processuale per l'attendibilità accordata, senza riscontri, al GASPARINI, che lo aveva definito autista del

RICCOBONO, e ha dedotto, infine, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Procedendo a ragionata rassegna delle risultanze concernenti l'imputato (pagg. 2429 segg.), il giudice dell'appello ha evidenziato una pluralità di elementi accusatori di diversa provenienza. Il primo ed anche il più significativo, è stato derivato dalle dichiarazioni del noto GASPARINI, che aveva indicato nell'imputato l'autista - uomo di fiducia del RICCOBONO, da lui visto durante un incontro nell'appartamento di MUTOLO GASPARE (cui avevano preso parte il RICCOBONO stesso, il SANTAPAOLA e KOH BAK KIN) ed al quale nella specifica circostanza, era stato affidato il compito di sorvegliare la zona, anche con l'impiego di altri uomini a lui palesemente subordinati. Tale dato probatorio, di per sé esauriente sul punto della vera natura del rapporto tra il CUSIMANO ed il RICCOBONO, è stato ritenuto riscontrato da una serie di elementi compresi in

una vasta gamma indiziaria di convergente portata, non escluse le stesse ammissioni dell'imputato, che ha - in definitiva - riconosciuto la materialità dei fatti accertati, pur pretendendo, con assunto ritenuto realisticamente incredibile, di assegnarli alla sfera di un lecito (ed ignaro) rapporto di lavoro alle dipendenze del RICCOBONO o delle aggregazioni societarie e personali a questi facenti capo.

E che si sia trattato, appunto, di affermazioni del tutto inverosimile è stato desunto dalla Corte di secondo grado sulla base, tra l'altro, della circostanza accertata direttamente dalla polizia, allorché, procedendosi ad indagini in ordine ai traffici del gruppo MUTOLO - RICCOBONO, il CUSIMANO era stato fermato a Catania (febbraio 1982) assieme allo stesso MUTOLO, a PEDONE MICHELANGELO ed a CONDORELLI DOMENICO, nella cui abitazione era stato poi trovato DE CARO CARLO, nipote del MUTOLO, il quale aveva poi confermato che i primi due e lui stesso, erano giunti a Catania per incontrarsi con il CONDORELLI, per scopi agevolmente intuibili.

Ponendo in logica correlazione le circostanze emerse, la Corte territoriale ha tratto la prova piena della responsabilità, per i numerosi riscontri alle fondamentali dichiarazioni del GASPARINI e per l'evidente inattendibilità, a dir poco, della giustificazione alternativa offerta dall'imputato, incompatibile con le funzioni di evidente delicatezza - nell'ottica criminale - a lui assegnate.

La valutazione così espletata, del tutto legittimata dalle risultanze e rispettosa del disposto di legge (art. 192 terzo comma N.C.P.P.), è stata completata dall'esame, e dal conseguente rigetto, delle proposizioni difensive già affacciate nei motivi di appello ed ora riprodotte, benché in altra veste formale, nel presente ricorso. E' stato ritenuto irrilevante, perciò, che il CUSIMANO non mostrasse i segni del rapido arricchimento (e, difatti, dai reati riguardanti gli stupefacenti è stato assolto) o che il MARINO MANNOIA ne abbia escluso la qualità di "uomo d'onore". Questa risultanza, ampiamente valorizzata

M. Valeri

[Signature]

dal ricorrente, è stata al contrario correttamente vista dal giudice alla stregua di una "vicinanza" (secondo le parole dello stesso collaborante) al RICCOBONO, in concreto tradottasi in una accertata partecipazione alla cosca, pur senza il previo e formale rituale dell'affiliazione, in correlazione alle limitate funzioni assegnate, non esulanti dal compito di "guarda-spalle".

La completezza della motivazione è, dunque, evidente e la stesa misura della pena ha risentito, per espressa attestazione della sentenza impugnata (pag. 2433), del ruolo meramente subordinato svolto dall'imputato e ciò, ancora, porta ad escludere che al riguardo vi sia stato difetto di motivazione, che non è ravvisabile, peraltro, neppure per le negate attenuanti generiche, essendo le ragioni di tale diniego esplicitamente legate al difetto di particolari ragioni per la concessione.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

DAINOTTI GIUSEPPE.

E' stato condannato, in primo grado, per i reati di cui ai capi 13 e 22, in continuazione tra loro, ed

assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10. Nel giudizio di appello, ferme tali statuizioni, è stata ridotta la pena inflitta.

Ha proposto ricorso, denunciando il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, per essere stata la prova basata sul solo fermo effettuato nei suoi confronti il 14.1.83, allorché era stato sorpreso in compagnia di DI GIACOMO GIOVANNI a bordo di autovettura, in possesso di denaro e di oggetti sospetti, al più costituenti indizi di significato equivoco e polivalente, tanto più che il CONIGLIO ed il MANNOIA lo avevano scagionato, escludendone l'affiliazione a cosche mafiose.

Con ulteriore mezzo, l'imputato ha censurato la sentenza, per la ritenuta sussistenza, senza adeguata motivazione, dell'aggravante di cui all'art. 74 secondo comma legge 685/75.

Nella discussione orale la difesa ha sostenuto, ancorà, l'insufficienza delle risultanze almeno ai fini del reato associativo (capo 13), a nulla significando, a suo avviso, l'accertata vicinanza

al DI GIACOMO, già condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma nel diverso ambito del processo c.d. di "nonna eroina", e non in quello di cui al presente procedimento, facente capo alla diversa associazione "cosa nostra".

Il ricorso non ha fondamento.

L'episodio del 14.1.83 (il DAINOTTI fu sorpreso in compagnia del DI GIACOMO, mentre era alla guida di una autovettura nella quale erano rinvenuti un crivello, due provette di cristallo, sedici mascherine del tipo usato nei laboratori chimici, oltre ad una ingente somma di denaro, ed altra forte somma era poi trovata in casa sua) ha costituito certamente il sostegno principale della condanna per il doppio reato, avendo il giudice di merito collegato il possesso delle predette cose, ed anche delle rilevantissime somme di denaro, ai procedimenti di raffinazione in corso in laboratori non identificati, con l'attiva partecipazione dell'imputato. Tale deduzione, è di un ovvio rigore logico, per l'evidenza folgorante dei reperti,

univocamente deponenti in tal senso (dove la manifesta infondatezza della pretesa equivocità) anche nel difetto assoluto di spiegazioni alternative di una qualche attendibilità.

E lo stesso CONIGLIO, invocato nei motivi di ricorso come fonte a discarico, aveva invece indicato il DAINOTTI come contiguo ai fratelli CILLARI, a loro volta coinvolti in un vasto traffico di stupefacenti, unitamente al DI GIACOMO: tanto che il secondo giudice si è riferito a lui (pagg. 2437 - 2438) come all'elemento di prova in grado di dare conferma e spiegazione di quelli, obiettivi, ricavati direttamente dall'operazione di polizia.

Né la Corte territoriale ha mancato, rispondendo a specifici motivi di appello, di cui quelli del presente ricorso non sono che ripetizione, di giustificare l'utilizzazione degli acquisiti elementi in doppia direzione per l'associazione, cioè, e per i traffici di stupefacenti, data la loro valenza complessiva, desumibile tanto dalla quantità dei reperti acquisiti (le ingenti somme di

denaro) che dalla destinazione specifica (le altre cose), esattamente adattabili, nell'insieme coordinato, alla duplice ipotesi di reato.

Né giova al ricorrente, per la dedotta censura sul reato associativo, il rilievo che il DI GIACOMO fosse condannato per l'associazione individuata nel procedimento di "nonna eroina" e non per quella oggetto del presente processo, per lui concluso con declaratoria di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1930). Innanzi tutto, il collegamento allo stesso DI GIACOMO è stato qui visto a carico dell'imputato soprattutto sul piano probatorio, e non su quello delimitativo del ritenuto vincolo associativo che, giusta la rubrica dell'imputazione, riguarda invece il collegamento generale con l'associazione denominata "cosa nostra". Va poi osservato che nel precedente procedimento l'accusa di associazione per il traffico di stupefacente fu circoscritta a un più modesto ambito, peraltro non incompatibile con quello più vasto qui in discorso, essendo questo non noto allora, agli inquirenti. E, comunque, non è dubbio trattarsi, al più, di una o

*ma
E*

più associazioni non facilmente definibili nelle composizioni soggettive, ma tutte riferibili, con certezza, al fenomeno del traffico della droga, sorto nell'alveo mafioso.

Infine, risulta del tutto superfluo il richiamo alle parole del MARINO MANNOIA che ha escluso l'appartenenza del ricorrente a una cosca mafiosa, dal momento che per il corrispondente reato associativo si è registrata l'assoluzione sin dal primo grado.

In ordine al motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 74 summenzionato ed al diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di una espressa motivazione in sentenza non legittima la censura proposta, perché il fondamento della prima si desume dallo stesso importo, cospicuo, delle somme trovate in possesso dell'imputato e la rifiutata concessione della seconda ha trovato giustificazione nelle considerazioni d'ordine generale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Della inammissibilità dei ricorsi di DATTILO

SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO e GAMMINO GIOACCHINO già
si è detto nella parte iniziale della motivazione.
E così pure di quelli di GIUSTOLISI ANTONIETTA e di
D'ANGELO MARIO.

D'ANGELO GIUSEPPE.

In appello è stata confermata la condanna per il
capo 10 (art. 416 bis C.P.) in esso assorbito il
capo 1 (art. 416 C.P.).

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è
già detto all'inizio.

Ricorre anche l'imputato deducendo: a) mancanza e
contraddittorietà della motivazione sotto il
profilo che la Corte del merito si è basata su
generiche affermazioni del coimputato CONTORNO. Non
sarebbe sfuggito alla stessa Corte di secondo grado
l'inconsistenza delle dichiarazioni del CALZETTA
che ha parlato di legami, con il cugino Luca,
stretti per il tramite di certo SCALEA; b) vizi di
motivazione in ordine al permanere del vincolo dopo
il settembre del 1982 e c) omessa motivazione sul
diniego delle attenuanti generiche e sulla
sussistenza delle aggravanti.

Le censure non sono fondate.

Quanto alla prima basta scorrere le motivazioni della sentenza impugnata per rilevare che la Corte del merito, in applicazione dei criteri interpretativi dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. condivisi anche da questa Corte regolatrice, ha confrontato le dichiarazioni di cinque accusatori, dalle quali emergeva che l'imputato faceva parte del gruppo mafioso degli ZANCA di cui era parente e per conto dei quali andava a riscuotere i frutti della intimidazione. Questi legami trovavano conferma nel particolare, segnalato da ANTONINO FEDERICI, che un fratello di costui si era rivolto proprio all'imputato perché intervenisse presso un'altro mafioso che l'aveva minacciato, nonché nella circostanza che l'imputato era stato visto girare armato e inoltre teneva rapporti di affari con un ben nutrito stuolo di noti capi mafiosi.

Si tratta, come si vede, di una motivazione coerente, analitica e persuasiva sicché non basta sostenere, per inficiarla dal punto di vista logico e giuridico, che i pentiti avevano fatto

affermazioni generiche e che la Corte del merito non aveva creduto al CALZETTA. Proprio questo particolare, anzi, dimostra come la Corte del merito abbia attentamente vagliato le fonti di accusa e le abbia soppesate in maniera corretta e convincente.

Non reggono neppure le altre due censure perché, in conformità alle osservazioni iniziali generali, le ragioni sottese alla permanenza del vincolo anche dopo il settembre 1982 e le motivazioni sulla pericolosità dell'imputato, risultano per collegamento con i punti argomentativi sulla colpa, nei quali sono stati evidenziati la natura e la gravità dei rapporti tenuti dall'imputato e del ruolo svolto dal medesimo.

DAVI' SALVATORE.

E' stato condannato in appello per associazione di stampo mafioso (capo 10), assorbita la contestazione di quella semplice.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio.

Ricorre anche l'imputato deducendo vizio di

motivazione sotto il profilo che le dichiarazioni dei pentiti costituivano la sola fonte di accusa e che il loro contenuto non aveva alcun valore probatorio. CALDERONE non aveva potuto conoscere l'imputato che era in carcere, all'epoca, per altri fatti di omicidio. Lamenta, poi, l'incertezza assoluta relativamente alla permanenza nell'associazione dopo la fine del 1982 nonché l'omessa motivazione in ordine alle attenuanti generiche, alle aggravanti e alla misura della pena.

Le censure non possono essere accolte perché sul tema della responsabilità la sentenza impugnata ha fatto una accurata analisi delle dichiarazioni di cinque pentiti, desumendone la sostanziale convergenza sul fatto che l'imputato aveva legami mafiosi e faceva parte della famiglia di Partanna. Il ricorrente non evidenzia alcun vizio logico perché anche il rilievo concernente il suo stato carcerario al tempo in cui CALDERONE lo avrebbe conosciuto non esclude che la conoscenza fosse effettiva alla luce del quadro complessivo che non

fa dubitare del ruolo dell'imputato.

Non costituisce poi vizio di diritto l'aver dato credito alle chiamate in correità giacché, al riguardo, la Corte del merito si è attenuta a corretti principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P..

L'analisi ricostruttiva dei legami tenuti dall'imputato e del ruolo da lui svolto nella organizzazione mafiosa evidenzia anche il percorso che la Corte del merito ha seguito in ordine all'attualità del vincolo mafioso, alla personalità del condannato e alle conseguenze quoad poenam.

L'infondatezza del ricorso, tuttavia, rimane assorbita in parte dal fatto che di ufficio è stata già disposta, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, con la conseguente eliminazione della pena di mesi due di reclusione e l'annullamento senza rinvio, solo su tale punto, della sentenza impugnata.

DI CARLO ANDREA e DI CARLO GIULIO.

In appello sono stati entrambi condannati per associazione di stampo mafioso, assorbita la

contestazione separata dell'associazione semplice.

Nello esaminare la posizione dei DI CARLO, la sentenza impugnata prende le mosse dai fatti relativi al processo instaurato in seguito al rinvenimento, nel covo di via Pecori Giraldi, di armi, munizioni e di Kg. 4 di eroina, nonché di una vasta documentazione attestante il collegamento dei fratelli DI CARLO, appartenenti alla famiglia di ALTOFONTE, con i corleonesi.

In quel contesto vennero accertati i rapporti con T. CANNELLO e i rapporti di confidenza con LEGGIO, RIINA, L. NUVOLETTA e LEOLUCA BAGARELLA.

Il procedimento si chiuse con sentenza assolutoria. La sentenza impugnata dopo aver richiamato tali fatti e rilevato che il precedente accertamento era limitato al 1980, chiarisce che il fatto addebitato si riferisce invece ad un periodo successivo e che riguarda un contesto più ampio.

Richiama, al riguardo, le dichiarazioni di BUSCETTA (secondo il quale i fratelli DI CARLO erano affiliati alla famiglia di ALTOFONTE legata ai corleonesi), CONTORNO (a sentire il quale Andrea

aveva sostituito il fratello Francesco quale componente della commissione), CONIGLIO (che aveva deposto in senso conforme), BONO BENEDETTA la quale aveva dichiarato che COLLETTI era legato ai DI CARLO.

Dalle dichiarazioni inoltre della BONO e da quelle di CALDERONE e M. MANNOIA, la sentenza ricava in fatto anche la persistenza della ulteriore affiliazione dei due ricorrenti in epoca successiva alla prima sentenza, considerando che i suddetti dichiaranti avevano affermato altresì che ANDREA DI CARLO era rappresentante della "cupola" mentre Giulio era solo componente della famiglia.

Ricorre il P.G. deducendo vizi di motivazione in ordine all'assoluzione per i reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Ricorrono anche gli imputati deducendo:

1) violazione dell'art. 192 N.C.P.P. quanto alla chiamata di correo, vizi di motivazione in ordine alla esistenza della "cupola", con conseguente illogicità ed arbitrarietà quanto alle posizioni individuali e vizi di motivazione anche

sull'utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti,
2) altro vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità,
3) violazione del divieto della reformatio in peius sotto il profilo che in motivazione è stata irrogata una pena maggiore di quella indicata nel dispositivo.

Con motivi aggiunti i due imputati eccepiscono anche la violazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Tutti i ricorsi sono infondati.

Quanto a quello del P.G. si osserva, che persuasivamente e con analisi completa di tutti i dati, è stata svolta una motivazione in fatto che esclude la sussistenza di prove certe dello inserimento dei due prevenuti nel traffico e nella associazione per droga. La sentenza impugnata ha considerato che in atti esistono solo vecchi e generici indizi sul punto.

Quanto al ricorso degli imputati si può replicare che non si può parlare di violazione dell'art. 90 V.C.P.P. posto che gli accertamenti espletati dai giudici di merito in fatto forniscono la prova,

ritenuta certa ed inoppugnabile, della partecipazione dei due ricorrenti alla associazione in epoca posteriore alla prima sentenza, come si evince dalle concordi dichiarazioni di tutti i pentiti e particolarmente, della BONO, di MARINO MANNOIA e del CALDERONE.

Per quanto concerne la pretesa "reformatio in peius", per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo essa non esiste, in quanto prevale in concreto la minore pena indicata nel dispositivo.

Per quanto poi riguarda la doglianza relativa alla entità della pena, aumentata rispetto a quella irrogata in primo grado come pena base, si osserva che l'aumento è stato conseguenza dell'accoglimento dell'appello del P.M. sul punto.

Tutte le altre contestazioni attengono a censure che ripropongono solo una diversa interpretazione del fatto.

L'infondatezza che segue a tali osservazioni rimane tuttavia assorbita parzialmente dal rilievo di ufficio della dovuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, in base alla

quale è stato già disposto, all'inizio, l'annullamento limitato senza rinvio della sentenza impugnata con coeva eliminazione del relativo aumento di pena per ciascuno dei ricorrenti.

DI FRESCO ONOFRIO.

E' stato condannato in appello per il capo 13 della rubrica (art. 75 della legge sugli stupefacenti).

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già fatto cenno nella parte iniziale.

Ricorre anche il P.G. dolendosi che la sentenza impugnata non abbia valutato correttamente gli elementi probatori acquisiti i quali deponevano, senza alcun dubbio, per la colpevolezza dell'imputato in ordine anche ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Ma il ricorso non ha fondamento perché mira a una rivalutazione in senso opposto degli elementi di accusa, che la Corte del merito ha valutato indicando persuasivamente le ragioni che inducevano a non credere alle provalazioni del CALZETTA rimaste isolate e non altrimenti confermate.

La sentenza impugnata ha peraltro correttamente

ritenuto che la latitanza dell'imputato insieme ad altri mafiosi del gruppo VERNENGO era utilizzabile, come elemento probante, solo ai fini del reato di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

DI GAETANO GIOVANNI.

E' stato condannato in appello per associazione di stampo mafioso, assorbita la contestazione di quella semplice.

La sentenza impugnata ha considerato: le dichiarazioni accusatorie del CALZETTA che lo aveva riconosciuto in fotografia e aveva riferito, per di più, che il DI GAETANO era un macellaio soprannominato "u parrineddu" e uno dei più assidui partecipi alle gesta criminali dei GRAVIANO. Ha valorizzato anche le accuse di SINAGRA e CONTORNO, che avevano dichiarato di essere a conoscenza della affiliazione dell'imputato nel clan dei GRAVIANO e di aver visto lo stesso DI GAETANO spesso in compagnia di altri affiliati; ancora quelle di MARINO MANNOIA: secondo cui l'imputato è "uomo d'onore" ed altresì "parente di sua madre", cioè persona sicuramente conosciuta ed indicata, come

affiliato alle cosche secondo il gergo mafioso. Altri riscontri obiettivi sono stati ravvisati nel fatto che l'imputato venne arrestato il 21.8.85, in possesso di denaro, armi e munizioni, mentre si trovava in compagnia di FILIPPO GRAVIANO, ed era stato poi rinviato a giudizio quale esecutore dell'omicidio di PUCCIO VINCENZO, avvenuto in carcere.

Quanto alla pena la sentenza impugnata motiva nel senso che quella irrogata è proporzionata e correlata al sodalizio ed alla attività e personalità del soggetto. E per gli stessi motivi ha negato la concessione delle attenuanti generiche.

Del ricorso del P.G. si è già dato conto all'inizio.

L'imputato invece lamenta:

- 1) il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità, e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
- 2) il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e circa l'affermazione della

sussistenza delle aggravanti;

3) la violazione dell'art. 31 della legge 10.10.86 nr. 663 per aver mantenuto la misura di sicurezza, applicata in primo grado nonostante l'abolizione dell'art. 204 C.P..

La difesa in udienza ha sostenuto che i chiamanti in correità non hanno detto di essere certi circa l'inserimento dell'imputato in una determinata famiglia e che esistono contraddizioni circa la qualità di "uomo d'onore".

Le censure su esposte non sono fondate.

La sentenza impugnata risulta avere confrontato correttamente numerose e precise chiamate in correità (tutte concordi nello indicare l'imputato quale uomo dei GRAVIANO). E ha ravvisato che vi era una diretta conferma nelle circostanze dell'arresto sopra descritto e dell'omicidio in carcere del PUCCIO. La motivazione dunque appare rispettosa dei criteri dettati nell'art. 192 N.C.P.P. e precisati nella parte generale e non presenta vuoti o salti logici nell'esame dei vari elementi probatori.

DI GIACOMO GIOVANNI.

La sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 per precedente giudicato (sentenza 25.2.85 del Tribunale di Palermo) unificando, per la continuazione a detto reato, anche quello di cui al capo 37 (altro traffico di droga) e ha confermato la condanna per l'associazione di stampo mafioso e semplice (capi 1 e 10) riducendo sensibilmente la pena inflitta in primo grado.

La Corte del merito quanto al delitto di associazione mafiosa e semplice ha posto a base della condanna i seguenti elementi probatori: la dichiarazione di T. BUSCETTA secondo il quale l'imputato era uomo d'onore e capo-decina della famiglia di Porta Nuova; quella conforme di SALVATORE CONTORNO il quale ha aggiunto che il DI GIACOMO era inserito nel traffico degli stupefacenti con i fratelli CILLARI e ancora quella di S. CONIGLIO che più volte si era rifornito di eroina in Palermo dal DI GIACOMO insieme al BRUNO e una volta da solo per 280 grammi di cocaina. Ha ravvisato conferma nelle accuse di BRUNO FELICE e

GASPARINI FRANCESCO a sentire i quali il DI GIACOMO frequentava l'esercizio di barbiere di LUIGI GATTO, luogo abitualmente e notoriamente frequentato da personaggi di cosa nostra. Ha ricordato anche che secondo MELLUSO GIOVANNI l'imputato era vicino ai fratelli FIDANZATI ed agiva anche nella "piazza" di Milano (confermando le dichiarazioni di CONIGLIO). E ha ancora considerato che l'imputato secondo MARINO MANNOIA era capo-decina della famiglia di Porta Nuova, con affiliazione formale, e aveva continuato a svolgere l'attività mafiosa anche in carcere, come era dimostrato dai numerosi rapporti mantenuti con altri detenuti e dalla mediazione pacificatrice svolta tra gli altri associati detenuti, laddove aveva impegnato il prestigio e l'autorità derivantegli dalla carica.

La sentenza ha apprezzato anche altri fatti obiettivi e cioè che il 14.5.81, durante una perquisizione in casa dell'imputato, era stata rinvenuta una carta d'identità recante la sua foto, ma in realtà rilasciata a MARIO GRIFO', imparentato con i MICALIZZI, uno dei quali era genero di

ROSARIO RICCOBONO; che il 16.11.81 l'imputato era stato arrestato mentre si trovava alla guida di una vettura acquistata da LAURICELLA SALVATORE, genero del RICCOBONO e infine che il 14.1.83 l'imputato venne fermato a bordo di una vettura pilotata da DAINOTTI GIUSEPPE, all'interno della quale vennero rinvenute banconote per Lit. 67.500.000 e materiale vario per la trasformazione chimica dell'eroina. E' stato anche messo in evidenza che uno degli oggetti suddetti, il crivello, era avvolto in un giornale dello stesso giorno, trovando così smentita la prima versione secondo la quale gli oggetti erano stati rinvenuti abbandonati in strada alcuni giorni prima e dimenticati nella vettura.

I giudici di secondo grado hanno poi ritenuto che i fatti di traffico di droga di cui al capo 37 sono diversi da quelli in precedenza presi in esame dalla predetta sentenza, onde la sola applicazione della continuazione.

L'imputato lamenta:

- 1) la violazione di legge in ordine alla responsabilità ex art. 416 bis C.P., ritenuta, a

suo avviso, sulla base della sola parola dei pentiti senza elementi di riscontro obiettivo e, quindi, in violazione dell'art. 192 N.C.P.P.. Assume che la sentenza impugnata è stata immemore del fatto che il GRIFO' era stato prosciolto dall'accusa di favoreggiamento. Non aveva rilevanza dunque la carta di identità del GRIFO' e comunque vi era contraddizione tra la parte motiva, in cui erano condivisi alcuni dubbi della difesa, e l'affermazione di responsabilità. 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti. L'episodio del 14.1.83 sarebbe stato già esaminato nelle precedente sentenza. Lo stesso dovrebbe dirsi per la consegna di gr. 200 di eroina fatta assieme ai CILLARI;

3) la violazione di legge per essere state le aggravanti ritenute sussistenti in violazione del nuovo testo dell'art. 118 C.P..

Ricorre anche il P.G. denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra

Le Marduc

l'associazione mafiosa e il traffico di stupefacenti.

Entrambi i ricorsi non forniscono argomenti dai quali si possano rilevare i dedotti vizi di contraddizione o di vuoti logici.

Per quanto concerne le doglianze del P.G. esse si basano sul fatto che vi è diversità di natura tra l'associazione mafiosa e il traffico di stupefacenti, ma ciò è irrilevante, come si è chiarito in via generale, ai fini dello accertamento del medesimo disegno criminoso.

In ordine alle censure dell'imputato basta rilevare che esse nella sostanza riesaminano di nuovo e funditus il valore degli elementi probatori. E per quanto concerne la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. esse cadono di fronte al rilievo che la prova della responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base delle numerose e concordi chiamate in correità, nonché sulla base di numerosi elementi obiettivi (episodi del 14.5.81, 16.11.81 e 14.1.83). Ed a nulla rileva l'assoluzione del GRIFO' dal reato di favoreggiamento, essendo il

S. M. Allen

fatto pacifico.

Quanto alla eccezione di cui al secondo motivo, l'impugnata sentenza ha preso in esame numerosi episodi di spaccio, quali risultano dalle concordi dichiarazioni dei pentiti i quali parlano di sistematicità nel traffico e non dei soli episodi riferiti dalla difesa. Per cui, anche se taluni episodi dovevano essere ritenuti compresi nella precedente sentenza, la decisione non potrebbe mutare.

DI LEO VINCENZO.

Ricorre avverso la conferma della sola condanna per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capo 31). Deduce violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e difetto di motivazione, assumendo che non sono stati rilevati effettivi riscontri esterni e che i pentiti che lo avevano accusato avevano sollevato solo dei sospetti e congetture mentre egli non poteva essere confuso con quel "Billy" con il quale la sentenza lo aveva identificato. Aggiunge che nulla la sentenza impugnata aveva detto in ordine alla ritenuta

Waller

sussistenza delle aggravanti contestate.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto molto dettagliata e precisa la narrazione accusatoria del pentito CONIGLIO e, in base ai particolari riferiti, ha ritenuto che non vi fosse dubbio che il "Billy", al quale il CONIGLIO e un altro accusatore si erano riferiti, fosse l'attuale ricorrente. L'altra censura, poi, non tiene conto che la Corte del merito è partita dal minimo edittale nella determinazione della pena per la rapina ritenuta più grave.

La conseguente inammissibilità del ricorso non è di ostacolo ovviamente all'applicazione di ufficio dell'amnistia per i reati di cui ai tre furti contestati ai capi 330, 347 e 351. In conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai tre reati ora detti, con eliminazione della pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa.

DI PACE GIUSEPPE.

In appello gli è stata confermata la condanna per

ricettazione continuata (capo 381 della rubrica),
concesse le attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha posto a base della
decisione le seguenti considerazioni. Era rimasto
accertato il fatto che il DI PACE, dipendente del
Banco di Roma, aveva negoziato 13 vaglia per Lit.
130.000.000, facenti parte di uno stock di titoli
tutti diretti a soggetti mafiosi e richiesti da un
cognato di TOMMASO SPADARO. Gli assegni erano
stati dal DI PACE cambiati e le somme versate in un
libretto al portatore, intestato ad altro parente
dello SPADARO e contenente le somme provenienti da
altri libretti al portatore intestati a nomi di
fantasia. Tutte le operazioni venivano eseguite dal
DI PACE, come risultava dalle annotazioni e dalla
scrittura dallo stesso apposte sulle schede.

Le giustificazioni erano state varie ma
incredibili. L'imputato aveva dapprima parlato di
una donna sconosciuta presentatasi con una borsa
contenente del denaro, e poi di averla aiutata a
compiere l'operazione dei 130 milioni. Sosteneva di
non conoscere nessuno delle persone cui i conti si

riferivano ma veniva accertato che in precedenza aveva compiuto altre analoghe operazioni, sempre per somme rilevanti (170.000.000, 200.000.000, 78.500.000) apponendo anche firme false e aveva anche ammesso di aver compiuto altre operazioni per conto di GIROLAMO TERESI, EMANUELE TERESI, LUIGI GATTO (il barbiere). Anche il M. MANNOIA aveva raccontato che il DI PACE si prestava a compiere operazioni di riciclaggio ed era risultato, infine, che il DI PACE era stato in precedenza dipendente di GIROLAMO TERESI.

Sulla base di tutto ciò la sentenza impugnata ha potuto riassuntivamente concludere che tutte le operazioni venivano effettuate dallo imputato in modo da far restare segreto il dominio dell'operazione stessa. Con ciò rimanendo dimostrato, in modo inequivoco, la conoscenza dell'illecita provenienza delle somme.

L'imputato lamenta con il ricorso:

1) il vizio di motivazione sulla responsabilità. In particolare quanto al dolo sostiene che nulla la sentenza ha detto circa la consapevolezza della

provenienza illecita del danaro e dei titoli e circa l'occultamento delle somme stesse. Assume che vi è stato anche travisamento del fatto perché le operazioni con TERESI non destavano sospetti in quanto costui era un imprenditore onesto;

2) il vizio di motivazione circa la qualificazione del fatto che dovrebbe integrare gli estremi del favoreggiamento (art. 379 C.P.);

3) la violazione dell'art. 445 V.C.P.P. per avere ritenuto l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 11 C.P. che, invece, non era stata contestata (originariamente era stata contestata l'aggravante ex art. 61 nr. 9 C.P.).

Ricorre anche il P.G. denunciando che non potevano essere concesse le attenuanti generiche data la ritenuta gravità del fatto e l'intensità del dolo.

Il ricorso del P.G. non è fondato giacché le attenuanti sono state concesse essendosi privilegiata la incensuratezza del DI PACE. Infondato è anche il ricorso dell'imputato. Infatti la prova del dolo risulta dal collegamento che la sentenza ha accertato tra le varie operazioni poste

in essere sempre con le medesime modalità. Nel resto la censura si riduce a una ripetizione della diversa visione che il ricorrente ritiene si debba avere delle sue azioni.

Quanto al secondo motivo la scelta della figura della ricettazione è corretta. Tutte le acquisizioni probatorie infatti collimano nel senso che l'imputato acquistava la piena disponibilità delle provviste finanziarie sia pure allo scopo provato di riciclare il danaro che gli veniva trasmesso dai mafiosi. E ciò è sufficiente sia a integrare l'elemento materiale della ricezione e dell'occultamento sia a rivelare la conoscenza della provenienza illecita delle provviste stesse, mentre è risaputo che non occorre che vi sia profitto personale.

Quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata per difetto della contestazione si può replicare che tale difetto va escluso in radice quando, senza introdurre modifiche negli elementi materiali riportati nella rubrica, il giudice attribuisce al fatto contestato una diversa

qualificazione. E la qualificazione della specie non è viziata in diritto perché, fin dall'origine erano entrate in discussione sia la qualità di dipendente della banca sia la commissione dei fatti contestati nell'esercizio delle relative attività, donde la giusta correzione in appello della formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 9 C.P. con quella più corretta di cui all'art. 61 nr. 11 C.P..

L'infondatezza del ricorso non può peraltro impedire che sia di ufficio riparato l'errore relativo al mancato condono anche della pena della multa. Limitatamente a tale punto quindi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, previa estensione del condono nei termini suindicati.

DI PASQUALE GIOVANNI.

In appello è stata assorbita la contestazione separata dell'associazione semplice (capo 1) in quella dell'associazione di stampo mafioso, con relativa riduzione della pena.

Per la conferma della ritenuta responsabilità la

sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni del CALZETTA secondo il quale l'imputato era stretto collaboratore di PIETRO LO IACONO e frequentatore della sala da barba di LUIGI GATTO, noto luogo di raccolta di soggetti mafiosi; il ritrovamento di un assegno emesso dal DI PASQUALE in favore del GATTO; le dichiarazioni rese da FELICE BRUNO analoghe a quelle del CALZETTA e quelle del CONTORNO, a sentire il quale l'imputato faceva parte della famiglia di Palermo centro; quelle del CALDERONE che ha anche aggregato l'imputato al gruppo di S. BONTATE, e quelle di M. MANNOIA che ha collocato invece l'imputato nella famiglia di S. Maria di Gesù.

Si è già detto della inammissibilità del ricorso del P.G..

L'imputato invece lamenta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il vizio di motivazione quanto alla credibilità del dichiarante CALZETTA, soggetto psichicamente debole, nonché la mancanza di riscontri quanto alle altre dichiarazioni di pentiti.

Handwritten signature

Le censure sono infondate perché in effetti ripropongono gli argomenti di fatto che l'imputato ebbe a svolgere in sede di appello. Esse non fanno emergere alcun vizio logico o vuoti di ragionamento.

Né sussiste la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.. Basti in proposito osservare che, secondo la riportata motivazione della sentenza impugnata, le dichiarazioni del CALZETTA hanno trovato riscontro nelle altre dichiarazioni di altri "pentiti" e, altresì, nelle ammissioni dello stesso DI PASQUALE il quale ha riconosciuto i suoi rapporti con il GATTO e con il LO IACONO.

Quanto alle divergenze in ordine alla collocazione mafiosa dell'imputato, la sentenza evidenzia che il CONTORNO aveva parlato di famiglia di Palermo centro solo in modo ipotetico; ma che tutti i dichiaranti avevano espresso la certezza in ordine alla qualità di uomo d'onore del DI PASQUALE. E tanto è sufficiente a sorreggere l'essenzialità del quadro generale. Infatti, non occorre la prova specifica che, da parte di ciascun membro, siano

Di Pasquale

state consumate azioni determinate di intimidazione essendo sufficiente il fatto di aggregarsi in una associazione del tipo di quella descritta. Tale condotta individuale costituisce l'elemento strutturale tipico e sufficiente del reato come si è già rilevato in via generale, giacché è la stessa compartecipazione al sodalizio fattore e strumento di forza di cui si avvale ogni associato, e tra questi anche quelli sorpresi nell'atto del compimento del fatto violento.

DI PIERI PIETRO.

E' stato ritenuto in appello colpevole di associazione di stampo mafioso, assorbita la contestazione separata di quella semplice.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già dato cenno nella parte iniziale.

L'imputato deduce: violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il profilo che sono state usate tecniche abnormi nella valutazione delle chiamate in correità; violazione dell'art. 416 bis C.P. in quanto non è stato dimostrato alcuna azione concreta di tipo mafioso né si è motivato in ordine

alla persistenza del vincolo dopo il settembre del 1982; vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui al nr. 6 della norma citata, e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al minimo della pena e alla misura di sicurezza.

Le censure quanto alla valutazione delle prove non sono in grado di scalfire la sentenza impugnata, tenuto conto che questa ha utilizzato correttamente le chiamate intrecciate in correità, attenendosi ai criteri giuridici fatti propri anche da questa Corte regolatrice. L'apprezzamento in concreto, poi, di quelle risultanze è coerente, completo e persuasivo, considerato che le deposizioni del CONTORNO sono state riscontrate con quelle concordanti del CALDERONE e del MARINO MANNOIA e hanno trovato conferma obiettiva anche nel fatto che l'imputato era risultato coinvolto in numerose vicende di contrabbando insieme al mafioso SAVOCA e aveva presenziato al matrimonio della figlia di costui.

Tutto ciò è sufficiente a reggere l'accusa posto che la fattispecie dell'associazione di stampo

mafioso, alla luce dei principi richiamati poco prima, non richiede necessariamente che l'imputato sia colto nell'atto di commettere specifici fatti di intimidazione.

Quanto alla persistenza del vincolo dopo il 1982 il pensiero della Corte del merito, in conformità anche qui alle osservazioni generali iniziali, emerge per collegamento con la ricostruzione dei fatti e del ruolo rivestito dal DI PIERI. E lo stesso va detto a proposito dei capi accessori della decisione relativa al ricorrente.

Anche la inammissibilità del ricorso di

DI SALVO NICOLA è stata considerata nella parte iniziale.

Infondato è invece il ricorso del P.G. come ha rilevato anche il P.G. in udienza, perché nelle doglianze relative alla ritenuta applicazione del vincolo della continuazione tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i reati specifici di traffico non appare alcun valido elemento che possa inficiare l'accertamento di una stessa matrice programmatica, persuasivamente fatto

dalla sentenza impugnata.

DI TRAPANI DIEGO.

E' stato in appello ritenuto colpevole della sola associazione di stampo mafioso (art. 416 bis C.P.) assorbita la contestazione di quella semplice.

Nella parte iniziale è stata già rilevata la inammissibilità del ricorso del P.G..

Il ricorso dell'imputato, invece è infondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata ha posto a base della decisione i seguenti elementi rappresentati dalle dichiarazioni di BUSCETTA che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana e S. Lorenzo aggiungendo di averlo conosciuto in carcere perché imputato nel processo dei 114; da quelle similari del MARINO MANNOIA e da quelle di CONTORNO a sentire il quale l'imputato gli era stato presentato nelle stesse vesti da GIROLAMO TERESI; da quelle di NANNINI che vide l'imputato a Milano in compagnia di LUCIANO LEGGIÒ e ANTONIO QUARTARARO; da quelle di CALDERONE che vide l'imputato in compagnia di BADALAMENTI. Altro riscontro è stato ravvisato nella

negoziazione con personaggi sospetti: di un assegno di 40 milioni di lire.

La sentenza ha poi ritenuto proporzionata alla personalità del reo la pena irrogata e non ha rinvenuto motivi per concedere le attenuanti generiche.

Di fronte a questo ampio e completo raffronto critico delle risultanze processuali non sussiste la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. posto che, come si è chiarito nella parte generale, le chiamate in correità possono ben costituire riscontro della prima di esse. Non sussiste il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità perché il ragionamento della Corte di merito è coerente e persuasivo. Non è fondato neppure il motivo aggiunto, perché la permanenza del vincolo risulta dalla misura di prevenzione nei confronti del ricorrente adottata ai sensi della legge 646/82.

La sentenza impugnata ha espresso chiaramente il proprio pensiero anche in merito alla misura della pena ed al diniego delle generiche con il richiamo

alla gravità dei fatti e, in premessa, alla personalità del colpevole.

Contro la conferma della sola condanna per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, ricorre ENNA VITTORIO deducendo la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine all'affermazione di responsabilità e la carenza di motivazione a riguardo della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura della pena.

Il ricorso è infondato.

La Corte del merito, in conformità ai principi e criteri di diritto enunciati da questa Corte regolatrice nella parte dedicata alle questioni generali, ha ritenuto che si integrassero logicamente e coerentemente le chiamate in correità fatte dall'ANSELMO, dal CONIGLIO e dal MARINO MANNOIA. Altra conferma dell'accusa ha ravvisato nelle stesse ammissioni dell'imputato.

Le censure del ricorrente si riducono a contestare la interpretazione data dalla sentenza impugnata ai

fatti riferiti dai pentiti e alle ammissioni dell'imputato. Ma è evidente che così si ripropone un nuovo riesame del fatto, come parimenti, rimane una pura e semplice diversa interpretazione l'assunto che la credibilità dei pentiti doveva essere esclusa in base ai giudizi severi di manipolazioni dei pentiti che erano stati espressi in altra sede da un magistrato dello stesso foro palermitano.

Per quanto riguarda la questione delle attenuanti generiche e della misura della pena basta ricordare, anche qui, che il pensiero della Corte del merito viene in emersione per collegamento con i puntuali riferimenti fatti nella analisi ricostruttiva del coinvolgimento dell'imputato e nei giudizi ivi espressi circa la sua pericolosità.

Il ricorso di FALDETTA LUIGI avverso la conferma della condanna per ricettazione, così modificati i capi 1 e 10 è anch'esso infondato.

Non è esatto, infatti, dire che è stato dilatato oltre i limiti consentiti l'uso del libero convincimento del giudice, se si considera che la

sentenza impugnata ha confrontato tra loro tutti gli elementi acquisiti e li ha ritenuti convergenti verso la certezza che l'imputato fosse lo strumento per il riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione mafiosa.

La Corte di secondo grado ha elencato la negoziazione di cinque assegni di ingente valore, ha accertato che lo stesso FALDETTA compariva come socio in diverse imprese create dal CALO' e aveva anche effettuato delle costruzioni su terreni intestati a società fittizie create da costui.

Del pari non è corretto assumere che manca la motivazione in ordine al dolo della ricettazione perché il pensiero della Corte del merito, sul punto, emerge chiaramente dalla stessa approfondita analisi di tutto il particolare comportamento tenuto dal ricorrente per un arco di tempo molto esteso e con un costante riferimento e una medesima fonte di raccolta dei proventi.

Quanto poi alle censure volte contro la decisione in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena vanno richiamati i criteri enunciati

nella trattazione delle questioni generali.

Si rinvia alla parte iniziale per la dichiarazione di inammissibilità anche del ricorso di FAIA SALVATORE e di quello contrapposto del P.G..

Per FARAONE NICOLA la Corte di Appello nel ritenere unificata, in continuazione con i reati accertati con la sentenza del 26.2.88 della Corte di Appello di Torino, la contestazione dell'associazione finalizzata al commercio di stupefacenti di cui al capo 22, ha considerato a sostegno della ritenuta responsabilità per i fatti nuovi le dichiarazioni del pentito FRAGOMENI il quale aveva indicato il FARAONE quale trafficante di droga, legato a BUSCETTA ed a GERLANDO ALBERTI, e aveva aggiunto che tale ANTONIO VESSICHELLI gli aveva presentato il BUSCETTA ed il FARAONE quali venditori di sostanze stupefacenti ed in particolare dal secondo aveva acquistato varie partite di droga che aveva rivenduto a Torino e Brescia, riferendo ancora di un viaggio compiuto nell'agosto 1980 a Palermo in un villino di Carini (posto della raffineria di G. ALBERTI).

Manu
[Signature]

Le indicazioni relative al luogo, alle persone (PROCIDA, G. ALBERTI, FARAONE e ANNA COLIZZI), alla vettura usata (volkswagen maggiolino di colore verde), tutte riscontrate, sono state ritenute prove della veridicità del racconto. Altra conferma è stata rinvenuta nel fatto che alla COLIZZI, convivente del FARAONE, venne sequestrato un block notes in cui erano segnati i nomi di "Roberto" (pseudonimo del BUSCETTA) nonché del suocero di costui (GUIMORES).

Nella parte iniziale della presente motivazione è già stata rilevata la inammissibilità del ricorso del P.G..

Nel censurare la motivazione sopra riportata, invece, l'imputato sostiene che il FRAGOMENI era inaffidabile, che è stato dato troppo peso all'agenda del FARAONE e che le dichiarazioni circa l'incontro a Palermo erano venute fuori a distanza di quattro nomi e che non erano prova significativa i riferimenti alle altre circostanze narrate dai vari pentiti. Ma è evidente che in tal modo il ricorrente ripete la sua interpretazione negativa

degli elementi probatori ma non indica vuoti logici o incompletezza di analisi. E ciò tanto più che la sentenza impugnata ha spiegato che non ci si poteva attendere una conferma da parte del BUSCETTA posto che costui ha sempre tentato di allontanare il sospetto relativo al suo inserimento nel traffico di droga e che le divergenze nei vari racconti del chiamante, ampliate dalla difesa, attengono a particolari non rilevanti che nulla tolgono alla veridicità del racconto.

Quanto poi alla censura di omessa motivazione in ordine alla misura della pena essa rimane priva di valore di fronte al collegamento che la sentenza impugnata fa emergere con i rilievi concernenti la ricostruzione del fatto.

FASCELLA FRANCESCO.

In appello gli è stata confermata l'affermazione di responsabilità per i capi 1 e 10 ed è stata ritenuta la continuazione con la rapina di cui ai capi 313 e 316 in danno di BATTAGLIA e altri.

Il P.G. lamenta l'erronea applicazione della continuazione ma, come ha rilevato anche il P.G. in

Morici

udienza, la censura non ha fondamento posto che si basa solo sulla diversa natura giuridica dei rati accertati.

Quanto al ricorso dell'imputato occorre premettere che la sentenza impugnata ha basato l'affermazione di responsabilità per l'associazione a delinquere sulle dichiarazioni di S. CALZETTA secondo il quale i FASCELLA avevano una porcilaia nella zona di Gibilrone e l'imputato era affiliato alla cosca dei fratelli PULLARA'; di SINAGRA che indica l'imputato come membro della nuova famiglia di GIUSEPPE TINNIRELLO; di S. CONTORNO a sentire il quale l'imputato era uomo d'onore della famiglia di S. Maria di Gesù ed aveva rapporti, quanto alla droga, con gli ADELFO ed i PULLARA'; di quelle di M. MANNOIA che ha anch'egli assegnato l'imputato alla cosca di S. Maria di Gesù.

Circa le discordanze in ordine alla cosca di appartenenza, la sentenza impugnata le ha considerate irrilevanti dato che i gruppi territoriali di Corso dei Mille e S. Maria del Gesù sono contigui e tra gli stessi esiste un'alleanza

operativa.

Per quanto attiene ai dubbi circa l'esistenza di un negozio gestito dai FASCELLA la sentenza impugnata li ha fugati, ricordando che nel rapporto della polizia del 5.4.89 era riferito che i predetti collaboravano con un loro parente nella gestione di un esercizio commerciale di articoli casalinghi. Quanto alla rapina in danno della Sicilpierre e di MURABITO, le dichiarazioni del SINAGRA, ad avviso della Corte di merito, concordano con quelle del DI MARCO, il quale aveva precisato che la merce rubata venne custodita in un magazzino dei FASCELLA. Il primo (SINAGRA) aveva anche attestato la presenza dell'imputato che assicurò preventivamente la disponibilità del locale mediante compenso. E le discordanze tra i due pentiti sono state superate con il rilievo che il DI MARCO aveva avuto nella vicenda un ruolo del tutto secondario e poteva non conoscere i minuti particolari del suo svolgimento. Di fronte a tale discorso che mostra una analisi approfondita e coordinata dei vari elementi probatori, la minuziosa critica che è svolta, con

Es. Moller

il primo motivo, in ordine a ciascuno degli argomenti esposti dalla udienza impugnata si risolve in un rifacimento del giudizio di fatto ma non offre alcuna indicazione che riveli la mera apparenza della motivazione.

Del pari non trova credito il secondo motivo che addebita alla sentenza impugnata di avere ignorato il problema della permanenza del vincolo dopo l'avvenuto arresto di esso ricorrente nel luglio del 1981 e la conseguente ininterrotta sua detenzione. La censura è confutata in base al richiamo del principio di diritto seguito in via generale dalla Corte di merito che ha ritenuto necessaria la prova positiva che la detenzione sia stata capace di troncare il legame assicurativo del detenuto.

E la censura non offre alcun elemento di critica in questa direzione neppure nel motivo aggiunto, dedicato a questo specifico capo.

Contengono una sostanziale diversa interpretazione dei fatti anche le censure relative all'accertamento della rapina. Eventuali

discordanze nelle varie versioni sono state ritenute fisiologiche ed i giudici del merito hanno sul punto fornito logica spiegazione. In particolare per quanto riguarda il magazzino della GUDOGNA la sentenza ha osservato che non è stato dagli accusatori detto che il locale era di proprietà dei FASCELLA ma solo che costoro avevano messo a disposizione un magazzino.

Riguardo infine alla censura relativa alle attenuanti generiche e alle aggravanti dei nr. 4 e 6 dell'art. 416 bis la motivazione del rigetto della stessa si ricava dall'esame che i giudici di secondo grado hanno svolto in ordine alla personalità dell'imputato ed al giudizio negativo espresso in merito.

Anche per FASCELLA PIETRO è stato già rilevato all'inizio la inammissibilità del suo ricorso e di quello contrapposto del P.G.

FAZIO SALVATORE.

E' stato ritenuto colpevole di ricettazione continuata così modificati i capi 1 e 10 della rubrica.

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le dichiarazioni di SINAGRA e ANSELMO, secondo i quali il FAZIO, in carcere, era circondato da molta considerazione da parte di esponenti mafiosi; ha valutato quelle di M. MANNOIA che aveva escluso l'associazione del FAZIO, avendo considerato che era stato accertato, in contrario, che l'imputato era socio della società "La Siciliana" con GIOVAN BATTISTA INCHIAPPA, arrestato con GIUSEPPE MARCHESE e con FRANCESCO SPADARO, nipote di TOMMASO SPADARO. La stessa sentenza ha poi osservato che lo imputato aveva emesso numerosi assegni, anche per somme rilevanti, in favore di FILIPPO MARCHESE, GREGORIO TINNIRELLO, GIUSEPPE ABATE, FILIPPO ARGANO ed altri. E ha anche ricordato che la polizia, in un rapporto del 25.1.82, lo indicò come facente parte del clan di FILIPPO MARCHESE e riferì che nel 1974 accompagnò a Gaeta FILIPPO e PIETRO MARCHESE per trovare GIUSEPPE MARCHESE che ivi si trovava in soggiorno obbligato (il FAZIO ha negato di conoscere i MARCHESE). Altro riscontro è stato ravvisato nel

fatto che il FAZIO si era improvvisamente arricchito, pur essendo un semplice dipendente della Coca Cola ed aveva acquistato immobili per somme rilevanti. E' stato così escluso ogni ragionevole dubbio che il soggetto era inserito nel circuito di riciclaggio allo scopo di offrire la necessaria copertura ai traffici illeciti.

L'imputato denuncia:

- 1) violazione dell'art. 477 V.C.P.P. per aver ritenuto la sua responsabilità in ordine ad un fatto mai contestato;
- 2) vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione;
- 3) la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità;
- 4) vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre anche il P.G. in ordine alla mutata qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che il tipo di attività svolta (sistematico riciclaggio e copertura della attività illecita) rivelava la specifica volontà di arrecare un contributo

costante alla vita della associazione, integrando quindi, chiaramente gli estremi del reato ex art. 416 bis C.P..

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Quanto a quello dell'imputato in ordine alla censura sub 1), basta osservare che la Corte del merito ha valutato il fatto descritto nella contestazione senza introdurre alcuna circostanza nuova o diversa. Quanto all'elemento psicologico, la sentenza ha persuasivamente messo in evidenza come il FAZIO, totalmente inesperto di problemi elettrici, era diventato, tuttavia, contitolare di una società che lavorava proprio in tale campo e che, in concreto, operava solo con altre società di noti esponenti mafiosi. Inoltre, si è trovata conferma del dolo di ricettare nel fatto che nonostante l'esiguo capitale sociale, la società realizzava notevoli volumi di affari ed il FAZIO aveva iniziato ad acquistare immobili, anche per somme rilevanti (un fondo rustico acquistato per Lit. 490.000.000). Senza dire che tutti questi immobili erano stati confiscati in sede di giudizio

di prevenzione.

A sostegno dell'accertato dolo sono stati richiamati anche i vincoli con FILIPPO MARCHESE (il MANNOIA sostiene che il FAZIO era succubo del FILIPPO MARCHESE) e la continuità, nel tempo, del mantenimento dei rapporti con persone notoriamente mafiose; circostanze tutte significative in ordine alla piena conoscenza della fonte di provenienza del denaro avuto tra le mani.

Il motivo sub 3) è manifestamente infondato in considerazione del rilevante importo delle attività eseguite (basti ricordare che nel solo 1982 la società La Siciliana ha realizzato - stando alle scritture contabili - una attività di oltre 600.000.000).

Infondato è anche il motivo del ricorso del P.G. del resto disatteso anche dal P.G. di udienza. Infatti i giudici del merito hanno eseguito un accertamento in fatto all'esito del quale, con motivazione incensurabile, sono giunti alla conclusione che non si può parlare di partecipazione alla associazione, difettandone i

presupposti, bensì di sola attività collaterale esterna, dedita al riciclaggio.

Tale conclusione, coerente e persuasiva non si può ritenere viziata in base alla sola rivisitazione dei fatti.

FEDERICO DOMENICO.

Ha avuto confermata in appello l'affermazione di responsabilità per associazione di stampo mafioso, assorbita la separata contestazione di quelle a carattere semplice.

Secondo la Corte del merito tale convincimento trovava fondamento: nelle dichiarazioni di CALZETTA secondo il quale il FEDERICO, in poco tempo era divenuto molto rispettato nel giro mafioso perché aveva costruito molti edifici come prestanome di mafiosi della zona di Corso dei Mille ed era stato visto spesso in compagnia dei fratelli ARGANO, dei TINNIRELLO, dei BISCONTI e di MARIO PRESTIFILIPPO; in quelle di CONTORNO per il quale il FEDERICO era uomo d'onore e socio di GIOVANNI PRESTIFILIPPO, padre di Mario; nelle altre di CALDERONE che incontrò l'imputato nell'ambiente mafioso di S.

Scalderone

Erasmus e pure in quelle di M. MANNOIA a sentire il quale l'imputato non era "uomo d'onore" ma era in società con diversi mafiosi.

La sentenza impugnata ha confutato tutti gli argomenti difensivi ritenendo priva di valore la tesi che l'imputato all'attività di impresa fosse stato spinto, senza alcuna mira sottesa, da GIOVANNI BONTATE, che aveva conosciuto occasionalmente, e che aveva progredito utilizzando i soli crediti bancari. E sempre nella stessa direzione la sentenza impugnata ha messo in evidenza che il FEDERICO era socio di almeno cinque società (tutte elencate) nelle quali operavano esponenti mafiosi. La crescita della situazione finanziaria del FEDERICO rimaneva sotto l'ombrello di cosa nostra che ne era la garante, come era dimostrato dalla complessa situazione finanziaria e bancaria che ruotava nello stesso circuito di negoziazione di titoli rilasciati sempre da BUFFA, BISCONTI e PRESTIFILIPPO).

La sentenza ha infine valorizzato anche la disponibilità totale ed esclusiva della attività

del FEDERICO in favore della associazione mafiosa genericamente considerata.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile nella parte iniziale.

L'imputato denuncia invece: violazione di legge (artt. 416 bis C.P. e 192 N.C.P.P.) e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, assumendo che, al più, doveva essere ravvisata nei fatti contestati, la figura del favoreggiamento, in quanto mancava quel quid pluris necessario alla fattispecie associativa. A integrare tale dippiù non valeva la conoscenza dei mafiosi, che egli non ha negato e che non rivela alcunché nel senso della partecipazione, visto che all'epoca gli stessi erano incensurati. Doveva essere provato che gli apporti erano stati ottenuti con azioni mafiose e che vi era stata l'iniziazione.

Il ricorso suesposto non risulta fondato.

La qualificazione giuridica accolta dalla Corte di merito è corretta perché la sentenza impugnata ha raggiunto la certezza che il FEDERICO ha dedicato tutta la sua attività in favore della associazione

(e non di singoli) e per la finalità della associazione stessa.

Quanto poi alle censure relative all'apprezzamento degli elementi probatori è agevole il rilievo che costituisce una mera visione unilaterale il voler sminuire il significato della conoscenza e dei rapporti di affari con gli innumerevoli soggetti mafiosi sol perché costoro non erano imputati, quasi che la qualità di mafioso possa essere conosciuta solo quando essa viene scoperta dagli inquirenti. E del pari è inconsistente la pretesa di una dimostrazione diretta della acquisizione degli appalti mercé l'intimidazione e la prevaricazione.

La sentenza impugnata ha seguito un criterio corretto, condiviso anche da questa Corte regolatrice, quando ha ritenuto non necessario per l'associazione il fatto della iniziazione.

I rilievi infine che sono stati sollevati nella discussione orale e che mirano ad attribuire al ricorrente la sola partecipazione esterna, come tale non sufficiente a realizzare l'associazione,

Abel

rimangono confutati per effetto del richiamo ai principi in contrario esposti nella parte generale.

FERRERA ANTONINO.

In appello è stata confermata la condanna per associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso (capi 1, 9 e 10), e per quello finalizzato al traffico di droga (capi 13 e 20) e infine per alcuni episodi di traffico di tale merce (capo 22).

Valutando la posizione dei fratelli FERRERA (Giuseppe, Federico e Antonino), la sentenza impugnata li ritiene ampiamente inseriti nel traffico anche internazionale di droga, con i CANNIZZARO, alle dipendenze di SANTAPAOLA.

In particolare, per Antonino, la sentenza richiama la testimonianza di SALVATORE PARISI (ANTONINO e FEDERICO FERRERA erano uomini d'onore della famiglia di Catania e del clan di SANTAPAOLA) e del DATTILO (ANTONINO FERRERA si era occupato della visita alla motonave Dusk. Inoltre Antonino, con ANTONIO SAVOCA, nel maggio del 1983, si recò nelle vicinanze di Atene, proprio nel periodo del fermo della motonave Alexandros, carica di droga. In

Valeri

quella occasione i due incontrarono in Grecia il DATTILO). Il pretesto di assistere alla partita non è stato creduto, anche perché lo stesso ricorrente ammette di aver visto lo spettacolo al televisore.

La sentenza ha ricordato pure le dichiarazioni di SALVATORE MALTESE e PASQUALE D'AMICO i quali riferirono che entrambi i fratelli "cavaduzzu" erano affiliati a SANTAPAOLA.

Anche la successiva ritrattazione del DATTILO è stata dalla sentenza ritenuta non veritiera; e notevole peso è stato dato al rapporto della Guardia di Finanza del 17.11.83 per quanto riguarda il traffico internazionale di droga ad opera dei CANNIZZARO, dei FERRERA, di GASPARE MUTOLO in unione con SANTAPAOLA.

L'imputato con due ordini di motivi, separatamente redatti, lamenta: a) erronea applicazione della legge penale, travisamento del fatto e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati associativi. La sentenza impugnata, a suo avviso, si sarebbe basata sui rapporti familiari ma non avrebbe dimostrato né

azioni intimidatorie né quelle di controllo delle attività economiche della zona. Non avrebbe tenuto conto che era stato annullato il mandato di cattura e che altra sentenza del Tribunale di Roma lo aveva assolto da una analoga contestazione. Neppure avrebbe risposto ai rilievi difensivi con i quali si era dedotto che né lui né il fratello erano sulla motonave abbordata dalla Guardia di Finanza, che il capitano DATTILO aveva ritrattato le accuse e che il viaggio ad Atene era stato fatto proprio per vedere la partita di calcio. L'imputato indugia pure su altri particolari, i quali dovrebbero dimostrare che la Corte del merito si è fermata solo a delle congetture;

b) altra violazione di legge per aver la sentenza impugnata confuso il concorso di persone in singoli reati con le due fattispecie di associazione per delinquere, senza alcuna prova che i singoli reati fossero stati preceduti dall'accordo associativo; e per di più ha dedotto erroneamente da fatti singoli di traffico gli estremi dell'associazione. A parte ciò ha comunque ritenuto altrettanto erroneamente

di poter tenere distinte l'associazione mafiosa e quella in tema di stupefacenti quando, invece, i requisiti costitutivi sono normativamente identici. Di qui l'errore di aver negato l'assorbimento in una sola fattispecie associativa anche degli episodi del traffico di stupefacenti quali reati scopo;

c) vizio di motivazione sulla persistenza del vincolo dopo il settembre del 1982, sotto il profilo che tale persistenza si poneva in contraddizione con l'assoluzione di altri coimputati dello stesso reato per il medesimo periodo di tempo;

d) altro vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena e alle aggravanti per i reati di droga.

Ricorre peraltro anche il P.G. che lamenta l'erronea concessione della continuazione tra i reati associativi di mafia e quelli diretti al traffico di droga e assume che la Corte del merito non ha approfondito l'analisi degli elementi a

disposizione, che andavano tutti nella direzione di una completa separazione ideativa tra i due gruppi di reati.

Nella discussione orale l'imputato ha lamentato anche il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovare il dibattimento ma tale doglianza non attiene a nessuno dei capi impugnati con i motivi principali ed è precluso a norma dell'art. 529 in relazione all'art. 533 del codice di rito abrogato.

Tutte le altre esposte censure non sono fondate.

Quanto a quelle dell'imputato, è sufficiente richiamare le considerazioni generali fatte nella parte iniziale della presente motivazione sia a riguardo del corretto assorbimento, per gli aggruppamenti mafiosi coinvolti in questo processo, della fattispecie di cui all'art. 416 C.P. in quella individuata con l'art. 416 bis sia a riguardo della possibile coesistenza, in concorso reale, dei reati associativi a delinquere e di quelli associativi e di traffico di stupefacenti.

Le altre censure che ruotano attorno alla tesi che

a base dell'affermazione di responsabilità è stata, in effetti, posta la condizione di membri della famiglia FERRERA ma non una convincente dimostrazione del fatto che anche Antonino e Francesco avessero tenuto la condotta richiesta della norma incriminatrice, si rivelano per una pura e semplice affermazione a confronto delle minute analisi che la sentenza impugnata ha svolto proprio in ordine a singoli fatti di traffico di stupefacenti e del collegamento razionale che si poneva tra questi fatti e gli altri elementi probatori che deponevano anche per la partecipazione alle associazioni a delinquere.

Le censure, infine, che conducono una serrata critica della sentenza impugnata e delle singole affermazioni in essa svolte su ognuno degli elementi probatori acquisiti e, in ispecie, sulle accuse testimoniali, sulle ritrattazioni, sui tempi della carcerazione e sulla assoluzione in altre vicende processuali, appaiono essere sostanzialmente una vera e propria rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Handwritten signature or initials

Dalla minuta ricostruzione che la sentenza impugnata ha fatto dei numerosi episodi delittuosi accertati a carico dell'imputato, nonché del ruolo preminente da lui assunto in due degli aggruppamenti illegali, emerge anche il percorso logico argomentativo che la Corte del merito ha seguito per fissare la pena, tenere ferme le aggravanti degli stupefacenti e per negare le attenuanti generiche.

Quanto alla considerazione con la quale il P.G. ha mirato a dimostrare che a riguardo della ritenuta continuazione tra tutti i reati ascritti non appariva una coerente motivazione della sentenza impugnata e il suo sostanziale distacco dalla verità processuale, basta osservare che si tratta di un vero e proprio apprezzamento di fatto diverso da quello seguito dalla Corte del merito. E che non sia in effetti indicato alcun vizio o vuoto logico emerge chiaramente dallo stretto collegamento cronologico e territoriale dei vari episodi criminosi che la sentenza impugnata ha puntigliosamente registrato.

Proceder

FERRERA FRANCESCO.

In appello si è visto confermare anche lui, come il fratello Antonino, la condanna in primo grado per i reati continuati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20 della rubrica originaria.

Contro la sentenza di appello ha ricorso il P.G. deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta continuazione tra i reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso e quelli in materia di droga. Ma nessun vizio logico viene effettivamente indicato né viene evidenziata una mancanza di aderenza alla realtà processuale. Trattasi di un diverso apprezzamento dei fatti, che oltretutto non tiene conto della corretta valutazione che la sentenza impugnata ha fatto della stretta connessione temporale ambientale e operativa delle varie circostanze delittuose descritte.

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già detto nella parte iniziale. Né può giovargli il richiamo, che il difensore ha svolto nella discussione orale, all'effetto estensivo della

M. Valeri

impugnazione del fratello Antonino, tempestiva e cadente su motivi comuni anche alla posizione dell'imputato ora in esame, giacché tale ricorso è stato, come si è visto, respinto nella sua totalità.

FIDANZATI ANTONIO.

E' stato in appello ritenuto colpevole di associazione in materia di droga e di episodi di traffico (capi 13 e 22).

FIDANZATI GAETANO.

Si è visto unificare i capi 13, 19 e 22 ai reati già giudicati con sentenza del 13.11.85 della Corte di Appello di Torino e confermare la condanna per il capi 10 (assorbita la contestazione separata dal capo 1).

FIDANZATI GIUSEPPE.

E' stato condannato dalla sentenza di secondo grado per i reati continuati in materia di droga (81 cpv C.P. e capi 13 e 22).

FIDANZATI STEFANO.

E' stato ritenuto colpevole in appello per tutti i reati contestati di cui ai capi 1 e 10 e 13 e 22,

con la continuazione tra tutti.

La sentenza di appello, in modo unitario per tutti e quattro i fratelli sopra indicati, ha considerato che dagli elementi acquisiti era risultato che gli stessi frequentavano abitualmente a Milano i locali di due società: Datra s.r.l. e Mapriol, site in via Largo 13, le quali erano gestite e frequentate da noti personaggi mafiosi quali GERLANDO ALBERTI, ENEA ANTONINO, GIUSEPPE e ALFREDO BONO, MARTELLO UGO, tutti dediti al traffico degli stupefacenti. Ha quindi richiamato le dichiarazioni di ALFONSO PASTURA: secondo il quale tutti i fratelli FIDANZATI costituivano in Milano un sicuro riferimento per i traffici di stupefacenti; le risultanze emerse nel processo c.d. di nonna eroina, dal quale gli stessi fratelli uscirono condannati sul rilievo che essi erano stabilmente dediti al traffico di stupefacenti; le dichiarazioni di GENNARO TOTTA: a sentire il quale ai FIDANZATI tutti venne impartito l'ordine di eliminare CONTORNO; la dichiarazione di BUSCETTA: che aveva ripetuto che i quattro imputati facevano

le parole

parte della famiglia di BOLOGNETTA; ancora gli altri elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche sulla utenza di ALFREDO BONO, capo della famiglia di BOLOGNETTA, dalle quali si ricavava il coinvolgimento di tutti i FIDANZATI in traffici illeciti; ancora la dichiarazione di S. CONTORNO che sapeva che i fratelli in esame erano componenti della famiglia di BOLOGNETTA, vicina ai corleonesi, e si occupavano dello smercio dell'eroina, prodotta in Sicilia, sulla piazza di Milano; le dichiarazioni analoghe di A. EPAMINONDA per il quale gli stessi imputati detenevano il monopolio del traffico di cocaina nel nord Italia ed erano in grado di effettuare grosse importazioni dalla Bolivia, e infine le accuse di S. CONIGLIO secondo cui tutti i fratelli FIDANZATI notoriamente operavano nel giro degli stupefacenti.

Scendendo alle singole posizioni, poi, la sentenza impugnata ha considerato a carico specifico di FIDANZATI ANTONIO le accuse di G. MELLUSO che in carcere aveva appreso da FIDANZATI GAETANO che anche il fratello Antonio era coinvolto nel

traffico degli stupefacenti; le dichiarazioni di S. CONIGLIO che conosceva bene l'imputato per aver avuto con costui rapporti in occasione di consegne di partite di stupefacenti; i riscontri di A. EPAMINONDA il quale conobbe l'imputato mentre era in compagnia con il fratello Gaetano.

Quanto ai reati 1 e 10 del capo di imputazione, le dichiarazioni dei pentiti non erano state univoche.

L'imputato lamenta con il ricorso:

- 1) la sentenza non ha individuato specifiche condotte da contestare all'imputato. E tanto appariva necessario proprio in considerazione della natura del reato associativo;
- 2) nessun elemento a carico può essere ricavato dalla frequentazione della società Datra e Mapriol;
- 3) sussiste il vizio di motivazione in ordine alla chiamata in correità di S. CONIGLIO che è generica e di cui lo stesso chiamante fornisce lecite spiegazioni;
- 4) lo stesso vizio esiste per le dichiarazioni di S. MELLUSO, EPAMINONDA e PASTURA;
- 5) non manca neppure il vizio di motivazione in

ordine alla valutazione dei riscontri che non avrebbero i requisiti richiesti per gli indizi;

6) e così ricorre pure vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sulla sussistenza dell'aggravante di cui al nr. 2 dell'art. 74 della legge sugli stupefacenti.

Ha proposto ricorso anche il P.G. denunciando violazione di legge per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 da un lato e 71 e 74 dall'altro, della legge citata.

Entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Quello del P.G. ripropone all'evidenza una diversa valutazione dei fatti come ha riconosciuto lo stesso P.G. in udienza.

Quanto al ricorso dell'imputato si osserva che tutti gli elementi esposti nella sentenza impugnata forniscono la prova della partecipazione dell'imputato alla associazione e al traffico degli stupefacenti. La valutazione di tutte le fonti accusatorie è coerente, corretta e persuasiva. Ed è da respingere la tecnica difensiva volta a

scomporre tutti gli elementi per demolirli singolarmente perché tale manovra contrasta con i criteri generali di valutazione degli elementi probatori non senza aggiungere che per la valutazione dei riscontri non valgono le regole dettate in materia indiziaria.

Anche per le restanti doglianze valgono le considerazioni di carattere generale.

Specificatamente per FIDANZATI GAETANO la sentenza impugnata ha tenuto presente il fatto che già nel 1970, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, a Milano, vennero fermati TOMMASO BUSCETTA, SALVATORE GRECO, GERLANDO ALBERTI, GAETANO BADALAMENTI, GIUSEPPE CALDERONE; le accuse di BUSCETTA a sentire il quale GAETANO FIDANZATI, conosciuto in carcere a Palermo, era personaggio mafioso vicino a GIUSEPPE BONO; quelle si S. CONTORNO, al quale l'imputato aveva raccontato di aver invitato ANTONINO GRADO a presentarsi a Palermo durante la guerra di mafia, la propalazione di S. CALZETTA secondo il quale l'imputato era mafioso di rispetto; il racconto di A. FRAGOMENI che aveva riferito come nel 1979, in

un ristorante nel centro di Milano aveva acquistato dall'imputato 3 Kg. di eroina e 2 di cocaina; la deposizione di G. MELLUSO che aveva conosciuto in carcere l'imputato ed apprese da lui la partecipazione al gruppo mafioso allora dominante a Palermo; quelle di A. EPAMINONDA che aveva appreso da NELLO PERNICE che l'imputato era uomo d'onore e aveva partecipato sia ad una riunione, nel corso della quale si parlò, di problemi di organizzazione mafiosa, e poi ancora alla festa di battesimo del figlio di FRANCO TURATELLO cui erano stati invitati solo uomini d'onore ed esponenti della malavita; l'accusa di P. D'AMICO secondo cui l'imputato era addetto ai rapporti tra mafia e camorra; quelle di M. INCARNATO che conobbe l'imputato nel 1980 in occasione di una riunione tenutasi a Marano di Napoli nella villa dei NUVOLETTA; le dichiarazioni di M. MANNOIA che aveva indicato nell'imputato un esponente della famiglia di BOLOGNETTA.

In aggiunta a tutto ciò anche gli episodi di traffico di cui alla sentenza 13.11.85 nella Corte di Appello di Torino, sono stati ritenuti fatti

specifici rispetto alle presenti imputazioni che riguardano il collegamento tra le cosche della Sicilia e quelle della Lombardia e denotano che la condotta dell'imputato aveva un raggio d'azione più vasto di ciascuna delle singole associazioni.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) violazione dell'art. 416 bis C.P., in particolare circa la sussistenza degli elementi essenziali nel reato; mancanza di prova circa la condotta tipica e violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; si sostiene che i riscontri che non abbiano le caratteristiche di cui alla norma citata non possono essere ritenuti validi;
- 2) vizio della motivazione sulla permanenza vincolo;
- 3) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità;
- 4) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.11.85.

Ricorre anche il P.G. deducendo la violazione dell'art. 81 C.P. per aver ritenuto in via

automatica la continuazione tra il reato di cui all'art. 416 C.P. e quello di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Questo ricorso del P.G. è infondato perché, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, propone solo questioni di fatto.

Infondato, è, però, anche il ricorso dell'imputato. Quanto al motivo sub 4, la Corte del merito, con coerente accertamento di fatto, ha ritenuto che le imputazioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino 13.11.85 attenevano ad episodi specifici limitati nel tempo e nello spazio, mentre la contestazione attuale riguarda un più vasto traffico che trae origine dal trasferimento degli stupefacenti dalla Sicilia e dalla conclamata situazione di predominio nella vendita di stupefacenti in Lombardia ed in genere nel nord Italia.

Per il resto, valgono le considerazioni che attengono a questioni di carattere generale; non senza ricordare che la responsabilità del ricorrente nella commissione dei reati addebitati

risulta ampiamente provata dalle numerose chiamate in correttezza e da altri elementi ritenuti, con accertamento di fatto, altamente significativi.

A carico specifico di FIDANZATI GIUSEPPE la sentenza impugnata ha ritenuto pieni di significato oltre gli elementi comuni, le dichiarazioni di G. MELLUSO che apprese in carcere da GAETANO FIDANZATI che anche il fratello Giuseppe era coinvolto nel traffico della droga; il fatto che era stata, poi, intercettata una telefonata tra BONO ALFREDO e CAMERANO GIORGIO dalla quale si ricavava che anche l'imputato era dedito al traffico della droga e le accuse di A. EPAMINONDA che ricorda di avere incontrato l'imputato, che era in compagnia del fratello Gaetano, in una riunione riguardante affari di crimine.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) vizio di motivazione sulla responsabilità, in particolare in ordine alla esistenza del vincolo associativo sul rilievo che sarebbe stata ritenuta una sorta di responsabilità familiare mentre non si è esaminata l'attendibilità dei vari pentiti;

2) violazione di legge circa la sussistenza delle aggravanti oggettivamente ritenute.

3) vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e alla misura di sicurezza.

Ricorre pure il P.G. che denuncia la violazione dell'art. 81 C.P. per avere ritenuto la sentenza impugnata la continuazione tra i vari reati in materia di droga.

Quest'ultimo ricorso propone palesemente questioni di fatto ed è perciò infondato, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

E' infondato anche il ricorso dell'imputato. La prova della esistenza del vincolo associativo risulta sia dalla dimostrata esistenza del vincolo familiare associativo che, come tale, appare ancora più pericoloso, sia dalle acquisizioni processuali relative al tipo e alla natura dell'attività esercitata dall'imputato (importazione, trasformazione, trasporto, esclusiva della vendita di droga in alcune zone).

La responsabilità dell'imputato, inoltre, non viene

afferzata solo in base al vincolo familiare, posto che la sentenza si preoccupa non tanto di indicare la responsabilità del clan FIDANZATI, ma puntigliosamente di individuare i singoli elementi di responsabilità individuale.

Per le restanti doglianze, valgono le considerazioni di ordine generale.

A carico specifico di FIDANZATI STEFANO la sentenza ha considerato oltre gli elementi comuni, il fatto che il 26.7.82 l'imputato venne arrestato a Palermo mentre si trovava in compagnia di BIAGIO MARTELLO, ANTONINO ENEA e GIUSEPPE BONO (l'imputato era alla guida di una vettura di proprietà dell'ENEA); le accuse di T. BUSCETTA secondo il quale l'imputato, a differenza dei fratelli, apparteneva alla famiglia di S. Giuseppe Jato; le dichiarazioni di ANTONINO FEDERICO che ha parlato del carisma notevole che l'imputato esercitava in carcere; quelle di A. EPAMINONDA che conosceva l'imputato quale uno dei capi del traffico di stupefacenti a Milano, e, infine, quelle di M. MANNOIA a sentire il quale Stefano era uomo d'onore come Gaetano.

L'imputato con il presente ricorso denuncia:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, ritenuta sulla base di considerazioni generiche attinenti all'intera famiglia e senza tener conto che il procedimento penale relativo all'arresto del 26.7.82 si concluse con l'assoluzione piena innanzi all'A.G. di Torino che l'aveva accusato di traffico di stupefacenti;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti affermata senza prove dirette;
- 3) vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P. affermato senza prove specifiche ma sulla base della sola presunzione di continuazione nella condotta associativa;
- 4) vizio di motivazione circa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis C.P.;
- 5) vizio di motivazione quanto al diniego della continuazione tra tutti i reati;
- 6) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.



Anche il P.G. ha proposto ricorso denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. perché non era applicabile, a suo avviso, la continuazione fra tutti i reati. Ma lo stesso P.G. di udienza ha ammesso che il P.G. ricorrente ha proposto solo questioni di fatto onde il ricorso deve essere respinto.

Per lo stesso motivo va respinto anche il ricorso dell'imputato.

E' stata fornita la prova della comunione di vita dell'imputato con molti soggetti mafiosi e l'assoluzione nell'altro processo non smentisce siffatta circostanza.

Nel resto, la prima chiamata in correità, corredata dai riscontri obiettivi e da altre chiamate, fornisce la prova della sussistenza dei veri reati.

Per la doglianza di cui al motivo sub 5 non risulta dalla sentenza che la relativa questione sia stata proposta in appello.

Per tutte le altre censure valgono le considerazioni di ordine generale.

FINAZZO EMANUELE.

Condannato anche lui per ricettazione continuata, così modificato il capo 10, ricorre deducendo che mancava qualsiasi correlazione tra il reato associativo contestato in origine e la ipotesi della ricettazione già ritenuta in primo grado, e che non era, comunque, evidente il dolo richiesto. Altro vizio della sentenza impugnata viene indicato nella contraddizione che emergeva nell'analisi delle acquisizioni istruttorie relative alla disponibilità di danaro e al riconoscimento effettuato dal GASPARINI.

Il ricorso è infondato.

I rilievi svolti dal ricorrente circa la incensuratezza dei figli del BADALAMENTI, ai quali era solito accompagnarsi, e circa la mancanza di una prova certa sul maneggio di somme di provenienza illegittima, non fa individuare alcun vizio logico o giuridico della motivazione. La sentenza impugnata, infatti, ha ricavato la certezza che l'imputato fosse lo strumento per la "ripulitura" dei ricavi dell'organizzazione mafiosa, dal collegamento di molteplici elementi

Male

dal significato illuminante. L'imputato era socio in diverse imprese, non aveva alcuna attività lavorativa seria eppure risultava avere effettuato rilevanti impieghi di somme per centinaia di milioni, lo stesso FINAZZO aveva ammesso di essere solo camionista, di non capire nulla di finanza e di società e di avere acquistato un terreno senza nulla aver pagato, altri soci erano appunto i figli del BADALAMENTI e l'amministratore della Sifac era un commercialista ritenuto al servizio dei corleonesi.

Trattasi, come appare evidente, di un ragionamento coerente e corretto e soprattutto privo di dimenticanze o di salti logici.

Di fronte a ciò i rilievi del ricorrente propongono chiaramente solo una diversa interpretazione delle singole circostanze di fatto.

FIorenza Vincenzo.

Condannato in grado di appello solo per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti ricorre deducendo violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il profilo che non doveva essere

data credibilità alla chiamata in correità dei pentiti ANSELMO e CONIGLIO, e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Le censure non possono trovare accoglimento.

Quanto alla prima occorre sottolineare che essa rimane confutata in base alle considerazioni relative alla effettiva portata del comma 3 dell'art. 192 citato, svolte nella parte dedicata alle questioni generali.

La norma non risulta violata neppure in sede di valutazione degli elementi probatori acquisiti. Ed infatti la Corte del merito ha ricavato il convincimento della responsabilità del ricorrente non solo dalla convergenza sostanziale delle dichiarazioni dei due pentiti ma altresì da altri elementi significativi quali il versamento di somme rilevantissime (80 milioni di lire) al LUCCHESI e l'incarico di corriere affidato all'imputato. La Corte del merito ha anche chiarito punto per punto tutti i dubbi manifestati dalla difesa circa la esatta identificazione dell'imputato e circa il

SP

versamento effettivo delle somme al LUCCHESE.

La motivazione ora riassunta appare completa, logica e coerente.

Quanto alla seconda censura basta osservare che la Corte del merito ha espressamente considerato che non emergevano elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche, così collegandosi chiaramente alla ricostruzione del ruolo del FIORENZA fatta in punto responsabilità.

A GAETA GIUSEPPE è stata confermata in appello la condanna per il reato continuato di associazione a delinquere (artt. 416 e 416 bis C.P.) con l'aggravante del nr. 2 della seconda disposizione.

La sentenza impugnata pone a base della ritenuta responsabilità le dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE, M. MANNOIA i quali riferiscono che l'imputato era il capo della famiglia di Termini Imerese.

In particolare ha dato rilevanza a quelle di BUSCETTA che in occasione del furto di un autocarro, subito dai suoi nipoti, e, su sollecitazione di costoro, si era rivolto, a mezzo

di una terza persona, al GAETA, proprio allo scopo di ottenere la restituzione della refurtiva. Il GAETA gli aveva fatto sapere di non poter accogliere la sollecitazione perché i nipoti si erano rivolti anche alla polizia. La sentenza ha pure posto in evidenza particolare il racconto di CALDERONE laddove ha aggiunto che l'imputato era beneficiario di un "pizzo" pagato dai COSTANZO per dei lavori sempre in Termini Imerese.

Ricorre l'imputato denunciando:

- 1) vizio di motivazione sull'attendibilità pentiti e sull'affermazione di responsabilità, posto che non è provata la esistenza di una famiglia di Termini Imerese;
- 2) vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante di cui al nr. 2 dell'art. 416 bis C.P.;
- 3) vizio di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo l'entrata in vigore della legge 646/82;
- 4) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre pure il P.G. denunciando all'opposto vizio

di motivazione in ordine alla quantità minima della pena irrogata, ma lo stesso P.G. di udienza ha ammesso che il discorso della Corte di merito al riguardo è privo di vizi logici o giuridici.

Del pari però deve essere respinto il ricorso dell'imputato.

Esistono precise e ripetute chiamate di correo che tutte identificano l'imputato nel capo della famiglia di Termini Imerese. Sintomatica è la vicenda raccontata dal BUSCETTA dalla quale implicitamente risulta la detta la qualifica del GAETA. La sentenza ha motivato anche circa le riserve ed i tentativi di ritrattazione dei testi sul punto.

Viene altresì persuasivamente spiegata dalla sentenza impugnata la ragione per la quale i COSTANZO avrebbero pagato il "pizzo" all'imputato anche dopo la morte di CALDERONE. E, a comprova, sono stati evidenziati i rapporti di affari con il CALO' ed il TOMMASO SPADARO, come risultava dai titoli rinvenuti ed intestati a persone di fiducia dei predetti. Lo stesso GAETA figurava beneficiario

di alcuni assegni di taglio fisso (da Lit. 5.000.000 cadauno), richiesti da SALVATORE MARSALONE e negoziati da vari esponenti mafiosi. Quanto alla permanenza del vincolo basta richiamare le osservazioni generali iniziali e rilevare che nel ricorso non viene allegato alcun dato o circostanza che provi in modo inequivoco l'esistenza di un fatto positivo significativo del distacco deciso e volontario dell'associazione.

GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE.

In appello è stata ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22 (assorbito il capo 38).

La sentenza impugnata ha posto a base della decisione le dichiarazioni di GIUSEPPE DI CRISTINA secondo il quale l'imputato rappresentava una vera e propria base logistica di LEGGIO LUCIANO in Sicilia (DI CRISTINA si riferiva proprio all'imputato avendo fornito all'uopo inequivoche indicazioni); il fatto che il ricorrente era intervenuto al matrimonio di un nipote di SALVATORE RIINA e inoltre risultava l'intestatario del

contratto di fornitura di energia elettrica di un appartamento ove venne arrestato il latitante LEOLUCA BAGARELLA; l'altro fatto che un autocarro della soc. MAFEDI facente capo al clan MADONIA; e poi le dichiarazioni di LEONARDO VITALE secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di S. Lorenzo; le accuse di BUSCETTA che apprese da BONTATE e BADALAMENTI che l'imputato era un pericoloso uomo d'azione della famiglia di RESUTTANA; quelle di S. CONTORNO a sentire il quale l'imputato faceva parte della famiglia di S. Lorenzo ed anzi, per un certo periodo, ne era stato il capo; le ulteriori dichiarazioni di S. ANSELMO che ebbe a riferire che l'imputato faceva parte della famiglia S. LORENZO - RESUTTANA dei MADONIA e che più volte lo aveva visto con il fratello VINCENZO ANSELMO, con GIUSEPPE SPINA e con SALVATORE CONIGLIO in occasione di ordinazioni di partite di droga che il GAMBINO era in grado di fornire in breve tempo; ancora i riferimenti di CALDERONE che accusava l'imputato essere l'ombra di S. RIINA anche nei traffici di droga e infine le

accuse M. MANNOIA che ha posto in evidenza il notevole spessore criminale del soggetto.

Il ricorso dell'imputato denuncia:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, affermata sulla base di elementi illogici, privi di valore e contraddittori;
- 2) violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
- 3) vizio di motivazione quanto alla misura della pena.

Con i motivi aggiunti ha lamentato il totale difetto di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982, e in ordine alle attenuanti generiche e alle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis C.P.

Anche il P.G. denuncia la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati associativi e quelli in tema di droga, ma lo stesso P.G. di udienza ha dovuto ammettere che sotto tale profilo la sentenza non presenta vizi logici o giuridici.

Va respinto peraltro anche il ricorso dell'imputato.

Le molteplici e precise chiamate di correo risultano tra loro convalidate e confortate altresì da indizi significativi, quali la proprietà dell'autocarro usato dalla MAFEDI e l'intestazione del contratto di fornitura della energia elettrica, già ricordato. Anche l'aver partecipato al matrimonio di un nipote del RIINA sta a significare la considerazione che costui aveva nei confronti del GAMBINO e giustifica l'affermazione del CALDERONE.

Quanto alla pena, la sentenza, anche se succintamente, ne ha indicato la conformità e la proporzione in relazione al fatto associativo ed alla consistenza del sodalizio.

Quanto ai motivi aggiunti la parte attinente alla persistenza del vincolo rimane confutata in base al richiamo alle considerazioni di carattere generale iniziali le quali hanno condiviso il principio accolto dalla Corte di secondo grado secondo cui la permanenza è interrotta solo dalla emergenza di un fatto positivo e di inequivoco significato che provi il ritiro del consenso all'associazione. E di

Calderone

tale fatto positivo nessuna allegazione è fatta dal
ricorrente.

Anche per la parte che concerne le attenuanti
generiche e le aggravanti è sufficiente richiamarsi
alle suddette considerazioni di carattere generale
e rilevare, in conseguenza, che il percorso logico
seguito dalla Corte del merito emerge per
collegamento alla minuta ricostruzione del fatto e
del ruolo svolto dal ricorrente.

Per GAMBINO GIUSEPPE la Corte di secondo grado ha
unificato per la continuazione il capo 10
(assorbendo il capo 1) ai reati già giudicati con
sentenza del 3.5.85 della Corte di Appello di
Palermo.

La sentenza impugnata ha considerato che la
sussistenza del vincolo associativo con i fatti
giudicati con la sentenza sopra richiamata era
desumibile dalla accertata partecipazione del
ricorrente nell'omicidio di PIETRO MARCHESE,
delitto di sicura matrice mafiosa. A conferma di
tale certezza ha poi osservato che M. MANNOIA aveva
riferito che gli esecutori di tale omicidio avevano

avuto solenne investitura in carcere.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e violazione dell'art. 90 V.C.P.P.; si sostiene che la partecipazione al delitto MARCHESE non può fornire la prova della sussistenza del vincolo associativo anche perché, sul punto, le dichiarazioni dei pentiti non sono credibili;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Ricorre anche il P.G. deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione; ma lo stesso P.G. di udienza ha rilevato che anche per tale punto la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico o giuridico.

Del pari vanno peraltro respinte anche le censure dell'imputato. Esse così come sono articolate, rappresentano solo una contestazione di fatto, in contrasto con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. Inoltre, non si può parlare di violazione dell'art. 90 V.C.P.P. essendo stata

dimostrata la persistenza del vincolo associativo fin dopo la data della prima sentenza.

La unicità del disegno criminoso è stato, anche se sommariamente, motivata in modo persuasivo.

GELARDI MARIO.

Ricorre per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione, così modificati, già in primo grado, i capi 1 e 10 della rubrica.

Deduce motivazione apparente in ordine all'affermazione di responsabilità e in punto della mancata concessione delle attenuanti generiche.

Le censure sono infondate.

La sentenza impugnata ha dedotto il fatto della ricettazione e la consapevolezza illecita delle cose ricevute, da tutta una serie di elementi aventi un preciso significato accusatorio, quali l'improvviso arricchimento, ammesso dallo stesso imputato e che non si conciliava con il modesto giro di affari e con il limitato numero di clienti della società Mafedi, la negoziazione di numerosi assegni provenienti da soggetti mafiosi e l'esborso di tasca propria del prezzo di un terreno

G. Mafedi

acquistato da un figlio di FRANCESCO MADONIA.

La rivisitazione sottile e minuziosa di tutti i particolari di fatto, tenuti presenti dalla Corte del merito, al fine di dimostrare che non era stata adeguatamente motivata la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali di cui innanzi, significa solo un rifacimento del giudizio di fatto ma non indica alcun vizio logico o una qualche incompletezza o contraddizione della motivazione.

Quanto alla motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche basta richiamare, ancora una volta, il collegamento ovvio con gli elementi di pesante responsabilità e pericolosità evidenziati nella ricostruzione del fatto.

GERACI ANTONINO (detto Nenè).

E' stato condannato, in esito al giudizio di appello, per il solo reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito in esso il capo 1), rimanendo assolto da ogni altra imputazione.

Ha proposto ricorso, con motivi separatamente redatti e con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e l'erronea

Gi. Madonia

valutazione dei collaboranti BUSCETTA, MASALA, CALDERONE, MARINO MANNOIA, nonché di DI CRISTINA, in realtà inattendibili per interne insufficienze e contraddizioni, per la natura "de relato" e per il difetto di riscontri; il difetto di motivazione sulla protrazione del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, sulle ritenute circostanze aggravanti, sul diniego alle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Nei confronti dell'imputato ha proposto ricorso il P.G. di Palermo, per difetto di motivazione, oltre che in ordine alla esclusa partecipazione all'omicidio del DI GIULIANO (motivo già esaminato precedentemente da questa Corte regolatrice), altresì per la misura della pena inflitta in ordine al reato residuo.

I ricorsi non hanno fondamento.

Le doglianze dell'imputato, riproposte in analoghi termini nella discussione orale, si sono incentrate, come si è detto, sulla violazione della succitata norma processuale e, sotto un secondo e consequenziale profilo, sulla divaricazione, in

S. Malleo

ogni caso, tra i principi fissati dallo stesso giudice del merito in punto di metodologia della prova, per la parte inerente alle dichiarazioni dei collaboranti, e l'applicazione fattane in concreto.

Ora, per quanto riguarda la varia problematica sorta nel procedimento attorno alla norma suddetta, non può che farsi rinvio alle osservazioni formulate da questa Corte in termini generali, che hanno già chiarito la legittimità delle risoluzioni del giudice d'appello.

Per quanto attiene all'altro profilo, riguardante il concreto apprezzamento delle fonti della prova, si rileva che la sentenza impugnata ha utilizzato una pluralità di indicazioni di autonome provenienze, coincidenti nell'attribuzione all'imputato di cariche elevate non soltanto nell'ambito locale (la "famiglia" di Partinico, di cui era capo), ma a più alto livello, rivestendo egli, secondo gli assunti, la posizione di componente della "commissione". I dichiaranti hanno riconosciuto l'immagine fotografica di GERACI, così

eliminando qualsiasi possibilità di dubbio sull'identità della persona da essi conosciuta o vista in particolari circostanze. E l'appartenenza, da molti anni, dell'imputato al mondo mafioso è stata riscontrata anche sulla base di remote notizie di polizia, da cui è risultato che il 6.2.62 egli era stato identificato in Roma, presso l'hotel Cesari, assieme a COPPOLA DOMENICO (nipote del famoso FRANK COPPOLA, è indiziato come appartenente alla cosca di Partinico) ed a GAETANO BADALAMENTI, e che il giorno seguente era giunto nello stesso albergo il BUSCETTA: circostanza, quest'ultima, ritenuta giustamente riscontrante l'affermazione del collaborante (tra le altre da lui provenienti, di diverso tenore, assunte in ricorso a comprova della sua inattendibilità) di aver personalmente conosciuto l'imputato.

Altro ed indiretto riscontro è derivato dalle parole della nota BONO BENEDETTA, già amante del mafioso agrigentino COLLETTI CARMELO, che ha posto in evidenza l'influenza esercitata dal GERACI in certi ambienti, e che lo rendevano destinatario di

Sc. Badalamenti

"raccomandazioni" di vario genere.

Il materiale accusatorio, è stato censurato dal ricorrente che, con accurata analisi tesa a frantumare e a isolare ogni circostanza, ha inteso dimostrare l'inattendibilità di ciascuna voce accusatoria, denunciandone intrinseche debolezze, sotto l'aspetto - come si è detto - della mancanza di certezza rappresentativa o della presenza di contraddizioni tra le singole parti di ciascuna deposizione.

Ma, senza necessità di più dettagliato esame, che rischierebbe di tramutarsi in un ammissibile confronto sul merito, si può dire che la critica è inficiata in radice dal suo stesso criterio disaggregante, né, infatti, essa riesce a travolgere il fatto che dati provenienti da fonti disparate e raccolti in momenti diversi, abbiano finito con il mostrare una illuminante coincidenza nella indicazione del ruolo rilevante rivestito dal GERACI nella consorceria mafiosa, riconfermando, così, per linea autonoma, la proiezione probatoria che già si poteva intuire sulla base di quelle non

Handwritten signature

recenti notizie di polizia.

Amnesso pure che, nel contesto delle narrazioni dei collaboranti ed anche all'interno di esse, si possano indicare smagliature e discrasie di un qualche peso, la prova della loro sostanziale affidabilità è stata correttamente derivata dalla complessiva convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali che, nell'omogeneo risultato d'insieme, inducono a fare superare le eventuali dissonanze superficiali, la cui origine accidentale ed involontaria ne resterebbe parimenti dimostrata. Né il ricorso, comunque, ha dato smentita di quella vicinanza, facilmente interpretabile anche quale comunanza almeno di milizia delittuosa, che il ricordato accertamento di polizia pone indubbiamente in luce, menzionando anche la partecipazione del BUSCETTA, che è stata poi valorizzata logicamente, come garanzia di effettiva conoscenza delle cose dette.

Sono sufficienti questi rilievi per il rigetto delle doglianze, che va esteso anche alla censurata appartenenza del ricorrente all'associazione

mafiosa dopo la data suindicata; ed al riguardo va qui ribadito che, nel difetto di argomenti conducenti almeno a un indizio di rescissione effettiva e definitiva del vincolo, non era necessario che la sentenza indugiasse al riguardo, bastando per tutti ed anche per il GERACI, il riferimento alle esposizioni di generale riferimento, collocate nella parte generale.

Altrettanto deve dirsi quanto alle ritenute aggravanti, la cui sussistenza nel caso specifico la Corte ha indirettamente dimostrato con l'accertamento della funzione direttiva ascritta all'imputato.

Quanto al ricorso del P.G., l'infondatezza ne è palese, poiché la Corte nel rideterminare la pena relativamente al residuo reato, ha mostrato di raccordarla anche all'alleggerita posizione dell'imputato e alla importanza decrescente della sua partecipazione mafiosa.

Per GRADO GAETANO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per tutti i reati contestati ai capi 1, 10, 13 e 22 già unificati nel vincolo

della continuazione, in primo grado.

La stessa conferma per i soli capi 13 e 22, sempre con la continuazione, è stata pronunciata per GRADO GIACOMO.

Per GRADO SALVATORE, invece, la Corte di secondo grado ha assorbito il capo 1 nel capo 10 e ha unificato i capi 13 e 22 in continuazione ai reati già giudicati con sentenza del 19.2.86 della Corte di Appello di Venezia.

In continuazione alla stessa sentenza sono stati unificati i capi 13 e 22 per GRADO VINCENZO.

Le posizioni dei quattro sunnominati fratelli vengono esaminate congiuntamente solo per la parte dei rispettivi ricorsi che propongono una eccezione comune a tutti.

Si assume in maniera conforme che doveva essere ritenuta in appello l'avvenuta loro dissociazione dall'attività di stampo mafioso e, per conseguenza l'avvenuta cessazione del vincolo associativa a loro carico, una volta che agli atti era stato acquisito, come dato certo, che essi erano stati costretti, per sfuggire alla caccia spietata della

Grado

fazione dei vincenti, a trasferirsi precipitosamente e di nascosto in Spagna. L'uscita dal territorio di azione dei consoci dimostrava, in modo inequivoco, che non poteva più sussistere, da quel momento, la volontà di rimanere e di agire nell'associazione.

Ad avviso di questa Corte regolatrice la questione appare preclusa perché, per quanto è dato ricavare dagli atti, la relativa doglianza non risulta proposta con i motivi di appello.

Comunque, la sentenza impugnata, ha preso in esame la questione e, con accertamento di fatto, ha escluso la sussistenza della dissociazione sostenendo che i GRADO ripararono all'estero per motivi precauzionali e non già per dissociarsi.

La desistenza, allora, non può dirsi volontaria: perché tale è solo quella in cui la condotta dell'agente si determini autonomamente al di fuori di cause esterne che ne vincolino la libertà. E' vero che la desistenza non deve essere spontanea né determinata da motivi morali, ma certo deve essere volontaria, donde la irrilevanza di un

S. M. Valeri

accantonamento forzato causato da persecuzioni interne.

A dimostrazione della mancanza di tale distacco volontario basta, peraltro, ricordare, che la sentenza ha accertato che, anche dopo il trasferimento in Spagna, i ricorrenti ebbero a tenere riunioni di indubbio significato mafioso e continuarono a intrattenere rapporti con altri imputati.

Col che rimane superata anche la questione relativa alla permanenza del vincolo.

Per quanto riguarda i motivi particolari a ciascuno degli imputati si osserva quanto a GRADO GAETANO che la sentenza impugnata ha considerato che RODOLFO AZZOLI, trafficante internazionale di stupefacenti, riferisce che la famiglia GRADO, imparentata con CONTORNO, gestiva il traffico a Milano ed ebbe rapporti anche con GAETANO GRADO, conosciuto attraverso il fratello Antonino.

La sentenza poi ha valorizzato le accuse di SALEH SAMI che conobbe l'imputato quale trafficante di droga sulla piazza di Milano e ha ricordato che i

GRADO erano in contatto con elementi della malavita turca e, in particolare, con WAKKAS. Ha menzionato anche le accuse di BUSCETTA che conobbe l'imputato in carcere e lo ricorda come uomo d'onore della famiglia di STEFANO BONTATE. La sentenza ha poi fatto affidamento sulle dichiarazioni di CONTORNO il quale riferì che l'imputato, suo parente, era uomo d'onore della famiglia di STEFANO BONTATE; su quelle di CALDERONE che ebbe anche lui a conoscere l'imputato incontrato in ogni occasione relativa a riunioni di mafia e di traffici e cita in particolare l'episodio della consegna di 1 Kg. di cocaina da tal BONSIGNORE ai GRADO, presente anche l'imputato e infine sulle ulteriori accuse di M. MANNOIA che ricorda il notevole spessore criminale di tutti i fratelli GRADO.

L'imputato lamenta:

- 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto nessuno dei chiamanti parla di Gaetano, e violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine alla valutazione delle accuse;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla denegata

desistenza dall'associazione;

3) vizio di motivazione quanto alla misura della pena e alla mancata revoca delle misure patrimoniali.

Ricorre anche il P.G. denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 della legge sugli stupefacenti. Ma come ha ammesso lo stesso P.G. di udienza la sentenza impugnata non presenta sul punto alcun vizio logico o giuridico.

Del pari però non risultano fondate le censure dell'imputato.

Per quanto riguarda le singole dichiarazioni dei chiamanti, la sentenza ha risposto e motivato in modo completo, coerente e persuasivo, per cui non può parlarsi di vizio di motivazione e, tanto meno, di travisamento del fatto.

Inoltre la stessa sentenza non accomuna tutti i GRADO in unica motivazione, ma per ciascun ricorrente indica partitamente gli elementi a carico ritenuti significativi e probatori.

Quanto alla doglianza relativa alla continuazione

si ricorda che il beneficio è stato concesso, tanto che sul punto ha proposto ricorso il P.G..

In ordine alle questioni accessorie il pensiero della Corte dell'appello va individuato, per collegamento, secondo il criterio affermato nella parte generale, con le minuziose correlazioni che sono state evidenziate nella ricostruzione del fatto.

L'infondatezza del ricorso tuttavia non preclude l'esclusione d'ufficio già rilevata della aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 con la conseguente eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione.

La sentenza impugnata va, quindi, per questa sola ragione, annullata senza rinvio limitatamente al punto ora detto.

Per GRADO GIACOMO la sentenza di appello evidenzia che, attraverso gli accertamenti bancari, è emerso che l'imputato era colui che gestiva il movimento finanziario relativo ai traffici di droga dell'organizzazione di appartenenza. Infatti era l'autore di tutte le operazioni effettuate su un



conto corrente presso una banca di Palermo, fittiziamente intestato alla madre. Inoltre su detto conto risultavano essere affluite dall'Italia settentrionale somme per importi ingenti ed altri titoli. Tali provviste erano state poi utilizzate per acquistare immobili e per finanziare imprese edili. L'imputato è stato, quindi, ritenuto il consulente finanziario del gruppo.

Inoltre, valutati tutti gli elementi, è stato escluso che potesse parlarsi di una semplice ricettazione, essendo emersa una attività non occasionale, ma sistematica, di supporto finanziario secondo un preciso piano di investimento.

Insorge l'imputato denunciando:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, affermata solo sulla base della presunta associazione con i fratelli;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 75

della citata legge, dovendosi al più ravvisare i delitti di ricettazione e riciclaggio;

3) vizio di motivazione quanto alle ritenute aggravanti di cui ai nn. 2 dell'art. 74 e 4 e 5 dell'art. 75 della citata legge;

4) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena;

5) errore materiale giacché solo in motivazione si parla di casa di lavoro, e violazione di legge in quanto la libertà vigilata andava limitata ad un anno e mezzo e non fissata in 3 anni come, invece, era avvenuto.

Anche il P.G. lamenta la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della citata legge sugli stupefacenti. Ma in conformità a quanto osservato dal P.G. di udienza si deve rilevare che la sentenza è immune sul punto da vizi logici e giuridici.

Del pari non si possono accogliere le censure dell'imputato. Correttamente è stato ritenuto il

concorso nella associazione mafiosa (con esclusione della ipotesi della ricettazione e, implicitamente, di quella di riciclaggio) posto che la accertata e completa disponibilità verso l'associazione illegale è stata valutata quale contributo cosciente e volontario e causale determinante su cui tutti gli altri soci potevano contare. L'imputato, quindi, "partecipava" all'associazione secondo le proprie capacità e secondo il ruolo che gli era stato assegnato.

Per gli stessi motivi si giustifica la condanna per i reati di spaccio degli stupefacenti; poiché l'imputato si dedicava alle operazioni finanziarie del traffico e, quindi, necessariamente curava rapporti di scambio con i fornitori stranieri della droga e con gli acquirenti. E poiché tale cura si svolgeva sistematicamente; esattamente l'accusa non poteva essere ridotta al solo profilo del maneggio di danaro "sporco".

Per ciò che attiene ai pretesi errori materiali, basta rilevare che in concreto non poteva essere applicata la misura dell'assegnazione alla casa di

lavoro perché il dispositivo della sentenza impugnata non ne fa menzione, onde la inammissibilità della doglianza. E, al riguardo della libertà vigilata, occorre dire che, a norma degli artt. 229 e 230 C.P., la durata minima non può essere inferiore a tre anni quando vi è stata condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a dieci anni, ma non è stabilita la misura massima né in questo né in altre ipotesi.

Per le altre doglianze valgono le considerazioni di ordine generale.

Per GRADO SALVATORE la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di WAKKAS che ha avuto contatti con l'imputato (e con GIOVANNI ZARCONE) allo scopo di concordare varie consegne di droga e dei relativi pagamenti; quelle di ASAM AKKAYE che partecipò ad una riunione tra l'imputato e il turco IVAN GOLIC avente ad oggetto l'acquisto di una partita di morfina; le altre di AZZOLI, a sentire il quale i GRADO effettuarono svariati investimenti in Spagna con i proventi dell'attività del traffico

Manu

e aprirono perfino un conto bancario intestato proprio all'AZZOLI ma sul quale operava liberamente SALVATORE GRECO; le accuse di TOTTA GENNARO secondo il quale l'imputato era un grosso trafficante sulla piazza di Milano e nel 1979 aveva partecipato con i fratelli ad una riunione con i trafficanti turchi in un albergo di Milano; quelle di S. CONIGLIO che ebbe a rifornirsi di droga presso SALVATORE GRECO; quelle ancora di A. PASTURA che ha riferito che l'imputato era titolare di un laboratorio in Sicilia ove avveniva la trasformazione della morfina in eroina.

La Corte dell'appello non ha mancato di notare che il BUSCETTA era stato alquanto titubante ma ha superato l'apparente intoppo osservando che lo stesso non aveva interesse a coinvolgere l'amico BONTATE nei traffici di droga, corroborando la deduzione con la parola del MANNOIA il quale aveva precisato che nel 1979 l'imputato venne affiliato, anzi "iniziato" presso la cosca di S. Maria di Gesù con una cerimonia tenuta nel fondo MOGLIANO e padrino era stato proprio S. BONTATE.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ex art. 416 bis C.P.;
 - 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 N.C.P.P.;
 - 3) vizio di motivazione quanto alla denegata dissociazione dopo il settembre 1982;
 - 4) vizio di motivazione per quanto concerne la denegata continuazione;
 - 5) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. rispetto alla sentenza della Corte Appello di Venezia;
 - 6) vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e alla irrogazione delle misure patrimoniali.
- Anche il P.G. ha denunciato la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 e 74 della legge sugli stupefacenti.

Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Quello del P.G. fa solo questioni di fatto ma non indica alcun vizio logico o giuridico, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

In ordine al ricorso dell'imputato si osserva

quanto alla prima doglianza, che la chiamata in correità di M. MANNOIA ha trovato esatta conferma nel fatto che, scoppiata la guerra di mafia, l'imputato fu costretto a riparare precipitosamente all'estero onde non fare la fine del fratello. Il che dimostra logicamente il coinvolgimento nella associazione mafiosa e lo spessore del personaggio. La sentenza della Corte di Appello di Venezia del 16.2.86 (divenuta ineccepibile in data 28.1.87) attiene ad un solo episodio, e cioè alla vendita di 1 Kg. di morfina avvenuta nel 1979, né v'è motivo di doglianza quanto alla continuazione con i fatti giudicati con la suddetta sentenza giacché il vincolo è stato riconosciuto.

Per le altre doglianze, valgono le considerazioni di ordine generale.

Anche per GRADO VINCENZO, la sentenza pone a base della decisione le dichiarazioni di WAKKAS secondo il quale i fornitori turchi di stupefacenti rifornivano unicamente la famiglia GRADO; quelle di SALAH SAMI che ebbe a riferire che GRADO VINCENZO aveva intrattenuto stretti rapporti con i

trafficcanti turchi e siriani e gli incontri avvenivano in un bar di corso Vercelli, aggiungendo che una volta aveva assistito personalmente alle trattative per la vendita di 11 o 12 Kg. di morfina (nel 1979); le accuse di G. TOTTA che, stretto collaboratore dei GRADO, proprio dall'imputato aveva appreso i particolari relativi agli affari di mafia e droga e anch'egli aveva assistito ad alcune trattative tra i GRADO ed i fornitori turchi che consegnavano partite di centinaia di chilogrammi trasportate a mezzo di TIR e trasferite nei laboratori siciliani e vendute a Milano; sicché con piena cognizione di causa aveva potuto constatare che la villa dei GRADO, in Porto Ceresio, dopo la morte di Antonino divenne il punto di incontro dei mafiosi in fuga; le dichiarazioni di S. CONIGLIO che si era rifornito, nel 1980, di eroina e cocaina da VINCENZO e SALVATORE GRADO; e quelle infine di A. PASTURA che conobbe in carcere a Trento VINCENZO GRADO e da costui seppe che tutti i tre fratelli GRADO avevano contatti con i fornitori della droga. L'imputato ricorre deducendo:

1) vizio di motivazione in ordine all'entità della pena;

2) vizio di motivazione sul diniego della revoca delle misure patrimoniali;

3) violazione dell'art. 90 V.C.P.P. perché era stato condannato per lo stesso fatto dalla Corte di Appello di Venezia.

Anche il P.G. ricorre denunciando la violazione dell'art. 81 C.P. per la ritenuta continuazione tra i reati di cui agli artt. 75 e 71 e 74 della legge sugli stupefacenti. Ma come ha ammesso anche il P.G. di udienza la sentenza sul punto è immune da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Anche le censure dell'imputato vanno respinte considerando che la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza del 19.2.86, ha dichiarato l'imputato colpevole solo del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti sino al gennaio 1981, mentre il presente procedimento, oltre a riguardare un traffico molto più vasto ed esteso nel tempo, attiene anche al reato associativo.

Non si può parlare, pertanto, di identità del fatto.

Vanno considerate congiuntamente anche le posizioni di GRAVIANO BENEDETTO, GRAVIANO FILIPPO e GRAVIANO GIUSEPPE tutti ritenuti in appello colpevoli solo del capo 10 in esso assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata con motivazione unica ha considerato essere elementi di responsabilità per tutti e tre gli imputati le dichiarazioni di S. CONTORNO secondo il quale i tre GRAVIANO (figli di MICHELE GRAVIANO, ucciso nella lotta di mafia ad opera dei perdenti) erano tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di BRANCACCIO; quelle di S. CALZETTA a sentire il quale i tre fratelli GRAVIANO erano affiliati alle cosche capeggiate dai SAVOCA e dagli SPADARO, frequentavano i "Bagni Virzi" unitamente ad altri affiliati e, in particolare, a GIUSEPPE BATTAGLIA, guardaspalle degli stessi GRAVIANO, ed a GIOVANNI DI GENNARO, membro del clan; le accuse di SINAGRA il quale riferì che i GRAVIANO erano legati ai SAVOCA e al DI GENNARO e che MICHELE GRAVIANO era stato ucciso dai

G. Di Marco

pendenti, per averlo appreso da CARMELO ZANCA; le concordanti rivelazioni di CALZETTA secondo cui i GRAVIANO erano molto legati a PIETRO VERNENGO che aveva molto imprecato quando apprese della morte di MICHELE GRAVIANO; quelle di M. MANNOIA secondo il quale tutti e tre i fratelli GRAVIANO, da lui personalmente conosciuti, erano uomini d'onore e che ha pure ricordato gli assetti carcerari, dimostrando che il vincolo era continuato anche durante la detenzione.

La sentenza evidenzia, inoltre, ad ulteriore riscontro, il fatto che DI GAETANO e SAVOCA erano stati sorpresi dalla polizia a bordo di una vettura di proprietà di BENEDETTO GRAVIANO e guidata da FILIPPO GRAVIANO, l'altro fatto che il 20.9.84 BENEDETTO GRAVIANO venne arrestato in un appartamento di Via Bandita ove erano nascosti preziosi di provenienza furtiva, ricavandosi da ciò la conferma delle frequentazioni continuate con altri personaggi di mafia, e infine il fatto che il 21.8.85 FILIPPO GRAVIANO venne arrestato in agro di CASTELDACCIA, nascosto in un casolare insieme a

GIOVANNI DI GAETANO.

Con motivi, anch'essi comuni, gli imputati deducono:

1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendosi a censura che i pentiti costituiscono fonti inattendibili e inquinate e non controllate, che le accuse sono state rivolte genericamente ai GRAVIANO né vi è stato un esame dalle posizioni singole, che le posizioni di ciascuno dei fratelli sono state erroneamente mescolate fra loro; che manca la prova della condotta tipica di partecipazione giacché non è dimostrato il contributo, anche se minimo, apportato alla associazione e manca altresì la dimostrazione circa la struttura unitaria delle condotte dei tre imputati, che erroneamente ha considerato la sentenza impugnata quali "altri elementi di prova" le ulteriori chiamate in correità.

2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che dovrebbe integrare solo gli estremi dell'art. 416 C.P..

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e all'applicazione della misura di sicurezza.

Ricorre anche il P.G. deducendo il vizio di motivazione in ordine all'intervenuta assoluzione dai reati in materia di stupefacenti, ma al riguardo è sufficiente replicare che la impugnata sentenza, con motivazione coerente, ha ritenuto non del tutto provata l'accusa circa il traffico degli stupefacenti e, in particolare, circa la esatta individuazione di chi, dei tre fratelli, si dedicasse a tale traffico.

Anche le censure degli imputati appaiono prive di fondamento. Ad esse si può brevemente rispondere considerando che la prova della partecipazione alla associazione è fornita dalle concordi parole di tutti i pentiti i quali sono stati precisi nell'individuare tutti e tre i fratelli quali associati e, inoltre, che la fattispecie di cui all'art. 416 bis è stata, in sostanza, normativamente costruita sulla falsariga di quella

De Valer

di cui all'art. 1 della prima legge sulle misure di prevenzione risalente al 1965. La differenza sta tutta nella consistenza della prova, posto che la norma, più che descrivere fatti, elenca atteggiamenti e comportamenti ritenuti riprovevoli. La descrizione della associazione mafiosa, degli scopi e delle sue finalità esaurisce tutti gli estremi richiesti dall'art. 416 bis C.P..

Del pari, come ripetutamente si è rilevato, non occorre la prova specifica che da parte di ciascun membro si sia fatto ricorso al metodo mafioso (che non costituisce modalità di realizzazione della condotta tipica), essendo sufficiente il fatto di aggregarsi in una associazione del tipo di quella descritta. Circa la permanenza nel vincolo, la Corte dell'appello ha valorizzato correttamente la dichiarazione di MARINO MANNOIA e ha pure ricordato che FILIPPO GRAVIANO era stato arrestato in latitanza il 21.8.85 e il fratello Benedetto il 20.9.84.

Le altre doglianze investono problemi di carattere generale.

La difesa ha eccepito numerosi travisamenti di fatto, ma la eventuale correttezza di alcuni dei rilievi svolti e relativi ad alcuni particolari, nulla toglie alla prova complessivamente inequivoca della responsabilità degli imputati che risulta dalla sentenza chiaramente dimostrata attraverso la valutazione di tutte le altre risultanze.

Anche GRAZIANO SALVATORE, ricorrendo avverso la conferma della modifica nel reato di estorsione delle contestazioni di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, deduce motivazione apparente per omessa considerazione di argomenti decisivi che escludevano la responsabilità e omissione della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

In contrario, però, si osserva che la sentenza impugnata si è basata sul racconto del VITALE GIOVANNI che aveva ottenuto, servendosi proprio delle pressioni costanti fatte dall'imputato, la vendita dal principe LANZA DI SCALIA della zona di terreno già condotta in affitto e, poi, ha ammesso di essere stato costretto, a sua volta, a vendere

al GRAZIANO a seguito della astuta ma anche minacciosa comparsa di costui al momento giusto (dopo i sistematici scarichi di rifiuti attuati da alcuni camionisti), nelle vesti di "portavoce" di amici. La Corte del merito ha considerato che il prezzo corrisposto al VITALE di Lit. 30.000 al mq. era del tutto irrisorio (quasi la metà di quello effettivo).

Contro questa ricostruzione coerente e appoggiata a circostanze storiche non dubitabili, perché fissate anche in un formale atto notarile, le censure invano credono di poter minare il filo logico della motivazione osservando che se VITALE era riuscito a ottenere per primo, in modo capzioso, il fondo del principe, era illogico, poi, ritenere che un estortore potesse diventare a sua volta destinatario della estorsione dell'imputato. Ma, come appare evidente, questa è una osservazione che rimane tale in quanto dall'azione, anch'essa subdola e illegittima, del primo acquirente non deriva affatto la necessaria esclusione di un'azione intimidatrice più forte posta in essere

successivamente a suo danno dal prevaricatore di più elevato livello che prima si era messo al suo servizio.

Del pari non indicano alcun vuoto logico i successivi rilievi che la deposizione dell'avvocato Noto divergesse dalla testimonianza di tale LO PICCOLI in ordine alla promessa del GRAZIANO della corresponsione di interessi oltre al prezzo, e che della pressione del GRAZIANO nulla il VITALE aveva riferito allo stesso professionista. Ed invero non esiste preclusione alcuna alla scelta di una delle due versioni mentre nessuna rilevanza ha il fatto che il cliente non si sia confidato in tutto con il proprio difensore. E ancora non ha valore decisivo che sia stata esclusa la partecipazione mafiosa del VITALE perché ciò non ha alcuna idoneità a escludere l'azione intimidatrice del GRAZIANO, mentre costituiscono solo un diverso apprezzamento del fatto l'affermazione, in censura, che non aveva alcun valore la ritrattazione del VITALE, e il rilascio di alcuni assegni a favore del GRAZIANO stesso.

Pervenuti al rigetto del ricorso deve, tuttavia, ricordarsi che di ufficio è stata rilevata la illegittimità della applicazione della interdizione legale perpetua che deve, invece, rimanere limitata alla durata di anni cinque. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente al punto ora detto.

GRAZIOLI SERGIO.

In appello è stato ritenuto colpevole dei reati di cui al capo 20 (art. 75 della legge sugli stupefacenti) e al capo 51 (traffico di droga).

La sentenza impugnata in ordine alla eccezione di cui all'art. 90 V.C.P.P. (sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27.10.88) con la quale il GRAZIOLI è stato assolto dalla imputazione, ivi contestata, di traffico di stupefacenti, spiega le ragioni della diversità delle fattispecie. Nella contestazione del presente processo trattasi della cessione di 1 kg. di cocaina di cui al capo 51 della rubrica, mentre i fatti presi in esame dalla sentenza della Corte di Roma attengono a cessioni di eroina ovvero di diversi quantitativi di cocaina

ES

risalenti ad epoche diverse.

Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio, la sentenza impugnata pone in evidenza le ragioni di connessione soggettivo e probatoria rispetto al procedimento che vedeva imputati, con il GRAZIOLI, GASPARE MUTOLO, FRANCESCO CANNIZZARO e GIUSEPPE FERRERA.

Del resto, proposto a suo tempo conflitto di competenza da parte della difesa, la Corte di Cassazione ebbe ad affermare senza tentennamenti la competenza di Palermo.

Quanto alla affermazione di responsabilità, la Corte del merito ha ritenuto fondate e credibili, con accertamento persuasivo, le dichiarazioni di MENDOZA, CASTILLO, DE RIZ e THOMAS, ponendo in rilievo la circostanza che il CASTILLO ed il MENDOZA avevano venduto al GRAZIOLI il chilogrammo di cocaina.

Circa le aggravanti, risulta, di fatto che l'associazione era formata da più di 10 persone e la rilevante quantità era in re ipsa.

Con il ricorso l'imputato ripropone la questione di

competenza e deduce inoltre:

- 1) vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità;
- 2) vizio di motivazione circa la sussistenza delle contestate aggravanti;
- 3) violazione dell'art. 90 V.C.P.P..

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione e alla misura della pena è stato riconosciuto infondato anche dal P.G. di udienza e la conclusione va condivisa perché la sentenza è del tutto corretta sul punto.

Del pari va respinto il ricorso dell'imputato. Sono infatti completamente coerenti e persuasive le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sia in ordine all'eccezione di incompetenza che quanto alla negata applicazione dell'art. 90 V.C.P.P.. Nel resto trattasi di valutazioni in fatto non censurabili in questa sede perché adeguatamente motivate.

Dell'inammissibilità del ricorso di GRECO GIOVANNI si è già detto all'inizio della motivazione.
GRECO GIUSEPPE.

Nato nel 1954, si è visto confermare in appello la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di BUSCETTA che apprese da GAETANO BADALAMENTI che l'imputato era "combinato", aveva cioè prestato il rituale giuramento; quelle di CONTORNO secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di Ciaculli e si accompagnava ad altri mafiosi quali l'altro GIUSEPPE GRECO ed i PRESTIFILIPPO; le altre di CALDERONE a sentire il quale l'imputato era uomo d'onore e ciò era avvenuto su richiesta del padre.

La sentenza evidenzia che in realtà, l'imputato viveva nell'ambito della criminalità organizzata all'ombra del genitore e si dedicava ad attività pseudo-artistiche.

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio della motivazione.

Il ricorso dell'imputato denuncia genericamente un difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità che, a suo avviso, sarebbe stata fatta senza offrire alcun valido aggancio.

Ed invero la sentenza impugnata, pur evidenziando il ruolo secondario svolto dall'imputato, non poteva non pervenire alla affermazione di responsabilità stanti le concordi dichiarazioni di tutti i chiamanti i quali ammettono che l'imputato venne, sì, coinvolto per volontà e desiderio del padre, ma in realtà fece effettivamente parte della associazione.

Si contesta, e' vero, la generica attendibilità dei pentiti e la veridicità delle dichiarazioni rese nei confronti dell'imputato. Ma in contrario va rilevato che la valutazione della sentenza impugnata è conforme ai criteri accolti anche da questa Corte di legittimità nella parte generale.

GRECO GIUSEPPE.

Nato nel 1958, è stato anch'egli in appello ritenuto colpevole solo del capo 10 assorbito il capo-1.

La sentenza impugnata ha valorizzato anche per costui le numerose chiamate in correità. Ha ricordato le dichiarazioni di S. CONTORNO secondo il quale l'imputato era membro della famiglia di

S. Valle

Ciaculli e unitamente a VINCENZO BUFFA ed altri gli aveva fatto rituali presentazioni; le rivelazioni di CALDERONE che ha riconosciuto in fotografia l'imputato come colui che gli fu presentato proprio da MICHELE GRECO nella tenuta di FAVARELLA, aggiungendo che in quella occasione il MICHELE GRECO dichiarò di essere orgoglioso per l'applicazione di due giovani e cioè il proprio figlio e l'altro GRECO GIUSEPPE, suo nipote nato nel 1958 di cui è stato esaminato poc'anzi il proprio ricorso; le accuse di M. MANNOIA a sentire il quale è confermato che l'imputato era uomo d'onore affiliato alla cosca di Ciaculli.

A riscontro ulteriore la sentenza impugnata ha ricordato che nel febbraio del 1982 l'imputato era stato fermato a bordo di una macchina guidata da GIUSEPPE PRESTIFILIPPO, sulla quale viaggiava altra persona che si nascose il volto. La persona non venne identificata perché la macchina si dileguò. E nel maggio 1982 sempre l'imputato venne ancora fermato a bordo di una vettura pilotata da LORENZO TINNIRELLO e seguita da altra macchina nella quale

viaggiavano GIUSEPPE ZAZA e GIUSEPPE PRESTIFILIPPO.

L'imputato insorge denunciando:

1) violazione dell'art. 192 N.C.P.P., sotto il profilo che mancano riscontri obiettivi;

2) violazione dell'art. 416 bis C.P. sotto il profilo della mancanza di prove circa la sussistenza di tale reato e vizi di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982;

3) vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche, alla misura della pena e al mantenimento delle misure patrimoniali.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto nella parte iniziale.

Le censure dell'imputato quanto alla questione della natura dei riscontri imposti dall'art. 192 N.C.P.P. sono in contrasto con i principi al riguardo accolti anche da questa corte regolatrice nella parte generale.

Quanto alle critiche rivolte alla motivazione della sentenza impugnata si osserva che esse non

forniscono validi agganci per ritenere l'esistenza dei vizi denunciati.

La chiamata di correo del CONTORNO è stata confermata da altre successive chiamate dello stesso tenore e da elementi obiettivi sintomatici. Inoltre, la stessa condotta, che per il suo contenuto integra tutti gli estremi richiesti dall'art. 416 bis C.P. rimane assoggettata sempre, sino al settembre del 1982, alla norma incriminatrice dell'art. 416 C.P.. Non regge poi la denuncia di omessa motivazione in ordine alla conferma delle misure patrimoniali perché la decisione è chiaramente collegata all'accertamento della responsabilità per associazione mafiosa.

E del pari ingiustificatamente si sostiene dall'imputato che le frequentazioni intercorrenti con parenti o amici, per il motivo che le reggeva, non erano significative della sua associazione, giacché il giudice del merito ha valutato l'elemento in maniera difforme in armonia con il contenuto chiaro e preciso delle numerose chiamate di correo.

In ordine, poi, ai motivi aggiunti nei quali si denuncia l'assenza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di eliminazione delle aggravanti di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis C.P. e in merito altresì alla permanenza del vincolo associativo, vanno ricordate, in contrario, le osservazioni generali iniziali, secondo le quali il pensiero della Corte del merito sul primo punto ben può emergere per collegamento con le puntualizzazioni svolte quando viene ricostruito il fatto, e, sul secondo punto, è ispirata correttamente al principio secondo il quale per la rottura del vincolo occorre la prova di un fatto positivo e inequivoco che attesti il ritiro di fatto ed effettivo del prestato consenso all'associazione, del che non vi è alcuna allegazione neppure nelle censure aggiunte.

Nonostante il rigetto del ricorso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 della legge 525/65 che già di ufficio è stata esclusa per

le ragioni anch'esse svolte all'inizio, con la conseguente eliminazione della pena di mesi due di reclusione.

Per GRECO IGNAZIO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato il fatto che in data 19.8.83 l'imputato venne arrestato perché deteneva armi e munizioni. E poi ha considerato che secondo SINAGRA VINCENZO, l'imputato era affiliato alla cosca di Corso dei Mille ed intimo di FILIPPO MARCHESE cui aveva messo a disposizione, durante la latitanza, la propria abitazione. La stessa sentenza ha poi ricordato che il SINAGRA racconta di aver notato l'imputato partecipare alle riunioni di mafia in vari luoghi (nella propria villa e in una fabbrica di mattoni ben individuata) e di aver sentito ANGELO BAIAMONTE chiamare l'imputato con l'appellativo di "compare". E' pure ricordato che la polizia notò, presso il carcere di Palermo, la moglie di MICHELE GRECO parlare con alcune persone che si trovavano a bordo della macchina

dell'imputato.

Dal rinvenimento di 2 assegni bancari, inoltre, si è ricavato la dimostrazione dell'esistenza di rapporti dell'imputato con MICHELE GRECO. E non erano state trascurate le altre circostanze che in occasione di un sopralluogo effettuato con il SINAGRA, costui aveva riconosciuto due caseggiati in base a numerosi particolari, indicandoli come i luoghi ove erano stati uccisi LO IACONO CARMELO e MIGLIORE ANTONINO, che tali edifici era risultati di proprietà all'imputato e che all'esterno di uno di essi vennero rinvenuti dei fori prodotti da colpi di arma da fuoco.

Ricorre l'imputato deducendo

- 1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. che vieterebbe di utilizzare le dichiarazioni dei pentiti non riscontrate da fatti esterni;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982 e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura della pena e al mantenimento delle misure patrimoniali.

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio.

Il ricorso dell'imputato quanto alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. si pone in contrasto con i principi di diritto enunciati nella parte generale.

Nel resto l'imputato eccepisce che gli assegni non erano diretti, che il GRECO IGNAZIO non frequentava le proprietà indicate dal SINAGRA; che costui indicò l'imputato come persona sessantenne, mentre in realtà ne aveva 50; che, in un rapporto dei carabinieri, l'imputato era stato descritto persona mite e buona e che, forse, era stato costretto a dare ospitalità al MARCHESE.

Trattasi, per lo più, di contestazioni in fatto che non scalfiscano la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, posto che la chiamata in correità risulta convalidata da altri elementi.

Circa la permanenza del vincolo, si segnala la data dell'arresto in flagranza del reato di porto e detenzione di armi, data che è del 19.8.83.

A GRECO SALVATORE (il senatore) la sentenza di

secondo grado ha confermato la condanna solo per il capo 10, assorbito il capo 1. Ha pure confermato l'assoluzione, ma con la formula piena, dai capi 13 e 22.

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già detto nella parte iniziale della presente motivazione.

E il ricorso del P.G. deve essere respinto giacché la sentenza impugnata ha escluso l'ipotesi accusatoria relativa ai reati in materia di stupefacenti, ritenendo, con motivazione approfondita e coerente, che le dichiarazioni dei pentiti non erano affidabili, soprattutto alla luce del fatto che i consumi di energia elettrica, ritenuti eccessivi e posti a caposaldo dell'accusa, si riferiscono a un periodo in cui, stando alla stessa accusa, la raffineria era stata spostata in altro luogo.

Per INGRASSIA IGNAZIO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per i reati continuati di cui ai capi 13 e 22 e ha aggiunto quella per il capo 10, assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di CONTORNO secondo il quale l'imputato, unitamente al padre Andrea, si occupava del traffico di droga con i PULLARA' e PRESTIFILIPPO; l'accertata esistenza di alcuni assegni emessi dall'INGRASSIA in favore di GIOVANNI PULLARA' e di altri emessi da GIOVAN BATTISTA PULLARA' e GIOVANNI BONTATE in favore dell'INGRASSIA; il fatto che l'imputato ebbe ad incassare 2 assegni per Lit. 20.000.000 ciascuno la cui somma proveniva da una partita di titoli per Lit. 500.000.000, emessi, su richiesta di ANTONIETTA SEMPINO, con prelievo dai libretti bancari di pertinenza di TOMMASO SPADARO; le altre rivelazioni di CONTORNO che riferì che l'imputato era componente della famiglia di Ciaculli; quelle di CALZETTA a sentire il quale l'imputato era legato ai PULLARA'; le accuse di M. MANNOIA confermate del legame che l'imputato aveva con la famiglia di Ciaculli, mentre il padre era legato a quella di Corso dei Mille; quelle dello stesso tenore di CALDERONE. La sentenza ha poi aggiunto

SA Valle

che M. MANNOIA aveva precisato che l'imputato era "combinato" con la ricordata famiglia di Ciaculli perché, all'epoca, quella di Corso dei Mille era sciolta, e aveva partecipato ad operazioni di sbarco di sigarette e droga con TOMMASO SPADARO.

Ricorre l'imputato deducendo:

- 1) violazione di legge sotto il ben noto triplice profilo dell'inosservanza della monocraticità del giudice istruttore, dell'irregolare deposito degli atti del processo in fotocopia e della insufficienza dei termini ordinari concessi alla difesa;
- 2) la violazione di legge per aver fatto parte del collegio un magistrato che esercitava le funzioni di P.M. all'epoca della istruttoria;
- 3) l'irregolare uso del dialetto da parte del CONTORNO e l'illegittima utilizzazione delle chiamate in correità;
- 4) altro vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., alla sussistenza delle aggravanti, all'applicazione della continuazione in presenza di

un tipico concorso formale tra associazione mafiosa e quella per droga.

Anche il P.G. ha proposto ricorso denunciando, a rovescio, la violazione dell'art. 81 C.P. per aver ritenuto la continuazione tra i reati di associazione e quella di traffico di stupefacenti, invece del puro concorso materiale.

Entrambi i ricorsi vanno respinti.

Infondato è il primo motivo del ricorso dell'imputato. Al riguardo basta richiamare le precisazioni svolte da questa Corte regolatrice nella parte generale anche per quanto concerne i dubbi di legittimità costituzionale degli ordinari termini assegnati alla difesa dall'abrogato codice di rito. E lo stesso richiamo va fatto per la intera censura sub 3).

Infondata è pure la censura sub 2), posto che le cause di incompatibilità sono quelle dalla legge previste tassativamente e tra queste non è compresa quella denunciata.

Nel resto le censure rivolte alla motivazione si infrangono contro l'analisi completa e approfondita

che la sentenza impugnata ha fatto delle rivelazioni intrecciate dei pentiti e della loro valutazione coerente e persuasiva e delle conseguenze che si debbono trarre in ordine alle aggravanti e alla misura della pena.

INSINNA LORETO.

Condannato per favoreggiamento personale in favore di GIUSEPPE MADONIA, ricorre deducendo che manca ogni motivazione in ordine all'azione di aiuto svolta da esso ricorrente. Invoca poi l'applicazione della prescrizione.

La censura non si può accogliere nella prima sua parte diretta a ottenere l'esclusione della responsabilità giacché dalla motivazione della impugnata sentenza non è dato ricavare alcun elemento che dimostri in modo evidente l'innocenza dell'imputato; anzi le circostanze evidenziate dalla Corte del merito sono tutte nella direzione opposta.

L'imputazione perciò non si può sottrarre all'applicazione della prescrizione, effettivamente maturata, essendo stato il reato commesso in

periodo antecedente al novembre del 1983. E in conseguenza va pronunciato in tali termini l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

LA MOLINARA GUERINO.

Si è visto confermare in appello la condanna per i capi 17 e 40 riguardanti i reati in materia di stupefacenti, con il vincolo della continuazione.

La sentenza impugnata ha considerato che l'imputato aveva eseguito numerosi i viaggi in Thailandia per l'approvvigionamento della droga; era trafficante inserito nell'organizzazione di GASPARE MUTOLO; si era portato con ABBENANTE in Thailandia; all'albergo di Palermo era poi andato a trovarlo GIOVANNI MUTOLO.

La sentenza non ha creduto che egli fosse andato a Bangkok come turista, notando che, invece, aveva viaggiato con ABBENANTE sullo stesso aereo (i biglietti dei due avevano numeri progressivi) e insieme all'ABBENANTE aveva alloggiato nella stessa stanza di albergo.

L'imputato insorge riproponendo i ben noti profili

della violazione del principio di monocraticità del G.I. e dell'irregolare deposito delle copie degli atti istruttori e la altrettanto ripetuta tesi del vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, all'entità della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alle misure di sicurezza.

Ripetitivo è anche il P.G. quanto alla illegittima applicazione della continuazione tra i reati ascritti e, a rovescio al difetto di motivazione in ordine alla irrogazione del minimo della pena senza tener conto della qualità di grosso trafficante dell'imputato.

Entrambi i ricorsi vanno perciò rigettati in base al semplice richiamo delle osservazioni fatte poc'anzi per la posizione di LA MOLINARA.

LA ROSA GIOVANNI.

Si è visto confermare in appello la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza di secondo grado pone in evidenza: che

Valle

secondo CONTORNO l'imputato era uomo d'onore e capo-decina di Ciaculli; che all'atto dell'arresto di FICI GIOVANNI, braccio destro di GIUSEPPE GRECO (scarpazzedda) si apprese che il FICI si era recato il giorno prima in una officina con l'imputato, che il LA ROSA fu anche trovato in possesso di chiavi delle abitazioni del comprensorio FAVARELLA (zona Ciaculli) simili a quelle di FICI. A ulteriore riscontro la sentenza ha ricordato che anche M. MANNOIA aveva reso delle dichiarazioni identiche a quelle di CONTORNO.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto nella parte iniziale.

E vanno respinte le censure dell'imputato considerando che correttamente e in modo persuasivo la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di CONTORNO e di M. MANNOIA circa la qualifica dell'imputato, indicando anche i riscontri rappresentati dal possesso delle chiavi della ricordata tenuta FAVARELLA e dalla frequentazione con FICI, braccio destro di GIUSEPPE GRECO. Anche in questo caso trattasi di valutazione

in fatto insindacabile in questa sede perché correttamente motivata.

LA VARDERA PIETRO.

In primo grado era stato condannato per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione.

Nei suoi confronti, inoltre, era stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio della droga (capo 13) e di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (capo 22), perché l'azione penale non poteva essere esercitata per ostacolo di precedente giudicato costituito dalla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Firenze in data 7.5.86.

Sull'appello del LA VARDERA e del Procuratore Generale di Palermo la Corte di Assise di Appello, ha eliminato le aggravanti e la continuazione fra i due reati, avendo ritenuto il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P. e reietto il gravame dello

imputato sia in ordine alle responsabilità che in ordine alla concessione di attenuanti generiche.

L'affermazione di responsabilità è stata ribadita sulla base delle provalazioni di SALVATORE CONTORNO, confortate dalle risultanze del processo svoltosi in Firenze, convalidante l'inserimento del LA VARDERA nel traffico degli stupefacenti, nonché delle dichiarazioni del collaboratore MARINO MANNOIA.

Già si è detto all'inizio, della inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per omessa presentazione dei motivi.

Con il suo ricorso il LA VARDERA deduce:

1) l'erronea applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., ritenuto inesattamente semplice suggerimento e non già norma vincolante nella formazione del giudizio sulla prova. A suo avviso le dichiarazioni del CONTORNO avevano mero valore indiziario ed i tre particolari da lui narrati costituivano requisito interno, non esterno, della chiamata in correità. sicché non potevano essere ritenuti riscontro; peraltro alcuni di tali particolari erano di

LA VARDERA

pubblico dominio, come lo erano le notizie fornite dal MARINO MANNOIA che aveva tutto appreso stando presente nel giudizio di primo grado e la cui conoscenza del soprannome del ricorrente non era conducente ai fini del giudizio sulla responsabilità;

2) l'erronea applicazione dell'art. 416 bis C.P., non essendo stato acquisito alcun elemento comprovante l'asserita partecipazione di esso LA VARDERA al sodalizio in epoca posteriore al 28.9.82 laddove non vi poteva essere alcuna presunzione ed anzi, nulla avendo precisato sul punto il MARINO MANNOIA, dovevasi tenere conto del fatto che il CONTORNO, origine dell'accusa, si era allontanato da Palermo nel giugno del 1981;

3) l'erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui ai comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., applicate senza alcuna indagine sulla conoscenza di esse da parte dell'imputato, come disposto dalla legge 7.2.90 nr. 19;

4) il vizio della motivazione sia in ordine alla misura della pena che al diniego delle attenuanti

generiche.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo dei motivi, vero è che, come si è già detto nelle considerazioni di carattere generale, l'art. 192 N.C.P.P. non è di applicazione facoltativa ma precettiva perché detta i criteri di ragione da seguire nella valutazione di ciascuno dei vari tipi di prove acquisiti processualmente.

Ma si è anche avuto modo di osservare che tra tali elementi vengono adesso esplicitamente indicate le chiamate in correità ed in reità, che, prima, erano state valorizzate in via giurisprudenziale, quando provenienti da coimputati del medesimo reato o da persone imputate in un procedimento connesso, con l'unica condizione che il giudice deve comportarsi con estrema cautela e prudenza nel procedere alla verifica della cosiddetta attendibilità intrinseca e nella ricerca degli altri elementi esterni, od estrinseci, i quali ne confortino l'attendibilità.

A tali criteri si è correttamente attenuta la Corte di Assise di Appello anche nella valutazione delle

prove gravanti sul LA VARDERA, rispetto al quale la chiamata in correità del CONTORNO, ritenuta soggettivamente attendibile per le modalità e le circostanze intrinseche del racconto, è stata integrata, secondo quei giudici, dal conforto dei riscontri esterni promananti dal processo svoltosi in Firenze a carico del medesimo, e da quelli derivanti dal collaboratore MARINO MANNOIA, la cui attendibilità è stata sottoposta a verifica dal giudice del merito con un discorso la cui logica appare immune da vizi e che, quindi, sfugge al sindacato di mera legittimità spettante a questa Suprema Corte.

Quanto al secondo, denunciante l'assenza di prove sulla partecipazione al sodalizio in periodo successivo al 28.9.82, data in cui venne introdotto l'art. 416 bis nel codice penale, devesi fare richiamo a quanto, sul punto, evidenziato nella parte generale della presente sentenza.

E poiché non vengono indicati e neppure dedotti gli elementi dai quali potevasi desumere il recesso del LA VARDERA dallo specifico tipo di associazione,

normalmente insensibile al mero desiderio eventualmente coltivato nell'intimo dal singolo partecipe, anche il secondo motivo non può essere accolto.

Anche circa il terzo, va richiamato quanto già puntualizzato nella parte generale sulle aggravanti di cui ai comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P. e circa l'incredibilità di una inconsapevolezza dei singoli adepti, ancorché singolarmente privi di armi, che l'organizzazione fosse di per sé armata, come conclamato dalla notoria scia di sangue che l'organizzazione stessa è usata a lasciare dietro di sé, anche, e proprio, in conseguenza di lotte interne, non ignorabili dai partecipi se non altro per adeguare i propri comportamenti alle cangianti situazioni di forza.

Lo stesso è a dirsi in ordine a quanto già rilevato nella predetta parte generale circa il finanziamento delle attività economiche assunte e sostenute, in tutto od in parte, con i proventi delittuosi, anche perché la generale imputabilità di questa circostanza aggravante, ai membri della

speciale organizzazione in esame, non trasforma lo elemento circostanziale in elemento costitutivo del reato; il che sarebbe giuridicamente erroneo. Né, d'altra parte, il LA VARDERA ha dedotto alcunché per dimostrare (e con ciò non si postula inversione dell'onere della prova) d'avere versato in particolari condizioni, tali da impedirgli di conoscere quelle notorie circostanze, specifiche dell'organizzazione cui aderiva.

Così dovendosi respingere anche il terzo motivo di ricorso è sufficiente richiamare, anche per disattendere anche il quarto, le apposite notazioni della parte generale della presente sentenza in ordine alla misura della pena ed alle circostanze attenuanti generiche, con l'aggiunta che l'attribuzione, da parte dei giudici del merito, di una plusvalenza agli elementi concernenti lo specifico fatto in esame, alla sua entità e gravità, rispetto agli elementi soggettivi di vantaggio invocati dai singoli imputati, coinvolge un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.

Tutto il ricorso del LA VARDERA deve essere pertanto respinto.

LEGGIO GIUSEPPE.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso (artt. 416 e 416 bis C.P.) riuniti in continuazione; era stato, invece, assolto per insufficienza di prove dai delitti di associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti (artt. 75, 71 e 74 della relativa legge) di cui ai capi 13 e 22.

I giudici di secondo hanno sostituito la formula assolutoria dubitativa concernente i reati per gli stupefacenti con quella piena prevista dal nuovo codice di rito; per i delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10; hanno dichiarato il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P., hanno quindi escluso la continuazione fra i due delitti nonché la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 nr. 1 C.P., respingendo anche le richieste volte ad escludere le responsabilità per

i delitti di associazione ed a conseguire le attenuanti generiche nonché il minimo della pena.

Il giudizio di responsabilità è stato basato sulla chiamata in correità di SALVATORE CONTORNO, verificata in ordine alla effettiva sua conoscenza dello imputato, e sul riscontro fornito dalle dichiarazioni del "pentito" MARINO MANNOIA.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. per omessa presentazione dei motivi si è già detto all'inizio.

A sostegno del proprio ricorso il LEGGIO lamenta, anche in favore del coimputato RIINA GIACOMO, che i giudici del merito non abbiano svolto accertamenti volti a riscontrare la fondatezza delle propalazioni del CONTORNO secondo cui il RIINA ed i suoi nipoti LEGGIO si fossero arricchiti e così avessero acquistato grosse proprietà terriere. Il che poteva costituire l'unico riscontro alle dichiarazioni di accusa sulla responsabilità. Lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione sulla misura della pena.

I motivi del ricorso, ai limiti della

inammissibilità per la generalità della parte concernente specificamente il LEGGIO, in quanto riguardante pressoché esclusivamente il coimputato RIINA e solo di riflesso il ricorrente, propendono per la necessità di un riscontro alla chiamata in correità effettuata da SALVATORE CONTORNO di natura oggettiva, laddove, come s'è già sottolineato in precedenza, il riscontro può essere di qualsiasi natura, purché sia esterno al chiamante. E qui è stato individuato nella ulteriore chiamata in correità effettuata da MARINO MANNOIA, sufficiente a confermare l'attendibilità del primo chiamante ai sensi dell'art. 192 comma terzo N.C.P.P..


Sia per questo motivo, sia perché, alla ulteriore argomentazione concernente la misura della pena, che nella quasi totalità dei casi risulta agganciata al preponderante criterio delle gravità del fatto, s'è data data risposta già nella parte generale di questa sentenza, tutto il ricorso di GIUSEPPE LEGGIO deve essere respinto.

LEGGIO LUCIANO.

Nei suoi confronti la Corte di Assise aveva

dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di associazione per delinquere (art. 416 C.P. capo 1), commesso fino al 24.5.74, per ostacolo del precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano in data 19.12.79; lo aveva assolto dallo stesso reato per il periodo successivo nonché dai reati di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 22 (traffico delle medesime sostanze) per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello, pur non condividendo il criterio adottato dai primi giudici, secondo cui lo stato detentivo era di per sé solo bastevole a dimostrare la recisione dei vincoli associativi, osservava, di contro, che essi potevano essere ugualmente gestiti, specie da un capo carismatico, anche in regime carcerario; e, tuttavia, ha sottolineato che gli elementi di prova acquisiti erano relativi al periodo precedente la condanna definitiva, e che non univoche apparivano le successive risultanze, condizionate dalla



assunzione della rappresentanza del LEGGIO da parte del PROVENZANO e, soprattutto, del RIINA, onde il rilievo che non era agevole superare l'ambiguità fra la possibile partecipazione attiva e sovrastante, pure dal carcere, in ordine a tutte le strategie mafiose, ed una posizione di totale, ancorché rispettosa, emarginazione forzata del "vecchio" capo, ormai privo di potere.

Riteneva quindi di non potere aggiungere altra condanna a quella già intervenuta per i fatti pregressi, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale deduce che nei confronti del LEGGIO i giudici di appello avevano fatto dissonante applicazione del principio secondo cui pure dal carcere era possibile continuare nella partecipazione all'organizzazione mafiosa (sicché l'indagine di fatto doveva essere svolta caso per caso).
Erroneamente lo avevano, perciò, ritenuto "capo deposto" e neutralizzato, laddove la sua perdurante attività criminosa doveva essere confermata in

quanto, nella specie, egli era solo impedito ma non receduto né estromesso. Ciò dovendosi desumere dal fatto che il RIINA ed il PROVENZANO continuavano ad essere i "reggenti" della "famiglia" corleonese.

Per il LEGGIO si denuncia invece il malgoverno della legge processuale dato che i giudici di appello avrebbero dovuto applicare la formula assolutoria piena sia perché mancava del tutto la prova dell'assunto accusatorio, sia perché con il nuovo codice di rito era stata abrogata la formula del dubbio.

Le argomentazioni spiegate dal P.G. investono l'accertamento di merito, svolto dai giudici di secondo grado, circa il perdurante inserimento del LEGGIO LUCIANO nell'organizzazione mafiosa e circa la risoluzione del dubbio derivante dalle possibili, ed in linea di fatto contestate, implicazioni desumibili dalla sostituzione nella formale posizione di comando del predetto imputato con i due reggenti la "famiglia" mafiosa di Corleone.

Valutazione, questa, che è stata operata seguendo

un criterio concernente l'incidenza del vincolo carcerario sulla perduranza associativa criminosa, indubbiamente più rigoroso rispetto a quel filone giurisprudenziale che a suo tempo riteneva sempre sciolta la partecipazione all'organizzazione perché concretamente impedita dal regime penitenziario; giurisprudenza che è stata tuttavia superata perché i fatti avevano ormai dimostrato la possibile elusione del presupposto storico impeditivo.

E però se corretto appare il più cauto criterio di ragione adottato dai giudici dell'appello, la valutazione sulla perduranza o meno del vincolo associativo risulta accentrata nella interpretazione dei fatti storici, sicché essa si qualifica sul piano dell'apprezzamento del merito e non su quello della legittimità del giudizio.

Con la conseguenza che allorquando, come nel caso in esame, l'indagine risulta avere considerato esaustivamente i dati di fatto e la motivazione appare svolta con coerenza logica, il giudizio non è passibile del sindacato che è demandato a questa Suprema Corte.

Ne deriva che vanno disattesi sia il ricorso del P.G. di Palermo, in conformità alle richieste del PG. di udienza, sia il primo motivo di ricorso dell'imputato anche perché, giusta l'art. 254 delle d.a. nuovo codice di rito vanno immediatamente applicate le nuove formule di proscioglimento.

Devesi quindi rettificare la sentenza impugnata in questa marginale disattenzione.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Palermo'.

LIPARI GIOVANNI.

I primi giudici lo avevano dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune), 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e 22 (traffico di ingenti quantità di quelle sostanze), riuniti in continuazione.

La Corte di Assise di Appello ha rilevato che, in base alle informazioni fornite da TOMMASO BUSCETTA, SALVATORE CONTORNO, SALVATORE ANSELMO, GIOVANNI MELLUSO e SALVATORE CONIGLIO, confermate in appello dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA, risultava essere il LIPARI già vice capo della "famiglia" di Porta Nuova, sovrastante insieme a GIOVANNI DI GIACOMO sui quartieri Zisa - Damisinni sia per le più comuni attività delinquenziali, non esercitabili senza il loro permesso, sia perché principale fornitore di droga in quella zona, tanto da essersi arricchito rapidamente.

Ha pertanto confermato il giudizio di responsabilità assorbendo però, il capo 1 nel capo

10 ed applicando la continuazione con i delitti in materia di stupefacenti.

Il P.G. si duole che sia stato immotivatamente riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati di cui ai capi 13 e 22.

L'imputato a sua volta lamenta il vizio della motivazione là dove è stata confermata la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, sostenendo che gli elementi valorizzati avevano semplice valore indiziario e che non erano né univoci né confortati da riscontro. A suo avviso le notizie relative alla sua partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti, provenivano da un solo pentito, SALVATORE ANSELMO, e non da altri e inoltre le accuse erano state già valutate in altro processo ma si erano risolte favorevolmente non essendo stato sottoposto a procedimento di sorta.

Con altri motivi denuncia ancora la violazione dell'art. 192, primo comma, N.C.P.P. per l'omessa considerazione delle divergenze tra le dichiarazioni del BUSCETTA e quelle del CONTORNO, e

per il fatto che mai era stata fatta menzione di alcuna sua condotta concreta intimidatoria e prevaricatrice ma solo della sua qualità di "uomo d'onore", insufficiente a sorreggere un'imputazione associativa ed, inoltre, e ancora per la mancata verifica dell'attendibilità soggettiva del MARINO MANNOIA. Aggiunge che la prova, della commissione del traffico di sostanze stupefacenti non implicava automaticamente anche quella del diverso reato di associazione finalizzata, e che le dichiarazioni dell'ANSELMO erano carenti di riscontro.

Altra doglianza concerne la ravvisata colpevolezza per i delitti di cui ai capi 1 e 10, sostenendosi che gli elementi probatori erano riferiti ad epoca antecedente alla introduzione dell'art. 416 bis C.P. e che non risultavano elementi comprovanti la perduranza della condotta associativa.

Infine viene mossa censura per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati di associazione.

Tutte le suesposte doglianze appaiono infondate.

Attenendosi ai principi accolti anche da questa Corte regolatrice in ordine all'art. 192 N.C.P.P. e secondo i quali sono utili a costituire riscontro anche le ulteriori chiamate in correità e qualsiasi altro elemento di prova, ancorché di natura indiziaria, nell'ambito del convincimento del giudice, i giudici di appello hanno indicato le plurime fonti di prova costituite dalle chiamate in correità da parte di altri aderenti ai sodalizi criminosi, sicché il giudizio di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., appare correttamente sostenuto senza che su di esso possano negativamente incidere le non completamente coincidenti dichiarazioni di taluni dei chiamanti, invece conformi sui punti essenziali, come in ordine alla carica di vice - capo della "famiglia" di Porta Nuova dalla quale il LIPARI era stato rimosso dopo breve tempo per incapacità.

Ciò sta a significare che il giudice del merito ha sostanzialmente dato conto, nella motivazione, dei principali risultati acquisiti sul conto del LIPARI anche in riferimento all'attività di spaccio di

droga, all'esclusiva di quartiere conseguita in tale traffico, ai notevoli risultati economici acquisiti dall'imputato, inutilmente giustificati con la insufficiente cessione del modesto suo esercizio di barbiere.

Il fatto che solo alcune delle notizie qui acquisite (propalazioni dell'ANSELMO) non fossero state a suo tempo ritenute sufficienti per la instaurazione di un altro procedimento penale, non appare utilmente dedotto nel presente processo sia perché la mancata instaurazione di un altro e precedente processo elimina ogni eventuale ostacolo derivante da precedente giudicato sia perché nel presente processo il coacervo probatorio acquisito si rivela di ben maggiore consistenza anche e soprattutto ai fini dei necessari riscontri.

Dell'attendibilità del pentito MARINO MANNOIA il giudice di appello ha poi dato conto nella parte generale della sentenza impugnata.

Ed è pur vero che l'autonomia del reato di associazione rispetto ai reati fine implica una differenziata valutazione delle prove relative ad

ognuno dei reati, ma è anche vero che la polivalenza di taluna di esse può essere proficuamente utilizzata perché significativa sia della partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti sia del traffico delle medesime, ancor più allorquando le dette prove asseverino, come nel caso di GIOVANNI LIPARI, il costante spaccio di quelle sostanze, impossibile a praticarsi in forma non saltuaria, senza la ricezione di regolari forniture e pertanto attraverso l'inserimento corposo nella associazione a ciò deputata.

Quanto alla denunciata carenza di elementi probatori concernenti la partecipazione alla associazione per delinquere mafiosa e successivi al settembre 1982 va richiamata la parte generale della presente motivazione, qui essendo bastevole rilevare la mancanza di qualsiasi elemento da cui desumere la interruzione del legame associativo da tempo instaurato dal LIPARI che aveva anche appunto la carica di vice capo, nella quale era stato sostituito, senza che ciò potesse significare anche

una inusuale risoluzione od allontanamento dal sodalizio.

In ordine, poi, alla dedotta mancanza di motivazione sulla continuazione fra tutti i reati, specie quelli associativi, è da ricordare che elemento essenziale al riconoscimento del vincolo è l'accertamento di una comprovata unicità del disegno criminoso, preesistente, almeno nelle linee generali, alla commissione dai vari reati; sicché non basta la perpetrazione di un certo numero di essi perché li si possa ritenere, per ciò stesso, legati dalla unicità del programma ideativo, essendo indispensabile l'acquisizione di un qualche elemento, anche di natura logica, che deponga inequivocabilmente in tal senso.

Se nulla risulta in proposito non può il giudice del merito addivenire al riconoscimento della continuazione nel rispetto dell'art. 81 cpv C.P..

Ne consegue che non basta la partecipazione ad associazione mafiosa per ritenere la unicità del disegno criminale anche rispetto alla partecipazione ad associazione dedita al traffico

di sostanze stupefacenti, specie allorché lo stesso giudice di merito ha, in altra parte della sentenza, chiarito l'autonomia dei rispettivi sodalizi ed il particolare per cui non tutti i partecipi dell'una lo erano anche dell'altra organizzazione.

Ciò però non significa che abbia ragione il P.G. là dove si duole che sia stata invece riconosciuta, in favore dello stesso imputato, la detta continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti, di cui ai capi 13 e 22, posto che, al contrario, la rilevante specializzazione delinquenziale postulata dallo inserimento in un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti rende altamente probabile, in fatto, che siano stati dall'associato previsti sin dall'inizio non solo la partecipazione all'associazione finalizzata ma anche il traffico di quelle sostanze.

Il che non sminuisce né elimina l'ontologica autonomia del reato previsto dall'art. 75 della legge sugli stupefacenti, rispetto a quelli di

traffico, importazione o cessione delle sostanze suddette, essendo, anzi, l'autonomia dei vari reati un presupposto della continuazione; sicché, escluso l'assorbimento di un delitto nell'altro, l'ipotesi concorsuale fra reati può trovare applicazione anche nello schema della continuazione.

Vanno conseguentemente respinti sia il ricorso del P.G. di Palermo, che quello dell'imputato; con il necessario ricordo che all'inizio è già stata esclusa, di ufficio, l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 31.5.65 nr. 575, ed è stato in conseguenza disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per questo solo punto, previa eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione.

LIPARI GIUSEPPE.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei delitti di cui agli artt. 416 (capo 1) e 416 bis C.P. (capo 10), riuniti in continuazione. I giudici di secondo grado confermavano la colpevolezza per il reato di cui al capo 10, in esso assorbito quello di cui al capo 1, concesse di attenuanti

generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti.

I predetti giudici hanno formato il loro convincimento sulla base, anzitutto, di quanto risultava da precedenti denunce del 1982 e 1983 che segnalavano il LIPARI, già dipendente dell'ANAS, come persona vicina a SALVATORE RIINA e BERNARDO PROVENZANO nonché come elemento di spicco dei "corleonesi", dei quali condivideva rilevanti interessi economici in una serie di società aventi identici oggetto e sede sociali, costituite da persone (parenti del PROVENZANO e del LIPARI) che svolgevano il ruolo di semplici prestanome.

Gli interessi diretti dal LIPARI, non da esterno ma da integrato organicamente nel sodalizio, erano stati convalidati dall'esito di intercettazioni telefoniche e dalle rivelazioni del CONTORNO (il quale confermava che il geometra dell'ANAS, ben noto alla sua famiglia, era "nelle mani dei corleonesi" nel cui interesse si occupava delle pratiche concernenti i lavori pubblici), di BENEDETTA BONO (già amante del mafioso CARMELO

COLLETTI, ucciso nel 1983) e di MARINO MANNOIA (che lo aveva ricordato come formalmente affiliato alla "famiglia" di Partinico).

Il P.G. denuncia la mancanza di motivazione nella concessione delle attenuanti generiche e nell'applicazione della pena minima edittale senza tenere conto del rilevante ruolo svolto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

L'imputato si duole a sua volta che siano state superficialmente ritenute mafiose le società in cui egli era coinvolto, senza dimostrare tale qualità né il suo coinvolgimento in esse, peraltro ignorandosi i precedenti giudicati favorevoli a lui e a ARTURO e SALVATORE LIPARI, rispettivamente suoi nipoti e fratello e a tali GAETANO e SALVATORE SCHIMMENTI. L'unico suo effettivo coinvolgimento, secondo il suo assunto, era nella società a r.l. "Residence Capo San Vito" che aveva costruito un piccolo residence con indebitamento bancario già documentato. Gli altri elementi utilizzati non erano né certi né gravi né univoci e si riferivano tutti a periodo precedente al settembre 1982.

g. Mannino

Pertanto la motivazione svolta dalla Corte di Assise di Appello rappresentava un inammissibile stravolgimento della realtà storica da tempo accertata e rappresentata.

Le censure ora esposte dall'imputato non hanno fondamento.

Premesso che la qualifica mafiosa può essere riconosciuta ai soggetti che compongono una organizzazione criminale non alle società commerciali formalmente gestite da costoro, sicché non sono tali società, costituite apparentemente nel rispetto delle regole imposte dal codice civile, a qualificare di mafioso colui che le gestisce, bensì viceversa e che quindi, correttamente i giudici a quibus non hanno riconosciuto la colpevolezza di GIUSEPPE LIPARI per il solo fatto di gestire società "mafiose" bensì per la costante sua intromissione, professionale, nella gestione e nel reimpiego, attraverso le società, dei frutti dell'attività mafiosa, va qui rilevato che il giudizio di intraneità di questo imputato al sodalizio mafioso è stato tratto da un

Malum

coacervo di elementi, di natura certa, costituenti indizi e prova logica a carattere di per sé probalistico che hanno dato riscontro alle propalazioni del chiamante in correità MARINO MANNOIA.

Gli stessi giudici del merito li hanno indicati come quelli risultanti dalle indagini su diverse società a responsabilità limitata o per azioni, di cui hanno indicato i prestanome ed i motivi per i quali, invece, gli effettivi proprietari o gestori erano altri, e come, attraverso le intercettazioni telefoniche, fosse stato confermato il ruolo trainante nelle gestione assunta dal LIPARI.

Ad essi sono stati aggiunti gli ulteriori elementi promananti dalla frequenza dei contatti con una cerchia di persone mafiose, convalidate dal CONTORNO e dalla BONO.

Trattasi, quindi, di un appezzamento in ordine alla qualità e al tipo di rapporti, da indurre i giudici dell'appello ad asserire che la congerie di elementi valutati delineava " in modo univoco ed esaustivo un inserimento del LIPARI nel sistema di

Handwritten signature

circolazione dei proventi derivanti dalle illecite attività dei corleonesi, non esterno ma in una vera e propria forma di integrazione organica" nel quale il egli svolgeva un ben determinato ruolo.

Le critiche mosse dal ricorrente, pertanto, finiscono con l'appuntarsi sullo spessore probatorio, sul significato del dato di fatto, laddove le deduzioni circa i precedenti procedimenti subiti non chiariscono quale sia il contenuto di una precedente e difforme reg giudicata, perché si riferiscono a procedimenti di prevenzione, non opponibili nel procedimento penale arricchitosi di dati allora ignoti, fra i quali gli episodi estorsivi di cui aveva fatto menzione il MARINO MANNOIA, oggettivamente risultati veri.

Alla stregua dei criteri applicativi dell'art. 192 terzo comma, N.C.P.P. e del difetto di risultanze confortanti la rescissione del vincolo associativo da un'organizzazione che l'ammette solo in casi eccezionali, si rivela corretta la decisione dei giudici del merito in ordine alla responsabilità di GIUSEPPE LIPARI per i reati contestati anche

perché, rispetto alla congruità logica della motivazione vengono in definitiva opposte solo difformi valutazioni di merito.

Va conseguentemente rigettato il ricorso dell'imputato anche perché il travisamento di fatto recepibile in questa sede è solo quello che balza all'evidenza, che si impone ictu oculi, non quello che può risultare al termine di una serrata critica e di apprezzamenti difformi, perché così si introdurrebbe un terzo ed inammissibile grado di merito.

Vanno però anche disattese le censure del ricorrente Procuratore Generale di Palermo perché le valutazioni in ordine al criterio di applicazione dell'art. 133 C.P., vuoi in relazione alla facoltativa concessione delle attenuanti generiche, vuoi in ordine alla misura della pena, appaiono chiaramente condizionate, nel contesto della motivazione, dal diverso tipo di precedenti penali e dal ruolo prevalentemente gestionale dei beni dell'organizzazione mafiosa svolto dal LIPARI, piuttosto che dal compimento di una cospicua

Palermo

attività criminale in sé stessa; ed anche per questa parte l'apprezzamento è di merito, sicché sfugge alle censure di legittimità.

LO CASCIO GASPARE (cl. 1942).

Condannato in primo grado per violazione agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10) nonché agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capi 13 e 22), è stato in appello assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 e 13, restando confermata la condanna per spaccio continuato ed aggravato di sostanze stupefacenti (capo 22).

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che mancasse una solida prova sull'affiliazione dello imputato al sodalizio criminoso, stante la genericità dell'informazione fornita da STEFANO CALZETTA, parzialmente ma insufficientemente riscontrata da quella di SALVATORE CONTORNO che lo aveva inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, e anche perché il MARINO MANNOIA, inserendo un certo Giovanni in quella di BRANCACCIO, aveva escluso che Gaspare fosse un affiliato. Le rivelazioni del CALZETTA e del CONTORNO invece

collimavano a proposito del trasporto - da parte di Gaspare - di droga nascosta fra carichi di frutta da Palermo a Milano, proveniente dalla raffineria dei PRESTIFILIPPO e trovano riscontro in un particolare, concernente la costruzione di un edificio nel quale si era poi insediato certo DOMENICO RUSSO che con il LO CASCIO trasportava la droga. Quanto sopra, tuttavia non era ritenuto sufficientemente sintomatico dell'organico inserimento del LO CASCIO nel sodalizio finalizzato al traffico delle sostanze stupefacenti.

Della mancanza dei motivi del P.G. già si è detto all'inizio.

Appare infondato peraltro anche il ricorso dell'imputato, il quale deduce in ordine alla residua imputazione per la quale è intervenuta condanna (capo 22), la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 192 e 195 N.C.P.P. in ordine alla valutazione della chiamata in correità e della testimonianza de relato, nonché il vizio di motivazione apparente, contraddittoria ed intrinsecamente difettosa sul giudizio di

Palermo

responsabilità e sulla formazione del libero convincimento del giudice, con illogica valutazione delle dichiarazioni del CONTORNO e del CALZETTA, screditate per la quasi totalità delle accuse di mafiosità e ritenute invece attendibili sulla presunta attività di trasporto della droga.

Vi era poi travisamento di fatto nell'attribuzione al CONTORNO di propalazioni sul traffico di stupefacenti da parte del LO CASCIO, mai riferite dal "pentito". Si erano, altresì, utilizzate nei confronti del LO CASCIO le intercettazioni telefoniche riguardanti il solo RUSSO.

Ulteriore doglianza viene inoltre avanzata per l'assenza totale di motivazione sia sulla presenza delle aggravanti di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, sia in ordine alla valutazione della personalità dell'imputato ed alle attenuanti generiche, richieste con l'appello anche in relazione alla specifica posizione processuale.

In contrario a tali censure giova richiamare anzitutto quelle premesse, spiegate nella sentenza di appello, in ordine alla valutazione delle

Malum

dichiarazioni dei collaboratori SALVATORE CONTORNO e STEFANO CALZETTA, delle quali si sono rilevati limiti e menzogne, con la conclusione di dare ad esse credito solo nelle parti in cui le stesse avrebbero trovato riscontro nel contesto storico od, ancor più, in similari dichiarazioni di altri "pentiti".

Pertanto non appaiono fondate le censure, sul punto, mosse dal ricorrente, posto che appare corretto il criterio di ragione seguito dai giudici del merito secondo cui le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia non possono essere acriticamente recepite nella loro monolitica interezza, ma vanno sottoposte ad un esame, punto per punto, soggetto per soggetto, ancor più attento quanto più la fonte di prova si riveli talvolta inaffidabile per qualsivoglia ragione, come è stato dimostrato dagli stessi giudici di appello specie per BUSCETTA e CONTORNO.

Con la conseguenza che le propalazioni dei predetti possono essere in parte disattese ed in altre parti condivise, spettando al giudice del merito di dare

conto in motivazione della diversità dell'apprezzamento. Il che risulta essere stato fatto anche a proposito dell'esame svolto in ordine alla posizione processuale di GASPARE LO CASCIO, tanto è vero che proprio la mancanza di sicuri elementi di riscontro ha indotto quei giudici ad assolverlo dalle accuse formulate nei capi 1, 10 e 13 concernenti i reati di associazione, laddove la collimanza dei due predetti pentiti, ancorché uno dei due riferisse de relato, rendeva utilizzabili le due fonti di prova come è stato spiegato nella parte generale della presente sentenza e con le valenze ivi accennate, per la parte concernente il traffico delle sostanze stupefacenti.

Il fatto poi, che dalle intercettazioni eseguite nei confronti del RUSSO potessero emergere elementi di prova a carico del LO CASCIO non poteva impedire che il correlato elemento di natura indiziaria potesse essere utilizzato a carico di quest'ultimo nel sinergismo probatorio.

Le censure avversanti il giudizio di responsabilità devono essere pertanto respinte.

Quanto a quelle concernenti la denunziata mancanza di motivazione sulle aggravanti relative ai delitti sugli stupefacenti, va richiamato, per il delitto di cui agli artt. 71 e 74 della citata legge, il solo di cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole, l'insieme dei rilievi specificati a pag. 822 e segg. della sentenza impugnata e che, in fatto, ha trovato riscontro nei riguardi del LO CASCIO, se era vero che costui mimetizzava tra la frutta i carichi di droga trasportata, indice della ingente quantità, unica aggravante riconosciuta.

Sulle censure mosse per la mancata concessione delle attenuanti generiche valgono le considerazioni espresse nella parte generale della presente sentenza, con il richiamo alla prevalenza generalmente accordata dai giudici di appello ai criteri oggettivi previsti dall'art. 133 C.P. per l'esercizio del relativo potere discrezionale, rispetto alle considerazioni di natura soggettiva e personale.

Tutto il ricorso di GASPARE LO CASCIO (cl. 1942) deve essere pertanto respinto.

LO CASCIO GIOVANNI.

Era stato condannato in primo grado per associazione per delinquere di tipo comune (capo 1 art. 416 C.P.) ed assolto da quella di tipo mafioso (capo 10 art. 416 bis C.P.) per non avere commesso il fatto, nonché dei delitti di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti) per insufficienza di prove.

I giudici di secondo grado, dopo avere adeguato la formula assolutoria dubitativa, concernente i delitti di cui ai capi 13 e 22, alle norme del nuovo codice di rito, hanno osservato che la ritenuta compatibilità del regime carcerario con la permanenza del vincolo associativo poteva indurre al riconoscimento di responsabilità solo quando risultava superata la empirica presunzione di segno contrario mentre qui nessun elemento univoco e certo deponeva per l'affermazione di permanenza del vincolo nei confronti di GIOVANNI LO CASCIO pur dopo il settembre 1982.

Hanno poi confermato pure la condanna per violazione dell'art. 416 C.P. sul rilievo degli

elementi promananti dalle dichiarazioni e precisazioni di STEFANO CALZETTA, riscontrate da quelle più specifiche di SALVATORE CONTORNO e di MARINO MANNOIA che lo aveva annoverato fra gli "uomini d'onore".

Si è già detto all'inizio che il P.G. di Palermo non ha depositato motivi a sostegno del suo ricorso per cassazione.

L'imputato deduce, per suo conto, la mancanza ed il difetto di motivazione, la sua apparenza e contraddittorietà, il travisamento del fatto e l'errata valutazione delle prove in ordine all'affermazione di colpevolezza. Muove altresì censura per mancanza di motivazione sulla richiesta concessione di attenuanti generiche e sulla mitigazione della pena.

Le suesposte censure sono infondate.

Giova rilevare che il giudizio di colpevolezza non è rimasto affidato solo alla qualifica di uomo d'onore attribuita all'imputato dal CONTORNO e, poi, anche dal MARINO MANNOIA, bensì anche al fatto che tali riferimenti, concordanti peraltro con le

Palermo

pur generiche ma significative dichiarazioni a suo carico del pentito STEFANO CALZETTA, acquistavano decisivo valore per la partecipazione del LO CASCIO ad una riunione di persone aggregate come esponenti mafiosi, insieme al particolare per cui, nei confronti del suddetto ricorrente, la dichiarazione del MARINO MANNOIA diveniva di particolare significato contenutistico in ordine alla di lui partecipazione effettiva e non meramente formale al sodalizio avendone scisso la posizione da quella del di lui fratello Gaspare.

Le doglianze in ordine al giudizio di responsabilità devono essere pertanto respinte in considerazione di quanto in premessa chiarito in ordine al peso probatorio di una pluralità di chiamate a correo.

Parimenti devesi qui fare richiamo a quanto in premessa specificato in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di considerazioni attinenti alla gravità del fatto, e alle sue modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 133 C.P..

E. Mannoia

Quanto alla pena irrogata basta rilevare che la sentenza impugnata ha specificatamente indicato i motivi di fatto, riconducibili nell'ambito dello art. 133 C.P., per i quali non riteneva di accedere alla richiesta di attenuazioni, sicché la valutazione di merito sul punto esperite sfugge al sindacato di legittimità.

Tutto il ricorso di LO CASCIO GIOVANNI deve essere pertanto respinto.

LO IACONO ANDREA.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione ed è stato invece assolto per insufficienze di prove dalle imputazioni concernenti l'associazione finalizzata ed il traffico degli stupefacenti (capi 13 e 22).

I giudici di secondo grado hanno adeguato la formula assolutoria dubitativa alle prescrizioni del nuovo codice di rito assolvendo il LO IACONO per non avere commesso i fatti di cui ai capi 13 e 22.

Hanno poi ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello previsto dall'art. 416 bis C.P..

Per ribadire il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di associazione i giudici dell'appello hanno ricordato le dichiarazioni del pentito TOMMASO BUSCETTA che indicava l'imputato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di BRANCACCIO, il regalo di un corredo di nozze fatto alla figlia del BUSCETTA, la conferma proveniente dalle propalazioni del CONTORNO, il ritrovamento del nome del LO IACONO in un elenco di invitati alle nozze fra BENEDETTA SAVOCA (figlia del capo di BRANCACCIO, GIUSEPPE SAVOCA) ed ATTILIO CORRAO, (elenco comprendente una serie di nomi di personaggi di spicco mafioso), i rapporti bancari con esponenti mafiosi o loro prestanomi, le dichiarazioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA.

Si è detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi. L'imputato deduce la nullità della sentenza per

motivazione carente, contraddittoria ed apparente oltre che travisante i fatti ed omissiva dell'esame dei motivi spiegati con l'appello o dei fatti decisivi. Si denuncia la diversità fra i criteri enunciati nelle premesse circa la valutazione delle prove rispetto al loro concreto utilizzo, ad iniziare dalla attendibilità delle loro fonti, quando costituite dai cosiddetti pentiti, violando peraltro il disposto dell'art. 192 N.C.P.P..

In ordine all'applicazione dell'art. 416 bis l'imputato lamenta che i giudici di merito non abbiano ritenute acquisite le prove necessarie circa la protrazione delle condotte criminose pur dopo il 29.9.82, laddove i riferimenti dei pentiti erano antecedenti a quella data.

Altra censura viene espressa per il valore attribuito alla frase secondo cui "essere uomo d'onore" significa essere associato di tipo mafioso anziché, semplicemente, essere "un tipo mafioso", che è cosa diversa da "agire" in uno dei modi previsti dall'art. 416 bis. C.P.. Ciò aveva, erroneamente, indotto a valutare come associato il

Spiller

LO IACONO ANDREA solo perché apoditticamente indicato come "uomo d'onore" dai pentiti BUSCETTA, CONTORNO e MARINO MANNOIA, con motivazione pertanto apparente perché priva di dimostrazione circa la sua effettiva condotta. Mancavano inoltre elementi di riscontro alle accuse, pur dopo essere stata dimostrata la erroneità degli elementi di fatto valorizzati sulla fornitura di un corredo e sull'esito delle indagini bancarie, nonché sugli inesistenti rapporti con i SAVOCA - CORRAO.

L'imputato denuncia, anche, la carenza di motivazione sulle richieste concernenti la eliminazione delle aggravanti, la concessione delle attenuanti generiche e la eliminazione delle misure di sicurezza.

Tutte le suesposte censure sono infondate.

Al riguardo va richiamato quanto è stato puntualizzato nella parte generale della presente sentenza circa gli elementi utilizzabili ai sensi dell'art. 192 N.C.P.P., la valenza da attribuire alle singole chiamate in correità od in reità, la effettuata verifica in appello sull'attendibilità

intrinseca ed estrinseca dei singoli soggetti propalanti, la corretta, parziale affidabilità conferita limitatamente alle parti che hanno trovato riscontro esterno almeno nel quadro generale descritto dai giudici del merito.

Va aggiunto, poi, che la attribuzione, riferita da plurime fonti, della qualifica di "uomo d'onore" già di per sé non è solo significativa di "onorificenza" soltanto formale, questa conseguendosi sul campo criminale per concreta attività delittuosa, svolta in precedenza dal soggetto cui la qualifica viene attribuita e che resta poi avvinto da una organizzazione la quale ha come significativa connotazione quella di un'adesione permanente.

Sia per tale motivo che per il conforto derivato dall'aggiornata propalazione del MARINO MANNOIA, la valutazione di merito esperita dai giudici di appello circa la permanente ed attuale adesione al sodalizio, pur dopo il 29.9.82, in assenza financo di deduzioni affermative di fatti interruttivi del vincolo sociale, rileva la correttezza della

soluzione affermativa di responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 416 bis C.P..

D'altra parte, quand'anche fossero state da escludere le notazioni di riscontro all'accusa per l'imputazione suddetta, desunte dagli episodi concernenti la inclusione nell'elenco delle persone associate a mafia e partecipanti a nozze di loro discendenti nonché dall'esito delle indagini bancarie, tutte indirizzate nello stesso senso, già la pluralità delle chiamate di correo, come è stato in premessa puntualizzato, bastavano a fornire adeguato supporto probatorio, di guisa che le censure avverso i due suddetti tipi di riscontro non risultano utili a sovvertire od a spezzare la logica argomentativa in forza della quale è stata ritenuta l'adesione e la partecipazione di LO IACONO ANDREA a sodalizio di tipo mafioso.

Quanto alla eliminazione dell'aggravante concernente le armi di cui era fornita l'organizzazione, si devono richiamare le precisazioni effettuate sull'argomento nella parte generale.

EGM

Le censure sulla mancata concessione di attenuanti e sulla misura di sicurezza trovano ostacolo nelle valutazioni specificamente spiegate in motivazione sul conto del ricorrente e che, investendo un apprezzamento di merito, esorbitano dal controllo di legittimità.

Tutto il ricorso dell'imputato deve essere respinto.

LO IACONO ANTONINO.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione a delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) riuniti in continuazione, nonché di associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti (capi 13 e 22) anch'essi riuniti in continuazione.

I giudici di secondo grado hanno rilevato che gli elementi indiziari ricavabili dalle dichiarazioni del CONTORNO, dai riscontri cartolari concernenti assegni provenienti da persone che investivano i proventi illeciti in attività immobiliari od industriali, dalle dichiarazioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA, se confortano l'accusa

per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, non supportavano adeguatamente la sua partecipazione al traffico della droga.

Pertanto, assolvendolo dei reati concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22) per non aver commesso il fatto, hanno ritenuto il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P., escluso l'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 e la continuazione.

Si è detto all'inizio che il P.G., non ha presentato motivi, onde l'inammissibilità del suo ricorso.

Il ricorso dell'imputato denuncia la nullità della sentenza per stravolgimento dei fatti processuali, noncuranza delle norme di diritto sostanziale e processuale, per violazione del principio di imparzialità ed equità, nonché la commissione di grossolani errori giuridici.

Secondo il ricorrente l'incarto processuale, definito elefantiaco, aveva mantenuto estranea la posizione del LO IACONO ANTONINO. A suo avviso, pertanto, sussiste:

1) una motivazione non adeguata ed apparente, violatrice degli artt. 192 N.C.P.P. 416 e 416 bis C.P. in ordine al giudizio di responsabilità affermato pur in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti;

2) la violazione degli artt. 62 bis e 133 C.P. nonché la motivazione apodittica nella determinazione della pena base e nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

Le censure sono infondate.

Doverosamente trascurando la inconducente forma dialettica adoperata in ricorso con argomentazioni assertive ma non dimostrative in linea di diritto, (l'unica da seguire innanzi a questa Suprema Corte) deve questo collegio soffermarsi su quelle deduzioni concernenti la metodologia valutativa delle provalazioni fornite dai cosiddetti pentiti che, giusta le puntualizzazioni effettuate nelle premesse generali della motivazione di questa sentenza, risultano valorizzate dai giudici di appello in conformità ai criteri dettati dall'art. 192 N.C.P.P. specie in considerazione del fatto che

Handwritten signature

nei confronti di LO IACONO ANTONINO le particolarizzate notizie fornite dal CONTORNO risultano, per la parte concernente le accuse di partecipazione alla "famiglia" di Corso dei Mille contigua e comprendente quella di BRANCACCIO, confortate da quelle rese dal chiamante MARINO MANNOIA sicché le censure avversanti il ritenuto raggiungimento della prova circa la partecipazione del LO IACONO al sodalizio, accertata attraverso un ragionamento logico e coerente non possono trovare ingresso in questa sede, perché investono in pieno il merito della valutazione probatoria.

Ciò diviene ancor più evidente allorquando si assume che gli indizi non sarebbero né gravi, né precisi né concordanti perché ciò implica un apprezzamento qualitativo del mezzo di prova.

Lo stesso è da rilevare in ordine alle doglianze sulla misura della pena inflitta, che nella sentenza di appello è stata sorretta da specifica, ancorché stringata, motivazione e che quindi non è passibile di censura in questa sede ancor più se si considera che sul punto non viene denunciato alcun

Stalder

errore di diritto.

Il rilievo per la mancata concessione delle attenuanti generiche è indicato nella intestazione del secondo motivo di ricorso ma non è sorretto da alcuna spiegazione circa il suo fondamento sicché, risultando generico, è in radice inammissibile.

LO IACONO GIOVANNI.

In primo grado è stato dichiarato colpevole di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione, è stato assolto. invece, per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti).

In appello è stata pronunciata l'assoluzione con formula ampia dei delitti concernenti gli stupefacenti mentre è stato assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello di cui all'art. 416 bis C.P.. Si è pervenuti a tale decisione sulla base delle notizie fornite dai pentiti BUSCETTA e CONTORNO, dei riscontri bancari circa la provenienza di assegni da persone di inequivoca marca mafiosa, e delle conferme in appello

M. Valeri

provenienti dalle dichiarazioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA che lo avevano indicato come "consigliere" della "famiglia" di Corso dei Mille.

Poiché il P.G., non ha presentato motivi, si è già detto, all'inizio, della inammissibilità dello stesso.

Con il suo ricorso l'imputato deduce:

- 1) le genericità e contraddittorietà delle propalazioni di TOMMASO BUSCETTA e SALVATORE CONTORNO, l'assenza di riscontri, la confusione sulla sua identificazione anche perché i fratelli LO IACONO sono quattro (fra cui quelli indicati col nome, Pietro ed Andrea) e non tre, sicché le chiamate di BUSCETTA e CONTORNO non erano né univoche né convergenti. Inconferenti erano gli accertamenti bancari su assegni spiccati e ricevuti a cagione di rapporti commerciali conseguenti alla sua attività di negoziante. Le dichiarazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA nulla adducevano di rafforzamento di precedenti elementi;
- 2) il difetto di motivazione e l'errata valutazione

della prova in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis, poiché nulla era stato provato circa la sua attività susseguente al settembre 1982, laddove i riferimenti dei pentiti concernevano epoca precedente;

3) assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Le suesposte censure non sono fondate.

Va richiamata al riguardo la motivazione di appello dalla quale si evince che non v'è stata possibilità di confusione fra i quattro (e non tre) fratelli LO IACONO, una volta che il Giovanni è stato individuato, a cominciare dal CONTORNO, proprio attraverso il suo prenome e che gli elementi cartolari ritenuti di riscontro, si riferiscono proprio ad assegni bancari a lui pervenuti, in ordine ai quali lo stesso ricorrente propone giustificazioni estranee al tema della sua appartenenza a sodalizio mafioso.

La pluralità degli indizi valorizzati, l'uno riscontrante gli altri, la correttezza logica del ragionamento seguito in ordine al giudizio di

responsabilità, l'assenza di errori di diritto, escludono che il giudizio espresso a carico di LO IACONO GIOVANNI possa essere censurato da questa Suprema Corte anche perché la possibile ambivalenza dei rapporti commerciali e della emissione o ricezione di assegni non solo non serve ad elidere la sufficienza probatoria derivante dagli altri indizi valorizzati ma va considerata quale elemento di supporto in un coacervo indiziario indirizzato verso un unico senso di inserimento nel sodalizio criminale.

Circa la permanenza del ricorrente nel sodalizio mafioso pur dopo il settembre 1982 giova richiamare quanto in precedenza puntualizzato in ordine alla normale impossibilità di un espianto incruento dalla organizzazione, alla ravvisabilità di una ordinaria prosecuzione di un antecedente vincolo se non risulti alcunché dimostrativo della sua rottura, nonché in ordine alle aggiornate chiamate in correità del MARINO MANNOIA.

Delle attenuanti generiche generalmente rifiutate s'è già detto nella parte generale della presente

parte motiva.

Il ricorso di LO IACONO GIOVANNI va integralmente respinto.

LO IACONO PIETRO.

In primo grado è stato condannato per associazione a delinquere comune e di tipo mafioso (capi 1 e 10) riuniti nella continuazione, nonché di associazione finalizzata (capo 13) e di traffico di sostanze stupefacenti (capo 22) pure unificati nella continuazione mentre è stato assolto con varie formule da tutte le imputazioni di omicidio e connesse, ascrittigli.

La Corte di Assise di Appello ha confermato il giudizio assolutorio dalle imputazioni di cui ai capi 81, 82, 89, adeguando la formula al nuovo codice di rito che ha eliminato quella del dubbio e ha assolto l'imputato dalle imputazioni (capi 13 e 22) concernenti gli stupefacenti, per non avere commesso il fatto, evidenziando una "estrema povertà" delle risultanze non riscontrate da alcun elemento oggettivo e neppure dotate di intrinseca consistenza.

M. M. M.

Quanto alle ulteriori imputazioni (capi 1 e 10) concernenti delitti di associazione per delinquere, ha rilevato che il LO IACONO PIETRO aveva già subito condanna per il reato di associazione per delinquere, con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 3.5.85, divenuta irrevocabile. Ha quindi esaminato se dagli atti fosse risultato che, pur nella condizione carceraria, avesse mantenuto il rapporto associativo ed ha concluso l'indagine affermativamente, ritenendo che ivi avesse conservato un ruolo di "paciere" fra gli opposti interessi dei mafiosi detenuti.

Ricorre il P.G. il quale si duole che sia stata qualificata in continuazione una condotta rientrante nello schema della recidiva specifica. Ricorre anche l'imputato, il quale con due ordini di argomentazioni convergenti verso lo stesso fine, denuncia:

a) la violazione dell'art. 192 nuovo C.P.P. in relazione all'art. 416 bis C.P. circa la ritenuta perseveranza nel vincolo associativo mafioso, sulla scorta di inattendibili ed erroneamente

interpretate dichiarazioni dei pentiti CONTORNO, ANSELMO, CONIGLIO e MARINO MANNOIA, mediante adozione di una motivazione apparente, contraddittoria e travisante i fatti. Vengono svolte considerazioni analoghe a quelle spiegate per ANDREA LO IACONO adattate alla condizione di detenuto dell'imputato nel periodo cui si riferisce il giudizio di colpevolezza, deducendosi la carenza di prova sulla sua collocazione temporale successivamente al settembre 1982, mediante la utilizzazione della sua lodevole condotta carceraria;

b) mancanza di motivazione nel determinare la pena, per la sola continuazione, in quattro anni, negandosi le attenuanti generiche e la eliminazione della misura di sicurezza, così determinando per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. una pena complessiva di nove anni e sei mesi maggiore di quella inflitta agli altri imputati.

Entrambi i ricorsi non sono fondati.

Quanto a quello del P.G. si osserva che, alla stregua delle ormai consolidata giurisprudenza di

questa Suprema Corte, devesi confermare la possibilità di ravvisare la continuazione fra reati già giudicati con sentenza definitiva e reati in corso di giudizio, alla condizione essenziale che fra essi debbasi ravvisare quella identità del disegno criminoso che, invece, non è appannaggio della recidiva.

Poiché, nel caso in esame, unica risulta essere l'associazione per delinquere di cui LO IACONO PIETRO era partecipe in posizione di comando, non si può ragionevolmente negare la sussistenza di un unico disegno criminoso fra la condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416 C.P. e, poi, la sempre identica condotta dello stesso imputato, sanzionabile ai sensi dell'art. 416 bis C.P..

Il giudizio della Corte di Assise di Appello sul punto appare pertanto corretto in diritto sicché devesi respingere il ricorso del Procuratore Generale.

La prima censura dell'imputato concerne l'interpretazione da dare all'art. 192 N.C.P.P. di cui s'è già trattato nella parte generale della

presente motivazione e ad essa devesi pertanto fare richiamo nel respingere il motivo di ricorso, stante la pluralità di chiamate di correo nei confronti di LO IACONO PIETRO, fra loro convergenti in modo da darsi reciproco riscontro esterno.

Per il periodo di tempo successivo al 29.9.82, la condotta rientra nella previsione normativa dell'intervenuto art. 416 bis C.P. ed a tal fine appare logicamente incensurabile la valutazione del giudice di appello allorquando ha ravvisato la protrazione della partecipazione al sodalizio mafioso pur dopo quella data e durante la detenzione, desumendola dalla condotta dell'imputato, quale paciere sovrastante ad opposti gruppi di detenuti che mantenevano "rispetto" verso di lui, in quanto significativo di perdurante carisma, quale reggente la famiglia di S. Maria di Gesù, pure se in vincoli.

Quanto alle deduzioni formulate col secondo motivo, devesi ricordare che ai sensi dell'art. 81 cpv C.P. la sanzione per la sola continuazione può raggiungere il triplo della pena base; pertanto,

rispetto alla precedente condanna, per violazione all'art. 416 C.P. a 5 anni e 6 mesi di reclusione, la ulteriore sanzione di 4 anni di reclusione appare talmente ridotta (rispetto a quella di 15 anni, che avrebbe potuto essere qui ulteriormente irrogata) da essere dimostrativa dell'assenza di una scelta inadeguata da parte del giudice di merito e della non necessità di apposita motivazione, apparendo quale cauto uso del potere discrezionale dello stesso giudice.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche giova rilevare che il motivo di appello che le invocava era apodittico e quindi inammissibile per la sua genericità.

La misura di sicurezza consegue di diritto ex art. 417 C.P..

Il ricorso dell'imputato deve essere integralmente respinto. Il che non esclude che di ufficio, come già detto all'inizio, debba essere eliminata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata su questo solo punto,

S. Valeri

eliminata la pena di 2 mesi di reclusione, secondo i criteri enunciati.

LO MEO COSTANTINO.

Unitamente a PIETRO PUCCIO (ucciso nelle more del processo di appello) a FRANCESCO BONANNO e SALVATORE RANDAZZO si era, nei primi giorni dell'aprile 1983, recato in provincia di Oristano e precisamente nei paesi di Assuni, Sini ed Allai ove GIUSEPPE MADONIA, VINCENZO PUCCIO ed ARMANDO BONANNO, imputati dell'omicidio del capitano dei carabinieri EMANUELE BASILE, assolti in primo grado e condannati in appello con sentenza non definitiva, erano stati posti a soggiornare dopo che il 17.3.83 erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Pochi giorni dopo il sopraggiungere del LO MEO e dei suoi compagni era stata scoperta la contemporanea fuga dei soggiornanti obbligati e le indagini acclaravano la coincidenza della scomparsa con l'arrivo dei quattro, dopo che nelle precedenti giornate v'erano stati continui contatti fra gli stessi.

Tenute presenti tali circostanze e soprattutto sul rilievo che alla liberazione di importanti affiliati al sodalizio non potevano essere destinate se non persone che ne facevano parte, i tre imputati venivano in primo grado riconosciuti colpevoli dei reati di associazione e condannati a pene di legge.

La Corte di Assise di Appello rilevava, invece, che da nessun elemento risultava la loro partecipazione all'organizzazione criminale, nemmeno per bocca dei "pentiti", che appariva logica la possibilità di impiegare, per organizzare la fuga degli altri tre, persone estranee e quindi insospettabili, sicché riqualificava il fatto come favoreggiamento personale ed infliggeva la pena di tre anni di reclusione.

Ricorre il LO MEO deducendo la insussistenza della agevolazione alla fuga, il fatto che comunque i tre erano stati assolti e liberati, il difetto dell'elemento psicologico ed, in subordine, l'intervenuta prescrizione.

Della partecipazione del LO MEO al fatto

Handwritten signature

contestato, dell'elemento psicologico che aveva animato la di lui condotta e della sua squalificazione giuridica, s'è già detto a proposito del coimputato FRANCESCO BONANNO sicché a tale parte della motivazione basta fare richiamo per respingere tutti i motivi di ricorso tranne l'ultimo.

Infatti, essendo stato ritenuto che il favoreggiamento venne commesso nei primi giorni dell'aprile 1983, il delitto si è prescritto nel termine massimo dell'ottobre 1990 (artt. 157 e 160 C.P.), già passato.

Del che si deve dare atto in questa sede annullando la sentenza impugnata nei confronti del LO MEO senza rinvio.

LO PRESTI SALVATORE.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole dei delitti di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione ed era stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di associazione finalizzata e di traffico di sostanze

Handwritten signature

stupefacenti (capi 13 e 22):

La Corte di Appello ha sostituito la formula assolutoria dubitativa, per i delitti concernenti gli stupefacenti, con quella piena, in conformità alle prescrizioni del nuovo codice di rito; ha ribadito il giudizio di colpevolezza circa l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso sul rilievo delle dichiarazioni di BUSCETTA, il quale lo aveva conosciuto come membro della "famiglia" di Porta Nuova, e in base al duplice fatto che il LO PRESTI era stato il 28.11.70 arrestato in Castelfranco Veneto perché componente di un gruppo di fuoco, armato, che doveva uccidere tale GIUSEPPE LICHIA nel quadro di scontri fra mafiosi, e che i pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA l'avevano indicato come uomo d'onore vicino al "capo" di Porta Nuova, PIPPO CALO'; ha infine assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello di cui all'art. 416 bis C.P., ed eliminata la continuazione fra i due reati nonché l'aumento per l'esclusa aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi, si è già detto all'inizio.

A sostegno del proprio ricorso l'imputato deduce il vizio della motivazione, apparente, sulla affermazione di responsabilità, fondata sulle inattendibili dichiarazioni dei pentiti suddetti, ed in violazione dell'art. 192 nuovo C.P.P., non essendovi stati riscontri. Inoltre, a suo avviso, mancava qualsiasi motivazione sul perdurare del vincolo pur dopo il settembre 1982, e sul tipo di condotta posta concretamente in essere, al di là di ogni generica qualificazione come "uomo d'onore".

Altra doglianza viene mossa per non essere stato riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza relativa ai fatti di Castelfranco Veneto del 1970, o con quelli di altra sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nel 1982 nel procedimento contro tale SPADARO ed altri; e si richiama in proposito la difformità di criterio adottato per altri imputati, a proposito degli stessi fatti giudicati nella sentenza del 1982 che lo ha condannato per associazione. Deduce,

Se Miller

infine, l'assenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale presupposto indispensabile alla applicazione delle misure di sicurezza detentive.

Le suesposte censure, che contestano l'attendibilità dei pentiti, non sono fondate poiché, a fronte della specifica, dettagliata e differenziata motivazione spesa dai giudici di appello nello spiegare quali parti delle dichiarazioni dei pentiti apparivano condivisibili, finiscono col paludare una richiesta di nuova valutazione di quell'attendibilità che, inerendo ad un giudizio su fatti storici, concreta un apprezzamento di merito.

Quanto al rispetto dei criteri indicati nell'art. 192, comma terzo N.C.P.P., si è già accennato che essi sono stati puntualmente osservati da parte dei giudici di appello.

In ordine, poi, alla perduranza del vincolo associativo pur dopo la entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. basta richiamare l'aggiornato riferimento, in appello, del MARINO MANNOIA e la

posizione di prestigio mantenuta da SALVATORE LO PRESTI pur nella condizione carceraria, per rimarcare l'infondatezza dell'assunto di cui al ricorso.

L'ulteriore censura per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione trascura, anzitutto, di considerare che non basta la semplice commissione di più reati, anche dello stesso genere, per evincerne la sussistenza della continuazione, dato che questa può essere riconosciuta solo allorquando sia dimostrato, o comunque risulti in processo, che tutti i fatti, giudicati e giudicandi, erano legati in partenza fra loro da un unico disegno criminoso, preesistente - sia dall'inizio - al primo di essi. Nulla di tutto ciò risultava spiegato né comprovato con la relativa richiesta di appello, formulata in maniera generica e quindi inammissibile; sicché, per ciò stesso, i giudici di secondo grado non erano stasi posti in condizione di formulare alcuna motivazione di merito sulla eventuale unicità del disegno criminoso.

Nei termini poi, in cui la censura è rivolta a questa Suprema Corte, è inammissibile perché implica un apprezzamento di merito.

In ordine all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 417 C.P., s'è già data risposta nella parte generale e v'è, comunque, nella sentenza impugnata spiegazione specifica sulla ritenuta pericolosità sociale del soggetto.

Il ricorso dell'imputato va dunque respinto.

LO VERDE GIOVANNI.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonché di associazione per delinquere finalizzata (capo 13) e traffico di sostanze stupefacenti (capo 22).

I giudici dell'appello hanno rilevato l'apodittica ed insufficiente persuasione delle necessarie interferenze dell'organizzazione mafiosa nel traffico della droga e lo hanno assolto per non aver commesso i fatti di cui ai capi 13 e 21.

Quanto ai delitti di cui ai capi 1 e 10 hanno tenuto conto dell'ostacolo derivante dal precedente

giudicato, costituito dalla condanna inflitta dalla Corte di Appello di Palermo il 3.5.85, divenuta esecutiva; ma hanno pure rilevato che il LO VERDE aveva proseguito la sua partecipazione al sodalizio criminoso, tanto è vero che inquadrato nella stessa "famiglia" di STEFANO BONTATE, e cioè in quella di S. Maria di Gesù, dopo la di costui uccisione, avvenuta nel 1981, nella riorganizzazione dei quadri operativi che ne era seguita, si era schierato dalla parte della "commissione" ufficiale ed, insieme al referente collaboratore MARINO MANNOIA, era stato "assegnato direttamente al rappresentante PIETRO AGLIERI".

Pertanto, trattandosi sempre della partecipazione allo stesso sodalizio criminoso, hanno affermato il vincolo della continuazione con la precedente condanna.

Il P.G. si duole di tale ritenuta continuazione, asseritamente non preceduta da indagine sulla unicità del disegno criminoso e deduce che doveva ritenersi l'ipotesi della recidiva specifica.

Ricorre anche l'imputato denunciando motivazione

apparente in ordine alla effettiva prosecuzione della condotta criminosa, rispetto al cui protrarsi la precedente condanna non aveva valore neppure indiziante. Residuava la sola dichiarazione del pentito MARINO MANNOIA, in ordine alla quale, in motivazione, non era stata spesa una parola per la verifica dei riscontri necessari, ormai imposti dall'art. 192, terzo comma, nuovo C.P.P., sicché tale dichiarazione non era da sola valida a costituire fonte di prova. Si lamenta, inoltre, della eccessività della pena immotivatamente inflitta in continuazione e della mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che della applicazione delle misure di sicurezza, richieste con l'appello.

Con motivi aggiunti viene espressa censura per non essere stata qualificata la condotta ai sensi dell'art. 416 C.P. anziché 416 bis C.P., mancando la prova della prosecuzione della condotta criminosa attraverso attività concrete pur dopo il settembre 1982.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Quanto alle censure del P.M. basta ricordare la ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha riconosciuto la possibilità di ravvisare la continuazione tra fatti - reato già giudicati con sentenza definitiva e reati ancora da giudicare.

Poiché, nel caso in esame, unica risulta essere l'associazione per delinquere cui il LO VERDE ha partecipato non si può ragionevolmente negare la sussistenza di un unico disegno criminoso fra la condotta prima sanzionata ai sensi dell'art. 416 C.P. e, poi, la sempre identica condotta dello stesso imputato, sanzionabile ai sensi dell'art. 416 bis C.P..

La sentenza impugnata è quindi giuridicamente corretta sul punto e il ricorso del P.G. va dunque respinto.

Circa il ricorso dell'imputato deve anzitutto rilevare che la precedente condanna per violazione all'art. 416 C.P. consacra anche ai fini probatori in questo processo, nel quale si giudica la condotta del LO VERDE successiva a quella sentenza,

S. Mader

la sua partecipazione all'associazione per delinquere in periodo precedente, sicché di quel fatto storico ben potevano i giudici del merito tenere conto.

Ne deriva che, il dato indiziante fornito dalla chiamata in correità del MARINO MANNOIA già da quel precedente ha trovato riscontro giudiziale con precise specificazioni sul ruolo e sulla "famiglia" cui apparteneva il LO VERDE.

Le obiezioni mosse avverso la qualificazione entro lo schema dell'art. 416 bis C.P., partono dal presupposto che non siavi elemento di prova circa l'attività delittuosa del LO VERDE pur dopo il 29.9.82.

Senonché, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, è stata sottolineata "l'attualità della permanenza del vincolo" così procedendosi ad un apprezzamento del merito che sfugge al sindacato di mera legittimità.

Quanto alle richieste concernenti la entità della pena inflitta in continuazione, nella misura di anni quattro di reclusione, va rilevato che questa

Man

risulta talmente inferiore a quella massima irrogabile (il triplo della pena base) che già per questo il giudice di appello risulta avere meditamento deciso, senza bisogno di pleonastiche ulteriori proposizioni.

Le critiche al diniego delle attenuanti generiche e ai criteri oggettivi, inerenti al fatto, ritenuti dal giudice di merito prevalenti su ogni altro criterio di ragione e tali da non indurre ad attenuazioni di pena sono in contrasto con quanto s'è già detto nella premessa della presente sentenza.

Sulle doglianze relative alla misura di sicurezza va precisato che questa deve intendersi eliminata non solo e non tanto perché inapplicabile a pena inflitta in continuazione quanto perché neanche menzionata dal giudice di appello né in motivazione né in dispositivo, neppure sotto il profilo della "conferma nel resto", qui non esplicitata nei confronti del LO VERDE.

Anche il ricorso dell'imputato deve perciò essere respinto, salvo la già disposta eliminazione

*mezz
S*

dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575 e dell'aumento relativo di due mesi di reclusione con il conseguente limitato annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.

LUCCHESI GIUSEPPE è stato condannato, in esito al giudizio d'appello, oltreché per il tentato omicidio ai danni del CONTORNO e del FOGLIETTA, altresì per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10 assorbito il capo 1); è stato assolto da altri reati.

La posizione del ricorrente è già stata esaminata nella parte dedicata ai delitti di sangue per i motivi di ricorso concernente il primo reato. Per il secondo, l'imputato ha dedotto difetto di motivazione sulla responsabilità, fondata soltanto sulla ritenuta partecipazione al tentato omicidio, senz'altro argomento di conferma. Ma anche sotto questo aspetto meno importante il ricorso non ha fondamento. Non è dato ravvisare alcun vizio logico nell'utilizzazione, anche per il reato associativo "de quo", degli elementi probatori che hanno costituito il fondamento dell'affermazione di

Arduini

responsabilità per il delitto contro la vita, poiché correttamente alla luce dei normali modi di sentire il detto delitto per le sue caratteristiche e modalità e per la sua collocazione ambientale, costituisce anche, anzi prima, espressione di un deliberato assunto di più alti livelli dell'agire mafioso e la cui esecuzione non poteva non essere affidata ad affiliati di provata fedeltà e di "risaputo" valore. Anzi la coerenza logica insita nel collegamento indotto dalla Corte dell'appello è di tutta evidenza ed è, peraltro, rafforzata dai riscontri costituiti dalle sopravvenute dichiarazioni del MARINO MANNOIA che ha indicato nell'imputato un personaggio emergente della cosca di Ciaculli, accanto al più noto GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda".

Ciò porta agevolmente alla esclusione del vizio lamentato dal ricorrente, le cui doglianze vanno rigettate.

LUPO FARO MARIA fa parte di un gruppo di soggetti coinvolti nella inchiesta chiamata "pizza connection" ed in primo grado è stato dichiarato

Scarpazzedda

colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico delle stesse) unificati nella continuazione.

I giudici dell'appello hanno confermato il giudizio di responsabilità per i due reati sul rilievo che il LUPO, parente di GAETANO BADALAMENTI, dopo che era stata accertato un ingente traffico di stupefacenti fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, con il ritorno dei proventi attraverso la Svizzera, il tutto mascherato dalla gestione di pizzerie negli Stati Uniti, era stato ripreso fotograficamente mentre si incontrava con altri soggetti sottoposti a quelle indagini, era stato visto ricevere una borsa marrone che doveva contenere denaro, corrispettivo di transazioni, che una telefonata fra esso LUPO ed il coimputato RANDAZZO VINCENZO VITO era stata intercettata, che in altra telefonata si evidenziava il suo ruolo di corriere incaricato del trasporto di denaro in Svizzera, cui si aggiungevano le specifiche rivelazioni di FABRIZIO NORBERTO SANSONE.

S. M. L.

Ricorre il P.G. il quale denuncia l'erronea applicazione del vincolo della continuazione, sorretta da motivazione apodittica.

A sua volta l'imputato denuncia:

1) l'apparenza e la carenza assoluta della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per violazione degli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti attraverso elementi di prova non utilizzabili e non sottoposti a vaglio critico, come invece si erano impegnati a fare gli stessi giudizi di appello;

2) nonostante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine, era stata affermata la responsabilità per il traffico vero e proprio di sostanze stupefacenti, unicamente desumendola dalla partecipazione al sodalizio e senza alcuna prova su singoli episodi di traffico, rispetto al quale la motivazione era del tutto carente;

3) la violazione degli artt. 74 comma secondo e 75 comma quarto e quinto della legge 685/1975, 59 e 118 C.P. come sostituiti dalla citata legge 7.2.90, essendo state applicate le aggravanti in maniera

oggettiva, senza accertarne la specifica conoscenza di parte di ogni singolo.

Inoltre, benché nella parte generale della sentenza impugnata fosse stata affermata la necessità di una verifica personalizzata delle aggravanti di cui all'art. 75 nr. 4 (numero persone) e 5 (uso delle armi), della citata legge sulle droghe, tuttavia esse erano state attribuite, per implicito, al LUPO FARO senza specifico esame;

4) l'assoluta mancanza di motivazione sulla richiesta delle attenuanti generiche;

5) l'assenza di motivazione sull'applicazione della libertà vigilata e sulla presupposta pericolosità sociale, nonché sulla sua durata di tre anni anziché di uno.

Con altri motivi si esprime censura per la valutazione delle chiamate in correità, da indizio trasformate in prova, e quindi in violazione dell'art. 192 N.C.P.P. perché mancavano riscontri.

Come già per altri imputati e per gli stessi motivi, anche nei confronti del LUPO FARO devesi respingere il ricorso del P.G. che si duole per la

*ment
S. P. P.*

ravvisata continuazione fra reati. Infatti, nella specie, trattandosi di reati concernenti gli stupefacenti, tenuto conto della rilevante specializzazione delinquenziale postulata dallo inserimento in un'organizzazione dedita al traffico delle sostanze nocive, appare del tutto normale che l'associato preveda, sin dall'inizio, la partecipazione anche al traffico di quelle sostanze, in una forma qualsiasi.

Né ciò fa venire meno l'ontologica autonomia del reato previsto dall'art. 75 della legge in questione rispetto a quelli di traffico, importazione o cessione delle sostanze stupefacenti, essendo, anzi, l'autonomia dei vari reati un presupposto della continuazione; sicché, escluso l'assorbimento di un delitto nell'altro, l'ipotesi unificatrice fra i predetti reati può trovare applicazione anche nello schema della continuazione.

Il ricorso mosso dal P.G. sul punto deve dunque essere respinto.

Infondato è anche il ricorso dell'imputato che

muove diverse critiche avverso il giudizio di responsabilità.

Al riguardo questa Corte regolatrice ritiene sufficiente ritenere che i giudici di appello vi sono pervenuti attraverso la disamina di un coacervo di elementi indiziari, sinergicamente valorizzati per i collegamenti e le interazioni fra loro riscontrabili, correttamente così evitando che attraverso un loro esame parzializzato e singolo potesse addivenirsi a motivazione apparente.

D'altra parte non si può negare che, seppure i risultati vengano contestati, il ragionamento che ha valorizzato e ricollegato i vari elementi indiziari, (di per sé stessi, presi singolarmente, carichi di sola probabilità), risulta svolto con coerenza logica e si esaurisce in un accertamento di fatto che non può essere rifatto in questa sede di legittimità.

Non valgono a scalfire tale risultato le censure avverso la utilizzazione dei cosiddetti "affidavit" non solo e non tanto perché quando occorre utilizzare elementi probatori raccolti all'estero

S. M. M.

la loro correttezza processuale deve essere valutata alla stregua della legislazione del paese in cui vengono acquisiti, salvo che non vi ostino motivi di ordine pubblico, ma anche perché il problema della "copertura" di agenti di polizia infiltrati nella organizzazione criminale è stato superato dalla deposizione in giudizio di chi aveva coordinato le indagini svolte all'estero, ed i fatti storici accertati attraverso quelle indagini e quella deposizione sono stati valutati come indizi che sono stati anche riscontrati oggettivamente da fotografie, dall'esito di intercettazioni telefoniche e persino da parziali ammissioni dello imputato su taluni particolari.

Il primo e principale motivo di ricorso deve quindi essere respinto anche perché s'è già precisata in altra parte della presente sentenza sia la valenza da attribuire all'art. 192 N.C.P.P. sia la maniera in cui possono essere utilizzate le singole chiamate in correità sia, infine, la concreta adesione dei giudici di appello ai criteri di ragione indicati nella suddetta norma.

Si è pure già detto che la polivalenza delle prove concernenti il delitto associativo consente la utilizzazione delle stesse prove in rapporto ai reati - fine, e viceversa, sicché la ontologica autonomia del primo delitto rispetto alle attività di traffico degli stupefacenti non impone affatto limiti al reciproco travaso degli effetti sul piano probatorio.

Gli altri argomenti coltivati col ricorso, investono le ravvisate aggravanti inerenti agli artt. 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'applicazione della misura di sicurezza, e ad esse si è già data risposta nella parte generale, nella quale si è pure tenuto conto della personalizzazione delle circostanze attenuanti od aggravanti, quando concorsuali, ai sensi della legge 7.2.90 nr. 19.

Anche il ricorso di LUPO FARO MARIA deve essere conseguentemente respinto.

LUPO GIUSEPPE.

Della inammissibilità del ricorso si è già detto

all'inizio ove si è rilevata la mancanza di
specifico mandato ad impugnare rilasciato dal
contumace nonché in ogni caso la mancata
presentazione dei motivi.

MADONIA FRANCESCO.

L'esame separato ed individuale di questo imputato
è limitato ai punti della sentenza impugnata aventi
ad oggetto la condanna inflittagli in grado di
appello (ad anni 23 di reclusione e Lit.
200.000.000 di multa) per l'associazione di stampo
mafioso (capo 10 assorbito il capo 1), nonché per
associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti (capo 22) e per i relativi traffici
specifici (capo 13), con l'aggravante della qualità
di capo nell'associazione mafiosa.

Si è già detto infatti nella trattazione generale e
in quella particolare relativa ai ricorsi del P.G.
della separazione in grado di appello della
posizione di coinvolgimento nell'uccisione del
capitano dei carabinieri BASILE, nonché dei termini
e degli specifici episodi di omicidio per i quali
il ricorso del P.G. doveva essere accolto. Si

g. Madon

rinvia quindi a tali trattazioni per ciò che riguarda il disposto annullamento della sentenza impugnata nei confronti anche dell'imputato in oggetto e il conseguente rinvio per nuovo giudizio sui punti specificamente indicati.

Per quanto concerne le pronuncie di condanna di cui l'imputato è stato oggetto in grado di appello, non trattate nella parte generale, si ritiene opportuno premettere subito che i giudici di appello rievocavano, circa l'appartenenza del FRANCESCO MADONIA, a sodalizio mafioso ed il ruolo di capo da lui rivestito in salda alleanza con i "corleonesi", il rapporto dei carabinieri 21/6 e 25.8.78, la di lui partecipazione al matrimonio di un nipote di SALVATORE RIINA, il fatto che il latitante LEOLUCA BAGARELLA fosse stato arrestato nell'agosto 1974 nello stesso edificio nel quale era ubicato altro appartamento dello stesso MADONIA, nonché la propalazione resa da GIUSEPPE DI CRISTINA, prima di essere ucciso, secondo cui il MADONIA costituiva una delle principali "basi" in Palermo del LEGGIO. Veniva ricordato che il di lui figlio GIUSEPPE era

stato riconosciuto autore materiale dell'omicidio del capitano BASILE, e che era stato indicato come "capo" della "famiglia" di RESUTTANA e componente della commissione, dopo il 1970, dal BUSCETTA che ne aveva udito gli elogi, per la carica, espressi da STEFANO BONTATE, il quale aveva reso noto come i "corleonesi" esercitavano, per tramite dei MADONIA, un dominio notevole sulla "piana dei colli".

Le rivelazioni del BUSCETTA erano state confermate dai pentiti STEFANO CALZETTA e VINCENZO SINAGRA i quali avevano reso noto il particolare secondo cui i componenti la famiglia MADONIA facevano da padroni pure nel carcere dello Ucciardone; circostanza confermata da SALVATORE ANSELMO.

Venivano evidenziati i rapporti con il noto capo camorrista MICHELE ZAZA e la cointeressenza nel traffico di sostanze stupefacenti, come reso noto dal BUSCETTA e da GIOVANNI MELLUSO, confermati dall'esito di indagini di polizia asseveranti i rapporti con persone implicate nel traffico di sostanze stupefacenti.

Le notizie acquisite in primo grado avevano

ricevuto conforto, in appello, dai pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA, quest'ultimo in particolare per la cointeressenza di costui nella lavorazione dell'eroina, sia pure non come capo bensì come finanziatore del traffico.

Anche questa situazione è stata fatta oggetto del ricorso del P.G. che si è lamentato della erronea applicazione del vincolo della continuazione tra l'associazione a delinquere di stampo mafioso e i reati in materia di stupefacenti, della non motivata esclusione della qualità di capo e promotore dell'associazione finalizzata al commercio della droga e della eseguità della pena inflitta in violazione dell'art. 133 C.P..

Ma al riguardo a rilevare l'infondatezza del ricorso del P.G. basta ricordare che nella motivazione della sentenza impugnata si è posto in particolare rilievo la dipendenza quasi fisiologica, dell'intervento finanziatorio del MADONIA in materia di stupefacenti, dalla sua azione di associato mafioso.

Né il P.G. indica, nelle sue censure al riguardo,

ESM

alcun elemento di fatto che sia stato trascurato e che deponga per una separazione netta, vuoi di carattere spaziale vuoi di carattere temporale tra i due gruppi di reati associativi e tra questi stessi e gli episodi di partecipazione ai traffici di droga.

Anche quanto alla esclusione della qualità di capo e promotore è sufficiente, per rigettare il ricorso del P.G., il rilievo che la sentenza impugnata non ha rintracciato prove che deponessero per l'esistenza di comportamenti diversi dal finanziamento dei traffici senza alcuna posizione di dominio diretto nell'associazione destinata ad attuare il commercio della droga. Verosimilmente il ricorrente P.G. presuppone la esistenza di un implicito collegamento con il ruolo dominante che l'imputato aveva acquisito nell'associazione mafiosa ma ciò non è sufficiente in difetto dell'allegazione di fatti specifici concernenti anche il ruolo assunto nell'attività di traffico.

Quanto alla pena basta osservare che quella irrogata appare tra le più pesanti tra quelle

inflitte per la partecipazione ad entrambi i gruppi di reato.

Ciò infatti si afferma in quanto si appalesa manifesta l'infondatezza anche del ricorso che l'imputato ha proposto per i reati stessi a mezzo di due ordini di motivi che hanno sollevato censure separate ma sostanzialmente similari.

Denuncia dunque il ricorrente:

1) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 192 N.C.P.P. in relazione alla valutazione della prova ed ai riscontri alle dichiarazioni dei coimputati;

2) la palese contraddittorietà fra le riconosciute ragioni di inattendibilità dei "pentiti" e la successiva valutazione "globale" di attendibilità, particolarmente in relazione alla asserita presenza di determinate persone nelle organizzazioni criminose nonché alla riferibilità di una qualsiasi condotta dei medesimi;

3) il difetto di motivazione sulle specifiche doglianze mosse con l'appello, avendo i giudici di secondo grado ripetuto acriticamente gli argomenti

del giudice istruttore e della prima Corte, senza tenere conto delle spiegazioni fornite in sede di impugnazione;

4) la violazione dell'art. 75 della legge sugli stupefacenti nonché la contraddittorietà e il difetto di motivazione che, pure riconoscendo di dovere escludere il ruolo di capo, e la relativa pena, ne ritiene provata la responsabilità per la partecipazione come finanziatore indiretto;

5) la violazione degli artt. 81 e 133 C.P. nella commisurazione della pena, stabilita con progressivo cumulo aritmetico immotivato.

Orbene basta in contrario ricordare le osservazioni di carattere generale svolte da questa Corte di legittimità, per ritenere palesemente ripetitive e dirette a revisionare il giudizio di fatto, le censure relative all'applicazione della regola dell'art. 192 comma terzo N.C.P.P..

E alle stesse osservazioni di carattere generale è sufficiente rinviare anche per quanto riguarda gli specifici argomenti della valutazione dei pentiti, della loro attendibilità, dell'analisi delle loro

eventuali contraddizioni, imprecisioni e sovrapposizioni. Si è già visto in quelle osservazioni generali come la Corte di secondo grado abbia assolto con esemplare spirito di completezza e di penetrazione, puntiglioso e minuzioso, al compito, arduo e di per se complicato, di vagliare e controllare ogni più piccola particolarità degli elementi acquisiti e messi a confronto.

Quanto alla doglianza in ordine alla misura della pena, che è di natura speculare a quella del P.G. sullo stesso punto, si osserva che, come risulta inadeguata la censura dell'accusa che mira all'aggravamento, così non si rilevano motivi per una attenuazione, come qui richiesto dall'imputato. La misura che sembra a costui esagerata risulta, invece, adeguatamente ragguagliata alla mole veramente imponente degli elementi di accusa e collegata alla consistenza dell'accertamento della responsabilità.

La dimostrazione ampia, coordinata approfondita e persuasiva che poi la sentenza impugnata ha dato in

merito alla partecipazione del MADONIA alla "cupola", ai collegamenti tenuti con i catanesi alla posizione qui di capo mandamento di RESUTTANA, si sottrae alla censura di difetto di motivazione, sul punto, che non fanno altro che tentare una ridiscussione punto per punto della deposizione dei pentiti in contrasto perfino con l'evidenza obiettiva.

E del pari la sentenza impugnata ha correttamente tratto da elementi obiettivi, addirittura i rapporti cartolari con eminenti trafficanti di stupefacenti, la qualità di finanziatore.

Anche il ricorso del MADONIA FRANCESCO va dunque respinto. Con due precisazioni: a) che, di ufficio, già sono stati eliminati le aggravanti di cui all'art. 7 della legge 575/65 e il relativo aumento di pena, con la conseguenza che la sentenza impugnata, già annullata, con rinvio per gli specifici episodi precisati nella parte iniziale, rimane invece annullata senza rinvio quanto all'aggravante di cui sopra; b) che fermi e intangibili i limiti di pena come fissati nella

Ats

sentenza di merito e ridotti dell'aumento di pena per l'aggravante succitata, resta pienamente salvo il potere di rideterminazione eventuale, in aumento della pena complessiva definitiva, da parte del giudice di rinvio a seguito del riesame degli episodi di sangue a lui demandati.

MADONIA GIUSEPPE e MADONIA SALVATORE MARIO.

Figli di FRANCESCO MADONIA, sono stati in primo grado riconosciuti entrambi colpevoli dei reati di cui ai capi 1 (in esso assorbito il capo 5) e 10, riuniti in continuazione e assolti per insufficienza di prove dai capi 13 e 22.

I giudici di appello hanno confermato il giudizio in ordine alla responsabilità, sul rilievo delle dichiarazioni dei "pentiti" BUSCETTA, MELLUSO, GASPARINI, CONIGLIO, ANSELMO, SINAGRA, conclamanti l'affiliazione dei due imputati al sodalizio mafioso, a fianco della qualificata posizione del padre, capo della "famiglia" di RESUTTANA, cui si erano aggiunte le rivelazioni, in appello, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA; hanno pure ribadito l'ambiguità dei dati concernenti le accuse per le

M. Mannino

violazioni alla legge 685/1965. Pertanto, hanno assorbito il delitto di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P., ed eliminata l'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..

Si è già detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G. che non ha presentato motivi nei confronti di MADONIA SALVATORE MARIO. Nei riguardi di MADONIA GIUSEPPE il P.G. si duole invece delle di lui assoluzione per i reati concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22).

Gli imputati a loro volta unitamente denunciano:

- 1) la violazione degli artt. 416 e 416 bis C.P. ed il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, essendo erroneo considerare come riscontro esterno ad una chiamata in correità altre chiamate;
- 2) la violazione di legge nell'aver affermato la responsabilità per associazione a delinquere mafiosa quando i fatti di riprova erano antecedenti al settembre 1982, specie tenendo conto del fatto che MADONIA SALVATORE era detenuto dal 21.4.82 al 24.12.87 e che non era stato fatto cenno ad alcun

Salvatore

elemento che, essendo stata interrotta la permanenza con la detenzione, comprovasse la perdurante affiliazione;

3) l'erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., senza alcun riferimento individuale ed oggettivo e senza giustificare la individuazione dell'aggravante ad ogni soggetto, specie dopo la modifica dell'art. 118 C.P..

Viene altresì lamentato il diniego, non motivato, delle attenuanti generiche.

Con altri motivi si lamenta ancora una volta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. nella valutazione delle dichiarazioni dei pentiti e vizio della motivazione sia in ordine al giudizio di responsabilità che alla misura della pena.

Il ricorso del P.G., è da respingere quando lamenta l'assoluzione di MADONIA GIUSEPPE dai reati concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22).

Infatti, i giudici di appello hanno confermato l'avviso già espresso dai giudici di primo grado evidenziando l'ambiguità degli scarsi dati

valorizzati dall'accusa e la carenza di specifici elementi di prova concernenti l'inserimento dell'imputato nella organizzazione e nel traffico degli stupefacenti.

Se si tiene conto della correttamente spiegata differenziazione posta dai giudici del merito fra organizzazione mafiosa e quella dedita al traffico degli stupefacenti, non sempre fra loro coincidenti, se ne deve dedurre la coerente applicazione di quel principio anche nel caso specifico.

Quanto alle censure mosse nello interesse degli imputati, devesi preliminarmente richiamare quanto puntualizzato nella parte generale della motivazione di questa sentenza in ordine al corretto uso fatto dei giudici di appello delle norme di cui allo art. 192 N.C.P.P. e della possibilità che plurime chiamate in correità possano costituirsi reciproco riscontro, così assolvendo alle funzioni richieste dal terzo comma della stessa norma.

Quanto alla perduranza del vincolo associativo pur

nella condizione carceraria e dopo la entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. è sufficiente richiamare quanto ritenuto in appello circa la posizione di rilievo mantenuta dai due MADONIA, in una con il padre, nei confronti dei condetenuti, così manifestando la permanenza del vincolo associativo.

Anche in ordine alle censure per la ritenuta sussistenza delle aggravanti, in violazione della regola nuova della loro personalizzata conoscenza si rinvia alle precisazioni svolte nella parte generale della motivazione presente.

Sulla misura della pena la sentenza impugnata non manca di una apposita motivazione che, spiegando le ragioni cui è stato improntato l'esercizio del potere discrezionale, riconducibili nell'ambito dell'art. 133 C.P., non dà spazio alle censure di questa Corte.

Anche i ricorsi dei predetti MADONIA devono pertanto essere respinti.

MAGLIOZZO TOMMASO e MAGLIOZZO VITTORIO.

Il TOMMASO veniva in primo grado assolto da tutte

le imputazioni per insufficienza di prove mentre il di lui fratello VITTORIO veniva assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 con formula piena, ma condannato per i delitti di cui ai capi 1 e 10.

La Corte di Assise di Appello ribadiva la insufficienza del quadro probatorio nei confronti di ambedue gli imputati per le imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22) in ordine alle quali emetteva formula assolutoria per non avere commesso il fatto e li dichiarava invece colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis C.P., con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/1965. Il giudizio di responsabilità è stato fondato sulle indicazioni del BUSCETTA e del CONTORNO i quali avevano indicato entrambi gli imputati come "uomini d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova capeggiata da PIPPO CALO', sul reperimento del nome del Vittorio in un elenco di invitati alle nozze fra ATTILIO CORREO e la figlia di GIUSEPPE SAVOCA, cui in appello si erano aggiunte le dichiarazioni di MARINO MANNOIA che aveva, precisato essere stato

per un certo periodo il Vittorio posto "fuori famiglia".

All'inizio della presente motivazione si è detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G. che non ha presentato i motivi nei confronti di nessuno dei due imputati.

V'è ricorso anche di costoro, nel quale per MAGLIOZZO TOMMASO si propongono le due questioni, già ricordate in via generale, della violazione del principio della monocraticità del giudice istruttore, e della nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per il mancato deposito degli atti e documenti del processo in originale anziché in copia, e si denuncia inoltre: da un lato la violazione degli artt. 192 e 530 N.C.P.P., 141 e 349 V.C.P.P. 416 e 416 bis C.P. circa la valutazione probatoria degli elementi forniti dai cosiddetti pentiti, quando chiamati in correità sottolineandosi che - nella specie risulterebbero ingiustificatamente accomunate le posizioni, invece diverse, dei due fratelli, senza tenere conto che il MAGLIOZZO TOMMASO viveva nel Veneto da oltre

di Roma

venti anni ed aveva troncato ogni rapporto con l'ambiente palermitano; in secondo luogo la violazione degli artt. 59, 118, 62 bis, 81, 114 e 133 C.P., 31 legge 10.10.86 nr. 663 nella inosservanza dei criteri stabiliti per la determinazione della pena base, nella pretermissione della posizione marginale dello imputato ai fini delle attenuanti generiche e di quelle di cui all'art. 114 C.P., nella individuazione soggettivizzata dalle aggravanti ai fini delle modifiche apportate agli artt. 59 e 118 C.P. dalle più recenti norme, nella eccessività dello aumento per continuazione e nella illegittima applicazione della misura di sicurezza dopo l'abrogazione dell'art. 204 C.P..

Per MAGLIOZZO VITTORIO si deduce la stessa violazione degli artt. 192 nuovo C.P.P. e 416 bis C.P. nella valutazione delle dichiarazioni dei pentiti e nell'adozione di una motivazione che, sul punto delle responsabilità, ha travisato i fatti o non ha tenuto conto di importanti emergenze processuali, fra cui il fatto che esso ricorrente

era stato messo "fuori famiglia" certamente prima del settembre 1982 sicché non potevasi affermare la sua responsabilità per violazione all'art. 416 bis C.P. ancora non emanato a quell'epoca; nonché la violazione di legge e l'insufficienza di motivazione in ordine alla sua marginale posizione associativa, alla sua incensuratezza e all'assenza di pericolosità sociale sicché erano state erroneamente applicate le circostanze aggravanti e la misura di sicurezza oltre che negate le attenuanti generiche.

Il ricorso suesposto è infondato per entrambi gli imputati.

Circa le problematiche di base poste nei motivi di TOMMASO MAGLIOZZO si rinvia, per ricordarne la disposta soluzione negativa, ai principi enunciati quando le due specifiche dedotte questioni sono state esaminate per tutti i ricorrenti che le hanno proposte.

Anche sulla valutazione degli elementi di prova, con particolare riferimento alle plurime chiamate in correità, e sulla intervenuta osservanza dei

criteri di valutazione fissati nell'art. 192 N.C.P.P. s'è già detto nelle premesse di carattere generale e così pure ai principi generali occorre fare richiamo nel rilevare la infondatezza del terzo motivo di ricorso di TOMMASO MAGLIOZZO ove si insiste nel rilievo del suo trasferimento da tempo nel Veneto e della conseguente forzata recisione dei rapporti con l'ambiente palermitano.

Le deduzioni concernenti la misura della pena sono resistenti dal riferimento all'art. 133 C.P., operato dai giudici di appello; mentre quelle concernenti la criminosa partecipazione e le attenuanti generiche risultavano già generiche e quindi inammissibili sin dall'appello.

Anche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla soggettivizzazione delle aggravanti dopo la modifica all'art. 118 C.P. introdotta con la legge 19/1990 s'è parimenti detto nella parte generale.

Quanto poi alla dedotta eccessività dello aumento per la continuazione è sufficiente richiamare la possibilità dell'aumento della pena base fino al

triplo (art. 81 C.P.) onde, da un lato, l'infondatezza della censura sul riflesso del non arbitrario esercizio dei poteri discrezionali del giudice e, dall'altro il sufficiente riferimento motivazionale all'art. 133 C.P., tenendo conto che la pena base minima prevista nel quarto comma dell'art. 416 bis C.P. è di quattro anni, da aumentare almeno di un terzo per la ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui al sesto comma.

Il ricorso di TOMMASO MAGLIOZZO va quindi respinto integralmente, con la necessaria precisazione però che di ufficio è già stata esclusa a carico dello stesso, sulla linea di una generale regola, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/1965 con la relativa eliminazione dell'aumento di pena di sei mesi di reclusione e con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto per il TOMMASO in esame.

Quanto a MAGLIOZZO VITTORIO è superfluo ripetere i rilievi che contrastano le obiezioni mosse per la denunciata inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., e quanto allo specifico particolare d'essere stato

messo "fuori famiglia" esso è stato ben tenuto presente dai giudici del merito quando hanno osservato ciò che era avvenuto solo per un certo tempo e non indefinitivamente.

Si rinvia alle considerazioni di carattere generale anche per le questioni concernenti le attenuanti generiche e le aggravanti, mentre sulla misura della pena e sulla "conclamata pericolosità sociale" prodromica all'applicazione della misura di sicurezza la valutazione del giudice di merito, è coerente e logica e anch'essa sfugge al sindacato di legittimità.

MANGANO VITTORIO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole di violazione all'art. 416 C.P., (capo 1) 71, 74 legge stupefacenti (capo 22) mentre è stato assolto con formula piena dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) e da quello di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per ostacolo di precedente giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84 divenuta irrevocabile.

Dalle
S

I giudici di secondo grado confermano il giudizio di colpevolezza ma ritenevano i fatti contestati legati in continuazione a quelli per cui era intervenuta la sentenza del 20.12.84.

Alla conferma di responsabilità per i fatti contestati ai capi 1 e 22 i giudici suddetti pervenivano sulla base delle notizie fornite dai pentiti BUSCETTA, CONTORNO, CALZETTA, delle intercettazioni telefoniche e delle indagini bancarie e dell'ulteriore contributo portato dalle deposizioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA. Puntualizzavano che seppure i fatti accertati nel presente procedimento fossero successivi al settembre del 1982, tuttavia, non essendo stata impugnata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10) il divieto di reformatio in peius (rectius: la preclusione del giudicato) non impediva di inquadrare la stessa condotta nell'ambito dell'art. 416 C.P..

Ricorre il P.G. e lamenta che sia stato applicato l'istituto della continuazione senza esame, né motivazione, sulla unicità del disegno criminoso in

origine formulato.

Per l'imputato si deduce invece, che egli trovavasi in carcere per l'altra vicenda processuale, dal 5.5.80 e che la di lui assoluzione dalla imputazione di cui all'art. 416 bis C.P. non era stata gravata né dal P.M. né dal P.G.. Si precisa che, a parte la carenza di controllo sull'attendibilità dei "pentiti" nei confronti del MANGANO, smentita dalle verifiche su ognuno di essi, sussisteva l'ostacolo di cui all'art. 90 V.C.P.P. per la condanna ai sensi dell'art. 416 C.P. sia perché trattavasi della medesima associazione, sia perché non potevasi affermare la prosecuzione della condotta dopo il settembre 1982 per la carenza di qualsiasi riscontro processuale per il periodo successivo alla data del 5.5.80.

Si lamenta pure la condanna per la violazione all'art. 71 della legge sugli stupefacenti essendo stati valorizzati gli elementi già adoperati nel precedente giudizio sicché l'art. 90 V.C.P.P. impediva la sua ripetizione, com'era dimostrato dal fatto che non era stato possibile contestare alcun

altro specifico episodio di spaccio. In ultimo viene espressa censura anche per la misura dello aumento della pena in considerazione del fatto che si sarebbe dovuta escludere ogni circostanza aggravante e per l'applicazione della misura di sicurezza, mentre con motivi aggiunti, comuni ad altri imputati, viene sostenuta la sola configurabilità dell'art. 416 C.P. e non dell'art. 416 bis C.P..

Il ricorso dello imputato è fondato là dove lamenta l'ulteriore condanna per violazione dell'art. 416 C.P. in ordine alla quale oppone il precedente giudicato. Invero tutti gli elementi riferiti a sostegno dell'accusa riguardano fatti commessi quando l'imputato era in libertà, e pertanto antecedenti alla data del 5.5.80, allorché lo stesso venne tratto in arresto, senza più essere scarcerato, fino alla condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84, divenuta definitiva il 14.12.85.

L'ipotesi della perdurante associazione dopo il settembre del 1982 non trova alcun addentellato

perché i giudici di merito non hanno indicato nemmeno un fatto assertivo di comportamenti o contatti mafiosi in carcere sicché ne resta persuasivamente confortata la deduzione dei giudici di appello della concreta efficacia frenante che nel caso ha avuto lo stato di detenzione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla condanna per l'associazione a delinquere di tipo comune (capo 1) con la conseguenza che deve altresì essere eliminata la relativa pena inflitta dai giudici di appello nella misura di due anni di reclusione.

Il ricorso deve, invece, essere respinto per quanto concerne la condanna per traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Per i fatti di traffico, narrati dai "pentiti" ed indicati in motivazione, VITTORIO MANGANO non aveva patito procedimento alcuno perché in quello conclusosi con la sentenza del 20.12.84, prima richiamata, gli era stata contestata la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico, non il traffico medesimo che è un reato

concorrente, quando realizzato, essendo un reato -
fine rispetto a quello autonomo di associazione che
si perfeziona con la semplice adesione ad
associazione già formata e costituita.

Perché sussista l'ostacolo da precedente giudicato,
ai sensi dell'art. 90 V.C.P.P. occorre che i fatti
nei due processi siano identici: e per essere tali
devono coincidere condotta, evento e nesso di
causalità, laddove la condotta di associazione
finalizzata nel delitto di cui all'art. 75 della
legge sulla droga è diversa dalla ulteriore
condotta di effettivo traffico delle dette
sostanze.

Quanto alla misura della pena irrogata in
continuazione, (anni 3 di reclusione e lire 20
milioni di multa) per la violazione agli art. 71 e
74 della citata legge, giova ricordare la
possibilità di aumentare la pena base fino al
triplo (art. 81 C.P.) per smentire l'assunto di
eccessività, apparendo detta pena, commisurata a
quella edittale ed a quella concretamente
irrogabile, manifestazione del potere di scelta che

ha il giudice del merito.

La doglianza per l'applicazione della misura di sicurezza viene assorbita dall'intervenuto annullamento della condanna per il capo di imputazione cui ineriva l'applicazione della misura suddetta.

Va anche respinto peraltro il ricorso del Procuratore Generale per l'applicazione di pena non autonoma bensì in continuazione con la precedente condanna patita dal MANGANO, posto che non può negarsi la correttezza logica di una argomentazione la quale ravvisi la unicità di disegno criminoso fra l'adesione ad una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e l'effettivo traffico delle stesse sostanze, come già sottolineato a proposito dell'eguale censura mossa dallo stesso P.G. nei confronti di altri imputati. Del ricorso di MANGIONE ANTONINO si ricorda la già dichiarata inammissibilità per mancato deposito dei motivi.

MARCHESE ANTONINO.

E' stato condannato, oltreché per gli omicidi di LO

IACONO e PERI, altresì per i delitti di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13, 22 (assorbiti i capi 4, 15, 23), nonché per i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e di munizioni, di cui ai capi da 358 a 361. Da altri reati è stato assolto.

Ha proposto ricorso, le cui motivazioni, generali e particolari, sono già state esaminate e valutate da questa Corte regolatrice, relativamente ai delitti contro la vita.

Per quello associativo di tipo mafioso, di cui al sopraindicato capo 10, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, desunta a suo avviso dalla sola e creduta partecipazione al duplice omicidio, sulla protrazione dalla condotta associativa oltre il 29.9.82 e sulla sussistenza delle aggravanti contestate; ha pure dedotto, relativamente a tutti i reati residui, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. Va premesso, che non

risulta formulata doglianza alcuna per quanto riguarda i reati di cui ai capi da 358 a 361. Comunque, quelli di cui ai capi 359 e 360 (concernenti rispettivamente, i reati di cui agli artt. 112 nr. 1 C.P., 3 legge 110/75 e 697 C.P., accertati in Palermo il 7.7.79) sono certamente prescritti, ma non ne consegue alcuna eliminazione di pena, tenuto conto che ogni questione rimane assorbita nella irrogazione dell'ergastolo per i reati di sangue. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio puramente e semplicemente per quanto concerne i due capi predetti, senza alcun effetto sulla quantità della pena.

Non è stata formulata censura specifica neppure relativamente ai reati riguardanti gli stupefacenti (capi 13 e 22) se non, appunto, per la parte (comune al delitto associativo di tipo mafioso) relativa alle denegate attenuanti generiche e alla misura della pena.

Le doglianze concernenti il reato di cui all'art. 416 bis C.P. risultano manifestamente contraddette

- soprattutto nel postulato di estraneità ai fatti collegati alla nota scoperta del "covo di via Pecori Giraldi" - dalle ampie motivazioni presenti nella sentenza impugnata (pagg. 3059 - 3062). Esse hanno esaminato compiutamente gli elementi a carico, di ordine documentale (il possesso di una bolletta ENEL e del preliminare d'acquisto, riguardante l'appartamento anzidetto) e anche di altro genere. Tali elementi infatti indicano concordemente l'imputato come fortemente radicato nell'organizzazione mafiosa facente capo a MARCHESE FILIPPO ed in quella parallela dedita al traffico di stupefacenti, nel cui ambito più profondamente si inquadra il reperimento della sede operativa posta nella via Pecori Giraldi. Ne emerge l'infondatezza del rilievo per cui la responsabilità per il reato associativo "de quo" sarebbe stata basata soltanto sulla ritenuta partecipazione agli omicidi, questa essendo stata intesa dalla Corte territoriale soltanto come elemento coesistente con altri di specifica solidità e tutti deponenti unicamente per la certa

SP

appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa.

Una particolare esplicita motivazione per quanto riguarda il periodo posteriore al settembre 1982, sembra essere pleonastica oltreché per le ragioni ripetutamente richiamate dal giudice di secondo grado, anche per la elementare considerazione evidenziata nella sentenza impugnata, che il MARCHESE fu tratto in arresto, nell'agosto 1983, mentre si nascondeva sotto falso nome in una accogliente abitazione, detenendo numerose armi e così dando segno manifesto della permanente sua associazione.

Circa il motivo concernente le circostanze aggravanti del reato associativo, le denegate attenuanti generiche e la misura della pena, è sufficiente il rinvio alle osservazioni formulate all'iniziazione in via generale.

Il ricorso, pertanto, va rigettato anche nelle parti qui trattate, salva l'intervenuta prescrizione nei termini di cui sopra.

MARCHESE GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto colpevole di

associazione per delinquere comune (capo 1) e dell'omicidio di ANTONINO RUGNETTA, e pertanto condannato alla pena dell'ergastolo: è stato invece assolto con formula piena dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10) sul rilievo della sua condizione carceraria e con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti).

In appello è stata dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per l'omicidio RUGNETTA e reati connessi, in ordine al quale il MARCHESE era stato giudicato pur essendo, al momento del fatto (8.11.81), minore degli anni 18 ed è stata adeguata la formula assolutoria dubitativa sostituendola con quella per non avere commesso il fatto, relativamente alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, in conformità alle disposizioni del nuovo codice di rito penale.

Quanto al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416 stesso codice, i giudici di secondo grado hanno indicato

le ragioni da cui si desumeva il perdurante inserimento del MARCHESE GIUSEPPE nel sodalizio criminoso benché detenuto.

Apposita indagine è stata condotta sul suo stato di mente, ritenuto non affetto da infermità, che era stata invece simulata.

Già si è detto all'inizio, dell'inammissibilità del ricorso del P.G. che non ha presentato i motivi.

Ricorre l'imputato denunciando:

- 1) la violazione degli artt. 88 ed 89 C.P. nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla capacità di intendere e di volere, trattandosi di soggetto schizoide ed ebefrenico;
- 2) la violazione dell'art. 416 bis C.P., il travisamento di fatto ed il vizio della motivazione riguardante la perdurante partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo inaffidabili le provalazioni dei pentiti SINAGRA, CALZETTA e MARINO MANNOIA e non essendo utilizzabili gli elementi desumibili dalla ritenuta partecipazione all'omicidio del condetenuto VINCENZO PUCCIO;

3) la violazione di legge e la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sul riconoscimento delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., sulla mancata soggettivizzazione delle aggravanti sotto il profilo della loro conoscenza da parte dell'imputato, nonché sulla determinazione della pena.

Tutte le suesposte censure sono infondate.

In ordine al primo dei motivi relativo al vizio di mente, va rilevato che sul punto i giudici dell'appello si sono avvalsi dell'esito delle indagini psichiatriche appositamente condotta (che ha tenuto conto di altra perizia, dall'esito parzialmente difforme, esperita in altro procedimento) e che ebbe a concludere per la piena capacità del soggetto. E in aggiunta hanno tenuto conto dell'osservazione diretta e discreta, da essi condotta all'insaputa dell'imputato, nel corso della quale costui si era comportato in maniera del tutto normale, si da accreditare la ferma convinzione che egli simulasse i comportamenti

g. Rossi

anormali quando sapeva di essere sotto l'osservazione ufficiale. I giudici dell'appello hanno anche osservato che la detta simulazione era stata convalidata dalle rivelazioni di VINCENZO SINAGRA il quale aveva riferito che il fratello, ANTONINO MARCHESE, intendeva fare dichiarare infermo di mente anche lui.

Pertanto il giudizio sulla sanità mentale dello imputato, che implica una valutazione di fatto, risulta espresso non solo in conformità a valutazioni tecniche, ma anche sulla scorta di comportamenti del soggetto accertati processualmente, ond'è che la relativa valutazione, formulata senza vizi logici, si sottrae alle censure esperibili da questa Suprema Corte.

L'ulteriore censura in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui allo art. 416 bis C.P. urta contro quanto accertato dai giudici di appello circa l'affiliazione avvenuta proprio in carcere.

Alle ultime censure concernenti le attenuanti generiche, la sussistenza delle aggravanti di cui

al quarto e al sesto comma dell'art. 416 bis C.P.,
alla loro cognizione da parte dell'imputato, come
richiesto dal novellato art. 118 C.P., s'è già data
risposta nella parte generale della presenza
sentenza.

Sulla misura della pena va dato atto che, rispetto
ad una pena base minima di 4 anni per delitto di
cui all'art. 416 bis comma quarto C.P., la
determinazione concreta di una pena base nella
misura di cinque anni appare sufficientemente
spiegata con il richiamo ai criteri di cui all'art.
133 C.P.; l'aumento per l'altra aggravante è nel
minimo.

Il ricorso dell'imputato deve essere pertanto
respinto.

MARCHESE MARIO.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole dei
reati di cui ai capi 1 (associazione a delinquere
comune) e 10 (associazione di tipo mafioso)
unificati nella continuazione e assolto per
insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi
13 (associazione finalizzata al traffico di

stupefacenti) e 22 (traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti) nonché dalla imputazione di quadruplice omicidio aggravato (TERESI, DI FRANCO, SALVATORE ed ANGELO FEDERICO) di cui al capo 89.

I giudici di secondo grado hanno modificato la formula assolutoria dubitativa, non impugnata, per il quadruplice omicidio, sostituendola con quella per non aver commesso il fatto, in conformità al nuovo codice di rito e hanno assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello di cui all'art. 416 bis C.P., negando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P. e ritenendo la responsabilità anche per i delitti continuati di cui ai capi 13 e 22.

I giudici di appello hanno tenuto conto delle dichiarazioni del "pentito" CONTORNO, dell'indizio derivante dal ritrovamento dell'auto del MARCHESE MARIO nelle vicinanze della villa ove, in Villagrazia, il 19.10.81 un intervento della polizia, seguito da una sparatoria, aveva interrotto una riunione di esponenti mafiosi parecchi dei quali fuggiti (benché BENEDETTO

CAPIZZI, tratto in arresto in quella occasione, avesse dichiarato che l'auto gli era stata imprestata dal MARCHESE), delle dichiarazioni del pentito MARINO MANNOIA che aveva indicato la villa dell'imputato ove, nello scantinato, era stata installata una raffineria di sostanze stupefacenti; del reperimento infine, della stessa droga nel luogo e nelle consistenze come indicato dall'ultimo "pentito".

Il P.G. con il suo ricorso si duole del riconosciuto vincolo della continuazione fra i reati di cui ai capi 13 e 22.

L'imputato denuncia:

1) la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis C.P., la contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti e l'omessa valutazione di circostanze essenziali, in ordine alle riaffermate responsabilità per i reati per i quali era intervenuta condanna nonché la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e 245 comma secondo, delle norme transitorie anche in ordine ai reati concernenti gli stupefacenti; all'uopo deducendo la



inattendibilità, la inutilizzabilità e la inconducenza delle provalazioni dei pentiti CONTORNO e MARINO MANNOIA, peraltro fra loro in contrasto anche sull'oggetto del presunto riscontro (seminterrato oppure grande stalla) non esistente nel 1981;

2) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. senza accertare se la condotta associativa fosse stata tenuta pur dopo il settembre 1982;

3) la violazione di legge e la carenza di motivazione sull'affermata sussistenza delle aggravanti di cui ai comma quarto e sesto dell'art. 416 bis, sulla loro conoscenza da parte dell'imputato, sul diniego di attenuanti generiche e sulla misura della pena;

4) la violazione dell'art. 81 C.P. nell'aver negato la continuazione fra tutti i reati riconosciuti a suo carico e, quindi, anche con il reato di cui al capo 10, unica essendo l'attività concretante le due condotte associative.

Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Le censure del P.G., in ordine alla ravvisata continuazione fra i reati di cui ai capi 13 e 22 risultano infondate per gli stessi motivi per i quali identiche doglianze sono state disattese nei confronti di altri imputati, attesa la correttezza logica di un ragionamento che riscontra la presenza di un unico disegno criminoso in reati concorsuali, dei quali quelli di traffico di sostanze stupefacenti costituiscono il fine specifico per cui s'è creata la struttura associativa.

Le censure dell'imputato, quanto alla valutazione dell'attendibilità dei pentiti, sulla utilizzabilità delle loro dichiarazioni, sulla loro parziale conducenza, nei limiti precisati dagli stessi giudici di appello, e sulla corretta applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., a loro volta vanno incontro alle considerazioni negative svolte nella parte iniziale della motivazione di questa sentenza.

Il secondo motivo non può trovare seguito per le aggiornate dichiarazioni rese dal pentito MARINO

MANNOIA circa le attività certamente ricadenti, secondo la ricostruzione logica, fatta dal giudice dell'appello, in tempo successivo al settembre 1982.

Si rinvia alle osservazioni generali richiamate anche per le censure sulla sussistenza delle aggravanti sulla conoscenza dei fatti giustificativi di tali aggravanti da parte dell'imputato e sulle attenuanti generiche, con l'aggiunta che la discrezionale fissazione delle pena risulta spiegata, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., con la entità del fatto partecipativo, correlata alla consistenza del sodalizio mafioso in esame e, per i delitti concernenti gli stupefacenti, con l'inserimento del traffico nel più vasto programma associativo.

L'ultima censura, con cui l'imputato si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati per i quali è intervenuta condanna e non solo per quelli relativi agli stupefacenti, vale a ricordare che è

indispensabile, a tal fine, che sia certa l'unicità del disegno criminoso, qui non dimostrata e peraltro contraddetta dalla generale notazione concernente la ritenuta autonomia delle organizzazioni, illegali non sempre coincidenti né nelle strutture né nei componenti.

MARCHESE ROSARIO e MARCHESE SALVINO.

I suddetti fra loro fratelli, in primo grado sono stati dichiarati colpevoli di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione, sono stati invece assolti per insufficienza di prove dai delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13) e di traffico delle stesse sostanze (capo 22).

I giudici della Corte di Appello hanno applicato la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22 e hanno confermato la statuizione sulla affiliazione degli imputati al sodalizio mafioso, assorbito il capo 1 nel capo 10, sulla scorta delle dichiarazioni dei "pentiti" CONTORNO che li collocava nella "famiglia" di Villagrazia, e MARINO

MANNOIA.

Il ricorso del P.G. è già stato dichiarato inammissibile per mancato deposito dei motivi.

Il ricorso degli imputati va invece rigettato.

Essi deducono:

1) il vizio della motivazione sull'affermazione di responsabilità, basata su notizie inattendibili, incomplete e generiche fornite dal CONTORNO che non aveva indicato il nome di Salvino, con l'aggiunta che le notizie fornite dai pentiti erano antecedenti al 12.9.82, sicché mancava ogni prova di permanenza nel sodalizio criminoso dopo quella data;

2) l'assenza di motivazioni, sul diniego delle attenuanti generiche, invocate in forza della incensuratezza.

Orbene il discorso dei giudici di appello sulla partecipazione mafiosa dei fratelli MARCHESE ha svaloriizzato l'omessa specifica indicazione del nome di Salvino ritenendola insufficiente a giustificare la sua esclusione dal sodalizio mafioso che invece era ben fondata su specifici

Se Mann

elementi processuali, molti dei quali, seppure non di rilievo centrale, valevano comunque a costituire riscontro alle precisazioni fornite dai pentiti CONTORNO e MARINO MANNOIA sul conto di tali fratelli. E ciò non solo non urta con i criteri valutativi delle prove, enunciati in ordine alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. ma dimostra anche la corretta osservanza di tali criteri di ragione nella utilizzazione e nella interpretazione delle fonti di prova. Basta ricordare al riguardo che i giudici dell'appello hanno sottolineato come i due imputati avevano continuato ad esercitare normalmente la loro attività imprenditoriale, inquinata dalla connotazione mafiosa, sino alla data del loro arresto (24.10.84), onde l'ovvia conseguenza che la loro partecipazione associativa era proseguita ben oltre il settembre del 1982. E le censure sulle attenuanti generiche sono confutate dai rilievi della parte iniziale alla quale si fa richiamo.

MARCHESE VINCENZO.

I giudici di secondo grado hanno sostituito le

formule dubitative con quelle "per non avere commesso il fatto, relativamente alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22.

Hanno invece ritenuto che gli indizi derivanti dalla frequenza in casa del genero LEOLUCA BAGARELLA, dall'inserimento dell'imputato nel contesto della "famiglia" di Corso dei Mille, essendo fratello del noto FILIPPO MARCHESE, dalle propalazioni di STEFANO CALZETTA, PASQUALE D'AMICO e VINCENZO FEDERICO, fossero stati confortati in appello dalle chiamate in correità del pentito MARINO MANNOIA, per quanto concerne il capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), in esso assorbito il capo 1.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

L'imputato invece denuncia:

1) la apparenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, affermata in violazione alle regole dell'art. 192 nuovo N.C.P.P., e senza acquisire le prove della condotta criminosa successiva al 29.9.82, e con la

mera equiparazione dell'essere "uomo d'onore" con la concreta attuazione della condotta criminosa di tipo mafioso;

2) il vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla erronea applicazione della misura di sicurezza.

Le suesposte censure sono infondate.

Le deduzioni del primo motivo non reggono là dove deducono la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. per le ragioni spiegate nella parte generale della presente motivazione.

Che, poi, l'imputato non sia stato dichiarato responsabile del delitto di associazione per mera attribuzione formale della qualità di "uomo d'onore", risulta, oltreché dalla considerazione che tale qualifica non viene conferita come pura onorificenza ma solo a chi ha militato operativamente in seno alla organizzazione mafiosa, dalle dichiarazioni del MARINO MANNOIA che conferiscono validità all'aggregazione sociale pure in tempo successivo alla entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P..

S. Mannoia

In ordine alle ulteriori censure mosse col secondo motivo di ricorso, basta richiamare quanto già precisato nella parte generale motiva della presente sentenza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando circa la misura di sicurezza, che nella sentenza di appello è stata fatta specifica menzione della "conclamata pericolosità sociale dell'imputato" in collegamento alla precedente descrizione della personalità del MARCHESE.

MARINO MANNOIA FRANCESCO.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune), 10 (di tipo mafioso), 13, (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 22 (traffico delle medesime sostanze) riuniti in continuazione.

La Corte di Assise di Appello, riteneva il capo 1 assorbito nel delitto di cui al capo 10, e applicava la continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti.

Ricorre il solo imputato deducendo la omessa e

contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., sul rilievo che essa non era corredata da alcun accertamento circa la protrazione della condotta criminosa associativa anche nel periodo successivo alla introduzione nel codice penale di questa norma.

Con motivo aggiunto viene richiesta l'applicazione della diminuzione prevista, dall'art. 8 D.L. 13.5.91 nr. 152, convertito in legge 12.7.91 nr. 203, per gli imputati che, dissociandosi dagli altri, concretamente aiutano la Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura dei colpevoli.

La prima deduzione va respinta perché trascura di considerare che le aggiornate provalazioni del MARINO MANNOIA in tanto hanno potuto addurre concrete e specifiche notizie sul conto della partecipazione al sodalizio mafioso per il periodo successivo al 29.9.82 in quanto l'imputato continuava a fare parte della organizzazione.

E siccome i riscontri alle dichiarazioni del suddetto MANNOIA sono stati ritenuti plurimi, al punto di convincere che costui meritava di vedersi riconosciuto il ruolo del più attendibile dei pentiti, anche la partecipazione dell'imputato all'associazione deve essere ritenuta riscontrata pure per il periodo successivo alla introduzione dell'art. 416 bis nel codice penale.

Fondata è invece la richiesta di concessione della diminuzione succitata, dato che, come ampiamente risulta dalla motivazione dei giudici di appello, il MARINO MANNOIA ha fornito all'Autorità Giudiziaria una collaborazione ampia, e talvolta addirittura essenziale, per la ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle responsabilità di moltissimi associati.

E però la diminuzione è applicabile solo per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., non per quelli concernenti gli stupefacenti, che non possono essere ricompresi fra le altre categorie di reati indicati dalla norma. Sicché solo sulla pena di 4 anni inflitta per quel delitto di associazione

può essere apportata la riduzione massima, della metà, riducendo a due anni la sanzione per esso irrogata.

A tanto può provvedere direttamente questa stessa Corte di legittimità, in applicazione delle nuove norme processuali che conferiscono tale facoltà in presenza delle complete valutazioni di merito esperite dai giudici d'appello. La pena complessivamente irrogata rimane dunque ridotta a otto anni di reclusione e Lit. 40.000.000 di multa.

MARSALONE ROCCO e MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE.

In primo grado ROCCO è stato condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e prosciolto dal traffico delle suddette sostanze (capo 22) per precedente giudicato di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo in data 25.2.85.

SALVATORE GIUSEPPE è stato condannato a sua volta per il traffico di sostanze stupefacenti (capo 22), per la falsificazione di una patente di guida (capo 404) e per la ricettazione della stessa (capo 405), tutti riuniti i detti reati nel vincolo della

continuazione; e prosciolto, invece, dal delitto di associazione per delinquere finalizzata (capo 13) per l'altro giudicato di altra sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 16.11.83, anch'essa esecutiva.

Entrambi sono stati assolti per insufficienza di prova dei delitti di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere comune e di tipo mafioso).

La Corte di Assise di Appello ha confermato, sulla scorta delle sopravvenute dichiarazioni di MARINO MANNOIA, l'assoluzione dei due MARSALONE dell'associazione per delinquere comune e di tipo mafioso (capi 1 e 10), adeguando la formula al nuovo codice di rito, per non avere commesso il fatto, e ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di associazione in materia di stupefacenti; per Rocco (capo 13), rilevando, peraltro, che dagli elementi raccolti nel processo conclusosi con la ricordata sentenza 25.2.85, emergeva anche il di lui inserimento nella vasta organizzazione dedita alla fabbricazione ed allo

Es. Manes

spaccio di sostanze stupefacenti, ed evidenziando gli ulteriori elementi desunti dalle dichiarazioni del CONTORNO che aveva indicato entrambi i MARSALONE come chimici esperti impiegati nella raffineria dei GRECO e dei PRESTIFILIPPO a Croceverde Giardini, dove lui li aveva incontrati. Anche per SALVATORE GIUSEPPE i giudici di appello hanno utilizzato gli elementi evidenziati nell'altro processo conclusosi con la sentenza 16.11.83 e ne hanno desunto anche la sua partecipazione all'associazione per smerciare droga, ed a tali elementi hanno aggiunto quelli derivanti dalla dichiarazione del CONTORNO. Alla luce di tali interazioni e utilizzando anche gli ulteriori elementi forniti dal CONTORNO, le successive dichiarazioni in appello di MARINO MANNOIA e l'esito degli accertamenti bancari, i giudici dell'appello hanno emesso giudizio di colpevolezza per entrambi i fratelli anche in ordine ai reati per i quali non erano state emesse condanne in primo grado applicando la continuazione con i reati giudicati dalle precedenti due sentenze

g. Mannoia

del 25.2.85 e del 16.11.83.

Ha ricorso il P.G. denunciando la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione.

Ricorrono anche i fratelli MARSALONE deducendo:

a) la contraddittorietà della motivazione spiegata a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ROCCO in ordine al reato associativo e l'ostacolo dal precedente giudicato in ordine al traffico di droga;

b) l'identico ostacolo del precedente giudicato viene dedotto per SALVATORE GIUSEPPE in ordine ai reati di traffico di droga sul rilievo che trattasi degli stessi fatti già giudicati ed allora qualificati come fatti di associazione;

c) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Come già sottolineato per gli altri ricorsi nei quali il P.G. si è doluto della applicata

continuazione fra il reato di associazione finalizzata e il traffico di sostanze stupefacenti, anche per i due fratelli in esame valgono gli stessi principi, apparendo del tutto logico che l'inserimento in un'organizzazione, avente un dolo specifico molto settoriale e specializzato, avvenga in un unico contesto psicologico che prevede pure la commissione dei reati fine.

Quanto ai ricorsi spiegati dagli imputati devesi rilevare la correttezza logica della motivazione, laddove ha utilizzato gli elementi di prova emergenti anche dalle sentenze divenute irrevocabili e la doverosa integrazione fra i vari elementi stessi, sicché le censure mosse per presunti vizi della motivazione devono essere disattese.

Erronee sono anche le censure con cui si deducono le regudicate impeditive di nuove condanne per tutti i delitti concernenti gli stupefacenti.

Infatti perché si realizzi l'ostacolo posto dall'art. 90 C.P.P. occorre ricordare che a tal fine il "fatto" viene identificato attraverso le

sue componenti della condotta, dell'evento e del nesso di causalità.

Tutti e tre codesti elementi sono diversi nel delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti rispetto a quelli richiesti nel delitto di traffico, tanto è vero che essendo autonomo il delitto associativo, quello di traffico vi concorre e non ne resta assorbito.

Pertanto correttamente, e senza l'ostacolo del precedente giudicato, i giudici di secondo grado hanno inflitto condanna per traffico a chi già ne aveva patita una per associazione e condanna per quest'ultimo delitto a chi già ne aveva patito una per traffico di stupefacenti.

Le censure concernenti la misura della pena si trovano di fronte a una motivazione che ha fatto affidamento su "criteri di concreta valutazione" evidentemente desunti dalla entità dei fatti ascritti e quindi, inerendo al merito, non può essere qui censurata.

Sulle doglianze infine di mancata motivazione in

ordine alle circostanze generiche s'è data già risposta nella parte generale della presente motivazione.

Anche il ricorso degli imputati ricorrenti deve essere dunque respinto, solo osservandosi, per SALVATORE GIUSEPPE, che il delitto di cui agli artt. 477 e 482 C.P. contestogli al capo 404, accertato il 17.2.84, prima ancora d'essere prescritto era stato estinto dell'amnistia elargita con il D.P.R. 12.4.90 nr. 75.

Di ciò deve dare atto di ufficio questa Suprema Corte eliminando la relativa pena, di 4 mesi di reclusione e di Lit. 300.000 di multa, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto.

MARTELLO BIAGIO - MARTELLO MARIO - MARTELLO UGO.

In primo grado BIAGIO e MARIO erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati nella continuazione assolti con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22.

La posizione di UGO MARTELLO, separata da quella dei fratelli, veniva giudicata da altra sezione di

Corte di Assise che, con sentenza del 25.3.87, lo assolveva con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi a) (art. 416 C.P.) e c) (art. 75 della legge sugli stupefacenti), e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi b) (416 bis) e d) (71 - 74 della legge sugli stupefacenti).

Fatta la riunificazione di tutti i giudizi in appello i giudici di questo grado hanno confermato la condanna per associazione di stampo mafioso, assorbita quella semplice, condividendo la tesi dell'accusa, secondo cui i tre fratelli erano partecipi del sodalizio mafioso "cosa nostra".

Ciò hanno ritenuto sulla base delle dichiarazioni del pentito TOMMASO BUSCETTA (il quale aveva inserito Ugo, detto Tonino, e Biagio nella "famiglia" di Bolognetta, Mario in quella di S. Giuseppe Iato), e dell'altro "pentito" SALVATORE CONTORNO, nonché, per UGO MARTELLO, anche delle dichiarazioni di tali LUCIANO FERRI e GABRIELLA TASSO circa le frequentazioni mafiose di due società milanesi costituenti la copertura di traffici illeciti. Così hanno accertato il loro

Alberici

inserimento anche nell'ambiente milanese collegato all'organizzazione palermitana, pure in conseguenza delle ulteriori acquisizioni fornite dai "pentiti" CALDERONE E MARINO MANNOIA.

Hanno invece ritenuto generiche le propalazioni degli stessi pentiti sull'appartenenza dei tre al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi, si è già detto all'inizio.

Il ricorso dei tre imputati denuncia, per tutti:

- 1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto affermazione di responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, fondata sulle sole dichiarazioni dei "pentiti" BUSCETTA, CONTORNO E MARINO MANNOIA, prive di riscontro e senza riferimento ad alcun episodio delinquenziale;
- 2) la nullità della sentenza anche per mancanza di motivazione sulla determinazione della misura della pena.

Queste censure non sono però fondate.

Quanto al primo motivo giova richiamare quanto puntualizzato nella parte generale in ordine alla interpretazione ed applicazione dell'art. 192, comma 3 N.C.P.P., nonché sulla valenza da attribuire alle pluralità di chiamate di correo, ognuna delle quali può essere idonea a costituire riscontro dell'altra.

Devesi qui parimenti fare riferimento a quanto enunciato nella parte generale della presente motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, per respingere la seconda censura del ricorso. In ordine alle argomentazioni svolte in appello e ripetute anche nel ricorso è da sottolineare che dalla motivazione delle sentenza di merito si coglie il differenziato apprezzamento delle singole posizioni dei tre fratelli, come del resto testimonia il diverso trattamento sanzionatorio.

Nè può parlarsi di ostacolo per intervenuto giudicato concernente MARTELLO UGO perché il precedente giudizio celebrato in Milano ha avuto ad oggetto una diversa coagulazione soggettiva

criminale, avente sede e partecipi oltre che
attività diversi, cosicché il presente giudizio,
pur concernendo lo stesso tipo di imputazioni colà
mosse, non riguarda la identica condotta criminosa
bensì un "fatto" diverso e quindi non ricorre
l'ipotesi considerata nell'art. 90 C.P.P..

I ricorsi dei tre suddetti imputati devono pertanto
essere respinti.

MATRANGA GIOACCHINO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei
delitti di cui ai capi 13 (associazione finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti) e 22
(traffico di ingenti quantità delle medesime
sostanze), unificati nella continuazione.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto di
condividere il giudizio di responsabilità in ordine
ad ambedue le imputazioni contestate sulla base
delle propalazioni di GENNARO TOTTA e RODOLFO
AZZALI, di cui il MATRANGA aveva preso il posto
sulla piazza di Milano, quando i GRADO avevano
dovuto fuggire in Spagna, con un giro di affari per
miliardi di lire; notizie, secondo quei giudici,

g. M. B. M.

confermate dalle indagini bancarie le quali avevano asseverato i rapporti del MATRANGA GIOACCHINO con i GRADO e con l'AZZALI.

Si è già detto all'inizio che il P.G. non ha presentato motivi con la conseguente inammissibilità e si è ricordato anche che lo stesso P.G. ha rilevato che la sua dichiarazione di ricorso era stata notificata alla parte oltre i termini previsti di cui all'art. 199 bis C.P.P. (dal 1930).

Nel ricorso del MATRANGA si denuncia con i primi motivi:

- 1) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in parte apparente, in parte illogica e perplessa nonché viziata da travisamento del fatto e da omessa valutazione delle circostanze di rilievo fornita dalla teste FELICE BIFFANTI;
- 2) l'assoluta genericità delle imputazioni in ordine ad ambedue i reati, per totale mancanza di indicazione dei fatti specifici, oggetto dell'accusa, del tempo e dei luoghi di loro commissione, e mancanza totale di motivazione in

ordine a tali eccezioni proposte con l'appello;

3) ulteriore mancanza di motivazione in riferimento a tutte le altre richieste subordinatamente avanzata col gravame e non esaminate.

Con un secondo ordine di motivi si ripete la denuncia di mancanza e contraddittorietà della motivazione concernente il giudizio di responsabilità, per disapplicazione dell'art. 192 N.C.P.P. e con indicazione di fatti apodittici quali pretesi elementi di riscontro, essendo stato travisato il fatto che l'AZZOLI, contrariamente al vero, avesse indicato il MATRANGA quale partecipa di attività illecite. Anche gli altri pretesi riscontri non erano tali perché o attenevano alla attendibilità intrinseca, o erano inconferenti perché non attinenti al traffico di sostanze stupefacenti.

Si denuncia, poi, in aggiunta, la nullità del decreto di citazione mentre si ribadisce il difetto di motivazione sulle deduzioni di appello che segnalavano l'incertezza assoluta sui fatti oggetto dell'imputazione (art. 412 N.C.P.P.) sia per quanto

M. M. M.

riguarda il delitto di associazione finalizzata che
il traffico delle sostanze stupefacenti, contestato
in modo da non consentire alcuna difesa
all'imputato per la sua estrema genericità e senza
l'indicazione di alcun fatto specifico, nemmeno in
sentenza, personalmente riferibile al MATRANGA,
nonché l'assenza di motivazione su altre
argomentazioni difensive di rilievo concernenti il
giudizio di responsabilità.

Tutte le esposte censure sono infondate.

Sulla prima è da osservare che l'affermazione di
responsabilità è derivata anzitutto dalle
ammissioni dei correi GENNARO TOTTA e RODOLFO
AZZOLI, che avevano indicato l'imputato come un
grosso trafficante di droga e, quindi, da coloro
che, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, N.C.P.P.
si riscontravano reciprocamente e che, come risulta
dalla motivazione sono stati, parimenti,
assoggettati a ulteriore riscontro esterno, con
risultato positivo.

Pertanto, come già precisato nelle premesse
generali, il tema della responsabilità del MATRANGA

appare risolto alla stregua di una corretta applicazione della norma anzidetta. Non vale fare riferimento alla omessa considerazione della dichiarazione del teste FELICE BOFFARDI perché il giudice del merito è tenuto a considerare solo gli elementi probatori di decisivo rilievo, restando gli altri implicitamente ritenuti inconducibili o superati da quelli che vengono valorizzati in chiave logica e concatenati con gli altri elementi recepiti.

In ordine alla censura, deducibile l'assoluta genericità della imputazione, giova rilevare anzitutto che la nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 412 V.C.P.P. non è assoluta ma relativa e resta sanata ove non dedotta entro il termine degli atti preliminari al giudizio di primo grado; il che non risulta essere stato operato in quel grado né fatto in appello, giusta le risultanze della sentenza impugnata, che non ne fa neanche cenno, sicché non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

Va inoltre sottolineato sul punto che tale nullità

fu prevista dalla richiamata norma non in relazione ad una mera indeterminatezza od imprecisione della contestazione ma solo a quella che non consenta all'imputato di conoscere con adeguatezza i fatti addebitati e gli pregiudichi, quindi, la possibilità di discolpa. E ciò è da escludere nel caso in esame in cui risulta che l'imputato è stato, nel corso degli interrogatori, messo in grado di conoscere l'oggetto della incolpazione e se ne è difeso anche in ordine a circostanze particolari.

La terza censura dei primi motivi è del tutto generica perché non consente di individuare le ulteriori critiche mosse alla sentenza di appello, ma a quella di primo grado cui fa indiretto richiamo, sicché risulta inammissibile.

Per le stesse ragioni vanno disattese anche le argomentazioni spiegate nei motivi ulteriori.

Tutto il ricorso di GIOACCHINO MATRANGA deve perciò essere respinto.

MATRANGA GIOVANNI.

In appello è stato assolto per non avere commesso

il fatto dai reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune), 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso) e 273 (illegale detenzione di armi corte da fuoco).

E' stato anche riconosciuto colpevole di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di traffico delle stesse (capi 13 e 22), riuniti in continuazione.

Si è già detto all'inizio che non sono stati depositati i motivi a sostegno del ricorso del MATRANGA con la conseguente dichiarazione di inammissibilità.

Non appare peraltro fondato il ricorso del P.G. che lamenta il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 81 C.P. per essere stata applicata la continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti.

Basta richiamare al riguardo le ragioni già spiegate a proposito di altri imputati.

MAUGERI NICOLO'.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei

reati di cui ai capi: 1) associazione per delinquere comune, 10) associazione per delinquere di tipo mafioso, 13) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e 22) traffico di ingenti quantità di stupefacenti.

I giudici di secondo grado hanno anzitutto evidenziato l'insufficienza del quadro probatorio per i reati concernenti gli stupefacenti e, pertanto, lo hanno assolto dai delitti rubricati nel capo 13 (in esso assorbito il capo 17) e nel capo 22 (in esso assorbito il capo 40) per non avere commesso il fatto.

Hanno invece confermato il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) in esso assorbito quello di cui al capo 1.

All'affermazione della partecipazione del MAUGERI al sodalizio mafioso i giudici di appello sono pervenuti utilizzando gli elementi di prova ricavati dalle dichiarazioni di tale GIUSEPPE CREMONA, dei riferimenti ai di lui rapporti con il latitante FRANCESCO TERESI, con NITTO SANTAPAOLA e

S. M. Allen

tale FILIPPO DI STEFANO, dell'esito di intercettazioni telefoniche convalidanti i rapporti con Giuseppe e FRANCESCO FERRERA nonché col SANTAPAOLA e con GIUSEPPE PULVIRENTI (detto Pippo "u malpassotu"), tutti comprovanti l'inserimento del MAUGERI in un giro di affari illeciti fra mafiosi.

A tali elementi sono stati aggiunti quelli derivanti dalle dichiarazioni del pentito "ANTONIO CALDERONE" secondo cui il MAUGERI aveva partecipato a riunioni di mafiosi per la "famiglia" di Catania, aveva presentato come "uomini d'onore" altri appartenenti alla "famiglia" di Vallelunga, era legato a BENEDETTO SANTAPAOLA ed era intervenuto per dirimere questioni fra mafiosi.

Veniva escluso del pari che i collegamenti di cui sopra con il SANTAPAOLA fossero frutto di equivoco per la conoscenza con altro NITTO SAPIENZA, camionista.

Ulteriore conforto veniva tratto dalle dichiarazioni, ancorché ritenute circospette, dell'altro pentito GIUSEPPE PELLEGRITI circa

l'inserimento del MAUGERI nella "famiglia" di Catania.

Anche per il MAUGERI si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

L'imputato per suo conto ha denunciato:

1) il difetto assoluto di motivazione, apparente e contraddittoria, in ordine al giudizio di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. perché non si era tenuto conto che l'accusa traeva spunto da quella originaria di partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti, per la quale, invece, eravi stata in appello assoluzione con formula ampia e che sul punto la stessa sentenza aveva ritenuto insufficienti i residui indizi nel quadro probatorio complessivo; del pari si era trascurato il fatto che egli era entrato nel processo per i suoi rapporti con tali CRISTALDI, DE CARO e MUTOLO, invece assolti dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P.;

2) il difetto assoluto di motivazione in ordine

alle subordinate deduzioni di appello per una pena base minore, per l'esclusione delle aggravanti contestate, per la concessione delle attenuanti generiche e della minima partecipazione nonché per l'esclusione della pena accessoria.

Con il motivo aggiunto viene mossa censura per l'applicazione della misura di sicurezza detentiva. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

Quanto alle censure mosse avverso il giudizio di responsabilità occorre anzitutto sottolineare che le argomentazioni in ordine ai singoli dati ritenuti dai giudici del merito come di conforto all'accusa di violazione dell'art. 416 bis C.P. trovano specifico riscontro nelle considerazioni palesate dalla sentenza impugnata con coerenza logica, oltre che con esaustiva integrazione iterativa dei vari elementi di prova.

Ne consegue che una siffatta valutazione di merito non solo non è scalfita dalle accuse di apparenza e contraddizione che le vengono mosse, ma inibisce a questa Corte di mera legittimità una riconsiderazione dei dati storici.

S. M. Valle

Poco importa che lo spunto da cui hanno tratto origine le accuse contro il MAUGERI sia risultato fallace nei confronti di altri soggetti i quali sono stati prosciolti, dato che qui occorre considerare il risultato finale delle indagini ed il complesso degli elementi probatori acquisiti a carico dello stesso MAUGERI, apportanti, secondo quanto evidenziato in motivazione, un consistente contributo di prova sulla posizione di rilievo del medesimo nell'associazione mafiosa.

Nel resto la sovraccennata posizione del MAUGERI nell'organizzazione spiega sul piano logico - giuridico le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nel quantificare la pena in rapporto "all'intensità del fatto partecipativo" e rende la motivazione incensurabile anche in ordine a tale punto.

Delle aggravanti contestate e della richiesta di attenuanti generiche s'è già detto nella parte generale cui devesi fare rinvio per le correlate censure della difesa.

La richiesta della diminuzione di cui all'art. 114

C.P. risulta contrastata, per inconciliabilità assoluta, dalla motivazione svolta in ordine alla entità della pena, irrogata.

La misura di sicurezza, prevista dall'art. 417 C.P., risulta anch'essa correlata alla "pericolosità sociale del pervenuto quale risulta in tutto il contesto esaminato" cosicché anche tale valutazione di merito sfugge al sindacato di legittimità.

MESSINA EDUARDO.

In primo grado era stato assolto dall'associazione a delinquere semplice (capo 1) e di stampo mafioso (capo 10) per insufficienza di prove e dall'associazione (capo 13) e traffico (capo 22) di stupefacenti, per non avere commesso il fatto.

I giudici di secondo grado hanno ribadito l'assoluzione dai capi 13 e 22 con la stessa formula, e assorbito il capo 1 nel capo 10, esclusa l'aggravante del numero delle persone (art. 112 nr. 1 C.P.).

I giudici predetti hanno così deciso sul rilievo delle indicazioni del CONTORNO, il quale aveva

rivelato il ruolo dell'imputato di "capo-decina" della "famiglia" di S. Maria di Gesù, delle risultanze degli accertamenti bancari che avevano svolto i suoi rapporti con GIOVANNI BONTATE, ALESSANDRO BRONZINI, con il gruppo dei TERESI, con NICOLO' GRECO e con DOMENICO FEDERICO (giustificati dall'imputato con prestazioni di tinteggiatura eseguite su immobili in costruzione), cui, in appello, si erano aggiunte le dichiarazioni di MARINO MANNOIA il quale ne aveva confermato la veste di "capo-decina", di puntuale esattore dei corrispettivi anche per le attività di raffinazione di eroina svolte nel suo territorio (in proposito raccontando di un episodio di raffinazione di cinquanta chilogrammi di eroina svolto dal CONTORNO che aveva chiesto il previo consenso del MESSINA il quale era stato poi lautamente retribuito).

Hanno però ritenuto insufficiente il quadro probatorio in relazione alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, ritenendo che il ruolo di "capo-decina" impegnato nella regolamentazione territoriale delle attività

criminose non implicava necessariamente una diretta e personale corresponsabilità nelle stesse.

Ricorre il MESSINA denunciando:

- 1) la violazione degli artt. 416 bis C.P. e 192 comma terzo N.C.P.P. in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre tutto fondata su una motivazione apparente e contraddittoria;
- 2) la totale carenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, in relazione alla quale vi sarebbe un riconoscimento del tutto immotivato dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 C.P.P..

Altro difetto di motivazione viene denunciato in ordine alle irrogate misure di sicurezza.

Ricorre anche il P.G. che si duole della assoluzione del MESSINA dai reati in materia di stupefacenti (associazione e traffico), pur essendo stato costui specificamente chiamato in correità dal MARINO MANNOIA, quanto meno nella raffinazione di 50 Kg. di eroina, cui aveva dato il preventivo consenso, e dalla quale aveva poi ricevuto lucro,

S. Mannoia

così riscontrando l'analogia notizia fornita da SALVATORE CONTORNO, sicché a suo carico v'era la prova che si fosse realizzata l'ipotesi concorsuale.

Con un motivo aggiunto un difensore dell'imputato esprime altra censura per essere stato ritenuto il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. anziché quello di cui all'art. 416, non risultando elementi di prova successiva al settembre 1982.

Osserva questa Corte Suprema che va rilevata la infondatezza del ricorso avanzato dalla pubblica accusa.

Infatti seppure può raffigurarsi una ipotesi alternativa a quella per la quale è stato valorizzato il dubbio circa il ruolo svolto dal MESSINA nell'episodio concernente i 50 Kg. di eroina, alla cui raffinazione avrebbe dato solo il permesso, benché non facesse parte dell'organizzazione dedita al traffico delle sostanze, purtuttavia va osservato che la censura investe un dato che, secondo la prospettazione del fatto storico formulata dai giudici del merito,

lascia nel dubbio proprio la consistenza dell'eventuale concorso morale nel senso che non si può escludere che si sia trattato di mera connivenza (e non di apporto concausativo dal punto di vista psicologico), determinata dalla figura e dal ruolo di "capo-decina", controllore delle attività criminali della zona.

Il dubbio circa l'elemento psicologico nel concorso morale legittima perciò l'applicazione della formula assolutoria laddove la valutazione dell'elemento intenzionale, siccome fondata sulla sintomaticità dei dati di fatto, sfugge al sindacato di legittimità.

In ordine ai motivi dell'imputato va osservato quanto al primo, che esso ha già ricevuto risposta, in ordine ai criteri di applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., nella parte generale della presente motivazione, mentre, per la parte denunciante l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, va sottolineato che questa, fermi restando i dati probatori ricavati dalle chiamate in correità ed i riscontri esterni, non presenta

St. Ardu

vizi logici di sorta, chiari apparendo sia gli elementi utilizzati, sia l'iter logico seguito dai giudici del merito i quali non sono incorsi in alcuna antinomia apprezzabile in questa sede.

In ordine alla misura della pena ed alle misure di sicurezza, con il giudizio sulla pericolosità sociale, v'è apposta, pur se sintetica, motivazione dei giudici del merito, la quale non offre il fianco a censure di legittimità.

Delle attenuanti generiche e dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 C.P. già s'è detto nella parte generale, alla quale pertanto si rinvia.

Le aggiornate rivelazioni del MARINO MANNOIA escludono il dubbio che gli elementi probatori riferiti a carico del MESSINA non fossero successivi al 21.9.82 e che quindi fosse stato erroneamente applicato l'art. 416 bis C.P..

Anche il ricorso del suddetto imputato deve essere quindi rigettato.

Per MESSINA PIETRO, l'esame del ricorso è precluso dalla sua già rilevata inammissibilità per tardivo

deposito dei motivi.

Va qui aggiunto soltanto che, pur non trattandosi di inammissibilità originaria, non si può comunque accogliere la richiesta del P.G. di udienza per la derubricazione del delitto consumato in quello tentato di favoreggiamento (che sarebbe quindi prescritto), in quanto trattasi di reato di pericolo che non consente tentativo ed in quanto in ogni caso il fornire notizie ad un latitante (come specificato dai primi giudici) già perfeziona e realizza il delitto consumato dato che già produce l'evento di consentire al latitante di adeguare la propria condotta, volta a mantenere quella condizione, alle contingenze ambientali e temporali che gli vengono riferite.

MILANO NICOLO' (chiamato "u ricciu").

La Corte di Assise di Appello ha assorbito il delitto di cui al capo 1 in quello di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10) e ha pure confermato il giudizio di colpevolezza in ordine agli altri due reati, di associazione e traffico in materia di stupefacenti (capi 13 e 22) riunitili in

continuazione.

Nel suo ricorso il P.G. lamenta l'avvenuto riconoscimento, erroneo in diritto nonché privo della motivazione, del vincolo della continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti.

L'imputato a sua volta denuncia:

1) la violazione dell'art. 192 comma primo N.C.P.P. sotto il duplice profilo che è stata omessa la indicazione dei dati probatori e che si è passati a verificare l'imputazione, senza menzionare i criteri di valutazione adottati e senza specificazione dei contenuti delle dichiarazioni utilizzate;

2) l'omessa motivazione sulla richiesta di riunire in continuazione i due delitti di associazione di stampo mafioso e finalizzata allo spaccio di droga (artt. 416 bis C.P. e 75 della legge sugli stupefacenti);

3) l'erronea affermazione di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere relativamente al periodo successivo al settembre 1982 laddove gli elementi acquisiti erano tutti

precedenti a tale periodo;

4) l'assenza di motivazione per l'affermazione di responsabilità per l'art. 416 bis C.P. senza che i soggetti propalatori avessero indicato fatti significativi di mafiosità;

5) il travisamento delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA che non aveva affatto riferito per scienza diretta sull'interessamento del MILANO alla raffinazione di 40 Kg. di morfina, e che non aveva ricevuto riscontri;

6) la mancanza di motivazione nella determinazione della pena.

Il ricorso del P.G. è infondato essendosi già chiarito, a proposito di altri imputati, che il ravvisare la continuazione fra il reato di associazione finalizzata al commercio della droga ed i reati-fine di traffico non appare né contrario a diritto perché qui s'è ritenuta la unicità del disegno criminoso ex art. 81 cpv C.P., né a corretta logica apparendo una siffatta valutazione compatibile con la specifica finalizzazione del reato di associazione che prevede, appunto, il

Sp. Manlio

traffico di sostanze stupefacenti.

Circa il ricorso dell'imputato è da rilevare che al primo motivo, concernente l'applicazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il valore da attribuire alle plurime chiamate in correità, s'è già data risposta nella parte generale.

In ordine alla doglianza per la mancata estensione del vincolo della continuazione fra tutti i reati associativi, giova ricordare che per ritenere detto vincolo è essenziale la prova della presenza di un unico disegno criminoso, a monte della determinazione del reato commesso per primo e, quindi, già antecedente alla consumazione dei reati.

Ciò non risultando, ed anzi essendo stato ritenuta la non coincidenza fra i due tipi di associazione di cui il MILANO è stato riconosciuto colpevole, non è ravvisabile alcun errore né omissione da parte dei giudici del merito.

La censura circa l'assenza di elementi di prova in ordine all'appartenenza al sodalizio mafioso pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P.,

trova l'ostacolo nelle aggiornate propalazioni di MARINO MANNOIA che sono state ritenute attendibili nei confronti di NICOLO' MILANO.

Il quarto motivo di ricorso trova risposta, da un lato, in quanto è da riconnettere al primo motivo e, da altro lato, nella specifica indicazione di appartenenza alla "famiglia" di Porta Nuova.

Il quinto aggredisce l'attendibilità ed i riscontri alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, di cui s'è già detto nella parte generale.

Quanto alla misura della pena, va rilevato che quella irrogata, rapportata a quella edittale prevista per i reati di cui il MILANO NICOLO' è stato riconosciuto colpevole, appare giustificata, secondo l'esplicita motivazione del giudice di merito, dalla "entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio"; la valutazione di merito così fondata non lascia spazio a censure di legittimità neanche in relazione ai delitti concernenti gli stupefacenti, apparendo chiara la unicità del criterio di ragione adottato.

Anche il ricorso dell'imputato deve dunque essere respinto.

MILANO NUNZIO e MILANO SALVATORE.

Fratelli tra loro e figli di NICOLO' MILANO, in primo grado sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) riuniti nella continuazione, e, invece, assolti per insufficienza di prove dalle accuse di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico delle medesime sostanze).

I giudici di secondo grado hanno sostituito la formula assolutoria dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22 con quella per non avere commesso il fatto, ma hanno confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10, solo assorbendo il primo nel secondo.

La conferma della responsabilità è stata fondata su quanto dichiarato da TOMMASO BUSCETTA, secondo cui anche i figli di NICOLO' MILANO, detto "u ricciu" erano affiliati alla "famiglia" di Porta Nuova, che era quella del BUSCETTA stesso.

La propalazione del BUSCETTA era stata confermata da SALVATORE CONTORNO il quale aveva riferito che NICOLO' MILANO ed i suoi figli Nunzio e Salvatore (nonché, forse, anche un terzo) erano "uomini d'onore" di quella famiglia.

A tali elementi si sono aggiunti, in appello, le convergenti dichiarazioni dei "pentiti" CALDERONE e MARINO MANNOIA i quali avevano limitato l'appartenenza al sodalizio solo di questi due figli, l'uno figlioccio di MICHELE GRECO, l'altro di PIETRO LO IACONO.

Si è già detto all'inizio che il P.G. non ha presentato motivi onde l'inammissibilità del suo ricorso.

Nell'interesse degli imputati, invece si denuncia:

1) la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. e 416 bis C.P., per difetto di motivazione ed erronea applicazione della disciplina concernente le chiamate in correità e la valutazione delle chiamate stesse, già carenti di riscontri, tali non potendo essere ritenute le altre chiamate in correità perché riferivano notizie ricevute, non

M. Manuella

fatti personalmente percepiti;

2) l'assenza di motivazione sulle richieste formulate in appello e concernenti le attenuanti generiche e sulla misura di sicurezza;

3) l'assenza di motivazione e l'erronea applicazione di legge nell'aver ravvisato la violazione dell'art. 416 bis C.P. mentre gli elementi acquisiti si riferivano tutti ed epoca precedente al 1982.

Censura eguale a quest'ultima viene svolta con motivo aggiunto, col quale si prospetta che, caso mai, la condanna doveva essere inflitta solo per la violazione all'art. 416 bis C.P..

Il suesposto ricorso non merita di essere accolto.

Alle censure, mosse non solo dai due MILANO, in ordine alla interpretazione ed applicazione dei criteri fissati nell'art. 192 comma terzo N.C.P.P. nonché alla possibilità di considerare riscontri ad una chiamata in correità quelle ulteriori, s'è già data risposta nella parte generale ove s'è pure chiarito il valore da attribuire alle notizie fornite "de relato" da parte dei cosiddetti

Waller

"pentiti".

Nella stessa parte generale s'è anche data risposta alle censure mosse per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Anche quanto alle ulteriori prospettazioni difensive circa la mancanza degli elementi di colpevolezza comprovanti la permanente partecipazione al sodalizio anche dopo il settembre del 1982 e circa la subordinata richiesta di applicazione dell'art. 416 C.P. anziché dell'art. 416 bis C.P. basta fare riferimento a quanto in premessa evidenziato circa l'aggiornato riferimento fornito in appello dal proponente MARINO MANNOIA.

I ricorsi di NUNZIO e SALVATORE MILANO devono dunque essere integralmente respinti.

MINEO SETTIMO.

I giudici di secondo grado hanno confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso ritenendo, tuttavia, la prima assorbita nella seconda.

Tale giudizio è stato determinato dalle

G. Mannoia

dichiarazioni del "pentito" LEONARDO VITALE, a suo tempo ingiustamente disatteso e successivamente ucciso, il quale aveva indicato "uno dei fratelli MINEO che effettua vendite rateali di mobili e di gioielli", come appartenente alla "famiglia" di Pagliarelli, cui si erano poi aggiunte le dichiarazioni di SALVATORE CONTORNO che ne aveva specificato l'aggregazione alla "famiglia" di Palermo-centro in quanto molto legato ad IGNAZIO GNOFFO (ucciso durante la "guerra di mafia").

Altro riscontro veniva tratto dagli accertamenti bancari convalidanti i rapporti cartolari con personaggi gravitanti nell'ambiente della criminalità, come ROSARIO SPITALERI, SALVATORE BUSCEMI, FILIPPO MARCHESE ed altri.

Nel giudizio di secondo grado sono peraltro intervenute anche le dichiarazioni di MARINO MANNOIA che ha indicato SETTIMO MINEO come "uomo d'onore" della zona di Pagliarelli.

Si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) il vizio della motivazione apparente e contraddittoria e la violazione degli artt. 192 N.C.P.P. e 416 bis C.P. in ordine all'affermazione di responsabilità fondata sulla base delle dichiarazioni di "pentiti" generiche, inesatte ed erroneamente interpretate, peraltro estese ingiustamente ad un periodo successivo al 29.9.82, laddove gli elementi utilizzati facevano riferimento solo al periodo anteriore e concernevano un soggetto diverso da MINEO SETTIMO;

2) l'assenza di motivazione sulle richieste subordinatamente avanzate con l'appello e cioè l'eliminazione delle aggravanti e delle misure di sicurezza e la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso non è fondato. E' da sottolineare, infatti, che, per ciò che concerne la esatta individuazione dell'imputato nella persona di colui che viene indicato dai cosiddetti pentiti, non può questa Suprema Corte addivenire ad una ulteriore valutazione, che concerne il merito, perché sul punto figura svolta dai giudici di appello una

Abden
Q

apposita indagine tradotta in una motivazione che appare fornita di piena coerenza logica e che, quindi, sfugge ad ogni censura non di mera legittimità.

Deviasi mantenere ferma, perciò, la esatta individuazione del MINEO, data la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 192 nr. 3 N.C.P.P., di cui s'è data spiegazione nella parte generale della presente motivazione.

Anche sulla presenza della aggravanti riconosciute, sulle attenuanti generiche basta, parimenti, rinviare alla parte generale iniziale.

Anche circa l'applicazione della misura di sicurezza, prevista dall'art. 417 C.P., e sulla pericolosità sociale del soggetto risulta una apposita motivazione di merito non sindacabile in questa sede,

Tutto il ricorso del MINEO deve quindi essere respinto.

MISTRETTA ROSARIO.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di sostanze

ES/Moden

stupefacenti (capo 13) e di traffico delle medesime sostanze (capo 22), unificati nella continuazione, e assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello ha ribaltato il giudizio di responsabilità assolvendolo anche dai reati concernenti gli stupefacenti, sul rilievo che il solo assegno, di modesta entità (Lit. 500.000), ritenuto sospetto perché versato nel conto corrente dei GRADO (alla madre) e recante l'annotazione "Tano" a margine, non era prova certa dell'inserimento nell'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Ha invece osservato che gli elementi versati in processo, e cioè le precise dichiarazioni di STEFANO CALZETTA, che aveva indicato l'imputato quale esponente del gruppo mafioso di cui era a capo PIETRO LO IACONO, dedito alle estorsioni nella zona della stazione ferroviaria centrale di Palermo, insieme a GIOVANNI DI PASQUALE e ORAZIO CORONA (frattanto ucciso), il posto da lui

frequentato (il negozio di barbiere gestito da LUIGI GATTO) insieme ad EMANUELE D'AGOSTINO (pure soppresso) e che era un centro di raccolta di persone mafiose, e le ulteriori dichiarazioni conformi di FELICE BRUNO, concorrevano nel comprovare la partecipazione di ROSARIO MISTRETTA all'associazione mafiosa, ancorché MARINO MANNOIA avesse espresso delle perplessità, peraltro superabili anche in base alle altre notizie fornite da quest'ultimo pentito, fra le quali pure quella circa una spedizione punitiva cui aveva partecipato l'odierno ricorrente ai danni del gestore di una casa da gioco, che aveva cagionato contrasti interni tali da imporre l'intervento di PIPPO CALO'.

Pertanto i giudici di secondo grado hanno dichiarato colpevole l'imputato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) in esso assorbito il delitto di associazione per delinquere di tipo comune (capo 1), con le conseguenze.

Il ricorso del P.G., che non ha presentato motivi è

già stato dichiarato inammissibile.

A sostegno del proprio ricorso l'imputato denuncia:

1) la violazione degli artt. 192 N.C.P.P. e 416, 416 bis, nonché il vizio della motivazione, illogica e contraddittoria in ordine al giudizio di responsabilità, che era stata affermata senza motivare sull'uso dell'intimidazione conseguente al vincolo associativo, né sulle condizioni di assoggettamento e di omertà, in contrasto con le stesse informazioni della Polizia che descrive il MISTRETTA ROSARIO come commerciante orafo, senza altre notazioni concernenti attività illecite, laddove tutti i principali pentiti non avevano fatto menzione del suo nome.

Con altri motivi, comuni anche ad altri imputati viene lamentato altro vizio della motivazione, non aderente alle risultanze processuali e frutto della anomalia della configurazione di un'aggregazione unitaria e verticistica della mafia, vista inesattamente come monolitica e sostenuta da un progetto utopico e in ogni caso impropriamente ancorata alla utilizzazione di dichiarazioni di

M. M. M.

pentiti non suffragate da riscontri.

Con motivi aggiunti infine si lamenta la mancata motivazione sulla prosecuzione del vincolo associativo dopo il settembre 1982 mentre tutto doveva essere ricondotto nell'ambito dell'art. 416 C.P., sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 C.P. commi quarto e sesto, sulla loro personalizzazione a norma dell'art. 118 C.P.P., e sulle circostanze attenuanti generiche.

E' stata già all'inizio rilevata l'omessa presentazione dei motivi da parte del P.G. donde la disposta declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione.

Quanto alla prima censura dell'imputato, a parte il richiamo, alle argomentazioni spiegate nella parte generale della presente motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., va appena ricordato ancora che ai fini della responsabilità per violazione all'art. 416 bis C.P. non occorre che i singoli partecipi siano autori di fatti concreti e specifici di intimidazione e di assoggettamento omertoso dei soggetti che subiscono

Manu

gli effetti dell'organizzazione mafiosa, bastando che gli stessi partecipi si giovino o si possano giovare di quelle intimidazioni e di quelle condizioni di assoggettamento e della omertà creata dall'associazione criminale nella sua globalità e per la sua stessa esistenza.

E poiché di quelle intimidazioni e condizioni v'è amplissima traccia in processo, se non altro attraverso quella pesante scia di sangue che ha accompagnato costantemente la esistenza di quella organizzazione, tutto il primo motivo ne rimane travolto.

Anche della utilizzabilità delle aggiornate dichiarazioni del "pentito" MARINO MANNOIA per ribadire la prosecuzione associativa in tempo successivo al 29.9.82 s'è già detto nei confronti di altri imputati e tanto può essere ripetuto anche nei confronti del MISTRETTEA.

Pure delle sussistenze delle due aggravanti inerenti all'art. 416 bis C.P., della loro personale conoscenza da parte di ogni associato e delle circostanze generiche s'è parimenti detto

nella parte generale della presente motivazione alla quale basta, pertanto, fare richiamo per disattenderle.

Il ricorso di ROSARIO MISTRETTA deve dunque essere conseguentemente respinto.

La posizione di MONDINO MICHELE non deve essere esaminata essendo già stata rilevata all'inizio la inammissibilità sia del suo ricorso che di quello del P.G..

MONTALTO GIUSEPPE.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) nonché dell'omicidio aggravato di SALVATORE INZERILLO, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni, furto di autovettura (capi 83 - 84 - 85 - 86), danneggiamento in danno della gioielleria di GIUSEPPE CONTINO (capo 87), tentato omicidio delle guardie giurate FRANCESCO SPITALE ed AGOSTINO CAPUANO (capo 88).

I giudici di secondo grado rilevavano che l'accusa per i reati concernenti le imputazioni di cui ai

capi da 83 ad 88 derivava da una notizia de relato "propinata dal BUSCETTA" in conflitto logico con altre risultanze, ancorché parecchi elementi inducessero a sostenere la colpevolezza dell'imputato, pur figlio di quel SALVATORE MONTALTO, capo della "famiglia" di VITALONE, tale divenuto dopo la scomparsa dall'INZERILLO, e che era passato ai vincenti. Pertanto lo hanno assolto dalle accuse di cui alle dette imputazioni, per non avere commesso il fatto.

Ma dagli elementi tratti dalle indagini svolte in ordine agli stessi fatti erano emersi, a parere dei giudici di appello, elementi che convalidavano il di lui pieno inserimento nello stesso gruppo criminale, già molto vicino al "capo" INZERILLO (tanto da fare dubitare, secondo le stesse propalazioni del BUSCETTA, che fosse stato lui l'accompagnatore - autista il quale aveva partecipato alla organizzazione del piano omicida, essendo stato, fra l'altro, colui che era andato a ritirare l'auto blindata dell'INZERILLO).

Tale rapporto fiduciario, la posizione ed il ruolo

del padre, le ulteriori notizie fornite dal MARINO MANNOIA il quale ne aveva precisato lo spessore criminale, tanto da essere succeduto al posto del padre nel vertice della "famiglia" di Villabate, quando costui era stato arrestato, hanno convinto i giudici del secondo grado della sua responsabilità per i delitti di cui all'art. 416 bis C.P.; assorbita la contestazione di cui all'art. 416 stesso codice.

E' stata già rilevata all'inizio la inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha depositato motivi.

L'imputato per suo conto denuncia:

1) il vizio logico della motivazione e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. essendo stato attribuito valore sproporzionato alle chiamate in correità che invece dovevano ritenersi aver valore di mero indizio privo di validi riscontri esterni, non potendosi attribuire tale valenza alle incredibili dichiarazioni del MARINO MANNOIA che aveva riferito solo notizie apprese nel primo grado del giudizio, e non provenienti di certo da propria conoscenza personale, né potendosi utilizzare

G. Mannoia

notizie concernenti fatti successivi alla sentenza di primo grado da giudicare in separato giudizio.

Per di più i rapporti con l'INZERILLO non erano dovuti ad affari illeciti ma al legame di parentela, avendone l'imputato sposato una figlia;

2) l'omessa verifica della condotta effettiva dell'imputato successiva al 29.9.82, necessaria per la integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., e sino alla data della sentenza di primo grado che aveva interrotto la permanenza del fatto di associazione;

3) l'erronea affermazione delle aggravanti di cui ai comma quarto e sesto;

4) l'inadeguata motivazione in ordine alla entità della pena inflitta che, anche per la concessione delle attenuanti generiche, doveva essere mantenuta nel minimo edittale.

Il ricorso non è fondato.

Infatti, mentre per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 192 N.C.P.P. basta, a dimostrare l'infondatezza della tesi sostenuta nel primo motivo, il richiamo a quanto è stato spiegato

Archer
B

nella parte generale della presente motivazione, a confutare il residuo assunto della inutilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio di appello (qui: le dichiarazioni rese dal "pentito" MARINO MANNOIA) è sufficiente ricordare la possibilità di riapertura del dibattimento nel giudizio di secondo grado per raccogliere prove (il che sarebbe inutile ove fosse fondata la tesi del ricorrente) e l'allargamento della piattaforma probatoria ai piani di controllo di tutte le precedenti acquisizioni processuali, ove necessario e opportuno. E ciò è onere del giudice di secondo grado purché non si incorra nelle nullità previste dall'art. 524 V.C.P.P..

Per la condotta successiva al 29.9.82 basta fare riferimento alle aggiornate dichiarazioni del MARINO MANNOIA per avere logica certezza che GIUSEPPE MONTALTO, succedendo al padre dopo che costui era stato tradotto in vincoli, proseguì nella precedente condotta, integrativa della violazione all'art. 416 bis C.P..

Ulteriore richiamo deve qui farsi alle osservazioni

espresse nella parte generale della presente motivazione per disattendere le censure concernenti le attenuanti generiche.

Anche in ordine alla misura della pena va riscontrata l'apposita motivazione spesa dai giudici del merito e che, essendo fornita di logica argomentativa, sfugge alla sindacabilità che questa Corte può esprimere.

Non è in contrasto, infine, con la fissazione della pena in misura edittalmente rilevante l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che queste erano state elargite dai primi giudici in un diverso contesto di colpevolezza, e ritenute intangibili dai giudici di appello solo perché mancava l'apposita censura del P.M..

MONTALTO SALVATORE.

In primo grado era stato ritenuto anche lui colpevole dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) unificati nella continuazione, dell'omicidio volontario aggravato di SALVATORE INZERILLO, di detenzione e porto di armi da guerra

E. Allen

e comune, furto di autovettura (capi 83, 84, 85, 86), danneggiamento della gioielleria di GIUSEPPE CONTINO (capo 87), tentato omicidio delle guardie giurate FRANCESCO SPITALE e D'AGOSTINO CAPUANO (capo 88) e condannato alla pena dell'ergastolo oltre alle statuizioni accessorie. Venne invece assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13) e di traffico delle medesime sostanze (capo 22) per insufficienza di prove, nonché da altri delitti di omicidio e reati connessi per non avere commesso i fatti.

La Corte di Appello di Palermo ha unificato i capi 1 e 10 in continuazione con altra sua sentenza del 5.12.88, che ha ritenuto comprensiva anche del giudizio in ordine alla contestazione della associazione finalizzata (capo 13) al commercio di droga e ha assolto l'imputato da tutte le altre imputazioni (capi 22 e da 83 a 88) per non avere commesso i fatti.

I giudici di secondo grado sono pervenuti a siffatta decisione sul rilievo che in occasione

dell'omicidio di GIUSEPPE DI CRISTINA erano state svolte indagini dalle quali era emerso, attraverso alcuni assegni ritrovati sul cadavere, che l'ucciso era collegato agli ambienti mafiosi facenti capo a SALVATORE INZERILLO ed, appunto al MONTALTO, presso il quale si erano incontrati il giorno precedente al delitto, per spartire i proventi del traffico internazionale di stupefacenti coordinato dall'INZERILLO, così risultando che il MONTALTO era tra i finanziatori.

Ma oltre a quei fatti non erano emerse ulteriori prove, tanto più che l'imputato era detenuto dal novembre 1982 e nulla confortava la ipotesi che lo stesso avesse continuato dal carcere a dirigere od organizzare il traffico delle stesse sostanze. In conseguenza la Corte di secondo grado ha ritenuto non potersi sfuggire all'applicazione dell'art. 90 V.C.P.P., quanto all'associazione e al traffico di droga mancando le prove di altri e diversi fatti specifici di traffico.

La stessa Corte ha ritenuto, invece, raggiunta la prova della di lui prosecuzione nella condotta

associativa mafiosa, "saldamente attestato nelle posizioni dominanti dell'organizzazione", dalla primavera del 1981 in poi alleandosi con il gruppo dei vincenti, considerando che tanto risultava dalle accuse dei "pentiti", dall'esito delle indagini svolte dal commissario CASSARA' e dall'agente di P.S. ZUCCHETTO, dalle quali emergeva che il MONTALTO si era stabilmente legato ai GRECO di Ciaculli e ad altri esponenti mafiosi di spicco come i PRESTIFILIPPO e il GRECO detto "scarpazzedda", finendo col fare il latitante in una tenuta contigua a quella dei GRECO. Se ne trovava conferma nelle rivelazioni di SALVATORE CONIGLIO il quale aveva riferito che il MONTALTO, insieme ad altri personaggi di rilievo, aveva fatto da padrone nel carcere dell'Ucciardone ove circolava liberamente.

Ulteriori elementi specifici in ordine al permanente legame del detenuto MONTALTO con l'organizzazione mafiosa erano stati, poi, narrati dal pentito MARINO MANNOIA. Ad avviso dei giudici di secondo grado ne risultava in modo inequivoco la

continuità della condotta originaria dell'imputato con quella precedente, sempre in rilevante posizione esponenziale.

E' stata già rilevata all'inizio la inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

L'imputato per suo conto denuncia:

1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. ed il vizio logico della motivazione per essere stato attribuito alla chiamata in correità un valore sproporzionato, anziché di mero indizio abbisognevole di riscontri esterni, tali non potendo essere ritenute le ulteriori chiamate in correità, senza che nessuna di questa riferisse alcuno specifico episodio cui i chiamanti fossero stati presenti. Le notizie da essi fornite erano solo de relato mentre nessuna di esse era risultata verificata alla fonte, non essendo sufficiente la qualifica attribuitagli di "uomo d'onore" capo della famiglia di Villalba laddove l'unico riferimento a un fatto specifico, e cioè l'omicidio dello INZERILLO, era stato smentito dalla stessa sentenza che lo aveva assolto.

Alle censure di incoerenza e di inattendibilità non si sottraevano neanche le narrazioni rese da MARINO MANNOIA, irritualmente acquisite e, comunque, non utilizzabili perché riguardavano fatti successivi alla sentenza di primo grado e quindi da giudicare in separato giudizio;

2) l'erronea sovrapposizione delle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., con la conseguenza che erroneamente si è ritenuto che la prosecuzione della condotta rientrante nell'ambito dell'art. 416 C.P. vada di per sé a integrare la condotta sanzionata dall'art. 416 bis C.P. sicché avrebbero dovuto i giudici del merito motivare sugli elementi di prova che suffragavano l'esistenza della diversa nuova condotta criminosa, per il periodo successivo al 29.9.82 e comunque, tener conto che la sentenza di primo grado aveva certamente interrotto la permanenza della originaria adesione illegale alla mafia. Su difetto della prova di cui innanzi si poteva al massimo riferire la continuazione al solo delitto di cui all'art. 416 C.P. che ha continuato a fare parte

g. Anselmi

dell'ordinamento giuridico e non all'art. 416 bis C.P.;

- 3) l'ostacolo del precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo 5.12.88 che aveva ritenuto il MONTALTO colpevole sia del reato di cui all'art. 75 della legge sulla droga che dell'associazione mafiosa;
- 4) l'eccessiva e non adeguatamente motivata misura della pena inflitta;
- 5) l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis C.P. senza il riferimento di fatti che lo indicassero come organizzatore, promotore o dirigente;
- 6) l'erronea configurazione dell'aggravante di cui al sesto comma della stessa norma, peraltro immotivatamente applicata.

Il ricorso non è fondato.

Vanno al riguardo richiamate le argomentazioni sviluppate nella parte generale della presente motivazione per disattendere il primo motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e si ripresenta la ormai ben nota tesi che

nelle ipotesi di una pluralità di chiamate in correità l'una non costituirebbe riscontro dell'altra e che comunque sono inutilizzabili le notizie "de relato".

Il rinvio è bastevole anche per ciò che concerne l'assunto secondo cui non potrebbero essere utilizzati gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di appello (e quindi le propalazioni di MARINO MANNOIA), essendo stata anche tale tesi già respinta, tra l'altro, pure a proposito del ricorso di MONTALTO GIUSEPPE.

Il secondo motivo viene smentito dal fatto, già rilevato anch'esso all'inizio, che non è discutibile, secondo la descrizione normativa, la identità della condotta criminosa, assoggettata all'operatività e dell'art. 416 e dell'art. 416 bis C.P. sicché correttamente è stato ravvisato un unico delitto permanente, prima sanzionato ai sensi dell'art. 416 bis C.P., che protrae i suoi effetti anche dopo il settembre del 1982.

Anche il terzo motivo trova ostacolo nella constatazione che i giudici di appello hanno, in

fatto, ritenuta inesistente la interruzione della condotta associativa dopo la precedente condanna, alla luce, soprattutto, del comportamento tenuto dall'imputato in carcere.

Il quarto motivo trascura di considerare che i giudici del merito hanno adeguato la entità della pena, inflitta in continuazione, alla "rilevante posizione esponenziale" dell'imputato, evidenziata in tutto il complesso della motivazione, sicché sul punto risulta che è stato dato ampiamente conto dell'esercizio del potere facoltativo ai sensi dell'art. 133 C.P..

Anche delle aggravanti relative all'art. 416 bis C.P. s'è parimenti detto nella parte generale e ad essa devesi fare richiamo per disattendere il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

Tutta l'impugnativa di SALVATORE MONTALTO deve essere respinta, con la sola precisazione che è già stata esclusa di ufficio l'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65, nr. 575 con il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, previa eliminazione

della pena di due mesi di reclusione.

MOTISI IGNAZIO.

In primo grado era stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e per non avere commesso il fatto in ordine agli altri reati (omicidi e connessi) contestatigli.

I giudici di secondo grado ritenevano che la precedente pronunzia fosse frutto della inesatta considerazione delle dichiarazioni del BUSCETTA, di cui non si era messa a fuoco la scarsa conoscenza della "famiglia" di Pagliarelli; della omessa rilevazione del fatto che il pentito LEONARDO VITALE, che pure aveva menzionato tra i mafiosi i MOTISI, prima era stato considerato pazzo e disatteso e poi era stato rivalutato anche in ordine ad IGNAZIO MOTISI; della inesatta valutazione dell'accusa del CONTORNO che aveva riconosciuto l'odierno giudicabile; e di quella del CALDERONE e del MARINO MANNOIA che l'avevano parimenti riconosciuto come colui che per un certo

Sc. Valle

periodo era stato il "rappresentante" della "famiglia" di Pagliarelli, poi receduto a semplice uomo d'onore perché sostituito da ANTONIO ROTOLO, chiamato Roberto.

Rilevando che tali acquisizioni concernevano, in ogni caso, tutte, un periodo antecedente al 1982, che la figura del MOTISI era scolorita nei periodi successivi perché progressivamente emarginato sino a mantenere solo la semplice qualifica di uomo d'onore, la Corte di Appello lo ha riconosciuto colpevole solo della violazione all'art. 416 comma secondo e quinto C.P. caricandogli, nella motivazione e non in dispositivo, anche l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, e lo ha assolto, invece, dalla imputazione di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto.

Con il suo ricorso il P.G. si duole che sia stato ritenuto il recesso del MOTISI dalla associazione mafiosa senza che alcuna prova convalidasse tale assunto mentre, per contro, dalle dichiarazioni del MARINO MANNOIA era da desumere dall'impiego dell'avverbio "attualmente" (è un uomo d'onore), la

permanenza del vincolo associativo.

Ricorre a sua volta l'imputato deducendo:

- 1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e dell'art. 416 C.P. nonché il vizio della motivazione nella utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie dei pentiti, fra loro in contrasto e con erronea individuazione del soggetto;
- 2) il vizio della motivazione sulla riconosciuta presenza delle aggravanti e sulla misura di sicurezza.

Il ricorso del P.G. deve essere respinto, in conformità alle richieste del P.G. di udienza, perché la valutazione di merito concerne il fatto storico della cessazione, in concreto, del legame del MOTISI con la "famiglia" mafiosa. Di tale distacco è data una spiegazione esauriente e logica, in base al richiamo della sua tarda età e delle ingiurie del tempo. Rispetto a tale valutazione correttamente è stata ritenuta non decisiva la dichiarazione del MARINO MANNOIA che continua ad attribuire al MOTISI funzioni mafiose sia pure solo formali.

Anche il ricorso dell'imputato deve essere respinto, alla stregua di quanto puntualizzato nella parte generale della presente motivazione, sia in ordine alla valorizzazione delle chiamate in correità, sia sull'applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., sia sulla presenza delle circostanze aggravanti.

Anche in ordine alla misura di sicurezza sussiste una specifica motivazione sulla perdurante pericolosità sociale del MOTISI in conseguenza della sua "tendenziale inclinazione a ricoprire ruoli esponenziali nella insidiosa criminalità organizzata". Una tale spiegazione, concretante una valutazione di merito effettuata in coerenza con la descrizione della personalità del MOTISI, sfugge pertanto al sindacato di legittimità.

MURABITO CONCETTO.

In primo grado venne assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione per delinquere ex art. 416 C.P. (capo 9) e dichiarato colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 20).

Murabito

I giudici di secondo grado, rilevata la debolezza del semplice sospetto che il MURABITO fosse pure inserito in un'organizzazione dedita ad una serie indeterminata di delitti, lo assolvevano dalla imputazione di cui al capo 9 per non avere commesso il fatto e confermavano il giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 75 della legge sulle droghe in considerazione dei continui rapporti mantenuti con la famiglia IERNA, con GIOVANNI RAPISARDA, con GIUSEPPE FERRERA, del quale faceva il guardaspalle, con MARIO D'ANGELO, acquirente e spacciatore di droga, attestati dai pedinamenti e controlli della Guardia di Finanza e spiegati dal MURABITO con giustificazioni ritenute inattendibili, tenendo conto anche dell'esito delle intercettazioni telefoniche dalle quali risultava che egli era chiamato "Nuccio" e una volta aveva pure comunicato "di avere 150 pezzi di roba", dai giudici ritenuti avere agevole riferimento a droga.

Ha ricorso il solo imputato denunciando:

- 1) la motivazione meramente apparente e

contraddittoria sulla sua appartenenza al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, non essendo stata data alcuna risposta ai quesiti proposti con l'appello circa la sfavorevole proiezione sul prevenuto dei suoi rapporti con IERNA SALVATORE e GIOVANNI RAPISARDA che, anche ad ammettere la veridicità storica, nulla dicevano sul "pactum sceleris" finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, mentre la stessa accusa di traffico costituiva una mera affermazione priva di qualsiasi aggancio obiettivo alle emergenze processuali e si risolveva, pertanto, in una mera illazione.

V'era poi contraddizione nell'attribuirgli ora il ruolo di finanziatore del traffico, ora quello di guardaspalle del FERRERA, nonché nel respingere la richiesta di perizia fonica, volta ad accertare la sua partecipazione effettiva ai colloqui telefonici, e di quella di ricognizione personale;

2) l'apparenza della motivazione sulla reiezione della richiesta delle attenuanti generiche e sulla pena accessoria nonché sulla misura di sicurezza.

Premesso quanto sopra, va rilevato che la posizione del MURABITO è stata ricostruita dai giudici di appello attraverso una minuziosa indagine sugli elementi di fatto accertati a suo carico, posti anche a confronto con le spiegazioni da lui fornite e motivatamente ritenute non attendibili.

Occorre tener conto, da un lato, che ai fini probatori sono stati utilizzati numerosi particolari concernenti la sua condotta per un consistente arco di tempo, accertati attraverso pedinamenti eseguiti da agenti della Guardia di Finanza o attraverso intercettazioni telefoniche eseguite pure nei confronti di altre persone che stavano in contatto con lui, tutte ritenute appartenenti al mondo della droga, e, dall'altro lato, che l'elemento probatorio utilizzato è costituito da un dato storicamente certo il quale di per sé solo apre la via alla probabilità, sicché può essere considerato in modo che quae singula non probant simul unita probant, ossia nel contesto di più indizi gravi, univoci e concordanti, che escludono la possibilità di una diversa soluzione.

Es Male

Su tale premessa deve convenirsi che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi che presiedono alla razionalità della motivazione, avendo appoggiato il giudizio di responsabilità su una analisi coordinata e persuasiva di tutti i dati storici, disponibili, ad essi attribuendo, isolatamente e nel complesso, dei significati che non contrastano con il normale modo di sentire. Lo stesso è a dirsi in ordine alla censura per l'omesso espletamento della perizia fonica su di una telefonata, avendo i giudici di appello, con una scelta che non è fuori della logica, ritenuto costituire tale perizia un "inutile accertamento". La ricognizione personale figura a sua volta implicitamente disattesa essendo stata acquisita la diretta testimonianza di un finanziere sul punto.

Alla doglianza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche s'è data risposta nella parte generale della presente motivazione.

La pena accessoria segue, per legge, alla misura della pena principale inflitta (art. 29 C.P.).

Se vales

Anche sulla misura di sicurezza, applicata in base alla disposizione dell'art. 417 C.P., v'è apposita motivazione che spiega la pericolosità sociale del MURABITO rilevandola "sulla base dell'intero contesto della posizione del prevenuto quale delineato negli atti".

Tutto il ricorso del MURABITO deve dunque essere respinto.

MUTOLO GASPARE.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: 1, 13 e 22 (associazione a delinquere semplice e associazione speciale e traffico di stupefacenti), mentre era stato assolto con formula piena dalla accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10).

I giudici d'appello hanno solo ridotto la pena confermando nel resto il precedente giudizio.

Tali giudici, in ordine alla conferma della responsabilità per i reati sovraspecificati, hanno anzitutto richiamato un rapporto della polizia del 1983, nel quale il MUTOLO GASPARE veniva indicato come uno dei principali organizzatori del traffico

By Arsen

di sostanze stupefacenti fra la Sicilia e la Thailandia, il suo coinvolgimento nelle indagini per l'uccisione dell'agente di P.S. GAETANO CAPPIELLO, la sua latitanza, il suo arresto dopo un drammatico inseguimento automobilistico, la sua condotta palesemente violenta allorquando aveva costretto una persona a sposare sua sorella e punito il sacerdote che si era rifiutato di celebrare le nozze, e le indagini conseguenti all'arresto di FRANCESCO GASPERINI dalle quali risultava evidenziarsi la sua collocazione nel traffico internazionale di stupefacenti.

Ricordavano ancora che il GASPERINI era stato tratto in arresto a Parigi con un carico di droga, ed aveva poi dichiarato, quando era divenuto collaboratore della giustizia, che destinatario della fornitura di droga dall'estremo oriente, da lui stesso organizzata, era un gruppo di siciliani costituiti dai catanesi di SANTAPAOLA, i cui uomini di spicco erano i CANNIZZARO ed i FERRERA, nonché i palermitani del gruppo capeggiato da ROSARIO RICCOBONO, capo della "famiglia" di Partanna, del

S. Palermo

quale il MUTOLO era esponente. Aggiungevano i giudici del secondo grado che le dichiarazioni del GASPERINI erano state riscontrate da quelle del "pentito" KOH BAH KIN specificamente menzionante tra i traffici di droga GASPARE MUTOLO, nonché dalle parziali ammissioni del nipote CARLO DE CARO e dalle intercettazioni telefoniche, le quali ultime facevano emergere la commistione fra assetti mafiosi e traffico di stupefacenti proprio attraverso il linguaggio e le frasi impiegate dagli interlocutori.

Gli stessi giudici hanno richiamato anche le significative frasi del KOH BAH KIN, i rapporti del MUTOLO con FIORAVANTE PALESTRINI, arrestato in Egitto per traffico internazionale di stupefacenti, e con GUERINO LA MOLINARA, il di lui inserimento nell'organizzazione mafiosa quale braccio destro del RICCOBONO, nominato "il terrorista", cui non facevano da smentita le dichiarazioni del BUSCETTA proprio perché lo avevano coinvolto solo nei traffici degli stupefacenti.

A tali elementi sono stati aggiunti quelli

Es Abalca

derivanti dalle dichiarazioni degli altri pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA.

Ricorre il P.G. e lamenta: 1) il riconoscimento immotivato della continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti, 2) la esiguità della pena base inflitta, pari al minimo edittale, senza tenere conto del ruolo dell'imputato di trafficante internazionale ad alto livello per enormi quantitativi di droga pesante.

Ricorre anche l'imputato riproponendo anche lui, le già ricordate questioni della nullità sia della formale istruzione per essere stato violato il principio della monocraticità del Giudice Istruttore, sia della ordinanza di rinvio a giudizio viziata dal deposito degli atti e documenti del processo in copie fotostatiche e dal mancato deposito degli atti pervenuti successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 372 V.C.P.P. e degli atti stralciati.

Del pari viene ripetuto che v'è stata disapplicazione delle norme concernenti la valutazione unitaria degli indizi provenienti dalle

dichiarazioni dei pentiti, soffocata dalla ipervalutazione del principio del libero convincimento e dalla stereotipa conferma di attendibilità non suffragata da analisi critica, giusta i rilievi proposti con l'appello. Come pure si ripropone la censura di immotivata fissazione della pena, di erronea applicazione delle aggravanti, del diniego ingiusto delle circostanze attenuanti generiche, della irrogazione cumulativa di due misure di sicurezza nonché di erroneo disconoscimento della continuazione fra i due reati associativi, vertendosi, - al limite - in ipotesi di concorso formale di reati (art. 81 II C.P.).

Alle doglianze del P.G. per la ravvisata continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti devesi rispondere, come già ripetutamente detto, che la ravvisata esistenza di un unico disegno criminoso posto a monte ed a presidio dei due reati, costituisce un apprezzamento di fatto. Né sono opponibili censure in linea di diritto perché l'ontologica autonomia fra i due reati rende la continuazione compatibile

con le caratteristiche essenziali di ognuno di essi e ne costituisce il presupposto giuridico per consentire l'applicazione dell'art. 81 cpv C.P..

Anche quanto alla misura della pena, la censura del P.G. finisce col tradursi in un'inammissibile ulteriore valutazione di merito.

A loro volta i primi due motivi del ricorso del MUTOLO, che si rifanno alle note eccezioni di rito si scontrano con le osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione.

Nella stessa parte generale s'è anche formulato il giudizio di questa Corte Suprema in ordine alla utilizzazione sia degli indizi che delle chiamate in correità, in ordine all'applicazione dell'art. 192 N.C.P.P. ai suoi rapporti col principio del libero convincimento, e sul corretto uso che ne è stato fatto dai giudici di secondo grado, cosicché, richiamando quanto colà specificato, *G. Andler*  devesi respingere anche il terzo motivo di ricorso.

Pari riferimento alla parte generale della presente motivazione devesi fare a proposito dei criteri di ragione seguiti nella fissazione della pena, del

riconoscimento delle circostanze aggravanti e delle mancata concessione di circostanze attenuanti generiche.

Anche la duplicità della misura di sicurezza, consentita dall'art. 219 ultimo comma C.P.P. in quanto è stata applicata una misura di sicurezza detentiva ed altra non detentiva, è stata accompagnata da una specifica valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto cosicché anche tale apprezzamento sfugge al sindacato di mera legittimità.

La postulazione della continuazione fra i due reati di associazione che agiscono in concorso materiale - e i cui rapporti non si inquadrano né nel concorso apparente di norme (art. 15 C.P.) né nel concorso formale di reati previsti nel comma 1 dell'art. 81 s.c. (una sola azione che viola più disposizioni di legge ovvero più violazioni della stessa disposizione) data la diversità e l'autonomia delle condotte materiali, avrebbe presupposto l'accertamento di un unico disegno criminoso posto a monte dell'ideazione delittuosa,

Handwritten signature

sin dal momento in cui si era deliberato il primo reato.

Ma di ciò non v'è traccia negli atti ed anzi resta smentito dalla puntuale motivazione dei giudici del merito quando hanno rilevato la non coincidenza dei rispettivi quadri associativi, dei mezzi e delle finalità.

Le deduzioni di udienza circa l'improcedibilità dell'azione penale in relazione all'art. 416 C.P., perché coperta dal precedente e definitivo giudicato assolutorio del primo grado relativo all'art. 416 bis C.P., concernente gli stessi fatti che si assume essere solo diversamente qualificati nel presente giudizio, trascura di considerare che al riguardo è stata riesaminata tutta la condotta del MUTOLO sia antecedente che successiva al 29.9.82, ancorché costui fosse stato ristretto in carcere al tempo della entrata in vigore della legge 646/1982, e che, esclusa definitivamente (perché non impugnata dal P.G.) la responsabilità per violazione dell'art. 416 bis C.P., il giudice di appello poteva e doveva controllare la

correttezza della valutazione di merito per il periodo antecedente alla suddetta entrata in vigore. Il fatto che si trattasse della identica condotta, materiale di mafioso, poi sussunta normativamente nella più specifica fattispecie di cui all'art. 416 bis C.P. a decorrere dal settembre del 1982, non escludeva la sua riconducibilità, per l'epoca precedente, nel paradigma di cui all'art. 416 C.P. secondo le acquisizioni ormai concordanti in giurisprudenza, trattandosi di fatti collocati in un periodo antecedente e non prescritti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con la precisazione che già nella parte iniziale è stata di ufficio esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575, con la conseguente eliminazione, secondo il criterio guida enunciato, della pena di due mesi di reclusione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo punto.

MUTOLO GIOVANNI.

In primo grado venne dichiarato colpevole solo di associazione finalizzata al traffico delle sostanze

stupefacenti (capo 13 in esso assorbito il capo 40) e tale giudizio è stato confermato in appello con la sola sostituzione della formula assolutoria piena a quella dubitativa in ordine ai fatti di cui ai capi 1 e 10.

Sul punto concernente la responsabilità di GIOVANNI MUTOLO per i reati concernenti gli stupefacenti i giudici dell'appello hanno ritenuto che l'inserimento di costui nell'organizzazione facente capo al clan RICCOBONO di Partanna, operante in sintonia con i gruppi catanesi di DOMENICO CONDORELLI e BENEDETTO SANTAPAOLA, risultava provato dalle intercettazioni telefoniche. Hanno fatto, quindi, riferimento alle argomentazioni svolte a proposito del fratello, GASPARE, alle comunicazioni intercorse con KOH BAH KIN, alle di costui confessioni anche per chiarire il vero tenore delle telefonate, ai contatti avuti dall'imputato con GUERINO LA MOLINARA, GIACINTO IANNI e FIORAVANTE PALESTRINI il quale, dopo il suo arresto in Egitto con 233 Kg. di eroina, aveva esplicitato il nome di GIOVANNI MUTOLO come

E. M. M.

coinvolto nel traffico di quella partita, dopo l'arresto del fratello Gaspare.

Si è già detto all'inizio che non sono stati depositati i motivi a sostegno del ricorso dell'imputato onde la dichiarata sua inammissibilità.

Peraltro appare infondato anche di ricorso del P.G. che si duole della ritenuta, erronea ed immotivata, continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti e della esiguità della pena inflitta essendosi partiti dal minimo edittale di quattro anni, nonostante il ruolo di trafficante a livello internazionale.

Infatti, quanto alla ravvisata continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti, giova richiamare quanto già puntualizzato a proposito di altri coimputati e cioè che la ravvisata esistenza di un unico disegno criminoso posto a monte della rispettiva deliberazione dei due reati, costituisce un apprezzamento di fatto che nella specie è correttamente motivato.

Anche quanto alla misura della pena, la censura del

de Arden

P.G. finisce col tradursi in una inammissibile postulazione di una ulteriore valutazione di merito.

NANGANO GIUSEPPE.

E' stato riconosciuto in appello colpevole, di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) assorbita la imputazione di associazione semplice (capo 1), sulla base delle dichiarazioni dei pentiti CALZETTA, CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA che lo hanno indicato come appartenente alla "famiglia" di Corso dei Mille, riscontrate dalle accertate frequentazioni con altri soggetti, ed in ambienti, mafiosi oltre che dai rapporti di affari con altri mafiosi.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso dal P.G., che non ha depositato i motivi.

Ha ricorso anche l'imputato deducendo la nullità della sentenza per motivazione carente, insufficiente, contraddittoria e comunque viziata da travisamento dei fatti e inosservanze della legge, ad iniziare dalla mancata contestazione del fatto nei suoi precisi termini naturalistici.

Sei Valle

Aggiunge che la di lui condotta non era riconducibile nello schema della associazione per delinquere, non essendo sufficienti i comuni rapporti o contatti con altra persona, senza l'individuazione della effettiva natura di tali collegamenti e senza l'accertamento sulla mafiosità degli altri soggetti.

Con altri motivi deduce ancora la nullità della sentenza per violazione della legge penale (art. 2 comma terzo C.P.) e della Costituzione (art. 25 comma secondo) dato che al momento della introduzione dell'art. 416 bis C.P. (settembre 82) egli era già in carcere dal 26.7.82 sicché era impossibilitato ad aderire a quell'associazione e nulla comprovava che egli avesse potuto consumare fatti illegali violenti mentre era controllato dai carabinieri di S. Agata Militello, ov'era al soggiorno obbligato, ovvero successivamente. Lamenta infine, l'assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena.

Le suesposte censure non sono fondate.

g. M. M. M.

La prima di esse all'evidenza trascura di considerare l'autonomia del reato di associazione rispetto ai reati-fine sicché può riconoscersi responsabilità per il primo senza che sia iniziata azione penale per altri reati. Ne consegue che sono sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità per l'associazione mafiosa, le prove attinenti alla deliberazione di associazione, senza necessità che siano provati anche fatti specifici rivelatori di condotte concrete di intimidazione e di prevaricazione specie quando non vi sia specifica contestazione di commissione di particolari reati-fine.

Automatica conseguenze è che, essendo stata accertata, attraverso un coacervo di elementi indiziari aggiunti alle plurime chiamate in correità, la partecipazione del NANGANO alla organizzazione mafiosa, non v'era bisogno di acquisire prove in ordine alla perpetrazione di altri fatti delittuosi né di considerare essenziale, ai fini di una corretta contestazione consentanea alla possibilità di discolpa, la

precisazione di singoli fatti addebitati oltre alla partecipazione al sodalizio.

Inoltre, la natura dei collegamenti fra il NANGANO e gli altri soggetti indicati, risulta chiarita, dai chiamanti in correità, come corrispondente a quella dell'adesione e partecipazione alla organizzazione mafiosa.

La seconda censura relativa alla asserita mancanza di elementi che consentissero, temporalmente, la configurabilità della condotta secondo lo schema dell'art. 416 bis C.P. ha già trovato puntuale, esaustiva e giuridicamente corretta risposta nella motivazione dei giudici di appello quando hanno controbattuto ad analoga obiezione, negandole validità, "dal momento che tutti i dati scaturenti dalle indicazioni dei "pentiti" circa gli organigrammi del sodalizio, sono riferiti a criteri di attualità e considerato, soprattutto, che la detenzione dell'imputato non copre tutto il periodo successivo alla vigenza della nuova configurazione penale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso".

Alla terza censura che investe la mancata concessione delle attenuanti generiche s'è data risposta nella parte generale della presente motivazione.

In ordine, poi, alla misura della pena, risulta fornita dalla sentenza impugnata apposita spiegazione sicché l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito non è viziato da omessa motivazione.

Il ricorso dell'imputato va totalmente respinto ma va ricordato che di ufficio, all'inizio, è stata già esclusa, in ottemperanza al principio guida ivi enunciato, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 75, con la conseguente eliminazione della pena di sei mesi di reclusione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo punto.

NANIA FILIPPO.

In primo grado viene riconosciuto colpevole dei soli delitti di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune) e 10 (di tipo mafioso) e tale giudizio è stato confermato previo assorbimento del

capo 1 nel capo 10 e con la sostituzione dell'assoluzione piena a quella dubitativa in ordine ai capi 13 e 22.

I giudici di secondo grado hanno valorizzato le notizie fornite dai "pentiti" BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA, che avevano indicato l'imputato come vice-capo della "famiglia" di Partinico, il cui capo era NENE' GERACI, e le frequentazioni continue con costui, con BERNARDO BRUSCA e GIUSEPPE LIPARI, (condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso anche nel presente procedimento), accennate anche da BENEDETTA BONO.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha fatto seguire i motivi.

Con motivi, che sono stati presentati anche da altri imputati, il NANIA denuncia il vizio della motivazione, insufficiente, contraddittoria e travisante i fatti, nonché la erronea applicazione dell'art. 416 bis C.P. in ordine all'affermazione della responsabilità fondata solo sulle chiamate in

correità e l'erronea applicazione delle aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., senza dimostrarne la consapevolezza di esse da parte del reo.

Con separati motivi, vengono svolte più ampiamente ed in maniera più personalizzata, le stesse censure e, poi, con motivi aggiunti, si esprime ulteriore censura per non essere stato il fatto qualificato ai sensi dell'art. 416 C.P. anziché 416 bis, dato che non emergevano elementi comprovanti la permanenza della condotta dopo il settembre 1982, e dato che, in presenza di un formale concorso di norme penali non poteva trovare applicazione il principio di specialità né darsi applicazione retroattiva alla norma per ultima emanata.

Con un secondo ordine di motivi, ancora si deduce il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per associazione a delinquere di tipo mafioso fondato sulla presunta identità fra l'appartenenza a sodalizio mafioso e la partecipazione al reato associativo, che, invece, non si equivalgono essendo possibile

un'appartenenza senza partecipazione e viceversa e sulle dichiarazioni dei pentiti BUSCETTA, CALDERONE e MARINO MANNOIA, nonché l'assoluta mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Tutte le suesposte censure non sono fondate.

Quanto alle censure avverso l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed al riconoscimento delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis C.P., esse trovano confutazione nella parte generale della presente motivazione.

Quanto alla permanenza della condotta criminosa pur dopo il 29.9.82 essa è desumibile, come ha altrettanto correttamente chiarito la Corte di Appello a proposito di altro imputato ma con formulazione a carattere generale, dalle aggiornate propalazioni dei pentiti, specie, ovviamente, coloro che tali si sono disvelati in appello.

Quanto alle notazioni sul formale concorso di norme penali (416 e 416 bis C.P.), va ricordato che nella parte iniziale si è chiarito, a sufficienza, che la

condotta materiale caratterizzata dalla
connotazione mafiosa, già assoggettata alla
disposizione incriminatrice dell'associazione a
delinquere generica non altrimenti specificata, è
stata, a decorrere dal settembre del 1982, riassunta
in una disposizione normativa che ha evidenziato
quella connotazione e vi ha ricollegato una
sanzione più pesante. Ne segue che resta confermata
l'esattezza del disposto assorbimento nella seconda
norma di una condotta di quel tipo che già in atto
sotto la vigenza del solo art. 416 C.P., sia
continuata con la stessa consistenza materiale dopo
l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P.. In
realtà si tratta di un concorso apparente di norme
sopravvenuto, in ordine a una condotta concreta che
è rimasta inalterata nel tempo e che come tale
come non può essere punita due volte, parimenti non
può essere sanzionata in modo più lieve con il
richiamo alla legge del tempo di inizio della
condotta, se questa si è protratta nella nuova
situazione normativa specificativa. Essendo la
permanenza della condotta nient'altro che una

reiterazione della stessa in ogni singolo momento, sembra chiaro che non può farsi riferimento al principio della legge favorevole. E del pari non può farsi richiamo al principio della irretroattiva della legge penale posto che la nuova norma colpisce una condotta che si svolge anche sotto il suo vigore.

E anche il discorso contro il criterio di specialità, in dipendenza, appare corretto se riferito al caso in cui la condotta mafiosa sia cessata prima dell'entrata in vigore della più specifica fattispecie normativa, mentre si appanna, fino a perdere ogni valore, quando vi è protrazione della condotta sotto la nuova fattispecie poiché allora la figura del concorso apparente di norme non sembra contestabile posta l'evidenza che l'art. 416 bis ha dato alla connotazione mafiosa.

L'applicazione del concorso formale di reati di cui al comma 1 dell'art. 81 C.P. oltretutto si risolverebbe in un inammissibile svantaggio per il reo.

Il fatto è allora che l'attacco al principio di

specialità si spiega nell'ottica del ricorso, che riduce la condotta mafiosa dell'imputato nei tempi antecedenti al settembre 1982, ma proprio in fatto tale ipotesi è stata coerentemente respinta dalla sentenza impugnata.

Quanto poi alla prima delle notazioni del secondo ordine di motivi, postulativa di una differenziazione fra la semplice qualifica di uomo d'onore e quella di partecipe dell'associazione mafiosa, essa trascura di considerare quanto risulta in sentenza e cioè il ruolo attivo effettivo del NANIA, definito vice-rappresentante della "famiglia" di Partinico.

Sul valore da attribuire probatoriamente alle dichiarazioni dei "pentiti" BUSCETTA, CALDERONE e MARINO MANNOIA nonché in ordine alla concessione delle attenuanti generiche devesi qui fare richiamo a quanto precisato nella parte generale della presente motivazione.

Il ricorso dell'imputato deve quindi essere respinto, con la precisazione già fatta per analoghe situazioni, che è già stata di ufficio

esclusa da questa Corte regolatrice l'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/1965, nr. 575 ed eliminata la relativa pena di sei mesi di reclusione, così fissata dai giudici del merito, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo punto.

NAPOLI STEFANO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole di ricettazione continuata, come ascrittagli a capo 329 nonché di altra ricettazione, così qualificata la contestazione di associazione per delinquere di tipo comune ascrittagli a capo 11.

I giudici di secondo grado hanno confermato il giudizio di colpevolezza, apportando solo una riduzione della pena.

Per quanto riguarda la ricettazione dei gioielli provenienti dal furto aggravato in danno della gioielleria Bracco, i giudici dell'appello hanno richiamato le convergenti chiamate in correità di due degli autori materiali, SINAGRA e DI MAGGIO ed hanno altresì motivato le ragioni per le quali era da escludere che vi fosse un errore di persona

Handwritten signature

nella sua indicazione o che questo significasse l'inattendibilità soggettiva della propalazione.

La contestazione di cui al capo 11, qualificata poi come ricettazione, trovava radice nel fatto che il NAPOLI aveva procurato la fittizia intestazione alla propria moglie della società "Enologica Galeazzo" di cui era socio "tiranno", e quindi vero proprietario, ANTONIO VERNENGO.

Gli elementi di accusa avevano trovato conforto, in secondo grado, nelle ulteriori notizie fornite da MARINO MANNOIA, che lo indicava ricettatore di merce rubata e pellicce, genere (l'ultimo) che lo stesso imputato aveva detto di commerciare.

Ricorre il solo imputato, che con motivi comuni anche ad altri imputati, denuncia il vizio della motivazione, insufficiente, contraddittorio e travisante i fatti, nonché la erronea applicazione della legge penale (art. 192 N.C.P.P.), in ordine al giudizio di responsabilità, fondato solo sulle chiamate in correità inattendibili e non riscontrate, e valorizzate solo con illegale dilatazione del principio della "prova libera" e

Mannoia

l'erronea applicazione delle aggravanti di cui ai
comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P..

Le censure non sono fondate.

La motivazione spesa dai giudici di appello ha
indugiato nell'esame circa il possibile errore di
identificazione dell'imputato ma ha escluso che ciò
sia avvenuto, spiegando i fatti e le ragioni per le
quali dovevasi ritenere che a svolgere le mansioni
di ricettatore di merce rubata fosse proprio
l'odierno ricorrente.

A fronte di una tale specifica motivazione, logica
e coerente, va esclusa la censurabilità
dell'apprezzamento di fatto da parte del giudice
della legittimità anche alla luce delle
osservazioni di carattere generale con le quali s'è
già dimostrata la utilizzabilità probatoria delle
notizie fornite dai cosiddetti pentiti, fra loro
riscontrantesi.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché
il NAPOLI non è stato riconosciuto colpevole del
delitto di cui all'art. 416 bis C.P. ma di sola
ricettazione continuata.

OLIVERI GIOVANNI.

In primo grado venne dichiarato colpevole dei delitti di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) unificati nella continuazione, nonché del delitto di ricettazione continuata, ai sensi degli artt. 81 cpv e 648 C.P., così modificati i reati contestatigli nei capi 13 (associazione per delinquere finalizzata) e 22 (traffico di sostanze stupefacenti), unificato per continuazione al capo 10.

La Corte di secondo grado ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, in quanto ha ritenuto provato il ruolo dell'OLIVERI quale soggetto dedito al riciclaggio, in imprese industriali, dei proventi illeciti della "famiglia" di Corso dei Mille, anche in conseguenza dell'aver egli sposato MARIA GIOVANNA TINNIRELLO, congiunta di GAETANO e LORENZO TINNIRELLO nonché di BENEDETTO TINNIRELLO, cognato di FILIPPO MARCHESE, capo della zona, e dell'essersi associato al MARCHESE nella "Olimar s.r.l.".

Ma ha pure ritenuto che, nonostante le notizie

fornite da STEFANO CALZETTA e dal SINAGRA (però smentite dal MARINO MANNOIA sul punto della sua partecipazione al sodalizio nonostante gli fosse stata posta dal MARCHESE la scorta armata dei temibili SINAGRA, i due cugini omonimi a nome Vincenzo, e del ROTOLO, a protezione della sua vita dopo l'uccisione di MICHELE GRAVIANO), ciò non postulava il suo organico inserimento anche nell'organizzazione mafiosa.

Pertanto lo ha assolto dai delitti di cui ai capi 1 e 10 per non avere commesso il fatto ed ha rideterminato la pena, per il solo delitto di ricettazione, escluse le misure di sicurezza.

Con il suo ricorso il P.G. si duole dell'assoluzione dell'OLIVERI dai delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10, sostenendo che un'attività di fiancheggiamento stabile, costante e preordinato, organizzato in una impresa per il riciclaggio degli illeciti proventi della organizzazione mafiosa, costituisce comportamento tipicamente compartecipativo nel reato associativo; laddove la mera indicazione di FRANCESCO MARINO

ES Oliveri

MANNOIA, secondo cui l'OLIVERI non rivestiva la qualità di uomo d'onore non aveva giuridica rilevanza perché, altrove (pag. 3673), la stessa Corte dell'appello aveva chiarito che tale frase di quest'ultimo pentito si riferiva esclusivamente al dato formale e sacramentale, non a quello sostanziale.

L'OLIVERI a sua volta, dopo avere richiamato tutte le norme di diritto sostanziale a lui applicabili, a proprio avviso, ancorché fosse stato mandato assolto, dalle relative imputazioni formali, lamenta il vizio della motivazione definita carente e contraddittoria sul giudizio di responsabilità per ricettazione, e soprattutto affetta dall'errore di avere degradato la fattispecie contestata in un minore reato avente però elementi costitutivi diversi in fatto.

Inoltre non era stata dimostrata né la esistenza delle cose di provenienza illecita né che queste fossero state ricevute od occultate da lui per il conseguimento di un proprio vantaggio, né che ciò fosse stato fatto consapevolmente. Aggiunge che

S. Oliveri

neppure il riferimento ad altro processo in cui era stato definitivamente condannato per ricettazione non era probatoriamente valido per ritenere che continuasse a ricettare.

L'imputato lamenta inoltre un altro vizio di motivazione apparente sul rilievo che non era stato tenuto conto della eccezione sollevata con l'appello e secondo la quale l'attribuzione della qualifica di "mafioso" ad uno dei partecipi di una società commerciale, non poteva di per sé fare ritenere automaticamente ricettatori anche gli altri soci.

Altra censura viene, infine, mossa per la totale assenza di motivazione sulle chieste attenuanti generiche.

Nonostante l'insistenza del P.G. di udienza va rigettato il ricorso avanzato dalla pubblica accusa.

Il problema sollevato da questa è stato anch'esso già trattato in via generale ove si è preso in esame e per tutti gli imputati interessati il dubbio se alla condotta di tutti coloro che, pur

Wald

non facendo parte di un'associazione per delinquere tuttavia contraggono affari con essa e comunque ne fiancheggiano le attività lucrative, da esterni, si debba dare solo la qualificazione del concorso esterno (di persone) nei reati a concorso necessario. E in conformità ad altri precedenti si è ivi sottolineato che in detta evenienza, poiché non ricorre l'ipotesi di concorso morale ma, eventualmente, quella di concorso materiale nel delitto di associazione, questo deve essere escluso non solo e non tanto perché specifiche condotte di finanziamento o di appoggio e similari sono state dal legislatore specificamente inquadrare in apposite fattispecie penali, a fianco delle ipotesi dei reati di associazione, così desumendo l'esclusione dell'antigiuridicità penale di altre condotte similari, quanto perché, mancando l'intraneità al sodalizio, manca sia l'elemento materiale sia e soprattutto l'elemento psicologico del delitto di associazione per delinquere.

Orbene la Corte di Appello non si è distaccata da tale principio avendo spiegato che l'attività

dell'OLIVERI, era rimasta fuori dalla organizzazione per curarne più tranquillamente gli interessi derivati dall'investimento dei capitali di una "famiglia" (quella di Corso dei Mille).

Corretta rimane quindi l'attribuzione della sola ricettazione.

Quanto al ricorso dell'imputato e facendo grazia del riferimento, ivi operato, anche a norme concernenti reati dai quali l'OLIVERI è stato assolto, devesi respingere la tesi di una immutazione del fatto per cui l'imputato è stato condannato (ricettazione), rispetto ad una originaria accusa di partecipazione a sodalizio mafioso, dato che, a tal fine, devesi avere riguardo non alle norme portate in contestazione quanto ai fatti che, comunque, sono stati messi a conoscenza dell'imputato attraverso una contestazione effettiva e sostanziale e di cui quindi egli, come nel caso in esame, ha avuto modo di concretamente difendersi.

Le ulteriori censure del ricorso non tengono conto di quanto dettagliatamente specificato, in fatto,

nella motivazione dei giudici di appello e da cui s'è tratto il convincimento vuoi della illiceità dei capitali messi a disposizione come le quote della società di cui l'OLIVERI era parte, vuoi della ovvia sua conoscenza dell'origine di tali mezzi. Siffatta valutazione è avvenuta al termine di una ampia indagine sui vari dati di fatto, posti in connessione logica fra loro, sicché l'apprezzamento che ne è derivato sfugge al sindacato di legittimità.

L'ulteriore censura, che assume essere stata fatta circolare in modo automatico sui vari soci la qualifica mafiosa evidenziata in via di certezza solo per uno o più di essi, trascura di considerare che l'OLIVERI è stato qui ritenuto ricettatore proprio in quanto si è ritenuta la sua estraneità al sodalizio mafioso sicché l'argomento appare inconducente.

La doglianza per le attenuanti generiche è stata già esaminata nella parte generale della presente motivazione e ad essa devesi fare richiamo.

Tutto il ricorso dell'OLIVERI deve quindi essere

respinto.

PALMOS FOTIOS.

L'appello da lui avanzato contro la sentenza di primo grado, che lo aveva riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di traffico delle stesse sostanze (capi 17 e 40) è stato dichiarato fuori termine, rilevandosi che non poteva tenersi conto della dichiarazione di impugnativa proposta da un difensore mai nominato e quindi non legittimato. Fu disatteso, invece, l'appello del P.G. in ordine alla misura della pena.

Ricorre l'accusa e lamenta che sia stata ritenuta la continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti.

L'imputato per suo conto si duole della declaratoria di inammissibilità deducendo che egli, contumace, aveva espressamente impugnato la sentenza di primo grado attraverso il difensore nominato, indicando successivamente altro professionista per la redazione dei motivi sicché l'impugnazione era legittima e dovevano essere

S. Valeri

esaminati i motivi di doglianza.

Il ricorso del P.G. deve essere respinto per i motivi già spiegati a proposito di altri ricorrenti, nei cui confronti s'è rilevata la correttezza logica di un ragionamento che ravvisa la unicità del disegno criminoso, e quindi la continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv C.P., fra il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cioè fra un reato a dolo specifico settorialmente specializzato, ed il delitto di traffico delle stesse sostanze, che costituisce proprio il fine per il quale è stato realizzato il sodalizio.

Quanto, invece al ricorso dell'imputato va rilevato che la correttezza giuridica della rilevata inammissibilità dell'appello, rimane assorbita dalla inammissibilità della stessa impugnazione davanti a questa Corte regolatrice perché, contumace ancora il ricorrente, la dichiarazione di ricorso è stata proposta da difensore non munito di apposito procura, e quindi non legittimato, ai sensi dell'art. 192 N.C.P.P. come modificato.

S. Aballe

dall'art. 3 della legge 23.1.89 nr. 22, così come
attestato dall'espressa certificazione in tal senso
della cancelleria del giudice a quo.

SS Malen

PATRICOLA STEFANO.

In primo grado era stato giudicato colpevole di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) unificate per continuazione e assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) 22 e 47 (traffico di sostanze stupefacenti).

La Corte di Assise di secondo grado, invece, lo ha assolto dalle imputazioni i cui ai capi 1, 10, 22 e 47 per non avere commesso il fatto e lo ha dichiarato colpevole solo di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13).

I giudici dell'impugnazione hanno rilevato che la figura di STEFANO PATRICOLA era stata messa a fuoco sullo sfondo dell'omicidio del di lui padre, Francesco, che era stato ucciso per non avere rivelato dove era suo figlio, nella guerra di mafia, e che il giovane era "vicino" a quel GIUSEPPE ROMANO, detto l'americano, il quale era venuto negli Stati Uniti dopo l'attentato a

"scarpazzedda" che si era ritorto in suo danno, essendo stato poi egli stesso ucciso in detto Stato.

I pentiti CALZETTA e SINAGRA lo avevano citato come soggetto "cercato" dai cosiddetti vincenti perché schierato con la parte avversa e precisamente legato a GIOVANNI MATRANGA nel traffico della cocaina.

Ciò tuttavia non veniva ritenuto essere una base probatoria univoca ai fini dell'inserimento organico dell'imputato nella associazione mafiosa operante nella zona di Corso dei Mille, sul rilievo che non si potesse escludere che lo stesso fosse stato considerato solo il tramite per giungere al ROMANO, che era ricercato, così come era rimasto accertato per il RUGNETTA che non era legato al sodalizio e nondimeno era inserito nel gruppo dedito al traffico di stupefacenti.

A conforto del dubbio in ordine all'associazione mafiosa stava il fatto che il MARINO MANNOIA aveva escluso che Stefano fosse uomo d'onore, come lo era stato il padre, mentre altre perplessità erano

indotte in ordine ai fatti di traffico di droga dalla circostanza che le rivelazioni dei due pentiti che pure erano concordanti nell'inserirlo nel gruppo dei trafficanti, non erano confortate da alcuna prova di specifici episodi di traffico, onde la perdita di decisività anche del dato logico costituito dall'inserimento nel detto gruppo di trafficanti.

Ricorre il P.G. lamentando l'assoluzione di STEFANO PATRICOLA dall'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, asseverato dalle, per altro verso valorizzate, dichiarazioni dei pentiti sulla sua partecipazione al commercio di eroina con il MATRANGA e con il ROMANO.

Ricorre peraltro anche l'imputato lamentando:

1) il vizio della motivazione, insufficiente e contraddittoria, il travisamento dei fatti, nonché la erronea applicazione della legge penale (art. 192 terzo comma N.C.P.P.) in ordine al giudizio di responsabilità per associazione a fini di commercio di droga fondata solo sulle dichiarazioni di "pentiti" inattendibili e non riscontrate,

valorizzate solo con una antigiuridica dilatazione del principio della "prova libera";

2) l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis comma quarto e sesto C.P.;

3) la omessa considerazione che mancava ogni prova sull'organico inserimento del PATRICOLA nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, essendo stata la pronuncia impugnata fondata su ipotesi che si contraddicevano fra loro, come si erano contraddetti il CALZETTA ed il SINAGRA, perché, caduta la originaria accusa di associazione mafiosa, doveva venire meno anche quella finalizzata al al commercio degli stupefacenti;

4) l'omesso rilievo che mancava del tutto la motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Come si è già notato l'ontologica autonomia del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti rispetto al reato fine, che è quello del traffico, postula la necessità che

debbasi rinvenire, al fine del giudizio di responsabilità anche per il traffico di sostanze stupefacenti, un compendio probatorio tale da confortare quella che, in mancanza d'altro, è una semplice deduzione promanante del giudizio di colpevolezza per la partecipazione ad associazione finalizzata.

Ciò premesso, nel caso in esame va rilevato che la dichiarazione del solo CALZETTA, ritenuto uno tra i meno qualificati propalatori, non aveva ricevuto riscontro né nelle dichiarazioni del SINAGRA né in quelle di alcun altro.

La chiamata in reità, de relato, conseguentemente risulta correttamente utilizzata dai giudici di appello nei termini di semplice indizio privo di supporto sicché la pronuncia assolutoria in ordine al traffico degli stupefacenti risulta in questa sede incensurabile.

Il ricorso del P.G. deve essere conseguentemente disatteso.

Quanto al ricorso avanzato dal PATRICOLA, devesi fare richiamo alle puntualizzazioni svolte in seno

alla parte generale della presente motivazione circa l'intervenuta, corretta applicazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. sulle reciproche riferibilità dei riscontri costituiti dalle plurime chiamate in correità e circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei pentiti utilizzati in questo processo, nei limiti segnati singolarmente per ciascuno di essi.

Da quanto sopra è ricavabile l'infondatezza del primo motivo di ricorso, concernente il giudizio di responsabilità, e del terzo concernente la partecipazione del PATRICOLA nel sodalizio criminoso dedito al traffico della droga.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato perché il PATRICOLA è stato assolto dalla violazione dell'art. 416 bis C.P..

Al quarto, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stata parimenti data risposta negativa nella parte generale della presente motivazione.

Anche il ricorso di STEFANO PATRICOLA deve pertanto essere totalmente respinto.

PEDONE MICHELANGELO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) ed assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 22 (traffico di stupefacenti), ma la Corte di secondo grado lo ha dichiarato colpevole anche dei reati di cui ai capi 1, 10 e 22.

La responsabilità è stata affermata sulla base degli accertamenti della polizia circa la frequentazione da parte dell'imputato PEDONE di noti spacciatori di droga, delle parziali confessioni di DE CARO CARLO in ordine alla esistenza di una vasta organizzazione criminale; delle deposizioni dei corrieri della droga e di CALDERONE; nonché della considerazione che un gruppo di spacciatori di droga aveva svolto un ruolo decisivo nell'omicidio di FERLITO ALFIO, e della dichiarazione accusatoria di TOMMASO BUSCETTA.

Il P.G., nei motivi esposti comunemente a più

imputati, si duole dell'applicazione della ritenuta continuazione tra delitti associativi e quelli programmati, ma la censura va disattesa in base al rinvio alla parte generale ove è stata messa a fuoco, in via teorica e pratica la tematica che concerne l'applicazione della continuazione nelle fattispecie in questione.

Il PEDONE, anche con motivi aggiunti, deduce sostanzialmente, con varie e articolate censure, violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata sulla prova della sua ritenuta responsabilità e, in particolare, sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. dopo il settembre 1982. Si duole pure dell'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis, comma quarto e sesto, C.P.; della violazione di legge circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti associativi, e della affermata insussistenza di un concorso formale tra l'associazione di cui all'art. 416 bis C.P. e quella finalizzata al traffico di stupefacenti. Le predette censure sono destituite di fondamento.

Quanto ai motivi concernenti il concorso formale nei termini precisati, nonché la sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 416 bis C.P., si rinvia alle argomentazioni di carattere generale.

La dimostrazione poi della unicità del disegno criminoso avrebbe dovuto essere data dall'imputato in positivo, mentre per le aggravanti menzionate, non incombeva ai giudici di appello la dimostrazione di ulteriori specifiche condotte, dato che l'adesione all'associazione criminosa comportava la consapevole accettazione del modus operandi della stessa, così come confermato, in fatto, anche dalla complessità e dall'insieme degli eventi delittuosi provati e valutati.

Anche la partecipazione del PEDONE alle ritenute associazioni è stata affermata dai giudici di merito con motivazione congrua e corretta, applicando esattamente i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 N.C.P.P. come precisati da questa Corte regolatrice.

I detti giudici, invero, hanno adeguatamente

ritenuto l'inserimento del detto imputato nell'associazione per delinquere di tipo mafioso anche con riguardo al periodo successivo al settembre 1982, sulla base delle dichiarazioni accusatorie del BUSCETTA e del MANNOIA, chiare e precise in specie in ordine al di lui ruolo, a nulla rilevando i contrasti circa la "famiglia" di appartenenza e circa i rapporti di parentela con PILO GIOVANNI, per se stessi non decisivi e influenti. Persuasivamente è stata accertata la partecipazione alla associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, già ritenuta dai giudici di primo grado, richiamandosi all'uopo gli episodi significativi specificamente indicati e valutati nel contesto globale degli accertamenti acquisiti in ordine ai traffici della droga effettuati da MUTOLO GASPARE in correatà con il gruppo catanese di SANTAPAOLA. La sentenza impugnata ha al riguardo ricordato anche i riscontri costituiti dalle confessioni di DE CARO CARLO e dalle dichiarazioni del CALDERONE, il quale aveva rivelato che in realtà la droga non era stata

M. Valeri

rinvenuta nel corso di un servizio di polizia perché era stata abilmente occultata.

Circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena si rinvia alla trattazione generale, rilevandosi come specificamente i giudici di appello abbiano ritenuto equa la pena complessiva computata in base ai criteri di cui all'art. 133 C.P..

Anche il ricorso dell'imputato va dunque respinto, con la precisazione che è già stata fatta all'inizio, esclusa di ufficio l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni ed eliminata, secondo i criteri ivi enunciati, la relativa pena di mesi nove di reclusione, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata solo per tale punto.

PERINA GIOVANNI.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 26 (associazione finalizzata a traffico di stupefacenti), unificati per continuazione e tale giudizio è stato confermato in appello salvo la ridefinizione della pena.

Del ricorso dell'imputato è già stato rilevata all'inizio l'inammissibilità per mancata presentazione dei motivi.

Va peraltro rigettato anche il ricorso del P.G. che si duole della ritenuta continuazione dovendosi tenere presenti le già ricordate ragioni esposte nella trattazione generale in ordine alla questione in oggetto.

PILO GIOVANNI.

In primo grado fu ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione, il tutto unificato nella continuazione, modificata nella ricettazione le originarie imputazioni di cui ai capi 13 e 22, (associazione per il commercio e concorso nel traffico di droga) e la decisione è stata confermata in appello, previo assorbimento del capo 1 nel capo 10, con la conseguente riduzione di pena.

I giudici di secondo grado hanno esaminato con molta attenzione la posizione di questo imputato il quale aveva cercato nelle sue tenaci difese di annullare il peso del suo rapporto di affinità con

GIUSEPPE GIACOMO GAMBINO, (cognato e uno dei più noti capi storici della mafia), fondando su due elementi scagionanti di un certo peso; da un lato il fatto che, a chiusura del processo di prevenzione, era venuto fuori un provvedimento di restituzione del rilevante patrimonio accumulato sulla base di una perizia che aveva avanzato solo l'ipotesi di un avvio fortunato della sua attività di costruttore edile, in coincidenza (all'inizio degli anni '60) con la favorevole congiuntura economica, che così aveva consentito di attingere a sufficienza al finanziamento bancario; da altro lato il riferimento da lui fatto alla circostanza che SALVATORE ANSELMO, da cui CONTORNO aveva appreso che il PILO partecipava con il cognato GAMBINO al traffico delle droghe, immettendo i profitti nel giro delle costruzioni edilizie, in effetti aveva motivo di risentimento perché non era riuscito ad ottenere l'affitto tanto desiderato di un appartamento.

I giudici di secondo grado, però, non hanno ritenuto di dar peso a queste due circostanze.

Essi hanno anzitutto osservato che vi erano voci numerose, non solo concordi ma di personaggi di spicco, che non solo avevano indicato il PILO come un affiliato alla famiglia di S. LORENZO di cui era parte il cognato GAMBINO, ma ne hanno disvelato tutti i particolari che caratterizzavano la sua attività di imprenditore, precisando che la famiglia di S. LORENZO aveva fitti rapporti con i corleonesi e che il PILO negoziava e reinvestiva gli assegni che gli venivano girati dal GAMBINO a seguito della conclusione dei vantaggiosi traffici della droga.

I giudici del merito traevano la certezza dell'affiliazione dalla precisione con la quale BUSCETTA aveva parlato di tale fatto (lo aveva conosciuto in carcere e si era informato apprendendo della sua posizione), dalle conferme del CONTORNO che aveva riconosciuto il PILO in fotografia e aveva appreso dall'ANSELMO la precisa circostanza che il PILO faceva parte del gruppo eminente di S. LORENZO, dal fatto che il mafioso BAGARELLA era stato arrestato in un appartamento

dello stesso PILO, dall'ingente movimento di
assegni passatigli dal GAMBINO e dalle successive
conferme del CALDERONE.

I giudici dell'appello peraltro, non si sono
fermati, ma, esaminando a fondo gli argomenti
difensivi, hanno osservato che non aveva peso la
perizia che aveva avviato la restituzione dei beni,
che, anzi, si rivelava controproducente sia perché
aveva ipotizzato, ma non dimostrato, che all'inizio
il PILO si fosse giovato solo dei crediti bancari,
sia perché era smentita dal fatto che la prima
costruzione era stata fatta su un terreno la cui
proprietà era stata acquistata solo a edificazione
compiuta; da ciò traendo la certezza che la fonte
delle provviste finanziarie investite non poteva
essere né il montante degli acconti degli
acquirenti, né il credito bancario ma solo il
danaro di provenienza illecita del GAMBINO.

E in ordine al risentimento dell'ANSELMO gli stessi
giudici del merito hanno meditatamente considerato
che non emergevano elementi che dessero consistenza
all'ipotesi calunniatoria e che, al contrario,

l'ANSELMO era stato tanto preciso nel dare i particolari della collocazione e delle attività del PILO, da fare escludere una sua scarsa o inventata informazione, nonostante il suo modesto spessore di trafficante parassitario.

L'ultimo elemento cementatore i giudici dell'appello l'hanno rinvenuto nelle precise e complete descrizioni, soggettive e oggettive, del ruolo di PILO fatte in dibattimento di secondo grado da MARINO MANNOIA.

Il P.G. di Palermo con il suo ricorso si è doluto della applicazione della continuazione tra associazione mafiosa e ricettazione di danaro "sporco" ma la sua critica non regge in diritto, alla luce delle osservazioni di principio fatte all'inizio, ove si è ritenuto possibile che l'associato mafioso si rappresenti fin dall'inizio le attività illegali specifiche del tipo di azioni violente o di quelle, più sotterranee, della ripulitura di provviste da altri acquistate con la commissione di reati estorsivi o di commercio della droga.

Sc. Mannoia

E non regge sul piano del fatto perché i giudici del secondo grado, e già quelli del primo, hanno agevolmente potuto vedere come tutta l'ascesa per PILO nel campo della ricchezza, procedesse di conserva con la sua affiliazione e con gli investimenti dei proventi consegnatigli dal cognato GAMBINO. Contro l'aggancio che così è stato fatto ad una sola matrice ideativa anche della ricettazione il P.G., in effetti, non addita vuoti logici o incompletezza di esame del fatto ma muove a un rifacimento del giudizio di fatto.

Neanche il ricorso dell'imputato risulta, però, fondato nonostante che nei suoi motivi sia spesa ancora molta dovizia di argomenti.

Denuncia dunque il PILO con un primo ordine di motivi la violazione e falsa applicazione della legge penale e dell'art. 192 N.C.P.P., deducendo che non aveva avuto riscontro l'accusa di essere "uomo d'onore" e che non era dimostrato quali assegni avesse egli negoziato per conto del cognato GAMBINO. Non è stato neppure considerato che le varie imprese da lui costituite erano trasparente

Es. M. S. L.

nei bilanci.

Aggiunge, con una seconda censura, che i giudici del merito non hanno spiegato da dove hanno preso gli elementi per dire che l'attività era illecita, basandosi, in effetti, sulle inattendibili accuse del solito BUSCETTA rimaste senza riscontro.

Contro tali censure è agevole replicare che i giudici del merito, come si è visto nel riassunto del loro iter argomentativo, hanno indicato non una sola ma una pluralità di fonti accusatorie e le hanno anche ancorate alle precise indicazioni a carattere temporale e di carattere ambientale fatte dai vari accusatori. E' del tutto apodittica perciò la critica che parla di mancanza di riscontri alla qualifica di "uomo d'onore".

E tale si rivela anche il rilievo che non vi sarebbe prova degli assegni riciclati giacché, così, si confonde la indicazione, uno per uno, degli estremi degli assegni con il riferimento preciso e probante alla realtà che era emersa dagli accertamenti bancari e ai collegamenti ivi registrati con il GAMBINO.

Non indica alcun vizio logico neppure il rilievo che le imprese si presentavano in modo trasparente perché nessuna forza regolarizzatrice ha la registrazione in contabilità dei vari acquisti di provvista, contro l'approfondimento che per vie più analitiche si fa e si realizza delle circostanze illecite che sono a monte di quelle registrazioni. E del resto il rilievo si scontra, in modo decisivo, con l'analisi acuta che la sentenza impugnata ha svolto della perizia che avviò la restituzione dei beni giungendo alla certezza che essa non avesse dimostrato il ricorso al credito bancario piuttosto che a quello illecito. Si rivela infine una semplice contestazione, senza addentellati significativi, anche l'interrogativo circa la provenienza dei dati in base ai quali la sentenza impugnata ha qualificato illecita l'attività del ricorrente, essendo sufficiente il richiamo alle precise accuse che sono state acquisite dai giudici del merito in ordine agli stretti rapporti cartolari tra l'imputato e il GAMBINO, e, dei due, con il clan dei corleonesi.

Non vale a indicare vizi logici o elementi di fatto che travolgano alla radice la piattaforma accusatoria di cui ha fatto uso la sentenza impugnata il rilievo, svolto nella discussione orale, che vi era stata assoluzione, a Messina, dall'associazione mafiosa e che ciò aveva fatto stato nel processo CHINNICI anche in ordine all'esistenza della "cupola" trattandosi, all'evidenza, di elementi esterni di cui non vi è neppure acquisizione del preciso contenuto e delle basi su cui quelle risultanze si sono formate.

Non diverso è il discorso che si deve fare per il secondo ordine di motivi laddove è denunciato, in comune con altri imputati, l'erroneo affidamento fatto sui pentiti, in contrasto con il già citato art. 192 N.C.P.P..

La censura è infatti ancorata a una interpretazione della norma che in quanto estremamente riduttiva finisce per ostentare una inaccettabile estromissione, dal campo degli elementi probatori, di tutte le narrazioni dei correi come tali, tesi che proprio per la sua evidente sproporzione è

stata ridimensionata nelle osservazioni generali e ricondotta al più coerente ruolo di un avviso di estrema prudenza e cautela nella valutazione dei pentiti, principio al quale la sentenza impugnata si è scrupolosamente attenuta.

PIPITONE ANGELO ANTONINO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, mentre la Corte di Appello ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P., confermando la responsabilità dell'imputato in base alla convergenza di numerose prove costituite dalla esistenza di un procedimento di prevenzione, dalle rivelazioni di T. BUSCETTA, di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, nonché dalla disponibilità ingiustificata di denaro.

Il P.G., si duole della misura minima della pena inflitta e dell'applicazione della continuazione, mentre l'imputato lamenta violazione della legge processuale, e dell'art. 192 N.C.P.P. e vizio di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982, in ordine alle

aggravanti contestate e, in particolare, in merito alla dedotta sua infermità mentale.

Entrambi i ricorsi non sono fondati.

Vanno infatti disattese le censure del P.G. perché, da una parte, ben può il giudice del merito nel suo potere discrezionale applicare la pena nel minimo o vicino al minimo edittale, senza che ciò implichi violazione dell'obbligo di una specifica motivazione, quando questa risulti per collegamento tra l'affermazione della equità del suddetto minimo edittale con la ricostruzione del fatto e della scarsa pericolosità del soggetto.

La continuazione poi, è stata esclusa a seguito del ritenuto assorbimento del capo 1 nel capo 10.

Parimenti sono prive di pregio le censure in ordine alla ritenuta responsabilità ricordandosi che la esistenza dell'associazione mafiosa è stata affermata per la emergenza di tutti gli elementi costituenti il detto delitto, mentre la perduranza della condotta criminosa è stata confermata tenendo presente che non vi erano elementi di rilievo che deponessero per l'avvenuta recisione del vincolo

associativo.

Uguualmente in modo congruo e corretto sono state ritenute le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P..

Non sussiste tanto meno la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., se si tengono presenti i criteri di ordine generale fissati nella già ricordata parte iniziale in merito alla portata della norma e al valore di riscontro che si può attribuire anche alle ulteriori chiamate di correo.

Alla luce di tali principi non appare viziata sul piano logico-giuridico la valorizzazione del provvedimento di prevenzione a carico del PIPITONE, quale denunciato come affiliato alla "famiglia" RICCOBONO, delle rivelazioni di T. BUSCETTA, che aveva indicato l'imputato con il nome di "Nino"; del peculiare linguaggio usato nelle intercettazioni telefoniche con tale SCALISI; della ingiustificata disponibilità finanziaria, esaminata congruamente e logicamente nella fase iniziale ed in quella di ascesa, in concomitanza anche dei redditi d'impresa realizzati dalla moglie. E ancora

più sono corrette le valutazioni delle dichiarazioni del CALDERONE e di quelle viepiù significativa del MARINO MANNOIA, che ha ribadito che l'imputato veniva chiamato "Nino" ed era reggente della "famiglia" di CARINI (o Villagrazia di CARINI), e coinvolto nel traffico di eroina, con specifico riferimento ad una consegna di circa 10 kg. di tale sostanza stupefacente.

Anche la imputabilità del PIPITONE è stata ritenuta correttamente, avendo i giudici di merito affermata e riconfermata la esclusione di ogni patologia influente, a tal fine, sulla di lui capacità d'intendere e di volere. E ciò in base ad univoci accertamenti peritali medici, peraltro mai sostanzialmente contestati con argomentazioni e rilievi decisamente contrastanti.

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 1921).

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché 13 e 22, unificati nella continuazione, mentre la Corte di Appello lo ha assolto dal reato di cui al capo 22 per non avere commesso il fatto e ha assorbito nel

capo 10 il capo 1.

I giudici di merito hanno ritenuta la responsabilità del PRESTIFILIPPO, sulla base di un quadro indiziario di insieme, ritenuto idoneo a sorreggere la relativa accusa.

Il ricorso del P.G. deve essere rigettato quanto alla assoluzione per il delitto di cui al capo 22, perché, con motivazione adeguata a corretta sul piano logico-giuridico, i giudici di merito hanno accertato che a carico del detto imputato erano risultati indizi molto scarsi, circa l'inserimento nel traffico come fatto speculativo, sfornito, però, di certezza sul punto di un effettivo apporto operativo. E le censure al riguardo mirano, in effetti, a contestare la scelta operata dai giudici del secondo grado attraverso un vero e proprio riesame del fatto.

Peraltro anche il ricorso dell'imputato deve essere respinto.

Vengono, infatti, riproposte tutte le eccezioni di nullità della formale istruzione e della ordinanza di rinvio a giudizio già note, ma per questa parte

è sufficiente ricordare che le argomentazioni al riguardo prospettate in maniera ripetitiva da molti imputati sono state già disattese in via generale all'inizio.

La responsabilità circa i reati ascritti, in ordine alla quale si ripropone la generale denuncia di carenza di motivazione, ripercorrendosi punto per punto il cammino dell'esame degli elementi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata, è stata motivatamente affermata dai giudici di merito, sulla base della interpretazione, ritenuta esatta da questa Corte, della normativa dettata dall'art. 192 del N.C.P.P.. Si risolve quindi in un riesame del fatto la rivisitazione minuziosa che costituisce il nocciolo del ricorso.

A dare contezza della compiutezza e della coerenza del discorso dei giudici dell'appello vale la pena di ricordare che essi hanno sottoposto a una critica puntigliosa le dichiarazioni di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO, secondo cui l'imputato era figlio di MARIO GIOVANNI PRESTIFILIPPO, spietato killer di "cosa nostra" negli anni sessanta, ed era

esponente della "famiglia" mafiosa di "Ciaculli";
l'attentato significativo sotto la casa del
medesimo imputato; il cospicuo non giustificato
patrimonio immobiliare; la cointeressenza nella
organizzazione della raffineria di eroina tenuta
prima dai GRECO e trasferita in un edificio dei
fratelli PRESTIFILIPPO; il contenuto delle indagini
bancarie circa rapporti con NICOLO' GRECO ed altri
coimputati; l'accertato collegamento con
l'organizzazione facente capo a TOMMASO SPADARO
attraverso due vaglia di Lit. 10.000.000 ciascuno,
facenti parte di un gruppo di assegni per
complessive Lit. 500.000.000; infine, le
dichiarazioni, in appello, del CALDERONE e del
MANNOIA.

E un complesso imponente di elementi concentrici
che sta a base del convincimento di colpevolezza.
Anche le censure ulteriori circa le ritenute
aggravanti di cui all'art. 416 C.P., il mancato
riconoscimento della continuazione tra reati
associativi e il diniego delle circostanze
attenuanti generali, trovano adeguata confutazione

nelle considerazioni conclusive già esposte, sui punti ora detti in via generale per tutti i motivi dello stesso contenuto.

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 1927).

In primo grado, è stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 ma la Corte di Appello lo ha dichiarato colpevole solo del delitto di cui all'art. 416 bis C.P..

Tale responsabilità è stata ritenuta sulla base della dichiarazione accusatoria di S. CONTORNO e delle successive rivelazioni di MARINO MANNOIA.

Della inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato i motivi, è stato già detto all'inizio.

Destituito poi di fondamento è il ricorso dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge (art. 192 N.C.P.P.) e vizi di motivazione circa la ritenuta responsabilità.

Ed invero le prove raccolte agli atti sono state utilizzate e valutate criticamente - alla luce dei principi enunciati nella parte generale - con motivazione adeguata e corretta.

Si è avuto riguardo, nell'insieme, al contenuto delle dichiarazioni accusatorie del CONTORNO, che è stato assoggettato, come si è visto, a una minuziosa analisi in tutti i più reconditi aspetti del suo racconto e, per la parte relativa all'imputato, è stato ritenuto privo di un qualsiasi interesse a una accusa calunniatoria.

Alle rivelazioni del CONTORNO inoltre è stato trovato riscontro in altri riferimenti all'imputato medesimo anche di altra provenienza, specie per quanto concerne l'assunzione di specifici ruoli operativi di copertura della cosca da parte dei congiunti e con l'azione personale.

A fronte di questa dettagliata e coordinata analisi degli elementi acquisiti anche questo imputato non fa altro che contestare punto per punto il valore e il significato di ogni singolo riferimento accusatorio ma è evidente che si tratta di un riesame del fatto.

Occorre solo sostituire la formula assolutoria dubitativa per i reati di cui ai capi 13 e 22 con quella per non avere commesso il fatto.

PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, così il generale vincolo della continuazione.

La Corte di Appello ha confermato tale decisione, pur avendo assorbito il capo 1 nel capo 10, ritenendo provata la responsabilità per tale delitto sulla base delle dichiarazioni di S. CONTORNO, riscontrate per lo specifico inquadramento nel contesto della "famiglia" di Ciaculli e in quello familiare proprio e di quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Il ricorso del P.G. è già stato dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

E' destituito peraltro di fondamento il ricorso dell'imputato che ripropone le già viste comuni questioni di nullità dell'istruttoria e denuncia poi vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Le censure di rito trovano la loro confutazione nelle ragioni esposte nella parte generale.

Quanto al merito, la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta con motivazione adeguata e corretta, in aderenza ai principi dettati per la valutazione della prova, particolarmente per quanto concerne la chiamata di correo, di cui si è detto nella stessa parte generale; a nulla valendo le contrarie interpretazioni e valutazioni difensive di mero fatto.

Invero, i giudici di merito hanno ritenuto la partecipazione del detto imputato all'associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni di S. CONTORNO, che lo aveva indicato univocamente come "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, insieme al padre Giovanni e al fratello Mario. E tale accusa è stata giustamente considerata riscontrata nel contesto di specifici episodi ambientali, significativi del fatto che l'imputato aveva operato in termini non sfuggiti alle indagini della polizia, essendo stato sorpreso, in tempi diversi, in compagnia di GRECO

GIUSEPPE, figlio di Salvatore, della stessa "famiglia" di Corso dei Mille, e di altro giovane, che si era nascosto il volto con le mani. Altra coerente conferma è stata ravvisata nelle dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, che avevano ribadito, nell'insieme, i suddetti elementi probatori, considerati connotati da univocità e certezza.

Quanto alla sussistenza delle ritenute aggravanti, alla misura della pena e alla condanna alle spese e danni verso le parti civili, si rinvia ugualmente alla trattazione della parte generale; qui rilevandosi come la pena sia stata determinata espressamente con riguardo alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso.

PRESTIFILIPPO NICOLA.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nella continuazione e la Corte dell'appello non si è discostata da tale decisione assorbendo nel delitto di cui all'art. 416 bis C.P., quello di cui

all'art. 416 dello stesso codice.

Il ricorso del P.G. è già stato dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

Il ricorso dell'imputato è infondato.

Le censure, variamente articolate anche con motivi aggiunti, concernono presunti vizi di motivazione e violazione di legge.

Per contro, le ragioni che hanno portato i giudici di merito all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., sono adeguate e corrette, prive, cioè, di vizi logico-giuridici, mentre le doglianze difensive si riducono sostanzialmente a valutazioni e interpretazioni di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità.

Le prove emerse nel processo, infatti, sono state valutate correttamente, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 192 N.C.P.P., sulla base di fatti storici considerati nella loro globalità, concordanza ed univocità.

E tali prove o elementi probatori di riscontro sono

costituite, appunto, dalle dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" affiliato alla "famiglia" di Ciaculli; insieme alle circostanze, di chiaro e univoco conforto, costituite dal ritrovamento di una chiave, all'interno di un esercizio pubblico dove GIOVANNI FICI (esponente del clan di Ciaculli) era stato catturato l'11.11.83, di accesso ad una villa, in costruzione nella stessa località, munita di un cancello con fotocellula e comando a distanza, installato su commissione del medesimo imputato. Altre conferme sono state persuasivamente tratte dalla scoperta di un nascondiglio accessibile attraverso un piatto doccia di uno dei servizi, realizzato dall'imputato in un altro immobile di sua pertinenza (sul punto della destinazione a rifugio sotterraneo del detto locale la motivazione è precipua, puntuale e logica, e le conclusioni sono univoche ed esatte); nonché dalle modalità e dalla partecipazione all'acquisto di vaste estensioni di terreno, sempre in località Ciaculli, e dalla intensità ed entità

dei rapporti cartolari bancari, non correlati alle condizioni proprie del PRESTIFILIPPO.

Le censure dell'imputato riprendono punto per punto ognuna di tali circostanze per indicarle come non credibili o come contraddette da altre acquisizioni e si risolvono perciò, in un inammissibile rifacimento del giudizio di fatto.

Circa le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, si richiama quanto detto nella parte generale; qui rilevandosi, quanto alla pena, che i giudici di merito hanno espressamente considerato come decisiva, per la sua determinazione, la entità della partecipazione correlata alla consistenza del sodalizio criminoso.

PRESTIFILIPPO SALVATORE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione ma la Corte di Appello lo ha assolto dal reato di cui al capo 22 per non avere commesso il fatto ed ha nel reato di cui al capo 10 assorbito quello di cui al capo 1.

Il ricorso del P.G., che enuncia l'erronea

applicazione dell'art. 81 C.P., va respinto per le ragioni esposte nella parte generale, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

Anche il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche, è destituito di fondamento.

I giudici di merito, infatti, uniformandosi agli esatti criteri a proposito della valutazione della prova in genere, e in particolare della chiamata di correo, hanno con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 10 basandola sulle dichiarazioni di S. CONTORNO, secondo cui l'imputato era affiliato alla famiglia di Ciaculli e che lo aveva riconosciuto in fotografia, indicandone anche l'abitazione, e altresì lo aveva additato come gestore, insieme ai fratelli FIDANZATI, di una raffineria di eroina. Si sono poi basati sul rilievo che, pur esercitando l'attività di facchino, in Milano, dove era stato inviato per misura di prevenzione, l'imputato aveva mostrato di

avere una disponibilità di molto denaro, accertata anche a seguito della scoperta di un suo deposito bancario di Lit. 50.000.000 e di un cospicuo giro di assegni, il tutto non proporzionato alle sue condizioni sociali e perciò dimostrativo dalla attività illecita sua.

E altre conferme sono state rinvenute nelle dichiarazioni accusatorie convergenti del CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Le censure dell'imputato rivisitando punto per punto le suddette circostanze, ne deducono la inaffidabilità ovvero un significato diverso da quello accolto dai giudici dell'appello e si rivelano quindi per censure di fatto.

Circa il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione si ricava, anche qui, per collegamento con le valutazioni pesanti che la Corte di secondo grado ha svolto in tema di affermazione della responsabilità e di illustrazione della personalità PROCIDA SALVATORE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati, e il

giudizio è stato parzialmente riformato dalla Corte di Appello che ha unificato il reato di cui al capo 22 in continuazione ai fatti esaminati nella sentenza della Corte di Appello di Torino in data 26.2.88, divenuta irrevocabile il 21.12.89, e ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 13 per non avere commesso il fatto.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

Il ricorso dell'imputato è destituito di fondamento.

Le questioni relative alla competenza territoriale del foro di Torino e non di Palermo devono ritenersi risolte in senso negativo a motivo di quanto già esposto nella parte generale per tutti i casi analoghi.

La responsabilità dell'imputato, in continuazione con i reati di cui alla citata sentenza della Corte di Appello di Torino in data 26.2.88, è stata motivata correttamente con l'espresso richiamo alla prova dei fatti ricordati già a proposito del

coimputato FARAONE NICOLA e con precipui
riferimenti e valutazioni critiche specifiche.

In particolare sono state valorizzate, in aderenza
ai principi enunciati circa la portata dell'art.
192 N.C.P.P., le rivelazioni del FRAGOMENI, circa
gli episodi del traffico di stupefacenti consumati
dall'imputato in compagnia del suddetto FARAONE
(indicato come "Maurizio"), riscontrate dalla
ritenuta concordanza obiettiva con i luoghi, le
persone e perfino l'auto usata dai protagonisti,
nonché sul rilievo, coerente e persuasivo, che la
veridicità delle suddette rivelazioni accusatorie
non poteva essere compromessa, dalla riluttanza di
T. BUSCETTA in ordine al suo inserimento
nell'ambito dei trafficanti, così come esposto
analiticamente dagli stessi giudici dell'appello.

Il ricorrente imputato ripete anche lo schema ormai
consueto di rivisitare puntigliosamente ogni
singola circostanza accusatoria; ne deduce ora
l'inattendibilità ora la mancanza del significato
accolto dalla Corte del merito e pertanto va anche
lui incontro alla risposta della inammissibilità di

un terzo giudizio di fatto.

PROVENZANO BERNARDO.

Già condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, è stato assolto nel giudizio di appello da quelli di cui ai due ultimi capi, e ritenuto responsabile, pertanto, del solo delitto associativo di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1); è stato assolto da altri reati.

Il ricorso del P.G. di Palermo nei suoi confronti, relativamente ai vari delitti contro la vita (omicidi e tentati omicidi), è stato già esaminato da questa Corte regolatrice in altra parte della presente sentenza.

Il ricorso proposto dall'imputato in ordine al predetto reato di cui art. 416 bis C.P. ha lamentato - con schemi argomentativi comuni a molti altri ricorrenti - la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il difetto di motivazione sulle critiche esposte nei motivi di appello, riguardanti, sotto molteplici aspetti, la credibilità dei proponenti (DI CRISTINA, BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA e altri) e la valenza probatoria

dei pretesi, ingenti investimenti immobiliari. Tali doglianze non hanno fondamento. Con il necessario rinvio, anche per questa posizione, alle riflessioni generali svolte da questa Corte regolatrice in ordine alla portata della richiamata norma ed alla applicazione fattane nel processo, si deve osservare che gli altri rilievi della parte ricorrente, specie in tema di motivazione carente sui motivi di appello, risultano contraddetti dal testo dell'impugnata sentenza che, sia pure in modo sobrio, ha dato atto (pagg. 3346 - 3347) delle essenziali proposizioni contenute in detti motivi - concernenti al pari di quelli di ricorso, il riesame della affidabilità dei "pentiti" - fornendo, poi, la risposta adeguata, che va naturalmente integrata con le motivazioni inducenti lo stesso giudice d'appello all'assoluzione dell'imputato dalle contestate responsabilità per gli omicidi e i tentati omicidi. Si ricorda, a tale riguardo, che il PROVENZANO è stato ritenuto sostanzialmente estraneo alle deliberazioni di morte assunte dalla "commissione", di cui, secondo

lo stesso giudice del merito, faceva parte, essendo la sua attività volta, più che altro, alla cura degli interessi economici della "famiglia" corleonese.

Il ricorrente si è astenuto, naturalmente, dal censurare tale opinione, perché a lui favorevole; e ne ha tratto motivo, anzi, per resistere al ricorso del P.G.; ma, indipendentemente dalle carenze logiche in essa insite, e che hanno indotto questa Corte di legittimità a statuire l'annullamento della sentenza per i corrispondenti capi, non è chi non veda come la statuizione contenga l'accertamento "minimo" dell'appartenenza del PROVENZANO, ed in ruolo dirigente, alla cosca mafiosa sopraindicata; sicché, appare decisamente illogico il giovarsene per determinati effetti e censurarne, per altri aspetti, il valore probatorio. Tale valore è stato ritenuto di tale livello elevato da indurre lo stesso giudice dell'appello a parlare di "innumerevoli risultanze probatorie", univocamente deponenti almeno per la rilevante partecipazione all'organizzazione

Handwritten signature

mafiosa, stante l'unanimità di "tutte le fonti del processo" (pag. 3345).

In tale complessiva visione, gli sforzi difensivi proiettati verso l'analitica valutazione dei dati di risulta sono stati ritenuti di scarsa efficacia e non idonei a compromettere le linee fondamentali scaturite dalla conformità delle rappresentazioni, e ciò costituisce, indubbiamente, una valutazione di merito, non censurabile in questa sede, (tantomeno con motivi sostanzialmente ripetitivi di quelli precedenti), in quanto basata su una completezza di esame, che nella considerazione del risultato d'insieme ha ritenuto assorbiti e superati gli opinabili e particolari rilievi critici.

E neppure l'accanita dialettica innestata dal ricorrente sugli investimenti immobiliari (dalla sentenza definiti cospicui e dal ricorrente di modesta portata) può giovargli per un diverso apprezzamento delle doglianze, postoché di ciò la Corte dell'appello ha parlato soltanto incidentalmente ed ai fini valutativi concernenti i

reati in materia di stupefacenti, da cui, poi, l'imputato è stato assolto, restando così assorbiti gli argomenti utilizzati, non estesi alla valutazione del residuo reato associativo: sicché, ora, la doglianza riguardante il tema è del tutto irrilevante.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

PULLARA' GIOVAN BATTISTA.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22, oltreché per concorso nel quadruplice omicidio di cui al capo 89. Da altri reati è stato assolto.

Il suo ricorso, relativamente al delitto contro la vita, è già stato esaminato a parte nel contesto dei delitti di sangue più eclatanti.

Per il reato residuo di associazione di tipo mafioso, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 90 C.P.P. (1930), trattandosi, a suo dire, di fatti già giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13.5.85, ed il difetto di motivazione sulla ritenuta protrazione del vincolo associativo oltre il settembre 1982,

essendo egli ristretto in carcere a partire dal
19.10.81.

Per lo stesso reato e per quelli relativi agli
stupefacenti, ha inoltre dedotto la violazione
dell'art. 192 N.C.P.P., il difetto di motivazione
in ordine alla ritenuta attendibilità ed
utilizzabilità della dichiarazione dei collaboranti
BUSCETTA, CONIGLIO e MARINO MANNOIA, il difetto di
motivazione, infine, sulle aggravanti di cui ai due
reati associativi e sul diniego delle attenuanti
generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Sulla dedotta questione del precedente giudicato,
la Corte dell'appello ha ricordato che l'imputato
fu detenuto da epoca risalente al noto "blitz di
Villagrazia", poi oggetto della surrichiamata
sentenza della Corte d'Appello di Palermo del
13.5.85, divenuta irrevocabile il 15.1.88. Si è
data carico, perciò, dell'accertamento di condotte
eventualmente significative del mantenimento del
vincolo associativo anche in condizione carceraria.
La delimitazione della indagine in tal senso lascia

tranquillamente escludere la duplicazione di giudizio lamentata dal ricorrente, essendo stata espressamente assoggettata a questo procedimento soltanto la condotta successiva a quella, culminata nell'arresto dell'ottobre 1981, invece considerata nel procedimento definito.

Tanto chiarito, va disattesa altresì la doglianza di violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e di difetto di motivazione sulla statuita responsabilità.

Basandosi su plurime e convergenti fonti, la Corte di secondo grado ha accertato che l'imputato era succeduto al BONTATE nel governo della "famiglia" di S. Maria del Gesù, così raggiungendo una posizione ragguardevole, presumibilmente destinata a durare malgrado contingenti difficoltà, quale la detenzione; e che, in effetti, egli aveva mantenuto in carcere un ruolo di prestigio e dominante, in coerenza con la carica acquisita ancora in periodo di libertà. Ciò è stato desunto dalle rivelazioni del SINAGRA, del CALZETTA e soprattutto del MARINO MANNOIA, ricche di particolari su atti, atteggiamenti, riti mafiosi posti in essere entro

S. Maria

le mura del carcere - tra cui anche delle formali
affiliazioni - dal PULLARA' in modo diretto o alla
sua funzionale presenza.

Trattasi indubbiamente di una valutazione di
merito, partita da un riscontro logico importante
(la identità di condotta nello stato di libertà ed
in quello detentivo, più che plausibile per
l'elevatezza del rango) ed assistita da coincidenti
dichiarazioni di collaboranti, tanto più
attendibili quanto cariche di dettagli narrativi
difficilmente rapportabili a manipolazioni
calunniose.

Del tutto, la Corte di secondo grado, ha compiuto
una attenta valutazione, a fronte della quale la
generica protesta di irrilevanza e di
inattendibilità delle stesse fonti non può che
essere disattesa.

Non dissimili considerazioni debbono essere svolte
per i reati in materia di stupefacenti. Anche per
questa parte, la Corte territoriale ha utilizzato
le concordanti voci del BUSCETTA, del CONIGLIO e
del MARINO MANNOIA, quest'ultimo collaborante

particolarmente apprezzato nelle specifiche materie, in cui aveva lungamente operato, acquisendo conoscenze diffuse. Ed un certo contributo dimostrativo è stato fornito altresì dal CONIGLIO, che ha indicato quale fornitore di droga PULLARA' IGNAZIO, fratello di Giovan Battista, così fornendo notizie indirettamente coinvolgenti anche quest'ultimo, data la militanza dei due fratelli in uno stesso contesto operativo.

Dall'insieme di tali risultanze, reciprocamente riscontrate, è stato desunto il convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità, con un criterio interpretativo corretto sul piano procedurale come su quello logico.

Infine, per le aggravanti e per le denegate generiche, vanno richiamate le argomentazioni di carattere generale.

Il ricorso, conclusivamente, va integralmente rigettato.

PULLARA' IGNAZIO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 5 e 10, nonché 13 e 22,

questi ultimi unificati rispetto alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.2.85, irrevocabile il 13.3.87, e tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello che ha solo rideterminato la pena a seguito dell'assorbimento del capo 1 nel capo 10.

Il ricorso del P.G. che ha lamentato l'erronea applicazione della continuazione, contesta, in fatto, l'esistenza dei presupposti affermativi della identità del disegno criminoso e va respinto, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza, in quanto non riesce a individuare alcun vizio di motivazione o di diritto.

Anche il ricorso dell'imputato appare destituito di fondamento.

Invero i giudici di appello hanno confermato la responsabilità, basandola, sulla coordinata comparazione delle rilevazioni di T. BUSCETTA, che lo aveva indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di S. Maria del Gesù; di STEFANO CALZETTA, che aveva, tra l'altro, raccontato delle riunioni tra il medesimo PULLARA', suo fratello

Battista, divenuto reggente del menzionato clan, e altri aderenti alla organizzazione criminosa; di S. CONTORNO, che aveva parlato del giuramento dell'imputato prestato al momento dell'aggregazione, in presenza di noti capi mafiosi; dello stesso BUSCETTA e di S. CONIGLIO quanto al traffico della droga da parte dell'imputato insieme a CAPIZZI BENEDETTO e ADELFO FRANCESCO. Altri riscontri sono stati indicati negli accertati significativi rapporti finanziari con NICOLA DI SALVO, i quali confermavano la verità delle accuse, anche perché, in appello, erano sopravvenute le concordanti rivelazioni di MARINO MANNOIA, che aveva indicato l'imputato direttamente come "capo-decina" e inserito nel traffico di stupefacenti, così ampliando cronologicamente l'ambito della condotta illecita rispetto al precedente giudicato.

Trattasi di motivazione adeguata e conforme ai principi esposti nella parte generale a proposito della valutazione della prova e delle dichiarazioni rese dai coimputati, invano contestata dal

ricorrente attraverso il riesame minuzioso dei vari atti di accusa. Le scelte persuasive della Corte di merito non possono essere capovolte con la scelta di possibili interpretazioni diverse.

Quanto alle ritenute aggravanti e alla continuazione, nonché al diniego delle attenuanti generiche alla determinazione della pena e alle misure di sicurezza, si richiama ciò che si è detto nell'esame delle questioni generali; qui osservandosi come la pena per i reati di cui ai capi 1 e 22, è stata fissata globalmente in aumento rispetto alla precedente condanna, e come nel suo complesso è stata determinata in misura equa tenendosi conto espressamente dei criteri di cui all'art. 133 C.P..

RANCADORE GIUSEPPE.

Assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 è stato, invece, dalla Corte d'appello dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416, e assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

Il ricorso dell'imputato è destituito di fondamento.

Le censure concernono la pretesa violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.

Quanto alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis, la motivazione è oggettivamente e soggettivamente completa e corretta, priva di qualsiasi vizio logico-giuridico, avendo i giudici di merito valutato e interpretato gli elementi probatori di accusa in aderenza ai dati storici e alla portata normativa del citato art. 192 C.P.P., come precisato nella parte generale.

Ed invero la Corte dell'appello si è basata, anche per quanto riguarda la perduranza del vincolo associativo oltre il settembre del 1982, sulle dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che aveva parlato della "rituale presentazione" a lui fatta

dell'imputato come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di TRABIA, riscontrata sia dagli esiti delle indagini bancarie, particolarmente significative dell'associazione criminosa e riguardanti numerosi assegni emessi sui conti correnti intestati a RANCADORE GIUSEPPE a favore di GIROLAMO MONDINO, interessato della gestione di un laboratorio di eroina; sia dalle ulteriori dichiarazioni accusatorie e convergenti rese da MARINO MANNOIA, senza che le stesse siano state motivatamente inficiate nella loro sostanza accusatoria.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, si richiamano le conclusioni esposte nella parte generale.

RANDAZZO GIUSEPPE.

E' stato ritenuto colpevole del delitto di cui al capo 383, e cioè di ricettazione per avere ricevuto provviste pecuniarie provenienti da reato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 477 V.C.P.P. e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità nonché sul diniego delle attenuanti

generiche e sulla misura della pena.

Le censure sono tutte destituite di fondamento.

Quanto alla ritenuta responsabilità, essa è stata ritenuta con ragionamento logico-giuridico immune da vizi, essendo stato accertato dai giudici di merito che il RANDAZZO era un fittizio acquirente, per conto di ANTONINO BADALAMENTI, di una tenuta destinata a quartiere generale della cosca, di proprietà di MARRONE ACCURSIO. Ciò sulla base delle deposizioni della moglie di quest'ultimo e di LA FATA GIUSEPPE, che aveva dichiarato di essere stato pagato come lavoratore agricolo dal BADALAMENTI, e dell'accertato riciclaggio di denaro di matrice motivatamente ritenuta illecita, anche per cambio di valuta americana da parte del complice ALTADONNA, attraverso l'apposizione di firme accertate come apocrife e per rapporti economici non adeguatamente giustificati.

Trattasi di valutazione e interpretazione della prova congrua e corretta, che non può essere sindacata in sede di legittimità e sulla sola base delle contrarie interpretazioni delle emergenze

probatorie che vorrebbero essere accreditate dalle deduzioni difensive.

Non sussiste neppure la violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa, perché, a parte la genericità delle censure sul punto, esattamente i giudici di merito hanno rilevato (vol. 3, par. 4, 11, pag. 788) che, per le diverse forme di collaborazione o di forme surrettizie di riciclaggio, ai diversi livelli dei possibili rapporti con un sodalizio criminoso, un imputato può essersi destinato riduttivamente, prima della vera e propria affiliazione, a un apporto diverso dalla partecipazione, in una condizione di collateralità, occasionale ed esterna sempre penalmente rilevante, quale appunto, quella del riciclaggio di denaro sporco mediante interposizione fittizia, e cioè quale prestanome. Sulla base di tale principio la Corte dell'appello, mentre non ha inserito nella condotta materiale oggetto dell'imputazione alcun elemento nuovo aggiuntivo e diverso, ha solo mutato il significato che poteva attribuirsi alla condotta stessa,

rinvenendo in essa gli estremi della meno impegnativa ricezione dei capitali illeciti invece che quelli dello svolgimento dei compiti veri e propri dell'associato mafioso.

Per le censure riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, si rinvia alle conclusioni esposte, sui punti, nella parte generale; qui rilevandosi come, per il RANDAZZO, i giudici di appello hanno espressamente valorizzato, ai fini in oggetto, le modalità peculiari in cui era avvenuta la interposizione fittizia, che ben controbilanciavano e anzi surclassavano la incensuratezza dell'imputato.

RANDAZZO SALVATORE.

E' stato dichiarato, in appello, colpevole, insieme ad altri, quali responsabile di favoreggiamento personale (art. 378 C.P.), così modificati i capi 1 e 10.

Ha proposto ricorso, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, ma non emergendo dalla sentenza ragioni ed elementi tali da far ritenere all'evidenza esclusa la colpevolezza dell'imputato,

ed, anzi, essendo dirette solo a un'inammissibile rifacimento del giudizio di fatto le minute contestazioni che sono rivolte al ragionamento seguito in maniera coerente ed esaustiva dai giudici di secondo grado, non resta se non il rilievo che il reato in questione essendo punito con pena edittale inferiore a 5 anni si è prescritto, ai sensi dell'art. 157 C.P., dato che i fatti risalgono al febbraio 1984 dal quale è ampiamente decorso il termine massimo per la punibilità di sette anni e sei mesi.

La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio per tale ragione.

RANDAZZO VINCENZO VITO.

In primo grado è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi A e B della separata rubrica), nonché dai reati di cui ai capi C e D.

La Corte di Assise di Appello lo ha invece condannato per i reati di cui ai capi C) e D).

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché l'impugnazione è stata

proposta fuori termine.

Il ricorso dell'imputato invece è fondato, per quanto di ragione, in ordine ai capi C) e D), per i quali i giudici del secondo grado hanno riformato la prima decisione.

Invero, il RANDAZZO ha eccepito, tra l'altro, la nullità assoluta del decreto di citazione in appello, perché notificato senza il rispetto del termine a comparire di cui agli artt. 183 e 517 V.C.P.P. che, nella specie, tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria tra Milano e Palermo, era di giorni ventidue.

Ora tale termine effettivamente non è stato rispettato, essendo la notifica del suddetto decreto avvenuta il 2.2.89, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata previsto dall'art. 169, terzo comma, dello stesso vecchio codice di rito, mentre la data di comparizione era stata fissata per il 24 febbraio 1989; per cui tra le dette due date intercorrevano soltanto giorni ventuno.

Trattasi di una nullità insanabile ai sensi

dell'art. 185, nr. 3, V.C.P.P. cui consegue quella di tutti gli atti successivi dipendenti.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio in relazione ai capi C) e D) del procedimento nr. 43/87 riunito in sede di appello avverso la sentenza della Corte di Assise presso il Tribunale di Palermo del 25.3.87.

Va, per altro, dichiarata anche la inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, (volta a sollecitare l'affermazione di responsabilità anche per i capi A e B) per omessa notifica, a uno dei difensori, dell'avviso di cui al comma quinto dell'art. 171 V.C.P.P. con assorbimento, peraltro, della nullità or ora rilevata del giudizio di appello e della relativa sentenza, (per nullità del decreto di citazione a giudizio della impugnazione), in ordine ai capi A e B per i quali non era stato riformato il giudizio di primo grado, nella dovuta applicazione della formula assolutoria piena per non aver commesso il fatto al posto di quella dubitativa ai sensi delle disposizioni innovative della materia, così

togliendosi ogni interesse alla ripetizione del giudizio di appello sullo specifico punto.

RAPISARDA GIOVANNI.

E' stato condannato in appello per i reati di traffico di droga e associazione finalizzata a tale traffico in concorso con D'ANGELO MARIO e SERRA CARLO, unificati ai fatti di traffico giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma del 3.2.84 divenuta irrevocabile il 3.10.85.

Di tale unificazione si duole il P.G. ma il ricorso appare infondato, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza perché non evidenzia profili di vizi di motivazioni ma fa solo questione della oggettiva impossibilità di programmare unitariamente associazioni per droga e i reati fine in difformità degli opposti principi condivisi anche da questa Corte regolatrice e comunque contesta in fatto il significato dato alle modalità con cui si erano svolti i fatti di traffico rispetto al fatto associativo.

E' generica e quindi inammissibile, come già rilevato per D'ANGELO MARIO, la censura relativa

alla incompetenza del foro di Palermo.

Prive di pregio sono peraltro anche le censure mosse nel merito dall'imputato. Con la prima si lamenta che sono stati acriticamente ripetuti gli argomenti dei primi giudici posto che non è stato tenuto conto che la droga ritrovata nel controllo della vettura ove si trovavano le sorelle RECK, era di minima quantità e serviva ad uso personale e che uno degli accusatori non lo aveva riconosciuto. Basta replicare che al contrario, i giudici di appello hanno passato in rassegna tutte le fonti accusatorie che erano plurime e hanno ritenuto non vero l'assunto che unico fatto di traffico fosse quello di cui alla verifica della vettura ove stavano le sorelle RECK e che la questione della responsabilità aveva a suo fondamento una vasta gamma di riscontri nel cui ambito perdeva qualsiasi consistenza anche il richiamo al mancato riconoscimento di THOMAS che anzi rivelava nel contesto generale il solo intento di aiutare l'imputato.

La motivazione poi in ordine al diniego delle

attenuanti generiche, emerge per collegamento, secondo una linea giustificativa di fondo, con la ricostruzione che i giudici del merito hanno svolto dei fatti e delle personalità dell'imputato.

RIELA SAVERIO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole in concorso con SAVOCA CARMELO e TORRISI ORAZIO di associazione per delinquere, di cui al capo 9 (art. 416 C.P.), e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) unificata con i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, per i quali aveva riportato condanna definitiva con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 30.5.86 (per 11 tonnellate di hashish).

La Corte di secondo grado invece lo ha assolto dal reato di cui all'art. 416 C.P. per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena.

Ha proposto ricorso l'imputato, denunciando, in comune con altri imputati, violazione di legge, motivazione illogica e travisamento del fatto, sul rilievo che, intervenuta l'assoluzione per

l'associazione mafiosa, non reggeva più l'accusa per i traffici di droga; che erroneamente erano state valorizzate le chiamate in correità dopo che il pentito DATTILO aveva detto di aver mosso l'accusa dietro promessa di ricompense premiali ed era palese il malanimo dell'altro accusatore TRAPANI. Erano state anche trascurate le incertezze sul nome dell'accusato (Saverio e non Saro) ed isolata era rimasta la notizia circa un incontro mafioso a Catania nel 1973.

Il ricorso è destituito di fondamento perché all'evidenza mira a una diversa valutazione degli elementi probatori, quando, invece, il convincimento contrario della Corte di Appello risulta giustificato in modo coerente e a seguito dell'esame coordinato dalle accuse. Infatti la responsabilità per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, facente capo ai FERRERA, è stata motivatamente ritenuta sulla base delle prime dichiarazioni accusatorie e sul riconoscimento ad opera del comandante DATTILO, personaggio disponibile ai traffici illeciti e

ritenuto in ciò attendibile. I giudici del merito hanno spiegato anche perché non ritenevano di credere alla ritrattazione dello stesso DATTILO, ponendo in rilievo come in prima battuta costui aveva accusato il RIELA con dovizia di particolari, e hanno del pari rilevato che nessun peso avevano le discussioni in ordine alle indicazioni di "Saro" e non "Saverio" data la rispondenza sostanziale dei due termini.

Parimenti hanno ritenuto che il DATTILO aveva detto la verità anche per quanto concerne l'incontro di Catania.

Il ricorso va dunque respinto.

RIINA GIACOMO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati continuati di cui ai capi 1 e 10, e il giudizio è stato confermato dalla Corte di secondo grado che ha solo dichiarato assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P. rideterminando la pena.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i

motivi.

Ricorre anche l'imputato lamentando vizio della motivazione sulla responsabilità ritenuta per l'associazione a delinquere mafiosa, nonché sulla misura della pena.

L'appartenenza del RIINA GIACOMO al sodalizio criminoso, però, è stata affermata con motivazione scevra di vizi logico-giuridici, perché basata sulle convergenti e integrative dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che lo aveva indicato come componente della "famiglia" di Corleone, e di MARINO MANNOIA, riscontrate ancora dalle dichiarazioni di BONO BENEDETTA. I giudici di secondo grado hanno potuto contare anche sul rinvenimento di annotazioni, in possesso del ricorrente, di recapiti telefonici di componenti dell'associazione criminosa, quali quello di T. BUSCETTA, di P. BONTATE, di S. GRECO.

L'argomentazione dei giudici di secondo grado appare immune da vizio anche per quanto concerne la perduranza del vincolo dopo il settembre del 1982, alla luce del rilievo che, mentre non poteva

dubitarsi della costituzione del vincolo stesso, non era emerso agli atti alcun elemento che deponesse nel senso di una rescissione dell'impegno prima dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P..

Quanto alla misura della pena basta sottolineare che il pensiero della Corte dell'appello emerge chiaramente per collegamento con le precisazioni svolte circa il livello della partecipazione che l'imputato aveva rivelato di aver raggiunto.

Il ricorso del RIINA GIACOMO va dunque anch'esso respinto.

Il ricorso di RIZZA SALVATORE ritenuto colpevole in appello di favoreggiamento personale, di cui al capo 428, non può essere esaminato perché il reato si è prescritto, essendo stato il fatto commesso in epoca prossima al 21.11.83, e, dalla sentenza impugnata non emergono elementi tali da aprire la via all'applicazione della disposizione di cui all'art. 152 del V.C.P.P..

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per la ragione di cui innanzi.

RIZZUTO SALVATORE.

Dichiarato in primo grado colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nel vincolo della continuazione, si è visto confermare in appello l'affermazione di responsabilità con assorbimento però, del capo 1 nel capo 10.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato all'inizio inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi.

Va peraltro respinto anche il ricorso dell'imputato ove si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova delle sue partecipazioni all'associazione mafiosa.

La partecipazione al sodalizio criminoso del RIZZUTO, però, è stata affermata con motivazione immune da vizi di logica e di diritto, nel pieno rispetto delle regole dettate dal nuovo codice di rito.

Infatti, i giudici di merito hanno valutato in modo coordinato e completo le dichiarazioni accusatorie di T. BUSCETTA, che aveva riferito della affiliazione dell'imputato alla "famiglia" di Porta

Nuova per averlo saputo da GALEAZZO GIUSEPPE e da LO PRESTI SALVATORE. E le hanno ritenute riscontrate dalle dichiarazioni di BONO BENEDETTA, altrettanto motivatamente ritenuta attendibile, e da quelle del CALDERONE e del MARINO MANNOIA.

Hanno poi escluso, con argomentazioni corrette e persuasive, il preteso ostacolo di un precedente giudicato fermandosi a dimostrare in modo minuzioso come i fatti della nuova contestazione fossero diversi da quelli risalenti al 1970 e oggetto dell'altro giudizio.

La scomparsa dell'imputato dalla scena dell'attività mafiosa è stata, poi, solo dedotta, ma mai controllata, come puntualmente hanno rilevato i giudici di appello.

La sentenza impugnata, nondimeno, come è già stato rilevato all'inizio, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla esclusione di ufficio dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, secondo i criteri e per le ragioni ivi precisate con la eliminazione della relativa pena di mesi

due di reclusione.

ROTOLO SALVATORE.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13, 22, 280, 281, 283, 285 ed inoltre per delitti contro la vita; da altri reati è stato assolto.

E' già stato separatamente esaminato il ricorso nei suoi confronti del P.G. di Palermo, al pari di quello da lui proposto nella stessa materia dei delitti contro la vita.

In relazione ai residui reati ritenuti a suo carico, il ricorrente ha denunciato: in generale e per tutti i capi, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; il difetto e la contraddittorietà di motivazione sulla favorevolmente valutata attendibilità dell'accusatore SINAGRA VINCENZO cl. 1956, sotto il profilo intrinseco e per quello estrinseco, non essendosi tenuto conto, fra l'altro, che l'accusa fu ridimensionata dallo stesso dichiarante in sede dibattimentale, di tali fatti concernenti il traffico degli stupefacenti; il vizio di circolarità della prova per

l'associazione di tipo mafioso, desunta, a suo avviso, esclusivamente da quella concernente la partecipazione presunta a vari omicidi e la pretermessa motivazione sulle scagionanti dichiarazioni del MARINO MANNOIA; il difetto di motivazione sulla tardività delle accuse formulate contro di lui dal SINAGRA e sulla ritenuta protrazione del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82; il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Per quanto attiene alle censure, comuni a tutti i reati di cui trattasi, concernenti la dedotta inosservanza della nuova disposizione surrichiamata e la valutazione data in ordine alla attendibilità del SINAGRA, è sufficiente il rinvio alle osservazioni generali già svolte da questa Corte regolatrice.

Il giudice di secondo grado, d'altronde, non poteva non ricavare solidi argomenti di prova, circa il reato di stampo mafioso, dalla ritenuta

partecipazione dell'imputato a una serie nutrita di delitti (anche contro il patrimonio ed in materia di armi), che nell'appartenenza radicata alla cosca mafiosa hanno trovato chiarimento, restandone, al contempo, spia evidente ed inoppugnabile. Né sussiste il vizio di "circolarità della prova", dal momento che la responsabilità per ogni fatto, specie per i delitti di sangue, è stata correttamente derivata dagli elementi propri di ciascuna fattispecie, rispetto ai quali la ritenuta associazione ha potuto fungere, al più, da connettivo per la comune riferibilità ad un medesimo polo di delinquenza organizzata, secondo una deduzione legittimata dall'insieme delle risultanze.

Non si vede, del resto, come sia possibile concepire la partecipazione a più delitti certamente riconducenti ad una stessa consociazione, senza contestualmente ritenere certo l'inserimento in questa stessa associazione. Non può, infatti, non sussistere una dipendenza logica tra l'una e l'altra, in relazione anche alle

accertate modalità operative di modello mafioso.

E nella particolare posizione del ROTOLO, non può suonare come elemento di contrasto la dichiarazione del MARINO MANNOIA, ricordata nel ricorso, secondo cui l'imputato non aveva potuto assumere la qualifica formale di "uomo d'onore" per motivi familiari. Giustamente la Corte dell'appello ha osservato che tali parole, lungi dal costituire smentita al suo convincimento lo rafforzano, lasciando implicitamente intendere una reale ed ininterrotta (anche dopo il settembre 1982) militanza, non sfociata nella formale affiliazione soltanto per ragioni personali o familiari, non precisate, ma certo non inficianti il vero rapporto mantenuto con la cosca.

Quanto ai reati in materia di stupefacenti, la motivazione della sentenza impugnata risulta basata sulle coincidenti rivelazioni del CALZETTA e del SINAGRA, correttamente ritenute attendibili per la posizione di rilievo occupata dall'imputato nella consorteria di Corso dei Mille, attivamente impegnata nei traffici di sostanze stupefacenti

(basti pensare alla raffineria di via Messina Marine e al rinvenimento di droghe nella c.d. camera della morte), difatti coinvolgenti molti suoi membri. E, del resto, le dichiarazioni del SINAGRA a tale riguardo sono state addirittura menzionate nel ricorso, quali contributo di verità, magari per evincerne una sorta di scudo contro le imputazioni di omicidio, il che, tuttavia non serve ad emarginarle dal contesto accusatorio o ad attenuarne la portata probatoria.

Non dissimili considerazioni vanno fatte circa i reati "minori" ritenuti a carico dell'imputato (capi 280, 281, 283, 285), riguardanti, i primi due, episodi di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e gli altri due distinte estorsioni ai danni di alcune imprese commerciali. Le censure del ricorrente non sono uscite, per questa parte, dai limiti della aspecificità, restando appuntate, con argomenti comuni alle altre dedotte violazioni, contro la credibilità generale del dichiarante SINAGRA, peraltro confesso coautore dei fatti e, per questo, ritenuto dalla Corte del merito

particolarmente attendibile. La certa collocazione anche di tali vicende in un contesto di congiunta operatività, secondo i fini delittuosi della cosca cui entrambi ed altri accusati appartenevano, ha costituito, per il secondo giudice, il certo riscontro delle propalazioni: e tale valutazione appare ineccepibile nel metodo ed insindacabile nel contenuto di merito.

Risultano infondate, infine, le doglianze circa l'omessa specificazione delle pene per i reati diversi da quelli contro la vita (in effetti non necessaria, per l'assorbente comminatoria dell'ergastolo) e per il diniego delle attenuanti generiche, che la Corte di secondo grado ha motivatamente rifiutato in ragione dell'elevatissimo livello criminale manifestato dall'imputato e per il difetto conclamato di note meritorie.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

SALVO IGNAZIO.

La Corte di secondo grado ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di

associazione per delinquere di stampo mafioso dichiarando assorbita la fattispecie dell'art. 416 C.P. (capo 1) in quella più specifica del capo 10. I giudici dell'appello hanno dedicato una particolare e meticolosa attenzione alla posizione del SALVO essendosi trovati di fronte a una delle più penetranti e minuziose attività difensive, svolta attraverso un'analisi delle risultanze acquisite e utilizzate dai primi giudici, che non ha lasciato scoperto neppure l'angolo più recondito del procedimento argomentativo seguito nella decisione di primo grado.

Orbene i giudici dell'appello hanno considerato che l'imputato veniva indicato come affiliato all'associazione mafiosa insieme al cugino Nino, già in alcuni rapporti di polizia, e tra questi hanno citato in particolare quello dei carabinieri di Trapani del 28.7.64 e di Palermo del 21.10.69, emarginando, alla luce di altre concorrenti conferme esterne, (tutte minuziosamente elencate attraverso la ripetizione delle accuse del BUSCETTA, il riporto di intercettazioni telefoniche

e la coordinata interpretazione delle mosse che l'imputato aveva fatto dopo l'acuirsi dello scontro tra vincenti e perdenti), la circostanza che altre informazioni di polizia erano silenziose e altre davano atto del comportamento corretto dell'imputato stesso fin dalla giovane età e della costante manifestazione dell'intento di elevarsi, pur vedendo pesare su di sé l'ombra della figura del padre certamente e notoriamente associato mafioso nei tempi pregressi in posizione eminente.

I giudici del secondo grado facevano, poi, proprio il giudizio di affidabilità che i primi giudici avevano riservato alle dichiarazioni del BUSCETTA e soprattutto alle sue precisazioni, secondo le quali egli, nelle vacanze natalizie del 1980 era stato accolto e ospitato in virtù di risalenti rapporti non solo di dimestichezza, nella villa "dei SALVO" a Palermo e ivi l'IGNAZIO era andato più volte a fargli visita.

Rilevantissima importanza veniva data ai particolari di quelle visite (e al conforto che esse fornivano alla prova dell'associazione di

IGNAZIO), considerandosi che da essi era emerso con precisione che la villa dell'ospitato era situata accanto al complesso alberghiero "La Zagarella" e che il BUSCETTA era stato ospitato insieme al padre e all'intera sua famiglia che si era recata in vacanza in Italia, dal Brasile, utilizzando un aereo privato noleggiato da LO PRESI IGNAZIO, imprenditore "vicino ai perdenti".

Altro elemento convincente e concordante di accusa i giudici dell'appello indicavano in una serrata sequenza di conversazioni telefoniche (tutte intercettate, registrate e chiaramente "sbobbinate") che si erano svolte ininterrottamente con triangolazione tra una fonte attribuita al SALVO l'utenza del LO PRESTI e una "sponda" di Milano tra il 22 e il 24.6.81, in concomitanza o meglio a ridosso di uno dei più gravi fatti di sangue (l'uccisione di INZERILLO) di quella tornata di tempo. I giudici dell'appello, coordinando i vari tempi generali e particolari, i numeri telefonici, i nomi degli interlocutori in connessione con le intestazioni delle utenze, e

soprattutto la particolare concatenazione dei rimbalzi tra la fonte attribuita a IGNAZIO SALVO, quella del LO PRESTI e la terza (di quel tal GAETA) delineavano un quadro preciso secondo il quale il SALVO aveva chiesto al LO PRESTI il numero brasiliano di BUSCETTA, la richiesta era stata girata all'interlocutore di Milano, asserito unico detentore del numero, che intanto si era verificato un intoppo (l'arresto del LO PRESTI nella notte tra il 23 e il 24 giugno) e che l'insistenza del SALVO presso la moglie del LO PRESTI non aveva avuto esito avendo questa la mattina di quello stesso giorno risposto che il marito non era tornato, senza accennare al suo arresto, perché ne era ancora all'oscuro.

Ne hanno tratto la certezza che il SALVO come sussurrato da BUSCETTA voleva mettersi in urgente contatto con costui onde procedere a un esame della situazione ed esplorare e prendere decisioni in ordine all'aggravarsi della pressione dei vincenti corleonesi. E di qui hanno dedotto la conferma del ruolo di affiliato (sia pure in apparente o

comunque pregressa sua neutralità) e hanno pure disatteso gli assunti difensivi che negavano in primis l'identità del SALVO con il "Pinuzzo" o il "Pino" fattosi vivo o menzionato nelle telefonate, e in via subordinata avanzavano la tesi che l'intento che aveva mosso il SALVO alle telefonate era solo quello di chiedere la restituzione di somme non ancora rientrate.

Secondo i giudici dell'appello, quindi, la certezza dell'affiliazione di IGNAZIO SALVO era confermata in via definitiva anche dalle dichiarazioni del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, sicché hanno potuto agevolmente negare qualsiasi valore scagionante anche all'assunto difensivo che le visite al BUSCETTA nel periodo natalizio del 1980 non vi erano potute essere (onde la franatura completa di uno dei perni dell'accusa) giacché erano state addotte negli atti precise prove documentali quali i biglietti dei viaggi aerei dell'Alitalia e le fatture di alberghi svizzeri, dalle quali emergeva con sicurezza, e senza possibilità di contrarie smentite, di qualsiasi provenienza, che il SALVO in

tutto il periodo natalizio, a cominciare proprio dal giorno dell'arrivo del primo dei BUSCETTA a Palermo era stato a sciare in Svizzera con tutta la famiglia.

Ha ricorso il P.G. di Palermo dolendosi della concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo che il generale contesto accusatorio rivelava una posizione di notevole invischiamento del SALVO IGNAZIO nell'aggregazione illegale e che doveva anche considerarsi lo spessore negativo sia delle modalità insidiose con le quali il ruolo associativo veniva da lui svolto sia la macchinosità dei movimenti difensivi.

Ma della censura dell'accusa il campo può essere agevolmente sgombrato perché i giudici del merito, al riguardo, hanno valorizzato correttamente l'assenza di partecipazione a fatti eclatanti e la manifestazione dell'intento di laboriosità sempre esternate dall'imputato. Per aderire alle indicazioni del P.G. occorrerebbe procedere a una valutazione del fatto ex novo ed emettere un nuovo giudizio di merito che è in questa sede precluso.

Un più articolato discorso merita il ricorso dell'imputato che rinnova in questa sede, in modo ancora più agguerrito e puntiglioso, il discorso lungo e dettagliato in ordine a tutti gli elementi sfruttati dall'accusa, senza abbandonare o lasciare nell'ombra alcuna delle deduzioni già svolte in sede di appello.

Il ricorso, minuziosissimo e estremamente analitico, attacca in sostanza su tre direttrici mirando a indebolire, se non a scalzare i tre perni del convincimento accusatorio.

Sotto un primo profilo di violazione e falsa applicazione della legge penale e travisamento del fatto, il SALVO deduce che tutta l'accusa a suo carico si riduce alla parola dei pentiti, senza tener conto che dell'associazione mafiosa, misteriosa di per sé, non vi sono prove dirette; i riscontri perciò svaniscono e si ripiega su fatti insignificanti quali la frequenza di certe persone e le intercettazioni che sono state smontate dalla difesa nel loro nucleo accusatorio. La riprova sta nel fatto che non è detto nulla sull'attività

partecipativa dopo il settembre 1982 e che sono state trascurate e superate le informazioni positive della polizia, mentre si è esteso ingiustificatamente il riferimento indeterminato "ai SALVO" e non si è neppure tenuto conto del fatto che la villa ove fu ospitato BUSCETTA è di NINO SALVO non dell'imputato, neppure "pro parte". Irrilevanti sono anche le ascendenze mafiose che sono state già sminuite dal capitano (poi colonnello) FRASCA e dal colonnello SATARIALE dei carabinieri e del pari irrilevante è la partecipazione nell'esattoria di NINO, limitata com'era alla percentuale del 10% e comunque correlata a una gestione più che trasparente, come era dimostrato dalle stesse parole del BUSCETTA che aveva negato che i SALVO fossero stati favoriti o intervenuti nel traffico delle droghe.

Il secondo bersaglio del ricorso sono le visite che i giudici del merito hanno ritenuto che il ricorrente abbia fatto a BUSCETTA nella villa dove costui venne ospitato. Si assume che il riscontro dell'accusa sarebbe solo il fatto di essere "uomo

d'onore". E' stato saltato a piè pari che egli era in Svizzera a Natale nonostante le prove documentali contrarie, e che lo stesso NINO SALVO aveva assunto su di sé l'iniziativa e la messa a disposizione della propria cosa. Anche BUSCETTA diventa quindi solo riscontro di se stesso.

Il quadro insomma dell'accusa sarebbe estremamente povero di sostegni effettivi mentre la stessa assunzione, in esattoria, di un mafioso, indicherebbe che semmai l'imputato "doveva subire", era in effetti solo accomodante per ovvie ragioni di opportunità.

Circa il terzo caposaldo dell'accusa, e cioè la sequenza delle conversazioni telefoniche l'imputato rifà la storia di tutta la vicenda e sostiene che è assurdo che le telefonate rivelassero il suo tentativo di far tornare in Italia BUSCETTA; che egli non aveva bisogno di ricorrere a LO PRESTI per avere il numero dello stesso BUSCETTA, che il Pinuzzo venuto fuori non era certo esso ricorrente mentre è certo che al LO PRESI venivano chiesti solo i soldi in restituzione senza alcun esplicito

accenno al telefono del brasiliano.

Anche in ordine alle telefonate di BUSCETTA a LO PRESTI dell'11 giugno non poteva non convenirsi che esse rivelavano che il primo chiedeva solo notizie di INZERILLO. Con riguardo più specifico, poi, alle telefonate del 23 e del 24 giugno l'imputato sostiene che egli non si era esposto prima per prudenza ma alla fine si qualificò per Giuseppe alla moglie di LO PRESTI, il che sta a dire che Pinuzzu è altra persona che vuole il telefono di BUSCETTA, tanto più che per la maggior parte del tempo della sequenza telefonica, esso IGNAZIO si trovava a veleggiare nelle acque greche.

Con un secondo motivo il SALVO aggredisce la ritenuta attività mafiosa che è indispensabile, a suo avviso, per integrare l'elemento materiale dell'art. 416 e addebita alla sentenza impugnata di non avere accertato alcun fatto di adesione alle regole della cosca e di non aver indagato sul fatto che lo stesso Nino aveva avuto contatti con BONTATE solo perché era stato sequestrato il suocero Corleo e ne voleva almeno la restituzione del corpo dai

mafiosi. Questo spiega anche l'ospitalità concessa al BUSCETTA che peraltro era stato imposto ai SALVO dal predetto BONTATE. Perfino ad ammettere che l'imputato aveva lo scopo di portare il BUSCETTA in Italia non ne deriverebbe la prova della associazione di esso ricorrente.

Con il terzo motivo infine si assume che in ogni caso mancava la prova della perdurante associazione dopo il settembre 1982.

Tutte le suesposte censure, malgrado lo sforzo, eccezionali di togliere terreno ai capi di accusa, non sono fondate.

Cominciando dall'ultima è agevole replicare che non vi è allegazione di alcun fatto che attesti l'avvenuta dissociazione o denuncia, palese e pubblica del pactum sceleris. Rimane intatto, quindi, l'effetto vincolante dell'adesione pregressa tanto più se le voci accusatorie, come nel caso di specie, non limitano affatto nel tempo la collocazione dell'imputato nell'organizzazione. Le deduzioni del secondo mezzo che mirano a negare la prova del consenso dato all'associazione, si

risolvono in una formulazione di mere ipotesi sotto forma di interrogativi. Si vuole accreditare la tesi che la condotta del cugino e dello stesso IGNAZIO, rivelativa di precisi e continui contatti con soggetti mafiosi, debba riceversi il significato solo di una ricerca della restituzione del Corleo ovvero, di una situazione di sudditanza dei due, senza rendersi conto o comunque trascurando che a nulla valgono le proprie interpretazioni di certe circostanze deduttive e dei rapporti obiettivi che esse rivelano. Le censure del secondo motivo rimangono dunque confinate nel limbo di alternative supposizioni interessate senza che sia evidenziato un effettivo vuoto logico o un errore madornale della sentenza impugnata nella valutazione degli elementi probatori tutti conducenti, secondo il precedente avviso dei giudici del merito, all'accertata adesione del SALVO IGNAZIO al sodalizio illegale. Venendo più propriamente al nocciolo delle censure raccolte sotto il primo motivo, si deve osservare anzitutto che il discorso sulla scheletricità delle

fonti di accusa non è esatto, postoché il ragionamento della Corte di secondo grado non ha fatto perno solo su BUSCETTA, avendo trovato riscontri in fatti precisi quali l'ospitalità al medesimo, le telefonate del giugno '81 e le visite dell'Ignazio al brasiliano nel dicembre del 1980. E non è possibile seguire il ricorrente nel suo minuzioso discorso volto a dimostrare che sono insignificanti i rapporti con i mafiosi, che non ha valore l'indicazione di uomo d'onore e che le telefonate avevano uno scopo recuperatorio perché ciò significa rifare il giudizio di fatto, mentre non emerge una caduta verticale delle prove di fondo se si riflette che i giudici del merito hanno persuasivamente dato un preciso significato ai rapporti con i mafiosi, alle telefonate e alle visite, alla loro concatenazione, in base a tutta una serie di elementi, a nessuno dei quali si può attribuire, neppure superficialmente, un valore nullo e tantomeno un valore scagionante.

Il tentativo di assegnare alle telefonate dell'11 e del 12 giugno uno scopo innocente del BUSCETTA

malgrado la evidente concomitanza con l'uccisione di INZERILLO e di attribuire a quelle immediatamente seguenti del 22 e 24 dello stesso mese, nonostante la palese concatenazione con quelle di pochi giorni prima, un altro soggetto in parte a uno scopo recuperatorio per la parte finale, si gonfia al solo rilievo che lo stesso ricorrente non nega si qualificasse per Giuseppe e non nega neppure le telefonate al LO PRESTI, sicché la ricostruzione minuta che fa delle singole parole, si risolve in una interpretazione diversa che i giudici del merito hanno già valutato in tutti i suoi risvolti e hanno, con completezza di analisi e con coerenza logica, disatteso. A troncare in radice il tentativo demolitorio rimane il corretto collegamento, addirittura semplice ricognizione di una intuizione quasi spontanea, che i giudici del merito mostrano di non poter ignorare tra la venuta di BUSCETTA in Italia, a Natale del 1980, la di poco successiva richiesta di contatti nell'11 e 12 giugno del 1981 e il rimbalzo delle sollecitazioni telefoniche dei successivi 23 e 24

giugno che recano aperti segni di provenienza dall'imputato. E' insuperabile, in altri termini il valore dei nessi temporali logici e di riferimenti obiettivi, che sono alla base del percorso argomentativo esposto dai giudici dell'appello. Non hanno valore tranciante neppure i rilievi circa l'uscita di Ignazio dall'Italia nel periodo natalizio del 1980 posto che la documentazione esibita non ha certo valore probante assoluto o prevalente. D'altra parte essa, per come risulta dalla sentenza di primo grado, più specifica sul punto, e dalle verifiche obiettive che vi sono connesse e che sono state controllate direttamente anche in questa sede di legittimità, mostra delle notevoli discrepanze anzitutto tra il numero dei partiti e quello dei rientranti a Palermo, senza che vi sia una esaustiva spiegazione del ricorrente al riguardo anzi mancando qualsiasi allegazione sul punto; sono stati trovati poi (e ne fanno menzione i succitati primi giudici in assonanza con l'ordinanza di rinvio a giudizio) molti biglietti in bianco dell'Alitalia presso il ricorrente e

questo è altro elemento negativo; le stesse fatture svizzere non sono nominative e, infine, non risulta neppure una precisa data dell'arrivo dei BUSCETTA a Palermo e del rientro del ricorrente. Lo stesso accenno di questi al fatto che egli sarebbe rientrato in Palermo prima degli altri familiari discredita, anzi, invece che sorreggere il valore logico decisivo che egli vuole attribuire alla documentazione del viaggio in Svizzera. La documentazione in questione non ha affatto il valore negativo delle circostanze delle visite affermate da BUSCETTA e ancorate a tutta una serie di elementi probanti soggettivi e obiettivi di contorno.

Non è decisivo alla stessa stregua neppure l'accenno al silenzio da un lato e agli apprezzamenti positivi di alcuni dei rapporti informativi di polizia dall'altro, se si pensa che alcuni redattori potevano non avere voluto o potuto spingersi oltre le affermazioni generiche, e, soprattutto, che al ricorrente fu in effetti inflitto un provvedimento di prevenzione (come

Palermo

risulta dall'ordinanza di rinvio a giudizio) che è più che sintomatico della vera portata, e decisiva, dei due o tre rapporti che, invece, affermano a chiare lettere, l'attiva partecipazione del ricorrente al sodalizio illegale.

In un tale quadro, che è ancorato alle plurime conferme di più accusatori e alle coordinate circostanze obiettive che il ricorrente non è riuscito mai a dimostrare del tutto inesistenti o inventate, cade l'addebito del vizio logico e quello di travisamento del fatto. Le censure in diritto seguono la stessa sorte una volta che rimane intatto il giudizio della Corte dell'appello in ordine alla tenuta di una effettiva condotta rivelatrice della sicura esistenza del vincolo associativo.

Il ricorso del SALVO va dunque respinto.

SAVOCA CARMELO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole in concorso con RIELA SAVERIO e TORRISI ORAZIO del reato di cui al capo 20 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e la decisione è stata

confermata in appello con un non rilevante aumento di pena.

Poiché la posizione è identica a quella già esaminata di RIELA SAVERIO e identici, anzi comuni, sono i motivi del ricorso, si rinvia alle considerazioni fatte a proposito del ricordato RIELA per il rigetto della impugnazione anche del SAVOCA.

SAVOCA GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di merito ha confermato tale decisione previo assorbimento del capo 1 nel capo 10.

I giudici del secondo grado si sono basati sulle rivelazioni di T. BUSCETTA e SALVATORE CONTORNO e le hanno ritenute meritevoli di essere elevate a riscontro reciproco, sul rilievo che concordemente i due collaboranti avevano dato per certo, con ampi particolari soggettivi e oggettivi, della appartenenza del SAVOCA GIUSEPPE al sodalizio mafioso, e avevano specificato che era suo compito

particolare provvedere alla importazione della morfina base e alla sua raffinazione. Altra conferma delle due imputazioni è stata ravvisata anche nelle dichiarazioni di S. CALZETTA, di VINCENZO SINAGRA e di MARINO MANNOIA che avevano ribadito il quadro probatorio precedente.

Ricorre il P.G. dolendosi del fatto che era stato inflitto il minimo della pena, senza tener conto che al SAVOCA GIUSEPPE i collaboranti avevano attribuito il ruolo di capo, ma la censura è inammissibile perché in appello il punto non era stato investito dall'accusa.

Parimenti non merita accoglimento la seconda doglianza con la quale si critica l'avvenuta applicazione della continuazione. Infatti tale critica ha alla base la ben nota ragione, mai abbandonata dal P.G. di Palermo, che la continuazione è da escludersi attesa la netta differenza ontologica, per natura e struttura, dei reati di mafia e di quelli in tema di stupefacenti onde l'impossibilità di una comune e unica matrice ideativa. Tale opinione, però, è stata confutata,

Es. Valle

come è noto, nelle osservazioni di carattere generale all'inizio e, in fatto, i giudici del merito hanno dato adeguata spiegazione del come tutti i reati risalissero allo stesso momento deliberatisi dall'assenso al sodalizio mafioso.

Anche il ricorso dell'imputato appare privo di fondamento.

Egli infatti denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, rilevando che BUSCETTA era inaffidabile e che CONTORNO non poteva sapere della sua collocazione, posto che MAFARA, che gli aveva dato le notizie su di esso SAVOCA, era stato già ucciso al tempo della informativa. Mancavano anche i riscontri bancari sicché perdevano valore le intercettazioni telefoniche tanto più che nessun ritrovamento di droga era mai avvenuto.

Sotto altro profilo lamenta pure, che non vi era alcun elemento probatorio in ordine alla condotta tenuta dopo il settembre del 1982; ma su ciò si può subito replicare non solo che il ricorrente non ha neppure allegato il fatto della rescissione del

vincolo e, in contrario, sta comunque il fatto che egli fu arrestato successivamente a tale data.

In ordine alla prima censura è sufficiente osservare che il ricorrente si sofferma su particolari insignificanti e oltretutto frutto solo della sua rappresentazione della cronologia delle vicende del CONTORNO, mentre i giudici dell'appello hanno dato un quadro complessivo e coerente delle prove di carico che è persuasivo e non trova effettivi dati di valore opposto.

Anche il ricorso dell'imputato va dunque respinto con la precisazione che, di ufficio, è già stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65 ed eliminata la relativa pena, con il conseguente annullamento, sul punto, della sentenza impugnata.

SAVOCA VINCENZO.

In primo grado è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, ma la Corte di merito, lo ha dichiarato colpevole del solo reato di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416.

La responsabilità in ordine alla ritenuta associazione mafiosa è stata basata sulle dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che aveva indicato l'imputato come affiliato della "famiglia" BRANCACCIO, conosciuto con il soprannome "u siddiatu", e lo aveva riconosciuto in fotografia e come interessato alla soc. Edilferro; nonché sulle rivelazioni di T. BUSCETTA, V. SINAGRA, del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, che giustamente sono state valutate e riscontrate nel loro insieme, tra loro e tra loro integrantesi.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi.

Ricorre anche l'imputato con due ordini di motivi.

Nel primo denuncia che la sentenza impugnata ha ignorato i temi difensivi in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione (sarebbe necessaria non la sola adesione ma la partecipazione attiva) in ordine all'inattendibilità dei pentiti, alla circolarità della prova e all'assenza della prova dell'affiliazione. Più in particolare assume che prese una per una le dichiarazioni di BUSCETTA,

CONTORNO, SINAGRA e così via fino al AZZOLI, GASPARINI e KOK BAK KIN, erano contraddittorie, insignificanti, scoordinate, imprecise e incerte, sicché dovevano essere rifiutate in blocco.

Altro vizio di motivazione viene additato per quanto concerne la perduranza del vincolo dopo il settembre del 1982, sulle aggravanti ritenute e sulla misura della pena, in una al diniego delle attenuanti generiche.

Nel secondo ordine di motivi, che è comune anche ad altri ricorrenti, assume che gli elementi probatori non indicavano alcun dato di fatto e poi si volge a demolire il valore del riferimento degli accusatori al soprannome "u siddiatu", sul rilievo che vi erano 4 soggetti chiamati così. Sottolinea, poi, la mancanza di motivazione in ordine alla perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982 e alla misura della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.

Tutte le suesposte censure sono infondate.

In ordine alle critiche in punto di elementi costitutivi della fattispecie associativa e in

ordine alla inattendibilità dei pentiti e alla circolarità della prova, la confutazione già è stata data nelle considerazioni di ordine generale svolte all'inizio e nei principi guida ivi enunciati.

Perdono in conseguenza ogni fondamento i rilievi che rifanno l'analisi delle singole dichiarazioni dei pentiti. Tale analisi si risolve in un rifacimento del giudizio di fatto già proposto in appello e correttamente respinto.

Valutazioni di fatto sono anche i rilievi che ruotano attorno al numero di coloro aventi il soprannome di "u siddiatu", mentre nella parte generale trovano confutazione anche le critiche rimanenti relative alle aggravanti, al minimo della pena e alle attenuanti generiche.

SCADUTO GIOVANNI.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nel vincolo della continuazione e la Corte dell'appello ha confermato la decisione.

Il ricorso del P.G. circa la misura lieve della

Handwritten signature

pena inflitta è destituito di fondamento, perché i giudici di merito esattamente hanno rilevato che, sul punto, non erano state sollevate in appello doglianze quanto alla irrogazione di una pena più severa. Sicché il ricorso va rigettato.

Ugualmente infondato è il ricorso dell'imputato il quale ripropone la questione della dilatazione del principio del libero convincimento e ripete l'assunto che è abnorme la tecnica probatoria basata sul rapporto di parentela con i capi mafiosi e che pertanto, valorizza il tipo di autore rispetto al necessario accertamento di una personale condotta illegale.

Infatti i rilievi di ordine giuridico si pongono contro gli esatti principi di diritto circa la portata dell'art. 192 N.C.P.P., seguiti dai giudici del merito e fatti propri anche nella parte iniziale della presente motivazione.

Sono mere affermazioni, poi, le critiche in ordine al tipo di autore, postoché i giudici del secondo grado hanno condotto una analisi approfondita dei fatti che rivelavano la condotta associativa

Stallen

dell'attuale ricorrente e hanno messo in particolare evidenza le rivelazioni di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO, e le hanno collegate alle indagini bancarie e alle successive dichiarazioni del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, che erano state molto dettagliate proprio nel riferire la effettiva condotta illegale partecipativa del ricorrente.

La sentenza impugnata ha, poi, correttamente disatteso anche le censure che vengono qui riproposte in ordine al ritenuto assorbimento dell'associazione per delinquere semplice in quella di stampo mafioso, uniformandosi ai principi enunciati anche da questa Corte regolatrice all'inizio e in conseguenza ritenendo che la perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982 era certa, a contrario, in difetto di una prova qualsiasi di fatti attestanti l'avvenuta rescissione del collegamento una volta costituito.

Sono rilievi in fatto, infine, quelli che denunciano la sproporzione della misura di sicurezza detentiva e il vizio di motivazione sulle

ritenute aggravanti.

SCRIMA FRANCESCO.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, e la decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di merito che ha solo assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P..

I giudici hanno basato la responsabilità suddetta sulle rivelazioni di T. BUSCETTA, di S. CONTORNO, del CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi.

Ricorre anche l'imputato che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità assumendo che non sono state considerate le doglianze della difesa in ordine alla inattendibilità, alle incertezze e alla mancanza di riferimenti dei collaboranti accusatori circa specifici fatti e comportamenti mafiosi di esso ricorrente, mentre è stato erroneamente

applicato il criterio del tipo di autore per l'appartenenza familiare.

Ripropone poi la questione dell'autonomia tra il reato di cui all'art. 416 e quello di cui all'art. 416 bis C.P. per dedurne che non è stata dimostrata la perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982 e assume altro vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza delle aggravanti contestate, alla misura della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

Le suesposte censure non sono fondate.

Invero, la responsabilità dello SCRIMA per l'associazione mafiosa è stata affermata, anche con particolare riguardo alla permanenza dopo il settembre 1982, sul quale punto si richiama quanto esposto nella parte generale, con motivazione scevra di qualsiasi vizio logico-giuridico.

I giudici di secondo grado hanno, infatti, filtrato attentamente le particolari accuse del BUSCETTA e hanno risposto punto per punto alle osservazioni dell'imputato che metteva in dubbio la portata delle affermazioni che lo avevano indicato come

"uomo d'onore" affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova, e gli avevano attribuito in ispecie il ruolo di sotto-capo, successivamente coinvolto nel sequestro di CASSINA LUCIANO. La sentenza impugnata ha inoltre riscontrato e integrato tali risultanze confrontandole con le rivelazioni di SALVATORE CONTORNO, del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, il quale in modo molto chiaro aveva riferito sulla attualità della carica di consigliere della predetta "famiglia" che l'imputato rivestiva. E hanno spiegato pure che per tutte queste ragioni non vi era dubbio che la condotta dell'imputato era continuata anche dopo il sequestro del CASSINA e la conclusione del relativo giudizio.

Tutto ciò fa perdere rilevanza anche alla questione di diritto circa l'autonomia delle due fattispecie normative di associazione a delinquere, del resto negata da questa Corte regolatrice in via generale e rivela che, in effetti, il ricorrente ripropone, in questa sede, il rifacimento punto per punto del giudizio di fatto.

Rilievo marginale ha per l'imputato la questione

dell'organizzazione verticistica e unitaria delle aggregazioni periferiche e, comunque, le relative censure si pongono in contrasto con la coerente ricostruzione in parte svolta anche su questo aspetto e condivisa nella ricordata parte generale. A tali rilievi si rinvia anche per la motivazione, per collegamento, che la sentenza impugnata mostra di avere adottato circa le aggravanti, le attenuanti generiche e la misura della pena. Il ricorso dell'imputato va dunque rigettato, ricordandosi, però, che di ufficio è stata esclusa anche per SCRIMA l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, con la conseguente eliminazione della pena relativa di mesi sei di reclusione e l'annullamento limitato senza rinvio della sentenza impugnata.

SENAPA PIETRO.

Già dichiarato colpevole in primo grado di vari delitti di omicidio, nonché dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, ha visto confermata la sua responsabilità nel giudizio d'appello, oltreché per

la più parte dei delitti di sangue, per il solo capo 10 (assorbito il capo 1), restando assolto, fra altri, dai fatti di cui ai capi 13 e 22.

I ricorsi da lui proposti e dal P.G. in relazione a vari delitti contro la vita, sono già stati esaminati da questa Corte di Cassazione in punti precedenti della presente sentenza.

In relazione al residuo reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10), il ricorrente ha proposto, insieme alle notissime e generalizzate censure di ordine generale (violazione della monocraticità del giudice istruttore, nullità per omesso o irregolare deposito degli atti istruttori, violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; difetto di riscontro alle oscillanti dichiarazioni del SINAGRA) già separatamente valutate nei confronti di tutti gli imputati che le hanno formulate in analoghi termini, doglianze specifiche, sotto il profilo del difetto di motivazione, per essere stata la colpevolezza basata su riammissibili circolarità argomentative, in quanto desunte dalla

g. N. M.

partecipazione a vari omicidi, questa a sua volta derivata dalla pretesa associazione alla cosca mafiosa.

Con altro motivo, il ricorrente ha dedotto analogo vizio per le negate attenuanti generiche e della minima partecipazione (art. 114 C.P.).

Il ricorso è infondato, anche per la parte qui in esame.

Le specifiche doglianze in tema di responsabilità sono resiste dalle motivazioni della impugnata sentenza, che hanno ricordato l'apporto probatorio concordemente offerto dal CALZETTA, dal MARINO MANNOIA, dal MELLUSO e dal D'AMICO, le cui coincidenti rivelazioni hanno riscontrato quelle del SINAGRA a proposito dell'affermata associazione dell'imputato alla cosca di Corso dei Mille. Così il giudice di secondo grado ha potuto disporre di altro e convincente argomento per ritenere fondata l'accusa, oltre quello, concordante, ritratto dalla partecipazione a più omicidi risalenti allo stesso gruppo associato. Ne è così derivata una valutazione completa e motivata, esente da

qualsiasi rilievo.

E l'accorta valutazione della Corte dell'appello è risultata evidenziata dalla coeva assoluzione dai reati concernenti gli stupefacenti, di cui ha trovato ragione nella debolezza complessiva dei relativi elementi, implicitamente comparata alla robustezza logica di quelli pertinenti al reato associativo mafioso.

La manifesta infondatezza della doglianza relativa alle negate attenuanti ne rende inutile l'esame anche sommario.

SERRA CARLO.

Condannato in primo grado per traffico di stupefacenti in concorso con D'ANGELO MARIO e RAPISARDA GIOVANNI (capo 44), nonché di associazione per droga (capo 20), in appello si è visto unificare il reato di cui al capo 20 ai fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma 3.2.84, divenuta irrevocabile il 3.10.85.

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione è infondato, poiché non allega profili di vizio di motivazione ma solo un riesame

in fatto dei presupposti che danno luogo alla unicità della ideazione.

E' peraltro infondato anche il ricorso dell'imputato il quale lamenta che non è stato spiegato perché è stato condannato per un fatto identico a quello di cui alla citata sentenza del Tribunale di Roma del 3.2.84 e perché gli è stato irrogato uno sproporzionato aumento di pena per la continuazione.

Ed invero, la violazione dell'art. 90 V.C.P.P. non sussiste perché i giudici hanno accertato attraverso una accurata analisi delle risultanze processuali che la contestazione nel presente processo riguardava un fatto ben diverso da quello avente ad oggetto i grammi 266 di cocaina, per la cui detenzione era stato definitivamente condannato nell'ambito dell'accertamento del rapporto criminoso catanese RAPISARDA - SERRA - CANNIZZARO - FERRERA.

E' anche priva di pregio l'altra censura relativa all'aumento della pena ex art. 81 C.P., sia per quanto detto nella parte generale, sia perché i

giudici di secondo grado hanno espressamente ritenuta adeguata la misura della pena dovendosi con ciò implicitamente ritenere rispettati i criteri indicati dall'art. 133 C.P..

SINAGRA ANTONIO.

E' stato condannato, in esito ai due giudizi di merito, per vari reati contro il patrimonio e connessi (capi 280, 281, 283, da 313 a 322, 324 - 325, 327 - 328, 330, da 332 a 336, 339, 341, 345, 347), oltreché per alcuni omicidi. E' stato assolto da altri reati, mentre per quelli associativi di cui ai capi 1 e 10 è stata dichiarata l'improcedibilità per precedente giudicato, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (del 1930).

Sui motivi di ricorso principali ed aggiunti, pertinenti ai delitti contro la vita, questa Corte regolatrice ha già espresso, più sopra, le sue valutazioni.

Per quanto riguarda gli altri reati, per i quali è stata statuita la colpevolezza, le censure promosse - comuni a SINAGRA VINCENZO cl. 1952, coimputato in molti dei predetti delitti contro il patrimonio e

connessi, - hanno riguardato in generale la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. e la ritenuta attendibilità in concreto della sola fonte SINAGRA VINCENZO cl. 1956, non sufficientemente analizzata, ad avviso del ricorrente, nei vari e contraddittori aspetti intrinseci, sovrastati anche da incertezze, ritrattazioni e mendaci evidenti. In particolare, poi, ha dedotto il ricorrente, per ciascuno dei reati in parola, il vizio logico ed il difetto di motivazione consistente nell'omesso o nell'inspiegato rilievo di contrasti probatori tra i pentiti SINAGRA e DI MARCO o tra costoro e le parti lese (quelle dei delitti di estorsione, ad esempio, avevano negato di aver ricevuto minacce o pressioni).

Il ricorso è infondato anche per la parte qui in considerazione.

Quanto alle doglianze di ordine generale, è persino superfluo il rinvio alle valutazioni ripetutamente date sull'argomento da questa Corte regolatrice.

In relazione allo specifico problema dell'affidabilità della fonte SINAGRA, specie in

g. M. S.

relazione ai capi di imputazione di cui si tratta, è opportuno richiamare, intendendole qui per riportate, le considerazioni svolte, in merito al ricorso di CASTIGLIONE GIROLAMO, coimputato degli stessi fatti, e nelle quali sono state chiarite le ragioni per cui sono da condividere, in quanto immuni da vizi giuridici, le motivazioni del secondo giudice sul conto del propalante, reo confesso della quasi totalità dei fatti ed autore, perciò, di vere ed originali chiamate in correità riscontrate dall'altro "pentito" DI MARCO.

Ciò premesso, le altre doglianze attinenti a ciascun reato non esorbitano dai confini della difforme lettura del fatto, rappresentando ed esasperando aspetti di divergenze negli elementi di sostegno delle responsabilità ritenute, divergenze che rientrano invece nella normale dialettica delle prove e che il giudice di merito ha già esaminato nella complessiva valutazione a lui demandata, dalla quale sono infine derivate le linee basilari della decisione, il cui fondamento non è possibile qui ridiscutere.

SINAGRA FRANCESCO PAOLO.

In primo grado è stato dichiarato responsabile dei reati di ricettazione continuata, di cui ai capi 323 e 329, e tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello salva una riduzione di pena. Ha proposto ricorso il SINAGRA, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto.

La responsabilità per gli episodi di ricettazione, infatti, è stata motivatamente e legittimamente affermata, alla luce dei principi accolti anche da questa Corte regolatrice in materia di chiamata in correità, in base alle convergenti rivelazioni di SINAGRA VINCENZO (il pentito) e SALVATORE DI MARCO, che avevano confessato il furto di gioielli in danno di BRACCO SALVATORE e la rapina dei carichi di tabacchi in danno dei fratelli BALSAMO. La Corte di secondo grado ha messo in speciale rilievo i particolari elementi obiettivi, ragionevolmente

ritenuti significativi e sostanzialmente attendibili, secondo cui le sigarette sottratte erano state vendute al SINAGRA, pescivendolo, e al suo socio STEFANO NAPOLI, e i gioielli erano stati venduti allo stesso pescivendolo (a dire del primo) ovvero che le dette sigarette (a dire del DI MARCO) erano state cedute al gestore di una tabaccheria, in Romagnolo, ed erano state ritirate da tale NAPOLI.

La individuazione dell'imputato era stata riscontrata dalle indagini di polizia, che avevano, appunto, accertato essere la detta tabaccheria intestata formalmente alla sorella del ricorrente SINAGRA FRANCESCO PAOLO, e che costui assiduamente era nel locale ed aveva rapporti di affari con il NAPOLI, indicato da lui stesso come socio.

Trattasi di valutazioni di merito, contro le quali l'imputato ripropone pedissequamente la sua diversa ricostruzione già sottoposta all'attenzione dei giudici dell'appello.

Per la censura concernente le attenuanti generiche si richiama quanto detto al riguardo, nella parte

generale, circa la motivazione per collegamento con l'affermazione di responsabilità, e che la sentenza impugnata mostra di avere tenuto presente ai fini della pena.

SINAGRA VINCENZO di Salvatore, classe 1952 (detto "tempesta").

E' stato condannato, oltreché per reati di omicidio, per reati di altro genere, di cui ai capi 280, 281, 283, 285, da 313 a 328, 330, 332, 334 a 336, 339, 341, 347. Da altri reati è stato assolto. Per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10, è stata dichiarata l'improcedibilità per precedente giudicato.

Le sue doglianze, trasfuse in plurimi motivi di ricorso, sono state già esaminate da questa Corte regolatrice, al pari di quelle proposte nei suoi confronti dal P.G. di Palermo, relativamente ai delitti contro la vita.

Relativamente ai residui delitti, di cui ai capi sopra indicati, per i quali è stato condannato, ha dedotto censure comuni al fratello Antonio.

Ciò consente di ritenere a lui estensibili le

osservazioni poco sopra formulate sul conto del
congiunto, senza necessità di aggiunte.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere
rigettato.

SORCE VINCENZO.

In primo grado è stato dichiarato responsabile dei
reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nel vincolo
della continuazione.

La Corte di Assise di Appello, dichiarava unificato
il reato di cui all'art. 416 bis C.P. a quello di
cui alla sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro 28.12.73, divenuta irrevocabile il
12.5.75.

Il ricorso del P.G. che lamenta l'applicazione
della continuazione non propone effettivi profili
di vizio della motivazione o di vuoti di analisi e
perciò va respinto, tenuto conto anche delle
osservazioni generali svolte all'inizio.

Va respinto peraltro anche il ricorso dell'imputato
il quale con due ordini di motivi lamenta il vizio
di motivazione circa la sussistenza della sua
condotta di mafioso, fondando sulla inattendibilità

dei collaboranti che lo accusavano e, soprattutto, fa questione del totale assorbimento dei fatti qui contestati nella imputazione giudicata con la ricordata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 28.12.73, non senza dolersi della mancata considerazione della sua infermità e della sua vecchiaia, ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

In ordine alla questione del giudicato basta rilevare che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha avuto riguardo a fatti lontani nel tempo, mentre le accuse dei collaboranti si riferiscono a fatti e circostanze ben oltre il 1975.

Rimane la questione delle censure volte contro la valutazione di tali accuse ma al riguardo è sufficiente ricordare che i giudici di merito con motivazione adeguata e corretta, in concordanza con i principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P., accolti da questa Corte regolatrice nella parte generale, si sono basati su molteplici chiare prove di accusa quali le dichiarazioni di BUSCETTA, S.

CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA, da cui giustamente si è evidenziata la indubbia appartenenza del detto imputato alla "famiglia" di Palermo Centro. Particolarmente sono state considerate precise le rivelazioni di MARINO MANNOIA, che non ha messo in dubbio neppure l'attualità dell'affiliazione dopo il settembre 1982.

Quanto alle doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, a parte il rinvio a quel che si è detto nella trattazione delle questione generali, si rileva che i giudici dell'appello motivatamente hanno determinato la pena in aumento rispetto alla condanna definitiva, correlandola alla durata della condotta e alla qualificata partecipazione (come capo) al sodalizio da parte del SORCE.

Occorre solo ricordare a questo punto che anche per l'attuale ricorrente di ufficio è stata esclusa, per le ragioni esposte per tutte le situazioni simili, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 375, e successive modificazioni, con

la eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione e con il limitato annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.

SORESÌ GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 (associazione per il fine di commerciare la droga) e assolto dai reati associativi di stampo mafioso di cui ai capi 1 e 10 e da quello di traffico di droghe cui all'art. 22 ma la Corte di merito lo ha dichiarato colpevole anche del traffico di droga ponendo in evidenza come a carico dell'imputato vi fossero precise accuse sia da parte di più collaboranti sia a mezzo di intercettazioni telefoniche e perfino ad opera delle indagini svolte dalle autorità statunitensi anche in ordine ai fatti specifici di commercio di droga.

Il ricorso con il quale il P.G. si duole dell'assoluzione del SORESÌ dall'associazione mafiosa (capi 1 e 10) è infondato, poiché nella sostanza si rifà tutto il percorso delle singole acquisizioni probatorie sul punto dell'associazione

mafiosa, ma non si prospetta né alcun vuoto nella motivazione né alcun salto logico.

Rimane, quindi, una giustificata scelta di merito il ragionamento della Corte dell'appello secondo la quale i rapporti tra l'imputato e i personaggi di cui al traffico di stupefacenti, pur costituendo prova, insieme ad altri elementi obiettivi acquisiti, di responsabilità circa la cointeressenza del SORESI nella organizzazione del traffico (capi 13 e 22), non avevano pari e sufficiente forza probante quanto all'appartenenza dello stesso imputato anche all'associazione mafiosa, nella considerazione che tali rapporti erano solamente suscettibili di una spiegazione ambigua.

Peraltro anche il ricorso dell'imputato è destituito di fondamento.

La responsabilità del SORESI, infatti, è stata affermata con ragionamento immune da vizi di logica e di diritto, in conformità ai principi che sono stati condivisi anche da questa Corte regolatrice sulla utilizzabilità sia di più chiamate di correo

sia delle indagini delle autorità statunitensi riversate nel processo anche a mezzo di una riconferma testimoniale.

Quanto alla valutazione e alla interpretazione degli elementi di fatto acquisiti, si rileva che i giudici di merito hanno esaminato un complesso imponente di dati accusatori, quali i viaggi del SORESI in USA, i contatti da lui avuti in quella nazione con personaggi e luoghi specifici, il contenuto delle varie telefonate intercettate, il viaggio in Italia e l'incontro con il SORESI da parte di LAMBERTI GIUSEPPE.

Quanto alle doglianze circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, si richiama ciò che si è detto, sui relativi punti, nella trattazione generale.

SPADARO FRANCESCO (nato nel 1958).

E' stato condannato, in esito al giudizio di appello, per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1) nonché per l'omicidio in persona del FIORENTINO. Da altri reati, anche contro la vita, è

stato assolto.

Il ricorso del P.G. nei suoi confronti, relativamente agli omicidi TAGLIAVIA e PATRICOLA, nonché il motivo di ricorso dell'imputato per il delitto FIORENTINO, sono già stati esaminati da questa Corte di Cassazione.

In ordine al reato associativo, l'imputato ha dedotto il difetto di prove e di motivazione sulla ritenuta responsabilità, a suo dire fondata soprattutto sulla pretesa partecipazione a detto omicidio (fatto comunque anteriore al 29.9.82), nonché sulle relative aggravanti.

Il ricorso non ha fondamento, anche per la parte qui in esame.

E' affermazione del tutto erronea che la affermata responsabilità per il reato associativo abbia preso le mosse, esclusivamente o prevalentemente, dalla partecipazione all'omicidio FIORENTINO. E' vero, invece, che l'accusa è stata basata, ed è stata poi ritenuta verosimile dai giudici di merito, per tutta una gamma di considerazioni, non escluse, ben s'intende, quelle afferenti agli omicidi contestati

che, seppure non provati sufficientemente nella loro riferibilità all'azione materiale o all'impulso morale dell'imputato, hanno coinvolto una ricostruzione a monte implicante, comunque, l'affiliazione del soggetto alla cosca di Corso dei Mille.

E questo legame associativo, secondo la sentenza impugnata, è risultato provato attraverso le dichiarazioni di tutti i collaboranti (da ultimo, il MARINO MANNOIA), che sono stati concordi nell'attribuire allo SPADARO la qualità di uomo della cosca, specificamente addetto alla consumazione dei delitti più gravi (pag. 3523).

Questa accertata autonomia della prova, rispetto alle statuizioni riguardanti le imputazioni di omicidio, spiega perché il secondo giudice abbia confermato la condanna per il reato associativo "de quo", malgrado le assoluzioni pronunciate a riguardo dei delitti TAGLIAVIA e RAGONA; e spiega anche perché questa Corte di Cassazione è indotta, ora, al rigetto del ricorso per questa stessa parte, malgrado l'annullamento della sentenza

impugnata relativamente all'omicidio FIORENTINO.

SPADARO GIUSEPPE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, nel vincolo della continuazione e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello che ha assorbito il capo 1 in quello 10, valorizzando, in ordine alla condotta associativa mai interrotta dell'imputato, le rivelazioni di T. BUSCETTA, di S. CONTORNO, di STEFANO CALZETTA, di MARINO MANNOIA e l'elemento corroborativo della notevole fortuna patrimoniale accumulata in poco tempo.

Il ricorso del P.G., è stato già dichiarato inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi.

Con il suo ricorso l'imputato si duole della violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il già noto profilo che la norma non consentirebbe l'utilizzazione di più chiamati in correità e violazione di legge sotto il profilo che le accuse si riferirebbero a fatti risalenti onde l'insussistenza del vincolo dopo il settembre 1982.

Si lamenta pure il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Le suesposte censure sono infondate.

I rilievi in ordine alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. sono confutati dalle considerazioni generali fatte, sul punto, all'inizio.

Quanto alla perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982, a parte la sua rilevanza marginale posto che rimarrebbe sempre la sanzione adeguata anche in applicazione del solo art. 416 C.P. si osserva che alla luce dei principi anch'essi affermati nella parte generale, le rivelazioni dei collaboranti, utilizzate dalla Corte di Appello, non mettono in rilievo, come è sotteso nella sentenza impugnata in maniera chiara, alcun dato di fatto significativo che attesti che l'imputato si sia sottratto al cordone ombelicale che nasce a seguito dell'accordo associativo e abbia potuto recidere i legami ben solidi che il sodalizio non fa mai sciogliere se non con i noti mezzi punitivi.

Appello

Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena risultano coerentemente collegati alle valutazioni espresse in punto di responsabilità.

SPADARO TOMMASO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati in continuazione e la decisione risulta confermata in appello, salvo l'assorbimento del capo 1 nel capo 10, con la conseguente rideterminazione della pena.

I giudici di secondo grado si sono basati sulle rivelazioni specifiche di S. CALZETTA, il quale aveva riferito che gli SPADARO erano, tra le cosche mafiose, secondi soltanto ai GRECO di Ciaculli, e che, in tempi recenti, si erano dati al traffico della droga; nonché sulle dichiarazioni accusatorie, motivatamente ritenute attendibili, di VINCENZO SINAGRA, di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO. Quest'ultimo, in ispecie, nelle sue numerose e articolate rivelazioni, aveva affermato l'appartenenza dello SPADARO alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, ricordando anche il suo

coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti. Sono state richiamate le dichiarazioni del CALDERONE e di MARINO MANNOIA e i numerosi accertamenti bancari, per decine di milioni, evidenziandosi che una precedente condanna altro non riguardava che uno specifico aspetto della più vasta organizzazione e dei numerosi e reiterati atti di traffico.

Il P.G. si duole della pena, sotto il profilo che è stato violato il minimo edittale previsto per la figura di "capo", ma la censura è inammissibile, perché non proposta in sede di appello, come riconosciuto dallo stesso P.G. di udienza. Non hanno pregio neppure le censure circa l'applicazione della continuazione, alla luce delle osservazioni di carattere generale svolte sul punto all'inizio.

Anche il ricorso dell'imputato risulta infondato. Egli muove, infatti, dalla ripetuta tesi che tutti i pentiti sono inaffidabili e si sofferma a sottolineare che BUSCETTA non ha detto il vero sui propri traffici e sui rapporti con il CALO'; che la

Sc. Calderone

caduta dei tabacchi esteri aveva determinato la fine della sua qualità di capo nel relativo traffico; che CONTORNO lo aveva accusato per salvare i propri amici; che non erano veri neppure i riferimenti alla sua presenza a Marano di Napoli con i NUVOLETTA, dato che in quel tempo era al soggiorno obbligato, lasciato una sola volta; che le accuse contro di lui erano state lette sui giornali, che la conferma del mendacio di CONTORNO era data dal suo spirito di vendicarsi della pretesa offesa, fatta alla moglie, dal LUCCHESI e dal fatto che solo tardivamente si era deciso a riferire che anche esso SPADARO aveva partecipato alla preparazione di altri complotti per ucciderlo; che anche CALDERONE era una botte di stupidaggini, come era dimostrato dalla massa di incertezze e inesattezze; che non vi erano riscontri obiettivi sulla riunione mafiosa nella villa di esso stesso SPADARO.

Ma, come è evidenziato, il ricorrente segue il solito canovaccio di riproporre in questa sede il totale rifacimento del fatto, mentre nulla egli

adduce che possa evidenziare un qualche salto logico della motivazione impugnata o un altro vizio di ragionamento. Tutto in effetti, si riduce alla contestazione della parola dei collaboranti che, invece, la Corte di Appello ha analizzato a fondo, ha sviscerato in ogni particolare e ha collegato con i certi riferimenti temporali e spaziali, finendo per ritenere che le varie fonti di accusa collimavano tra loro e fornivano un quadro articolato e preciso della profondità del coinvolgimento mafioso del ricorrente.

Quanto alle altre censure altrettanto si ripropone, da un lato, il ben noto, ma anche qui ripudiato assunto, che altro è l'adesione al sodalizio criminale, altro è l'effettiva partecipazione ai fatti attuativi, e da altro lato la inaccettabile proposizione del concorso apparente di norme tra le disposizioni normative che puniscono l'associazione mafiosa a quella finalizzata al commercio della droga.

Anche i rilievi in ordine alle aggravanti specifiche e alle qualità di capo nell'associazione

per droga ripropongono un ripensamento di mero fatto.

Il ricorso va dunque respinto, con la nota precisazione che di ufficio, è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65 con eliminazione di mesi due di reclusione e annullamento sul punto, senza rinvio della sentenza impugnata.

SPADARO VINCENZO.

E' risultato condannato, in esito al giudizio d'appello, per i reati associativi di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1) e 13; è stato assolto da ogni altra imputazione, compresa quella concernente l'omicidio del FIORENTINO.

Ha proposto ricorso, lamentando la violazione di legge in ordine alla configurazione del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in rapporto alla specifica fattispecie; la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., in relazione all'assunto difetto di validi riscontri di conferma alle dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dai "pentiti"; il difetto di motivazione circa l'esatta

identificazione sua tra i "fratelli SPADARO" collettivamente accusati dal CONTORNO; ed infine il difetto di motivazione sul diniego della continuazione fra i due reati associativi, sulla sussistenza delle ritenute aggravanti e per il diniego delle attenuanti generiche.

Nei confronti dell'imputato ha proposto ricorso il P.G. di Palermo, oltreché in relazione al capo concernente l'omicidio FIORENTINO, per l'assoluzione largita in appello per il capo 22 (traffico di sostanze stupefacenti), all'uopo lamentando difetto e contraddizione di motivazione, sia per avvenuta pretermissione di elementi accusatori importanti (i collaboranti) che indicavano nello SPADARO un personaggio di rilievo nel commercio della droga, sia per contrasto logico con la esclusa affermazione di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 13.

I ricorsi sono infondati.

Le deduzioni del ricorrente imputato, che attengono ai temi generali della configurabilità del reato associativo mafioso e alla valutazione dei

collaboranti, risultano contraddette dai rilievi che, per le stesse materie, questa Corte regolatrice ha già avuto agio di formulare, nei confronti di tutti i ricorrenti interessati. Ad esse va fatto, qui, l'opportuno rinvio.

In relazione all'applicazione concreta dei principi valutativi, si osserva che la Corte territoriale ha ampiamente giustificato il raggiunto convincimento, individuando e valutando le plurime fonti accusatorie (il BUSCETTA, il CONTORNO, che aveva espressamente indicato nell'imputato un affiliato alla cosca di Corso dei Mille, donde l'inesattezza del rilievo critico, secondo cui la sua indicazione sarebbe stata impersonalmente rivolta ai "fratelli SPADARO; il SINAGRA; il CALZETTA; il MARINO MANNOIA pure autore di accuse personalizzate). Il concorde contenuto accusatorio di dette dichiarazioni - ricche di particolareggiate notizie, che non è qui il caso di menzionare, bastando il rinvio alle pagine della sentenza (3543 - 3546) - è stato correttamente apprezzato, in un contesto argomentativo valorizzato dall'unanime collocazione



dell'imputato in una posizione eminente (di "consigliere") della predetta cosca.

L'aderenza di tale valutazione ai principi collegati all'art. 192 N.C.P.P. è, dunque, evidente e tanto basta per ritenerla esente dai vizi prospettati dal ricorrente.

Sul ricorso del P.G., questa Corte regolatrice ha già avuto modo di esprimersi, per la parte che tocca l'omicidio del FIORENTINO.

La residua censura concernente il capo 22 è pure da rigettare. E' vero, infatti, che la ampia motivazione, con la quale la Corte territoriale ha affermato la colpevolezza dello SPADARO per i reati associativi, contiene elementi anche utilizzabili per il contiguo reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 685/75 e ad essi, sostanzialmente, ha fatto riferimento il ricorrente. Le doglianze in questione, pertanto, che cercano di trovare una qualche apertura nel dubbio espresso dal giudice d'appello sulla effettiva partecipazione ai traffici materiali, certa essendo stata ritenuta, invece, solo l'adesione dell'imputato

all'organizzazione illegale, cadono in modo definitivo di fronte al fatto che il dubbio di cui innanzi, come si legge a pag. 3547 della sentenza, ha preso consistenza dal rilievo che le risultanze acquisite meglio deponevano per un ruolo anche importante ma ristretto al livello prodromico dell'associazione (il più vicino alla funzione esercitata in seno alla cosca), piuttosto che per un coinvolgimento effettivo nelle operazioni materiali di compravendita.

Si tratta di una valutazione in fatto, a fronte della quale i difformi assunti dal ricorrente P.G., pur validamente motivati, restano confinati nell'ambito della stessa lettura di merito, in essi sostenendosi, in definitiva, la possibilità di intendere più ampiamente, ed in senso maggiormente estensivo, le risultanze concernenti la affermata associazione.

Infine, quanto alle subordinate censure del ricorrente imputato a proposito delle aggravanti dei due reati associativi, è doveroso il rinvio alle parti generali della presente sentenza, nelle

quali sono state esaminate, e ritenute esenti da vizi, le considerazioni comuni formulate dalla Corte di Palermo sugli stessi argomenti.

Per quanto riguarda, infine, la doglianza afferente all'omesso esame del vincolo della continuazione, occorre osservare che, nei motivi di appello, l'imputato aveva fatto soltanto sommario cenno alla questione, richiedendo, genericamente, la applicazione dell'istituto, senza addurre specifiche motivazioni a sostegno, anzi enunciando - quale sostanziale ragione giustificativa - l'opportunità di un trattamento sanzionatorio mite in un procedimento tipico a base indiziaria. La manifesta infondatezza dell'assunto esimeva ovviamente il giudice di secondo grado dall'obbligo di motivare espressamente il rigetto dell'istanza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la ormai consueta precisazione che anche per SPADARO VINCENZO, di ufficio, è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, con eliminazione di mesi otto di reclusione e annullamento, sul punto, senza rinvio, della

sentenza impugnata.

SPINA GIUSEPPE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 29 (cessione di 500 gr. di eroina a FLORENZO IGNAZIO) e 38 (cessionario di diversi ingenti quantitativi di eroina e cocaina insieme a GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE), in continuazione alla condanna del Tribunale di Palermo del 25.2.85; e la Corte di Appello ha confermato la decisione, respingendo l'assunto che tutto rientrasse nel ricordato giudicato, sul rilievo che i fatti oggetto della nuova costituzione erano avvenuti a cavallo della fine dell'anno 1981 ed erano diversi da quelli per i quali vi era stata già condanna irrevocabile. L'imputato ricorre e denuncia che non è stata fatta alcuna valutazione critica dei collaboranti che lo hanno accusato, ma le censure sono manifestamente infondate perché estremamente generiche e, comunque, immemori del tutto che la sentenza impugnata ha richiamato minuziosamente un imponente gruppo di accuse, quali i precisi riferimenti, agli

episodi contestati, da parte di ANSELMO SALVATORE e SALVATORE CONIGLIO, e il rinvenimento di un assegno di Lit. 1.600.000 emesso dall'ANSELMO a favore dell'imputato; nonché le intercettazioni telefoniche e lo stesso interrogatorio del predetto ANSELMO, chiarificatore dei fatti storici.

Sulla censura concernente il giudicato precedente alla condanna in questione, i giudici di merito hanno, con motivazione adeguata, esclusa la esistenza del "bis in idem", sul rilievo esatto che trattasi di due imputazioni diverse rispetto alla precedente sentenza del processo c.d. di "nonna eroina".

Ugualmente infondata è la censura circa il capo 38, in ordine al preteso assorbimento della condotta di detenzione e di ogni altra ipotesi prevista dall'art. 71 della legge sugli stupefacenti, avendo i giudici di secondo grado evidenziato motivatamente che allo SPINA era stato contestato di avere acquistato dal GAMBINO quantitativi più consistenti e diversi (eroina e cocaina).

Invero, le varie condotte previste dall'art. 71

della legge 685 del 1975, perdono la loro individualità solo quando costituiscono la manifestazione dell'unico potere di disposizione e siano attuate dallo stesso soggetto, sullo stesso quantitativo di droga e senza apprezzabili soluzioni di continuità; diversamente le condotte alternative e, quindi, le violazioni del precetto penale devono considerarsi plurime e costituiscono distinti reati materialmente concorrenti ed eventualmente, ai fini del trattamento sanzionatorio, unificabili nel nesso della continuazione, ai sensi dell'art. 81 C.P., se tra loro collegate sotto l'aspetto ideologico.

SPINA RAFFAELE.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, in continuazione tra loro e la Corte dell'appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P.P., in continuazione alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 28.2.73, divenuta irrevocabile il 12.5.75.

Della concessione del beneficio si duole il P.G.

sotto il profilo che non erano evidenti i presupposti di una unica ideazione tra i reati giudicati e quelli successivi, ma si tratta di rilievi in fatto che non additano alcun vizio logico o giuridico della motivazione specie alla luce dei criteri generali fissati sul punto all'inizio.

Con il suo ricorso, invece, l'imputato, con un primo ordine di motivi, risollewa delle questioni comuni ad altri imputati deducendo che erano inaffidabili i collaboranti al suo riguardo e che nulla è stato di particolare accertato quanto ai concreti atti di partecipazione al sodalizio illegale. Sottolinea che dalle stesse deposizioni di ANSELMO e CONIGLIO risultava che egli non faceva più parte dell'associazione mafiosa. E questo motivo critico viene ribadito anche nel separato gruppo di censure nel quale si duole, peraltro, anche del vizio di motivazione in ordine alle aggravanti della fattispecie associativa mafiosa.

A confutazione di tali rilievi sembra sufficiente ricordare che già nelle considerazioni di carattere

generale è stato posto in evidenza che non occorre la prova di specifici fatti di intimidazione o altrimenti attuativi della condotta associativa, e che in ordine al nucleo centrale dell'adesione al sodalizio illegale i giudici di secondo grado hanno richiamato una massa notevole di elementi probatori quali le dichiarazioni accusatorie del CALZETTA, del CONIGLIO, dell'ANSELMO, del CALDERONE, il fatto specifico che quest'ultimo aveva incontrato l'imputato in luoghi di riunioni di mafiosi, le accuse di MARINO MANNOIA (a nulla rilevando le certificazioni di malattie o di cause invalidanti); e ciò senza che sia stato, in contrario, neppure allegato alcun fatto di cessazione della permanenza dopo il settembre 1982.

Il ricorso va respinto ma va ricordato anche qui che, di ufficio, è stata esclusa l'aggravante dell'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione e il limitato annullamento della sentenza impugnata.

SPINONI GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di falsa testimonianza (capo 443), ricettazione (capo 446) calunnia (capo 444) falsità materiale (capo 447) simulazione di reato e autocalunnia (capi 448 e 449) ma la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 443, 447 e 449 perché estinti per prescrizione.

Ricorre l'imputato lamentando l'omesso esame del fatto decisivo che egli era mitomane. Deduce, pure, che il suo mendacio era talmente manifesto da essere "ictu oculi" innocuo, e che nulla si è detto in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Il ricorso è infondato.

Lo SPINONI compare sulla scena delle indagini investigative appena dopo il delitto DALLA CHIESA, e racconta una serie di notizie depistanti che furono subito scoperte.

Ebbene, con motivazione adeguata e ineccepibilmente corretta, i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dello SPINONI per i delitti

ascrittigli di calunnia e di ricettazione, (di una patente falsificata) sulla base di quanto processualmente emerso e delle sue stesse ammissioni, dopo che si era trovato di fronte alla necessità di spiegare le ragioni del suo comportamento.

Anche la sua imputabilità è stata affermata in seguito alla perizia medico-legale del prof. TRAINA.

La censura circa la inverosimiglianza e la grossolanità del mendacio è stata ritenuta infondata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato persuasivamente come le dichiarazioni false dell'imputato erano al primo controllo perfettamente coincidenti con i fatti criminosi concernenti il grave delitto DALLA CHIESA, e come si fosse pervenuti a scoprire la verità solo dopo che era stato iniziato un procedimento penale a carico di NICOLA ALVARO e in seguito a particolari ed articolate indagini in ordine a luoghi e a circostanze di fatto.

Circa il diniego delle attenuanti generiche si

rinvia a quel che si è detto nella parte generale.
Il ricorrente, infine, rileva che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere la ipotesi di particolare tenuità per la ricettazione; ma sul punto non risulta che l'imputato abbia mosso specifico motivo di appello e, per altro, la censura è del tutto generica, e, quindi, inammissibile.

Il ricorso va dunque respinto.

TAGLIAVIA PIETRO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nella continuazione e la Corte di Appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P., sostituendo la formula assolutoria piena per i reati di associazione e traffico per droga (capi 13 e 22).

Si duole il P.G. per l'assoluzione di cui innanzi sotto il profilo della mancata valutazione delle risultanze accusatorie, ma il ricorso non ha pregio perché la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul rilievo che gli elementi di accusa

erano del tutto generici e privi sostanzialmente di significato univoco soprattutto in considerazione del fatto che l'imputato era capo-decina e, verosimilmente, a lui si erano rivolti i contrabbandieri di droga solo per averne il permesso.

Infondato peraltro è anche il ricorso dell'imputato ove si assume che l'assoluzione per i reati di droga doveva mettere in dubbio anche i reati associativi mafiosi.

Infatti la sua responsabilità per la partecipazione mafiosa è stata affermata, con motivazione congrua e corretta, sulla base delle dichiarazioni di VINCENZO SINAGRA, il quale lo aveva collocato con sicurezza come affiliato alla cosca di Corso dei Mille (con qualità di capo), spiegando come avesse subito pressione per ritrattare l'accusa. Altra conferma è stata ravvisata nelle rivelazioni di DE MARCO SALVATORE, STEFANO CALZETTA, SALVATORE CONTORNO, SALVATORE CONIGLIO, CALDERONE e MARINO MANNOIA; e perfino nelle informazioni indirette di T. BUSCETTA.

La sentenza impugnata si sottrae a censura anche per quanto riguarda la perduranza del vincolo mafioso dopo il settembre 1982, non avendo essa rinvenuto alcun elemento che deponesse per la recisione del rapporto criminoso dopo la costituzione del vincolo.

Va peraltro ricordato che di ufficio è stata esclusa, all'inizio l'aggravante dell'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di mesi sei di reclusione e il limitato annullamento, sul punto, della sentenza impugnata.

TAORMINA GIOVANNI.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, ma la Corte di Appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 nel reato di cui all'art. 416 bis C.P..

Si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G..

Peraltro anche il ricorso dell'imputato è infondato.

Egli propone le note questioni della violazione del

principio di monocraticità del G.I. e del deposito illegittimo delle sole copie degli atti istruttori, ma per tali censure basta rinviare ai principi fissati nella parte generale.

In ordine poi alle censure di vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, si osserva che correttamente sono state valorizzate le chiamate in correità, in osservanza dei principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P. fatti propri anche da questa Corte regolatrice. Con motivazione pertanto adeguata e corretta, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato era associato mafioso sulla base delle rivelazioni accusatorie di S. CALZETTA, che lo aveva specificamente indicato come affiliato agli ZANCA, ai quali, peraltro, aveva fatto da autista, fattorino e factotum. E ciò era riscontrato sia dalle dichiarazioni del tunisino ALI' MATHLOUTHI che era stato impiegato ai "BAGNI VIRZI" ed aveva potuto accertare la frequenza, da parte dell'imputato, di tale luogo, dove, peraltro, si solevano riunire i mafiosi della cosca di Corso dei Mille, sia dall'episodio significativo, del

recupero dell'auto, di proprietà della moglie di ARGANO PAOLO, abbandonata a seguito della precipitosa fuga degli occupanti. Si deve al riguardo precisare anche che la utilizzazione delle dichiarazioni del tunisino è legittima, perché al dibattimento il teste era risultato irreperibile.

Circa l'aggravante ritenuta, si rinvia a quanto esposto nella parte generale. E similmente deve farsi per quanto attiene alle censure sul giudizio di comparazione delle attenuanti con le aggravanti e la misura di sicurezza, peraltro del tutto prive di motivazione.

Così come generica è la doglianza circa l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., implicitamente non riconosciuta per la ritenuta qualità partecipativa del soggetto e per la pericolosità del sodalizio criminoso.

TERESI FRANCESCO.

In primo grado è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 ma la Corte di merito ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. in esso

assorbito quello di cui all'art. 416.

Il ricorso del P.G., che censura la concessione delle attenuanti generiche, va rigettato anche alla stregua delle osservazioni fatte sul punto nella parte generale, giacché i giudici di merito hanno motivatamente riconosciuto le dette attenuanti con riguardo al ruolo minore di partecipazione del detto TERESI al sodalizio criminoso, con prevalenza rispetto ad ogni altro criterio indicato nell'art. 133 C.P..

Ugualmente deve essere rigettato il ricorso dell'imputato, il quale si duole dell'acritica valorizzazione delle dichiarazioni del CONTORNO e della illegittima attendibilità riconosciuta a MARINO MANNOIA.

E insiste con i motivi aggiunti, nell'escludere la perduranza del vincolo associativo, deducendo che egli, come molti altri mafiosi, era in galera alla fine del 1982.

Basta osservare in contrario che i giudici di secondo grado hanno analizzato a fondo, anche per TERESI FRANCESCO, le dichiarazioni di SALVATORE

CONTORNO, ricavandone, quindi, meditatamente il convincimento della verità delle accuse verso l'imputato, e ciò costituisce insindacabile giudizio di fatto. E così pure hanno fatto per le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale aveva confermato che TERESI FRANCESCO era "uomo d'onore" della "famiglia" di BRANCACCIO (la stessa indicata dal CONTORNO) e gestiva il locale "La Bussola" di Mondello.

Nessun vizio logico-giuridico, poi, ricorre neppure quanto alla ritenuta associazione mafiosa dopo il settembre 1982, in quanto non è stato neppure allegato un qualche elemento di fatto che almeno facesse supporre la cessazione della permanenza di tale delitto all'epoca della entrata in vigore della legge 646/82. Secondo i corretti principi enunciati all'inizio nessun rilievo è stato dato allo stato di detenzione del resto solo affermato in questa sede.

La censura circa il giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso ai sensi dell'art. 69 C.P., è inammissibile, perché basata sulla mera

contestazione delle ritenute aggravanti.

Anche quanto alla misura della pena e alla misura di sicurezza, si richiamano le conclusioni indicate nella trattazione delle questioni generali.

Deve, peraltro, anche qui ricordarsi che, di ufficio, va sostituita la formula assolutoria piena a quella dubitativa per l'associazione e il traffico di droga (capi 13 e 22), con il conseguente annullamento limitato sul punto, senza rinvio, della sentenza impugnata (art. 254 disp. att. N.C.P.P.).

TERESI GIOVANNI.

In primo grado è stato assolto, tra l'altro, dai reati di cui ai capi 1 e 10, con la formula dubitativa ma la Corte di Appello lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso del P.G..

Va peraltro respinto il ricorso dell'imputato il quale anche con motivi aggiunti comuni a TERESI FRANCESCO, lamenta che non sono state

approfonditamente considerate le incertezze e i dubbi che inficiavano le accuse dei collaboranti, facendone una minuziosa elencazione, e che mancava del tutto la motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, di cui al comma 6 dell'art. 416 bis C.P., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura di sicurezza.

Si duole pure dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 685/75 una volta che era stata dalla stessa Corte di Appello revocata la misura di prevenzione che ne era il presupposto.

In ordine a quest'ultimo punto è appena da ricordare che l'aggravante è già stata eliminata all'inizio e, con essa la pena di un anno di reclusione.

Nel resto le censure sono tutte infondate. E infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'imputato, in ordine all'associazione mafiosa, con ragionamento logico-giuridico immune da vizi. Essa si è basata sulle dichiarazioni di S. CONTORNO, valutate intrinsecamente ed estrinsecamente, per la loro

genuinità e la loro sostanziale consistenza, e sul riconoscimento fotografico e, insieme, sulla sua identificazione avvenuta attraverso la verifica di specifici particolari personali. Ha anche fatto tesoro del riscontro, logicamente ritenuto convergente, delle rivelazioni di MARINO MANNOIA e del CALDERONE, i quali avevano indicato l'imputato come partecipe ad alto livello dell'associazione mafiosa, appartenente alla cosca di S. Maria del Gesù. Di fronte a una mole così imponente di elementi probatori, tutti convergenti e invano messi in dubbio dal ricorrente con mere osservazioni di fatto, non vale neppure, a configurare un vizio logico o un vuoto argomentativo, il rilievo, avanzato nella discussione orale, che il CONTORNO aveva detto cose non vere sulla famiglia del ricorrente, che erano smentite dal fatto che egli non aveva fratelli. E ciò perché, a parte ogni altra legittima ragione di dubbio sul fatto in sé, il quadro accusatorio è costituito da elementi di carico così numerosi, così coerenti e così obiettivi (riconoscimento

El Mannoia

fotografico, specifici particolari personali) e così serrati e stringenti da non poter essere, in alcun modo rimessi in discussione.

Quanto alle doglianze relative alla ritenuta associazione a "cosa nostra" anche dopo il settembre 1982, alle aggravanti ascritte, al diniego delle circostanze attenuanti e alla misura di sicurezza, si richiama il contenuto delle considerazioni generali corrispondenti.

Circa la pena, a parte quel che si è detto nella parte generale, i giudici di merito hanno assolto l'obbligo della motivazione, perché hanno fatto specifico riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 C.P. dando però prevalenza al ruolo partecipativo dell'imputato nel contesto associativo criminoso.

La sentenza impugnata, va quindi annullata, per quello che si è detto, limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni.

TINNIRELLO BENEDETTO.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, il tutto unificato nel vincolo della continuazione, ma la Corte di Appello lo ha assolto dall'associazione mafiosa rideterminando la pena.

Si è già detto, all'inizio, della inammissibilità del ricorso dell'imputato.

Ma non reggono neppure le censure del P.G. che investono l'intervenuta assoluzione sotto il profilo che non si è tenuto conto della convergenza delle acquisizioni accusatorie.

Infatti i giudici del secondo grado hanno posto in rilievo, con coerente spiegazione che, pur essendo emerse rivelazioni circa la presenza dell'imputato in ambiente mafioso, propiziate anche dalla sua relazione di affinità con FILIPPO MARCHESE (capo della "famiglia" di Corso dei Mille) e per il suo ruolo di socio della Olimar (la società che era uno strumento di reinvestimento di proventi illeciti), non era stata raggiunta, però, la certezza del suo

inserimento nel sodalizio criminoso, convergendo, piuttosto, le risultanze processuali soltanto a definire un personaggio dedito ad una parassitaria funzione di intermediario per la "ripulitura legale" dei proventi illeciti.

Trattasi di valutazioni ed interpretazione delle risultanze processuali, che non possono essere superate da quelle del ricorrente P.G., che ripropone, in effetti, un riesame del fatto.

TINNIRELLO GAETANO.

Anche tale imputato in primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, unificati nel vincolo della continuazione, ed assolto con formula dubitativa da altri reati, ma anche per lui la Corte di Appello ha affermato la responsabilità per i reati di cui ai capi 339 e 341, che ha unificato nel vincolo della continuazione con il reato di cui al capo 10, in esso assorbito quello di cui al capo 1.

Si duole il P.G. per l'assoluzione dal concorso

(morale) nell'omicidio di RAGONA PIETRO, sul rilievo che non erano state adeguatamente considerate tutte le risultanze accusatorie che, univocamente, inducevano a ritenere effettivo il concorso contestato. Ma le censure non reggono poiché il convincimento dubitativo (che i giudici di appello hanno sussunto nella formula assolutoria piena ai sensi dell'art. 254 delle disp. di att. del N.C.P.P.) è sorretto da motivazione priva di ogni vizio logico-giuridico. E' stato infatti rilevato che le emergenze obiettive, pur nelle rivelazioni indiziarie del pentito V. SINAGRA, non consentivano di ritenere un sicuro livello di univocità da giustificare l'affermazione di responsabilità, nei confronti degli imputati accusati, come il detto TINNIRELLO, e ciò perché sotto un primo profilo le dichiarazioni di V. SINAGRA, raffrontate con le segnalazioni fatte dall'appuntato ROSARIO SCALIA, che si era affacciato al balcone della sua abitazione subito dopo il fatto criminoso ed aveva sentito alcuni colpi d'arma da sparo, non davano ragione di una

esatta ricostruzione delle modalità del delitto, per cui non costituivano una valenza di riscontro obiettivo all'accusa, per altro neppure confermata dal comportamento preparatorio di FILIPPO MARCHESE, come dedotto dal SINAGRA. D'altra parte neppure le emergenze relative alla causale dell'omicidio apparivano univoche. Ciò che era logicamente esaustivo anche della connessa posizione del TINNIRELLO.

Quanto all'applicazione dell'art. 81 C.P. e alla misura della pena, si rinvia a ciò che si è esposto nella trattazione delle questioni generali; qui rilevandosi come la pena è stata determinata espressamente in misura adeguata, con riguardo ai criteri dettati dall'art. 133 C.P. e tenendosi particolarmente conto delle censure del Procuratore Generale.

Destituito di fondamento è anche il ricorso dell'imputato, che, con due ordini di motivi ripropone la questione che "uomo d'onore" non è prova dell'associazione e che i pentiti sono inaffidabili soprattutto per le loro incertezze.

In particolare si sofferma sul rilievo che neppure i rapporti di parentela sono prove del vincolo associativo perché non sono un fatto volontario della persona e che erano del tutto lecite le società costituite e gestite con la suocera e con la moglie. Deduce, infine, che è apodittica l'affermazione che avrebbe conferito 250 milioni di provenienza illecita.

Ed invero non è conducente l'ultimo rilievo poiché le conoscenze dei correi non possono ritenersi superate in tronco dal fatto che la natura illecita delle operazioni, ad essi ben note, non sia affiorata in sede fallimentare.

Rimane, quindi, intatta la credibilità che i giudici del merito hanno riconosciuto alla massa di accuse anche di carattere obiettivo e tutte convergenti verso la certezza dell'affiliazione dell'imputato; tanto più che sono mere affermazioni i rilievi in ordine allo scarso significato dei rapporti di parentela, che, invece, sul piano logico e della esperienza, hanno un preciso significato, specie se connessi agli impieghi

G. A. Valeri

societari di somme ingenti.

Nulla, quindi, si può dire dal punto di vista della coerenza e della correttezza giuridica in ordine alla minuta analisi fatta dai giudici di secondo grado. La ricettazione, autonoma rispetto all'associazione e alla rapina in danno di BIELLA - PECORARO (capi 339 e 341), è stata in conseguenza affermata con valutazione globale degli elementi probatori acquisiti, interpretati nel pieno rispetto dei principi esposti nella parte generale. Anche quanto agli altri delitti ascritti, sono state molto nette le rivelazioni di S. CALZETTA, il quale aveva collocato l'imputato come esponente di rilievo della cosca di Corso dei Mille e aveva riferito che lo stesso aveva partecipato ad una riunione di fusione fra vari gruppi mafiosi, tenutasi ai "Bagni Virzi" (conosciuti come quartiere generale della detta cosca). E lo stesso spessore hanno avuto i significativi elementi d'accusa da parte di V. SINAGRA. Giusto peso è stato dato allo inserimento dell'imputato nella società "Olimar" e nella "Edilceramica", delle

quali è stata accertata una reale strumentalizzazione per la circolazione di capitali della cosca, corroborata da indagini bancarie, analiticamente descritte e denuncianti all'evidenza un meccanismo di riciclaggio, e non giustificata di certo dal reddito del TINNIRELLO. E pari spessore è stato ben riconosciuto alle dichiarazioni accusative di MARINO MANNOIA, che aveva rilevato, con precisi riferimenti all'attualità, essere il TINNIRELLO il nuovo rappresentante della cosca dopo la soppressione di FILIPPO MARCHESE. Quest'ultimo rilievo è decisivo anche per risolvere negativamente le censure in ordine alla permanenza del vincolo ben oltre il 1982.

Quanto alle ritenute aggravanti, alle pene accessorie e alla misura di sicurezza, punti investiti oltretutto da censure generiche, si richiama quanto esposto nella parte generale.

Va tuttavia ricordato anche per il TINNIRELLO GAETANO che già, di ufficio, è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della

aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, n. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di un anno di reclusione.

TINNIRELLO LORENZO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 278 (danneggiamento), 339, 340, 341, 342, 343 (rapine, estorsioni, danneggiamenti), a loro volta unificati con il reato di cui al capo 10, ma la Corte di Appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P.P. prosciogliendo l'imputato dai reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343 perché estinti per prescrizione.

Il ricorso del P.G., che censura la misura della pena e l'applicazione della continuazione, è infondato, alla luce delle considerazioni svolte nella relativa parte generale; qui rilevandosi come i giudici di merito abbiano osservato che la misura della pena era proporzionata ai fatti specifici rientranti nel programma associativo, non emergendo ragioni particolari per ritenere una più spiccata

Handwritten signature

esponenzialità dell'imputato nel sodalizio
criminoso.

Il ricorso dell'imputato è anch'esso destituito di
fondamento e va rigettato.

Invero, diversamente da quanto sostenuto nei motivi
della impugnazione, ove si rimettono in forse tutte
le circostanze di accusa, versate in atti dai
collaboranti e da altri specifici correi nei
singoli fatti delittuosi, la responsabilità di
TINNIRELLO LORENZO per l'associazione mafiosa,
nonché per i delitti di cui ai capi 339 (rapina
aggravata in danno di BELLIA BENEDETTO) e 341
(detenzione e porto illegale di armi da sparo) è
stata basata sulle rivelazioni di V. SINAGRA,
ricche di particolari conoscibili solo dagli autori
(quanto alla rapina), e sui riscontri costituiti
dagli accertamenti della polizia e dalla casuale
specificata di uno dei danneggiamenti. Altra conferma
è stata correttamente e coerentemente tratta dalle
rivelazioni di S. CALZETTA, che aveva riferito
essere l'imputato "il responsabile" della zona
circostante piazza Scaffa, in concorso con gli

ZANCA ed i MARCHESE, da quelle di V. SINAGRA, che aveva svelato diversi episodi rientranti nel modus operandi dell'associazione in questione, e dalle dichiarazioni accusatorie di MARINO MANNOIA, importantissime per i precisi e decisivi contenuti sostanziali.

Quanto alla ritenuta permanenza della condotta criminosa dopo il settembre 1982 e l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis C.P., si richiama quanto detto nelle questioni generali.

Va ricordato, tuttavia, anche qui, che già, di ufficio è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'applicazione dell'aggravante dell'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione.

Per TORRISI ORAZIO che è coinvolto nelle stesse imputazioni contestate e accertate per RIELA SAVERIO e SAVOCA CARMELO e che ha proposto motivi unici insieme a costoro, si rinvia, per le ragioni che conducono al rigetto del suo ricorso, alle

M. Manu

considerazioni svolte nell'esame già fatto della
posizione del RIELA.

Anche per il ricorso del P.G., che censura
l'applicazione della continuazione tra i fatti di
associazione per droga qui contestati e quelli
giudicati con sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro del 30.5.86, divenuta ineccepibile il
15.5.87, deve pronunciarsi il rigetto, se non altro
perché la censura non è stata mossa per gli stessi
concorrenti RIELA e SAVOCA CARMELO. Comunque resta
il fatto che i giudici del merito, con coerente
motivazione hanno spiegato che, mentre la condotta
successiva ai traffici già giudicati aveva assunto
i contorni dell'ipotesi associativa, tuttavia vi
era un intreccio inestricabile, dal punto di vista
logico e cronologico, con il fatto di traffico
risalente al sequestro della nave del capitano
DATTILO, primo accusatore.

TOTTA GENNARO.

La Corte di Assisi di Appello ha confermato la
responsabilità del TOTTA circa il reato di cui al
capo 13, (traffico di droga) già ritenuto nel

giudizio di primo grado.

L'imputato denuncia l'omessa valutazione di prove decisive e assume che non si è tenuto conto che alcuni testi sentiti in appello avevano escluso che egli aveva delle cointeressenze con i GRADO, la polizia non aveva mai riferito nulla su di lui e le accuse si erano venute dipanando solo dopo le rivelazioni che esso stesso TOTTA aveva fatto a carico dei GRADO in Milano.

Aggiunge che si è confusa l'amicizia con il concorso nel reato e che vi è stata duplicazione dei fatti per i quali era stato già condannato e che, comunque, dovevano essere unificati in continuazione con l'attuale contestazione.

Le censure però si scontrano con l'approfondita analisi che i giudici di secondo grado hanno svolto proprio in risposta alle osservazioni che già erano state, pari pari, presentate in appello. Si sono così soffermati i suddetti giudici sulle rivelazioni di ZERBETTO ALESSANDRO, AZZOLI RODOLFO e di altri trafficanti quali WAKKAS SALAM, PASTURA ALFONSO, D'ALOISIO MICHELE, i quali concordemente

Handwritten signature

avevano riferito della fattiva presenza del TOTTA nel quadro della organizzazione milanese dei GRADO, con la indicazione di precise attività di collegamento, di rapporti e di intromissioni. Sicché, è del tutto fuori luogo l'addebito di vizio logico o di contraddizioni o di scambio tra amicizia e concorso nel traffico, risolvendosi il ricorso in un rifacimento del giudizio di fatto, tanto più che le acquisizioni processuali, per la loro valenza obiettiva, non pongono affatto in dubbio che l'imputato aveva assunto un ruolo assai rilevante per le informazioni circa i movimenti di gruppi delinquenziali e costituiva un anello del più articolato traffico di stupefacenti gestito da coloro che facevano capo ai GRADO.

Anche l'eccezione di giudicato è stata motivatamente disattesa, sul rilievo, esatto e decisivo, che i fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Milano del 9.5.85, non avevano nulla a che vedere con i fatti oggetto della contestazione di cui al presente processo, che si differenziavano per ragioni soggettive, di tempo e

di luogo.

Il ricorso di TRAPANI NICOLO' è stato già dichiarato inammissibile all'inizio perché non sono stati presentati i motivi e del pari va respinto quello del P.G. il quale lamenta l'erronea applicazione della continuazione tra il fatto associativo di stampo mafioso e l'associazione per il traffico di droga.

Anche il P.G. di udienza, infatti, ha riconosciuto che i giudici di secondo grado hanno ampiamente e correttamente spiegato come tra le due condotte vi fosse un inestricabile nesso logico e cronologico onde il loro riferimento alla stessa matrice ideativa.

VARA CIRO.

Della inammissibilità del suo ricorso si è già detto all'inizio ma ivi si è pure detto del dovere di ufficio di applicare la intervenuta prescrizione del reato ascritto di favoreggiamento personale, applicazione consentita perché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria, secondo la distinzione corrente sotto il vigore del codice di

G. Maler

rito abrogato a cui è soggetto il presente processo.

La sentenza impugnata dunque deve essere annullata, sul capo, senza rinvio con assorbimento in ciò delle inammissibilità del ricorso per ragioni di rito.

Anche per VARRICA CARMELO deve essere applicata l'intervenuta prescrizione del reato di favoreggiamento personale contestato, essendo maturato il termine massimo del tempo della consumazione che risale al maggio 1983.

Né vi sono elementi ostativi poiché né con motivi di ricorso dell'imputato né dall'esame diretto della sentenza impugnata emergono elementi che possano indurre a ipotizzare un proscioglimento pieno ai sensi dell'art. 152 V.C.P.P..

La sentenza deve essere, quindi, sul capo, annullata senza rinvio per la ragione sopra detta.

In identica situazione si trova VARRICA FRANCO, anche lui condannato per favoreggiamento personale in favore di RANDAZZO VINCENZO (art. 378 C.P.), così modificati i capi 1 e 10 della rubrica

originaria.

Anche per il VARRICA quindi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per la ragione ora detta.

VASSALLO ANDREA SALVATORE.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di Appello ha sostanzialmente confermato tale decisione assorbendo, però, il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P..

Già si è detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G. perché non sono stati presentati i motivi.

E' infondato peraltro anche il ricorso dell'imputato il quale con due ordini di motivi, sostanzialmente analoghi, deduce che non erano state adeguatamente soppesate le accuse di CONTORNO al confronto dell'elevata posizione di esso imputato, primario ortopedico di fama. I contatti da lui avuti con le numerose persone che spiccavano nel campo delle attività mafiose erano solo dovuti al fatto che costoro, come ogni altro qualsivoglia

cittadino, avevano tutti l'interesse a giovare delle sue prestazioni di alto livello, né alcun significato accusatorio poteva darsi al fatto che alcuni di tali nominativi non erano annotati, il che risaliva all'amministrazione dell'Ospedale Civico, a differenza di quanto fece poi l'ospedale Cervello. L'imputato, del resto, non aveva rilasciato le certificazioni richieste a favore di BONTATE, in carcere, e in altra occasione aveva agito solo come perito di parte.

Priva di significato era analogamente l'annotazione del suo numero telefonico nell'agenda di tale PASTA, che aveva interceduto per BONTATE, essendo riportato tale numero nell'elenco telefonico, e legittimo era stato riconosciuto in sede di processo di prevenzione, l'acquisto di quote di una società in odore di mafia.

Né egli aveva condiviso la residenza estiva con DI CARLO, che invece, aveva abitato in un appartamento separato, datogli regolarmente in locazione come altre volte fatto per altri privati.

Generico infine, era l'accenno di CALDERONE a un

ortopedico che avrebbe cenato in casa di BONTATE.
Significativo, poi, era il silenzio tenuto da
MARINO MANNOIA.

Tutti questi rilievi analitici, per vero, si
scontrano con l'esame approfondito dei vari
elementi svolto dalla Corte di Appello e con la
interpretazione coordinata che essa ha fatto delle
varie circostanze di accusa, che invano, il ricorso
cerca di spezzettare e di minimizzare nel loro
valore e nel loro effettivo significato.

E che nel ragionamento del giudice di secondo grado
non vi siano né crepe né salti logici né deduzioni
avulse dalla realtà, si dimostra ricordando che
essi si sono basati sui precisi riferimenti di S.
CONTORNO, che aveva parlato di un medico che gli
era stato presentato in una villa di TRABIA da DI
CARLO FRANCO, quale formalmente appartenente a
"casa nostra", e che la identificazione di detto
ortopedico con il VASSALLO era avvenuta attraverso
la indicazione della sua abitazione, facente parte,
appunto, della detta villa.

Quanto alla tesi, in particolare, che i rapporti

con DI CARLO e con altri personaggi anche di spicco della mafia, avevano un normale carattere professionale, i giudici dell'appello motivatamente hanno qualificato tali rapporti come conseguenti alla di lui affiliazione mafiosa, dando peso decisamente accusatorio, logico e quindi insindacabile, alle lettere sequestrate al mafioso del clan di Villagrazia (PASTA INNOCENZO) dalle quali era emerso che GIOVANNI BONTATE si era rivolto proprio al VASSALLO, con l'intento di ottenere certificazioni da utilizzare nel corso del processo.

Altrettanto è una scelta logica e coerente con le altre dichiarazioni accusatorie, il peso probante dato alla annotazione "in codice" del telefono del barbiere Gatto Luigi, il cui esercizio era il ritrovo di associati mafiosi, nonché il numero di telefono della detta villa del VASSALLO, tenuto conto, soprattutto, del fatto che, contrariamente al vero, il primario aveva negato di conoscere il Gatto.

Nel contesto generale deve porsi anche il valore

probatorio dato alla circostanza che il VASSALLO aveva rilasciato ad ARMANDO BONANNO, incolpato di omicidio, una certificazione (sia pure come consulente di parte) per un'operazione chirurgica alla mano, giacché di tale operazione non era apparsa alcuna necessità. Non si può disconoscere neppure il valore decisivo del possesso del numero telefonico del VASSALLO da parte di GIOVANNI BONTATE e di tale RANCADORE da TRABIA, dell'acquisto da parte dell'imputato di una parte cospicua del capitale della società "Arezzo costruzioni", sospettata, attraverso indagini peculiari, di inserimento in un circuito d'impresa controllato dall'organizzazione mafiosa, della circostanza, davvero significativa, in senso di totale disponibilità e connivenza verso l'associazione criminosa, che il VASSALLO aveva perfino condiviso la propria residenza estiva, cedendo parte della propria villa al mare a persone chiaramente mafiose, come DI CARLO FRANCESCO, che ivi ricevevano personaggi qualificati del sodalizio. Non è certo attraverso il richiamo alla

Vassallo

[Signature]

consuetudine dell'affitto che può inficiarsi la deduzione negativa fatta, al riguardo, dai giudici del merito. E altrettanto è una mera deduzione di fatto che non siano credibili le dichiarazioni accusatorie del CALDERONE, giacché costui aveva affermato senza tentennamenti e con cognizione di causa, dato tutto il vasto contorno degli altri fatti, di saperlo "uomo d'onore" e di averlo conosciuto in casa di STEFANO BONTATE ad una cena alla quale avevano preso parte diversi mafiosi. A nulla rilevando, secondo gli stessi giudici, le incertezze circa le rivelazioni di MARINO MANNOIA, per se stesse non contrastanti le prove della partecipazione del VASSALLO all'associazione mafiosa, anche in opera successiva al settembre 1982; per la quale non sono stati accertati fatti significativi di dissociazione e di cessazione della condotta criminosa così come ritenuta in sede di merito.

Non basta, anzi è troppo poco, invocare l'elevato stato sociale e professionale perché ciò non è un valore assoluto, e l'esperienza, anzi, non

Mano

[Signature]

raramente insegna il contrario, sicché tutte le critiche si risolvono in un puro e semplice rifacimento del giudizio di fatto.

Quanto alle aggravanti ritenute e alla misura della pena, si richiama la trattazione generale relativa senza trascurare che le circostanze attenuanti sono state ritenute equivalenti con giudizio strettamente di merito e tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità.

Che la spiegazione di ciò non manchi nella sentenza impugnata, appare comunque per collegamento con la ricostruzione del fatto e della, di certo, non lineare personalità del primario, in conformità ai criteri sul punto ritenuti corretti all'inizio.

VERNENGO ANTONINO.

Il primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, tutti unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di Appello ha confermato tale decisione negando la continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3.4.85.

Della continuazione ritenuta fra tutte le

imputazioni contestate sul presente processo si duole il P.G., ma il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni in diritto svolte in via generale all'inizio.

Né il P.G. addita vizi logici e giuridici nel tessuto argomentativo dei giudici di appello che hanno accertato in modo completo e coerente che vi era un intreccio ab initio tra fatti di mafia e fatti di droga.

Destituito di fondamento è anche il ricorso dell'imputato il quale lamenta anzitutto che si è tenuto conto di accuse "de relato" e ripercorre, poi, una per una le posizioni accusatorie dei vari pentiti. Questa censura è palesemente censura di fatto che cade di fronte all'accurata analisi condotta dai giudici di merito. Basta ricordare che la sentenza impugnata ha tenuto presente le dichiarazioni convergenti di MAMOUD BACH e di AZIV AVAD ALMED, che avevano parlato della cessione di morfina base in Palermo, in un'autorimessa indicata e risultata, poi, proprio del VERNENGO; nonché le rivelazioni convergenti di TOTTA GENNARO, il quale,

tra l'altro, aveva rifiutato di aver conosciuto il
VERNENGO con la qualifica di "dottore", precisando
che costui, assieme al fratello Pietro, era
riuscito a dileguarsi dalla raffineria di droga di
via Messina Marine, che era un laboratorio chimico
apprestato per le cosche mafiose, al momento della
irruzione dei carabinieri; le dichiarazioni di
STEFANO CALZETTA riscontranti quelle del TOTTA, in
particolare quanto all'episodio della fuga dalla
menzionata raffineria di droga; le rivelazioni
ancora di V. SINAGRA, di T. BUSCETTA, di S.
CONIGLIO, di MARINO MANNOIA e del CALDERONE, da cui
è emerso quel quadro probatorio ritenuto
esaurientemente univoco e certo della
partecipazione dell'imputato ai fatti
addebitatigli, con il ruolo di protagonista nella
organizzazione mafiosa, e quale chimico esperto
della raffineria di eroina e anello di collegamento
del traffico della droga con una organizzazione
siriana.

Analogamente infondata è la censura con la quale si
ripropone il collegamento con la precedente

condanna della Corte di Napoli in data 3.4.85, ai fini della continuazione, giacché i giudici di secondo grado hanno evidenziato motivatamente la esclusione della unicità del diniego criminoso, per la diversità dei contesti organizzativi e attuativi.

Resta la censura con la quale si sostiene il vizio di "reformatio in pejus" sul rilievo che il P.M. non aveva coltivato l'appello, con cui chiedeva un aumento di pena per l'associazione mafiosa, e, tuttavia, i giudici di secondo grado avevano aumentato la pena base irrogata per il detto reato, nonostante che avessero escluso la continuazione con l'associazione semplice (evidente riferimento all'assorbimento risultante dal calcolo). Ma anche tale censura non regge e si rivela solo una sottile argomentazione, priva di effettivo contenuto inficiante posto che il P.M. non aveva rinunciato al motivo volto a un aumento di pena e, inoltre, la "reformatio in pejus", sussiste solo se è aumentata la pena complessiva di cui al precedente giudizio.

VERNENGO COSIMO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, nel vincolo della continuazione e assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 ma la Corte di Appello lo ha assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 con formula ampia e lo ha invece dichiarato colpevole di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione e traffico per droga).

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione è infondato alla luce dei principi di diritto affermato all'inizio da questa Corte regolatrice e di fronte all'analisi di fatto, in merito all'intreccio strettissimo tra i vari reati, svolta dalla sentenza impugnata.

Infondato è anche il ricorso dell'imputato il quale si limita a riproporre l'assunto che non erano credibili i collaboranti che lo avevano accusato, soprattutto perché al tempo dei fatti egli era al soggiorno obbligato. Lamenta poi l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento per la continuazione.

Le censure sulla responsabilità si frantumano di

fronte all'approfondito esame che dei pentiti ha fatto la sentenza impugnata quanto all'imputato. Significative sono, al riguardo, le rivelazioni del BUSCETTA e del CONTORNO integrantesi tra loro, circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti; nonché le dichiarazioni di MARINO MANNOIA, cognato del VERNENGO, il quale aveva riferito, con dovizia di particolari, di numerosi episodi di traffico di stupefacenti e di lavorazione di ingenti quantitativi di eroina da raffinare.

Il ricorso in effetti non denuncia alcun vizio logico ma ripete la interpretazione diversa dei fatti già sostenuta nelle fasi di merito.

Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, a parte quel che si è detto nella trattazione delle questioni comuni a più imputati, risulta che la stessa è stata ritenuta motivatamente anche per il ricorrente, avendo i giudici di secondo grado fatto espresso riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato per la esclusione, appunto, di ogni

attenuante.

Il ricorso di VERNENGO GIUSEPPE (cl. 1935), ritenuto colpevole del reato di cui al capo 10, in esso assorbito il capo 1, riproduce pari pari le argomentazioni del ricorso del VERNENGO COSIMO e presenta, quindi, le stesse insufficienze rilevate per tale imputato.

E si è già detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G..

VERNENGO GIUSEPPE (cl. 1940).

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, 394 e 395 (furto di energia elettrica per l'attività di raffineria in via Messina Marine) ma la Corte di Appello lo ha assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 394 e 395, confermando la decisione di primo grado solo per i capi 13 e 22, unificati nel vincolo della continuazione.

Dell'intervenuta assoluzione si duole il P.G. che lamenta anche l'erronea applicazione della continuazione tra i reati in materia di droga, ma entrambi le censure sono infondate perché, come ha

riconosciuto anche il P.G. di udienza, la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai due punti è esaustiva, logica e coerente, mentre il ricorso mira solo a un nuovo giudizio di fatto.

Il ricorso dell'imputato deduce la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il difetto di motivazione assumendo che non era prova a carico il ritrovamento nella raffineria sita nella villa di DI SALVO NICOLA, di una polizza assicurativa di un pulmino che era parcheggiato nelle vicinanze, perché si doveva credere alla sua scusa che il pulmino l'aveva venduto al DI SALVO senza fare il passaggio di proprietà. E ciò avrebbe dovuto anche far cadere le rivelazioni dei collaboranti. Ma com'è evidente, è una mera interpretazione unilaterale della circostanza quella che si propone, mentre è ben più significativo il fatto obiettivo in sé, collegato, come ha fatto la sentenza impugnata alle rivelazioni dei pentiti (T. BUSCETTA, S. CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA) che lo avevano tutti collocato tra i trafficanti di droga con un'attività sistematica e reiterata.

Di Salvo

Tutto quest'insieme già esaustivo e persuasivo è stato confermato dalle indagini bancarie e di polizia dalle quali era risultato con certezza che i VERNENGO erano collegati con i DI SALVO, gruppo insediato sul posto.

Infondate sono anche le censure di difetto di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche, e alla misura della pena e alla misura di sicurezza, perché la motivazione coerente e completa emerge chiaramente dall'inciso finale nel quale si mette in evidenza proprio ai fini specifici "la insidiosa ambiguità con gli ambienti della criminalità organizzata" e la elevata pericolosità sociale dell'imputato.

VERNENGO PIETRO.

E' stato condannato per i reati associativi di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1) e 13, nonché per i traffici di stupefacenti di cui al capo 22; è stato altresì condannato per il reato di omicidio in persona del RUGNETTA e per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno dell'ENEL (capo 394) e per la relativa infrazione tributaria

(capo 395). Da altri reati è stato assolto.

Il ricorso proposto dall'imputato riguarda innanzitutto l'affermazione di colpevolezza per l'omicidio, e su questo capo questa Corte regolatrice ha già avuto modo di assumere, più sopra, statuizioni del tutto negative.

Va poi rilevato che il reato di cui al capo 395 è certamente estinto per prescrizione, risalendo all'11.2.82, secondo la rubrica, ed essendo punito con la pena della multa, sicché la causa estintiva si è ampiamente maturata, anche nella estensione temporale massima.

E' da tener presente, ancora, che non sono stati formulati motivi di ricorso relativamente al reato di furto aggravato (capo 395) e a quelli di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10), restando investiti tali capi soltanto dalla censura comune sulle negate attenuanti generiche, ed il secondo altresì da quella concernente il diniego della continuazione.

In relazione ai delitti di cui ai capi 13 e 22, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione

sulla responsabilità, basata sulla ritenuta sua identificazione nell'uomo visto uscire dalla villa a via Messina Marine (ov'era impiantato il noto laboratorio di raffinazione della droga) alla guida di una autovettura, e sulla quale, a suo avviso, non vi sarebbe certezza date le insufficienti e contraddittorie testimonianze degli ufficiali di P.G. partecipanti all'operazione.

Motivo ulteriore di ricorso ha riguardato, come sopra ricordato, il difetto di motivazione circa la continuazione tra i reati ritenuti, asseritamente riconducibili ad identità di disegno criminoso, e la sussistenza delle aggravanti dei due reati associativi, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 7.2.90 nr. 19.

Il ricorso è da rigettare anche per le parti qui in esame.

La responsabilità per i reati in materia di droga - che costituiscono il vero oggetto della impugnazione, che non ha toccato, si ripete, lo accertato delitto di associazione di tipo mafioso - è stata dalla Corte territoriale argomentata da una

pluralità di elementi, e non da quello solo aggredito dalla critica del ricorrente.

Invero, a carico dell'imputato erano state raccolte prove di origine diversa, dai pedinamenti effettuati dai carabinieri (che avevano alla fine condotto all'individuazione della raffineria di via Messina Marine, da cui l'imputato era stato visto uscire proprio il giorno dell'intervento decisivo dell'arma) alle dichiarazioni del CALZETTA, a quelle del SINAGRA, e del CONTORNO, nonché del BUSCETTA, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA qui citate soltanto in modo riassuntivo e schematico. Tutte queste prove sono ricche di coincidenti notizie sulle attività mafiose, ed in materia di stupefacenti, del VERNENGO, e di esse le pagg. 3685 - 3688 della sentenza contengono sintetica, ma assai rappresentativa rassegna.

Proprio perché oggetto di consistenti sospetti, l'imputato, e le sue autovetture, erano stati sottoposti a pedinamenti e controlli, in esito ai quali era possibile la clamorosa scoperta della raffineria succitata, la cui obiettiva esistenza,

in una alle modalità investigative ad essa pertinenti, hanno consentito di collegare con sicurezza la persona del prevenuto alle accuse ascrittegli.

E vani si appalesano gli sforzi dialettici dello stesso ricorrente, intesi ad infirmare l'assunto della sua presenza nella villa al momento dell'irruzione dei carabinieri. Infatti, ad onta delle dedotte incertezze in merito mostrate, dagli ufficiali di polizia giudiziaria operanti, in sede dibattimentale, ma che la sentenza impugnata ha comunque negato, la presenza dell'imputato nel luogo dell'irruzione deve ritenersi per vera, sia perché nell'occasione egli fu visto a bordo di una autovettura, identificata a mezzo della targa, che la moglie AGLIERI PROVVIDENZA poi ammise essere da lui usata, sia perché resta, comunque, decisivo ed assorbente il fatto che proprio grazie alle -
seguite - frequentazioni dell'imputato nell'immobile fu possibile localizzarvi la raffineria.

E si badi che il furto di energia elettrica, che

l'imputato non ha contestato, risaliva proprio alle necessità illegali del laboratorio e ciò costituisce indirettamente ulteriore contributo alla dichiarata colpevolezza, stabilendo un anello di congiunzione tra le due contestazioni.

Né la Corte ha mancato di sottolineare il significato accusatorio di una ulteriore circostanza oggettiva, concernente la disponibilità effettiva della villa di via Valenza, in cui nell'ottobre 1981 ebbe luogo il noto "blitz di Villagrazia". Malgrado la diversa titolarità formale, risultò che l'immobile apparteneva proprio al VERNENGO, e da ciò il secondo giudice ha, del tutto correttamente, tratto altri spunti probatori per definire il notevole spessore criminale del soggetto.

In conclusione, perciò, può ben dirsi che la pluralità e l'eterogeneità degli elementi di prova acquisiti (ed anzi, per quanto riguarda la raffineria, deve propriamente parlarsi di prova) hanno costituito un complesso imponente di evidenza indiscutibile, sostenuta da reciproci riscontri

intrinseci, che la Corte territoriale ha valutato con coerenza logica, in nulla intaccate dalle monche e controvertibili proteste del ricorrente. Per quanto attiene alle aggravanti, il problema della loro valutazione in rapporto alle disposizioni della legge surrichiamate, è stato affrontato e risolto dal secondo giudice nei modi corretti - ed in definitiva basati su valutazioni in fatto - dei quali questo giudice di legittimità si è già occupato in via generale in precedente parte della sentenza.

Altrettanto deve dirsi quanto alle negate attenuanti generiche, per le quali la Corte dell'appello ha dato una motivazione sufficientemente esplicativa, con il riferimento al criterio preferenziale legato al numero ed alla gravità dei reati ascritti ed alla implicita carenza di elementi diversamente orientativi, sui quali, d'altronde, il ricorso è totalmente muto, salvo l'accenno alle dedotte, precarie condizioni di salute, sulla cui veridicità è lecito esprimere più che fondati dubbi.

Sul problema della continuazione va osservato che nei motivi di appello era stato fatto duplice cenno all'argomento. Anche nei motivi aggiunti era stata solo dedotta l'istanza di ritenere i reati, oggetto del presente procedimento, legati con continuazione a quelli definitivamente giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 3.5.84, sull'assunto, affermato ma non spiegato e non dimostrato, dell'identità del disegno criminoso a monte degli uni e degli altri. A ciò si aggiunge che la immotivata pretesa non è stata riprodotta nel ricorso, che ha censurato il solo diniego (implicito) della continuazione interna.

Anche negli ulteriori motivi aggiunti il problema del vincolo continuativo era ricondotto alla "scelta di vita" dal soggetto, affermata dai giudici di primo grado, di militare nell'organizzazione "cosa nostra", onde il rilievo che in tale ambito sarebbero unitariamente maturate le successive condotte.

La Corte di secondo grado ha mostrato di ritenere superflua ogni diffusa analisi al riguardo, sia per

la manifesta infondatezza delle censure e per la natura meramente affermativa degli assunti esposti (giacché la scelta di vita criminale non può significare, di per sé, programma criminoso definito almeno nelle linee fondamentali), sia, soprattutto, per la carenza di un effettivo interesse alla doglianza, tenuto conto della assorbente pena dell'ergastolo comminata per l'omicidio RUGNETTA.

Poiché tale ultima statuizione è risultata, all'esame di questa Corte regolatrice, immune da vizio logico - giuridico, ne consegue altresì la correttezza di ogni conseguente considerazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

VERNENGO RUGGERO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 13 e 22 ma la Corte di Appello, merito, considerate criticamente le rivelazioni di T. BUSCETTA, di S. CALZETTA, di V. SINAGRA, di S. CONIGLIO, di S. ANSELMO, e di altri elementi acquisiti nel processo, lo ha prosciolto dal reato

di cui al capo 1 (art. 416 C.P.) per la esistenza di precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3.5.85, divenuta irrevocabile il 15.1.88, e lo ha assolto anche dal reato di cui al capo 22 per non avere commesso il fatto.

Il ricorso del P.G. è infondato e, pertanto, va rigettato perché rifà il giudizio di fatto, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza.

Destituito di fondamento è pure il ricorso dell'imputato il quale assume che è contraddittorio escludere il reato di traffico e affermare l'esistenza dell'associazione per droga (capo 13).

In particolare le accuse riguardavano "in genere i VERNENGO" e non esso RUGGERO e, in ogni caso non poteva darsi credito immotivato ai pentiti.

Ed invero i rilievi suesposti sono privi di un significato inficiante, specie il primo e il secondo, posto che propongono delle alternative solo astrattamente configurabili. Comunque si scontrano con l'analisi accurata fatta dai giudici di merito che hanno valutato in modo coordinato le

Palermo

[Signature]

convergenti rivelazioni di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO, i quali non avevano parlato solo genericamente dei VERNENGO ma in particolare avevano specificamente accusato il RUGGERO, tanto che il MARINO MANNOIA aveva raccontato di particolari momenti in cui PIETRO VERNENGO "istruiva" l'imputato sul comportamento da avere durante l'interrogatorio. A ciò si aggiunge che era stata accertata anche la significativa circostanza che, a soli 25 anni, l'imputato aveva una disponibilità di danaro sproporzionata al suo stato e alle sue occupazioni.

Quanto poi alle censure secondarie relative alla pena accessoria e alla misura di sicurezza, basta ricordare che il pensiero della Corte di secondo grado emerge chiaramente avendo fatto riferimento, proprio a tali fini, alla accertata contiguità agli ambienti mafiosi implicanti una intuitiva elevata pericolosità.

Per VESSICHELLI ANTONIO sono stati già dichiarati all'inizio inammissibili il suo ricorso e quello del P.G..

VIOLA GIUSEPPE.

Ricorre contro la dichiarata sua responsabilità per ricettazione, così modificata la originaria imputazione di cui al capo 11 (associazione per delinquere) e assume, così come altri ricorrenti, che hanno fatto le stesse questioni (MATRANGA GIOACCHINO), che, in contrasto con le premesse in ordine all'art. 192 N.C.P.P., è stato dato credito ai collaboranti TOTTA e AZZOLI che lo avevano indicato come grosso trafficante di droga, e che, se era vero che non era nelle sue possibilità sborsare la somma cospicua (50 milioni) investita nella società Enologica Galeazzo, di certa matrice mafiosa, si doveva, comunque, ritenere il favoreggiamento e non la ricettazione.

Le censure non sono fondate perché lo stesso ricorrente finisce per corroborare le accuse di FEDERICO AMATO, di BADALAMENTI amico di STEFANO NAPOLI che avevano, senza mezzi termini, detto che l'imputato era un semplice prestanome nella società di VERNENGO ANTONINO.

Né è erronea la qualificazione giuridica del fatto

perché il versamento, in nome proprio, di danaro sporco in una società, sia pure di un mafioso, implica in maniera definitiva e chiara che vi è stata ricezione del danaro e acquisizione della sua materiale disponibilità in maniera nascosta, e che non ha rilevanza, invece, il fine di creare uno scudo per il mafioso effettivo, proprietario della società, tanto più che non affiora ancora l'intento di aiutare il mafioso stesso quando questi non è ancora sottoposto a indagini o a ricerca personale da parte delle autorità pubbliche.

Quanto alla censura di difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basta osservare, in contrario, che il pensiero della Corte di merito, al riguardo, emerge a sufficienza dalla considerazione relativa alla applicazione della pena in maniera già abbastanza contenuta.

Per la prescrizione del favoreggiamento contestato anche a VITALE PAOLO non emerge, né dai motivi del ricorso né dall'esame diretto della sentenza impugnata, analogamente a quanto rilevato per la situazione del concorrente nello stesso reato di

Paolo

favoreggiamento (BIONDO SALVATORE) e per altre situazioni similari (VARRICA FRANCO e CARMELO), la sussistenza neppure di un minimo elemento idoneo a far pervenire a un proscioglimento pieno ai sensi dell'art. 152 del V.C.P.P..

Le censure del ricorrente che investono la stessa affermazione fatta già dai giudici di secondo grado costituiscono una mera affermazione che non c'era prova della falsità dell'alibi fornito a BRUNO FRANCESCO, e non possono, quindi, integrare la causa di proscioglimento prevista dalla norma.

La sentenza impugnata, dunque, anche per il VITALE deve essere annullata senza rinvio per la ragione sopra detta.

ZANCA CARMELO.

Ricorre contro la sentenza di secondo grado che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 10, assorbiti il capo 1, 22 e 275 (estorsione), unificati nel vincolo della continuazione, e assume che non si era tenuto conto che le accuse di CALZETTA provenivano da un mitomane, con mania di persecuzione e propensione alla calunnia, come era

Vitale
S

documentalmente provata (le sue lettere al G.I. e a "La Repubblica"; le accuse al commissario MONTORIO, i rapporti disciplinari), e null'altro si era trovato in ordine all'estorsione. Lamenta, poi, che non v'è motivazione per quanto riguarda la efficacia retroattiva dell'art. 416 bis C.P., e ciò era tanto più viziante poiché la genericità delle accuse non consentiva di localizzare nel tempo la condotta associativa.

Le censure non sono fondate.

Quanto alle ultime proposizioni, basta replicare che il vizio di motivazione non è rilevante in ordine alla questione di diritto dell'efficacia retroattiva o meno dell'art. 416 bis e che sotto il profilo interpretativo la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto, raccogliendo l'adesione di questa Corte regolatrice nelle osservazioni di carattere generale, che la condotta associativa mafiosa nei termini specificanti, in fatto era già materialmente presente anche nel vigore del solo art. 416 C.P., onde il problema giuridico posto dalla introduzione della norma nuova dell'art. 416

Proven

bis si doveva risolvere in un concorso apparente di norme sopravvenuto, con riguardo, ovviamente, al solo particolare tipo di condotta a delinquere, contestata.

Tale premessa vuota di contenuto l'accento alla incerta collocazione temporale delle accuse e assorbe perfino il rilievo che tale incertezza non solo è meramente affermata, in contrasto con quanto accertato dalla sentenza impugnata, ma appare irrilevante anche alla luce del principio, anch'esso ribadito nelle notazioni iniziali, che la concessione dell'adesione al sodalizio criminale (alla pari che nell'associazione per droga) cessa di produrre effetti solo quando emergono prove decisive di una obiettiva recisione del legame che, per sua natura, è ferreo e continuativamente incombente.

In ordine poi al rilievo della inattendibilità del CALZETTA, è sufficiente ricordare che la posizione di costui è stata analizzata in modo penetrante, specie per i profili ora sottolineati dall'imputato. E i giudici del merito, fatte le

opportune sceverazioni hanno, alla fine, concluso, con logica spiegazione, che il CALZETTA era, in effetti, un povero di spirito, ma del tutto sincero e privo di motivi speculativi. Il rilievo in oggetto, quindi, si risolve in una ripetizione di un giudizio diverso di fatto, correttamente respinto in sede di merito. E del resto i giudici suddetti hanno verificato le accuse del CALZETTA alla luce di un più vasto e completo quadro accusatorio (altre numerose accuse di altri coimputati e anche fatti obiettivi accertati, come il disappunto dello ZANCA per il misero "pizzo" estorto al fratello di CALZETTA, l'ammissione delle intimidazioni alla "Termoblok", la partecipazione alla sparatoria del Natale del 1982, i rapporti con mafiosi di spicco, la consegna allo ZANCA di una valigetta con droga).

Anche il ricorso del P.G. è, peraltro, infondato.

Egli si duole della avvenuta applicazione della continuazione tra i vari reati accertati, ma, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, la doglianza ripropone anch'essa un giudizio di fatto

W. Valeri

inammissibile e, comunque, licenziabile sulla base del rilievo, dell'intreccio inestricabile, ab initio, delle varie condotte criminali, fatto dalla sentenza impugnata.

Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.

Si è già detto della inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di ZANCA GIOVANNI (cl. 1941) dichiarato responsabile del reato di cui al capo 10 assorbito il capo 1 e assolto anche dal traffico di droga come già lo era stato dalla relativa associazione (capo 13).

Con il suo ricorso l'imputato lamenta, invece, infondatamente, che si è dato credito a CALZETTA STEFANO contro ogni credibile aspettativa, riproponendo, sia pure in modo più sintetico i rilievi screditanti dedotti da ZANCA CARMELO. E senza pregio si duole di una pretesa omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Infatti per quest'ultimo punto basta osservare che il pensiero della Corte del merito è sufficientemente e correttamente espresso, per

collegamento al richiamo alla pericolosità dell'imputato, alla rilevante entità della partecipazione al sodalizio criminale e al tipo estremamente pericoloso di questo stesso sodalizio.

Anche quanto alla censura di violazione di legge e di vizio di motivazione sulla responsabilità, è sufficiente una breve replica, ricordando le già fatte osservazioni circa la credibilità del CALZETTA e il conforto che alle sue rivelazioni contro l'imputato la Corte di secondo grado ha ravvisato nelle altre accuse di altri collaboranti e nelle ammissioni dello stesso imputato circa le riscossioni dei "pizzi", da lui effettuate per conto della cosca.

Il ricorso dell'imputato va perciò respinto.

Anche per ZANCA GIUSEPPE, condannato per il solo reato di cui al capo 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui al capo 1, si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G..

Infondato peraltro è anche il ricorso dell'imputato, il quale ripropone i rilievi

screditanti delle accuse del CALZETTA STEFANO, di cui si è già detto ampiamente e ripetutamente e non correttamente lamenta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. quando ormai è principio accolto anche da questa Corte regolatrice che la norma non vieta affatto di utilizzare come riscontri le plurime chiamate in correità, salva la massima cautela e prudenza argomentativa, che nel caso è stata puntigliosamente osservata.

Sono invece preclusi i rilievi in ordine alla perdurante condotta successivamente al settembre 1982 e alle ritenute aggravanti, perché essi non risultano dedotti in appello.

La condanna in appello di ZANCA PIETRO (cl. 1931) per il reato di cui all'art. 416 bis assorbito in esso quello di cui all'art. 416 e per quello di estorsione ai danni di CALZETTA VINCENZO, in concorso con altri, viene impugnata dal P.G. che lamenta l'erronea applicazione della continuazione. Ma il ricorso è privo di fondamento perché, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, la decisione del giudice di appello che ha richiamato

le ragioni della prima sentenza circa la compenetrazione dei due delitti nell'unica ideazione criminale originaria, è conforme ai criteri giuridici enunciati nella parte generale, ed è appoggiata, in fatto, ad una coerente analisi delle risultanze acquisite.

Infondato appare, peraltro, anche il ricorso dell'imputato, il quale ripropone tutte le questioni, sollevate anche da altri ricorrenti concernenti la violazione della monocraticità del Giudice Istruttore, la illegittimità del deposito delle sole copie degli atti e del mancato deposito degli atti stralciati. Per la confutazione di tali assunti è sufficiente rinviare al contrario avviso espresso all'inizio.

L'imputato altrettanto senza pregio lamenta, poi, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. perché anche su tale punto trova il dissenso in diritto da questa Corte espresso sempre nella parte iniziale. Restano le censure in ordine alla misura della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura detentiva ma anche per tali rilievi basta

SSA

ricordare che il pensiero della Corte di secondo grado, in conformità, anche qui, ai principi enunciati nella parte iniziale, risulta coerentemente e compiutamente esposto per collegamento alla ricostruzione della condotta dell'imputato, alla pericolosità del personaggio e alla particolare carica delinquenziale del sodalizio criminoso di appartenenza.

ZARCONE GIOVANNI.

Condannato anche in appello per i reati di cui ai capi 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione, è destinatario del ricorso del P.G. che però, è stato già dichiarato inammissibile all'inizio perché l'impugnazione è stata proposta fuori termine.

A sua volta ricorre con due ordini di motivi lamentando, oltre al vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, la illegittima utilizzazione delle rivelazioni dei collaboranti perché contrastanti con le nuove direttive dell'art. 192 N.C.P.P. e, comunque, portatrici solo di nebbia, circa la sua

individuazione come la persona che fu vista insieme ai GRADO, che contrattavano con trafficanti stranieri, in presenza di elementi negativi come la permanenza della moglie sempre a Milano (e mai in Spagna né a Palermo) e la menzione solo di un "Giovanni" e non di "GIOVANNI ZARCONI" da parte del TOTTA che pure lo conosceva bene.

Le censure sono peraltro tutte infondate e si scontrano con la minuziosa ed esaustiva interpretazione, in senso contrario, data ai vari elementi probatori dai giudici di secondo grado. Essi hanno, infatti, ritenuto univoche e convergenti le accuse del TOTTA perché costui era l'uomo di fiducia dei GRADO, partecipava con loro ai traffici e, quindi, sapeva bene dei fatti e delle persone che ruotavano attorno ai GRADO stessi. Riscontro serio sono state ritenute sia le altre accuse di RODOLFO AZZOLI sia quelle di CAVALLO ENRIQUE (portiere in Spagna) e le ulteriori dichiarazioni accusatorie di SALAK SEAMI e di WAKKAS SALAK AL DIN (accertati collaboratori stranieri) e di certo SANTE GAIARDONI (quanto al

riscontro della vendita allo ZARCONE di una BMW indicata dal TOTTA), nonché del CALDERONE e del MARINO MANNOIA.

Il TOTTA, in particolare, aveva indicato l'imputato con il soprannome di "postino", a cagione della sua qualità di ex dipendente dell'amministrazione delle Poste con la disponibilità di automobili costose; ed aveva precisato che lo ZARCONE aveva presenziato agli incontri tra i GRADO e i "turchi" per le trattative di sostanze stupefacenti, aggiungendo che costui era fuggito in Spagna al seguito appunto, del GRADO. A ciò è stato aggiunto che RODOLFO AZZOLI aveva rivelato di essere stato anche presente e partecipe a vari "traffici" del gruppo GRADO e di avere, proprio insieme allo ZARCONE, studiato la possibilità di investire in immobili, in Spagna, notevoli proventi della droga per conto dei GRADO stessi.

A fronte di questo imponente complesso di fatti e dei coerenti loro collegamenti, appare all'evidenza che le argomentazioni dell'imputato si risolvono in

un rifacimento del giudizio di fatto a sua misura, che non addita vizi logici e, quindi, rimane privo di rilevanza.

E ciò tanto più che le utilizzazioni coordinate delle rivelazioni dei pentiti risultano essere conformi alla portata che è stata assegnata, anche da questa Corte regolatrice, alla disposizione dell'art. 192 N.C.P.P., e sono state condotte con la più stretta osservanza della massima prudenza e cautela che quella norma impone come unico limite al ragionamento del giudice.

Anche quanto al diniego delle attenuanti generiche, si può osservare che il pensiero della Corte del merito appare chiaramente per collegamento all'analisi accurata del fatto sopra riassunto.

Il ricorso dello ZARCONI va perciò respinto.

ZITO BENEDETTO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di Appello ha confermato tale condanna, rilevando come il coinvolgimento dello ZITO nei traffici di droga tra

la Sicilia e gli USA era emerso nel processo c.d. di "pizza connection", ed era confermato dai c.d. "affidavit" confermati dall'agente CHARLES ROMAY e dalle fotografie e telefonate registrate.

Il ricorso del P.G. che si duole dell'applicazione della continuazione, è destituito di fondamento alla luce dei criteri guida sul punto già esposti nella relativa parte generale e della coerente rilevazione, in fatto, dell'intreccio ab initio delle due condotte, svolta dai giudici di merito.

Destituito di fondamento è anche il ricorso dell'imputato che lamenta l'erronea utilizzazione delle indagini delle autorità statunitensi, trascurando che tali atti sono legittimi, in base alle regole che ammettono il richiamo di tali atti nel processo italiano salvo il limite dell'ordine pubblico interno, e comunque, sono stati confermati mediante regolare testimonianza a dibattimento.

Si duole anche che sia stata ritenuta la consumazione del traffico in Italia, non considerando che il fatto è stato utilizzato per dedurne, fondatamente e correttamente, che vi era

L. M. M.

un movimento da e per la Sicilia e verso l'estero, onde l'inizio o la consumazione dell'azione in Italia. Lamenta infine la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla misura della pena e alle aggravanti, deliberatamente obliterando che i giudici di secondo grado hanno espressamente fatto menzione della oggettiva gravità della condotta accertata, della mancanza di motivi per concedere una qualsiasi attenuazione e del notevole livello di pericolosità sociale del ricorrente. Anche il ricorso di ZITO va pertanto respinto.



Abaleu

RICORSI DEL SOLO P.G.

Vanno infine considerate le posizioni dei sottosegnati imputati connotate dal fatto che è stato proposto ricorso unicamente da parte del Procuratore Generale:

BATTAGLIA ANTONINO.

Con sentenze conformi rese nei due gradi di merito è stato assolto dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, (in primo grado con formula dubitativa), nonché con formula piena, in ambedue i gradi, dai reati concernenti gli stupefacenti di cui ai capi 13 e 22 (75 - secondo comma, 71 e 74 nr. 2 e 5 - e primo e secondo cpv. della legge 22.12.75 nr. 685, 81 cpv. - C.P.), sul rilievo che non potevano costituire sicuro indizio di adesione al sodalizio criminoso le sole rivelazioni del coimputato CALZETTA STEFANO e che non potevasi attribuire il valore di riscontro al fatto che il BATTAGLIA avesse riconosciuto di possedere un'auto volkswagen jetta,

senza alcun elemento ulteriore a sostegno che arricchisse il significato da dare al trasporto di stupefacenti da Palermo alla Lombardia con detta autovettura, mentre la tesi d'accusa non solo non aveva trovato alcun conforto ma era stata per di più smentita dall'altro collaboratore MARINO MANNOIA che aveva escluso l'adesione del BATTAGLIA al sodalizio criminoso.

Se ne duole con ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo che avverso l'assoluzione del BATTAGLIA richiama le dichiarazioni del CALZETTA là dove aveva indicato i fratelli BATTAGLIA, come facenti parte del gruppo "GRAVIANO", della "famiglia" di Corso dei Mille, specificando che ANTONINO BATTAGLIA era corriere di eroina da Palermo a Milano, nonché il riscontro delle dichiarazioni dello stesso BATTAGLIA, il quale aveva ammesso di possedere quel tipo di auto e di venire saltuariamente in Palermo.

Ha altresì rievocato il fatto che BATTAGLIA era conosciuto dal CALZETTA, e il riscontro costituito sia dalla circostanza che in realtà il BATTAGLIA

risultava imputato di una rapina, sia dalle comprovata frequentazione dei GRAVIANO.

Deduce pertanto la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e la illogicità della decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Invero, ciò che il P.G. ricorrente qualifica come "riscontri" sono solo circostanze che ineriscono alla attendibilità del chiamante in correttezza e come tali confortano solo la effettiva conoscenza del BATTAGLIA e la sua frequenza con i GRAVIANO ma nulla chiariscono, secondo ciò che è stato evidenziato dai giudici del merito, circa la illegittimità ed il contenuto di quei rapporti.

Peraltro gli elementi valorizzati dal P.G. risultano tutti già esaminati dai predetti giudici dell'appello e l'iter motivazionale appare seguito con coerenza logica oltre che utilizzando integralmente il compendio probatorio, sicché non è dato ravvisare né la violazione di legge né la illogicità della decisione.

BISCONTI ANTONINO.

E' stato assolto, con formula dubitativa in primo

grado, e, con quella piena, in appello, dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) sul rilievo che la dichiarazione del "pentito" CONTORNO, secondo cui il predetto era un "uomo d'onore" della famiglia di BELMONTE MEZZAGNO, suffragata dal riconoscimento fotografico e dall'asserzione del CONTORNO di aver visto i fratelli BISCONTI presso la tenuta "FAVARELLA" di MICHELE GRECO, nonché la gestione di affari unitamente al fratello Ludovico, riconosciuto colpevole degli stessi reati, non fosse univocamente né sicuramente dimostrativa dell'appartenenza al sodalizio criminoso, sicché - nel dubbio - spettava l'assoluzione anche perché l'altro collaboratore, MARINO MANNOIA, aveva escluso che il suddetto fosse un "uomo d'onore" come, invece, era il di lui fratello Ludovico. Il P.G. di Palermo sostiene, in contrario, che la decisione contraddiceva quanto rilevato a proposito dell'imputato PIETRO VERNENGO circa la differenziazione tra il dato formale e sacramentale dell'affiliazione e la partecipazione ai diversi

Greco

livelli di "cosa nostra", senza esaminare se il MARINO MANNOIA si riferisse all'una o all'altra forma di partecipazione. Ricorda inoltre le notizie fornite dal CONTORNO circa la frequentazione di persone mafiose e gli accertati legami economici con le stesse.

Il ricorso non può essere accolto.

Invero non appare la denunciata contrapposizione fra le modalità di valutazione delle notizie fornite dai due collaboratori di giustizia anzitutto perché non è dato cogliere la differenziata accezione fornita dal CONTORNO rispetto a quella del MARINO MANNOIA, sicché non è possibile desumere il vizio logico che infici la motivazione dei giudici del merito nel ritenere la chiamata in correità del primo paralizzata dalla opposta affermazione del secondo collaboratore.

Con la conseguenza che gli altri elementi di prova indicati dal ricorrente vengono anzitutto a mancare del referente ed ineriscono ad una valutazione che implica una non consentita equiparazione degli accertati rapporti economici con quelli mafiosi.

CHIANG WING KEUNG.

In primo grado era stato condannato per violazione agli artt. 71 e 74 e 75 della legge 22.12.75 nr. 685, in continuazione ai reati (artt. 71 e 74 della stessa legge) di cui alla sentenza 4.10.86 emessa dalla Corte di Appello di Roma, ormai definitiva.

L'applicazione della continuazione fra reato associativo e reato scopo veniva confermata anche in appello sul rilievo di una corretta individuazione di un solo disegno criminoso, rispetto alla precedente contestazione, che emergeva dal complessivo quadro della attività dell'imputato quale trafficante di stupefacenti.

Se ne duole con ricorso il P.G. di Palermo il quale denuncia la omessa considerazione dell'autonomia del reato di associazione rispetto ai reati fini e l'omesso esame delle circostanze che escludevano la presenza dell'unico disegno criminoso.

Come per tutti gli altri ricorsi del P.G. avanzati per la riconosciuta continuazione, anche quello contro il CHIANG WING KEUNG deve essere respinto.

Premesso, infatti, che l'accertamento in ordine

alla presenza di un unico disegno criminoso, a monte ed a presidio di una pluralità di reati commessi da un qualsiasi soggetto, implica una valutazione che inerisce ad elementi sintomatici della intenzione e del programma dello stesso soggetto, e che non si può aprioristicamente basare sulla diversità di struttura (SS.UU.PP. 26.5.84 nr. 13, FALATO, Cass. pen. IV, 22.7.85 nr. 7665) la inesistenza del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già coperti da giudicato, ancorché meno gravi, è da escludere che nel caso in esame i giudici a quibus siano incorsi nella violazione dello art. 81 C.P.. La decisione si rivela, perciò, insuscettibile di censura da parte di questa Corte Suprema posto che, ormai, la sufficienza - ai fini della continuazione fra plurimi reati - di un generico programma criminoso nel quale si inseriscono poi le singole condotte, e la possibilità che sia riconosciuto il vincolo fra i reati di associazione e i reati fine, trova spazio maggiore, ed ancor più logico, nella evenienza di un reato di associazione a dolo

specifico, molto settoriale e specializzato come quello configurato dallo art. 75 della legge sugli stupefacenti, rispetto ai reati comuni.

La posizione di CIULLA GIOVANNI è stata esaminata congiuntamente a quella dei fratelli CIULLA CESARE e CIULLA SALVATORE con il conclusivo rigetto del ricorso del P.G.

FASCELLA ANTONINO.

In primo grado era stato assolto con formula dubitativa dalle accuse di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

La Corte di secondo grado ha rilevato la insufficienza dei dati forniti dai pentiti CONTORNO e CALZETTA, il primo dei quali aveva riconosciuto l'imputato essere uomo d'onore della famiglia di S. Maria di Gesù, senza tuttavia aggiungere alcun altro elemento; rispetto a ciò si poneva in dissonanza la dichiarazione dell'altro "pentito" MARINO MANNOIA il quale aveva escluso che l'ANTONINO FASCELLA, a differenza dei fratelli, fosse associato al sodalizio criminoso.

La Corte di Appello si è pertanto limitata ad

adeguare la formula assoluta a quella prevista dal nuovo codice di rito.

Avverso quest'ultima decisione ricorre il P.G. di Palermo il quale denuncia la contraddittorietà e la illogicità della sentenza impugnata in tema di responsabilità, non avendo essa tenuto conto degli elementi versati in processo, asseveranti l'integrazione di ANTONINO FASCELLA con altri soggetti mafiosi e la gestione con essi di attività commerciali; era stato pure trascurato che l'asserzione del MARINO MANNOIA si riferiva, come per GIUSEPPE VERNENGO, alla affiliazione formale e sacramentale non a quella sostanziale.

Le censure non sono fondate come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

Infatti, ciò che è essenziale al fine della configurazione della responsabilità per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. è, in una agli altri elementi costitutivi, la illiceità dei rapporti fra gli associati, mentre non bastano i semplici contatti, i rapporti con persone appartenenti a sodalizio criminale per ritenere che

colui il quale li intrattiene sia anch'esso partecipe del sodalizio medesimo.

Appare quindi corretto il criterio di ragione adottato dai giudici di appello allorquando hanno evidenziato che agli elementi di sospetto ed indiziari non si aggiungeva alcun elemento preciso che definisse l'effettivo contenuto dei rapporti correnti fra ANTONINO FASCELLA ed altri soggetti ritenuti mafiosi.

Il che rende ininfluyente il rilievo ulteriore del P.G. ricorrente, perché se è pur vero che a pag. 3673 della sentenza impugnata si dà atto di avere il MARINO MANNOIA, nell'indicare gli uomini cosiddetti "d'onore", fatto riferimento al solo dato formale o sacramentale di inserimento ufficiale nello organigramma mafioso, è però anche vero che il negativo asserto dello stesso MARINO MANNOIA per quanto riguardo l'imputato in esame, non consente agli altri dati di riempire il vuoto probatorio circa il contenuto dei rapporti fra il detto FASCELLA ed i sodali mafiosi.

GUTTADAURO GIUSEPPE.

Imputato di associazione per delinquere di tipo comune e mafioso, ai sensi degli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10 della rubrica) è stato in primo grado assolto da ambedue le contestazioni per insufficienza di prove, non essendo state ritenuti bastevoli gli elementi forniti dal collaboratore VINCENZO SINAGRA, il quale lo aveva visto più volte in compagnia di FILIPPO MARCHESE, allorquando costui era latitante, e che lo aveva indicato come medico, proprietario della villa dove quello si era rifugiato ma che era risultata di proprietà di IGNAZIO GRECO, ritenuto suo suocero (la villa era invece parte di proprietà del defunto suocero e parte di proprietà del suddetto GRECO, zio della moglie).

Ulteriori elementi a carico erano state considerate le notizie, fornite dal SINAGRA il quale le aveva apprese dall'omonimo suo cugino soprannominato "tempesta", secondo cui detto imputato "era dei nostri" ed assisteva gli affiliati allorquando avevano bisogno di cure non denunciabili alle autorità.

La Corte di secondo grado ha confermato il giudizio assolutorio, adeguandolo alle formule consentite dal nuovo codice di rito, ritenendo che, nonostante le ammissioni dell'imputato sulle proprie frequentazioni con soggetti mafiosi ritenuti di certo livello, spiegate con motivi professionali, e nonostante il notevole peso probatorio degli elementi gravanti sul professionista, permaneva un quadro di incompletezza probatoria.

Ricorre il P.G. deducendo l'erronea ed incompleta valutazione degli elementi probatori forniti dal "pentito" SINAGRA, delle ammissioni dello stesso GUTTADAURO circa le proprie frequentazioni, del possesso dei numeri telefonici di molti mafiosi ed infine della particolarmente qualificata notizia fornita dal collaboratore MARINO MANNOIA secondo cui il GUTTADAURO era addirittura un "consigliere" della "famiglia" di Roccella.

Osserva sul punto questa Corte regolatrice che la sintetica risoluzione assolutoria dei giudici di merito collide col rilievo da attribuire alle chiamate in correità, quando assistite da riscontri

esterni, di cui s'è già chiarita la valenza nella parte generale, a proposito dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. La suddetta risoluzione non tiene conto, si da integrare una motivazione apparente, del sinergismo derivante dalla valorizzazione dei plurimi e concorrenti dati indiziari, da apprezzare non solo singolarmente ma anche attraverso le loro interazioni con il tipo di organizzazione criminosa descritta in precedenza dagli stessi giudici del merito, organizzazione caratterizzata dalla massima riservatezza nei confronti degli elementi esterni. Non risulta neppure esaminata dalla sentenza impugnata la conciliabilità dei confidenziali rapporti non estemporanei con esponenti mafiosi (di cui a pag. 2858) rapportata al modello ed alla segretezza del sodalizio.

L'apprezzamento in ordine alla conferita, dal GUTTADAURO, disponibilità di una villa a favore del latitante FILIPPO MARCHESE appare certamente disomogeneo e contrastante, pur in presenza di ulteriori elementi probatori, con altra parte della sentenza, là dove viene esaminata la similare -

sotto questo punto di vista - disponibilità di una villa in favore di TOMMASO BUSCETTA parimenti latitante.

Devesi quindi annullare la sentenza impugnata nei confronti di GUTTADAURO GIUSEPPE affinché altra sezione della Corte di Appello di Palermo proceda a riesaminare la situazione probatoria, in rapporto alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, tenendo conto dei superiori rilievi, e ferma restando l'ovvia oltre che piena libertà di valutazione, che il giudice di rinvio dovrà tradurre in motivazione esaustiva e non contraddittoria.

INCHIAPPA GIOVANNI BATTISTA.

In primo grado era stato assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui agli artt. 71 e 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, e dichiarato colpevole di partecipazione ad associazione per delinquere, prima comune e, poi, di tipo mafioso (artt. 416 e 416 bis C.P.).

I giudici di secondo grado hanno rilevato che a suo carico esisteva unicamente il fatto che nel gennaio del 1982 l'INCHIAPPA era stato tratto in arresto

unitamente a GIUSEPPE MARCHESE e FRANCESCO SPADARO a bordo di un'autovettura entro la quale erano state trovate armi da sparo con matricole abrase. Tenendo conto della distinzione fra reato di associazione e reati fine, i quali possono essere autonomamente ed estemporaneamente deliberati senza che si faccia parte di un sodalizio criminoso, e rilevando l'assenza di ulteriori elementi (tali non apparendo gli accertati contatti dell'INCHIAPPA con persone mafiose, anche per lavori) a conforto del vincolo associativo, ed anzi tenendo conto che il "pentito" MARINO MANNOIA aveva escluso nell'imputato la qualifica di "uomo d'onore", la Corte di secondo grado lo ha assolto da tutti i reati per non avere commesso i fatti, uniformando - per i delitti concernenti gli stupefacenti - la formula alle nuove disposizioni normative.

Se ne duole con ricorso il P.G. il quale lamenta che non siano stati valorizzati altri elementi, come l'arresto dell'imputato, con le armi, in piena guerra di mafia, con due killers mafiosi, alle cui attività egli partecipava e dai quali non sarebbe

stato chiamato ove fosse stato estraneo al sodalizio.

Eravi stata, inoltre, un'erronea interpretazione dei suoi ulteriori rapporti con altri elementi mafiosi e delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA.

Ciò premesso, rileva questa Corte regolatrice che vanno condivise le richieste del P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

Infatti, non uno degli elementi indicati dal ricorrente è sfuggito all'esame dei giudici del merito, i quali non hanno trascurato le possibilità di "una carica sintomatica ulteriore", ma hanno pure evidenziato come l'adesione al sodalizio criminoso trascendeva dalle singole attività delittuose e doveva cogliersi attraverso la reiterazione di comportamenti criminosi oppure attraverso un supporto probatorio qualificato ed univoco, qui mancanti.

In definitiva, quindi, il P.G. si lamenta dello scarso spessore probatorio attribuito agli elementi versati nel processo, finalisticamente considerati in relazione ai delitti di associazione.

Non è chi non veda come siffatte censure concretino doglianze volte ad una riconsiderazione del merito, estranea al sindacato di mera legittimità.

LA ROSA ANTONINO.

In primo grado era stato ritenuto colpevole di associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 C.P.) e mafioso (art. 416 bis C.P.), riuniti in continuazione mentre era stato assolto per insufficienza di prove dalle accuse di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 75 della legge sugli stupefacenti) e traffico delle stesse sostanze.

I giudici di secondo grado tenevano conto del fatto che il 17.1.83 l'imputato era stato trovato in possesso di copiosa documentazione riguardante le aziende e le attività economiche facenti capo ai fratelli GRECO di Ciaculli nonché ai PRESTIFILIPPO, oltre che di numerose chiavi relative a lucchetti e cancelli installati nel comprensorio edilizio della stessa zona di Ciaculli ove, secondo le rivelazioni del "pentito" SALVATORE CONTORNO, insisteva una

fitta rete di strade interne, bloccate da cancelli
siti in posizioni strategiche onde impedire
l'accesso agli estranei e le cui chiavi erano
sostituite ogni qualvolta era tratto in arresto un
latitante in possesso di loro copie; consideravano
anche che il LA ROSA era risultato adibito alla
gestione amministrativa della cooperativa
"FAVARELLA" dei fratelli MICHELE e SALVATORE GRECO,
in un ruolo fiduciario talché aveva compiuto
numerose operazioni bancarie per conto dei GRECO e
dei PRESTIFILIPPO, e rilevano anche l'importanza
del fatto che gli erano stati trovati appunti
concernenti la trasformazione chimica della morfina
- base in cocaina, peraltro rudimentali,
inefficienti e privi di rigore scientifico. E
tuttavia che ciò non era sufficiente per affermarne
la colpevolezza giacché a rendere ambigua in
maniera insuperabile la posizione del LA ROSA in
ordine ai delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis
C.P., stava il di lui ruolo di lavoratore
subordinato dei GRECO - PRESTIFILIPPO, ruolo che -
da solo - bastava a giustificare l'attività da lui

Salvatore Greco

svolta.

Il dubbio veniva reso ancor più consistente dal fatto che il "pentito" MARINO MANNOIA aveva esclusa la qualifica di "uomo d'onore" da parte del LA ROSA. Lo hanno così assolto da tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto.

Se ne duole con ricorso il P.G. il quale relativamente alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416 bis C.P.) lamenta la illogica valutazione dei fatti processualmente acquisiti, in ordine al ruolo del LA ROSA, indubbiamente non limitato alla gestione lecita dell'ingente patrimonio dei GRECO, ma anche fiduciario degli stessi e quindi certamente conoscitore e cooperatore anche nella gestione delle attività illecite.

I rilievi suesposti sono fondati e meritano di essere accolti.

Infatti, seppure i giudici di appello hanno tenuto conto del ruolo di contabile svolto dal LA ROSA il quale, per questo solo fatto inerente ad attività lecite, non poteva essere ritenuto partecipe anche

Handwritten signature

di quelle illecite, non hanno però tenuto conto né del ruolo particolarmente fiduciario svolto in favore dei più alti esponenti dell'organizzazione criminale, e quindi la collocazione in un ganglio vitale per la gestione di numerosi e cospicui interessi, né la segretezza dell'associazione già evidenziata in altra parte della stessa sentenza, che poteva essere facilmente violata da chi era collocato in quella posizione.

Inoltre, quanto sopra non è stato ricollegato sinergicamente al possesso delle chiavi della tenuta "FAVARELLA", descritta come il cuore dell'organizzazione dei GRECO, fitta di strade e di cancelli, la cui sintomaticità doveva essere pure ricollegata alla ovvia conoscenza di ciò che vi si svolgeva e la cui natura poteva rimanere qualificata in base al fatto della sostituzione delle chiavi ogni volta che veniva tratto in arresto un associato latitante che ne possedeva copia.

I superiori rilievi, che vengono mossi sulla scorta degli accertamenti di fatto enunciati dagli stessi

giudici del merito, rendono in parte apparente ed in parte contraddittoria la spiegazione concernente l'assoluzione del LA ROSA dalle imputazioni mossegli nei capi 1 e 10.

Da ciò la necessità che, il compendio probatorio venga nuovamente e liberamente rivalutato nei confronti del LA ROSA ANTONINO da altra sezione della stessa Corte di Assise di Appello, senza incorrere nei rilevati vizi della motivazione.

MARCHESE SANTO.

Avverso la di lui assoluzione, in primo grado, per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capi 1 - 10 - 13 - 22 della rubrica) avevano interposto appello sia l'interessato, che chiedeva l'assoluzione con formula piena, sia il P.M. che instava per la condanna.

I giudici di secondo grado confermavano il precedente giudizio, adeguando la formula al nuovo codice di rito, sul rilievo che le sole dichiarazioni del "pentito" SALVATORE CONTORNO, prive di riscontro, in effetti non si rivolgevano

verso il MARCHESE SANTO nei termini esattamente riferiti dall'accusa e che la di lui frequentazione del fratello Mario, cointeressato in una raffineria di droga, poteva essere spiegata con lo stretto rapporto di parentela anziché con la partecipazione al sodalizio criminale.

Inoltre in appello il "pentito" MARINO MANNOIA non aveva saputo riferire alcunché sol conto del predetto imputato; il che assumeva rilievo sia in rapporto all'associazione per delinquere che a quella concernente il traffico di stupefacenti.

Avverso tale pronuncia ricorre il P.G. deducendo che le dichiarazioni del CONTORNO erano state specifiche in ordine alla presentazione del MARCHESE SANTO come uomo d'onore e come gestore della raffineria di droga del fratello Santo in Villa Ciambra; a ciò facevano riscontro le dichiarazioni del MARINO MANNOIA sulla raffineria.

Osserva questa Suprema Corte che, pur in assenza di conclusioni del P.G. di udienza specificatamente riguardanti MARCHESE SANTO, vadano respinte le censure del ricorrente P.G..

Invero il ricorso, che si appalesa al limite della inammissibilità, ripercorre le vie della valutazione dei dati di fatto sorreggenti l'accusa, ne inficia l'interpretazione e la valenza loro data dai giudici del merito, così postulando in questa sede un diverso - ma inammissibile - ulteriore giudizio dei fatti storici.

Esso, inoltre, non considera che la chiamata in correità deve essere suffragata da altri elementi individualmente riferiti al soggetto incolpato in rapporto non ad un fatto reato qualsiasi bensì a quello che viene specificamente attribuito allo stesso soggetto. Il riscontro che concerne solo il fatto storico criminoso non è sufficiente e non si possono confondere i due diversi tipi di riscontro confortanti la chiamata in reità.

La motivazione spiegata dai giudici dell'appello, per contro, non solo non evidenzia vizi logici nel ragionamento seguito dai giudici stessi, ma anche si attiene ad una corretta interpretazione dell'art. 192, terzo comma nuovo C.P.P.. L'impugnativa del P.G. deve essere pertanto

Sp. M. Valer

respinta.

SCAVONE GAETANO.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10 (416 e 416 bis C.P.), mentre era stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

I giudici dell'appello hanno rilevato la inconsistenza ed il difetto di convergenza degli elementi di accusa costituiti dalle dichiarazioni di quel LEONARDO VITALE, "pentito" di antica data, il quale aveva narrato soltanto che lo SCAVONE aveva partecipato al recupero di una refurtiva, e del "pentito" CALZETTA il quale aveva riferito che lo SCAVONE era il prestanome delle attività imprenditoriali del cognato PINO SAVOCA.

Il silenzio del BUSCETTA sul suo conto, ancorché fosse stato testimone alle nozze della figlia di quest'ultimo "pentito", non adduceva alcun elemento aggiuntivo significativo.

Inoltre non apportavano un contributo probatorio né

le dichiarazioni del CALDERONE, che vedendone la fotografia lo indicava come persona a lui vagamente nota, né quelle del MARINO MANNOIA il quale lo aveva definito come "vecchio uomo d'onore in disarmo".

Pertanto i giudici dell'appello lo hanno assolto da tutte le imputazioni secondo le formule previste dal nuovo codice di rito.

Avverso tale pronuncia ha avanzato ricorso il Procuratore Generale di Palermo il quale sostiene che lo SCAVONE, affiliato a "cosa nostra" da tempi remoti, si era nel tempo defilato ma non aveva receduto dal sodalizio, continuando a fare parte della "famiglia" di Porta Nuova ed a frequentare i mafiosi di Corso dei Mille. Sottolinea, altresì che le indicazioni dei "pentiti" VITALE e CALZETTA non erano così riduttive come riferito nella sentenza di appello mentre quelle del MARINO MANNOIA non attestavano un recesso dalla organizzazione criminosa, dovendosi anzi desumere la persistenza del vincolo dai frequenti contatti mantenuti con elementi mafiosi, dal supporto fornito al cognato

GIUSEPPE SAVOCA, condannato in questo processo, dall'amicizia con ANTONIO CASELLA, condannato ed ucciso dopo la condanna, nonché dalla sua specifica attività di contrabbandiere.

Ciò premesso, ritiene questa Corte regolatrice di dovere aderire alle richieste del P.G. di udienza volte alla reiezione del ricorso.

Infatti, a prescindere dalla erronea equiparazione posta dal ricorrente fra i rapporti amicali o parentali con soggetti mafiosi e i rapporti di natura criminale con gli stessi soggetti, potendo i primi ingenerare e giustificare sospetti che però devono tradursi - attraverso apposite indagini - in prove circa il contenuto illecito di quei rapporti, va considerato che oltre a postulare una inversione dell'onere della prova sul recesso, pur avendo il giudice a quo motivato sul punto con riferimento a ben precisa acquisizione fornita dal MARINO MANNOIA, in definitiva il P.G. ripercorre le vie dell'analisi minuta degli elementi probatori per invocare, in effetti, un diverso apprezzamento del merito, e cioè l'attribuzione di peso o valenze o

significati diversi ai fatti storici, rispetto a quelli ritenuti dal giudice di appello, così postulando la possibilità di un terzo giudizio di merito.

TINNIRELLO ANTONINO.

In primo grado era stato dichiarato colpevole di tentata violenza privata (capo 342) e prosciolto dal delitto di danneggiamento aggravato (capo 343) perché estinto per amnistia ed assolto per insufficienza di prove dalle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10).

I giudici di secondo grado hanno rilevato che seppure le imputazioni di cui al capo 342 (da dichiarare estinto per prescrizione) e al capo 343, erano normalmente indicative di un'attività criminosa caratterizzata dalla intimidazione, consentanea ad attività mafiosa, tuttavia ciò non bastava a rendere certa l'appartenenza associativa del giovane imputato, verso il quale si dovevano valorizzare al più le influenze ambientali e familiari verso forme embrionali di criminalità

comune.

Il dubbio, pertanto, induceva ad assoluzione con la formula ora imposta dal nuovo codice di rito, per non avere commesso i fatti di cui alle imputazioni dei capi 1 e 10.

Avverso questa pronuncia ricorre il P.G. denunciando la illogicità della soluzione adottata e la sua contraddittorietà con quanto altrove osservato nella stessa sentenza impugnata, secondo cui i reati indicati nei capi 342 e 343 erano finalizzati ad atti di intimidazione delinquenziale di natura mafiosa commessi con altri mafiosi su ordine di FILIPPO MARCHESE; inoltre non teneva conto dei continui contatti con altri imputati mafiosi.

Ciò premesso, ritiene questo collegio di condividere le richieste del P.G. di udienza, rigettando il ricorso del P.G. di Palermo.

Infatti, già in altra parte della stessa sentenza impugnata i giudici di secondo grado avevano sottolineato il fenomeno della progressiva cooptazione di nuove leve delinquenti da parte

dell'associazione mafiosa, prima "iniziando" i giovani soggetti ritenuti più idonei ad essere indotti al crimine, mediante atti sporadici di minore spessore delinquenziale e, poi, divenuti certi delle loro qualità in rapporto ai compiti da svolgere nonché al "coraggio" e "segretezza", mediante la formale introduzione nell'associazione. Il discorso appare precisamente rivolto alle attività svolte da soggetti come, appunto, il TINNIRELLO GAETANO sicché la motivazione che ha posto in dubbio la certezza sul grado della sua evoluzione verso il crimine e sulla sua partecipazione all'associazione mafiosa, ed in particolare alla "famiglia" di Corso dei Mille, non risulta, né illogica né contraddittoria, anche perché correttamente giustificativa dei contatti con soggetti mafiosi.

Non ravvisandosi vizi inerenti alla legittimità della motivazione, controllata sotto il profilo logico, il ricorso del P.G. deve essere disatteso.

TINNIRELLO GIUSEPPE.

Condannato in primo grado perché ritenuto colpevole

di partecipazione ad associazione per delinquere comune (art. 416 C.P.) e di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.), ha proposto appello ed i giudici di secondo grado hanno ritenuto la incompletezza del profilo accusatorio, contraddetto proprio da uno degli elementi utilizzati per la incriminazione e cioè l'aver preparato un furto in danno di un'impresa nella quale era stato imposto come guardiano da CARMELO ZANCA; inoltre non apparivano probatoriamente utili ad asseverare l'adesione al sodalizio criminale né la notizia fornita dal "pentito" SINAGRA, secondo cui GIUSEPPE TINNIRELLO "collaborava con la mafia" né quella fornita da STEFANO CALZETTA, secondo cui egli era stato mantenuto, mentre era al soggiorno obbligato, con somme raccolte dai suoi fratelli e che erano provento di estorsioni consumate nel territorio controllato dalla sua "famiglia".

Sottolineando che un mafioso "imposto" come guardiano non risponde con un furto alla concessione del beneficio, né a tale condotta biasimevole si fa seguito con una semplice

St. Calzetta

"irritazione" da parte dell'esponente mafioso che lo ha fatto assumere, i giudici di appello hanno pure sottolineato che il "pentito" MARINO MANNOIA non aveva ricompreso GIUSEPPE TINNIRELLO fra gli affiliati al sodalizio mafioso e pertanto lo hanno assolto con la formula prevista dal nuovo codice di rito.

Avverso tale pronuncia ha avanzato ricorso il Procuratore Generale il quale osserva che i giudici di secondo grado avevano omesso di considerare la dichiarazione in data 10.5.84 del "pentito" SINAGRA il quale lo aveva specificamente indicato come partecipe della "famiglia" dei MARCHESE, controllante la zona di Corso dei Mille.

Si era pure omesso di considerare la indicazione del CONTORNO che riscontrava la di lui affiliazione alla predetta famiglia, e quella in data 9.7.86 del CALZETTA che lo aveva indicato come partecipe all'attività intimidatrice in danno dei propri fratelli.

Rileva questa Suprema Corte che non uno degli elementi indicati dal ricorrente P.G. è sfuggito

all'indagine dei giudici di appello che li hanno tutti espressamente considerati, finendo per concludere per la intrinseca non univocità indiziante degli stessi (pag. 3608).

Viene quindi meno il presupposto base (e cioè l'omessa considerazione di elementi di rilievo) per ritenere la motivazione semplicemente apparente, dato che dalla stessa si ricava proprio il contrario di quanto assume il ricorrente.

Detti elementi, poi, ritenuti di un incisivo valore probatorio, sono stati valutati come sopraffatti dalle osservazioni del collaboratore MARINO MANNOIA, sicché le censure mosse col ricorso finiscono col ricondurre alla postulazione di un diverso e maggiore peso probatorio da attribuire a quegli elementi valorizzati dall'accusa e che, peraltro, nella parte generale della motivazione della sentenza, vengono evidenziati come elementi da utilizzare con molta cautela proprio in riferimento ad alcune ambiguità che non mancavano nelle deposizioni dei tre suddetti collaboratori (SINAGRA - CONTORNO - CALZETTA) e che erano state

SP. M. Bales

pure espunte nella loro complessiva e più generale affidabilità.

La coerenza logica del discorso seguito dal giudice a quo non consente di rilevare vizi di legittimità nella sentenza impugnata, per la parte concernente GIUSEPPE TINNIRELLO, sicché il ricorso del P.G. deve essere respinto.

URSO GIUSEPPE.

In primo grado era stato condannato perché ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis, ma assolto per insufficienza di prove dalle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata e di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti).

I giudici di secondo grado hanno rilevato che le accuse muovevano dalla rivelazioni di SALVATORE CONTORNO, il quale aveva indicato l'URSO come "uomo d'onore" della "famiglia" di S. Maria di Gesù e chimico esperto nella raffineria di droga insieme al suocero PIETRO VERNENGO.

A ciò era da aggiungere che l'URSO era stato

fermato nei pressi della villa nella quale aveva fatto irruzione la polizia in occasione del cosiddetto "blitz" di Villa Grazia, senza che, peraltro, vi venisse coinvolto, avendo spiegato le ragioni della propria presenza colà e che l'altro collaboratore STEFANO CALZETTA l'aveva notato insieme al suocero PIETRO VERNENGO ed agli altri VERNENGO nel cantiere di FEDERICO AMATO, luogo di incontro di mafiosi.

I giudici dell'appello hanno, altresì, tenuto conto del fatto che l'imputato era stato arrestato in Cutro, ove si nascondeva insieme a personaggi del peso di COSIMO VERNENGO ed ONOFRIO DI FRESCO, ma hanno pure rilevato che l'unico elemento utilizzabile in chiave indiziaria era quello promanante dalle dichiarazioni dei pentiti, cui, però, non si erano aggiunte altre specifiche chiamate in correità né altri elementi di prova. Il tutto, pertanto, rimaneva connotato dal contesto ambientale caratterizzato dalla presenza del suocero che, con la sua preponderante figura, colorava la presenza pure dell'affine

attribuendogli un ruolo operativo che, invece, non era stato confortato dal "pentito" MARINO MANNOIA il quale, pur essendo bene informato del traffico degli stupefacenti, nulla aveva saputo dire sul di lui conto.

Sono state queste le ragioni che hanno fatto mandare assolto l'URSO da tutte le imputazioni per non avere commesso i fatti, coerentemente alle disposizioni del nuovo codice di rito penale.

Avverso tale pronuncia ricorre il P.G. il quale denuncia l'assoluta carenza di valutazione delle risultanze processuali e l'illogica riduzione del carico accusatorio a un unico elemento indiziario, laddove risultavano preponderanti dati accusatori obiettivi concernenti il fermo dell'imputato nei pressi della villa in cui era stato attuato l'intervento della polizia, implicante il suo ruolo di persona di fiducia per quanto si andava svolgendo nella stessa villa e le modalità del suo arresto in Cutro il 24.3.85.

Era necessario, inoltre, ridimensionare le critiche alle dichiarazioni del CONTORNO anche perché queste

andavano collegate alle propalazioni di STEFANO CALZETTA.

Ciò premesso è da sottolineare che, a parte una sottesa assimilazione del sospetto con l'indizio, la parte centrale delle censure finisce con l'implicare una rivalutazione dei fatti storici già considerati dai giudici di secondo grado e l'attribuzione di un diverso significato e peso a ciascuno di essi.

Sintomatica, di tutto ciò, è la richiesta di ridimensionamento delle critiche mosse al cosiddetto "pentito" CONTORNO, alle cui dichiarazioni relative all'URSO è stata invece dedicata una accurata disamina circa la sua relativa attendibilità, da verificare costantemente in ogni punto.

Se questo è, come ritiene questa Corte regolatrice, il significato essenziale del contenuto del ricorso, è facile rilevare come si sia al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità.

Devesi quindi convenire col P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

ZANCA GIOVANNI (cl. 1939).

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere di tipo semplice e mafioso (capi 1 e 10 della rubrica) nonché di danneggiamento (capo 279), riuniti in continuazione.

I giudici di secondo grado hanno anzitutto rilevato che il delitto di danneggiamento era ormai estinto per prescrizione. Hanno poi assolto lo ZANCA GIOVANNI da tutte le altre imputazioni per il dubbio sul significato, non ritenuto univoco, della di lui condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, potendo le sue azioni risultare piuttosto espressione di una iniziale attività come prepotente di quartiere, condizionata dal suo inserimento in un ambiente familiare connotato negativamente per il ruolo di prestigio svolto dal fratello Carmelo, di cui aveva fatto cenno il "pentito" STEFANO CALZETTA indicandolo come autista (id est guarda spalle) di tale CAMBRIA, dirigente nell'esattoria dei SALVO, pur senza attribuire allo ZANCA GIOVANNI alcuno specifico ruolo.

Anche i "pentiti" SINAGRA e CONTORNO lo avevano inserito in quel contesto ambientale pur senza fornire ulteriori elementi, mentre il "pentito" MARINO MANNOIA aveva escluso la di lui affiliazione.

Contro tale pronuncia ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Palermo il quale denuncia l'erronea valutazione della dichiarazione del MARINO MANNOIA, in ordine al quale, in altro punto, trattando della posizione di GIUSEPPE VERNENGO, i giudici di appello avevano limitato le di lui indicazioni come riferite alla mancanza della formale cerimonia di inserimento nel sodalizio, ma non al suo ruolo di effettiva partecipazione; il che andava poi collegato a tutti gli elementi già considerati ed alla tipica attività di intimidazione svolta con il succitato danneggiamento, avente carattere mafioso.

Sulla base di quanto risulta dalla motivazione devesi convenire col P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

Questo, infatti, presuppone una assoluta e costante

- il che non è neanche dal punto di vista logico -
equiparazione fra attività di danneggiamento ed
inserimento in organizzazione mafiosa.

Postula, altresì, una serie di considerazioni di
fatto che, oltre alla valutazione sul punto se
un'unica azione di danneggiamento sia di per sé
sintomatica di quell'inserimento, coinvolgono
l'apprezzamento di tutti quegli elementi
sintomatici anche della soglia distintiva fra
attività del piccolo delinquente di quartiere,
ancorché prossimo ma ancora estraneo al sodalizio
malavitoso, e il suo passaggio in quei ruoli,
tenendosi anche conto del tipo di ruolo assegnato e
del già menzionato fenomeno dell'attività criminosa
di giovani personaggi antecedente alla vera e
propria partecipazione alla organizzazione.

Poiché quanto sopra imporrebbe a questa Corte
regolatrice il superamento dei limiti posti al
sindacato di mera legittimità il ricorso del P.G.
di Palermo deve essere respinto.

ZANCA ONOFRIO.

In primo grado era stato condannato per i delitti

di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso ma assolto per insufficienza di prove dalle accuse di omicidio in danno di GIOVANNI AMBROGIO e GAETANO SCALICI, detenzione e porto illegale di arma (capi 74, 75, 235, 236), e con formula piena dalle accuse di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 13 e 22). Tale decisione veniva gravata dall'interessato che chiedeva l'assoluzione, e dal Procuratore della Repubblica limitatamente alla assoluzione dai capi 13 e 22, nonché dal P.G. limitatamente alla misura della pena inflitta.

Ferma restando - per mancanza di impugnativa - l'assoluzione dalle accuse di omicidio e reati commessi, i giudici di appello hanno rilevato che in effetti l'affermazione di responsabilità per i delitti di associazione non resisteva al vaglio di merito.

In realtà gli altri elementi di accusa provenivano da STEFANO CALZETTA il quale aveva riferito che ONOFRIO ZANCA, unitamente ad altri, fosse solito commentare negativamente l'operato del Prefetto

DALLA CHIESA (commenti ritenuti provenire da soggetti pertanto necessariamente mafiosi).

Inoltre era stato il predetto ZANCA a narrare al CALZETTA la notizia della sparatoria di GRECO detto "scarpazzedda" ed era stato assunto come guardiano di un cantiere.

Dovevasi aggiungere, per l'accusa, che secondo le dichiarazioni del "pentito" SINAGRA il detto ZANCA stava sempre insieme a FILIPPO MARCHESE ed era presente all'omicidio del RUGNETTA.

In effetti, secondo i giudici di appello, proprio questa ultima affermazione evidenziava l'inconsistenza dell'impianto probatorio perché in occasione delle rivelazioni sull'omicidio RUGNETTA il collaboratore aveva mostrato anche delle incertezze, peraltro in quella occasione vertendosi sulla responsabilità di altri e non dello ZANCA. Inoltre gli elementi forniti dal CALZETTA certamente non implicavano l'affiliazione al sodalizio mafioso e non costituivano perciò un affidabile riscontro. Hanno quindi ritenuto credibile MARINO MANNOIA quando aveva escluso che

Arslan

ONOFRIO ZANCA fosse un uomo d'onore. Ancor meno tali elementi erano utili ai fini dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. Avverso la conseguente assoluzione con formula piena dai delitti di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 il Procuratore Generale di Palermo ha avanzato ricorso deducendo, solo in relazione all'assoluzione dai delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10, l'erronea e incompleta valutazione delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA il quale (pag. 3673) si era riferito solo alla formale e sacramentale investitura nell'associazione mafiosa, anche se non al ruolo in effetti svolto. Tale valutazione doveva poi essere collegata a tutti gli altri elementi utilizzati in primo grado, fra cui i plurimi fermi nei quali era l'imputato incappato unitamente ad associati mafiosi di grosso calibro, ed alle indicazioni fornite dal CALZETTA e dal SINAGRA.

Le deduzioni del P.G. ricorrente, ad avviso di questa Suprema Corte, trascurano di considerare che le argomentazioni svolte dai giudici di appello in

ordine al valore attribuibile alle dichiarazioni del MARINO MANNOIA erano chiaramente aggiuntive e di conforto ad una risoluzione assolutoria cui si riteneva di dovere pervenire sulla scorta già degli stessi elementi utilizzati dall'accusa, fra cui proprio le dichiarazioni dei chiamanti SINAGRA E CALZETTA.

In definitiva quindi, ed il richiamo ai fermi subiti insieme a personaggi mafiosi lo convalida, il P.G. ricorrente invalida non tanto la logica del ragionamento seguito dai giudici del merito né la completezza della utilizzazione probatoria quanto la valenza, i significati, la misura dell'apporto probatorio conferiti a quegli elementi che l'accusa riteneva utili a dimostrare la partecipazione ad associazione mafiosa da parte di ONOFRIO ZANCA.

Ancora una volta le postulazioni valicano il limite di mera legittimità, attenendo al merito della valutazione probatoria.

Devesi convenire col P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

PRONUNCIE ACCESSORIE

Alla stregua di tutto quanto precede, vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, individualmente, al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della Cassa delle Ammende, i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiaranti inammissibili o sono stati integralmente rigettati, come risulta dall'esame delle singole posizioni.

In ordine, poi, alle pronuncie accessorie, relative al rimborso delle spese sopportate dalle parti civili, occorre guardare separatamente i diversi rapporti.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Nessuna pronuncia deve essere emessa quanto ai due rapporti che fanno capo rispettivamente, alla vedova VITA RUGNETTA ed ai familiari del commissario di P.S. dr. BORIS GIULIANO, poiché i rispettivi titolari non sono intervenuti in questo

grado del giudizio né hanno presentato conclusioni. Un unico difensore ha rappresentato nel procedimento davanti a questa Corte regolatrice il Ministero della Difesa e, insieme, i gruppi dei familiari dei tre carabinieri FRANZOLIN, DI BARCA e RAITI, caduti nell'agguato diretto alla soppressione del detenuto ALFIO FERLITO; ma la sua domanda di rimborso delle spese processuali in questo grado è stata proposta espressamente soltanto nei confronti dell'imputato BENEDETTO SANTAPAOLA.

La domanda di queste quattro parti civili, unitariamente difese, risulta peraltro formulata anche per i rimborsi delle spese dei due precedenti gradi del merito. Ma per tale parte essa è chiaramente inammissibile. Infatti i capi che riguardano il regolamento delle spese delle parti civili sono soggetti, al pari di ogni altro, all'ordinario regime delle impugnazioni per gli interessi civili e nella specie non risulta che sia stata fatta questione in appello contro un sotteso provvedimento sfavorevole, o che sia stata proposta

S. D. Valle

una specifica impugnazione avanti a questa Corte regolatrice, in ordine alle pronuncie omesse o contrarie, che la domanda di rimborso delle spese in questa sede avanzata per implicito attribuisce alla sentenza di appello.

Le pronuncie sulle spese sostenute in questo grado dall'ENEL e dal Ministero PP.TT. non hanno, chiaramente, altri destinatari se non gli imputati che hanno proposto ricorso e che sono gli autori della sottrazione di energia elettrica (DI SALVO NICOLA, per il capo 394) e della rapina di un furgone ai danni dello stesso Ministero (MANGIONE ANTONINO e DI MARCO SALVATORE, per il capo 348), non risultando coinvolto nei fatti alcun problema di una eventuale responsabilità per danni dei soggetti imputati di reati associativi.

Per quanto concerne le spese sostenute dal Comune di Palermo, occorre ricordare che la sentenza di appello, muovendosi sulle linee tracciate dalla ordinanza dibattimentale del 24.2.86 dalla Corte di Assise di Palermo, ammissiva delle varie costituzioni di parti civili, ha ritenuto indubbio

un rapporto di regolarità causale a carico di tutti i condannati per i delitti associativi, per delinquere e di tipo mafioso o volti al traffico di stupefacenti, per i danni subiti dallo stesso Comune o, negli stessi termini obiettivi e soggettivi, dalla Regione siciliana, menzionando a parte, specificamente, i tre imputati ABBENANTE, SPINA e CHIANG WING KEUNG, soltanto perché nei loro confronti le contestazioni dei reati di cui sopra erano contenute in capi diversi da quelli riguardanti la generalità degli associati.

Nel difetto di impugnazioni contro tale ordinanza, nei modi e nei tempi consentiti dalle regole del codice di rito abrogato, permangono, quindi, anche nel giudizio di cassazione gli effetti del riconoscimento di quel rapporto diretto nei termini sopra visti fissati dalla Corte di primo grado, e per essa da quella di appello, con la sola precisazione che va escluso dalla condanna alle spese in questa sede il CHIANG WING KEUNG, che non è ricorrente né soggetto passivo di impugnazione del P.G.

Né tali effetti possono essere rimossi almeno nei confronti di quelli tra i ricorrenti imputati (vedasi CALO' GIUSEPPE, nell'undicesimo tra i motivi principali) che hanno sollevato avanti a questa Corte la questione dell'impossibile configurazione di una potenzialità dannosa, anche solo in via astratta, dei fatti-reato summenzionati nei riguardi del Comune di Palermo, della Regione siciliana e di altri enti pubblici interessati, oltreché nei confronti dei familiari di alcune vittime (DALLA CHIESA, SETTI - CARRARO, GIACCONE). La censura, infatti, è inammissibile, sia perché non proposta in appello (salvo il caso del CALO', il quale a pag. 197 dei motivi di appello aggiunti ha contestato genericamente, e perciò, inammissibilmente, la sussistenza di un danno diretto), sia perché, in ogni capo, non denuncia alcun vizio od omissione di motivazione. Essa è rivolta, invece, ad ottenere da questa Corte di Cassazione la soluzione diretta di un punto di fatto (l'esistenza di un danno diretto risarcibile). Comunque, appare infondata, allo

g. M. Valeri

stato degli atti, bastando osservare che il rapporto dannoso, fra i reati associativi od in materia di stupefacenti, e l'ente pubblico, appare più che consistente, considerando che gli stessi fatti criminosi sono ragione di caduta complessiva della sanità e altresì di generale perdita e di prestigio e di capacità funzionale delle comunità cittadine e regionali, di cui Comune e Regione (ovvero altre istituzioni per le rispettive competenze) sono enti esponenziali. I fatti che integrano i reati associativi sopradetti, invero, impongono a tali enti interventi ed impegni di vario genere, con perdite di risorse eccedenti la misura ordinaria.

Il discorso sull'ammissione delle parti civili, che è travasato nella sentenza impugnata, proietta i suoi effetti in questa fase, dunque, anche per quanto riguarda la responsabilità degli stessi condannati per reati associativi di tipo mafioso (in cui sono stati assorbiti quelli di associazione per delinquere) per le spese giudiziali erogate dal Ministero del Tesoro e da quello delle Finanze,

dall'università di Palermo e dai familiari in relazione all'omicidio del primario ospedaliero prof. GIACCONE. Nella condanna, naturalmente, va unito ROTOLO SALVATORE, riconosciuto responsabile materiale del delitto.

L'accento alle spese sostenute dai familiari del prof. GIACCONE introduce il problema, in parte comune ai familiari dei coniugi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO, della legittimazione passiva dei condannati per il reato di associazione di tipo mafioso (con il già precisato assorbimento) al risarcimento dei danni, e quindi al pagamento delle spese processuali, in favore dei familiari di persone assassinate, che abbiano proceduto alla costituzione di parte civile anche verso i condannati suddetti.

In particolare, per quanto riguarda i familiari dei coniugi predetti (non vi sono state conclusioni per i familiari dell'agente di P.S. RUSSO), occorre ricordare che i loro patrocinanti hanno espressamente sostenuto, nelle conclusioni rassegnate a questa Corte regolatrice, di

intervenire nel grado di legittimità come parti civili costituite ed ammesse nei confronti degli imputati dei reati associativi di cui sopra, oltreché per sostenere il ricorso del P.G. per l'annullamento della pronuncia di assoluzione degli imputati nei cui confronti era stata elevata l'accusa di essere gli autori, morali o materiali, di alcuni dei più gravi delitti di omicidio.

Al riguardo, come si è sopra rammentato, unica pronuncia esplicita e motivata è quella contenuta nella ordinanza succitata della Corte di Assise di Palermo, che decise, fra le altre questioni preliminari elencate, nell'art. 439 del C.P.P. del 1930, sulla ammissione delle parti civili e sulla estensione soggettiva delle stesse. Essa fu poi seguita, in sede dispositiva finale, da conformi statuizioni di condanna al risarcimento di danni ed al rimborso delle spese, in favore dei familiari del RUGNETTA, del GIACCONE e dei coniugi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO, oltreché in favore dei vari Enti Pubblici e a carico di tutti i condannati del reato di associazione per delinquere (capo 1),

G. D. Sale

allora tenuto distinto da quello di associazione di tipo mafioso (capo 10), nel quale fu, invece, assorbito nelle successive sedi di appello.

Si osservò in detta ordinanza, in ammissione delle costituzioni di parte civili dei familiari degli uccisi anche verso imputati del reato di associazione per delinquere, ed in reiezione delle opposizioni all'uopo da costoro proposte, che i delitti di omicidio sottoposti alla cognizione della Corte di Assise, ed in particolare quelli cui dette costituzioni di parte civile erano correlate, avevano avuto maturazione e genesi eziologica proprio nella sfera ambientale e sociale costituita dagli aggruppamenti violenti, i cui singoli associati erano stati chiamati a rispondere del fatto associativo prima semplice e poi vestito di maggiore risposta punitiva. Perciò, quei delitti avevano trovato la loro prima causa scatenante in tali condotte associative, formanti il primo anello della catena omogenea di concause, nella quale si erano poi collocati quali fatti specificamente omicidiari.

L'ordinanza, anzi, precisò, ancor più dettagliatamente, questa linea di pensiero, soggiungendo che se, di norma, i reati associativi non toccano direttamente, con effetti lesivi, la sfera patrimoniale e morale dei singoli cittadini, che, come tali, non mostrano di avere un interesse "differenziato" rispetto alla generica aspettativa che non sia turbato l'ordinato vivere civile, al contrario questo interesse "differenziato" sorge immediatamente come conseguenza della consumazione dei reati associativi stessi, quando ad essi si "concateni" un delitto dal quale derivi l'evento mortale che colpisce un congiunto e che si palesi, appunto, quale conseguenza delle programmazioni delittuose generate dal sorgere e dallo svolgimento delle associazioni mafiose.

Da queste considerazioni emerge chiaramente che, in ordine al problema concernente la questione delle spese giudiziali, lo svolgimento processuale registra l'acquisizione ed il consolidamento - nel difetto di valide impugnazioni sul punto - del principio secondo il quale i reati associativi in

parola si pongono come "concausa" o "causa concorrente" degli omicidi, con la stessa forza di causa efficiente che in essi hanno le condotte direttamente volte a cagionare la morte delle vittime designate. E ciò è sufficiente per accogliere la specifica richiesta di disporre il rimborso delle spese sopportate in questo grado dalle parti civili suindicate, anche nei confronti dei condannati per il reato associativo di tipo mafioso nonché nei confronti anche dei condannati per reati in materia di droga, a favore sia degli enti pubblici già nominati sia dei familiari degli uccisi.

Né è di ostacolo a tale accoglimento la circostanza che, relativamente alle parti civili DALLA CHIESA e SETTI CARRARO ed alcuni enti pubblici, manchi nella sentenza impugnata la condanna alle relative spese a carico dei condannati per detti reati associativi, poiché non risulta che l'omissione sia correlata a una modifica delle argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte di Assise di primo grado che respinse le eccezioni preliminari e

che poi è stata assunta a parte integrante della sentenza di primo grado e, in quanto non riformata, anche di quella successiva. Ne è conferma il fatto che la condanna degli associati, nei sensi precisati, è stata pronunciata a favore dei familiari del RUGNETTA e del GIACCONE.

Queste considerazioni tornano valide anche per quanto concerne i familiari del DI LAVORE, ucciso nello stesso agguato teso al FERLITO, avendo essi espressamente chiesto la condanna al rimborso delle spese giudiziali di cassazione nei confronti dei condannati per il reato associativo di tipo mafioso.

Le pronuncie accessorie per le spese vanno pertanto specificate nel modo seguente, con il vincolo della solidarietà passiva ed anche con quello della solidarietà attiva, laddove sono state presentate conclusioni unitarie per gruppi di parti:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10 rispondono in solido verso i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, nei confronti altresì di DALLA CHIESA

RITA, ancora nei confronti di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA e nei confronti di SETTI FERNANDO GIULIO, CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA e SETTI CARRARO PAOLO;

- gli stessi ricorrenti di cui sopra, insieme ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, rispondono in solido verso il Comune di Palermo, unitamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 della rubrica originaria;

- tutti i ricorrenti indicati nel precedente capoverso, insieme a quelli condannati per il capo 22, rispondono in solido nei confronti della Regione siciliana;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10 rispondono anche verso i familiari del prof. GIACCONE e verso l'università degli studi di Palermo, unitamente a ROTOLO SALVATORE, e, con l'aggiunta ulteriore di SANTAPAOLA BENEDETTO, anche verso i familiari del DI LAVORE e verso il Ministero dell'Interno;

- DI SALVO NICOLA risponde verso l'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO rispondono

in solido verso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO risponde singolarmente verso i familiari dei carabinieri FRANZOLIN, DI BARCA e RAITI, considerati tutti unitariamente in conformità alle conclusioni prese dal loro unico difensore, ed, a parte, verso il Ministero della Difesa.

Per ciascuno dei rapporti come innanzi specificati va effettuata una singola liquidazione delle spese, nelle seguenti misure:

- di Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze;
- di Lit. 5.000.000, a favore della p.c. DALLA CHIESA RITA;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. SETTI FERNANDO GIULIO, CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Comune di Palermo;

- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Regione siciliana assessorato alla Sanità;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. PRESTINICOLA MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO, GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. DI LAVORO SERAFINA e DI LAVORO SALVATORE;
- di Lit. 5.000.000, a favore della p.c. Ministero dell'Interno;
- di Lit. 4.000.000, a favore della p.c. Università degli Studi di Palermo;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. E.N.E.L.;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- di Lit. 10.000.000, a favore delle pp.cc. CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MARIA, IRITANO SILVANA vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore DI BARCA LUIGIA e RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI;

E. Malin

- Lit. 5.000.000, a favore della p.c. Ministero della Difesa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Corte di Appello di Palermo e dagli imputati contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.90 nr. 91.

I

Letti gli artt. 201, 206 e 549 C.P.P. del 1930

1 - dichiara inammissibile i ricorsi del P.G. della Corte di Appello di Palermo nei confronti di
ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFO FRANCESCO,
ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO, ADELFO SALVATORE,
AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO nato il 1927,
ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO GASPARE,
BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,
BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO,
BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA GIUSEPPE,
CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CAPIZZI
BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO, CHIARACANE

X

Palermo

SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI GIOACCHINO,
CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO, CRISTALDI
VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE,
DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI PASQUALE
GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, FAIA
SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA PIETRO,
FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1954,
GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,
LO CASCIO GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO
GIOVANNI, LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO
IACONO GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO
VITTORIO, MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO,
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO
BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI
NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO
SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE,
MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO
GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI
nato nel 1927, PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO,
PRESTIFILIPPO NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA'

GIOVAN BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,
VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VESSICHELLI
ANTONIO, ZANCA GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA
GIUSEPPE,

nonché nei confronti di

CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA GIOACCHINO, RANDAZZO
VINCENZO VITO e ZARCONE GIOVANNI,

perché l'impugnazione è stata proposta fuori
termine;

e nei confronti di

SPADARO TOMMASO e SAVOCA GIUSEPPE perché i motivi
non furono proposti in appello.

2 - dichiara inammissibile i ricorsi proposti

da ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,
FAIA SALVATORE, FASCELLA PIETRO, GAMMINO
GIOACCHINO, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE,
MUTOLO GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO',
perché non sono stati presentati i motivi;

E. Malen

da FERRERA FRANCESCO, MESSINA PIETRO e MATRANGA
GIOVANNI

perché i motivi non sono stati presentati in
termini;

da CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO
GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO

perché manca la delega al difensore per
l'impugnazione e gli imputati, contumaci, non hanno
proposto ricorso personalmente;

da BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE,
perché manca la delega di cui sopra al difensore e
non sono stati presentati i motivi;

da VESSICHELLI ANTONIO e D'ANGELO MARIO perché i
motivi sono generici;

da GRECO SALVATORE perché l'impugnazione dalla
moglie non legittimata.

II

A - Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei
confronti di CONDORELLI DOMENICO perché i reati
ascritti sono estinti per morte del reo.

B - Annulla altresì senza rinvio la sentenza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. M. Valeri', is written vertically on the right side of the page.

impugnata nei confronti di MARCHESE ANTONINO, limitatamente ai reati contestati ai capi 359 e 360, perché estinti per prescrizione, rigettato nel resto il suo ricorso; di INSINNA LORETO, RIZZA SALVATORE, e VARA CIRO, quanto al reato di favoreggiamento personale ad essi ascritto al capo 428 della originaria rubrica, di ABBATE GIOVANNI, BONANNO FRANCESCO, LO MEO COSTANTINO, RANDAZZO SALVATORE, VARRICA CARMELO e VARRICA FRANCO, limitatamente al reato di favoreggiamento personale, così qualificata dai giudici del merito la originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, perché i reati sono estinti per prescrizione; in ciò assorbita, per il VARA CIRO, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per presentazione dei motivi fuori termine.

C - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI MARCO SALVATORE, limitatamente ai reati di cui ai capi 330, 347 e 351 perché estinti per prescrizione, eliminata la pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa; dichiarato inammissibile nel resto il

ricorso dell'imputato; di MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE, limitatamente al reato contestato al capo 404, perché estinto per amnistia; eliminata la pena di mesi quattro di reclusione e Lit. 300.000 di multa, rigettato il ricorso dell'imputato; di ABBENANTE MICHELE, limitatamente al capo 43 della originaria rubrica (esportazione illecita di capitali), perché il fatto non è più preveduto come reato; eliminata la pena di un anno di reclusione e Lit. 10.000.000 di multa, disposta la trasmissione degli atti, relativi al punto suddetto, all'Ufficio Italiano dei Cambi e rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di BELLIA GIUSEPPE, GIUSTOLISI ANTONIETTA, LEGGIO LUCIANO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel 1927 e TERESI FRANCESCO, limitatamente alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce con quella per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati contestati variamente ai capi 9, 1, 10, 13 e 22 della originaria rubrica; in ciò assorbita per la GIUSTOLISI la inammissibilità sopravvenuta dell'imputazione per omessa presentazione dei

Handwritten signature

motivi;

rigettati nel resto i ricorsi degli imputati; nei confronti di GRAZIANO SALVATORE, limitatamente all'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella temporanea per cinque anni, rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di MARINO MANNOIA FRANCESCO, riconosciuta l'attenuante prevista all'art. 8 del D.L. 13.5.91 nr. 152, convertito con legge 12.7.91 nr. 203 e rideterminata la pena nella misura di anni otto di reclusione e Lit. 40.000.000 di multa;

rigettato nel resto il ricorso del medesimo; nei confronti di MANGANO VITTORIO, limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica, per precedente giudicato e eliminata la relativa pena di anni due di reclusione e rigettato nel resto il ricorso dell'imputato; nei confronti di RIINA SALVATORE, limitatamente al reato contestato al capo 170 della rubrica, modificato dai giudici del merito in quello di lesioni personali aggravate, perché estinto amnistia, e di VERNENGO PIETRO

limitatamente al reato di cui al capo 395, perché estinto per prescrizione, assorbita, per entrambi, nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione delle pene corrispondenti ai capi suddetti e rigettati nel resto i ricorsi degli imputati.

D - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 e successive modificazioni, ed elimina la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO; di mesi quattro di reclusione nei confronti di LIPARI GIOVANNI; di mesi sei di reclusione, per ciascuno, nei confronti di ADELFINO FRANCESCO, CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO



Richiesta di studio

da Sig. VOLPINI

per conto L. 3000

il 11

IL CANCELLIERE

TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA
GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO;

di mesi otto di reclusione nei confronti di SPADARO
VINCENZO;

di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE
MICHELANGELO;

di un anno di reclusione, per ciascuno, nei
confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO
BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO;

rigettati i ricorsi degli imputati medesimi.

III

Letto l'art. 543 del C.P.P. del 1930

annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra
sezione di Corte di Assise di Appello di Palermo;

a) in relazione ai ricorsi del Procuratore Generale
e degli imputati, nei confronti di:

- 1 - BRUNO FRANCESCO, quanto all'intervenuta
assoluzione per i capi 1 e 10 e all'intervenuta
condanna per i capi da 131 a 133 (omicidio
consumato di GALLINA STEFANO e tentato di SIMONETTA
MARIA) della originaria rubrica,

Handwritten signature



2 - SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, quanto alla intervenuta assoluzione per i capi da 124 a 126 (omicidio di TAGLIAVIA GIOCACCHINO) e all'intervenuta condanna per i capi 127 e 128 (omicidio di FIORENTINO ORAZIO);

rigettato nel resto il ricorso degli ultimi due imputati quanto al capo 10 della rubrica e rigettato nel resto il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del SENAPA e dello SPADARO FRANCESCO;

b) in relazione ai ricorsi degli imputati, nei confronti di MANISCALCO SALVATORE, quanto a tutte le imputazioni a lui contestate con i capi 1 e 10 e da 188 a 191 (omicidi di BUSCEMI SALVATORE e RIZZUTO MATTEO), assorbito il ricorso del Procuratore Generale;

di RANDAZZO VINCENZO, in relazione ai capi c) e d) del procedimento nr. 43/87, riunito in sede di appello avverso la sentenza della Corte di Assise presso il Tribunale di Palermo del 25.3.87; dichiarati la inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, per omessa notifica,

a uno dei difensori, dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 171 C.P.P. del 1930, e l'assorbimento della nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, per nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nella pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto di cui ai capi suddetti, così sostituita la formula assolutoria dubitativa;

c) in relazione ai motivi del ricorso del Procuratore Generale;

c1) nei confronti di:

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO e GERACI ANTONINO detto Nenè, quanto ai capi della originaria rubrica da 64 a 67 (omicidio del commissario di P.S. dr. GIULIANO GIORGIO BORIS) assorbito quanto al GERACI, il motivo relativo alla entità della pena inflittagli per le restanti imputazioni a lui ascritte;

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e MADONIA FRANCESCO, quanto ai reati loro ascritti ai capi da

60 a 62 (omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE);
GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, PROVENZANO
BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e
SANTAPAOLA BENEDETTO quanto ai capi da 225 a 231
(omicidio del prefetto di Palermo, generale DALLA
CHIESA CARLO ALBERTO, della moglie signora SETTI
CARRARO EMANUELA e dell'agente di P.S. RUSSO
DOMENICO);

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO,
PROVENZANO BERNARDO e CALO' GIUSEPPE, quanto ai
capi da 98 a 100 (omicidio consumato da GNOFFO
IGNAZIO e tentato di CARMELA PILLITTERI), 181 e 182
(omicidio di ROMANO PIETRO), da 183 a 185 (omicidio
di SPICA ANTONINO), da 202 a 208 (omicidio di
FERLITO ALFIO, dei carabinieri FRANZOLIN SILVANO,
RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e di DI LAVORE
GIUSEPPE), 218 a 219 (omicidio del primario
GIACCONE PAOLO); altresì nei confronti di
PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO e CALO'
GIUSEPPE, quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di
BONTATE STEFANO) da 83 a 88 (omicidio di INZERILLO
SALVATORE), da 101 a 105 (omicidi tentati di

CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), da 168 a 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (omicidi di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE);

rigettati nel resto i ricorsi del Procuratore Generale nei confronti di tutti gli imputati indicati in questa lettera c1);

c2) nei confronti di GUTTADAURO GIUSEPPE, LA ROSA ANTONINO e ZANCA GIOVANNI nato nel 1939, quanto alla intervenuta assoluzione dai capi 1 e 10.

IV

Letto l'art. 549 C.P.P. del 1930

a) rigetta i ricorsi proposti dal Procuratore Generale nei confronti di:

ALBERTI GERLANDO nato il 18.10.47, ALFANO PAOLO, BAGARELLA LEOLUCA, BATTAGLIA ANTONINO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONINO, BUSCEMI SALVATORE, BUFFA VINCENZO, CANNIZZARO VINCENZO, CANNIZZARO UMBERTO, CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CHIANG WING KEUNG, CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI, CIULLA SALVATORE, COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI

SALVATORE, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI GIUSEPPE, DI
CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO,
DI GIACOMO GIOVANNI, DI PACE GIOVANNI, DI SALVO
NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FASCELLA FRANCESCO,
FAZIO SALVATORE, FERRERA ANTONINO, FERRERA
FRANCESCO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, GAETA
GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO
GIUSEPPE, GRADO GAETANO, GRADO GIACOMO, GRADO
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI
SERGIO, GRECO GIOVANNI, GRECO SALVATORE, INCHIAPPA
GIOVAN BATTISTA, INGRASSIA IGNAZIO, LA MOLINARA
GUERINO, LEGGIO LUCIANO, LIPARI GIUSEPPE, LIPARI
GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, LO VERDE GIOVANNI,
LUCCHESE GIUSEPPE, LUPO FARO MARIA, MADONIA
GIUSEPPE, MANGANO VITTORIO, MARCHESE MARIO,
MARCHESE SANTO, MARSALONE ROCCO, MARSALONE
SALVATORE GIUSEPPE, MATRANGA GIOVANNI, MESSINA
EDUARDO, MILANO NICOLO', MOTISI IGNAZIO, MUTOLO
GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, OLIVERI GIOVANNI, PALMOS
FOTIOS, PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE

ANGELO ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel
1921, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO,
RAPISARDA GIOVANNI, ROTOLO SALVATORE, SALVO
IGNAZIO, SAVOCA CARMELO, SCADUTO GIOVANNI, SCAVONE
GAETANO, SERRA CARLO, SINAGRA ANTONIO, SINAGRA
FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO nato nel 1952,
SORESI GIUSEPPE, SPADARO VINCENZO, SPINA GIUSEPPE,
SPINONI GIUSEPPE, TINNIRELLO ANTONINO, TINNIRELLO
BENEDETTO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO GIUSEPPE,
TORRISI ORAZIO, TRAPANI NICOLO', URSO GIUSEPPE,
VERNENGO ANTONINO, VERNENGO COSIMO, VERNENGO
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, ZANCA
ONOFRIO, ZANCA CARMELO, ZANCA PIETRO e ZITO
BENEDETTO;

b) rigetta i ricorsi, sui vari punti dedotti,
proposti dagli imputati:

ABBATE MARIO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO,
ADELFO SALVATORE, ALBERTI GERLANDO nato il
18.10.47, ALFANO PAOLO GIUSEPPE, ALIOTO GIOACCHINO,
ALTADONNA FRANCESCO, AMATO FEDERICO, ARGANO
FILIPPO, ARGANO GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BATTAGLIA
GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,

BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO, BRUSCA
BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, BUFFA
VINCENZO, BUSCEMI SALVATORE, CALAMIA GIUSEPPE,
CALO' GIUSEPPE, CAMPANELLA ATTILIO, CAMPANELLA
CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CANNIZZARO
FRANCESCO, CANNIZZARO UMBERTO, CAPIZZI BENEDETTO,
CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CASTIGLIONE
GIROLAMO, CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO,
CIULLA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,
COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI SALVATORE, CUCINA
LUIGI ANTONIO, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI
GIUSEPPE, D'ANGELO GIUSEPPE, DI GAETANO GIOVANNI,
DI GIACOMO GIOVANNI, DI LEO VINCENZO, DI PACE
GIUSEPPE, esteso per quest'ultimo il condono anche
alla pena della multa, DI PASQUALE GIOVANNI, DI
PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, ENNA VITTORIO,
FALDETTA LUIGI, FARAONE NICOLA, FASCELLA FRANCESCO,
FAZIO SALVATORE, FEDERICO DOMENICO, FERRERA
ANTONINO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, FINAZZO
EMANUELE, FIORENZA VINCENZO, GAETA GIUSEPPE,
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE, GELARDI

MARIO, GERACI ANTONINO, GRADO GIACOMO, GRADO
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI
SERGIO, GRECO GIUSEPPE di Michele nato nel 1954,
GRECO IGNAZIO, GRECO MICHELE, INGRASSIA IGNAZIO, LA
MOLINARA GUERINO, LA ROSA GIOVANNI, LA VARDERA
PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LO CASCIO
GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI, LO
IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, LUCCHESI GIUSEPPE,
LUPO FARO MARIA, MADONIA GIUSEPPE, MADONIA
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO VITTORIO, MARCHESE
GIUSEPPE, MARCHESE MARIO, MARCHESE ROSARIO,
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARSALONE
ROCCO, MARTELLO BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO
UGO, MATRANGA GIOACCHINO, MAUGERI NICOLO', MESSINA
EDUARDO, MILANO NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO
SALVATORE, MINEO SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO,
MONTALTO GIUSEPPE, MOTISI IGNAZIO, MORABITO
CONCETTO, NAPOLI STEFANO, OLIVERI GIOVANNI,
PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE ANGELO
ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato il 28.5.21,

ms. 1519

PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO
NICOLA, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PROCIDA SALVATORE,
PULLARA' GIOVAN BATTISTA, PULLARA' IGNAZIO,
RANCADORE GIUSEPPE, RANDAZZO GIUSEPPE, RAPISARDA
GIOVANNI, RIELA SAVERIO, RIINA GIACOMO, RIZZUTO
SALVATORE, ROTOLO SALVATORE, SALVO IGNAZIO,
SANTAPAOLA BENEDETTO, SAVOCA CARMELO, SAVOCA
VINCENZO, SCADUTO GIOVANNI, SERRA CARLO, SINAGRA
ANTONIO, SINAGRA FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO
nato nel 1952, SORESI GIUSEPPE, SPADARO GIUSEPPE,
SPINA GIUSEPPE, SPINONI GIUSEPPE, TAORMINA
GIOVANNI, TORRISI ORAZIO, TOTTA GENNARO, VASSALLO
ANDREA SALVATORE, VERNENGO ANTONINO, VERNENGO
COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VERNENGO
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, VIOLA
GIUSEPPE, VITALE PAOLO, ZANCA CARMELO, ZANCA
GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, ZANCA
PIETRO, ZARCONE GIOVANNI e ZITO BENEDETTO;

c) condanna tutti i ricorrenti elencati nella
precedente lettera b) nonché quelli elencati al
paragrafo 1 nr. 2, al pagamento, in solido, delle
spese processuali e ciascuno al versamento della

somma di Lit. 500.000 alla cassa delle ammende.

Condanna inoltre, quanto alle spese del giudizio di Cassazione sopportate dalle parti civili:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi, in solido, a pagare Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze, nel vincolo della solidarietà attiva, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA RITA, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA, sempre con il vincolo della solidarietà attiva e Lit. 5.000.000 a favore di CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO, anche qui con il vincolo della solidarietà attiva;

- gli stessi ricorrenti di cui innanzi, unicamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 dell'originaria rubrica e ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 al Comune di Palermo;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10, quelli condannati definitivamente per i capi 13 e 22 nonché i medesimi ABBENANTE MICHELE

Handwritten signature

e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit.
3.000.000 in favore della Regione siciliana -
Assessorato alla Sanità;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i
reati associativi a pagare, unitamente al ROTOLO
SALVATORE, Lit. 5.000.000 a favore di PRESTINICOLA
MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO,
GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO, con il vincolo
della solidarietà attiva;

unitamente a SANTAPAOLA BENEDETTO, Lit. 5.000.000 a
DI LAVORE SERAFINA e DI LAVORE SALVATORE con
solidarietà attiva unitamente a ROTOLO SALVATORE e
SANTAPAOLA BENEDETTO, sempre in solido, Lit.
5.000.000 al Ministero dell'Interno;

e unitamente a SALVATORE ROTOLO Lit. 4.000.000
all'Università degli Studi di Palermo;

- DI SALVO NICOLA a pagare Lit. 3.000.000 a favore
dell'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO a pagare,
in solido, Lit. 3.000.000 al Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO a pagare Lit. 10.000.000 a

CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la podestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MAURA, a IRITANO SILVANA, vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la podestà sulla figlia minore DI BARCA LUGIA e a RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI, con il vincolo della solidarietà attiva; e Lit. 5.000.000 al Ministero della Difesa.

Roma 30 gennaio 1992.


Il Presidente

dr. ARNALDO VALENTE



Il Consigliere estensore

(dr. MARIO SCHIAVOTTI)



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA r.e.
(de Cato Mario)



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
16 GIU 1992
IL CANCELLIERE
Giuseppe de Cato

La Corte di Cassazione con ordinanza
n° 3320 del 30.6 depositata 8.7.1992
ha disposto la correzione materiale del
dispositivo della sentenza suesposta nei sensi
di cui all'ordinanza medesima che si allega
in copia alla presente.

Roma 190 LUG. 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F. Filippo Scarpino)



11

CC 30-6-92/8-7-92

Sent N° 3320 in

RG 23501/91

LA CORTE DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

Orig. verbale

composta dai signori:

- | | |
|---------------------|-------------|
| dr. Arnaldo Valente | presidente |
| " Giorgio Buogo | consigliere |
| " Mario Pompa | " |
| " Mario Schiavotti | " |
| " Umberto Papadia | " |



dc

riunita in camera di consiglio a seguito della convocazione del 16 giugno 1992, disposta, per la data odierna, dal Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 149 del VCPP, al fine provvedere in ordine alla correzione delle omissioni e degli errori materiali che sono emersi nel dispositivo della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, depositata il 16 giugno dello stesso anno, ed elencati nel decreto di convocazione,

sentito il relatore Consigliere dr. Mario Schiavotti,
sentito altresì il PG presso questa Corte suprema nonché l'avv. Mormino per l'imputato Maniscalco Salvatore, unico difensore presente;

esaminato il decreto del Presidente del collegio e fatto il raffronto con gli atti del procedimento e con il dispositivo letto all'udienza pubblica;

rilevati gli evidenti errori di ricopiatura relativi all'aggettivo "inammissibili" (paragrafo I, n.ri 1 e 2), ai nomi Cannizzaro

[Handwritten signature]

Vincenzo e Di Pace Giuseppe e al cognome Chiaracane nella intestazione della sentenza;

ritenuto che nel paragrafo IV alla lettera a), risulta l'omissione erronea del nome di Perina Giovanni, perchè anche nei suoi confronti non è stato accolto il ricorso del P.G., e che si è verificato, al contrario, l'inserimento indebito dei nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe, che non sono stati investiti da ricorso del P.G. e tuttavia sono stati riportati, per evidente scambio con l'elenco dei ricorsi rigettati degli imputati, anche nell'elenco dei ricorsi rigettati del suddetto P.G.;

considerato che analogamente evidente è lo scambio, in sede di ricopiatura, tra il capo "88" e il capo "86" nel paragrafo II, lettera c) c1);

considerato ancora, quanto ai punti ulteriori segnalati nell'ordinanza di convocazione: a) che dal dispositivo letto all'udienza non risulta accolto nè dichiarato inammissibile il ricorso del PG contro Abbenante Michele, onde necessariamente andava fatta menzione del rigetto del ricorso del suddetto P.G.; b) che l'applicazione della formula assolutoria piena riguarda nel complesso i reati contestati rispettivamente a Bellia Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Leggio Luciano, Prestifilippo Nicola nato nel 1927 e Teresi Francesco, per i quali vi fu assoluzione con formula dubitativa in primo grado non modificata in appello e, quindi, tra i capi ai quali la nuova formula si riferisce dovevano essere menzionati



necessariamente anche i capi 20 e 50 contestati alla Giustolisi, senza bisogno, peraltro, di correggere l'avverbio variamente; c) che non risulta accolto neppure il ricorso di Alberti Gerlando senior nato nel 1927, nonostante che lo stesso si trovi nella identica situazione degli imputati per i quali di ufficio è stata solo eliminata, di ufficio, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni, sicchè è evidente che anche il nome di Alberti Gerlando nato nel 1927 doveva e deve essere necessariamente inserito tra coloro per i quali è stato pronunciato l'annullamento senza rinvio previa eliminazione dell'aumento di mesi sei di reclusione; d) che altrettanto non risultano nè accolti nè dichiarati inammissibili i ricorsi del PG nei confronti di alcuni degli imputati che hanno anch'essi beneficiato dell'annullamento senza rinvio per la ragione di cui innanzi, e cioè Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo (esclusi invece Spadaro Tommaso e Teresi Giovanni per i quali si è regolarmente provveduto nel dispositivo), onde anche per i quattro sunnominati imputati va necessariamente fatta menzione del rigetto del ricorso del P.G. nei loro confronti; d) che il nome di Savoca Carmelo, non investito da ricorso del P.G., è stato, indebitamente e per palese svista, ricopiato anche nell'elenco dei ricorsi rigettati dello stesso P.G., e) che non risultano accolti i ricorsi del PG contro Teresi Francesco (relativamente ai capi 13 e 22 per i quali non è stato modificato



Handwritten signature or initials.

ILE

il proscioglimento con formula dubitativa di cui alla correzione segnalata poc'anzi), e contro Zanca Giovanni nato nel 1939; e, tuttavia, anche i nomi di costoro sono stati saltati, per evidente errore di ricopiatura, nel relativo elenco dei ricorsi rigettati del P.G.;

ritenuto ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, in merito al capo 326 concernente Maniscalco Salvatore, appare evidente l'omissione materiale della dichiarazione di rigetto del ricorso dell'imputato quanto a questo capo, giacchè il suo ricorso risulta accolto espressamente e chiaramente solo in ordine ai capi 1 e 10 e da 188 a 191, sicchè non ha consistenza alcuna l'assunto che la menzione di tale rigetto costituisca una integrazione del giudizio e non una correzione di errore materiale;

rilevato che è evidente anche l'omissione di ricopiatura del nome di Setti Fernando Giulio nella pronuncia di rimborso delle spese alle parti civili costituite per l'omicidio Dalla Chiesa e che, invece, non risulta alcun elemento di errore materiale nel dispositivo quanto al rimborso delle spese agli eredi di Di Lavoro;

ritenuto che non appare discutibile che le omissioni e gli inserimenti superflui di nomi e parole nonché gli errori di ricopiatura di nomi, numeri, aggettivi e avverbi sopra elencati minutamente, per la loro natura e soprattutto per la circostanza che sono rilevabili dallo stesso contesto del dispositivo letto



all'udienza pubblica e dallo specifico contenuto della sentenza, costituiscono solo delle difformità puramente esteriori tra il pensiero di questa Corte e la sua effettiva estrinsecazione sicchè le aggiunte e le cancellature sopra specificate si risolvono in una operazione meccanica di eliminazione di sbagli facilmente riconoscibili, con esclusione di qualsiasi operazione comportante l'esercizio di un potere di giudizio;

P.Q.M.

letti e applicati gli artt. 149 e 148 VCPP, dispone di ufficio che nel dispositivo della succitata sentenza del 30 gennaio 1992 n. 80, siano apportate le correzioni materiali seguenti:

- a) nell'intestazione della sentenza, invece che "CHIARCANE Salvatore" deve essere scritto "CHIARACANE Salvatore"; nel paragrafo I, all'inizio dei numeri 1 e 2, invece che "inammissibile" deve leggersi "inammissibili" e nel paragrafo IV alla lettera a) devono essere cancellati i nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe;
- b) nel paragrafo II alla lettera C), nel cpv. " di Abbenante Michele", dopo le parole " rigettato il ricorso dell'imputato" vanno aggiunte le parole " e del P.G."; e nel cpv successivo, che comincia con le parole "nei confronti di Bellia Giuseppe", dopo i numeri "13 e 22" vanno aggiunti i numeri "20 e 50";
- c) nello stesso paragrafo II, alla lettera D, dopo le parole "di mesi sei di reclusione nei confronti di Adelfio Francesco", deve

av
ch

essere inserito il nome di " Alberti Gerlando senior, nato nel 1927", e, alla fine, dopo le parole " rigettati i ricorsi degli imputati medesimi", vanno aggiunte le parole "e quelli del P.G nei confronti di Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo,, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo";

d) nel paragrafo III alla lettera a) n.2, debbono cancellarsi le parole " quanto al capo IO della rubrica", alla lettera b), nella statuizione di annullamento per Maniscalco Salvatore, dopo le parole "e Rizzuto Matteo)" debbono aggiungersi, dopo la virgola, le parole "rigettato nel resto il ricorso dell'imputato (capo 326 e"; infine, nella statuizione di annullamento per Randazzo Vincenzo, al posto delle lettere c) e d) vanno scritte le lettere A) e B);

e) nello stesso paragrafo III alla lettera c) c1), nel cpv relativo all'annullamento per i tre imputati Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo e Calò Giuseppe, invece del numero "88" deve essere scritto il numero "86"

f) nel paragrafo IV, alla lettera a), invece che Cannizzaro Francesco e Di Pace Giovanni deve scriversi Cannizzaro Vincenzo e Di Pace Giuseppe; deve, inoltre, essere cancellato il nome Savoca Carmelo e devono essere aggiunti, secondo l'ordine alfabetico, i nomi di Perina Giovanni, Teresi Francesco e Zanca Giovanni nato nel 1939;

g) sempre nello stesso paragrafo IV, nella parte finale relativa alla pronuncia sulle spese del procedimento di cassazione da



Handwritten signature or initials.

rimborsare alle parti civili, prima del nome Carraro Antonietta Maria deve inserirsi il nome Setti Fernando Giulio.

Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, della presente ordinanza e di tutte le correzioni, con essa apportate, sia fatta annotazione nell'originale della sentenza.

Roma 30 giugno 1992 / 8 luglio 1992

Il Consigliere relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista Innocenzo
[Handwritten signature]

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 9 LUG 1992
IL CANCELLIERE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista Innocenzo
[Handwritten signature]

È copia conforme all'originale.

Roma, li 10 LUG 1992
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE ^{1^a} PENALE

Udienza in Camera

del Consiglio in

data 11. 11. 1992

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Arnaldo VALENTE Presidente

N. 4619

1. Dott. Umberto FELICIANGELI Consigliere

2. » Lorenzo CARINCI »

REGISTRO GENERALE

3. » Mario SCHIAVOTTI »

N. 21591/92

4. » Francesco LUBRANO di Recco »

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA
DEI PRESIDENTI**

~~motivata~~ ~~proposta da~~ di correzione di errori materiali presenti
nella sentenza in data 30. 1. 1992 ^{n. 20} di questa 1^a Sezione della Corte di
Cassazione (nel procedimento a carico di Albate Giovanni et altri) e nel
l'ordinanza di correzione di errori materiali in data 30 giugno - 8 luglio 1992;

avverso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Schiavotti

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede *procedersi alla correzione,*

limitatamente ai punti a e d dell'art. 11 della Circa;
 con oggetto nel resto; Comprovato nell'ordinanza di correzione
 30.0/8.7.1992, il nome "Cannizzaro Vincenzo", da intendere,
 invece, per Cannizzaro Francesco; oggetto nel resto.

- osserva -

Con nota in data 30.7.1992, prot. n. 3358/92 Lz. IV 66/S.P.
 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo trasmetteva
 a quella presso la Corte di Cassazione - che fu da richiedeva a questo
 T. le zone Penal, unitamente alla richiesta di accompagnamento - la nota
 n. 12/92 della Presidenza della stessa Corte d'Appello, in data 27 luglio
 1992 che aveva rilevato i seguenti errori materiali presenti nella
 sentenza e nell'ordinanza di correzione di cui all'epigrafe:

- 1) nel dispositivo della sentenza ed in quella dell'ordinanza précitata
 figurano le generalità "Cannizzaro Vincenzo", non riferibili
 ad alcun soggetto imputato, in tal modo nominato, ed invece
 pertinenti all'imputato Cannizzaro Francesco, le cui vere
 generalità sono state erroneamente trascritte nei due dispositivi, li-
 mitatamente, appunto, al prenome;
- 2) nei confronti dell'imputato Riccardo Vincenzo, risulta dalla
 motivazione della sentenza anzidetta che l'annullamento con rinvio,
 in rinvio del resto dell'imputato, riguarda i reati di cui ai
 capi c e d, come risulta anche dal dispositivo (pagg. 7-8) ~~es~~ erroneo,
 precisando appreso la sostituzione di dette lettere con quelle A e B,
 come da dispositivo della precedente ordinanza di correzione, attenendosi
 queste ultime ad altri reati, per quali è stato stabilito dalla Corte Suprema

la sostituzione della formula dubitativa con quella "per non aver commesso il fatto";



3) il nominativo dell'imputato Enrico Giovanni classe 1939 non è stato eliminato dal paragrafo III punto c) del dispositivo della predetta sentenza (che riguarda casi di annullamento o accoglimento del ricorso del Procuratore Generale), per quanto nei riguardi dello stesso imputato tale ricorso ha stato rigettato, con inclusione del suo nome - come da ordinanza di correzione di foglio - 8 luglio 1992 - nel paragrafo IV del dispositivo anzidetto, che concerne, appunto, i rigetti dei ricorsi del Procuratore Generale.

4) nello stesso paragrafo IV sono stati inclusi i nomi degli imputati Simone Antonio e Simone Francesco Paolo, nei cui riguardi non sussisteva ricorso del Procuratore Generale.

Con la stessa nota del 30 luglio n.s., la Procura Generale della Repubblica segnalava che la Corte di Cassazione non aveva provveduto, nei confronti dell'imputato Maurizio Salvatore, alla determinazione della pena per il reato di eccitazione, ommissione fin segnalata, peraltro, nello stesso ufficio con nota del 8 aprile 1992 -

Con istanza depositata in data 24 luglio 1992, l'avv. Io. P. Perin, quale difensore di fiducia di Luigi Giuseppe e il Pipitone Angelo Antonio, chiedeva la correzione dei seguenti "errori materiali" (2° c. nell'istanza), presenti nella motivazione della predetta sentenza in data 30 gennaio 1992:

A) a pag. 351, al n. 8, si legge: "la Corte nei appello, anziché "il P.G.";



B) a pag. 381, n. 12, 2^a legge "no Prorenzano, ha riferito il secondo giudice di pervenire a soluzione analoga a quella adottata per il Colò (entrambi gli imputati e ricorda, sono stati condannati in primo grado per concorso morale in molti omicidi mandanti)...., mentre il Colò non è stato condannato in primo grado per alcun omicidio; e' invece probato aver avuto influenza negli annullamenti disposti;

C) a pagg. 494-495 si è affermato che si ignora se l'adempimento avere luogo, con riferimento all'eventuale giuramento prestato da Contorno rilevatore, quale parte offerta al reato i tentati omicidi, nel giudizio di primo grado; risultando, invece, dagli atti che tale giuramento non fu richiesto, né prestato, dove la necessità e l'interesse dell'istante, alla emenda del relativo testo motivazionale;

D) a pag. 1067, n. 14, risulta scritto il cognome "Lichia", anziché "Sirchian";


E) nelle pagg. 1257 segg., nella motivazione concernente il reato del vanto dell'imputato Pipitone Angelo Antonino avverso la conferma della condanna per capo 10 (ivi esorbito il capo 1), è stata omessa qualsiasi menzione della sentenza 10.3.1986, definitiva, che aveva accertato che intercettazione di telefonate - intercettate con tale Scabici non era il Pipitone - difatti prosciolto in quel procedimento - ma tale Di Maggio Antonino, risultando con il reato del vanto basato su dato inesistente, con conseguente emendabilità, e non del dispositivo, almeno della motivazione; inoltre

F) relativamente alle altre imputazioni, la motivazione è del tutto



carente rispetto ai capi 13 e 22, per i quali pure egli era stato già
 condannato, proponendo per ricorso anche per tali imputazioni, le
 pure menzionate nella motivazione presetta, con effettiva pretermi-
 none dei relativi motivi, pertanto deliberabili con separata motivazione;

g) Infine, quale difensore ~~definitivo~~ sono Alfredo e Bruno Giuseppe,
 già imputati nel procedimento già definito, per resto, con la prefata
 sentenza 10.1.1992, ma la cui posizione era stata separata con la
 sentenza 10.12.1990 del giudice di appello, la stessa avv. J. Reina
 ha premesso che essi sono stati giudicati, in secondo grado, con sentenza
 della C.A.A. di Palermo in data 3.7.1991, emanando essendoli del
 resto di cui ai capi 13 e 22, mentre è stata confermata la loro
 condanna per resto di cui all'art. 416 bis C.P., in esso essendoli
 l'imputazione di cui all'art. 416 C.P.; il verso proposto dal
 P.G. per le assoluzioni è stato dichiarato inammissibile con sentenza
 della Corte Suprema in data 24.6.1992, con la quale è stato pure
 rigettato il ricorso di Bruno Alfredo ed è stata annullata la condanna
 in appello di Bruno Giuseppe per resto ex art. 416 bis C.P., anche, per la stessa parte,
 quella di primo grado e l'ordinanza di rinvio a giudizio, con rinvio
 al procuratore della Repubblica di Palermo - Ciò premesso, il
 difensore ha devot. l'incarico dei propri assistiti alla correzione
 dei vizi della sentenza 10.12.1990 della C.A.A. di Palermo
 (pagg. 929, 930), nei quali: Bruno erano descritti come "recluti
 al traffico di stupefacenti", e Bruno Alfredo era indicato come
 "il capo della famiglia di Bologneta", con indebita anticipazione
 di giudizi riservati ad altra sede, stante la disposta separazione, e



- con enunciare di "certezze" probatorie utilizzate nei confronti di soggetti di stanti, e peraltro imentite nella sede competente -
- Sui punti che precedono, questa Corte di Cassazione deve osservare che -
- l'errore materiale rilevato dalla Corte di Palermo riguarda alle generalità "Carnizzaro Vincenzo", ed è relativo all'impunito Carnizzaro Francesco, effettivamente esistente, sia nel dispositivo della sentenza precitata (paragrafo II lett. a), che nel dispositivo della ordinanza di correzione 30 giugno - 8 luglio 1992 (lett. f), che ha perpetrato lo stesso errore; sicché la correzione comune va disposta nel senso che, nella detta ordinanza, pag. 6 lett. f, al posto delle parole "alla lettera a, invece che Carnizzaro Francesco e di Pace Giuseppe Giovanni" deve scriverci Carnizzaro Vincenzo e di Pace Giuseppe, devono essere scritte le parole "alla lettera a invece che Carnizzaro Vincenzo e di Pace Giovanni" deve scriverci Carnizzaro Francesco e di Pace Giuseppe";
- l'errore materiale rilevato dalla Corte di Palermo, riguardo a Rondazzo Vincenzo, effettivamente esistente nei sensi e per gli effetti da essa indicanti, sicché l'ordinanza di correzione preletta, con la quale furono sostituite le lettere a e b a quelle c e d, è realmente inficiata da tale errore, che va ora corretto disponendosi, alla pag. 6 lett. d dell'ordinanza medesima, la cancellazione delle parole "e infine, nella stesura di annullamento per Rondazzo, al posto delle lettere c e d vanno scritte le lettere A e B"; risulta, in tal modo, si

destinato l'originario ed esatto testo del dispositivo della sentenza (paragrafo III lett. b cpr.), e resta inteso e confermato che la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", sostituita da questa Corte a quella dubitativa adottata dal giudice di merito, si riferisce ai capi di cui alle lett. A e B; e pure contro il rinvio concernente L. Anna Giovanni nato nel 1939, le cui generalità, pertanto, devono essere depurate dalla fog. 1515 della sentenza, e cioè dal paragrafo III lett. c 2 del dispositivo;



non ha fondamento, invece il rinvio concernente l'imputato Maniscalco Salvatore, relativamente al reato di uccisione, per il quale questa Corte ha rigettato il ricorso della parte, invece accolto, con annullamento e rinvio, per altri capi (da 188 e 191) concernenti delitti contro la vita, ed in quali ^{può} ~~ha~~ stata correlata la pena unica di anni ventiquattro e mesi sei in reclusione, risultante dalla contemporanea fra tutti i reati; in tal situazione, non poteva la sanzione per il reato di uccisione essere separatamente determinata da questa Corte, quale entità autonoma, essendo soggetta, per il ravvisato vincolo di continuazione, alle determinazioni che assumerà il giudice di rinvio in ordine ai reati diversi della sua cognizione, ed alle relative eventuali pene, restando a lui implicitamente affidato il compito di commisurare, e nel caso, anche quella relativa al residuo reato contro il patrimonio; è irrilevante la nota concernente Sinagra Antonio e Sinagra Francesco Paolo, nei cui confronti effettivamente il P.S. di Palermo ha avuto interposto un ricorso, poiché l'erroneo dispositivo non determina alcun pregiudizio.



In quanto alcune delle istanze proposte dall'avv. Reinos nell'interesse di Carlo Giuseppe e Pipitone Angelo Antonino sono state i motivi concernenti gli errori materiali di cui ^{punti} art. 1 e ~~2~~ che precedono e che vanno ammett. rispettivamente, con la sostituzione delle parole errate con quelle " la Corte di Appello " e " Sirchia. -

Le altre istanze del difensore meritano un preliminare chiarimento. Secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. Pen. leg. 11. 9. 1978 in Mass. annotato 1979, 621; Leg. V 7. 2. 1980 n. 210; Leg. I^a 25. 1. 1977 n. 176; Leg. V 22. 2. 1971 n. 306; Leg. I^a 4. 7. 1977 n. 1730; Leg. V 24. 1. 1984, *Giurella, in Giust. Pen.* 1106, III, 103), il procedimento di correzione di errori materiali può essere adottato solo per porre riparo ad errori ed omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificare il contenuto sostanziale; e ad esso non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, né di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, dovendosi procedere, in tali casi, con l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione ^(e opposizioni) o altre parole, l'errore o l'omissione materiali sussistono quando, in seguito a confronto esterno e formale del testo letterale del provvedimento si riscontra una divergenza tra il pensiero del giudice, reso manifestato dall'atto stesso, ed i segni materiali espressivi in cui è stato tradotto in sede di redazione; e ciò tanto nel senso del difetto di una o più parole indispensabili al pensiero espresso, che dell'erroneità di espressioni ad esso esterne, come pure nel caso di scambi o di errate indicazioni di generalità, o di mere errori di ortografia

e di motivazione -

Peraltro, il giudicamento di correzione di errori materiali, non è praticabile, come detto, nelle ipotesi in cui l'errore è supportato da pretesi conflitti del procedimento con un elemento documentale esterno al processo o con un qualsiasi altro dato esterno all'atto stesso, ovvero ^{quando} si propone il confronto con una scelta interpretativa o con una proporzionalità, un fatto o un diritto, non accolti nel provvedimento, in via esplicita o tacita. Tanto meno la correzione è risolvibile nel caso, comprensivo di una vasta gamma di ipotesi emerse, in cui si richiede un diverso indirizzo dell'iter logico sottostante alla decisione o si avanzano censure nella linearità della sequenza argomentativa o nella argomentazione di supporto del provvedimento.

In tali premesse, non sembra che le ulteriori proporzioni della istanza "de qua" siano inquadrate nello schema della correzione degli errori materiali, quale risulta dal combinato disposto degli art. 149 e 176 dell'abrogato codice di procedura penale, cui è sostanzialmente adeguato quello degli art. 130 e 157 del codice di procedura vigente.

In particolare, in relazione al punto B dell'istanza, la parte adombra l'influenza del proponente errore sulle decisioni di annullamento (di procedimenti analoghi) assunte da questa Corte, a capone dell'attuamento della posizione di Calò a quella del Procuratore. Ma, a parte due in altri passi della motivazione (ad es., nella pag. 358) è stato chiarito che il Calò era stato assolto in primo grado da tutte le imputazioni di omicidio, e



che gli annullamenti rispetto da questa Corte riposano su specifiche motivazioni, totalmente escludenti il timore manifestato dall'istanza di essere da una attenta lettura della pag. 86 della sentenza non legittimamente interpretazione (comunque, improduttiva di effetti pregiudiziali, a ribadire) della parte, da essa desumendosi che, al di là dell'apparente verso formale, l'accostamento del lato al Provençano è limitato alla ^{sentenza} ~~sentenza~~ finale assolutoria per entrambi adottata dal giudice di secondo grado (per gli omicidi); mentre l'accostamento risulta invece fra lo stesso Provençano ed il Riina, giacché per costoro la motivazione che segue la sentenza - nella quale fu data l'istanza - pone in rilievo che l'isoluzione del primo era stata basata, nel giudizio di appello, nella loro presenza alternata nella Commissione, e fu così, dunque, la condanna inflitta in primo grado per numerosi omicidi era stata formulata in pronuncia di analogia. Pertanto, sul punto, l'istanza ha individuato una questione di interpretazione, che si distacca dallo schema della concezione di errore materiale.

Relativamente al punto C dell'istanza, è appena il caso di chiarire che l'inciso, di cui è stata chiesta la soppressione ("e ignora se l'adempimento abbia avuto luogo"), si riferisce alla cognizione che, all'epoca in cui la Corte poteva avere dal testo della sentenza di appello, unico documento consultabile dal giudice di legittimità, e da cui punto è rilevante: dove l'ignotica espressione usata, fatta seguire dalla considerazione della natura soltanto relativa della eventuale nullità conseguente all'omissione ^{- se commessa -} del giuramento, sanata per omessa, temporanea eccezione. In ciò deriva, per altro, l'irrilevanza del confronto (con


il processo verbale del giudice di primo grado) sollevato dall'istante, non soltanto irrilevante (perché non consente al giudice di legittimità, non manifestamente superfluo per la constatata omissione, essente dell'eventuale nullità - la questione, in ogni caso, esula manifestamente dai limiti dell'istituto della cazione di errori materiali. Altrimenti dire diversè nel punto sub E, per ragione della eccezione introdotta alla telefonata con lo Scalizi. L'errore, di fatto, viene elidito merce il resto del dato esterno di una sentenza, anziché impugnata nell'appello e nel ricorso, ma resa in diverso e distinto procedimento, nel quale l'imputato sarebbe stato assolto dai reati in questione e sarebbe stata, appunto, accertata la infondatezza di quella comunicazione telefonica ad altro soggetto. Ma ciò costituisce, chiaramente, una censura dell'iter argomentativo, attraverso il quale la Corte di legittimità ha ritenuto conforme a logica e al diritto la motivazione formulata dal giudice di appello nel caso del Spittone (questo basata su numerosi e concreti fatti probatori), rivolgendosi, in definitiva, in anticipo e non previsto mezzo di impugnazione di detto sentenza di secondo grado, che di quella di legittimità. Quanto al punto sub E, si deve osservare che l'istante ha presentato i suddetti, con l'offesa denuncia di errore materiale, un effettivo assunto di omissione tantomeno dell'impugnazione - come in ordine di capi 13 e 22, che parte ha unilaterale interpretazione del testo motivazionale. Con una volta, dunque, non si verte nella prescritta materia dell'errore emendabile con la speciale procedura, e a configurare, invece, il vizio di omessa impugnazione, e anzi, a monte,

di omessa considerazione di motivi di corso afferenti
 capi summenzionati - ciò si dice, comunque, a tacere del
 che l'attenzione espresa ed elata dalla sentenza ai capi concernenti
 i reati associativi ^{di tipo mafioso} dell'art. 301 - giustamente, dunque, enun-
 cata - riproposta in grado d'appello, con l'assorbimento del capo 1 in
 quello 10, e con conferma della sentenza di primo grado per tutto il
 resto, non necessitante, dunque, di speciale menzione; ma questo non
 può significare che la Corte di legittimità non abbia preteso l'espone-
 re dei motivi di corso afferenti ai diversi capi 13 e 22, che sono
 stati oggetto di unitaria e generale valutazione, appurata particola-
 rmente - come detto - nei reati associativi di tipo mafioso, ma certo-
 mente espletata anche per quelli residui, come si ricava dal
 resto, dalle pagg. 1159-1160 della sentenza, in cui sono esplicite le
 riferimenti al coinvolgimento del nipotato nel traffico di eroina
 ed alla ingiustificata disponibilità ^{di risorse} del suo sostituto, e cioè ad
 argomenti riguardanti propriamente i reati di cui l'istante
 ha lamentato, ma a torto, l'omessa espone - di aggiunta che
 l'affievolimento unitario, ed ridotto per i quattro capi, è
 stato facilitato nelle modalità di redazione dei motivi - principali
 ed aggiunti - del ricorso, formulati con metodo di unificare, in rela-
 zione alle varie censure elevate, riferite purvisivamente alle
 imputazioni di cui trattasi, sicché la Corte di legittimità ha
 potuto agevolmente tenere presente il disposto dell'art. 35 delle
 disposizioni di attuazione e transitorie del vecchio Codice di
 procedura penale, secondo cui "nella sentenza della Corte di



casazione, la indicazione dei motivi di ricorso e delle ragioni su cui si fonda è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza.

In ordine al punto sub G, la pretesa di configurare errori materiali nella sentenza di appello del 10.12.1990, alla luce delle riduzioni all'uspo presenti nell'istanza, appare ancor più lontana dallo schema descrittivo di cui all'art. 149 @.P.F. (del 1980); è basti considerare che l'istanza ha fatto leva non soltanto su sentenza resa in procedimento separato (benché a suo tempo distrutta da quella principale), ma addirittura posteriore a quella che conteneva gli enunciati errori; i quali consistono, secondo la prospettazione della parte, in qualificazioni soggettive (di associate a "cosa nostra") non soltanto prive di effetti nel procedimento definito con la precitata sentenza n. 10 del 30.1.1992, ma che infuocavano, al momento della loro formulazione, gli atti di valutazioni compiute dal giudice di merito sulla base di sommarie deliberazioni, ed in sede non propria, comunque in modo ovvio e senza riscontro nel giudizio di legittimità conclusi con la stessa sentenza stante la separata indicazione nel giudizio di appello a carico dell'orso - Potrebbe al più sostenersi che quei sommarii apprezzamenti (comunque non frutto, né effetto, di errori materiali) sono stati dimenticati da quelle, discendenti da migliorissimi, raggiunti nella sede propria; ma il contesto, più formale che sostanziale, atteso la prevalenza da accordarsi al giudice proprio, non può essere eliminato con la procedura avviata dalla parte istante: comunque anche eccettuato dagli interventi ad ogni



effetto utile, sulla base delle documentazioni esistenti, in altre sedi.
Pertanto è istanza dell'avv. Peina e quella proveniente dalla Procura
Generale della Repubblica di Palermo vanno rigettate (in ogni altro
punto, oltre quelle riconosciute fondate).

p. q. m.

La Corte dispone la correzione della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992
nei punti seguenti: a) a pag. 331, rig. 8, si legge " G. P. G. ", al
posto di " la Corte dell'appello "; b) a pag. 1067, rig. 14, si
legge " Sirchia ", al posto di " Licchia "; c) si cancelli il nome
di Zanca Giovanni nato nel 1939, a pag. 1515; dispone altresì
la correzione dell'ordinanza di correzione 30.6/8.7.1992 nei seguenti
punti: 1) a pag. 6 lett. d) si cancellino le parole " e in fine,
nella motivazione di annullamento per Rinaldo Vincenzo al posto
delle lettere e) e d) vanno scritte le lettere A) e B);
2) a pag. 6 lett. f), al posto delle parole " alla lettera a) invece
che Cannizzaro Francesco e di Pace Giovanni deve scriveri Canniz-
zaro Vincenzo e di Pace Giuseppe ", devono essere scritte le parole
" alla lettera a) invece che Cannizzaro Vincenzo e di Pace Giovanni
deve scriveri Cannizzaro Francesco e di Pace Giuseppe "; rigetta
nel resto le due istanze.

Crisi decisa l'11 novembre 1992.

Il Presidente
A. M. A. M.

Innocenzo Battista

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocenzo Battista

Depositato in Cancelleria

il 2 DIC. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria
A. M. A. M.



PRODOTTA II

IL CANCELLIERE

1992

REMA

NON MASSIMATA



REPUBBLICA ITALIANA



Udienza in Camera

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 23.3.1993

SEZIONE I^A PENALE

~~ORDINANZA~~
~~SENTENZA~~

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. **Marcello DE LILLO** Presidente

N. 1253

1. Dott. **Giorgio BUOGO** Consigliere

2. » **Vincenzo TRICOMI** »

REGISTRO GENERA

3. » **Mario SCHIAVOTTI** »

N. 7046/93

4. » **Mario VALIANTE** »

ha pronunciato la seguente

~~ORDINANZA~~
~~SENTENZA~~

lc

~~sub ricorso proposto~~ da nel procedimento fu correzione di errori ma
teriali presenti nella sentenza n° 80, pronunciata dalla Corte di
Cassazione - Sezione I^a Penale - in data 30-1-1992, nel procedimento penale
a carico di **Alfodonna Francesco Salvatore** e di altri;

~~avverso~~

Sentita la relazione fatta dal Consigliere di *Schiavotti*
adite
~~scelte~~ le conclusioni del P.M. con le quali chiede *procedersi alla correzione*

degli errori materiali, nei sensi segnalati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;

- non comparso i difensori avvisati;

- Osserva -

Con nota n° 740/93 in data 19 febbraio 1993, diretta alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (che ne ha poi curato la trasmissione a questa Sezione I^a Penale), la Procura Generale della Repubblica presso la C.A. di Palermo ha segnalato errori materiali presenti nel dispositivo della sentenza n° 80 in data 30.1.1992, pronunciata da questa Corte nel procedimento indicato in epigrafe. Tali errori concernono:


- 1) la statuizione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli imputati Brusca, Calò Giuseppe e Provenzano Bernardo, in ordine al capo 90 (soppressione dei cadaveri di Teresi Girolamo, Federico Angelo, Federico Salvatore e di Franco Giuseppe), come da pag. 9, par. III, lett. c e c' del dispositivo; e ciò perché detto capo non è stato contestato ai predetti imputati, nei cui riguardi è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il connesso capo 89, afferente al quadruplice omicidio delle soprammentate persone, ritualmente contestato al quale solo l'annullamento deve intendersi limitato;
- 2) la statuizione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli stessi imputati Brusca, Calò e Provenzano, in ordine ai capi 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro), come

da capo III, lett. c e c1 del dispositivo; l'errore riguarda il capo 168, che non allude all'omicidio in parola, cui si riferisce il solo capo 169; ed inoltre, manca nel dispositivo la menzione dell'an-

nullamento con rinvio erroneamente disposto per capi 170 (sentato ^{veramente già denunciato in diversi appunti del giudice di appello, nei confronti del coimputato Rina} omicidio di Carolina Tomencio), 171 e 172 (rispettivamente, delitto di furto di due coltelli a scatto, e furto di un coltello da innesto e di un puntuelolo), strettamente connessi al reato di omicidio di Marchese Pietro, di cui al predetto capo 169.

Tali vizi risultano fondati, perché:

- 1) dalla semplice lettura dei capi di imputazione, emerge in evidenza che il capo 90 fa scritto a soggetti diversi dagli imputati sopra indicati, sicché l'errore rilevato dalla Procura Generale di Palermo è di tutta l'evidenza, potendosi spiegare la formazione con la circostanza che al Prusa, al Colò ed al Provenzano, è stato scritto il reato allineato al quadruplice omicidio di cui sopra (capo 89), per il quale è stato appunto disposto l'annullamento con rinvio; nulla oltre, pertanto, alla conseguente correzione del dispositivo nel senso che ove leggesse: "89 e 90 (omicidio di Luca Girolamo Federico Angelo, Federico Salvatore e di Franco Giuseppe), dove invece leggesse: "89 (omicidio di Luca Girolamo)";
- 2) dagli stessi capi risulta con pari certezza che il capo 168 è del tutto estraneo alla materia riguardante l'omicidio di Marchese Pietro (capo 169), ed è fatto connesso di cui ai capi 170, 171, 172; è evidente, pertanto, che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nei confronti dei predetti imputati, in relazione



come a detto omicidio non doveva riguardare il capo 168, la cui
menzione nel dispositivo fu dunque, frutto di mera errore mate-
riale; mentre ad omissione materiale è da asciversi l'omessa
menzione dell'annullamento riguardando ai capi 170, 171, 172, ai
quali, difatti, la motivazione doveva estendersi, come risulta, dal
resto, della motivazione della sentenza n° 80 del 30-1-1992, nella
cui pagg. 370-371 risulta illustrato l'ambito del nuovo proposto
dal P.G. di Palermo nei confronti dei tre imputati, relativamente
a vari delitti contro la vita, e ad altri connessi, dei cui delitti
l'impressione operante delle determinazioni assunte da questa
Corte, che sono state di accoglimento del gravame (ai vari delitti,
relativamente al tema della responsabilità, con ovvia estensione ai
reati connessi, quando concernenti, come nel caso dell'omicidio del
Marchese, ^{fatti e} fatti strumentali; risulta palese, dunque, che nella
motivazione l'indubbio pensiero del giudice non ha trovato piena
rappresentazione nel dispositivo, per mera svista materiale.

Al duplice errore, pertanto, fu posto rimedio, nel senso che
che nello stesso par. III lett. c e c1 del dispositivo, ove leggeva:
" 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro) ", deve invece leggersi
" 169 (omicidio di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (reati connessi) " -

p. 9. u.

La Corte, visto l'art. 149 c. P.P. 1930, dispone che gli errori materiali
contenuti nel dispositivo della sentenza n° 80 del 30.1.1992 siano
visti corretti: ove leggeva, nel par. III lett. c e c1, " 168 e 169
(omicidio di Marchese Pietro) ", deve invece leggersi " 169 (omicidio

di Manfredo Pietro, 170, 171, 172 (reati comuni), ; inoltre, ove leggeri
"89 e 90 (omicidi di Vespa Proibano, Fedele Angelo, Federico Sabatone
e di Franco Giuseppe), dove invece leggeri "89 (omicidi di Vespa
Proibano, Fedele Angelo, Federico Sabatone e di Franco Giuseppe);
di sperare che della presente ordinanza sia fatta menzione nell'ori-
ginale dell'anzidetta sentenza.

Orà deluso il 23.5.1993.

Il Presidente

Marcello De Lillo

Manfredo Pietro, et.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Maria D'Amore

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
29 APR 1993
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

È copia conforme all'originale
- 5 MAG. 1993

Roma, il

IL CANCELLIERE

[Signature]

1993

